IL COMUNE

II.

IL COMUNE

RACCOLTA

DI

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

TRATTE

dalle Sentenze dell'Autorità giudiziaria, dai Pareri
del Consiglio di Stato, dei Consigli di Prefettura e dei Prefetti,
delle Deputazioni provinciali, dalle Circolari e dalle Note Ministeriali, ecc.

VOLUME SECONDO

contenente le Massime sancite dal 1884 al 1888

compilato

DALL'AVV. SAMUELE COEN

e da altri distinti Giureconsulti

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

Via Carlo Alberto, 33.

NAPOLI — ROMA — MILANO

1891

LEGISLAZIONE

Legge comun. e prov. 20 marzo 1865, n. 2248; alleg. *A;* Regolamento relativo 8 giugno 1865, n. 2821; R. decreto 1° settembre 1875, n. 2485, che rettifica l'art. 162 della legge comunale e provinciale Legge 1° luglio 1873, n. 1409, che modifica gli art. 77 e 165 della legge comun. e prov.; R. decreto 21 aprile 1881, n. 199, che modifica l'art. 18 del Regol. 8 giugno 1865; R. decreto 8 maggio 1884, che approva una giunta all'art. 18 del Regolam. 8 giugno 1865; Legge 30 dicembre 1888, n. 5865, che modifica la legge 20 marzo 1865.

BIBLIOGRAFIA

Astengo, *Guida amministrativa, ossia Commento alla legge comunale e provinciale*, Milano 1865; De Sterlich, *Annotazioni alla legge comunale e provinciale*, Napoli 1865; Serpieri e Silvagni, *Commento alla legge comunale e provinciale* (*Raccolta delle Leggi speciali*, 1ª serie, vol. ii): Sonnino G., *Studio sulla legge comunale e provinciale.* Firenze 1877, tipografia Le Monnier; Pierucci Pietro, *Sul progetto di riforma della legge comunale e provinciale*, vol. unico in-8°, pag. 8, Pescia; Caracciolo-Sarno Emilio, *Note e riforme alla legge comunale e provinciale*, volume unico in-8°, pag. xii, 292, Padova 1877; Lucchini Odoardo, *Sopra le riforme della legge comunale e provinciale. Relazione*, Firenze 1877, tipog. della *Gazzetta d'Italia*, pag. 66; Zini Gaetano, *La riforma della legge comunale e provinciale.* Note e appunti. Bologna 1878, presso Zanichelli; Camilletti Alessandro, *Progetto di riforma della legge comunale e provinciale del 20 marzo* 1865, *n.* 2248, *e riordinamento del personale dell'amministrazione provinciale.* Torino, tip. Borgarelli; Drago Raffaele, *Considerazioni sul progetto di legge del ministro Depretis per la riforma della legge comunale e provinciale.* Genova 1880; A. P., *Progetto di modificazione alla legge comunale e provinciale* (*Riv. Amm.* 1880, 321); Gatti L., *Modificazioni alla legge comunale e provinciale*, Alessandria, tip. Ragazzone; Pagani G., *Articoli desiderati nella nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale.* Milano, tip. Agnelli; Bufalini F., *Commento teorico pratico della*

legge e del regolamento comunale e provinciale. Opera compilata in base alla legislazione, dottrina e giurisprudenza dal 1865 al 1881, con tutte le riforme state proposte. Torino 1881, tip. edit. Negro; SUMMONTE, *Annotazioni alla legge sull'amministrazione comunale e provinciale.* Napoli 1882, tipog. Orfeo; ACCOSSATO S., *Legge comunale e provinciale secondo il progetto Depretis.* Torino 1883, tipog. Roux e Favale; DE MONTEL E., *Sul progetto di riforma della legge comunale e provinciale.* Milano, tip. Gattinoni 1883; FRANCHI S., *La riforma della legge comunale e provinciale.* Bologna, tipog. Mareggiotti 1883; PIETROPOLI P., *Il progetto di riforma alla legge comunale e provinciale.* Padova, tipog. Prosperini; SERPIERI A., SAREDO G., BERGOEN A., SILVAGNI D., *Legge sull'amministrazione comunale e provinciale.* Torino 1884, Unione tipog. editrice; SUMMONTE CELESTINO, *La riforma della legge comunale e provinciale* (*Filangieri*, 1885, 1); RISSO E., *Riforma comunale e provinciale.* Genova 1887, in-16°, pag. 106, tip. dell'Istituto dei Sordo-muti; TORRIGIANI, *Lezioni di amministrazione comunale.* Firenze 1876; BUFALINI F., *Trattato teorico pratico di diritto e di procedura comunale,* Opera utilissima ai funzionari ed agli impiegati delle amministrazioni dei Comuni, delle provincie e delle Opere pie, ai magistrati, ecc., vol. I, parte 1ª. Torino 1879, tipog. Celanza e C.; GALLONE PIETRO, *Il* Vademecum *del contabile municipale contenente i precetti per la compilazione, revisione ed approvazione dei bilanci e conti comunali, con opportune istruzioni sul personale di segreteria, d'istruzione pubblica, di sanità e degli altri impiegati municipali, e sui servizi delle esattorie, colle disposizioni legislative e colla giurisprudenza amministrativa su quanto riguarda la contabilità comunale.* Torino 1880, tip. Negro; ROMANO A., *Il sindaco del Comune italiano; guida teorico-pratica preceduta da nozioni generali di pubblica amministrazione,* in-8°, pag. 269. Napoli 1884, tip. Ferrante; PUNTURO BIAGIO, *Il funzionario amministrativo:* I. *Della costituzione e rappresentanza del Comune;* II. *Dei caratteri distintivi e della forma delle deliberazioni;* III. *Dei regolamenti municipali.* Caltanissetta; BADINI CONFALONIERI A., *Manuale del segretario comunale.* Torino 1883, Eredi Botta; BONFIGLIOLI F., *Il segretario comunale, guida pratica per gli uffici municipali.* Roma 1881, tip. edit. Elzeviriana; CORTI G., *Guida pratica per i segretari comunali, nei vicendevoli rapporti fra le autorità civili e militari in quanto riflette il servizio pel regio esercito, ecc.* Novara 1883, tip. Novarese; TOSI G., *Indice-prontuario contabile amministrativo, o enciclopedia legislativa pei Municipi e gli aspiranti segretari comunali,* Opera premiata all'Esposizione di Torino 1884, in-4° gr. Roma 1883-84, tip. dell'Ospizio di S. Michele; COEN SAMUELE e DIALTI DIARIO, *Il Comune, raccolta di massime di giurisprudenza,* volume unico, pag. 774. Torino 1887; BONO V., *Raccolta di circa* 1500 *massime di recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, della*

Corte dei conti e delle Corti di cassazione e d'appello del Regno, applicate e disposte sotto ciascun articolo della legge comunale e provinciale 20 *marzo* 1865, in-8°. Crema 1885, tipog. Enrico Delmati e C.; QUARTA F., *Osservazioni critiche sulle disposizioni legislative, e sulle istituzioni ministeriali relative alla reddizione del conto morale.* Lecce 1881, tip. Simone; LOZZI C. *Del Comune, della provincia e dei corpi morali, dei loro uffici e rapporti giuridici* (*Temi V.* 1879, 613); RICCI, *Del Municipio considerato come unità elementare della città e della nazione italiana.* Livorno 1847; MANFRIN (senatore), *Il Comune e l'individuo in Italia*, pag. 316. Roma 1879, fratelli Bocca; BERARDINELLI GIUSEPPE MARIA, *Il Municipio ed il suo Governo*, pag. 40. Modena; ACCAME, *Del diritto comunale*, Genova 1852; DRAGO, *Quistioni di diritto comunale.* Genova 1875; NICETI LUIGI EGIDIO, *Sulla autonomia amministrativa del Comune.* Torino, Unione tip. editrice; — *I piccoli Comuni* (*Municip. Ital.* 1882, 129); FARAGLIA N., *Il Comune dell'Italia meridionale.* Napoli 1883; tip. dell'Università: FARAONE GIUSEPPE, *Stato, libertà, Comune, fondamento matematico alla scienza amministrativa; evoluzione meccanica dei periodi, stato-comunali; organamento comunale; seggio*, pag. 108. Napoli, tipog. Carluccio; COSTANTINI LUIGI, *Avvenire dei Comuni e delle Opere pie in Italia per gli effetti della legge di affrancazione*, in-8°. Roma, tip. Pallotta; — *La Commissione provinciale amministrativa nel progetto di riforma alla legge comunale e provinciale* (*Riv. Amm.* 1883, 329): SCIUTTO A., *Conferenza tenuta il* 15 *marzo* 1885 *nella R. Università di Catania sull'oggetto:* " *La Giunta provinciale amministrativa a tutela dei Comuni e delle provincie* ", in-16°. Catania, tip. Galatola; BUSTICCIA D., *Le frazioni dei Comuni ed il loro patrimonio* (*Giorn. delle Leggi*, 1880, 43); ACCONIA I. A., *Sostituzione dei consiglieri comunali eletti* (*Il Giurista*, 1883, 177); — *Anzianità tra consiglieri comunali in caso di riparto di funzioni* (*Riv. Amm.* 1882, 409); — *Se un consigliere comunale possa costituirsi fideiussore per un contratto di affitto di beni comunali* (*Foro It.* 1882, III, 153); *Delle surrogazioni da farsi nel Consiglio comunale* (*Riv. Amm.* 1879, 849); — *Consigli comunali. Scioglimento delle adunanze. Poteri della presidenza* (*Riv. Amm.* 1888, 921); PUNTURO BIAGIO, *Il funzionario amministrativo*, vol. II. *Dei caratteri distintivi e della forma delle deliberazioni.* Caltanissetta 1879, tip. B. Punturo; CARULLO A., *Se i Consigli comunali possano revocare le proprie deliberazioni, massime quando non siano state approvate e rese esecutorie* (*Foro It.* 1882, III, 137); — *Se le deliberazioni comunali riguardanti concessioni di tranvie sulle strade comunali siano soggette all'approvazione della Deputazione provinciale* (*Foro It.* 1882, III, 65); — *Della lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni comunali* (*Riv. Amm.* 1883, 865); SCISIO B., *Se la teorica della tacita accettazione sia applicabile alla Giunta municipale.* Trani 1875, 910; — *Rinnovazione della Giunta mu-*

nicipale (*Riv. Amm.* 1883, 785); Guerella Ottaviano, *Deliberazioni d'urgenza in base dell'articolo* 94 *della legge comunale vigente; loro effetti giuridici. Giurisprudenza. Necessità di distinguere quelle prese in tal modo dalla Giunta e dal R. delegato straordinario* (*Pratica Leg.* ii, 33); Carcassi Claudio, Pro lege: *lettera all'avv. Vincenzo Cappellini, consigliere comunale sull'interpretazione dell'art.* 94 *della legge comunale e provinciale.*, in-8°, pag. 31. Genova 1887, tip. Beretta e Molinari; Marasco Antonio, *Le azioni dei privati contro gli atti urgenti municipali* (*Riv. Giurisp.* Trani 1885, 609; *Boll. Amm.* Napoli 1886, 161; *Gazz. Proc.* xx, 565); Carullo A., *I provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco* (*Legge*, 1887, ii, 607); Moro A., *Della nomina del sindaco ; considerazioni*, in-8°, pag. 24. Lucca, tipog. Canoretti; Acconcia, *Decadenza del sindaco* (*Giurista*, 1884, 65); Drago Raffaele, *Competenza del sindaco riguardo all'emissione di mandati sopra assegni iscritti nel bilancio civico* (*Monit. delle Leggi*, 1885, 114); — *Della responsabilità del sindaco sul rilascio dei certificati di moralità* (*Riv. Amm.*, 1883, 481); Carullo Assuero, *Il delegato del sindaco nelle borgate può rilasciare attestati o certificati?* Napoli (*Rass. Amm.* 1888, 49; *Legge*, 1888, i, 501); — *Se l'esecuzione d'ufficio dei lavori disposti dal sindaco debba essere preceduta dall'invito agli interessati di eseguirli essi stessi; brevi osservazioni a proposito di un parere del Consiglio di Stato*, 6 marzo 1887, ric. Ranzolini (*Foro It.* 1886, iii, 97); Bonaventura A., *Monografia: atti amministrativi, sindaco, provvedimenti d'igiene pubblica, azione possessoria, autorità giudiziaria, competenza*, in-8°, pag. 12. Catania 1886, tipog. Vincenzo Micale; — *Sulla responsabilità degli uffici e degli amministratori comunali in ordine alle carte degli uffici ed archivi* (*Riv. Amm.* 1882, 3); — *Responsabilità dei Comuni nella consegna al sindaco degli oggetti ritrovati* (*Riv. Amm.* 1888, 609); Drago R., *Lo scioglimento dei Consigli comunali e i delegati straordinari*, in-4°. Genova, tip. dell'istituto Sordo-muti; — *I beni incolti dei Comuni* (*Municip. It.* 1882, 209); Saredo G., *Classificazione giuridica dei beni comunali* (*Legge*, 1877, 147); Rispoli Alfonso, *L'art.* 432 *Cod. civile* (*beni dei Comuni e delle provincie, d'uso pubblico o patrimoniali*) (*Foro Abruzz.* 1888, 25; *Giorn. Giur.* 1888, ii, 3); Pugliese G. A., *Studio sull'art.* 1314 *Cod. civile in relazione alle deliberazioni per alienazioni di beni immobili.* Trani 1887, (*Riv. Giurisp.* 72); Drago Raffaele, *I contratti di compra e vendita, nei quali il Comune è il compratore, non cadono sotto la disposizione dell'art.* 128 *della legge comunale* (*Monit. delle Leggi*, 1885, 241); Martinelli Amilcare, *Se possono i Comuni essere vincolati per quasi contratto, trattandosi non già di rapporti riflettenti i loro beni patrimoniali, ma sibbene di rapporti che strettamente scaturiscono dalle loro funzioni di amministrazione e di impero, ed in concreto, trattandosi di costruzione o sistemazione di strade* (*Bettini*, 1884, 124); — *Appalti a trat-*

tativa privata. Autorizzazione prefettizia (*Riv. Amm.*, 1888, 3); CELANO E., *Giurisprudenza dei bilanci comunali.* Napoli 1881 lib. edit. J. Fureheim, e tip. edit. dell'*Indicatore generale dei Comuni*, 1883; ERERA A., *Le finanze dei grandi Comuni. Riforma ai prestiti e ai dazi di consumo in Italia.* Milano 1882, edit. Pellas (*Boll. Daz.* 1883, 53); RINCASSA ANGELO LUIGI, *Note in margine sull'imposta municipale*, pag. 20. Genova, tip. Della Casa; DELITALA SORO, *Il sistema tributario dei Comuni e delle provincie.* Roma 1879, tip. dell'*Opinione;* MIRAGLIA, *Intorno alla inalienabilità del provento delle imposte* (*Foro It.* 1879. I, 1073); CARONCINI G., *Tasse e diritti comunali; raccolta di disposizioni di giurisprudenza e di modelli di regolamenti preceduta da uno studio sui tributi comunali*, in-8°, p. VIII, 247. Roma, tipografia edit. *Corriere dei Comuni;* GUARDIONE F., *Imposta sulle professioni applicata ai sacerdoti del Comune di Padova*, scritto dall'avv. Antonio Castaldis, in-16°, pag. 11. Venezia, tip. dell'Immacolata; MINELLA G., *L'imposta sulle professioni applicate ai sacerdoti del Comune di Padova*, in-8°, pag. 48. Padova 1884, tip. del Seminario; CASADIDIO S., *Tassa di famiglia e fuocatico.* Migliaccio 1884; — *Una quistione sull'applicazione della tassa bestiame* (*Monit. It.* 1883, 1); GUARELLA V., *Tasse di esercizio e rivendita* (*Pratica Leg.* II, 161); AMODEI GIUSEPPE, *Se le professioni di avvocato o di procuratore o causidico, possano sottoporsi alla tassa di esercizio e rivendita* (*Monit. Pret.* 1884, 281); — *L'entrata e la spesa dei Comuni* (*Riv. Amm.* 1878, pag. 353); ACCONCIA F. A., *Mandati di pagamento comunali; studi teorico-pratici* (*Giurista*, 1885, 33); — *I mandati di pagamento a carico dei Comuni ed altri corpi amministrativi; studi teorico-pratici*, in-8°. Salerno 1886, tip. Migliaccio; CECCATO M., *Spese obbligatorie e facoltative delle provincie e dei Comuni; note agli articoli 2, 3 e 4 della legge del 14 giugno 1874.* Roma 1883, tip. Forzani; LA MONICA GIOVANNI, *È indispensabile una formale deliberazione della Giunta resa esecutoria per l'erogazione di somme destinate a spese obbligatorie e stanziate in bilancio in misura approssimativa?* Napoli 1882, (*Boll. Amm.* 305); CARULLO A., *Sul pagamento da parte del tesoriere di spese obbligatorie per le quali non sieno stanziati fondi in bilancio* (*Foro It.* 1888, III, 20); — *Dei diritti o compensi imposti dai Comuni per servizi speciali di vigilanza su certe industrie, nell'interesse della pubblica igiene o sicurezza* (*Riv. Amm.* 1888, 273); CARULLO A., *Approvazione delle spese obbligatorie.* Napoli 1883 (*Boll. Amm.* 317); — *La spesa per le guardie forestali.* Napoli 1884 (*Boll. Amm.* 129); LESEN A., *Il Comune e i suoi impiegati.* Roma 1884, tip. Pallotta; SPOTO SANTANGELO, *La insequestrabilità degli stipendi degl'impiegati comunali e provinciali a proposito del Progetto Crispi* (*Circ. Giurid.* 1888, 3); PORO G., *Sul miglioramento della posizione degl'impiegati comunali* (*Monit. It.* 1882, 97); GROTTA V., *Se si possa pretendere stipendio per l'opera prestata ad un Comune*

da chi non abbia nomina regolare o non sia stato riconosciuto il lavoro nei modi dovuti (*Foro It.* 1883, I, 284); CARULLO A., *Se sia necessaria l'approvazione della Deputazione provinciale alla deliberazione del Consiglio comunale che concede in massima il diritto a pensione ai propri impiegati* (*Foro It.* 1883, I, 359); ROMANO V., *L'art.* 18 *del regolamento per la legge comunale e provinciale e il reato di sottrazione di cose pignorate* (*Foro It.* 1880, III, 129); CARULLO ASSUERO, *La condizione dei segretari comunali.* Lettera aperta all'on. comm. A. Incagnoli, deputato al Parlamento. Napoli 1880 (*Boll. Amm.* 89); — *I provvedimenti pei segretari comunali.* Napoli 1882 (*Boll. Amm.* 273); — *La nuova legge comunale ed i segretari comunali.* Napoli 1883 (*Boll. Amm.* 65): — *Le proposte pei segretari comunali.* Napoli 1883 (*Boll. Amm.* 97): FRANCHI SISTO, *Trattato sugli esami degli aspiranti all'ufficio di segretario comunale.* Bologna, tip. edit. N. Zanichelli; — *Se un condannato riabilitato possa essere eletto a segretario comunale.* Napoli 1885 (*Boll. Amm.* 153; *Legge*, 1885, I, 755); — *Sull'efficacia contrattuale e sulle conseguenze delle deliberazioni consigliari di nomina dei segretari comunali* (*Municip. It.* 1882, 33); VITA LEVI MARCO, *Del licenziamento del segretario comunale nel caso d'inadempimento dei propri doveri* (*Foro It.* 1879, I, 62); — *La competenza dell'autorità giudiziaria nella causa di licenziamento di segretari comunali* (*Municip. It.* 1882, 177); GABBA C. I., *Note ed appunti alla sentenza della Cassazione di Roma* 11 *dicembre* 1883 *in materia di competenza per licenziamento d'impiegati comunali* (*Foro It.* 1884, I, 520); CALENDA DI TAVANI, *Sulla competenza dell'autorità giudiziaria in materia di licenziamento d'impiegato comunale; osservazioni del procuratore generale presso la Suprema Corte di Torino* (*Foro It.* 1884, I, 1043); LEVI G., *Competenza giudiziaria-amministrativa, con riguardo in particolare ai rapporti tra il Comune ed i suoi impiegati, in ispecie i maestri. Studio teorico-pratico*, in-8°, pag. 163. Napoli, tipog. M. Priore; TAMGI LUIGI, *Ancora sul R. decreto* 25 *ottobre* 1881, *n.* 475, *che modifica l'intestazione della tabella n.* 3, *annessa al regolamento comunale dell'*8 *giugno* 1865, *riguardante i diritti di segreteria* (*Municip. It.* 1882, 17); CAVANI G., *L'archivista comunale, istruzioni teorico-pratiche sulla registrazione, classificazione* e *custodia degli atti d'ufficio.* Firenze 1883, tip. del Vocabolario; BIONDI, *Chi può agire in giudizio nell'interesse del Comune* (*Monit. Pret.* 1881, 233); — *Della facoltà della Deputazione provinciale di appellare per conto del Comune* (*Riv. Amm.* 1882, 313); RENIER IGNAZIO, *Sull'art.* 144 *della legge comunale* (*Temi V.* 1888, 109); DI LORENZO G. B., *Il prefetto, qual presidente della Deputazione provinciale, non ha qualità per sostenere in giudizio l'interesse dei Comuni* (*Gazz. Proc.* XV, 205); GABBA C. F., *Alcune considerazioni intorno a una sentenza della Cassazione di Firenze*, 17 *gennaio* 1881, *sul carattere e l'efficacia dei regolamenti*

comunali (*Foro It.* 1881, I, 541); — *Delle costruzioni nei rapporti dell'edilizia comunale* (*Riv. Amm.* 1883, 641); BUFALINI F., *Dei regolamenti edilizi, con speciale riguardo all'allineamento, secondo la dottrina, la legislazione e la giurisprudenza italiana francese e belga; col testo della legislazione relativa e dei regolamenti edilizi delle principali città italiane*, in-8°, XXIX, 647. Torino 1886, Unione tip.-edit.; SAGGIOTTI R., *I regolamenti dei sindaci circa la vendita del pane* (*Gazz. Trib. Mil.* 1877, 774); — *Le spese nei giudizi contravvenzionali.* Napoli 1880 (*Boll. Amm.* 17); — *La legislazione sulle strade obbligatorie illustrata colla giurisprudenza ammin. e giudiz.*, in-16°. Milano 1888, edit. Sonzogno, pag. 113; LANZA G., *La polizia delle strade comunali secondo le romane e le vigenti leggi* (*Circ. Giur.* 1885, 147); SCAMUZZI L., *La viabilità obbligatoria e la giurisdizione dei conciliatori sulle prestazioni d'opera; studio di dottrina e giurisprudenza, seguìto da un Codice delle strade comunali obbligatorie*, Vol. II, *Codice delle strade obbligatorie.* Biella, tip. litogr. lib. G. Amosso; PLATEO T., *Competenza passiva della manutenzione dei porti di prima classe a carico dei Comuni.* Napoli 1880 (*Boll. Amm.* 101); MARASCA ANTONIO, *Sui limiti della competenza giudiziaria nelle quistioni riguardanti la proprietà del suolo delle strade comunali* (*Riv. Giurisp. Trani*, 1883, 215); PLATEO T., *Il riparto della spesa per le carceri mandamentali.* Napoli 1880 (*Boll. Amm.* 49); SAREDO GIUSEPPE, *Del diritto di ottenere la copia o la collazione degli atti delle Amministrazioni comunali, e del relativo procedimento* (*Legge*, 1887, I, 66; *Riv. Amm.* 1887, 3); ZEULI DOMENICO, *È consentita dalle leggi la tassa che un Comune imponga sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'interno dell'abitato, ed è applicabile anche a quei carri, che, comunque di transito, occupino nell'abitato un'area pubblica per non meno di dodici ore?* (*Gazz. Proc.* XX, 205).

INDICE DEI PARAGRAFI

§ I.

Del Comune in generale. — Massime diverse.

1. Il Comune oltre ad essere persona civile è anche, e principalmente, istituzione politica formante parte dello Stato, che dentro il territorio assegnatogli e nei limiti fissati dalla legge, esercita attribuzioni d'amministrazione e insieme d'autorità del genere di quelle esercitate dallo Stato. — Cassazione di Roma, 8 luglio 1884, Sagrazzini - Comune di Artena (*Legge*, XXIV, 2, 541).

2. Epperò gli atti compiuti dal Comune verso i terzi, quale ente politico od autorità, non possono essere regolati dalla legge civile. — Ivi.

3. Il Comune ha doppia personalità, politica e giuridica; e come ente giuridico può assumere obbligazioni di privata ragione, ed avere beni in uno Stato estero, come qualsiasi altra persona. — Venezia, 13 settembre 1887, Comune di Farcetta - Frazione di Lonc (*Legge*, XXVII, 2, 665; *Temi V.* XII, 507).

4. Colla sovrana risoluzione del 1839 fu sostituito il diritto complesso di proprietà al singolo diritto di godimento sui beni comunali. — Ivi.

5. In conseguenza, se un Comune non appartenente al Veneto aveva il godimento d'un fondo con un Comune veneto, in seguito alla detta sovrana risoluzione tale godimento si tramutò in comproprietà. — Ivi.

6. Un ente morale, quale è il Comune, non può alienare, nè rinunziare diritti reali senza le formalità prescritte dalla legge. — Roma, 20 marzo 1884, Comune di Collepardo - Florio e Bruti (*Temi R.* IV, 132).

7. Ciò che pei comunisti *uti singuli* non costituisce un diritto, ma un semplice interesse, si traduce in vero diritto pel Comune, cui spetta di proteggere tali interessi. — Casale, 4 febbraio 1888, Ferrovie dell'Alta Italia e Finanze - Comune di Bozzolo (*Legge*, XXIX, 1, 162).

8. Contro un Comune non sono proponibili nè l'*actio negotiorum gestorum* nè quella *de in rem verso*. — Casale, 29 gennaio 1884, Comune di San Carlo di Ciriè - Rappoli (*Giurisp. Casal.* IV, 122).

9. *Contra*. L'utile versione dei lavori di urgenza eseguiti sul suolo comunale obbliga il Comune a pagarne la spesa, tuttochè

si dica non autorizzato. — Cass. Napoli, 20 marzo 1886, De Grazia - Nigro (*Gazz. Procur.* XXI, 91; *Cons. Amm.* XXVII, 196; *Gazz Pret* IX, 289; *Diritto e Giurisp.* I, 523; *Legge*, XXVI, 2, 123; *Riv. Amm.* XXXVII, 692).

10. Anche contro i Comuni che non possono obbligarsi senza l'osservanza di forme solenni, può esperirsi l'azione *de in rem verso* se hanno accettato e riconosciuto come utili le opere fatte da un terzo nel loro interesse. — Cass. Roma, 23 maggio 1886, Comune di Napoli - Grimaldi (*Riv. Amm.* XXXVII, 530; *Ann.* XX, 2, 67; *Racc.* XXXVIII, I, 3, 148).

11. Tale questione è di competenza dei tribunali ordinari. — Ivi.

12. Fra un Comune, che si faccia iniziatore di una esposizione di belle arti ed i privati che, aderendo all'invito, espongono nei locali della mostra i loro oggetti d'arte, sorgono i rapporti giuridici del deposito. — Roma, 3 marzo 1885, Comune di Roma - Venturini (*Ann.* XIX, 3, 209).

13. Laonde, ove taluno di detti oggetti venga sottratto, il Comune è tenuto al risarcimento verso il proprietario, quando sia dimostrato che la sottrazione non avvenne nè con violenza, nè con scasso. o con uso di falsa chiave, e quindi per un caso di forza maggiore, ma sibbene per insufficienza di custodia, o per negligenza, od anche per dolo dei custodi. — Ivi.

14. Il Comune che inizia ed attua una esposizione non fa un atto della sua personalità politica, ma un mero atto di gestione della sua personalità civile, e deve quindi rispondere per il fatto colposo o doloso delle persone da lui preposte a custodia della esposizione. — Ivi.

15. Il Comune che ha nominato guardia daziaria persona fornita delle qualità prescritte dai regolamenti non risponde del fatto di costei. — Venezia, 27 ottobre 1887, Ferro - Comune di Padova (*Racc.* XL, 2, 61).

16. Dato anche che tra il Comune e la guardia daziaria da esso nominata esistano quei rapporti che passano tra committente e commesso, il Comune non risponde del fatto compiuto dalla guardia fuori la cerchia delle sue attribuzioni. — Ivi.

17. Non è necessario per un Comune che intenda eseguire un'opera di evidente utilità pubblica necessaria a meglio regolare le comunicazioni coi principali centri della città l'autorizzazione sovrana richiesta per gli acquisti dei corpi morali, bastando per la esecuzione del piano regolatore l'approvazione data con R. decreto a senso dell'art. 10 della legge 18 dicembre 1879. — Cons. di Stato, 5 novembre 1887, Città di Vercelli, ric. (*Racc.* XL, 3, 18).

18. Se un testatore istituendo erede l'anima sua abbia incaricato l'esecutore testamentario di alienare ogni sostanza ereditaria e col reddito del prezzo far celebrare delle messe e stipendiare un maestro perchè impartisse l'istruzione elementare ai fanciulli di un determinato Comune, con obbligo di preferire per tali uffici il sacerdote che esistesse in una data famiglia: i beni, nel caso in cui la scuola sia stata eretta in corpo morale, devono considerarsi appartenenti all'ente medesimo. — Cons. di Stato, 10 giugno 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 30).

19. Se pertanto tra il Comune ed un sacerdote della famiglia su menzionata venisse conchiusa una convenzione che stabilisse la rinuncia da parte del sacerdote a taluni diritti della famiglia stessa e la cessione dei beni tuttora esistenti, salvo al Comune l'assunzione di determinati obblighi, non ricorre il caso di accordare al Comune la sovrana autorizzazione all'acquisto, giacchè nessun acquisto di beni farebbe il Comune, che ne assumerebbe soltanto l'amministrazione, continuando essi ad essere proprietà dell'ente morale scuola. — Ivi.

20. La convenzione d'altra parte non sarebbe meritevole di approvazione se non dopo ratificata da tutti i componenti la famiglia del sacerdote summenzionato, non potendosi ritenere sufficiente la dichiarazione da lui fatta di stipulare tanto in nome proprio quanto dei componenti la famiglia predetta. — Ivi.

21. Se un beneficio, a cui andava annesso l'obbligo di fare la scuola ai fanciulli di due diversi Comuni compresi nella stessa provincia, venne soppresso e la rendita corrispondente inscritta nel gran libro del debito pubblico con intestazione ad entrambi quei Comuni, ognuno di essi ha diritto alla metà della rendita stessa. — Cass. Torino, 28 ottobre 1887, Comune di Brenno - Comune di Arcisate (*Giurisp. T.* XXIV, 667; *Legge*, XXVIII, 1, 372; *Riv. Amm.* XXXIX, 537).

22. Non può quindi limitarsi il diritto di uno dei Comuni alla facoltà di mandare i propri fanciulli alla scuola del loro Comune, lasciando a questo il godimento della intera rendita; la quale deve anzi essere divisa nell'iscrizione intestandola metà per cadun Comune. — Ivi.

23. Il deposito degli atti amministrativi nell'archivio generale di Prefettura ha lo scopo di avere mezzi per l'interesse generale e pel servizio pubblico, non già un semplice scopo di uso interno di amministrazione, per fornire mezzo all'autorità tutoria di sindacare le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali relativi alle spese. — Cons. di Stato, 2 novembre 1888, Comune di Novara, ric. (*Legge*, XXVIII, 2, 784).

24. Gli atti delle amministrazioni comunali, e così anche i bilanci, depositati nell'archivio generale di Prefettura secondo l'articolo 12 del regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, debbono riguardarsi come pubblici nel senso che tutti possono farne ricerca e chiederne ispezione, lettura o copia. — Ivi.

25. La massima *nemo tenetur edere contra se*, applicabile qualora si richieda l'esibizione di atti appartenenti all'altra parte contendente in giudizio, e da lei posseduti, non può avere alcuna influenza nei casi in cui non si tratti di domandare la produzione d'un documento posseduto dall'altra parte contendente, ma la estrazione di un atto pubblico depositato per legge in un pubblico ufficio, di una copia che tutti hanno diritto di richiedere, e che quindi l'interessato potrebbe agevolmente ottenere interponendo una qualunque altra persona che ne facesse domanda in proprio nome. — Ivi.

26. Il Comune che ha ottenuto un prestito dalla Cassa depositi e prestiti per adattare un fabbricato ad uso di scuole, non può poi cedere ad un privato il fabbricato medesimo coll'obbligo nell'acquirente di provvedere all'istruzione obbligatoria in luogo e vece del Comune. — Cons. di Stato, 15 febbraio 1884, Prefetto di Venezia - Comune di Arzignano (*Foro It.* IX, 3, 49; *Legge*, XXIV, 2, 177).

27. Il giudizio con cui il magistrato di merito ritiene che un comitato costituitosi per raccogliere oblazioni a sollievo dei danneggiati del Comune colpiti da una disastrosa inondazione, non sia che una istituzione comunale rappresentata dal Consiglio comunale, al quale diè conto delle somme raccolte e dei soccorsi distribuiti, versando nella cassa comunale la somma sopravanzata, è un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione. — Cassazione di Torino, 31 dicembre 1885, Vernetti - Garelli (*Giurisprudenza Tor.*, XXIII 144; *Racc.* XXXVIII, I, 1, 107; *Cons. Amm.* XXVII, 107).

28. Ciò constatato, l'azione dei privati che credessero leso un loro diritto per fatto delle erogazioni deliberate dal comitato e dell'impiego eseguito delle somme raccolte, deve rivolgersi contro il Comune e non contro i membri del comitato. — Ivi.

29. I componenti della Commissione scolastica non è necessario che abbiano la loro residenza nel Comune. — Consiglio di Stato, 12 settembre 1885, Cataldi, ricor. (*Racc.* XXXVIII, 3, 96).

30. Aperto un concorso da un Municipio per la presentazione dei progetti per la costruzione di un edificio, se avvenga che la Commissione nominata dal Consiglio per la revisione dei progetti ed aggiudicazione del premio promesso al migliore dei progetti,

concluda che nessuno dei concorrenti presentò un progetto conforme alle idee del Municipio e pienamente corrispondente ai bisogni didattici e tecnici, e nondimeno sia d'avviso che il premio debba essere diviso in due eguali porzioni fra i due migliori progetti, tal desiderio non vincola punto il Consiglio, il quale come può non seguire detto parere, può altresì prescegliere uno dei due concorrenti ed a lui aggiudicare il premio intieramente, senza che tale deliberazione possa dirsi lesiva del diritto del non premiato perchè dal parere della Commissione non poteva a favore di lui derivare diritto alcuno. — Cons. di Stato, 22 maggio 1885, Brundy, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 8).

§ II.

Aggregazioni e frazionamenti dei Comuni.

1° *Condizione dell'aggregazione del frazionamento: — Effetti.*

31. Proposta la domanda degli elettori d'una frazione per la separazione di essa dal Comune, il Governo può sempre deliberarvi, senza che possa essere d'ostacolo il cambiamento di volontà dei promotori stessi, perchè promossa una questione di ordine pubblico e di interesse generale, non può arrestarsene la trattazione per fatto di privati. — Cons. di Stato, 28 marzo 1885, Comune di Massiola (*Racc.* XXXVII, 3, 122; *Legge*, XXV, 2, 431: *Man.* XXIV, 248; *Riv. Amm.* XXXVI, 751; *Cons. Amm.* XXVI, 349).

32. Disposta con regio decreto la soppressione di un Comune e il riparto del territorio del medesimo fra tre Comuni finitimi, non possono avere alcun valore giuridico nè amministrativo gli accordi che potessero essere intervenuti fra i Comuni interessati; perchè la nuova circoscrizione da farsi dei Comuni medesimi in conseguenza dell'aggiunta delle frazioni di territorio loro assegnato, non poteva essere materia di convenzione, dovendo stabilirsi le circoscrizioni in forza di sovrano decreto. — Cons. di Stato, 27 luglio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 785).

33 Trattandosi non di acquisto o di confinazione di beni patrimoniali, sibbene di riparto giurisdizionale di territori per mutate circoscrizioni amministrative, il possesso anche diuturno, per parte di un Comune di una zona che non gli competeva, non poteva attribuirgli alcun diritto dinanzi al potere deferito dalla legge esclusivamente al Governo del Re. — Ivi.

34. Per la stessa considerazione non ha valore di sorta la

circostanza dello aver dato quella zona di territorio in anticresi per nove anni, e l'essere stato tale contratto approvato dalla Deputazione provinciale. — Ivi.

35. Quindi se è stata stabilita colle indagini ordinate dal Ministero, la prova che il riparto ordinato col regio decreto in base alla pianta topografica, corrisponde alla vera divisione che si volle fare del territorio del soppresso Comune, apparisce infondata qualunque pretesa contraria, e deve respingersi il ricorso presentato da uno dei Comuni interessati. — Ivi.

36. Avvenuto il distacco di una frazione di un Comune e l'aggregamento ad un altro, sorge il diritto nel Comune, cui la frazione fu aggregata, di sovraimporre sugli immobili facenti parte della frazione operata nel catasto dall'autorità amministrativa; dopo di che vi è il diritto pure a ripetere i centesimi addizionali esatti sugli stabili che erano prima compresi nel catasto del primo Comune: la questione in tal caso è di sola competenza dell'autorità amministrativa, avanti cui deve essere proposta e non dell'autorità giudiziaria. — Cass. di Roma, 19 marzo 1886, Comune di Gragnano-Pimonte (*Racc.* XXXVIII, I, 3, 133; *Corte Supr.* XI, 158; *Boll. Giurisp.* XIII, 265; *Cons. Amm.* XXVII, 300).

37. L'art. 4 della legge comunale 7 ottobre 1848, con cui fu disposto che gli interessi attivi e passivi delle frazioni componenti un Comune dovessero essere fusi in una sola massa, non portò deroga alle leggi e disposizioni speciali anteriori, colle quali decretandosi la riunione di più borgate in un solo Comune, si fosse ordinato che i loro interessi, debiti e crediti anteriori rimanessero distinti. — Cass. Torino, 18 agosto 1885, Comune di Aquila d'Arroscia - Borgata Gavenola, Frazione di detto Comune (*Legge*, XXV, 2, 656; *Giurisp. T.* XXII, 564).

2° *Frazioni. — Capoluogo. — Patrimonio. — Spese delle frazioni.*

38. Quando non vi è vera segregazione di sezione da un dato Comune, il Ministero può ordinare, senza seguire il procedimento dell'art. 15 della legge com. e prov., che sia inscritta nel catasto del Comune, cui amministrativamente appartiene, la frazione che nel catasto stesso fu attribuita ad altro Comune. — Cons. di Stato, 28 novembre 1884, Comune di Mestre (*Foro It.* X, 3, 13; *Riv. Amm.* XXXVI, 74; *Racc.* XXXVII, 3, 37; *Man.* XXIV, II; *Legge*, XXV. 1, 214).

39. Quando dalla divisione amministrativa d'una provincia risulta che una frazione fece sempre parte di un determinato

Comune, e ciò è confermato anche dagli atti del censimento ufficiale, e dal fatto che le imposte di quel Comune sonosi pure sopportate dagli abitanti della frazione, si ha fondata presunzione che la detta frazione fa parte effettivamente del territorio di quel determinato Comune; senza che la maggiore o minore distanza della frazione dal capoluogo possa influire a far dichiarare che una frazione fa parte d'un territorio piuttosto che di un altro. — Cons. di Stato, 3 novembre 1885, Comune di Guglionesi, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 110; *Cons. Amm* XXVII, 118: *Legge*, XXVI, 1, 359, *Man.* XXV, 58).

40. In forza di quanto stabilisce l'art. 16 della legge comunale e provinciale, le disposizioni dell'art. 13 stessa legge relative alla separazione del patrimonio e delle spese sono applicabili alle frazioni le quali possono tenere separate le spese obbligatorie a loro esclusivamente necessarie, quali sono il mantenimento delle vie interne, piazze pubbliche e le altre passività e spese di cui è parola nei numeri 12 e 13 dell'articolo 116 della legge comunale e provinciale: però detta separazione non può avere per effetto di subordinare il bilancio generale del Comune ai bilanci speciali delle frazioni indipendentemente dalle loro rendite patrimoniali e dalle spese obbligatorie in conformità degli articoli surriferiti. — Cons. di Stato, 15 novembre 1884, Frazione di Asigliano, ric. (*Racc.* XXXVII, 3, 118; *Man.* XXIV, 148; *Riv Amm.* XXXVI, 638).

41. Una frazione d'un Comune che abbia ottenuta la separazione del territorio, del patrimonio, e delle spese, non può esigere che sul territorio assegnatole non possa essere aumentata la sovraimposta, nè che, in caso di conflitto d'interessi col capoluogo del Comune, siano nominati dei commissari perchè la rappresentino nelle contestazioni relative al capoluogo stesso, i cui consiglieri, non potendo ritenersi come personalmente responsabili, ben possono prendere parte alle deliberazioni relative alle domande presentate dalle frazioni a senso dell'art. 222 della legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 20 novembre 1885, Comune di Miane (*Racc.* XXXVIII, 3, 74; *Legge*, XXVI, 1, 534; *Riv. Amm.* XXXVII, 189).

42. La separazione di patrimonio e spesa stabilita a sensi dell'articolo 13 della legge 20 marzo 1865 fra le frazioni di un Comune accorda la facoltà di tenere separate le spese (fra altro) per le vie interne. — Consiglio di Stato, 6 giugno 1884 (*Legge*, XXV, 1, 137).

43. Tali non possono per lo spirito della legge e per la retta interpretazione della medesima, considerarsi che quelle inservienti per la sola comunicazione nell'interno degli abitati, e non

già le altre, che servono alla viabilità generale e che interessano la generalità degli abitanti di un Comune. — Ivi.

44. Caduto un ponte sovra di una strada che conduce ad una frazione, la sua ricostruzione deve farsi a spese dell'intero Comune e non della sola frazione, tanto più se la strada stessa è obbligatoria per tutta la sua percorrenza e mette in comunicazione il Comune con altro finitimo. — Ivi.

45. Quando due o più frazioni domandano la separazione del loro patrimonio e delle spese contemplate dall'art. 13 della legge comunale dal resto del Comune, deve intendersi che ciascuna chiede la separazione per amministrarla da sè, non già per aggregare i patrimoni e le spese di più frazioni in contrapposto al resto del Comune. — Cons. di Stato, 25 luglio 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 208).

46. La frazione capoluogo non può mai chiedere la separazione di cui all'art. 16 della legge comunale, il quale è a solo vantaggio delle altre frazioni. — Ivi.

47. In un Comune diviso in due frazioni, ciascuna delle quali ha una propria parrocchia, qualora non si possa far fronte alle spese occorrenti per l'ampliamento della chiesa parrocchiale della frazione del capoluogo, nè a spese dei patroni nè di coloro che assunsero l'obbligo di mantenere la fabbrica, o che per consuetudine la sostennero, nè colle rendite sovrabbondanti del beneficio o delle chiese stesse, nè finalmente a spese dei parrocchiani, l'onere delle spese stesse, dopo escluse tutte le categorie di dette persone, deve andare a carico non dell'intiero Comune, ma degli abitanti della frazione a benefizio della quale la chiesa parrocchiale è destinata. — Cons. di Stato, 12 giugno 1885, Faucigni di Lucinge, ric. (*Racc.* XXXVII, 3, 98; *Foro It.* X, 3 56; *Legge*, XXV, 2, 22).

48. Disgregata una frazione da un Comune ed aggregata ad un altro, non può la Deputazione provinciale imporre al sindaco di concorrere a quelle spese che erano state deliberate dal primo anche nell'interesse della frazione disgregata. — Cons. di Stato, 9 gennaio 1885, Comune di Avigliana (*Foro It.* X, 3, 60).

49. Applicazione al caso di un cimitero da costruirsi nel territorio di una frazione coll'intendimento di farlo servire agli abitanti di un'altra frazione che fu designata da quel Comune prima che si incominciassero i lavori. — Ivi.

50. Le frazioni dei Comuni possono reclamare la costruzione di un cimitero, nel solo caso che quello del capoluogo non possa a loro servire per ragioni di distanza, per difetto di vie di comunicazione e per considerazioni di pubblica igiene. — Cons. di Stato, 22 giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 785).

51. Qualora gli abitanti di queste frazioni per provvedere con maggiore comodità ai servizi mortuari abbiano desiderato che nel loro territorio si costruisse un camposanto e, per conseguire l'intento, si siano anche obbligati di concorrere nella spesa o con prestazioni d'opera o coll'equivalente in danaro, non si può ammettere che essi sieno in diritto di venir meno agli obblighi assunti, dopo che il Comune ha deliberato e dato esecuzione al progetto, facendo calcolo sul concorso da essi spontaneamente offerto; e sarebbe manifestamente destituita di fondamento la pretesa che tutta intiera la spesa della costruzione del cimitero debba essere a carico del Comune. — Ivi.

52. Le frazioni di un Comune staccate dal Comune medesimo, ed aggregate ad un altro, non possono ritenersi obbligate a concorrere nella spesa di costruzione di una strada obbligatoria pel solo fatto che tanto l'iscrizione della strada nell'elenco delle comunali obbligatorie, quanto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di costruzione, avvennero in epoca precedente alla separazione. — Cons. di Stato, 10 dicembre 1886, Comune di Compiano (*Man.* XXVI, 43; *Legge*, XXVII, 1, 358; *Riv. Amm.* XXXVIII, 206; *Cons. Amm.* XXVIII, 100; *Diritto e Giurisp.* II, 408; *Racc.* XXXIX, 3, 40).

53. Se però le frazioni staccate dal Comune hanno interesse alla costruzione della strada, il Comune può promuovere la costituzione di un consorzio, nè osta a ciò la circostanza che i lavori sieno in corso di esecuzione, poichè l'essere avvenuta la separazione dopo assunto l'impegno della strada costituisce una condizione eccezionale di cose, in vista delle quali può derogarsi alla regola di non obbligare a contribuire alle spese di una opera gli enti che intorno ad essa non abbiano deliberato. — Ivi.

54 Se riuscite inutili le pratiche conciliative tentate dai commissari di una frazione per ottenere la restituzione di fondi appartenenti alla medesima, i commissari stessi si rivolgono alla Deputazione provinciale per ottenere l'autorizzazione di sostenere una lite contro il Comune e questa, in vista dei motivi che assistono i ricorrenti, accorda la necessaria autorizzazione, ordinando che le spese andassero a carico del Comune medesimo, salvo a suo tempo equo riparto sul patrimonio del Comune e della frazione istante: trattandosi di questione di ragione civile, l'apprezzamento dei motivi esposti dalle parti spetta all'autorità giudiziaria, e quindi deve respingersi il ricorso presentato contro il decreto della Deputazione, avendo essa fatta una retta applicazione della legge. — Cons. di Stato, 20 luglio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 815).

55. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della do-

manda proposta da alcune frazioni di un Comune contro il Comune stesso, e avente per iscopo una ragione di proprietà esclusiva, o di comproprietà sulla estensione di alcuni terreni. — Cass. Roma, 25 luglio 1885, Comune di Montebruno - Garbarini ed altri per le frazioni di Montebruno (*Ann.* XIX, 3, 159; *Corte Supr.* X, 461; *Legge*, XXV, 2, 433; *Racc.* XXXVII, I, 3, 209).

56. Il decreto Farini del 4 dicembre 1859, con cui fu disposto che il Comune di Carpi ritenesse la sua frazione di San Martino, e che Novi fosse ricostituito in Comune colle pristine frazioni di Rovereto e di San Giovanni Concordiese, fu legge essenzialmente politica ed amministrativa; e la inosservanza di esso per parte del Ministero dell'interno non poteva dar diritto al Comune leso di rivolgersi verso l'altro Comune per costringerlo all'osservanza della legge. — Genova, 14 aprile 1885, Comune di Novi - Comune di Carpi (*Legge*, XXVI, 1, 159).

3° *Riparto dei Consiglieri. — Dimanda. — Revoca del riparto. — Ricorsi. — Annullamento del decreto della Deputazione provinciale.*

57. Sebbene l'art. 47 della legge comunale disponga che la domanda di riparto dei consiglieri comunali debba essere fatta dal Consiglio comunale o dalla maggioranza degli abitanti di due frazioni, pure non viola alcuna disposizione di legge la Deputazione provinciale che accoglie l'istanza all'uopo presentata dalla maggioranza degli abitanti di due frazioni, avendo riconosciuto nelle frazioni medesime comunanza di interessi e di fini. — Cons. di Stato, 20 maggio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 285).

58. L'attendibilità della dimanda fatta dalla maggioranza degli abitanti di una frazione pel riparto dei consiglieri non deve desumersi dal grado di coltura dei soscrittori della domanda, ma dai caratteri esterni pei quali si ha un criterio di certezza legale che la dimanda esprime la volontà della maggioranza degli abitanti della frazione. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1864 (*Legge*, XXV, 1, 648).

59. Questi caratteri ricorrono in una domanda allorchè le firme e le adesioni alla medesima siano state certificate per ministero di pubblico notaio. — Ivi.

60. A termini dell'art. 47 della legge comunale basta, per gli effetti amministrativi, che la verità delle sottoscrizioni apposte alla domanda per il riparto dei consiglieri fra le frazioni *possa ritenersi sufficientemente accertata;* ciò che si verifica quando il conciliatore e il vice conciliatore abbiano affermato che tanto

le firme che le croci erano state apposte in loro presenza dalle persone indicate in quella domanda. — Cons. di Stato, 15 gennaio 1887, Com. di Conco (*Legge*, XXVII, 2, 62; *Man.* XXVI, 181).

61. Non si può negare il carattere di frazione a quel territorio che figurava già tra i Comuni censuari nel compartimento delle provincie venete, pubblicato ufficialmente nel 1862. — Ivi.

62. Non è necessario che nel decreto di riparto dei consiglieri debba essere sempre indicata la confinazione delle frazioni, quando sia già certa e non dia luogo a controversia. — Ivi.

63. Quando intorno ai confini di una frazione potesse sorgere qualche questione, ciò darebbe luogo ad una nuova e apposita risoluzione della Deputazione, senza pregiudicare il riparto dei consiglieri da essa precedentemente decretato. — Ivi.

64. Le questioni precedenti per separazione di patrimonio e spese fra le frazioni non hanno alcuna relazione con il riparto dei consiglieri fra le medesime; e tanto meno possono avere ora alcuna influenza essendo cessata la facoltà del Governo di decretare tale separazione. — Ivi.

65. Le croci apposte dagli abitanti illetterati d'una frazione alla domanda con cui si chiede il riparto dei consiglieri fra le diverse frazioni del Comune, fanno prova della loro volontà quando sieno riconosciute colle forme meglio appropriate ai procedimenti ed agli effetti d'ordine amministrativo, avuto riguardo ai casi ed alle circostanze, coll'intervento o del notaio o di altro ufficiale pubblico. — Cons. di Stato. 6 giugno 1885, Giunta comunale di Rivergaro (*Legge*, XXV, 2, 682; *Foro It.* X, 3, 147).

66. In tale materia non è questione di atti notarili e di rapporti ed effetti civili, ma di criteri, rapporti ed effetti amministrativi e delle forme della competente autorità amministrativa riconosciute congruamente applicabili allo scopo che la legge non rimanga delusa o per la maggioranza non accertata degli abitanti o per la esclusione degli abitanti illetterati, i quali costituiscono la maggioranza in molte frazioni. — Ivi.

67. Per l'ammissibilità delle domande contemplate nell'art. 47 della legge comunale e provinciale non è prescritto che le firme dei chiedenti debbano essere autenticate in forma legale, ma è sufficiente che della verità di esse si abbia certezza morale, la quale non manca nel caso in cui la sottoscrizione e le croci siano state apposte in presenza di due funzionari pubblici, del conciliatore e del vice-conciliatore. — Cons. di Stato, 19 agosto 1886, Giunta municipale di Conco, ric. (*Legge*, XXVII, 1, 246; *Foro It.* XII, 3, 33).

68. Secondo il citato art. 47 della detta legge non è necessario che la frazione, i cui abitanti chiedono una rappresentanza

separata nel Consiglio comunale, abbia preesistito all'attivazione della legge come frazione formalmente e legalmente riconosciuta, ma basta che il territorio abitato dai richiedenti costituisca di fatto una frazione di Comune, sia per le condizioni sue topografiche, sia per avere distinti e speciali interessi che diano fondamento alla instanza per ottenere in Consiglio comunale una separata rappresentanza — Ivi.

69. Il ripetuto art. 47 della citata legge attribuisce alla Deputazione provinciale un potere discretivo, che ne rende incensurabili le risoluzioni, sempreché non contengano qualche violazione di legge, e non sieno incorsi errori manifesti di fatto. — Ivi.

70. Quando manca l'autenticazione alle firme degli abitanti, apposte alla domanda con cui chiedevasi il riparto dei consiglieri fra le frazioni in cui un Comune è diviso, non v'ha la certezza nè della identità dei ricorrenti, nè della realtà del numero degli abitanti che hanno le qualità volute dalla legge per fare la predetta domanda, la quale perciò è irricevibile. — Cons. di Stato, 1° aprile 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 643).

71. L'art. 47 della legge comunale e provinciale allorchè parla di domanda della maggioranza degli abitanti di una frazione, si riferisce unicamente al fatto della dimora abituale di queste persone nella frazione stessa in relazione al tempo in cui porgono la loro istanza. — Cons. di Stato, 14 aprile 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 457).

72. Il detto art. 47 prescrive bensì doversi sentire il Consiglio comunale interessato sulla domanda proposta dalla maggioranza degli abitanti di una frazione pel riparto della rappresentanza ma non già sui singoli mezzi di istruzione che la Deputazione provinciale stimi opportuno di assumere per averne norma nella decisione. — Ivi.

73. La Deputazione provinciale, a cui sia stata presentata una istanza per gli effetti del ridetto art. 47, non può limitarsi a dichiarare in massima l'ammissione del riparto della rappresentanza comunale ed astenersi dal provvedere alla determinazione del numero dei consiglieri da assegnarsi a ciascuna frazione, ed a regolare la circoscrizione delle frazioni stesse, qualora sia controversa. — Ivi.

74. Però l'ammissione del reparto, l'assegnazione del numero dei consiglieri per ciascuna frazione e la determinazione della circoscrizione rispettiva costituiscono altrettanti capi distinti della decisione da pronunciarsi dalla Deputazione, e qualcuno di essi può rinviarsi ad una risoluzione separata, qualora non sia peranco istruito e maturo a decisione. — Ivi.

75. Quando siasi presentata una domanda per riparto di con-

siglieri per frazioni, e siasi esposto come detto riparto si fondi sopra dati statistici della popolazione che compone ciascuna frazione, sulle necessità rispettive di esse, ecc., vi è già un motivo sufficiente per accogliere la domanda stessa, come quella che poggia su di un fatto permanente, e non su d'una creazione artificiale di frazioni; nè ad accoglierla è d'ostacolo un precedente riparto fatto in altro senso, quando specialmente sono sopraggiunte speciali ragioni che consigliano un cambiamento nelle prese deliberazioni; ed estensione del riparto ad altre frazioni. — Cons. di Stato, 9 febbraio 1884, Comune di Breonio (*Racc.* XXXVI, 3, 93 e 117; *Legge*, XXIV, 1, 826; *Foro It.* IX, 3, 131 e 153).

76. Quando dagli atti presentati alla Deputazione provinciale non risulti dimostrata la esistenza di vere e proprie frazioni in un Comune, e che in ogni modo dalle condizioni topografiche e dagli interessi generali dello stesso Comune sarebbe rimasta esclusa la convenienza di ripartire i consiglieri fra le frazioni stesse, il provvedimento della Deputazione che non ha autorizzato il chiesto riparto è incensurabile avendo fatto uso rettamente del suo criterio nell'esercizio delle facoltà accordatele dall'articolo 47 della legge comunale. — Cons. di Stato, 30 aprile 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 576).

77. Se un Comune è legalmente ripartito in due frazioni, ciascuna delle quali composta di parecchi casali, è inammissibile la domanda fatta dalla maggioranza degli abitanti di uno di detti casali per ottenere il riparto dei consiglieri fra quattro frazioni. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 429).

78. Se la Deputazione provinciale prende in considerazione tale domanda, il suo provvedimento deve essere revocato. — Ivi.

79. Della convenienza ed opportunità di concedere o negare il reparto dei consiglieri è giudice la Deputazione provinciale per la facoltà discretiva ad essa concessa dalla legge a tutela degli interessi del Comune e delle sue distinte aggregazioni. — Cons. di Stato, 6 marzo 1885, Comune di Spezia, ric. (*Legge*, XXV, 2, 173; *Diritto e Giurisp.* I, 120; *Riv. Amm.* XXXVI, 759; *Racc.* XXXVII, 126).

80. Il riparto può essere revocato colle stesse forme e condizioni colle quali venne stabilito, vale a dire colla domanda del Consiglio o della maggioranza degli abitanti d'una frazione e colla facoltà della Deputazione provinciale di concedere o negare, salvo il ricorso degli interessati contro un rifiuto attribuito ai criteri arbitrari ed erronei. — Ivi.

81. L'intervento della Deputazione provinciale sarebbe illusorio contro lo spirito e lo scopo della legge e contro il diritto

acquisito dagli abitanti delle frazioni per una proporzionata rappresentanza, se, avendo facoltà di non accogliere la domanda di reparto, fosse in obbligo di acconsentire alla domanda per la revoca di un reparto da essa approvato. — Ivi.

82. La legge non attribuisce ai Consigli comunali la facoltà di dividere in frazioni un'antica frazione legalmente riconosciuta, nè la Deputazione provinciale ha facoltà di ripartire i consiglieri fra diverse aggregazioni artificiali ed arbitrarie. — Cons di Stato, 9 febbraio 1884, Deputazione provinciale di Udine (*Legge*, XXIV, 2, 207; *Racc.* XXXVI, 3. 117; *Foro It.* IX, 3, 131).

83. La legge e il regolamento del 1881 sul censimento, se possono servire come utile elemento per la soluzione delle questioni relative alle frazioni, non hanno poi efficacia per determinare i criteri coi quali la Deputazione provinciale esercita il potere di apprezzamento che l'art. 47 della legge comunale deferisce esclusivamente alla sua competenza in materia di riparto di consiglieri fra le frazioni di un Comune. — Cons. di Stato, 22 novembre 1884, Comune di Borgagli (*Man.* XXIV, 38; *Legge*, XXV, 1, 319; *Racc.* XXXVII, 3, 45).

84. Unico oggetto di quei provvedimenti legislativi e regolamentari era di stabilire le norme per le operazioni del censimento, non già di creare o modificare circoscrizioni per gli effetti amministrativi. — Ivi.

85. L'iscrizione catastale, la configurazione del territorio, la dipendenza da altra parrocchia non valgono a dimostrare la illegalità e l'inconvenienza di un decreto della Deputazione, che in base alla relazione dell'ufficio del Genio civile ed ai documenti esaminati ha ritenuto concorrere in una borgata i requisiti per la costituzione di una frazione a senso e per gli effetti dell'articolo 47 della legge — Ivi.

86. Le disposizioni delle leggi comunali del 1848 e del 1859 sui beni delle frazioni e delle borgate non hanno però influenza nella costituzione delle frazioni pel riparto dei consiglieri. — Ivi.

87. Il decidere se una frazione abbia o no interessi propri e distinti è una questione di fatto, sulla quale il giudizio della Deputazione non potrebbe essere modificato per semplici asserzioni. — Ivi.

88. La circostanza che una frazione abbia minor numero di abitanti di un'altra non può dar luogo a censura del decreto della Deputazione, se non nel caso in cui siano stati disconosciuti i criteri regolatori di un giusto riparto e sia stato assegnato alle singole frazioni un numero di consiglieri diverso da quello che in ragione del rispettivo numero di elettori compete a ciascuna di esse. — Ivi.

89. Gli effetti della disposizione del capoverso dell'art. 27 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865, all. *A*, secondo cui la Deputazione provinciale colla determinazione relativa al riparto dei consiglieri comunali fra le frazioni deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intero Consiglio, vanno estesi anche alle deliberazioni della Deputazione provinciale colle quali il riparto viene rivocato. — Cons. di Stato, 4 maggio 1888, Sindaco di Villa San Secondo, ric. (*Legge*, XXIX, 1, 168).

90. Per l'art. 27 del regolamento 8 giugno 1865 per la esecuzione della legge comunale, quando la Deputazione provinciale riparte i consiglieri di un Comune in diverse frazioni a senso dell'art. 47 della legge, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intiero Consiglio provvedendo alla elezione dei nuovi consiglieri nelle forme prescritte dal § 4 dell'art. 7 succitato. — Cons. di Stato, 24 agosto 1884 (*Legge*, XXV, 1, 468).

91. Alla violazione di questa prescrizione della legge per giurisprudenza costante è imposta la sanzione di nullità, e quindi devono annullarsi le elezioni se, ripartito il Comune in frazioni,si procedette soltanto alla rinnovazione del quinto dei consiglieri. — Ivi.

92. Se per ottenere la revoca del riparto dei consiglieri fra le frazioni del Comune è insufficiente il motivo addotto dal Consiglio comunale che cioè tutti indistintamente gli elettori del Comune avessero a concorrere alla nomina, è pure insufficiente la ragione addotta dalla Deputazione per respingere la domanda stessa desunta dallo scarso numero di consiglieri che approvarono la proposta per cui non offriva sufficiente guarentigia che la revoca del riparto corrispondesse agli interessi ed alle aspirazioni del Comune. — Cons. di Stato, 17 settembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 789).

93. Perciò allo stato degli atti il ricorso del Comune non merita accoglimento. — Ivi.

94. Contro le deliberazioni della Deputazione provinciale, a senso dell'art. 47 della legge comunale e provinciale, che concedono o negano il chiesto riparto di consiglieri fra le diverse frazioni d'un Comune, è ammesso il ricorso anche pel solo motivo di erronei apprezzamenti su cui siano fondati. — Cons. di Stato, 20 novembre 1886, Comune di Rivolto (Udine), ric. (*Legge*, XXVII, 1, 610; *Man.* XXVI, 117; *Cons. Amm.* XXVIII, 171; *Racc.* XXXIX, 3. 98).

95. È perfettamente conforme alla legge la deliberazione della Deputazione provinciale con cui è decretato il riparto allo scopo di perequare la rappresentanza tra le varie frazioni che costituiscono il Comune. — Ivi.

96. La Deputazione provinciale non esaurisce la sua competenza col rigetto della domanda presentata per ottenere il riparto dei consiglieri comunali fra le frazioni componenti un Comune, e legittimamente revoca il suo decreto quando sia chiarito che, contrariamente a quanto essa aveva prima ritenuto, i sottoscrittori della istanza pel riparto costituivano la maggioranza voluta dalla legge. — Cons. di Stato, 19 giugno 1885 (*Legge*, XXV, 2, 719).

97. Male a proposito si invocano gli art. 40 a 49 della legge 6 aprile 1879 sull'ordinamento del notariato, pei quali sono nulli gli atti in cui il teste od il fidefaciente sia interessato, giacchè quelle disposizioni non possono riferirsi che all'interesse personale o privato, non già all'interesse che ogni cittadino ha coll'andamento della cosa pubblica ed in particolare del proprio Comune. — Ivi.

98. Ove la Deputazione provinciale voglia a forma dell'articolo 47 della legge comunale tenere conto della domanda della maggioranza degli abitanti di una frazione per ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse, non può nè deve arrestarsi ad assegnare i consiglieri ad alcune frazioni formanti parte del Comune; ed ove non lo faccia contravviene al disposto del suddetto articolo di legge. — Cons. di Stato, 26 luglio 1884 (*Legge*, XXV, 1, 252; *Foro It.* IX, 3, 96).

99. Tanto meno può la Deputazione arbitrariamente e contro la spiegata opposizione degli abitanti di una frazione che intendevano di rimanere uniti al capoluogo, riunire invece quella frazione ad un'altra con la quale non sia provata alcuna comunanza d'interessi e si trovi anzi posta a distanza molto maggiore dal capoluogo medesimo. — Ivi.

100. Procedendo al riparto la Deputazione non fa un retto uso delle sue facoltà se alla domanda degli abitanti di una frazione eransi mostrati opponenti gli abitanti delle altre frazioni; se non esistevano motivi atti a dimostrare che gli interessi delle frazioni non fossero tutelati e salvaguardati dal Consiglio eletto dalla generalità degli elettori; se infine non tenne neppur conto dell'inconveniente che deriverebbe dal parziale riparto, dal fatto che mentre parte dei consiglieri verrebbero nominati da un grande numero di elettori, altri verrebbero invece nominati da pochi. — Ivi.

101. Perciò accolto il ricorso degli abitanti di una frazione, devesi revocare il succitato decreto della Deputazione. — Ivi.

102. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Governo del Re può revocare le deliberazioni della Deputazione provinciale che

accolgono o rigettano le istanze relative al riparto dei consiglieri in base all'art. 47 legge comunale, sempre quando però dagli atti risulti stabilita in fatto la legittimità dei motivi per i quali sia impugnata la relativa deliberazione della Deputazione provinciale. — Cons. di Stato, 13 giugno 1884 (*Man. degli Amm.*, 1884, 330; *Legge*, XXIV, 2, 751).

103. Il riparto dei consiglieri fra le frazioni di un Comune deve esser fatto in proporzione della popolazione, ed è quindi a revocarsi il provvedimento della Deputazione provinciale, col quale, ripartendosi tra le varie frazioni di un Comune i consiglieri, non si segue esattamente la norma suddetta, lasciandosi senza rappresentante una parte degli abitanti del capoluogo, maggiore alla popolazione di una frazione a cui si è assegnato un consigliere, ed assegnandosi ad altre frazioni un proprio rappresentante in ragione di popolazione diversa da quella seguita per il capoluogo. — Cons. di Stato, 19 agosto 1886, Comune di Crescentino (*Riv. Amm.* XXXVIII, 191).

104. Tanto più è a revocarsi lo stesso provvedimento, quando per ristretto numero di elettori, qualche frazione a cui fu pure assegnato un consigliere non può procedere alle operazioni elettorali. — Ivi.

§ III.

Del Consiglio comunale.

1° *Diritti e doveri dei consiglieri comunali. — Ineleggibilità. — Decadenza dall'ufficio di consigliere. — Ricorsi elettorali. — Termini. — P. M. — Notificazione. — Rinuncia.*

105. I consiglieri comunali e provinciali, qualunque sia lo speciale incarico che abbiano eseguito per conto e nell'interesse del Comune e della provincia, hanno diritto al rimborso delle spese, ma non possono pretendere alcuna retribuzione od onorario. — Milano, 30 luglio 1884, Ferraris - Provincia di Pavia (*Ann.* XVIII, 3, 412; *Riv. Amm.* XXXV, 686; *Monit. M.* XXV, 845; *Foro It.* X, 2, 61).

106. Per giustificare queste spese è ammissibile la prova testimoniale. — Ivi.

107. L'autorizzazione ad un consigliere comunale di acquistare beni stabili del Comune a termini dell'art. 1457 del Codice civile deve essere data dalla Deputazione provinciale e non dal Consiglio comunale. — Cons. di Stato, 7 giugno 1884, Comune di Cazzano di Tramigna (*Giurista*, II, 140; *Legge*, XXIV, 2, 537; *Foro It.* IX, 3, 95).

108. La moglie di un assessore comunale non può nell'aggiudicazione di beni stabili ritenersi per presunzione legale persona interposta pel merito. — Cons. di Stato, 16 marzo 1886, Comune di Malito (Provincia di Cosenza) ric. (*Legge*, XXVI, 2, 281; *Foro It.* XI, 3, 90).

109. Trattandosi di acquisto di beni immobili non è necessaria alla moglie l'autorizzazione del marito, e quindi può concorre validamente all'incanto dei beni medesimi. — Ivi.

110. È nullo l'atto di aggiudicazione al quale abbia preso parte il marito dell'aggiudicataria completando così il numero dei membri voluto dalla legge per deliberare validamente. — Ivi.

111. I consiglieri hanno diritto di esaminare le proposte depositate a termine dell'art. 213 della legge comunale con tutti i documenti necessari, ed è in loro facoltà, occorrendo, di chiedere nuovi documenti; ma fuori delle adunanze legalmente costituite, i singoli consiglieri non hanno diritto d'ingerirsi negli atti della Giunta e riscontrarne i processi verbali. — Cons. di Stato, 1° luglio 1884, Comune di Casal Monferrato (*Foro It.* X, 3, 144).

111 *bis*. L'art. 225 della legge comunale non è applicabile quando si tratti di votazione segreta. — Cons di Stato, 16 maggio 1884, Mancaso (*Foro It.* IX, 3, 155; *Racc.* XXXVI, 3, 140).

111 *ter*. Sebbene per disposizione di legge ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, pure nessuna disposizione di legge esiste che ordini che il verbale delle sedute consiliari enunci il voto che ha dato ciascun consigliere, ed i motivi che lo determinarono. — Ivi.

112. Il consigliere comunale non è un pubblico ufficiale, e quindi non commette il reato dell'articolo 234 del Cod. penale sardo (1) se interviene ad una seduta del Consiglio comunale dopo essere stato dichiarato decaduto dalla qualità di consigliere per sentenza della Corte d'appello. — Cass. Palermo, 24 febbraio 1888, Sallemi ed altri (*Ann.* XXII, I, 2. 137; *Foro It.* XIII, 2, 479).

113. La dichiarazione giudiziaria di ineleggibilità di un consigliere comunale produce effetto retroattivo, presumendosi così che non sia mai stato eletto. — Cons. di Stato, 25 aprile 1884, Comune di Viggiù (*Riv. Amm.* XXXV, 715).

114. Quindi la Deputazione provinciale deve sostituire al consigliere dichiarato ineleggibile, il candidato che dopo di lui ha conseguito il maggior numero di voti. — Ivi.

115. Colla dimissione data dal suocero cessa la ragione di incompatibilità a riguardo del genero, entrato nel Consiglio co-

munale posteriormente allo suocero, e non è quindi più ammessibile l'istanza di decadenza del genero. — Napoli, 11 luglio 1884, Visconti - Dep. prov. di Napoli (*Riv. Amm.* XXXV, 883).

116. Dopo insediati i nuovi eletti, non si può tramutare una questione di decadenza in quistione d'ineleggibilità. — Ivi.

117 Il consigliere comunale, che durante il mandato perde la qualità di elettore, decade immediatamente dall'ufficio. — Palermo, 6 dicembre 1886, Di Pisa - Gioeli (*Ann.* XXI, 3, 132; *Circ. Giurid.* XVIII, 74).

118. Se, dopochè un cittadino è stato nominato consigliere comunale, viene a manifestarsi ed a riconoscersi la di lui incapacità all'elettorato, egli decade *ipso jure* dalla carica stessa. — Milano, 18 agosto 1885, Rocco (*Monit. M.* XXVI, 952; *Ann.* XIX, 3, 406; *Cons. Amm.* XXVI, 869).

119. La decadenza dei consiglieri comunali per la sopravvenuta perdita dell'elettorato o della eleggibilità, deve essere pronunciata dal Consiglio comunale, previa notificazione agl'interessati della deliberazione che si tratta di prendere a loro riguardo, e salvo ad essi il diritto di ricorso alla Corte d'appello. — Cons. di Stato, 30 agosto 1884 (*Legge*, XXV, 1, 215).

120. Devono quindi annullarsi le elezioni nelle quali oltre la surrogazione ordinaria di tre consiglieri, venne fatta la surrogazione straordinaria di altri tre i quali erano stati cancellati dalla lista amministrativa del 1884 per mancanza di censo, senza però che fosse proclamata dal Consiglio comunale la loro dacadenza dall'ufficio di consiglieri. — Ivi.

121. Il consigliere comunale, che per mancanza di censo viene cancellato dalle liste, decade dalla carica di consigliere. — Cons. di Stato, 25 giugno 1886, Com di Gamberale (*Foro It.* XI, 3, 145).

122. Quindi la irregolare notificazione della dichiarazione di decadenza non è motivo di nullità. — Ivi.

123. Chi per ragione di censo fu legalmente eletto consigliere comunale, si mantiene nell'ufficio, durante il termine stabilito dalla legge, quantunque in quel termine il censo venga a mancare. — Venezia, 15 genn. 1886, P. M. - Zucchini (*Ann.* XX, 3, 131; *Foro It.* XI, 1, 768).

124. *Contra.* Il consigliere, che durante il mandato perde il censo e viene cancellato dalle liste, decade dall'ufficio, nè ha diritto di rimanervi sino al termine del mandato. — Cass. Roma, 12 maggio 1886, P. M - Zucchini (*Foro It.* XI, I, 641).

125. Il trattamento fatto al bibliotecario comunale è un vero stipendio; quindi, eletto a bibliotecario un consigliere comunale, uopo è che decada dal suo ufficio di consigliere. — Cagliari, 5 marzo 1887, Bolasco (*Racc.* XXXIX, 2, 238; *Riv. Amm.* XXXVIII, 604).

126. L'essere conduttore o affittuario di beni comunali non costituisce impedimento per cui debba perdersi la qualità di consigliere. — Genova, 25 gennaio 1886, Anselmi (*Ann.* xx, 3, 438; *Eco Giurisp.* x, 1, 280; *Cons. Amm.* xxvii, 369; *Riv. Amm.* xxxvii, 822).

127. La qualità di messo esattoriale è incompatibile con quella di consigliere comunale, ed è causa legittima di decadenza. — Ivi.

128. Le denominazioni usate nel bilancio comunale sono insufficienti di per sè sole a fornire un criterio decisivo sull'applicabilità o meno degli art. 25 e 208 della legge comunale. — Roma, 8 febb. 1888, Sperti - Consiglio comunale di Serrone (*Legge*, xxviii, 2, 338).

129. Un incarico dato verbalmente dal sindaco in via provvisoria ad un sacerdote per l'accompagnamento dei cadaveri al cimitero mediante una tenue retribuzione mensile, senz'alcun regolare contratto nè formale impegno vincolativo per un tempo determinato, non basta per indurre la ineleggibilità e decadenza di cui negli articoli succitati. — Ivi.

130. Se allo scopo di assicurare l'esercizio dì una farmacia, un Comune stanzia in bilancio una determinata somma, questo assegno, affatto impersonale, non induce l'incapacità del farmacista, che lo percepisce, ad essere consigliere comunale. — Venezia, 20 novembre 1884, P. M. - Orsarin (*Temi V.* ix, 622; *Riv. Amm.* xxxv, 877; *Legge*, xxv, 1, 125).

131. La qualità di sovventore di medicinali ai poveri per conto del Comune, non è incompatibile con quella di consigliere comunale, ma solo impone l'obbligo al farmacista, rivestito della carica di consigliere, di astenersi dal prender parte alle dichiarazioni del Consiglio ogni qualvolta venga in discussione una partita di credito dipendente dalle fatte somministrazioni. — Ivi.

132. È incompatibile l'ufficio d'appaltatore dei dazi comunali con la carica di consigliere comunale, epperò decade dalla carica stessa il consigliere che si rende appaltatore del dazio del Comune. — Cass. Roma, 27 marzo 1885, Bournè - Paganini e Cori (*Legge*, xxv, 1, 758; *Ann.* xix, 2, 88).

133. La proibizione ai consiglieri comunali di prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune, alla cui amministrazione appartengono, deve intendersi estesa alla esazione dei dazi comunali, sia pure per via di appalto a canone fisso. — Cass. Roma, 23 giugno 1887, Compagnucci - Persichini (*Legge*, xxvii, 2, 217).

134. Tale divieto importa una incompatibilità di funzioni, od

una legale impossibilità di coesistenza nella stessa persona di qualità tra loro ripugnanti, come sono quelle di sorvegliante e di sorvegliato. — Ivi.

135 È quindi incompatibile la qualità di subappaltatore del dazio di consumo coll'ufficio di consigliere comunale. — Ivi.

136. La decadenza per incompatibilità non si verifica, come pei casi d'ineleggibilità, *ipso jure;* epperò non ricorre quando prima della deliberazione che, riconosciuta l'esistenza dell'impedimento, pronunci la decadenza dall'ufficio, sia cessato l'impedimento stesso, comunque sussistente all'epoca delle elezioni. - Ivi.

137. L'appaltatore del dazio-consumo non è eleggibile alla carica di consigliere comunale. — Cass. Roma, 14 maggio 1887, Fiorito - Pistorio (*Ann.* XXI, 2, 107; *Corte Supr.* XII, 261; *Riv. Amm.* XXXVIII, 613; *Giurisp. T.* XXV, 17).

138. Ed è ineleggibile chi presta fideiussione che è condizione intrinseca e sostanziale dell'appalto. — Ivi.

139. *Contra.* Non è incompatibile l'ufficio di consigliere comunale con l'assunzione di un abbonamento del dazio comunale. — Cass. Roma, 13 gennaio 1887, Poncino - Gay (*Ann.* XXI, 2, 61; *Riv. Amm.* XXXVIII, 276; *Giurisp. T.* XXIV, 281; *Monit. M.* XXVIII, 441; *Legge*, XXVII, 1, 765).

140. La qualità d'appaltatore del dazio comunale non è causa d'ineleggibilità a consigliere del Comune, ma solo produce una incompatibilità di funzioni. — Cass. Roma, 7 luglio 1887, Compagnucci - Persichini (*Ann.* XXII, 2, 44; *Foro It.* XII, 1, 1051).

141. Laonde se un consigliere comunale assume un appalto non decade *ope legis* dall'ufficio, finchè la incompatibilità non sia dichiarata dall'autorità competente, e, se prima di siffatta dichiarazione dimetta l'appalto, non è più luogo a pronunziare la decadenza. — Ivi.

142. Non decadono dall'ufficio di consiglieri comunali gli appaltatori dei dazi comunali, il contratto dei quali ebbe termine in pendenza di lite contro di loro promossa per la decadenza da quell'ufficio. — Cass Roma, 9 settembre 1886, Arceri e Traverso - Arceri e Piccaluga (*Corte Supr.* XI, 955; *Riv. Amm.* XXXVIII, 534; *Man* XXVI, 280).

143. I commessi o collettori dell'appaltatore del dazio consumo non sono privati della eleggibilità amministrativa. — Cass. Roma, 19 dicembre 1884, Muro e Pascale (*Man. Amm.* XXIV, 217; *Legge*, XXX, 1, 578; *Corte Supr.* IX, 976).

144. All'appaltatore del dazio consumo che sia stato eletto consigliere, non è vietato di prendere parte agli appalti delle opere comunali. — Ivi.

144 *bis*. È giudizio incensurabile di fatto il conoscere, se chi eletto consigliere comunale avesse, o no, interesse come socio nell'appalto del dazio-consumo comunale e fosse quindi ineleggibile. — Cass. Roma, 12 giugno 1888, Di Nocera - Cardone (*Ann*. XXII, 2, 124).

145. Il fatto di essere figlio dell'appaltatore del dazio di consumo costituisce motivo d'incompatibilità colla carica di consigliere comunale. — Cass. Roma, 16 novembre 1887, Comune di Vallermosa - Contu (*Racc*. XL, I, 3, 90).

146. L'appaltatore di lavori nell'interesse d'un Comune, nella specie di una strada obbligatoria, non può essere eletto consigliere comunale; ma la sua decadenza da tale ufficio non può più essere pronunciata, una volta che sia seguìto il collaudo, ancorchè debbansi ancora sistemare i conti del rispettivo dare e avere. — Casale, 25 genn. 1886, Barberis - Milano (*Giurisp. Casal*. VI, 73; *Riv. Amm*. XXXVII, 262).

147. È ineleggibile a consigliere comunale il medico, che per il servizio vaccinico e necroscopico riceve dal Comune un assegno stanziato in bilancio, quantunque sia tenue e sia iscritto a titolo d'indennità, e non esista capitolazione tra il detto medico ed il Comune per questi servizi. — Torino, 31 ottobre 1885, Bottasso - Meinero (*Ann*. XX, 3, 121).

148. Alle deliberazioni del Consiglio comunale non sono applicabili le regole di astensione stabilite dalla procedura civile. — Cass. Roma, 12 agosto 1884, Quarelli di Lesegno - Quenda (*Ann*. XXVIII, 2, 184; *Corte Supr*. IX, 665; *Gazz. Procur*. XIX, 382; *Legge*, XXV, 1, 39).

149. Il magistrato che ha dichiarato ineleggibile un medico condotto a consigliere comunale, perchè retribuito dal Comune per il servizio di ufficiale necroscopo e di vaccinatore, può ben dichiararlo eleggibile con successiva sentenza, se risulti che il medico suddetto abbia rinunziato a tali uffici e retribuzioni, e semprechè la rinunzia sia stata accolta. — Ivi.

150. Invano si ricorre in Cassazione contro la sentenza che dichiarò decaduto il medico dall'ufficio di consigliere comunale, percependo dal Comune un'annua somma stanziata nel bilancio, come corrispettivo del servizio determinato e continuativo che egli presta per la necroscopia, per la vaccinazione e per la cura dei malati poveri. — Cass. Roma, 9 aprile 1886, Migoleddu (*Corte Supr*. XI, 728).

150 *bis*. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che colui, il quale fu dichiarato decaduto dall'ufficio di consigliere comunale rivestiva la qualità di medico condotto retribuito dal Comune. — Cass. Roma, 15 aprile 1887, Santoli -

Comune di Taurasi (*Corte Supr.* XII, 173; *Racc.* XXXIX, I, 3, 221).

151. L'incapacità all'ufficio di consigliere comunale del tesoriere del Comune, di che all'art. 25 della legge comunale e provinciale, non cessa colla presentazione del conto, ma dura finchè il conto medesimo non sia stato approvato. — Cass. Roma, 12 agosto 1884, Quinzi - Silla ed altri (*Ann* XIX, 2, 70).

152. Nel ricorso in Cassazione per quistioni d'elettorato non è necessario il deposito di multa. — Ivi.

153. Il consigliere, che è anche tesoriere del Comune, può prender parte alle deliberazioni del Consiglio finchè non ne sia stata pronunciata la decadenza. — Cons. di Stato, 12 febbraio 1886, De Franco e Gandolfi, Comune Laino Borghi (*Foro It.* XI, 3, 65; *Racc.* XXVIII, 3, 119).

154. Devesi pronunciare la decadenza dell'esattore dall'ufficio di consigliere comunale, per non avere reso il conto sebbene avesse mensilmente versato nelle casse comunali il danaro esatto. — Cass. Roma. 15 aprile 1885, Buzzi Coffer (*Corte Supr.* X, 222).

155. Il messo dell'esattore consorziale è eleggibile a consigliere comunale. — Napoli, 29 agosto 1884, D'Avanzo - Deputazione provinciale di Caserta (*Riv. Amm* XXXV, 882).

156 Non è ineleggibile a consigliere comunale il figlio del collettore, solo perchè dal padre sia stato incaricato della materiale esazione delle tasse, ed abilitato a rilasciare le relative quietanze. — Roma, 29 ottobre 1885, Cardarelli - Vitali (*Ann.* XIX, 3, 468).

157. Il fideiussore dell'esattore comunale è eleggibile. — Cass. Roma, 12 agosto 1886, De Nittis ed altri - Comune di Foggia (*Ann.* XX, 2. 171).

158. Il pareggiamento di un liceo comunale non gli fa perdere il carattere di istituto del Comune, nè abolisce la dipendenza che il corpo insegnante ha dall'amministrazione comunale. — Roma, 14 nov. 1885, Antonelli - Novelli (*Ann.* XX, 3, 39).

159. Laonde il preside d'un liceo comunale, *anco pareggiato*, è ineleggibile a consigliere del Comune, dal quale il liceo dipende. — Ivi.

160. La Corte d'appello, proclamando la incapacità di un consigliere eletto, non può proclamare eletto chi ebbe maggiori voti dopo il primo. — Ivi.

161. Agli effetti dell'ineleggibilità prevista dall'art. 25 della legge comunale vi è lite vertente pel solo fatto che il cittadino citato in giudizio dal Comune abbia già notificato a questo la costituzione di procuratore. — Casale, 22 novembre 1884, Cunsco - Comune di Parodi Ligure (*Man. Amm.* XXIV, 219).

162. A costituire la lite vertente col Comune, per l'effetto della ineleggibilità a consigliere comunale, basta che vi sia una citazione seguìta da qualche sentenza anco meramente preparatoria. — Cass. Roma, 11 aprile 1888, Maturi - Comune di Amorosi (*Ann.* XXII, 2, 126).

163. A questo effetto, la Corte d'appello, nel giudizio elettorale, non ha da ricercare, se la lite sia stata regolarmente iniziata dal Comune; ma se lite veramente esiste. — Ivi.

164. L'incompatibilità di consigliere comunale per la litivertenza non è costituita dalla sola notificazione della citazione intimatagli dal sindaco, ma è necessaria la contestazione della lite innanzi al magistrato, in modo che dallo scambio delle difese risulti tra le parti un vero conflitto. — Palermo, 10 luglio 1886, Oddo - Comune Sclafani (*Circ. Giurid.* XVII, 288; *Riv. Amm.* XXXVII, 837).

165. La lite vertente è un'azione posta in movimento nei modi di legge e non vale eccepire che la contestazione si trovi ancora in uno stadio tutto preliminare e che non siasi peranco passato a discutere in merito, imperocchè la legge parla indistintamente di lite vertente, cioè di un giudizio già contestato, accettato e discusso davanti al magistrato. — Napoli, 1° luglio 1884, Oliva - Comune di Boscoreale (*Riv. Amm.* XXXV, 876).

166. Non sono eleggibili all'ufficio di consigliere comunale, e se eletti ne decadono, coloro che abbiano lite vertente col Comune. — Ivi.

167. La ineleggibilità per causa di pendenza di lite col Comune ha luogo tanto nel caso in cui il consigliere sia attore, quanto in quello in cui attore sia invece il Comune. — Milano, 30 agosto 1887, Ruspini - Consiglio comunale di Torino (*Ann.* XXI, 3, 311; *Monit. M.* XXVIII, 824; *Cons. Amm.* XXVIII, 329).

168. La questione di decadenza dall'ufficio di consigliere comunale a causa di lite vertente tra il consigliere e il Comune non può confondersi colla ben diversa questione di nullità dell'elezione del consigliere medesimo. — Cass. Roma, 8 marzo 1888, Formica - Pubblico Ministero (*Ann.* XXII, 2, 68).

169. La decadenza da consigliere comunale per lite vertente col Comune si incorre di diritto, e la posteriore rinunzia alla lite, non altrimenti che lo spedito e celere compimento di questa, non può far riacquistare la perduta qualità di consigliere. — Cass. Napoli, 9 dicembre 1885, Timpanaro - Cons. comunale di Regalbuto (*Foro It.* XI, 1, 210).

170. Ciò tanto più deve dirsi quando la rinuncia non sia stata accettata dal Consiglio comunale nelle forme di legge, e quando sia limitata agli atti del giudizio. — Ivi.

171. Il Pubblico Ministero, sebbene non sia stata impugnata in termine la proclamazione di un individuo a consigliere comunale, può sempre promuoverne la decadenza. — Roma, 5 ott. 1887, Formica (*Temi R.* VII, 379; *Riv. Amm.* XXXIX, 286).

172. Un consigliere comunale che non avesse avuto al tempo delle elezioni la capacità per essere eletto, può farsi decadere dalla carica, quantunque per la posteriore transazione di una lite vertente col Comune sia potuto in seguito divenire eleggibile. — Ivi.

173. Chi ha lite pendente col Comune decade dall'ufficio di consigliere comunale, quantunque la lite sia stata decisa con sentenza di secondo grado, contro la quale però era ancor lecito di ricorrere in cassazione. – Cass. Roma, 17 marzo 1884, Ceccato - Comune di Montecchio Maggiore (*Corte Supr.* IX, 211; *Legge*, XXIV, 1, 198).

174. Ben giudica la Corte d'appello che dichiara non decaduto dall'ufficio di consigliere comunale per vertenza di lite, chi fece soltanto, appena spiccata la citazione contro di lui, dichiarare come egli accettasse l'obbligo delle chieste rifazioni e delle spese, benchè la relativa causa fosse in primo grado di competenza del pretore, e in secondo grado del tribunale. — Cass. Roma, 23 aprile 1885, Com. di Camposano - Di Sarno (*Corte Supr.* X, 280; *Riv. Amm.* XXXVI, 541).

175. La rinunzia agli atti fatta da un consigliere comunale, quando è accettata dal Comune con deliberazione della Giunta, toglie di mezzo la vertenza della lite. — Cass. Roma, 29 luglio 1886, Punzi - Timpanaro e Stancanelli (*Ann.* XXI, 2, 3; *Legge*, XXVI, 2, 721; *Corte Supr.* XI, 720; *Riv. Amm.* XXXVII, 922; *Racc.* XXXIX, I, 3, 11).

176. La pendenza della lite tra il consigliere comunale e il Comune non importa decadenza *ipso jure*. — Ivi.

177. Cessa la ragione della decadenza dall'ufficio di consigliere comunale a causa di lite vertente, se si produce il relativo istromento di cessione, dal quale risulta che l'eletto si disinteressa dalla suenunciata lite. — Cass. Roma, 30 maggio 1887, Formica, Procuratore del Re e Comune di Stigliano (*Corte Supr.* XII, 251; *Riv. Amm.* XXXVIII, 845).

178. La Corte d'appello non può apprezzare per simulato il detto istrumento, se fu regolarmente stipulato e se la sua validità non fu da alcuno impugnata. — Ivi.

179. È assoluta e non relativa la ineleggibilità a consiglieri comunali degli ecclesiastici aventi giurisdizione o cura d'anime. — Cass. Roma, 14 aprile 1887, Pairotto Fontana - Massucco (*Ann.* XXI, 2, 104).

180. L'art. 25 della legge comunale e provinciale escludendo i ministri dei culti aventi cura d'anime dall'eleggibilità a consiglieri comunali, comprende tanto la cura d'anime abituale, *ex habitu*, quanto quella attuale *in actu* — Venezia, 4 novembre 1885, Gorgnach (*Ann.* XX, 3, 500).

181. I membri dei Capitoli sono ineleggibili a consiglieri comun., quantunque non abbiano giurisdizione o cura di anime. — Cass. Roma, 30 maggio 1887, Natalizio - Carrizzo (*Ann.* XXI, 2, 75).

182. *Contra.* Non è ineleggibile chi senza titolo alcuno esercita di fatto per incarico temporaneo le funzioni di parroco o di coadiutore del parroco, ma occorre a questo effetto la regolare investitura d'un uffizio o di una coadiutorìa importante giurisdizione o cura d'anime. — Cass. Roma, 17 maggio 1887, Barbieri - Cipollini (*Ann.* XXI, 2, 123).

183. Chi fu nominato vice-parroco, quantunque in altro Comune, perde la carica di consigliere comunale. — Cass. Roma, 17 febb. 1886, Pairetto ed altri - Massucco (*Ann.* XX, 2, 81; *Foro It.* XI, 1, 257).

184. Non è elettore, nè eleggibile all'ufficio di consigliere comunale, chi fu condannato per stupro violento. — Cass. Roma, 19 maggio 1886, De Giorgio - Maurea (*Ann.* XX, 2, 149).

185. Il condannato per furto anche a semplice pena di polizia è ineleggibile a consigliere comunale. — Milano, 24 marzo 1884, Bollini - Bollini (*Riv. Amm.* XXXV, 337).

186. Il consigliere comunale che abbia scontata mentre era in carica una pena correzionale, deve ritenersi come potenzialmente decaduto, e la sua decadenza può pronunciarsi dal Consiglio anche dopo che egli abbia espiata la pena. — Napoli, 29 sett. 1884, Comune di Santomenna (*Riv. Amm.* XXXVI, 25).

187. Non decade dalla carica di consigliere comunale chi fu condannato alla pena del carcere per furto con sentenza pronunciata dal tribunale straniero. — Cass. Roma, 12 settembre 1885, Lanza - Piantrico (*Corte Supr.* X, 921).

188. Nessun termine è stabilito per impugnare la elezione di un consigliere comunale per causa d'ineleggibilità, e quindi il reclamo può utilmente proporsi anco dopo che ha preso possesso del suo ufficio. — Torino, 14 maggio 1888 (*Ann.* XXII, 3, 404).

189. Il consigliere proclamato eletto dal Consiglio comunale in riforma dell'operato dell'ufficio elettorale resta in possesso della carica; ed un ricorso interposto da un terzo avanti alla Corte d'appello, col quale si impugna la sua elezione per una presunta incompatibilità, non può sospendere l'effetto di quella proclamazione. — Cons. di Stato, 6 marzo 1885, Comune di Azzano Decimo (*Foro It.* X, 3, 160).

190. Conseguentemente, pendente il giudizio innanzi alla Corte d'appello, l'eletto ha diritto di esercitare il suo ufficio di consigliere, e di essere invitato alle sedute del Consiglio ; e sarebbero nulle le deliberazioni consigliari, l'invito alle quali non gli fosse comunicato. — Ivi.

191. Anche le deliberazioni dei Consigli comunali in tema di eleggibilità o decadenza dalla carica di consigliere passano in giudicato, quando non vengano impugnate nel termine di legge o il reclamo sia stato respinto. — Torino, 29 febbraio 1884, Pubblico Ministero (*Giurisp. T.* XXI, 254 ; *Riv. Amm.* XXXV, 260 ; *Legge*, XXIV, 2, 561).

192. In ispecie : dichiarato irricevibile dalla Corte d'appello, come proposto fuori termine, il reclamo del prefetto contro la deliberazione del Consiglio comunale con cui si respinge l'istanza di un elettore per la pronuncia di decadenza di un consigliere, non è lecito nè allo stesso, nè ad altro elettore di rinnovare l'istanza del Consiglio ; e deve dichiararsi ugualmente irricevibile il nuovo reclamo del prefetto contro la nuova deliberazione del Consiglio che ha respinto la seconda istanza. — Ivi.

193. Al Pubblico Ministero compete la facoltà, senza prefissione di termine, di ricorrere alla Corte di appello per far dichiarare decaduto dalla carica un consigliere comunale. — Cass. Roma, 15 aprile 1885, Buzzi Coffer (*Corte Supr.* X, 222).

194. Il procuratore generale del re può farsi attore per spiegare davanti alla Corte l'azione diretta di decadenza dalla carica di uno o più consiglieri comunali, quando i provvedimenti amministrativi siano rimasti insufficienti. — Venezia, 31 luglio 1884, Puppi e Orsaria (*Temi V.* IX, 447).

195. Non può pronunziarsi la decadenza di un consigliere se non gli fu notificata giudizialmente la relativa domanda — Cons. di Stato, 28 marzo 1884, Comune di Campobasso - Prefetto di Caserta (*Foro It.* IX, 3, 132).

196. Il Consiglio comunale non può pronunciare l'annullamento dell'elezione d'un consigliere se manca la notificazione giudiziaria all'interessato. — Cons. di Stato, 28 novembre 1884, Comune di Borghi (*Foro It.* X, 3, 16).

197. Volendosi pronunciare dal Consiglio la decadenza dalla carica di un consigliere comunale, è necessario che la proposta da presentarsi al Consiglio sia prima notificata all'interessato e che la votazione abbia luogo a voti palesi, senza di che la deliberazione è nulla. — Cons. di Stato, 28 aprile 1886, Ministero dell'interno ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 168).

198. Il ricorso in materia elettorale dev'essere notificato alla parte interessata contro cui viene sporto il gravame, all'effetto

di farlo decadere dalla carica di consigliere od assessore comunale. — Cass. Roma, 28 aprile 1886, Messina (*Corte Supr.* XI, 465)

199. Il difetto di notificazione implica il non ricevimento del ricorso, da dichiararsi anche d'ufficio. — Ivi.

200. La disposizione dell'art. 35 della legge comunale che esige la notificazione giudiziaria agl'interessati delle proposte di decadenza dalla carica di consigliere comunale, si riferisce esclusivamente alla legalità della deliberazione che deve emettere il Consiglio, e non anche alla convocazione del medesimo. — Cons. di Stato, 2 luglio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 104).

201. La circostanza che la notificazione giudiziaria della proposta di decadenza di un consigliere comunale sia stata fatta all'interessato dopochè andò deserta la prima convocazione del Consiglio per tale oggetto indetta, ma dieci giorni prima che avesse luogo la seconda convocazione, non può influire sulla regolarità e validità della deliberazione di decadenza presa dal Consiglio in questa seconda seduta. — Cons. di Stato, 2 luglio 1886, Com. Castellone al Volturno (*Riv. Amm.* XXXVII, 943; *Cons. Amm.* XXVIII, 9).

202. Nè il Consiglio comunale nè i singoli consiglieri hanno diritto d'intervenire nel giudizio promosso da chi, decaduto dalla carica di consigliere, ricorre alla Corte d'appello per l'annullamento della deliberazione con la quale fu pronunciata la sua decadenza. — Palermo, 23 maggio 1885, Stillone - Lombardo (*Foro It.* X, 1, 1015).

203. È nulla la deliberazione consigliare, che dichiara la decadenza di un consigliere, se la relativa proposta non fu notificata giudiziariamente all'interessato e se non sono scorsi dieci giorni dalla data della notifica — Ivi.

204. La rinunzia d'un consigliere alla carica perchè produca effetto basta che il Consiglio o la Giunta ne abbia preso atto senza riserva, non occorrendo l'accettazione della rinuncia stessa: nè a toglierle efficacia vale il fatto che il foglio di rinuncia sia stato sottratto dall'archivio comunale dal sindaco e restituito al rinunziante. — Nel caso poi di decadenza di un consigliere deve procedersi colle stesse norme prescritte per deliberare intorno alla validità delle elezioni e colla notificazione richiesta dagli articoli 36, 75 della legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 28 marzo 1884, Prefetto di Caserta (*Racc.* XXXVI, 3, 119; *Legge*, XXIV, 2, 241; *Foro It.* IX, 3, 132).

205. La rinuncia emessa da un consigliere alla carica e trasmessa direttamente all'ufficio comunale, produce il suo effetto appena in modo certo e regolare è stata posta in essere senza

che a darle completa validità sia necessario che se ne dia comunicazione al Consiglio, e per esso alla Giunta, poichè trattasi di formalità non richiesta sotto pena di nullità dell'atto; quindi proclamate le elezioni suppletive, se non ostante manchi fra i consiglieri da rieleggere il nome di colui che rinunziò alla carica, facendolo palese anche colla pubblica stampa, dopo essere stato replicatamente invitato a ritirarla, e l'ufficio definitivo indichi che deve eleggersi un altro consigliere, e poi si elegga in luogo del rinunciatario, tale elezione è valida, specialmente se nell'elenco per le elezioni si parlò di surrogazione di consiglieri dimissionari, senza indicarne il numero preciso. — Cons. di Stato, 16 aprile 1888, Capacci - Comune di Galatina, ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 4; *Legge*, XXVI, 2, 427; *Foro It.* VI, 3, 140).

206. Sebbene non risulti in modo espresso l'accettazione delle dimissioni di un consigliere dal verbale della Giunta, pure la prova risulta incontrastata dal fatto che il medesimo venne dalla Giunta stessa ammesso agli incanti per l'appalto quinquennale dell'esattoria comunale. — Cons. di Stato, 10 febb. 1888, (*Legge*, XXVIII, 2, 539).

207. Stabllita questa circostanza è ovvia la conseguenza che, una volta data la dimissione e presone atto per parte della Giunta, quel consigliere aveva cessato definitivamente di far parte del Consiglio, nè poteva rientrarvi che per mezzo di una nuova elezione. — Ivi.

208. Viola perciò manifestamente gli articoli 101 e 102 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale, il Consiglio che dichiara invece di non accettare la prodotta dimissione. — Ivi.

209. Se alcuni consiglieri anzichè presentare le loro dimissioni al sindaco le presentarono al sotto-prefetto del circondario il quale le trasmise in seguito al Comune, è legale e valido l'intervento dei consiglieri stessi alle sedute che si tennero prima che quelle dimissioni pervenissero al Comune e che il Consiglio ne prendesse atto. — Cons. di Stato, 12 dicembre 1884, Comune di Faetto (*Riv. Amm.* XXXVI, 316; *Foro It* X, 3, 48).

210. Se alcuui consiglieri comunali hanno presentato le loro rinuncie direttamente al prefetto, esse non possono ritenersi come la manifestazione di un proposito irrevocabile, e perciò nè la Giunta nè il Consiglio comunale possono prenderne atto, per cui la relativa deliberazione dev'essere annullata. — Cons. di Stato, 21 marzo 1884 (*Man. degli Amm.* 1884, p. 213; *Legge*, XXIV, 2, 209).

211. Se dal verbale della Giunta relativo alle dimissioni presentate da un consigliere, risulta che esso incaricò il sindaco di

cercare di rimuoverlo dal manifestato proposito, e che solamente quando tali pratiche rimanessero infruttuose si sarebbe inteso che fino da quel giorno rimaneva preso atto delle rassegnate dimissioni; quel consigliere può ritirare la rinuncia, ed ove lo faccia, il suo intervento alle deliberazioni del Consiglio comunale è pienamente legale. — Cons. di Stato, 17 febbraio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 351).

212. Se un consigliere comunale dà le dimissioni e con successiva lettera le ritira, si deve annullare la delibera consiliare, colla quale fu preso atto delle date dimissioni, quando dal relativo verbale non risulta che fu letta anche la lettera con cui le stesse dimissioni venivano ritirate. — Cons. di Stato, 9 aprile 1884, Comune di Codigore (*Foro It.* IX, 3, 96).

2° *Composizione del Consiglio. — Estrazione del quinto.*

213. Il consigliere che decade per incapacità sopraggiunta dopo l'elezione e dopo già immesso nell'esercizio delle sue funzioni, non può essere surrogato che nel periodo delle elezioni ordinarie. — Cons. di Stato, 30 maggio 1884, Comune di Catania e Spinelli (*Foro It.* IX, 3, 118; *Racc.* XXXVII, 3, 10; *Legge*, XXIV, 2, 787).

214. I consiglieri comunali scaduti e non rieletti, non possono più far parte del Consiglio se non nel caso di cui all'art 205 della legge comunale. — Cons. di Stato, 2 aprile 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 65).

215. Quando è cominciata la nuova sessione e sono già stati insediati i nuovi eletti, se anche l'elezione di questi sia annullata, non si possono più richiamare a partecipare alle sedute del Consiglio i consiglieri scaduti e non rieletti, e ciò per le combinate disposizioni degli art. 303, 205 e 207 della legge comunale. — Ivi.

216. Le deliberazioni prese con l'assistenza ed il voto dei consiglieri scaduti sono nulle, nè è il caso di limitarsi a detrarre come voti nulli quelli dati illegalmente, giacchè la loro presenza viziava la costituzione stessa del Consiglio, il quale rimaneva composto di consiglieri e di estranei. — Ivi.

217. Fra i consiglieri comunali contemporaneamente eletti, si deve ritenere surrogato al consigliere anzi tempo scaduto quegli che riportò minori voti, ed in caso di parità di voti, il meno anziano di età. — Cons. di Stato, 1° giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 359).

218. Per l'aumento della rappresentanza municipale, in mancanza del registro di anagrafe, il mantenimento della popolazione

per un quinquennio si può comprovare mediante i registri del movimento della popolazione, e in mancanza anche di questi, è ammessa la presunzione che la popolazione desunta dal censimento ufficiale siasi conservata pel quinquennio successivo, quando non si producano prove in contrario. — Cons. di Stato, 3 febbraio 1888, alcuni elettori del Comune di Quarniento, ric. (*Legge*, XXVIII, 1, 498; *Racc.* XL, 3, 85; *Foro It.* XIII, 3, 34).

219. Pei mutamenti della rappresentanza amministrativa l'articolo 9 della legge 15 luglio 1881 ha essenzialmente modificata la disposizione dell'art. 202 della legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 5 maggio 1888, Comune di Papasidero, ric. (*Legge*, XXVIII, 2, 106; *Racc.* XL, 3, 133; *Foro It.* XIII, 3, 113).

220. Mentre per l'art. 202 il mutamento della rappresentanza era determinato dalle variazioni della popolazione desunte dal censimento ufficiale a condizione che le variazioni stesse si fossero mantenute per un quinquennio, invece per l'articolo 9 della legge del 1881 serve di base alla rappresentanza la popolazione residente quando risulti costante per un quinquennio dai registri d'anagrafe, purchè il censimento decennale non provi che la popolazione sia meno numerosa. — Ivi.

221. Il censimento decennale è il riscontro massimo ed ufficiale della popolazione di un Comune; se però dai documenti prodotti risulti dimostrato che nel censimento non sia stata calcolata come residente una categoria di persone che a termini di legge avrebbe dovuto esservi annoverata, si può ammettere il Comune a domandare la rettifica per decreto reale. — Ivi.

222. Se con un atto di transazione prima e con una sentenza emessa poi dalla autorità competente e passata in cosa giudicata, fu risoluta la controversia esistente tra due Comuni sulla pertinenza di due frazioni, in modo che in uno di essi fu riconosciuto il diretto dominio, ma negata qualsiasi prerogativa giurisdizionale; e se è inoltre accertato che da più di un secolo e ad ogni modo da 16 anni, la condizione amministrativa delle due frazioni è in piena armonia colle dichiarazioni della sentenza, di guisa che tutti i servizi amministrativi vengono, a riguardo delle ripetute frazioni, disimpegnati da uno dei due Comuni, è fuor di dubbio che rettamente nelle operazioni di censimento venne assegnata ad esso la popolazione delle frazioni medesime. — Cons. di Stato, 16 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 540).

223. Conseguentemente, se in una causa di tale assegnazione viene a risultare che da bene oltre 5 anni si verificò un aumento della popolazione del Comune da 2300 abitanti a oltre 3000, è incontrastato il diritto del Comune ad un aumento proporzionale della rappresentanza comunale. — Ivi.

224. Sia quando ha luogo il riparto *ex novo* dei consiglieri tra diverse frazioni sia quando si muta il riparto esistente, sia infine quando venga soppresso, devesi sempre procedere alle elezioni generali del Consiglio, e quindi in tutti i predetti casi sono nulle le elezioni parziali che avessero luogo. — Cons. di Stato, 22 settembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 826).

225. Avvenuto l'annullamento delle elezioni per fatto del Consiglio comunale prima della sessione di autunno, i consiglieri scaduti continuano nella carica fino a che sulle elezioni stesse non sia stato pronunciato giudizio definitivo; quindi è che se nella sessione di autunno i nuovi eletti prendano parte a delle deliberazioni, mentre la questione sull'annullamento della loro elezione pende dinanzi alla Deputazione provinciale, le deliberazioni prese sono nulle. — Cons. di Stato, 9 dicembre 1887, Comune di Gonnosfanadiga (Cagliari), ric. (*Racc.* XL, 3, 111; *Foro It.* XIII, 3, 42).

226. Avvenuta l'estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi, se posteriormente un consigliere presenta la sua dimissione dalla carica, e venga accettata, il suo nome deve aggiungersi a quello degli estratti, in surrogazione dell'ultimo sorteggiato, e così costituire il quinto da rinnovarsi, considerando in tal caso come non sorteggiato l'ultimo nome uscito dall'urna. — Cons. di Stato, 3 febbraio 1888, Prefetto di Macerata, ric. (*Racc.* XL, 3, 137).

3° *Adunanze del Consiglio. — Convocazione. — Sedute ordinarie e straordinarie. — Ordine del giorno.*

227. L'omesso invito ad un consigliere non importa la nullità della deliberazione quando è l'effetto di un errore e vi è estranea la malafede. — Cons di Stato, 6 marzo 1886, Consiglio provinciale di Arezzo (*Foro It.* XI, 3, 89).

228 Se il verbale di una deliberazione comunale contiene l'affermazione che la riunione di consiglieri ebbe luogo previo avviso scritto a norma di legge, deve ritenersi fino ad iscrizione in falso che sia stata osservata tale formalità, e non meritano riguardo le informazioni in contrario. — Cons. di Stato, 12 febbraio 1886, De Franco e Gandolfi - Comune di Laino Borghi (*Foro It.* XI, 3, 65; *Racc.* XXVIII, 3, 119).

229. Il termine di 15 giorni indicato dall'art. 80 della legge comunale fra la data dell'avviso spedito ai consiglieri ed il giorno fissato per la prima adunanza del Consiglio comunale in sessione ordinaria, non è prescritto a pena di nullità, e quindi devesi respingere il ricorso presentato per l'annullamento delle delibe-

razioni prese dal Consiglio il giorno prima della scadenza del termine succitato. — Cons. di Stato, 24 febbraio 1887 (*Legge*, XXVII, 1, 713).

230 Protratta, con l'autorizzazione della Deputazione provinciale, la sessione del Consiglio comunale, deve questa essere considerata come *ordinaria*, anche pel termine eccedente il periodo fissato dalla legge. — Cons. di Stato, 28 agosto 1888, Platania (*Foro It*. XIII, 3, 88)

231. Quindi anche durante la proroga, il Consiglio conserva gli stessi diritti di prima, non escluso quello di deliberare su tutte le materie di sua competenza da potersi trattare nella sessione alla quale la proroga si riferisce. — Ivi.

232. È validamente convocato il Consiglio comunale in adunanza straordinaria, quantunque l'avviso ai consiglieri sia stato mandato prima che il prefetto abbia dato la necessaria autorizzazione, purchè questa non manchi al momento della riunione. — Cons. di Stato, 2 aprile 1886, Comune di Martignano (*Foro It*. XI. 3, 144).

233. Se risulta dal verbale della prima tornata della sessione ordinaria che tutti i consiglieri erano presenti e fu data ad essi lettura dell'ordine del giorno degli affari da trattarsi nella successiva tornata, fra i quali quello concernente la comunicazione del verbale di sospensione del segretario comunale e la proposta del suo licenziamento, non ha fondamento l'addebito che nella seconda tornata fu deliberato su proposta non segnata nell'ordine del giorno, ma depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, e senza diramazione degli inviti ai singoli consiglieri. — Cons. di Stato, 16 maggio 1884, Mancuso (*Foro It*. IX, 3, 155; *Racc*. XXXVI, 3, 140).

234. Se il Consiglio comunale fu convocato per deliberare sul riordinamento della segreteria municipale e si limita invece a licenziare il segretario ed a nominarne un altro, viola la legge per avere deliberato su oggetti estranei all'ordine del giorno. — Cons. di Stato, 16 maggio 1884, Merlo (*Foro It*. IX, 3. 97; *Racc*. XXXVII, 3, 15; *Legge*, XXIV, 2, 394).

235 Tanto più è da ritenersi la nullità se il Consiglio fu convocato in seduta straordinaria. — Ivi.

236. Trattandosi di sedute ordinarie del Consiglio comunale, non è necessario notificare ai singoli consiglieri l'elenco delle materie da trattarsi. — Cons. di Stato, 19 settembre 1885, Lo Cuoco e Ippolito, ricorr. (*Racc*. XXXVIII, 3, 49; *Foro It*. XI, 3, 16).

237 Il Consiglio comunale, che in seconda convocazione, mutando una sua precedente deliberazione circa i giorni nei

quali durante la sessione ordinaria avrebbe tenute le adunanze, si proroga fino a nuov'ordine dopo avere conferito ad una Commissione l'incarico di riferire sopra alcune determinate proposte, delibera su di oggetti non compresi nell'ordine del giorno della prima convocazione. — Cons. di Stato, 9 agosto 1884, Comune di Catania (*Foro It.* x, 3, 39; *Racc* xxxvii, 3, 33; *Riv. Amm.* xxxvi, 65; *Man. Amm* xxiv, 8).

238. Per esser valida l'adunanza in seconda convocazione, è necessario che sieno notificati ai consiglieri non intervenuti alla prima adunanza gli oggetti da discutersi con avviso che sui medesimi si delibererà con qualunque numero. — Ivi.

239. La legge comunale e provinciale non fa alcun divieto ai Consigli comunali d'invertire l'ordine del giorno stabilito per le loro sedute, salva sempre l'osservanza dell'art. 216 circa la precedenza da darsi alle proposte governative; nè ad impedire l'inversione dell'ordine del giorno potrebbe invocarsi il riflesso che i consiglieri comunali, conoscendo anticipatamente l'ordine della trattazione, regolino su di esso il loro intervento alla seduta. — Cons. di Stato, 20 agosto 1884, Comune di Casale Monferrato (*Riv. Amm.* xxxv, 925).

240 Annullata in parte soltanto con regio decreto una deliberazione consigliare, se il Consiglio viene poi convocato per *avere comunicazione del regio decreto e per deliberazioni relative*, in tale ordine del giorno non è compresa la facoltà di revocare la precedente deliberazione nella parte non annullata. — Cons di Stato, 19 luglio 1884, Comune di Argenta (*Foro It.* ix, 3, 112).

4° *Pubblicità delle sedute. — Votazione. — Interessati. — Numero legale.*

241. La discussione relativa a contabilità che si faccia in una seduta del Consiglio comunale, non implica questione di persone nel senso di cui all'alinea dell'art. 88 legge comun. e provinciale. Una tale discussione e la deliberazione relativa può quindi farsi ed essere presa in seduta pubblica. — Cons. di Stato, 11 luglio 1884, Comune di Ovada (*Riv. Amm.* xxxv, 924).

242. Non ogni deliberazione comunale, che concerna le persone deve prendersi a voti segreti, ma quelle soltanto che hanno per oggetto le condizioni civili ed economiche delle persone, o che possono dar luogo ad apprezzamenti morali. — Milano, 30 agosto 1887, Ruspini - Consiglio comunale di Torino (*Ann.* xxi, 3, 311; *Monit. M.* xxviii, 824; *Cons. Amm.* xxviii, 329).

243. A tenore dell'art. 7 legge 19 aprile 1885 i Comuni hanno libera facoltà di licenziare i maestri delle scuole elementari sei

mesi prima dello spirare del biennio di prova, indipendentemente da qualunque speciale mozione di disciplina e di servizio. — — Cons. di Stato, 28 giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 498).

244. Non risolvendosi quindi questioni relative alle qualità personali, cioè ai meriti ed ai demeriti delle maestre, le relative deliberazioni consigliari non sono da riguardarsi come concernenti persone, nel senso dell'art. 212 della legge comunale 20 marzo 1865, e la votazione deve per conseguenza essere palese. — Ivi.

245. Deve farsi a voti palesi la deliberazione del Consiglio comunale con cui si stabilisca la decadenza dall'ufficio di consigliere di persona che facendo parte del Consiglio abbia lite vertente col Comune. — Cons. di Stato, 6 marzo 1885, Comune di Maracalagonis, ric (*Racc.* XXXVII, 3, 102; *Foro It.* X, 3, 88).

246. Dev'essere presa a voti palesi la deliberazione con cui si dichiara la decadenza di un consigliere comunale, quando si tratti di esaminare se in seguito ad una sentenza di condanna il consigliere stesso debba intendersi colpito dalle disposizioni degli art. 26 e 208 legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 28 aprile 1886, Sepulcri (*Foro It.* XI, 3, 130).

247. Deliberatosi da un Consiglio comunale il licenziamento di un impiegato, deve essere presa a voti palesi la nuova deliberazione con cui viene stabilito da qual tempo il licenziamento stesso debba avere effetto, non riguardando tale deliberazione la persona dell'impiegato, ma le convenienze del Comune. — Consiglio di Stato, 30 marzo 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 756).

248. Se il Prefetto ha annullata la deliberazione con cui un Consiglio comunale revocò la nomina del proprio tesoriere, deve essere presa a voti palesi, a termini dell'art. 212 della legge comunale, la deliberazione con cui il Consiglio stesso determina di ricorrere al Re contro il succitato decreto prefettizio. — Consiglio di Stato, 12 novembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 756).

249. È nulla la deliberazione di un Consiglio comunale potante concessione di suolo pubblico per fabbricazione di case ad alcuni privati, quando sia stata presa e voti segreti, non trattandosi nel caso dell'applicazione del capov. dell'art. 212 della legge comunale. — Cons di Stato, 19 agosto 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 468).

250. Non è vietato ai Consigli comunali di concedere ai loro impiegati l'intero stipendio netto dalla tassa di ricchezza mobile, potendo considerarsi tale esonero come un aumento dello stipendio, soggetto all'approvazione della Deputazione provinciale nel caso che il Comune ecceda il limite legale della sovrimposta. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1887 e 20 gennaio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 322).

251. Quando nel relativo capitolato non sia stato stabilito se l'imposta suddetta debba o no andare a carico del Comune, il Consiglio comunale non può decidere la controversia, e disporre che il tesoriere trattenga sullo stipendio dell'impiegato le somme in questione, dovendo la soluzione della controversia essere proposta dal Comune stesso davanti l'autorità competente nelle ordinarie vie giudiziarie. — Ivi.

252. La relativa deliberazione poi è pure viziata di nullità se è stata presa a voti segreti, contrariamente a quanto è disposto dall'art. 212 della legge comunale, non trattandosi di questione di persone, ma solo di vedere unicamente la esistenza o no di un preteso credito del Comune verso di quell'impiegato — Ivi.

253. Nessuna disposizione di legge prescrive uno speciale procedimento per le votazioni sul licenziamento degli impiegati comunali; per cui la giurisprudenza ha ammesso che esso possa avere luogo complessivamente per tutti o separatamente per ciascuno di essi. — Cons. di Stato, 21 luglio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 539).

254. Se la disdetta fu data esclusivamente perchè scadeva con l'anno scolastico la ferma dei maestri, in questo provvedimento non erano incluse questioni sulla disciplina, sul servizio, e sulla qualità dei maestri stessi, nè vi era perciò necessità di votare a suffragi segreti a norma dell'art. 212 della legge comunale. — Ivi.

255. Più regolare e più conforme alla legge è l'indicazione sul verbale dei voti dati pro e contro la proposta; ma questa indicazione non è di quelle formalità essenziali per la cui mancanza si debbano ritenere viziate di nullità le deliberazioni comunali, quando risulti che la proposta venne regolarmente deliberata, e che sulla sincerità del verbale non venne mosso alcun dubbio. — Ivi.

256. Deve essere presa a suffragi segreti la deliberazione del Consiglio comunale con la quale, senza conoscere la validità ed il valore dei titoli offerti da un consigliere e soltanto sulla fede del medesimo che ne asserisce l'importanza pel Comune, stipula con lui un contratto aleatorio e che può esporre il Comune stesso a gravi spese. — Cons. di Stato, 27 dicembre 1884, Pisani - Comune di Rossano (*Man.* XXIV, 118; *Diritto e Giurisp.* I, 84).

257. È nulla la deliberazione, con cui si concede una gratificazione, se fu presa per alzata e seduta e non *a voti segreti*. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1884, Comune di Lecce (*Foro It.* X, 3, 88).

258. Le condizioni prescritte per un concorso, specialmente per ciò che riguarda la produzione dei documenti, vincolano i concorrenti, e qualora non siano adempite dànno luogo a poterli

escludere; ma non vincolano l'amministrazione nel senso di obbligarla a pronunciare tale esclusione qualora con altri mezzi possa accertare l'esistenza dei requisiti prescritti. — Cons. di Stato, 18 marzo 1887 (*Legge*, XXVII. 2, 576).

259. Quando si tratti di un documento (situazione di famiglia) la cui presentazione era stata ordinata dalla Giunta municipale in aggiunta alle condizioni di concorso stabilite dal Consiglio comunale, tale obbligo deve riguardarsi come semplice disposizione d'ordine, e non come una condizione il cui inadempimento porti la necessaria esclusione dal concorso. — Ivi.

260. Non ha fondamento la pretesa che si dovesse procedere in seduta pubblica ed a voti palesi per risolvere la questione relativa alla esclusione di alcuni tra i candidati, giacchè l'oggetto della deliberazione (nomina del segretario) riguardava persone, e le questioni incidentali relative a tale oggetto dovevano essere trattate nello stesso modo. — Ivi.

261. L'asserzione del ricorrente, che per essersi sostituiti nelle votazioni eseguite pei singoli candidati, ai segni che erano stati destinati per indicare i voti favorevoli o contrari e che erano venuti a mancare, altri segni diversi, ne sia rimasta offesa la segretezza del voto, è una mera supposizione che non ha l'appoggio di alcuna dimostrazione. — Ivi.

262. È ammissibile il modo adottato di votare cioè individualmente, pro e contro, per ciascun candidato, invece di procedere ad una sola votazione scrivendo ciascuno dei votanti il nome del candidato da lui prescelto, giacchè la legge non prescrive tassativamente alcun metodo da seguire. — Ivi.

263. La proposta messa all'ordine del giorno di confermare per un quinquennio nella carica il segretario comunale, porta con sè di conseguenza, ove sia respinta, la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo segretario; e perciò le deliberazioni prese circa tale provvedimento non possono riguardarsi come estranee all'oggetto principale posto in discussione, nè può dirsi violata la disposizione dell'art 213 della legge comunale. — Cons. di Stato, 22 gennaio 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 144).

264. Se dal processo verbale risulta che sono state determinate le condizioni della nomina del segretario senza procedere a regolare votazione, e senza che la relativa deliberazione sia stata adottata dalla maggioranza assoluta dei votanti, tale fatto costituisce una violazione manifesta alle disposizioni contenute negli art. 223 e 224 della citata legge, e vizia in questa parte la presa deliberazione, nonchè gli atti che ne furono la conseguenza. — Ivi.

265. Ordinandosi la proclamazione di un concorso pubblico

non si può legalmente escludere una persona determinata (il cessato segretario comunale), essendo esso pure in diritto di presentarsi qualora dimostri di possedere i requisiti prescritti, salvo poi al Consiglio comunale di procedere alla scelta tra i concorrenti secondo gli apprezzamenti che sono in sua facoltà. — Ivi.

266. Non occorre l'estremo della urgenza di provvedere alla nomina del medico di un quartiere, quando il posto era intieramente coperto da un altro medico, nè il servizio sanitario veniva a soffrire da una dilazione nella nomina del medico stabile. — Cons. di Stato, 23 maggio 1884, Comune di Mantova (*Foro It.* x, 3, 25)

267. Quindi, non essendo riuscito eletto nelle due prime votazioni, per mancanza della maggioranza assoluta dei voti, alcuno dei concorrenti al posto di medico, non può il Consiglio procedere a votazione di ballottaggio fra coloro che nelle precedenti votazioni, riportarono il maggior numero dei voti. — Ivi.

268 Si deve annullare la deliberazione amministrativa di nomina, a cui presero parte due consiglieri parenti degli interessati, se l'eletto ebbe un voto solo di maggioranza. — Cons. di Stato, 15 luglio 1887, Comune di Paduli (*Foro It.* xiii, 3, 40).

269. È nulla la deliberazione del Consiglio comunale con la quale sia stato concesso per terna il servizio di esattoria alla Banca cooperativa locale, se ne siano azionisti anche il sindaco ed i consiglieri comunali che presero parte alla delibera. — Cons. di Stato, 8 luglio 1887, Blundo - Comune di Acerra (*Foro It.* xii, 3, 118).

270. È nulla la deliberazione del Consiglio comunale con cui si licenzia un impiegato, se alla relativa discussione abbia preso parte un consigliere parente dell'impiegato entro il quarto grado, benchè siasi astenuto dal voto; al contrario la deliberazione non è nulla se il consigliere congiunto, sebbene parente, non abbia preso parte nè alla discussione, nè al voto, ma abbia presieduta l'adunanza. — Cons. di Stato, 28 aprile 1886, L. J., ric. (*Racc.* xxxviii, 3, 161; *Foro It.* xi, 3, 105).

271. I consiglieri comunali incaricati di sorvegliare l'esecuzione di lavori non possono per tale mandato ricevere retribuzione, ed è nulla la deliberazione con la quale viene ad essi accordata la retribuzione stessa. — Cons. di Stato, 3 marzo 1886, D'Amico Romano (*Man.* xxv, 293; *Legge*, xxvi, 2, 574; *Monit. M.* xxvii, 994; *Riv. Amm.* xxxvii, 754; *Cons. Amm.* xxvii, 364).

272. È pur nulla la deliberazione quando i consiglieri sieno stati nominati come persone tecniche e meglio capaci di adempiere al mandato di sorvegliare i lavori con retribuzione, ove alla

deliberazione stessa abbiano preso parte su nove presenti e votanti i tre consiglieri nominati. — Ivi.

273. Stabilito che in seguito ad inondazione i danneggiati abbiano diritto al conseguimento di un sussidio raccolto da un comitato costituitosi nel Comune, e che taluni consiglieri danneggiati abbiano avuto parte delle somme raccolte per pubblica sottoscrizione in un primo riparto fattone, essi consiglieri debbono considerarsi come interessati nelle ulteriori distribuzioni e riparti ai quali potrebbero concorrere; quindi se presero parte ad una deliberazione consigliare, trovandosi in maggioranza, in cui si stabilì che, invece di impiegare le rimanenti somme in opere di difesa generale, dovessero le somme stesse distribuirsi, la deliberazione può essere annullata. — Cons. di Stato, 17 giugno 1887, Comunità di Cortemiglia (*Racc.* XL, 3, 68)

274. È nulla a senso dell'art. 221 della legge comunale e provinciale la deliberazione presa dal Consiglio comunale in seduta straordinaria ed in seconda convocazione, alla quale abbiano preso parte il sindaco e due consiglieri, e con cui siasi stabilito di porre a carico del Comune talune spese per lavori dal sindaco stesso ordinati senza la necessaria autorizzazione e ciò allo scopo di esimersi dalla responsabilità incorsa, essendo citato in nome proprio a pagare le dette spese. — Cons. di Stato, 9 agosto 1884, Comune di Garezzano (*Riv. Amm.* XXXV, 712).

275. In questo caso il sindaco era nell'impossibilità di partecipare alla deliberazione, ed escluso il suo voto, rimanevano due consiglieri che non potevano prendere alcuna deliberazione. — Ivi.

276. Devono annullarsi le deliberazioni amministrative alle quali abbiano preso parte durante la discussione, sebbene si siano astenuti dal voto, consiglieri parenti od affini cogli interessati nei gradi indicati dall'art. 222 della legge comunale. — Cons. di Stato, 30 gennaio 1884, Magini (*Foro It.* IX, 3, 33; *Racc.* XXXVI, 3, 80; *Legge*, XXIV, 1, 643).

277. Deve essere annullata, a tenore dell'art. 222 legge comunale e provinciale, quella deliberazione comunale che risulta essere basata interamente sulle osservazioni di un consigliere parente dell'interessato nella deliberazione stessa, sebbene il detto consigliere al momento della votazione abbia abbandonata l'udienza. — Cons. di Stato, 22 febbraio 1884, Comune di Lurano (*Riv. Amm.* XXXV, 470).

278. Non è nulla la deliberazione del Consiglio comunale revocante la deliberazione d'urgenza del regio delegato straordinario pel fatto che ad essa abbiano preso parte il presidente ed alcuni consiglieri che erano pubblici esercenti, giacchè nel caso non è applicabile l'art. 222 della legge comunale, non trattan-

dosi di un interesse loro proprio. — Cons. di Stato, 9 maggio 1884, Comune di Vico Equense (*Foro It.* IX, 3, 112).

279. Se alcuni consiglieri si astennero volontariamente dal prendere parte alla votazione per la nomina del segretario comunale per una supposta parentela col candidato nei gradi indicati dalla legge, devono imputare a se stessi l'errore, pel quale, male giudicando la loro condizione giuridica, non parteciparono alla votazione; e quindi la prova posteriormente fornita di detto errore non può viziare il risultato di una votazione regolarmente compiuta. — Cons. di Stato, 2 gennaio 1885, Comune di Mordano (*Foro It.* X, 3, 32).

280. L'intervento di un consigliere affine in quarto grado dell'interessato non vizia di nullità la presa deliberazione, quando non risulti dal processo verbale alcuna circostanza da cui possa argomentarsi una influenza che il consigliere abbia esercitato sulle determinazioni del Consiglio, o quando l'intervento del medesimo non avrebbe influito sul risultato della votazione. — Cons. di Stato, 19 febbraio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 320).

281. Trattandosi di designare un consigliere cui affidare l'incarico di fare quanto occorre nell'interesse del Comune per un determinato lavoro, se la designazione avvenga per schede segrete senza indicazione preventiva di candidati, non può applicarsi l'art. 222 della legge comunale e provinciale; anzi l'art. 210 della detta legge permette implicitamente che ai consiglieri possano affidarsi determinate incombenze. — Consiglio di Stato, 17 aprile 1885, Sindaco di San Quirino (*Legge*, XXV, 2, 281; *Foro It.* X, 3, 81; *Racc.* XXXVIII, 3, 16).

282. Quando un Consiglio comunale siasi una volta pronunciato sulla domanda di un impiegato del Comune, ed il ricorso contro la deliberazione emessa dal Consiglio sia stato respinto dal Prefetto, nè la rappresentanza municipale, nè il Prefetto possono nuovamente pronunciarsi su altro eguale ricorso diretto allo stesso scopo del primo. — Cons. di Stato, 19 novembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 789).

283. Dato pertanto che l'interessato siasi rivolto due volte al Consiglio comunale e alla Prefettura, il termine di trenta giorni fissato pei ricorsi in base all'art. 251 della legge va computato dalla notificazione del primo decreto emesso dall'autorità prefettizia. — Ivi.

284. Non può considerarsi viziata di nullità la deliberazione con la quale un Consiglio comunale respingeva la domanda dell'ex-segretario diretta ad ottenere il pagamento dello stipendio pel tempo che mancava a compiersi il periodo della sua nomina, solo perchè all'adunanza abbia preso parte il padre del nuovo

segretario eletto in surrogazione del ricorrente, e perchè la deliberazione stessa sia stata stesa e firmata dal segretario medesimo. — Ivi.

285. Non è causa di nullità di una deliberazione comunale l'erronea esclusione di un consigliere creduto parente dell'interessato, quando la mancanza del suo voto non abbia potuto influire sulla votazione. — Cons. di Stato, 10 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 432).

286. I consiglieri contrari alla proposta in discussione hanno diritto di far constare del loro voto nel processo verbale ed addurne i motivi, ma il silenzio del verbale in proposito non lascia luogo ad eccepire, quando contenga l'oggetto principale della discussione ed il numero dei voti pro e contro a termini di legge. — Ivi.

287. L'art. 223 della legge comunale e provinciale, in cui è detto che le proposte s'intendono adottate se riportano la maggioranza assoluta dei votanti, si deve applicare a tutte le deliberazioni dei Consigli comunali che portano nomina d'impiegati, mentre l'art. 47 del regol. deve applicarsi nel solo caso di elezione della Giunta e delle altre norme vigenti obbligatorie per legge e che non consentano dilazione. — Cons. di Stato, 1° luglio 1884, Comune di Siena (*Racc.* XXXVII, 3, 2; *Foro It.* IX, 3, 106).

288. A termini dell'art. 223 della legge comunale e provinciale, perchè una proposta si intenda adottata è necessario che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. — Cons. di Stato, 5 novembre 1886, Comune di Casobona (*Foro It.* XII, 3, 64).

289. Quindi non può dirsi regolare e valida la nomina ad un impiego comunale, fatta in capo di chi, detratti i voti dati da consiglieri che per legge dovevano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, ha riportato un numero di voti, bensì superiore a quello dei suoi competitori, ma non costituente la maggioranza assoluta. — Ivi.

290. La presenza della metà del numero dei consiglieri comunali è necessaria nelle sedute in seconda convocazione, solo quando si tratti di deliberare sulla pubblicità o meno delle sedute del Consiglio; in tutte le altre deliberazioni anche riguardanti persone si delibera in seconda convocazione col numero dei consiglieri presenti. — Cons. di Stato, 1° luglio 1887, Comune di Soresina, ric. (*Racc.* XL, 3, 70).

291. Sciolta la seduta consigliare perchè, assentatisi alcuni consiglieri non si ha più il numero legale, può tosto riprendersi ove sopraggiungano altri consiglieri. — Cons. di Stato, 19 settembre 1885, Lo Cuoco e Ippolito, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 49; *Foro It.* XI, 3, 16).

292. Si riunisce validamente il Consiglio anche quando un numero considerevole di consiglieri, nella specie 7 su 15, dànno le loro dimissioni per impedire la convocazione del Consiglio, se le rinunzie non furono accettate dalla Giunta e resta ancora la maggioranza per deliberare. — Cons. di Stato, 19 febbraio 1886, Comune di San Pietro di Barbozza (*Foro It.* XI, 3, 95).

293. Il Consiglio comunale può validamente prendere deliberazioni quantunque i suoi membri siano ridotti a meno di due terzi, purchè ne restino in carica più della metà. — Cons. di Stato, 20 maggio 1887, Comune di Catellarano (*Foro It.* XII, 3, 146).

5° *Attribuzioni del Consiglio. — Deliberazioni consigliari. — Nullità. — Revoca.*

294. Anche se fatta in via puramente straordinaria, la nomina degli impiegati comunali rientra nella competenza del Consiglio comunale e non già della Giunta municipale. — Cons. di Stato, 16 gennaio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 606).

295. Bandito un concorso per titolo ad impieghi nell'Amministrazione comunale, il Consiglio ha facoltà di nominare quello o quelli che meglio crede, quantunque nell'avviso di concorso si sia detto che i titoli dei vari concorrenti sarebbero esaminati da un'apposita Commissione. — Cons. di Stato, 18 marzo 1887, Comune di Vico Equense (*Foro It.* XII, 3, 136).

296. Il Consiglio comunale ha facoltà di nominare un impiegato coll'incarico di provvedere e conservare il *pus vaccino*, non ostando a tale nomina alcuna disposizione di legge. — Cons. di Stato, 3 giugno 1887, Gennaro del Pozzo, ricorr. (*Racc.* XL, 3, 75).

297. Il Consiglio comunale ha facoltà di prendere atto delle dimissioni presentate da un assessore. — Cons. di Stato, 5 gennaio 1885, Chieppa (*Foro It.* X, 65); 2 gennaio 1885, Comune di Andria ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 29).

298. Non può essere contestata all'autorità comunale la facoltà di prendere i provvedimenti che ravvisa necessari nell'interesse del servizio pubblico. — Cons. di Stato, 11 novembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 282).

299. Quindi può stabilire l'orario per gl'impiegati della segreteria del Comune, proibire il servizio di amanuensi, e l'esportazione di carte d'ufficio senza il consenso del sindaco. — Ivi.

300. Tali disposizioni che mirano ad un più regolare andamento dell'ufficio comunale non solo non sono contrarie alle leggi vigenti, ma neppure al contratto in vigore col segretario del Co-

mune col quale non gli era prescritto alcun orario, nè inibito di servirsi di amanuensi, e perciò dev'essere respinto il ricorso presentato dal segretario medesimo. — Ivi.

301. Il Ministero della pubblica istruzione è la prima giurisdizione contenziosa nelle controversie tra i Comuni e maestri. — Ministero della pubblica istruzione, decreto 19 dicembre 1886, Comune di Palma Campania (*Legge*, XXVII, 1, 391; *Racc.* XXXIX, 3, 58).

302. Per l'art. 37 del regolamento 11 ottobre 1885 i Comuni hanno facoltà di trasferire i maestri da una ad altra scuola, ed anche dal capoluogo alle frazioni, in specie quando lo stipendio resta immutato e l'importanza della nuova classe non può considerarsi diversa dalla precedente. — Ivi.

303. Quando non sia in alcun modo posta in dubbio la regolarità di una deliberazione comunale già approvata relativa allo stanziamento in bilancio d'una somma per concorrere alla spesa della festa del Santo Patrono, non si potrebbe senza contraddizione contestare al Comune stesso il diritto di nominare una Commissione incaricata di vegliare a che la somma offerta non abbia una destinazione diversa da quella stabilita, giacchè tale nomina non viola alcuna disposizione di legge. — Cons. di Stato, 11 maggio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 288).

304. Non può dirsi che il Consiglio comunale abbia esorbitato nella sua competenza invadendo le attribuzioni della Giunta quando non licenziò direttamente la persona che copriva l'ufficio di guardia campestre, ma solo mandò a licenziarla, ossia dette mandato a chi di ragione di compiere materialmente tale atto. — Cons. di Stato, 1° agosto 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 172).

305. Spetta al Consiglio comunale il diritto di ricorrere contro i provvedimenti ritenuti lesivi dei diritti del Comune, e non alla Giunta, alla quale siffatta facoltà non compete se non quando si tratti di sostenere gli atti di sua attribuzione. — Cons. di Stato, 18 giugno 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 500).

306. Il Consiglio comunale non può mettere a carico delle chiese del Comune la spesa occorrente per la compilazione del conto consuntivo di esse, essendo estranea tale deliberazione alle attribuzioni del Consiglio. — Cons. di Stato, 22 maggio 1885, Marliani - Prefettura di Lucca (*Legge*, XXV, 2, 459; *Foro It.* X, 3, 130; *Racc.* XXXVII, 3, 116).

307. Il Consiglio comunale non può più prendere atto delle dimissioni date da un componente la Congregazione di carità, ma ritirate da esso prima che fossero comunicate allo stesso Consiglio. — Cons. di Stato, 19 maggio 1885 (*Legge*, XXV, 2, 684).

308. La formula « il Consiglio delibera in conformità delle leggi e dei regolamenti » adoperata dall'art. 87 della legge comunale e provinciale va intesa nel senso di riferimento alle leggi e ai regolamenti speciali cui sono soggetti i Comuni come amministrazioni pubbliche, non già alle leggi di diritto civile privato. — Cass. Roma, 8 luglio 1884, Sagrazzini - Comune di Artena (*Legge*, XXIV, 2, 541).

309. Le deliberazioni comunali pienamente regolari e che nel merito riguardino oggetti di competenza del Consiglio comunale, non possono essere annullate per effetto dell'art. 227 della legge comunale e provinciale. - Cons. di Stato, 9 luglio 1886, Abbondio Gandola, ricorr. (*Legge*, XXVII, 1, 172; *Man.* XXVI, 15; *Riv. Amm.* XXXVIII,189; *Cons. Amm.* XXVIII, 82; *Racc.* XXXIX, 3, 100).

310. Avendo il Consiglio comunale respinta la domanda di un privato per la costruzione d'un nuovo tombino per lo scarico delle acque pluviali, non può il Consiglio stesso essere obbligato dal Ministero a riprenderla in esame, in specie poi quando non consenta che il Consiglio non abbia fatto un equo apprezzamento degl'interessi in conflitto in tale vertenza. — Ivi.

311. Non può essere considerato come motivo di nullità di una deliberazione consigliare il fatto che in essa sono contenute parole sconvenienti all'indirizzo di alcuni consiglieri dimissionari, e quindi per tale motivo essa non può essere annullata. — Cons. di Stato, 21 maggio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 174).

312. Però non potendo sfuggire alla censura dell'autorità superiore la sconvenienza delle espressioni adoperate nella deliberazione impugnata, nel silenzio della legge devesi provvedere per analogia a termini dell'art. 63 del Codice di proc. civile, e quindi si deve ordinare con regio decreto la cancellazione dal verbale delle parole oltraggiose. — Ivi.

313. La deliberazione di un Consiglio comunale non produce effetti giuridici verso i terzi insino a che non sia stata ad essi notificata e da essi accettata. — Casale, 12 dicembre 1884, Comune di Alice Castello - Rossi (*Giurisp. Casal.* V, 17; *Legge*, XXV, 2, 597).

314. Circostanze per le quali, in difetto di regolare notificazione, è inammissibile un capitolo di prova dedotto per provare che di quella deliberazione fu dato avviso all'interessato. — Ivi.

315. Un ragioniere di prefettura devesi avere indubbiamente per ufficiale pubblico dell'ordine amministrativo e come tale, quando ne abbia delegazione dal prefetto, può intervenire alle sedute dei Consigli comunali, agli effetti dell'art. 81 della legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 11 luglio 1884, Comune di Ovada (*Riv. Amm.* XXXV, 924).

316. Il Consiglio comunale è giudice dell'urgenza di dichiarare l'esecutorietà immediata delle sue deliberazioni, ed adempie pienamente al disposto dell'art. 135 quando, richiamandosi a tale articolo, stabilisce ad unanimità di voti tale esecutorietà. — Ivi.

317. L'*evidente pericolo* nell'indugio ad eseguire una deliberazione comunale, di cui all'art. 135 della legge 20 marzo 1865, alleg. *A*, non può essere ammesso quando l'esecuzione della delibera può causare disordini. — Cons. di Stato, 4 maggio 1888, Comune di Taranto (*Foro It.* XIII, 3, 102).

318. Sono nulle le deliberazioni prese dal Consiglio comunale sopra oggetti estranei alle sue attribuzioni. — Cons. di Stato, 13 settembre 1884, Comune di Avezzano (*Foro It.* X, 3, 63).

319. È quindi nulla la deliberazione con cui un Consiglio stabilisce di far coniare una medaglia d'oro alla direttrice della scuola magistrale. — Ivi

320 Il Comune non esercita nè può esercitare alcuna sorta di ingerenza sul titolare dell'ufficio postale essendo l'ufficio stesso governativo; e perciò la deliberazione consigliare, con la quale si fanno voti per la remozione di detto impiegato, deve annullarsi come contraria alla legge, perchè estranea alla competenza del Consiglio comunale. — Cons. di Stato, 7 ottobre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 540).

321. È nulla la deliberazione con cui un Comune conferisce la cittadinanza onoraria al prefetto della provincia. — Cons. di Stato, 8 luglio 1887. Comune di Vellata ed altri (*Foro It.* XIII, 3, 48).

322. È nulla di pieno diritto la deliberazione con cui un Consiglio comunale ha accordata una somma ad un assessore a titolo di rimborso delle spese dal medesimo sostenute in seguito ad atti da esso compiuti senz'alcuna autorizzazione o incarico del Consiglio stesso. — Cons. di Stato, 14 ottobre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 568).

323 Quando nel verbale d'una deliberazione comunale manchi la firma del sindaco, o di chi presiede l'adunanza, o di chi ne fa le veci, il verbale è nullo. — Cons. di Stato, 3 ottobre 1884, Comune di Fumone (*Racc.* XXXVII, 3, 47; *Riv Amm.* XXXVI, 378; *Boll. Amm. di Napoli*, X, 52; *Foro It.* X, 3, 24).

324. Mancando nel verbale la dichiarazione voluta dalla legge, che cioè essa sia stata pubblicata, la deliberazione è nulla e cadono tutti i provvedimenti che la Deputazione provinciale abbia presi in base ad essa. — Ivi.

325. La prescrizione delle firme negli atti municipali si riferisce a tutti gli atti che a qualunque modo possono obbligare il

Comune o riversare sul medesimo qualche responsabilità, non a quelli che riguardano l'esecuzione di ordini già emessi o certificati di fatti relativi all'amministrazione. — Cass. Firenze, 8 febbraio 1886, Comune di Venezia - Firenze (*Temi V.* XI, 253).

326. È nulla la deliberazione di un Consiglio comunale, se il relativo verbale è firmato dal solo segretario e non contiene la firma del presidente e del consigliere anziano. — Cons. di Stato, 16 maggio 1885, Longhi (*Foro It.* XI, 3, 23).

327. Quando alla votazione per la nomina della Giunta sia stato preso atto nel verbale della seduta, viene con ciò accertata ed acquistata a favore degli eletti la nomina fatta, la quale è valida anche se non vennero proclamati, non potendo la proclamazione cambiare il risultato incontrastato della votazione. — Cons. di Stato, 31 dicembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 642).

328. La facoltà conferita ai Consigli di revocare le loro deliberazioni non può estendersi fino a violare diritti legittimamente acquisiti, e perciò non si può revocare la nomina già fatta degli assessori. — Ivi

329. Presa dal Consiglio comunale una deliberazione con cui si approva la transazione proposta da un terzo avente questione col Comune, e divenuta detta deliberazione esecutiva, non può essere rivocata ad arbitrio del Consiglio, neanche nel caso in cui nella precedente deliberazione non siansi indicati i fondi coi quali pagare la somma dovuta al terzo. — Cons. di Stato, 14 aprile 1888, Comune di Castiglione a Casauria (*Racc.* XL, 3, 141 ; *Foro It.* XIII, 3, 117)

330. È nulla di pieno diritto la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha proceduto allo storno di una somma stanziata in bilancio pel pagamento di un debito determinato, senza revocare la deliberazione che riconosceva il debito apprestando i fondi necessari pel suo pagamento. — Cons. di Stato, 3 dicembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 789).

6° *Ricorsi contro le deliberazioni Comunali. — Termini. — Autorità giudiziaria.*

331. Contro le deliberazioni comunali, ancorchè munite del visto del prefetto, può sempre ricorrersi al prefetto stesso e questi deve esaminare il ricorso esibito, perchè il visto da lui apposto alla deliberazione presentatagli non significa altro se non che l'esercizio di quella vigilanza che spetta al Governo del Re sulle Amministrazioni comunali nell'interesse generale, per vedere cioè se le deliberazioni prese siano regolari nella forma e conformi alla legge; il termine dei terzi che intendono impu-

gnare le deliberazioni che l'interessano decorre dal giorno in cui le deliberazioni medesime vennero loro notificate. — Cons di Stato, 3 genn. 1886, Prefetto di Siracusa (*Racc.* XXXVIII, 3, 184).

332. Il termine di trenta giorni per ricorrere in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, stabilito dall'articolo 251 della legge comunale e provinciale, decorre dalla notificazione della deliberazione alla parte interessata, non dalla esecutorietà data alle deliberazioni medesime dall'autorità governativa, quantunque la notificazione di cui sopra sia avvenuta prima della apposizione del visto del prefetto alla deliberazione, o prima della decorrenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 136 della legge suddetta. — Cons. di Stato, 28 aprile 1886, Ministero dell'interno ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 168).

333. Il prefetto non è tenuto da alcuna disposizione di legge a fare d'ufficio la notificazione agl'interessati dei ricorsi presentati al Consiglio comunale ed alla Deputazione provinciale contro la validità di un'elezione; quindi se ha fatto fuori di termine la notificazione del ricorso presentato alla Deputazione provinciale, non ne deriva da tale ritardo alcuna conseguenza a favore del ricorrente, il quale deve imputare a sè stesso la negligenza. — Cons. di Stato, 6 giugno 1884, Comune di Fonzana (*Riv. Amm.* XXXV, 618; *Legge*, XXIV, 2, 312).

334. Le deliberazioni del Consiglio comunale in materia di elezioni devono essere notificate ai ricorrenti, ma possono esserlo senza formalità d'usciere. — Ivi.

335. Il termine fissato dall'art. 251 della legge comunale pei ricorsi in via gerarchia è perentorio, ed è anche applicabile ai ricorsi in materia di elezioni. — Ivi.

336. Non può invocarsi la violazione di una formalità di procedura, anche se verificatasi la prima istanza, quando essendosi ricorso in secondo grado alla Deputazione provinciale, la nullità non siasi fatta valere avanti questa. — Ivi.

337. Non si possono invocare dagli impiegati delle provincie napoletane licenziati, le disposizioni della legge 12 dicembre 1816, n. 570, essendo stata abrogata dalla legislazione posteriore. — Cons. di Stato, 16 aprile 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 320).

338. È irricevibile e quindi non può essere esaminato che come denunzia il ricorso presentato da un impiegato dopo scorso un mese dalla notificazione fattagli della deliberazione consigliare di licenziamento. — Ivi.

339. Le deliberazioni dei Consigli comunali con le quali sono stabilite fiere e mercati nelle località dipendenti dalla loro Amministrazione, possono a termini dell'art. 1 della legge 17 maggio 1866 essere opposte dai Comuni limitrofi in qualunque forma,

epperò anche con semplice nota del sindaco, non essendo all'uopo richiesta formale deliberazione consigliare di opposizione. — Cons. di Stato, 25 giugno 1886, Municipio di Poggibonsi ric. (*Man.* XXVI, 123; *Legge*, XXVII, 1, 641; *Cons. Amm.* XXVIII, 164; *Riv. Amm.* XXXVIII, 401; *Diritto e Giurisp.* III, 36).

340. Se il verbale consigliare, redatto nelle forme prescritte dalla legge, è l'unico mezzo di prova della deliberazione della rappresentanza comunale, non costituisce però esso l'unica prova della esistenza della deliberazione. — Ivi.

341. Il segretario comunale, che dopo ottenuto un permesso e successivamente delle proroghe, invece di ritornare al suo ufficio concorre in altro Comune ed accetta la nomina ottenuta, non ha diritto di reclamare contro la deliberazione del Consiglio comunale che lo dichiara dimissionario. — Cons. di Stato, 15 luglio 1886, Comune di Darfo (*Foro It.* XII, 3, 31).

342. Non sono ammessibili i ricorsi dei consiglieri o degli assessori *uti singuli* contro le deliberazioni del Comune. — Cons. di Stato, 1° luglio 1884, Soffredini (*Racc.* XXXVII, 3, 43; *Foro It.* X, 3, 7).

343. Concessa dalla Deputazione provinciale l'approvazione ad una transazione deliberata dal Comune, implicando essa un apprezzamento discretivo, non può essere sindacata se non nel caso che siano avvenuti errori di fatto. — Ivi.

344. Ove un Consiglio comunale abbia conferito al segretario la conferma per anni cinque colla clausola di nuova conferma per altro eguale periodo quinquennale, qualora per parte del l'Amministrazione non gli pervenisse disdetta almeno un anno avanti la scadenza dei primi cinque anni e così di seguito, e tale deliberazione non abbia riportata l'approvazione della Deputazione provinciale, essa non può obbligare il Comune oltre ai primi cinque anni. — Cons. di Stato, 1° aprile 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 67).

345. Quindi se il Consiglio comunale, scaduto il primo quinquennio, ha confermato in carica il segretario soltanto per un anno, ha fatto uso del suo diritto, e deve respingersi il ricorso presentato dall'interessato contro tale deliberazione. — Ivi.

346. Il reclamo al Governo del Re contro una deliberazione municipale resa esecutiva nei modi stabiliti dalla legge, non sospende gli effetti della deliberazione stessa, nè l'esercizio dell'azione che da quella deliberazione derivi a favore di un terzo. — Cass. Napoli, 28 novembre 1885, Comune di Sant'Andrea - De Laurentis (*Ann.* XX, I, 1, 43; *Gazz. Proc.* XX, 389; *Legge*, XXVI, 1, 265; *Riv. Amm.* XXXVII, 106).

347. Il Municipio che, dopo una deliberazione del Consiglio

resa esecutiva, abbia stipulato un affitto e l'abbia eseguito, non ha diritto a dimandare innanzi all'autorità giudiziaria, che si dichiari inefficace la deliberazione per vizi nella composizione del Consiglio — Ivi.

348. L'autorità giudiziaria può esaminare se l'autorità amministrativa abbia deliberato in conformità della legge, negando l'effetto giuridico agli atti che, eseguiti, abbiano leso il diritto privato. — Cass. Firenze, 29 ottobre 1886. Vialetto (*Temi V.* XII, 78; *Racc.* XXXIX, I, 1, 76; *Giurisp. Pen. Tor.* VII, 238).

349. Più specialmente: può l'autorità giudiziaria dichiarare che le deliberazioni del Consiglio comunale non sono esecutorie perchè non superiormente approvate, e che non valgono quelle della Giunta, se la facoltà relativa sia deferita al sindaco. — Ivi.

350. L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della validità delle deliberazioni dei Consigli comunali. — Palermo, 9 ottobre 1886, Comune di Montelepre - Pref. Palermo (*Circ. Giurid.* XVII, 367).

351. La Corte d'appello, che dichiarò decaduto dall'ufficio di consigliere comunale un medico condotto, non può dirsi che abbia giudicato questione non sollevata, se impugnandosi, sia pure per ragioni di forma e non di merito, la deliberazione del Consiglio che dichiarava la decadenza del ricorrente da consigliere, se ne provocava in via principale l'annullamento e si chiedeva si pronunciasse conseguentemente il diritto a far parte del Consiglio a termini di legge. — Cass. Roma, 25 marzo 1884, Italia - Comune di Buscemi e Salonia (*Corte Supr.* IX, 207; *Circ. Giurid.* XV, 193).

352. La Corte d'appello non era competente a conoscere della nullità dedotta contro la deliberazione amministrativa. — Ivi.

§ IV.

Della Giunta municipale. — Elezione. — Adunanze. — Competenza e incompetenza. — Deliberazioni d'urgenza.

353. L'estrazione a sorte prevista dall'art. 203, capoverso, della legge comunale e provinciale, ha luogo non solo nel caso in cui la Giunta municipale sia stata rinnovata per intiero dopo le elezioni generali del Consiglio, ma anche quando la Giunta si è interamente ricomposta o in seguito a dimissioni degli assessori o per altre cause. — Cons. di Stato, 9 dicembre 1887, Prefetto di Cremona ric. (*Legge*, XXVIII, 1, 356; *Foro It.* XIII, 3, 64; *Racc.* XL, 3, 72).

354. Non è causa di nullità delle deliberazioni il fatto che

sulle schede per la nomina della Giunta municipale siasi scritto un numero di nomi maggiore di quello degli assessori da eleggersi, non avendo questo fatto altra conseguenza che di far ritenere come non scritti i nomi eccedenti il numero degli eligendi. — Cons. di Stato, 12 febbraio 1886, Di Franco e Gandolfi, Comune di Laino Borghi (*Foro It.* XI, 3, 65; *Racc.* XXVIII, 3, 119).

355. Procedutosi dal Consiglio comunale alla nomina contemporanea di due membri della Giunta, uno per compiuto biennio, l'altro per surrogazione d'un componente scaduto innanzi tempo, deve ritenersi nominato per l'intero biennio quegli che ottenne maggior numero di voti, dovendo l'altro rimanere in carica pel tempo in cui sarebbe rimasto l'assessore surrogato. — Cons. di Stato, 4 aprile 1884, Macrina Paparo (*Legge*, XXIV, 2, 427; *Foro It.* 3, 98; *Racc.* XXXVI, 3, 122).

356. Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato quando si tratta di procedere alla nomina contemporanea di due membri della Giunta municipale, scadenti l'uno per compiuto biennio, l'altro in surrogazione d'un membro scaduto innanzi tempo, quello che ottenne maggior numero di voti deve ritenersi nominato per l'intero biennio, mentre l'altro dura in carica quanto doveva rimanere l'assessore da lui surrogato. — Cons. di Stato, 19 febbraio 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 390).

357. Procedendosi alla nomina d'un assessore supplente, ove avvenga che dopo due votazioni libere nessuno sia stato eletto, deve dichiararsi eletto colui che colla prova del ballottaggio ottenne il maggior numero dei voti. — Cons. di Stato, 12 dicembre 1884, Comune di Pontassieve ric. (*Racc.* XXXVII, 3, 67; *Foro It.* X, 3, 24).

358. Per l'art. 47 del regolamento 8 giugno 1865 il ballottaggio per l'elezione degli assessori municipali, che, costituendo per sè stesso limitazione alla libertà di votazione non può ricevere applicazione estensiva, non deve circoscriversi al doppio del numero dei candidati da eleggersi, ma ha luogo fra i candidati che hanno conseguito il numero maggiore di voti. — Cons. di Stato, 21 dicembre 1888, Rocco ric (*Legge*, XXIX, 1, 813).

359 Se durante lo scrutinio delle schede presentate per la nomina della Giunta, sorge contestazione su di esse, ed un consigliere ne domanda la seconda lettura per verificare se sono state lette con indicazione vera ed esatta dei nomi che vi furono scritti, e non ostante tale richiesta esse siano state abbruciate, l'elezione seguita è nulla, senza che possa dirsi irregolare il decreto prefettizio di annullamento siccome in contraddizione all'art. 212 della legge comunale e provinciale relativo al segreto

da tenersi nella votazione. — Cons. di Stato, 28 maggio 1886, Comune di Ponticelli (*Riv. Amm.* XXXVIII, 867; *Racc.* XXXIX, 3, 111).

360. La nomina ad assessore d'un deputato provinciale non è contraria alla legge 5 luglio 1882, quando l'eletto, avendo facoltà di optare, si dimetta dalla carica di deputato provinciale, accettando quella di assessore municipale. — Cons. di Stato, 20 marzo 1885, Avv. Simonelli ric. (*Legge*, XXV, 2, 141; *Foro It.* X, 3, 100; *Racc.* XXXVII, 3, 123).

361. Dichiaratasi dal Consiglio comunale la decadenza dalla carica d'un consigliere che era pure assessore, se questi ottiene dalla Corte d'appello sentenza di revoca della detta deliberazione, dev'essere reintegrato oltre che nella carica di consigliere anche in quella di assessore. — Cons. di Stato, 10 luglio 1885, Montani ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 44; *Legge*, XXV, 2, 824; *Foro It.* X, 3, 152).

362. Può intervenire all'adunanza della Giunta, per formare il numero legale, il consigliere anziano quando si deve provvedere d'urgenza ad un dato negozio e quando sia giustificata l'assenza di qualche assessore effettivo o di qualche supplente. — Cons. di Stato, 23 maggio 1884, Comune di S. Felice Slavo (*Foro It.* IX, 3, 57; *Racc.* XXXVI, 3, 131).

363. La deliberazione presa ad urgenza dalla Giunta, in cui sia intervenuto il consigliere anziano per completare il numero legale degli assessori che nel momento sono o impediti od assenti, non può dirsi contraria alla legge e per ciò solo da annullarsi. — Ivi.

364. È nulla la deliberazione della Giunta a cui abbia preso parte un assessore supplente o un consigliere, quando non è dimostrato che gli assessori effettivi erano assenti o impediti. — Cons. di Stato, 5 giugno 1885, Comune di Monteparano (*Foro It.* X, 3, 128).

365. Mancando l'urgenza di deliberare, e non verificandosi l'assenza o l'impedimento giustificato degli assessori effettivi, sono nulle quelle deliberazioni della Giunta nelle quali intervenne con voto deliberativo il consigliere comunale più anziano. — Cons. di Stato, 16 aprile 1886, Comune di Celle Enomondo, ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 37; *Riv. Amm.* XXXVIII, 180).

366. Il non essere stato invitato uno dei supplenti a fare e veci di un assessore effettivo dimissionario, non può produrre nullità della presa deliberazione, quando la dimissione dell'assessore effettivo non era stata accettata e gli assessori presenti erano in numero legale per deliberare. — Cons. di Stato, 19 febbraio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 320).

367. La rinuncia di un assessore municipale avente le funzioni di sindaco, che gli spettino per ragioni d'anzianità, non implica la rinuncia alla carica di assessore ed è validamente presentata ed accettata dalla Giunta municipale, invece che dal Consiglio municipale. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1884, Comune di Serino (*Riv. Amm.* XXXVI, 564; *Foro It.* X, 3, 48).

368. La determinazione relativa alla convocazione del Consiglio comunale dev'essere presa dalla Giunta e non dal solo sindaco a pena di nullità. — Ivi.

369. Spetta alla Giunta municipale di prendere atto della dimissione presentata da un assessore, e quando ciò sia avvenuto, la dimissione è irrevocabile, ed il Consiglio comunale non può dichiarare come non avvenuta detta dimissione, e molto meno revocare la deliberazione con cui la Giunta prese atto di detta dimissione. — Cons. di Stato, 17 luglio 1885, Comune di Castel San Niccolò ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 47; *Legge*, XXVI, 1, 31; *Foro It.* X, 3, 6).

370 Il Consiglio comunale non ha in tal caso facoltà di dichiarare non avvenute le dimissioni date, nè di revocare la deliberazione con cui la Giunta ne abbia preso atto. — Ivi.

371. Sebbene l'art. 93, n. 2, della legge comunale attribuisca al sindaco la facoltà di proporre gl'inservienti da nominarsi dalla Giunta, pure è legale la nomina di persone diverse da quelle proposte dal sindaco. — Cons. di Stato, 6 maggio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 358).

372. La prescrizione in un regolamento municipale dell'attestato di buona condotta per i concorrenti al posto d'inserviente o di guardie campestri, ha per solo scopo d'illuminare la Giunta nella scelta fra i concorrenti medesimi; quindi la mancanza di quel documento non può causare la nullità della nomina che la Giunta faccia, essendo altrimenti informata dell'onestà della persona. — Ivi.

373. Tanto meno può ostare alle facoltà della Giunta l'arbitrario rifiuto del sindaco di rilasciare l'attestato di buona condotta, motivato dall'infondata supposizione di disonestà del concorrente. — Ivi.

374. La deliberazione colla quale la Giunta comunale fissa il giorno per l'apertura della sessione ordinaria del Consiglio comunale deve essere sottoposta al visto prefettizio. — Cons. di Stato, 2 agosto 1884, Comune di Volterra e Ministero dell'interno (*Foro It.* IX, 3, 108; *Riv. Amm.* XXXV, 747; *Racc.* XXXVI, 3, 137; *Legge*, XXIV, 2, 499).

375. Il *visto* del prefetto alle deliberazioni delle Giunte comunali e dei Consigli non le rende irrevocabili, rimanendo sempre

aperto l'adito al ricorso al Governo del Re contro le dette deliberazioni, a senso dell'art. 227 della legge comunale e provinciale che è applicabile alle deliberazioni delle Giunte municipali e delle Deputazioni provinciali. — Cons. di Stato, 19 aprile 1884, Ministero dell'interno (*Racc.* XXXVII, 3, 26; *Legge*, XXV, 1, 67).

376. Le disposizioni degli art. 227 e 231 della legge comunale e provinciale sono pienamente applicabili alle deliberazioni delle Giunte municipali e delle Deputazioni provinciali. — Ivi.

377. Salvo il caso d'urgenza, la Giunta comunale è incompetente a concludere affittanze di beni stabili comunali. — Ivi.

378. La Giunta municipale non ha facoltà di prendere atto della dimissione dei consiglieri comunali. — Napoli, 28 luglio 1884, P. M. - Comune di Pietralcina (*Riv. Amm.* XXXV, 685).

379. Ad ogni modo la dimissione presentata da un consigliere dopo l'elezione non può impedire la dichiarazione della sua ineleggibilità, perchè nel decidere su questa, devesi avere riguardo soltanto al momento dell'elezione, e non ai mutamenti succeduti in seguito. — Ivi.

380. Non veri compromessi, o convenzioni perfette sebbene vincolate a condizione sospensiva, ma semplici progetti per cessione e permuta di beni immobili, può fare mediante scrittura un assessore comunale prima delle approvazioni del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale; dopo le quali soltanto la Giunta è autorizzata a conchiudere i relativi contratti. — Cass. Roma, 20 ottobre 1885, Finanze - Comune di Roma (*Corte Supr.* X, 701; *Boll. Giurisp.* XIII, 26; *Mass.* XXIV, 103; *Riv. Amm.* XXXVII, 144; *Racc.* XXXVIII, I, 3, 62).

381. Deve essere annullata d'ufficio la deliberazione della Giunta municipale con cui si commise ad un appaltatore l'esecuzione di varie ed importanti opere comunali senza che risulti che le opere stesse sieno state deliberate dal Consiglio comunale, senza che ne sia redatto regolare progetto e senza che siano osservate le formalità stabilite, per l'occupazione dei fabbricati, dagli articoli 29 e 30 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. — Cons. di Stato, 20 marzo 1885 (*Legge*, XXV, 2, 282).

382. La Giunta comunale non ha facoltà dalla legge di ordinare la esecuzione di lavori eccedenti le lire 500 affidandoli ad un consigliere a private trattative, specialmente poi se in bilancio non esista uno speciale stanziamento; ed ove ciò faccia, viola la legge e commette una grave irregolarità a sanar la quale non è sufficiente la posteriore approvazione del Consiglio, e l'ordine da esso dato pel pagamento; il prefetto pertanto deve annullare detta deliberazione riservando all'esecutore dei lavori l'azione per

ripetere dal Comune le spese anticipate per le opere necessarie ed obbligatorie, eseguite entro i limiti del necessario, per titolo di gestione di negozi. — Cons. di Stato, 25 luglio 1885, Comune di Fauglia (*Racc.* XXXVIII, 3, 42; *Man.* XXIV, 380; *Riv. Amm.* XXXVII, 53; *Cons. Amm.* XXVII, 380; *Legge*, XXVI, 1, 287).

383. La Giunta è incompetente a deliberare, salvo in via di urgenza, l'affitto dei beni comunali. È quindi nulla la relativa deliberazione anche se il prefetto vi appose il visto. — Cons di Stato, 14 aprile 1884, Presidente del Circolo di Casoria (*Foro It.* X, 3, 1).

384. L'art. 107 del regolamento 8 giugno 1865 è costituzionale. — Ivi.

385. È nulla se non risulta presa a termini dell'art. 94 della legge 20 marzo 1865, la deliberazione con cui la Giunta rinnovi l'affitto dei beni comunali senza esservi autorizzata dal Consiglio. — Cons. di Stato, 2 agosto 1884, Comune di Terlizzi (*Foro It.* IX, 3, 160).

386. Licenziato il maestro di una banda municipale, non può la Giunta comunale procedere alla nomina di un nuovo maestro, rientrando questa nomina nelle attribuzioni del Consiglio. — Catanzaro, 10 maggio 1887, Comune di Paola - Contursi (*Racc.* XXXIX. 2, 530; *Riv. Amm.* XXXVIII, 920).

387. La nullità della nomina nel caso non si sana mediante l'esecuzione volontaria data alla convenzione conchiusa col nuovo maestro; quindi se il Consiglio abbia approvato in bilancio lo stanziamento per il nuovo maestro, non vale questa circostanza ad attribuire efficacia all'intera convenzione, essendochè i suoi effetti vanno circoscritti nei ristretti termini dei fatti eseguiti. — Ivi.

388. La Giunta, che non potendosi convocare il Consiglio per essere ridotto a meno della metà, delibera di accettare la rinunzia di un impiegato *in quanto può*, e si astiene dalle forme prescritte dagli art. 90 e 94 della legge comunale, non prende una vera e propria deliberazione d'urgenza. — Cons. di Stato, 20 giugno 1884, Comune di Firenzuola d'Arda (*Foro It.* IX, 3, 134; *Racc.* XXXVII. 3, 24; *Legge*, XXV, 1, 66).

389. Ammessa pure l'urgenza, il Consiglio comunale può negare l'approvazione e così non accettare le dimissioni dell'impiegato. — Ivi.

390. Non può avere efficacia veruna sulla deliberazione presa la dichiarazione postuma di alcuni consiglieri, non intervenuti, che essi avrebbero votato contro. — Ivi.

391. È insussistente la eccezione di nullità dedotta dall'avere

alla deliberazione del Consiglio partecipato i componenti della Giunta, allorchè la Giunta accettò in quanto poteva, la rinuncia dell'insegnante, dovendo la Giunta astenersi ed anzi ritirarsi nel caso in cui il Consiglio procede a votare intorno ai conti ai termini dell'art. 86, o, per analogia, intorno a spese ordinate di urgenza. — Ivi.

392. L'art. 94 della legge comunale e provinciale non distingue le materie per le quali la Giunta può, in caso d'urgenza, prendere sotto la propria responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza. — Cons. di Stato, 10 ottobre 1885, Comune Santa Margherita Ligure ric. (*Legge*, XXVI, 1, 534; *Foro It.* XI, 3, 36; *Racc.* XXXVIII, 3, 108).

393. Può quindi la Giunta con deliberazione presa d'urgenza dichiarare decaduto un consigliere per lite vertente col Comune. — Ivi.

394. Il Governo può provvedere a termini dell'art. 227 della legge comunale sulle deliberazioni prese d'urgenza dalla Giunta anche se non furono ancora ratificate dal Consiglio. — Cons. di Stato, 17 aprile 1885 (*Legge*, XXV, 2, 500).

395. Non vi è alcuna disposizione nella legge che tolga alla Giunta,municipale la facoltà di deliberare di urgenza durante il periodo delle sessioni ordinarie del Consiglio comunale; quindi anche in quel tempo può prendere sotto la sua responsabilità le determinazioni che spetterebbero al Consiglio osservato il disposto dell'articolo 94 della legge comunale. — Cons. di Stato, 22 luglio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 392).

396. Non offre quindi motivo a censura la deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta il 13 aprile di dare la disdetta a tutti i maestri del Comune e della quale il Consiglio comunale abbia preso atto, non avendo tale deliberazione pel suo scopo e per i suoi effetti che un carattere conservativo, giacchè non intendeva veramente a licenziare i maestri in modo definitivo; ma ad intimare loro quella diffida che secondo la legge era necessaria per riservare al Consiglio comunale la libertà di sciogliere o di rinnovare le convenzioni esistenti con loro. — Ivi.

397. Perchè possa dirsi presa una deliberazione ad urgenza, osservate tutte le regole dalla legge stabilite, è necessario che essa deliberazione sia stata affissa nell'albo pretorio e comunicata al Consiglio alla prima tornata, non potendo tener luogo del relativo verbale la dichiarazione del sindaco e di due assessori che una deliberazione ad urgenza è stata presa. — Cons. di Stato, 23 maggio 1884, Papa ric. (*Racc.* XXXVII, 3, 11, 12; *Foro It.* IX, 3, 114).

398. Riunitosi il Consiglio comunale per deliberare sulla rinunzia emessa dal medico condotto, se nell'aprirsi della seduta viene comunicata lettera del rinunziante con cui ritiri la presentata rinuncia, non può in proposito esser presa deliberazione alcuna, e se ciò nonostante la rinuncia viene accettata, la deliberazione è nulla. — Ivi.

§ V.

Del sindaco. — Surrogazione. — Attribuzioni. — Atti del sindaco come capo dell'amministrazione e come ufficiale del Governo. — Provvedimenti d'urgenza. — Intimazione. — Contravvenzione. — Esecuzione d'ufficio. — Spese. — Ricorsi. — Competenza amministrativa e giudiziaria. — Responsabilità del sindaco. — Responsabilità del Comune. — Garanzia amministrativa — Sospensione del sindaco.

399. Qualunque sia la causa, per cui il sindaco, o l'assessore anziano sono impediti di esercitare le loro funzioni, queste sono legittimamente esercitate dagli altri assessori secondo l'ordine d'anzianità. — Cass. Torino, 14 agosto 1888, Comune di Caraglio - Molinengo (*Ann.* XXII, I, 1, 445).

400. L'articolo 108 della legge comunale e provinciale, dove si dispone che la rappresentanza del Comune spetti al sindaco ed, in caso di sua assenza ed impedimento, all'assessore delegato od all'assessore anziano, ed, in mancanza di assessori, al consigliere anziano, non ha in mira che il semplice fatto dell'assenza o dell'impedimento senza aver riguardo ai motivi che lo abbiano cagionato, e senza che neppure occorra una regolare e formale dichiarazione di tale assenza od impedimento. — Cass. Torino, 14 agosto 1888, Comune di Caraglio - Molinengo (*Legge*, XXVIII, 2, 546; *Giurisp. T.* XXV, 589).

401. Così, in mancanza del sindaco, se l'assessore anziano non assume la rappresentanza del Comune, ne rimane *ipso iure* investito l'assessore che gli succede per ordine di anzianità, senza che occorra perciò una formale e solenne dichiarazione di rinunzia per parte dell'assessore anziano. — Ivi.

402. L'assessore anziano funziona validamente da sindaco anche senza una speciale delegazione di lui, dovendosi in tal caso ritenere il sindaco temporaneamente impedito. — Cass. Roma, 14 dicembre 1886, Municipio di Torino - Tavella (*Legge*, XXVII, 1, 542; *Ann.* XXI, 2, 9).

403. Quindi può egli rilasciare il mandato a un avvocato per ricorrere in cassazione contro sentenza contraria agli interessi del Comune. — Ivi.

404. Qualora insorga questione per sapere, a chi in assenza del sindaco spetti l'assegno stanziato a favore di lui, l'autorità giudiziaria ha competenza per deciderlo. — Cass. Roma, 6 dicembre 1884, Rosa - Foresi (*Racc.* XXXVII, I, 3, 152; *Legge*, XXV, 1, 362; *Temi R.* IV, 629; *Riv. Amm.* XXXVI, 297).

405. L'annuo compenso stanziato a favore del sindaco per indennità di spese, è dovuto, in assenza del sindaco, all'assessore anziano che per legge è chiamato a farne le veci, escluso ogni altro assessore che per avventura abbia disimpegnate le attribuzioni di lui per qualsiasi tempo. — Ivi.

406. Stanziato l'indennizzo di rappresentanza a favore del sindaco, il vedere a chi spetti l'indennizzo stesso in assenza del sindaco, è questione che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria, — Ivi.

407. Quando le funzioni di rappresentante il P. M. presso le preture non possono essere esercitate da funzionari giudiziari, devono disimpegnarsi dal sindaco, il quale è in facoltà di delegare uno degli assessori o dei consiglieri comunali od anche il segretario, a supplirlo. — Cons. di Stato, 11 gennaio 1884, Comune di Bagnasco (*Riv. Amm.* XXXV, 472).

408. Ma non può ammettersi che i consiglieri comunali abbiano a disimpegnare per turno tali funzioni, nè stabilire tanto meno un compenso fisso per ogni dibattimento a cui debbano intervenire; imperocchè, così facendo, si lederebbe la facoltà attribuita dalla legge al sindaco di delegare a chi meglio creda l'esercizio delle funzioni stesse ed il principio che le funzioni di consigliere comunale devono essere gratuite. — Ivi.

409. Al segretario comunale può però essere accordata una speciale indennità per l'opera che prestò come rappresentante il P. M. presso la pretura, non entrando questa nel novero delle sue ordinarie attribuzioni, le quali d'altronde non sono gratuite. — Ivi.

410. L'art. 102 della legge comunale e provinciale non contiene alcun divieto al sindaco di manifestare a chi vi ha interesse i provvedimenti adottati dagli uffici dipendenti mediante attestazioni ufficiose. — Cass. Roma, 23 novembre 1887, Guardabassi - Lamparti (*Legge*, XXVIII, 2, 7).

411. La disposizione dell'art. 102, n. 11 della legge comunale che attribuisce al sindaco la facoltà di sospendere tutti gli impiegati o salariati del Comune rimette al suo prudente apprezzamento l'esercizio della facoltà stessa e non gli impone altro obbligo che quello di riferirne alla Giunta od al Consiglio nella prima adunanza secondo le rispettive competenze di nomina. — Cons. di Stato, 22 settembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 31).

412. L'obbligo di comunicare alla Giunta o al Consiglio, secondo i casi, il decreto di sospensione, non importa punto la necessità di un voto di approvazione per parte dell'una o dell'altro: per cui il decreto produce tutti i suoi effetti anche se la Giunta o il Consiglio si limitano a prenderne atto e anche se, ricevuta la comunicazione, non prendano alcuna deliberazione in proposito. — Ivi.

413. Gli effetti del provvedimento che pronuncia la sospensione, cominciano dal momento in cui è partecipata all'interessato, salvo alla Giunta o al Consiglio comunale di prendere in proposito le deliberazioni che ritengono opportune. — Ivi.

414. Un'ordinanza emanata dal sindaco in esecuzione di regolamenti comunali d'igiene deve ritenersi resa da lui nella qualità di capo del Comune, e non in quella di ufficiale del Governo, massime se intestata in nome della Giunta municipale (art. 104 legge comunale). — Cass. Torino, 14 luglio 1888, Capretti - Pressenda (*Giurisp. T.* XXV, 694).

415. Può il sindaco proibire, in via d'urgenza, la trazione o trasporto col mezzo della corda metallica di legname od altro: e la relativa ordinanza, debitamente pubblicata o notificata, obbliga anche i forestieri che entrano nel territorio del Comune. — Cass. Torino, 30 ottobre 1885, Bavo (*Giur. Pen. Tor.* VI, 38).

416. Se il sindaco per asserta occupazione del suolo comunale ordina la demolizione di opere, e, sul reclamo della parte, il prefetto nei modi legali revoca l'ordinanza del sindaco, non è ecito rimettere in esame avanti il magistrato la pretesa giustizia dell'ordinata demolizione. — Cass. Palermo, 4 agosto 1888, Bruno - Sindaco di Candrò (*Legge*, XXIX, 1, 83).

417. Il sindaco agiva nell'interesse del Comune, non come ufficiale del Governo. — Ivi.

418. L'ordinanza illegale del sindaco obbliga al risarcimento del danno verso il privato. — Ivi.

419. Il Comune risponde del fatto dei suoi agenti o proposti. — Ivi.

420. L'erronea citazione di un articolo di legge nell'ordinanza emanata da un sindaco per motivi d'igiene pubblica non produce la nullità dell'ordinanza stessa. — Cass. Torino, 16 febbraio 1886, Traco - Municipio di Torino (*Ann.* XX, I, 2, 94; *Giurisp. Pen. Tor.* VI, 46).

421. Il sindaco, emanando provvedimenti per casi d'igiene pubblica, contemplati tanto dai regolamenti locali, quanto da disposizioni governative, agisce nella doppia qualità di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale del Governo. — Ivi.

422. L'autorità che agisce in virtù di un potere conferitogli

dalla legge, non ha bisogno d'indicare nei suoi provvedimenti gli articoli di legge che gli conferiscono il potere di emanarli. — Ivi.

423. Può il sindaco, specialmente in tempo di epidemia, ordinare la chiusura di pozzi contenenti acque insalubri. — Ivi.

424. Quando il sindaco dà, a termini dell'art. 104 della legge comunale e provinciale, provvedimenti d'urgenza nei riguardi della pubblica sicurezza e della pubblica igiene, agisce come ufficiale del Governo, e non già come capo del Comune. — Cass. Firenze, 6 aprile 1887, Squarcina e Martinuzzi (*Legge*, XXVII, 2, 712; *Temi V.* XII, 537: *Giurisp. Pen. Tor.* XVII, 528; *Riv. Amm.* XXXVIII, 911; *Diritto e Giurisp.* III, 227; *Gazz. Pret.* X, 73).

425. Il giudizio sul concorso dell'urgenza è riservato all'apprezzamento del sindaco. — Ivi.

426. Il sindaco di un Comune, che dà i provvedimenti necessari e d'urgenza per l'estinzione di un incendio, agisce, non qual capo dell'amministrazione comunale, ma quale ufficiale del Governo. — Milano, 14 dicembre 1886, Pedrazzini - Comune di Ospedaletto Lodigiano (*Foro It.* XII, 1, 244).

427. Il privato, nel cui interesse sieno stati dati ed attuati dei provvedimenti per l'estinzione dell'incendio è tenuto a rimborsare al Comune le spese occorse, eccettochè si tratti di Comuni che, con ispeciali regolamenti in materia, se le siano addossate. — Ivi.

428. Cogli articoli 104 della legge comunale e 9 della legge sulla pubblica sicurezza sono state abrogate le disposizioni del cessato Governo austriaco 4 ottobre 1845, 16 gennaio e 13 luglio 1867, relative alle spese per estinzione degli incendi. — Cons. di Stato, 16 agosto 1884 (*Legge*, XXV, 1, 286).

429. Quindi le spese che s'incontrano nell'estinzione d'un incendio per concorso del sindaco o degli agenti di pubblica sicurezza stanno a carico dei Comuni, e quelle invece che nel proprio interesse incontra il proprietario del fondo in cui si sviluppa l'incendio rimangono a di lui carico. — Ivi.

430. Il sindaco, anche non richiesto, ha piena facoltà di provvedere alla estinzione di un incendio con tutti quei mezzi che crede più opportuni, e i proprietari dello stabile incendiato non possono rifiutarsi di pagare le spese rese necessarie. — Cons. di Stato, 22 maggio 1885, Comune di Cambiago (*Foro It.* XI, 3, 5).

431. Il sindaco in caso d'incendio, può emettere provvedimenti d'urgenza e richiedere quindi al prefetto di rendere esecutoria la nota delle spese occorse per farne rimborsare il Comune da

coloro, nel cui interesse le spese si fecero. — Cons. di Stato, 5 giugno 1887, Comune di Secondigliano, ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 115).

432. Il Sindaco nei provvedimenti che emette, in forza dell'art. 104 della legge comunale e provinciale, agisce come ufficiale del Governo e non come capo dell'amministrazione comunale. — Cons. di Stato, 1° giugno 1887, Com. di Secondigliano, ric. (*Legge*, XXVII, 2, 175; *Foro It.* XII, 373).

433. I provvedimenti emessi in tale qualità, sia quanto alla competenza del sindaco, sia quanto alle conseguenze relative al rimborso delle spese che ne derivano, sfuggono alla cognizione dell'autorità giudiziaria. — Ivi.

434. Le ordinanze dei sindaci per la estinzione degli incendi vanno comprese fra i *provvedimenti contingibili* e di *urgenza*, di cui si tratta nelle combinate disposizioni degli art. 104, 138, n. 6 della legge comunale e dell'art. 67, n. 10 del relativo regolamento, e possono perciò essere bensì soggette alla censura dell'autorità superiore amministrativa, se risultino emesse fuori dei casi *contingibili* e di *urgenza*, ma non dànno luogo ad azione dinanzi all'autorità giudiziaria. — Ivi.

435. Nei casi d'incendio non è necessaria l'ingiunzione agli interessati di provvedere coll'avvertimento che, ove essi ricusino di ottemperarvi, provvederà d'ufficio l'autorità. — Ivi.

436. Le disposizioni dell'art. 104 della legge 20 marzo 1865, all. *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale, che dànno facoltà al sindaco di dare provvedimenti contingibili e urgenti, con l'esecuzione fiscale a carico degli interessati per le relative spese, riguardano soltanto l'igiene e la sicurezza pubblica, e non sono applicabili alla difesa idraulica. — Cons. di Stato, 17 dicembre 1884, N (*Legge*, XXV, 1, 534; *Riv. Amm.* XXXVI, 578; *Racc.* XXXVII, 3, 56).

437. L'art. 104 della legge 20 marzo 1865, alleg. *A*, attribuendo al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al n. 6 dell'art. 138, gli accorda una facoltà, la quale presuppone nel privato un obbligo che non ha soddisfatto e il cui adempimento sia urgente per motivi d'igiene e di sicurezza. — Cons. di Stato, 28 dicembre 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 756).

438. L'urgenza predetta non può reputarsi verificata quando si tratti di opere la cui necessità non siasi manifestata improvvisamente, ma derivi da prolungata inosservanza di un obbligo del privato. — Ivi.

439. Sarebbe quindi fuor di luogo l'invocare l'art. 104 della legge a sostegno d'un provvedimento preso per riparare ad una

inconvenienza, la cui causa non è certo se sia imputabile al privato o ad una determinata autorità od ufficio. — Ivi.

440. Il sindaco può emanare decreti d'urgenza e contingibili, senza consultare o riportare il consenso della Giunta comunale. — Cass. Torino, 11 febbraio 1885, Cornalba (*Giurisp. Pen Tor.* V, 124).

441. Non esiste contravvenzione al decreto del sindaco, proibente il passaggio di animali in una determinata strada per andare al pascolo, quando, per ivi andare, non vi sia altra strada praticabile. — Ivi.

442. È nulla la sentenza che non si occupa della eccepita impossibilità ad osservare un decreto contingibile e d'urgenza del sindaco. — Ivi.

443. Il sindaco può dare, giusta l'art. 104 legge comunale e provinciale, tutti quei provvedimenti contingibili ed urgenti che ravvisi opportuni per la pubblica igiene, se anche contrari ad uno stato di cose precedentemente tollerato dai regolamenti. — Cass. Torino, 27 marzo 1886, Cardone e Petrini (*Monit. M.* XXVII, 522; *Giur. Pen. Tor.* VI, 205; *Cons. Amm.* XXVII, 186).

444. Quand'anche un regolamento (nella specie, regolamento di Milano sui pozzi neri) dichiari di tollerare l'uso di immettere le materie fecali nella fossa interna e nei canali della città, il sindaco può per motivi contingibili ed urgenti di igiene far cessare le dette immittenze. — Ivi.

445. Nè per ciò fare è necessario far precedere le pratiche di legge per le espropriazioni, ed ammettere anzitutto negli utenti dei canali (nella specie, canale Sevese) il diritto all'indennità. — Ivi.

446. Le ordinanze emesse dai sindaci in materia di igiene in conformità degli art. 28 e 29 legge sulla sanità pubblica e 104 legge comunale e provinciale, non possono, nè devono interessarsi dei diritti dei privati, che devono farsi valere in sede competente; nè sono subordinate all'osservanza della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. — Cons di Stato, 5 marzo 1886, Comune di Milano (*Riv. Amm.* XXXVII, 948).

447. Conseguentemente, se un regolamento municipale dichiara di tollerare temporaneamente l'uso di immettere materie fecali mediante condotti nella fossa interna della città, solo in quanto ciò non rechi danno alla pubblica igiene, il sindaco, quando le Commissioni sanitarie abbiano dichiarato pericolosa tale tolleranza, ha diritto di revocarle e prefiggere ai privati un termine perentorio, entro il quale essi debbano costrurre apposita fogna per lo scarico di quelle materie. — Ivi.

448 Dell'urgenza poi di questo suo provvedimento è solo giudice l'autorità amministrativa. — Ivi.

449. Il sindaco, che nell'interesse dell'igiene pubblica ordina ad un privato di vuotare entro brevissimo tempo un pozzo nero, prendendo a tal fine un provvedimento in via d'urgenza, usa legittimamente della facoltà concessagli dall'art. 104 della legge com. e prov., ed egli solo è giudice dell'urgenza del provvedimento preso. — Cons. di Stato, 11 gennaio 1884, Deliberato (*Racc.* XXXVI, 3, 91; *Riv. Amm.* XXXV, 380; *Legge*, XXIV, 1, 354; *Foro It.* IX, 3, 47).

450. Fra i provvedimenti consentiti al sindaco dall'art. 104 della legge comunale e provinciale, può comprendersi pur quello per cui in casi di epidemia colerica si faccia obbligo a chi entra in certi luoghi abitati, di sottoporsi ai soffumigi. — Pret. Atessa, 30 ottobre 1884, Torrieri (*Monit. Pret.* XVI, 39).

451. In siffatti provvedimenti nulla vi ha che possa offendere la libertà personale e che si opponga alle circolari ministeriali 18 agosto e 3 settembre 1884. — Ivi.

452. Nei casi d'urgenza per ragione di pubblica salute non può reputarsi arbitrario ed illegale l'ordine verbale dato dal sindaco perchè si faccia un'opera anche su di una proprietà privata emanandosi di poi l'analoga ordinanza. — Cass. Napoli, 15 gennaio 1887, Marino - Municipio di Napoli (*Legge*, XXVII, 2, 50; *Ann.* XXI, I, 1, 265; *Gazz. Procur.* XXI, 463; *Gazz. Pret.* IX, 281).

453. L'art. 104 della legge comunale può legittimare il provvedimento del sindaco, che ordina al proprietario del terreno ove trovavasi una fonte destinata all'uso pubblico di togliere gli ostacoli da lui posti nella strada di accesso alla fonte medesima, quando dagli atti risulti fondato il provvedimento stesso su motivi d'igiene pubblica per non privare della necessaria acqua potabile gli abitanti, e su ragioni di sicurezza posta in pericolo da tumultuari reclami di quei cittadini. — Cons. di Stato, 15 luglio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 683).

454. Tale provvedimento non può avere che un carattere temporaneo; però se invece il suo prolungamento è dovuto alla pendenza di una lite davanti l'autorità giudiziaria sul diritto o no degli abitanti di usare di quella fonte, non possono nel frattempo cessare gli effetti del provvedimento stesso, senza dar luogo alla rinnovazione degli stessi danni per l'igiene, e degli stessi pericoli per la sicurezza pubblica, e perciò deve respingersi il ricorso presentato dallo interessato. — Ivi.

455. Ove un muro od un fabbricato minacci cadere, il sindaco ha facoltà di prendere tutte quelle precauzioni che il caso richiede, senza che occorra prima sentire l'interessato, non essendo prescritto dalla legge che il sindaco, nel prendere provve-

dimenti d'urgenza, debba preventivamente chiamare l'interessato, quantunque il pericolo della caduta di fabbricati non minacci la pubblica via. — Cons. di Stato, 7 gennaio 1888, Comune di Maiori, ric. (*Racc.* XL, 3, 84).

456. All'applicabilità dell'art. 104 della legge com. e prov. non può fare ostacolo la circostanza che il fabbricato minacciante rovina non costeggi la via pubblica, e sia posto in luogo non accessibile al pubblico, richiedendosi in tal caso per la legittima applicazione di tale articolo solo di più che la sicurezza delle persone possa in qualsiasi modo essere compromessa. — Cons. di Stato, 7 gennaio 1888, Gambardella fratelli, ric. (*Legge*, XXVIII, 1, 573).

457. Il detto art. 104 non prescrive che debba preventivamente essere sentito l'interessato, tranne quando trattasi di determinare la spesa dei lavori eseguiti d'ufficio. — Ivi.

458. Fra i provvedimenti che i sindaci possono emanare in virtù del disposto dell'art. 104 della legge com. e prov. a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, v'è pur quello di stabilire, in condizioni speciali di fatto, il tempo della vendemmia. — Cass Torino, 14 maggio 1884, Pasquero ed altri (*Giurispr. Pen. Tor.* IV, 263; *Ann.* XVIII, I, 2, 198; *Foro It.* IX, 2, 270; *Racc.* XXXVI, I, 2, 280; *Legge*, XXIV, 2, 173; *Riv. Amm.* XXXV, 434).

459. Un provvedimento, emanato dal sindaco a tutela della pubblica igiene, indipendentemente dai regolamenti municipali, e nei termini dell'art. 104 legge com. e prov., può servire di base ad una contravvenzione. — Cass. Torino, 8 luglio 1886, Boselli (*Filangieri*, XI, 543; *Riv. Amm.* XX).

460. I sindaci vegliano nel proprio Comune all' osservanza delle leggi e regolamenti di polizia sanitaria, non solo nei luoghi pubblici, ma anche nelle abitazioni e nei siti destinati ad uso dei privati, dove possono dare ordini opportuni al fine di rimuovere la causa d'insalubrità al vicinato. — Cass. Torino, 9 marzo 1887, Galli (*Giurisp. T.* XXIV, 139; *Riv. Amm.* XXXVIII, 262; *Ann.* XXI, I, 1, 123; *Cons. Amm.* XXVIII, 362).

461. La disobbedienza agli ordini del sindaco costituisce un reato, senza riguardo alla facoltà concessa a un sindaco di fare eseguire egli stesso i suoi ordini a maggiori spese del cittadino disobbediente. — Ivi.

462. Le ordinanze emanate in via d'urgenza dal sindaco per l'espurgo d'un canale per ragioni d'igiene pubblica costituiscono provvedimenti d'imperio, a sensi dell'art. 104 della legge com. e prov., e rientrano altresì nell'esercizio delle facoltà conferite al sindaco dagli art. 28 e 29, n. 2, della legge 20 marzo 1865,

all. *C*, sulla sanità pubblica. — Cons. di Stato, 4 maggio 1888, Consorzio delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, ric. (*Legge*, XXVIII, 2, 426; *Foro It.* XIII, 3, 119).

463. È conforme allo spirito della legge che il sindaco, prima di ordinare l'esecuzione d'uffizio dei provvedimenti d'urgenza di cui al citato art. 104 della legge com. e prov., faccia intimazione agli interessati di eseguirli essi in un termine prefisso con l'avvertimento che decorso il termine assegnato i provvedimenti saranno eseguiti a loro spese. — Ivi.

464 Però tale dovere cessa quando circostanze imperiose di igiene e di polizia, delle quali è assolutamente giudice l'autorità amministrativa, impongono di procedere immediatamente alla esecuzione d'ufficio del provvedimento d'urgenza. — Ivi.

465. La circostanza che il sindaco siasi rivolto per errore al Ministero dei lavori pubblici onde ottenere il suo intervento presso l'Amministrazione del Consorzio obbligato all'espurgo del canale non può esercitare influenza alcuna nè sul carattere dei provvedimenti emessi dal sindaco, nè sul diritto del sindaco stesso di compilare la nota delle spese di cui all'art. 104 della legge com.; nè infine sulla potestà del prefetto di munire la nota della formula esecutiva. — Ivi.

466. L'art. 104 della legge com. e prov. quando parla di provvedimenti contingibili e d'urgenza stabilisce il potere del sindaco di agire senza ritardo nell'ordinare quegli atti che per ragione d'igiene o di polizia debbono essere eseguiti, ma non fissa alcun termine per la compilazione della nota delle spese, nè per il visto prefettizio che conferisce alla nota il carattere esecutivo — Ivi.

467. Se di regola le dette note e il visto prefettizio seguono sollecitamente il compimento dei provvedimenti dei quali le spese furono fatte, nulla impedisce però che nota e visto possano essere differiti, non essendovi disposizione legislativa che prescriva un termine con sanzione di decadenza. — Ivi.

468. Il sindaco non ha obbligo di ricercare se le cause d'insalubrità, i cui effetti si svolgono nel territorio del Comune, si trovino fuori della circoscrizione del territorio stesso, bastando il solo fatto della insalubrità legalmente accertata per investire il sindaco del diritto di provvedere a tutela dei suoi amministrati. — Ivi.

469. Quando il fatto della insalubrità dipende da persone o da cose non appartenenti al Comune che ne risente i danni, il sindaco ha egualmente diritto di rivolgersi pel rimborso delle spese contro chi ha reso necessario il provvedimento, e la nota delle spese da lui compilata, come il visto esecutivo del prefetto vanno con piena efficacia giuridica a colpire chi è obbligato,

anche se abbia domicilio fuori delle rispettive circoscrizioni amministrative soggette alla giurisdizione del sindaco e del prefetto. — Ivi.

470. Quando il sindaco valendosi delle facoltà accordategli dalla legge, disponga d'ufficio l'esecuzione di lavori a tutela della sicurezza ed igiene pubblica, l'esecuzione stessa deve essere prima intimata agli interessati, con invito ad essi di eseguire i lavori deliberati entro un termine perentorio e definitivo, scorso il quale inutilmente l'esecuzione d'ufficio dovrebbe aver luogo; in tali casi se l'intimazione sia stata fatta al vecchio proprietario ancora in possesso dello stabile e questi abbia pagata la quota di rimborso pei lavori eseguiti d'ufficio, non può il nuovo proprietario acquirente dello stabile medesimo eccepire la nullità del provvedimento per difetto della preventiva intimazione. — Cons. di Stato, 23 ottobre 1887, Ranzolini, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 189).

471. Contro il provvedimento preso dal sindaco in forza dell'art 104 della legge comunale e provinciale, ordinando nella casa di un privato un lavoro urgente reclamato nell'interesse della pubblica sicurezza, non è possibile l'eccezione di mancata intimazione del lavoro, quando dalle speciali circostanze di fatto risulta che l'intimazione medesima sarebbe rimasta senza effetto. — Cons. di Stato, 6 marzo 1886, Ranzolini (*Foro It.* XI, 3, 91).

472. La ripetizione degli ordini del sindaco, ad eseguire opere d'igiene entro termini prefissi, non può essere interpretata come concessione di mora ad eseguire le opere stesse. — Cass. Torino, 15 ottobre 1886, Melotti (*Giurisp. Pen. Tor.* VI, 549).

473. È ben notificato l'ordine del sindaco nell'esercizio ed in persona del commesso del marito amministratore dei beni della moglie ingiunta ad eseguire opere d'igiene, quando consta che questa ebbe notizia dell'ordine. — Ivi.

474. Le ingiunzioni del sindaco, contenute in un provvedimento emanato d'urgenza per ragioni sanitarie, possono rivolgersi contro coloro che sono al possesso del fondo, nel quale le ingiunzioni si debbono eseguire, salvo ad essi il rivalersi della spesa verso il proprietario — Cons. di Stato. 12 novembre 1886, Com. di Sampierdarena - Traverso (*Racc.* XXXIX, 3, 113).

475 Se il sindaco ha fatto, nella specie, eseguire i lavori di ufficio, non può ingiungere ai possessori del fondo di pagare in *solidum* l'ammontare delle relative spese. — Ivi.

476. Quando il sindaco per ragioni d'igiene abbia ordinato agli eredi proprietari di un fondo ed all'usufruttuario del medesimo di far eseguire in un termine perentorio l'arginatura e copertura di un canale traversante il fondo stesso, e scorso il

termine assegnato abbia proceduto ai lavori d'uffizio, non possono gl'interessati invocare l'art. 539 Cod. civile, non trattandosi nel caso di un diritto di ragione privata, ma di un atto di autorità emanato dal sindaco valendosi della facoltà conferitagli dalle leggi amministrative. — Cons. di Stato, 12 novembre 1886, Masnata - Pref. di Genova (*Man.* XXVI, 158; *Legge*, XXVII, 1, 788; *Cons. Amm.* XXVIII, 226; *Racc.* XXXIX, 3, 16; *Riv. Amm.* XXXVIII. 549; *Giurisp. Pen. Tor.* VII, 405).

477. Le relative ingiunzioni possono essere fatte a chi si trovi in possesso come apparente proprietario dell'immobile in cui le cause d'insalubrità si verifichino, senza che sia ammissibile, rimpetto all'autorità ordinante, qualsiasi contestazione intorno a chi realmente incomba l'onere nelle spese relative, salvo poi ai possessori il diritto di esperire in via giudiziaria le ragioni che possono loro competere sul rimborso delle spese sostenute. — Ivi.

478. Sebbene sia perfettamente legittima l'ingiunzione al pagamento fatta a ciascuno dei comproprietari del canale da cui proveniva l'insalubrità, non è del pari legittimo l'obbligo solidale imposto a ciascuno di essi di rimborsare la somma impiegata nella esecuzione di uffizio delle opere, essendo l'oggetto di quella obbligazione essenzialmente divisibile. — Ivi.

479. Quando al Comune sia presentata una regolare collaudazione di lavori eseguiti d'uffizio, fatta dall'ingegnere civico, vi è in ciò una base amministrativa sufficiente perchè il prefetto renda esecutoria la nota delle spese risultanti da quella collaudazione, nè occorre che il prefetto prima di decidere sui ricorsi presentati ordini una nuova perizia. — Ivi.

480. Quando il provvedimento dato dal sindaco per ragioni gravi ed urgenti d'igiene e di sicurezza pubblica appare giustificato, e quando il procedimento eseguito è pienamente regolare, non può l'interessato sottrarsi al pagamento delle spese occorse per l'esecuzione d'ufficio delle provvidenze del sindaco, accertate da nota resa esecutoria dal prefetto, opponendo eccezioni di diritto civile per cui l'esecuzione di quel provvedimento dovesse farsi a spese dal Comune. — Cons. di Stato, 22 gennaio 1886, Comune di Casalsigone (*Riv. Amm.* XXXVII, 553).

481. Il proprietario di una casa minacciante rovina, il quale, ripetutamente avvertito di fare le sue opposizioni prima che fosse emanata l'ordinanza del sindaco che gli assegnava il termine di 20 giorni per procedere alla demolizione del fabbricato, non dette alcuna risposta, nemmeno all'intimazione di demolire ed alla notificazione della nota delle spese, non può impugnare la procedura tenuta nè la sufficienza dei termini. — Cons. di Stato,

25 aprile 1884, S. V. - Prefetto di Salerno (*Foro It.* IX, 3, 129; *Legge*, XXIV, 2, 426).

482 Se dall'estratto catastale risulta che uno è il proprietario della casa demolita, egli solo deve pagare le spese di demolizione, salvo a lui il diritto di rivolgersi contro i pretesi condomini. — Ivi.

483. L'errore incorso nell'ordinanza circa l'indicazione di paternità non vizia l'atto, quando non vi sia incertezza alcuna sull'identità della persona alla quale l'atto venne intimato. — Ivi.

484. Nessuna disposizione di legge vieta la correzione dei ruoli di spese fatte d'urgenza a tutela della pubblica igiene, e già resi esecutori dal prefetto, il quale in seguito a proposta della Giunta municipale può rivenire sul suo operato. — Cons. di Stato, 15 gennaio 1886, Comune di Manfredonia (*Foro It.* XI, 3. 56).

485 La questione di riparto delle spese anzidette fra i vari interessati è d'indole giuridica, e la decisione a termini dell'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo spetta all'autorità giudiziaria. — Ivi.

486. I provvedimenti emanati dal sindaco nella qualità di ufficiale governativo, in virtù dell'art. 104 della legge comunale 20 marzo 1865, dovendosi ritenere atti di speciale giurisdizione, e soggetti a rimedio con ricorso innanzi al prefetto, il sindaco, dopo che ha esercitato l'ufficio suo, non ha alcun diritto di reclamare contro il provvedimento che abbia preso il prefetto revocando in tutto od in parte l'ordinanza emessa dal sindaco nella predetta sua qualità. — Cons. di Stato, 8 giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 498).

487. Il ricorso del sindaco non potrebbe neppure essere accettato come denuncia a senso e per gli effetti dell'art. 227 della legge succitata. — Ivi.

488. L'ordinanza emessa dal sindaco nella qualità d'ufficiale del Governo, a termini dell'art. 104 della legge comunale, è soggetta a riparazione con ricorso al prefetto, ma il sindaco non ha diritto di reclamare contro il provvedimento del prefetto che l'abbia in tutto o in parte revocata. — Cons. di Stato, 14 dicembre 1888, Sindaco di Torre di Picenardo, ricorr. (*Legge*, XXIX, 1, 60).

489. Provvede rettamente il prefetto che rigetta un ricorso presentato contro il decreto del sindaco che ingiungeva di demolire nn portico minacciante rovina, quando dai documenti prodotti risulta che il portico stesso costituiva un manifesto pericolo di grave disastro ed i rimedi proposti dai proprietari vennero riconosciuti inefficaci dagli ufficiali tecnici competenti. — Cons. di Stato, 8 giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 462).

490. Deve perciò respingersi il ricorso presentato al Re contro il sindaco che si sostituì ai proprietari inadempienti, facendo di ufficio ciò che loro era stato imposto nell'interesse della pubblica incolumità. — Ivi.

491. Contro i provvedimenti emessi dal sindaco in base alla legge 15 genn. 1885, possono i privati che se ne adducono lesi opporsi davanti la Giunta speciale di sanità, non già adire l'autorità giudiziaria, alla di cui competenza tale materia è intieramente sottratta — Cass. Roma, 5 maggio 1887, Comune di Palermo - Guccia ed altri (*Legge*, XXVII, 2, 617).

492. L'ordinanza del sindaco la quale prescrive per le acque potabili la sostituzione delle condutture metalliche alle vecchie condutture laterizie non eccede le facoltà attribuite al sindaco dalla citata legge speciale, ed è nel tempo stesso conforme ai limiti stabiliti dalla legge civile comune per l'esercizio del diritto di proprietà. Ivi.

493. Il provvedimento emanato dal sindaco, od in sua vece dal prefetto in base all'art. 104 della legge comunale (per l'esecutorietà delle spese occorse), sentite le parti interessate, costituisce un atto d'imperio e non d'amministrazione. — Cons. di Stato, 3 ottobre 1884, S. V. (*Foro It.* IX, 3, 44).

494. I ricorsi contro tale provvedimento devono essere risolti con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, e non con decreto ministeriale. — Ivi.

495. Sarebbe quindi infondato il reclamo dell'interessato per ottenere risolto un suo ricorso prima per decreto ministeriale, onde potere poi gravarsi di esso al Governo del Re. — Ivi.

496. È incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda di danni promossa contro un sindaco, il quale non dispose di togliersi gli ostacoli frapposti al libero passaggio sulle strade del Comune, ma ingiunse senz'altro ad alcuni operai di recarsi sul luogo, non per togliere i materiali ingombranti, ma per fargli arbitrariamente gettare nei canali che si stavano espurgando. — Cass. Roma, 8 luglio 1885, Sindaco di Caglione - Cantoni (*Corte Supr.* X, 579; *Cons. Amm.* XXVI, 356).

497. È incompetente l'autorità giudiziaria a pronunziare sopra azione di reintegranda contro la esecuzione dell'ordinanza di un sindaco, emessa per motivi di provvedere a contingenze urgenti di pubblica igiene, e ad assicurare la libertà d'un pubblico passaggio. — Cass. Roma, 24 aprile 1885, Canepa - Comune di Pontedecimo (*Corte Supr.* X, 282; *Diritto e Giurisp.* I, 225).

498. In siffatta controversia spetta al giudice adito in possessorio di decidere per la risoluzione della competenza:

499. Se il sindaco agì come ufficiale pubblico rappresentante

d'un pubblico interesse d'igiene e di viabilità, o non piuttosto come gestore dell'Amministrazione patrimoniale del Comune. — Ivi.

500. Non se sussistano le addotte cause urgenti d'igiene pubblica, materia codesta di possibili reclami solo innanzi alla superiore autorità amministrativa. — Ivi

501. Non se il passaggio controverso sia davvero del Demanio pubblico comunale o faccia parte di proprietà privata; questione connessa all'altra di legalità dell'atto del sindaco, ed entrambe deferite bensì all'autorità giudiziaria, ma nella lite in petitorio, per far riconoscere il diritto che si pretenda leso. — Ivi

502. Non per fare annullare l'atto amministrativo. — Ivi.

503. Sono censurabili per parte dell'autorità giudiziaria i provvedimenti contingibili e d'urgenza emanati dal sindaco a forma dell'art. 104 legge comunale e provinciale. — Cass Firenze, 6 agosto 1887, Colelli (*Riv. Pen.* XXVI, 342).

504. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere delle azioni di danno spiegate dal privato per pretesa illegalità del provvedimento con cui il sindaco, quale ufficiale del Governo, abbia, per motivi urgenti di salute pubblica, fatta disperdere una data quantità di merce (nella specie vino). — Milano, 18 giugno 1887, Ministero dell'interno - Forastieri (*Legge.* XXVII, 2, 489; *Monit. M.* XXVIII, 595; *Cons. Amm.* XXVIII, 235; *Riv. Amm.* XXXVIII, 508).

505. È opportuno che la detta azione sia proposta non solo contro il Ministero dell'interno, ma anche in confronto del sindaco, quale ufficiale del Governo. Ivi.

506 Contro gli atti dell'autorità amministrativa non essendo proponibili le azioni possessorie, non è esperibile l'azione di reintegranda contro gli atti emessi dal sindaco *jure imperii* in base all'art. 103 della legge comunale e provinciale. — Cass. Roma, 28 giugno 1888, Vocina - Sindaco di S. Nicardo (*Legge*, XXVIII, 2, 147).

507. Per tutto quanto può riguardare fatti consumati su beni di natura demaniale nessuna competenza si appartiene al sindaco, ma ha invece l'obbligo di riferirne al commissario ripartitore. — Ivi.

508. È atto d'impero l'ordine dato dal sindaco in esecuzione delle deliberazioni del Consorzio per la riattazione e conservazione di una strada vicinale, di abbattere le piante che secondo i risultati della mappa occupavano la strada. — Cass. Roma, 20 maggio 1887, Ferrero e Comune di Farigliano - Ferrero (*Corte Supr.* XII, 467; *Legge*, XXII, 2, 400; *Giurisp. Pen. Tor.* VII, 455; *Gazz. Pret.* X. 134).

509. Contro questo ordine si può agire giudizialmente in petitorio per sofferta lesione dei diritti di proprietà, non mai in possessorio per far sospendere o revocare l'ordine di abbattimento delle piante che taluno pretenda trovarsi in un terreno di sua pertinenza. — Ivi.

510. Non è esperibile l'azione possessoria contro l'atto del sindaco che ordinò e fece impiantare una pubblica pesa. — Pret. Mestre, 26 marzo 1886, Crepet - Comune di Mestre (*Monit. Pret.* XVI, 248).

511. Chi contratta col sindaco e colla Giunta, legalmente autorizzati, obbliga il Comune, anche se l'autorizzazione sia stata dal sindaco o dalla Giunta carpita, solo spettando al Comune di tenere responsabili le persone del sindaco e degli assessori. — — Genova, 31 dicembre 1885, Comune di Genova e Montano - Brignole Beretta (*Eco Giurisp.* X, 1, 1; *Filangieri*, XI, 105; *Racc.* XXXVIII, 2, 81)

512. Allorchè un sindaco, ingeritosi nel maneggio del danaro comunale, venga obbligato alla resa del conto, non può porre a proprio favore le spese fatte, se non producendo i mandati di pagamento regolarmente emessi, e le quietanze relative ritirate nell'atto dei pagamenti, soli mezzi di prova tassativamente prescritti dalla legge comunale e provinciale e dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. — Corte dei conti, 20 novembre 1886, Piga - Comune di Villacidro (*Racc.* XXXIX, 3, 52).

513. Trattandosi di fatto colposo rimproverato al sindaco, da cui sia derivato un danno economico al Comune, può questo adire la via giudiziaria per ottenerne il risarcimento, ancorchè la Giunta non ne abbia fatto oggetto di esame nel conto che deve rendere annualmente al Consiglio comunale della sua gestione. — Cass. Roma, 12 giugno 1886, Gramagna - Comune di Gravina (*Ann.* XX, 2. 99; *Racc.* XXXVIII, 1, 3, 230; *Legge*, XXVI, 2, 433; *Riv. Amm.* XXXVII, 727; *Diritto e Giurisp.* 2, 247).

514. E competente l'autorità giudiziaria, non l'amministrativa, a conoscere della responsabilità del sindaco per un fatto colposo a lui rimproverato, non avendo eseguito una deliberazione del Consiglio per la quale era tenuto a stipulare un atto di cauzione col ricevitore daziario. — Cass. Roma, 1° luglio 1886, Gramagna - Comune di Gravina di Puglia e Spaluti (*Corte Supr.* XI, 634).

515. Il sindaco, che ha trascurato di sorvegliare la regolare esazione dei redditi del Comune, può essere convenuto in giudizio per indennizzare il danno recato con la sua trascurata amministrazione. — Venezia, 6 novembre 1884, Bellani - Comune di Conturina (*Temi V.* IX, 610).

516. Nè occorre che il Comune provochi prima il decreto reale, di cui gli art. 8 e 110 della legge comunale e provinciale; giacchè è solo pel caso in cui si tratti di atto che riflette, direttamente o indirettamente, l'indipendenza del sindaco nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, che la legge esige la previa autorizzazione governativa. — Ivi.

517. Ad ogni modo la necessità di questa preventiva autorizzazione obbligherebbe il magistrato a sospendere il giudizio civile finchè fosse ottenuta, ma non si risolverebbe mai in un'eccezione d'incompetenza. — Ivi.

518. Per procedere criminalmente contro i sindaci, quali ufficiali dello stato civile, per contravvenzione all'art. 74 Codice civile (1) è necessario che ne sia prima data la permissione con decreto reale. — Cass. Roma, 14 maggio 1884, P. M. - Sagrini (*Ann.* XXVIII, 1, 2, 232).

519. La garanzia amministrativa è d'ostacolo all'esercizio dell'azione penale contro il sindaco solo quando abbia agito quale ufficiale del Governo. — Cass. Palermo, 2 marzo 1888, Vinci-Orlando - Palco (*Legge*, XXVIII, 2, 213; *id.*, XXIX, 1, 459; *Ann* XXII, I, 2, 96).

520. E si estende anche a favore di chi ne fa le funzioni nel solo caso che queste gli vengano delegate direttamente per legge e non quando gli vengano delegate dallo stesso sindaco. — Ivi.

521. Non è necessaria l'autorizzazione sovrana per agire contro il sindaco, per l'inesecuzione di un incarico a lui commesso dal Comune, non come sindaco, ma come privato e come qualsivoglia privato avrebbe potuto commettere. — Cass. Torino, 10 marzo 1887, Gazzano - Gazzano (*Giurisp. T.* XXIV, 311).

522. Un sindaco sottoposto a procedimento criminale e condannato non può dedurre per la prima volta in cassazione la eccezione che non è sciolto dalla garanzia amministrativa. — Cass. Roma, 11 luglio 1884, Zolapi e Brunigi (*Ann.* XXVIII, 2, 197).

523. Non il Comune, ma il sindaco o il segretario comunale devono pagare la multa e le spese per avere essi firmato dei mandati di pagamento su carta libera per somme eccedenti le lire 30, e non riguardanti pagamenti di imposte. — Ivi.

524. I Consigli comunali non hanno facoltà dalla legge di poter fare apprezzamenti o ricorsi contro i decreti emanati dai prefetti sulla sospensione dei sindaci o di chi ne fa le veci dalla loro carica, poichè il giudizio su di essi è devoluto esclusivamente al Governo del Re. — Cons. di Stato, 17 luglio 1885, Comune di Castel S. Niccolò ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 47; *Legge*, XXVI, 1, 31; *Foro It.* X, 3, 6).

§ VI.

Del regio delegato straordinario.

525. Il regio delegato straordinario può prendere in caso di urgenza quelle deliberazioni che spetterebbero per legge al Consiglio comunale. — Cons. di Stato, 2 agosto 1884, Comune di Castelcivita (*Foro It* IX, 3, 152).

526. Per le combinate disposizioni degli art. 94 e 151 della legge comunale il regio delegato straordinario può, in caso di urgenza, esercitare le funzioni che spettano al Consiglio comunale, e quindi può anche licenziare gl'impiegati del Comune. — Cons. di Stato, 27 marzo 1886 (*Legge*. XXVI, 2, 503).

527. In virtù degli art. 87, 94 e 151 della legge comunale non può mettersi in dubbio la competenza del regio delegato straordinario di licenziare il segretario del Comune — Cons. di Stato, 28 luglio 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 172).

528. Se fra le ragioni del licenziamento, oltre alla negligenza abituale, alla trascuratezza, alla inettezza, vi è anche quella di poca delicatezza per alterazione di una deliberazione, l'urgenza del provvedimento risulta come necessaria conseguenza delle mancanze addebitatogli. — Ivi.

529. In virtù delle disposizioni legislative che si contengono negli articoli 87, n. 5 e 94 della legge comunale e provinciale non scompagnati dall'art. 151 della legge stessa, come alla Giunta così pure al delegato straordinario che la rappresenta, non può negarsi la facoltà d'iniziare un giudizio. — Cass. Roma, 26 luglio 1888, Vergi, Capalbo e Giglio - Molena ed altri (*Legge*, XXVIII, 2, 795; *Giurisp. T.* XXVI, 7).

530. La condizione dell'urgenza dipende da un apprezzamento di fatto incensurabile dall'autorità giudiziaria. — Ivi.

531. L'ineleggibilità per lite vertente intentata dal delegato straordinario non vien meno per ciò che il giudice adìto si sia, dopo l'elezione, dichiarato incompetente, ed il Consiglio ricostituito, disapprovando la lite, vi abbia rinunciato. — Ivi.

532. La lite per produrre l'ineleggibilità, dev'essere seria; ma non può dirsi mancata questa condizione solo perchè il giudice si sia dichiarato incompetente e il Consiglio abbia rinunciato alla lite. — Ivi.

533. Le deliberazioni di urgenza del regio delegato staordinario, sono, come quelle della Giunta, soggette al Consiglio comunale che può non ratificarle e revocarle. — Cons. di Stato,

17 aprile 1885, Sindaco di San Quirino (*Legge*, XXV, 2, 281; *Racc.* XXXVIII, 3, 16).

534. Il provvedimento preso d'urgenza dal regio delegato straordinario di appaltare la riscossione del dazio consumo, tenuto prima in economia dal Comune, non può rendere definitiva l'aggiudicazione, che il Consiglio comunale aveva diritto di approvare o no. — Cons. di Stato, 9 maggio 1884, Comune di Vico Equense (*Foro It.* IX, 3, 112).

535. Al regio delegato straordinario compete l'indennità stabilita dal Ministero per tutto il tempo in cui ha prestata la sua opera e non per novanta giorni soltanto; nè può dipendere dall'arbitrio della nuova Amministrazione comunale di scemare l'indennità stessa col pretesto che per una parte di quel tempo il regio delegato non abbia prestato servizio effettivo. — Cons di Stato. 9 dicembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 323).

§ VII.

Dell'Amministrazione comunale.

1° *Beni demaniali e beni patrimoniali dei Comuni. — Godimento in natura dei beni comunali. — Affitto dei beni. — Legati deferiti ai Comuni. — Acquisto d'immobili. — Autorizzazione sovrana — Locali ceduti dal Fondo pel culto — Confini territoriali. — Competenza giudiziaria e amministrativa.*

536. I beni del Comune destinati ad uso pubblico sono demaniali e fuori di commercio. Per prescriverli non suffraga l'usucapione, ma occorre il consenso dell'autorità amministrativa o il volontario abbandono per cessazione dell'uso pubblico. — Trib. Lucera, 25 febbraio 1884, Bramante - Comune San Giovanni Rotondo (*Gazz. Proc.* XIX, 491).

537. I beni demaniali dei Comuni si suddividono in altrettante categorie corrispondenti ai diversi usi e servizi pubblici a cui sono rispettivamente destinati, e ciascuna categoria trovasi da particolari discipline governata. — Roma, 23 maggio 1888, Salviucci - Comune di Roma (*Legge*, XXVIII, 2, 268).

538. I beni di natura demaniale, cioè soggetti agli usi civici dei cittadini, restano sempre demaniali, e quando non sono ripartiti, non possono diventare proprietà particolare, nè possono diventare beni patrimoniali d'un Comune; quindi la competenza per reintegra in caso di usurpazione non cessa di appartenere al prefetto. — Cass. Napoli, 9 maggio 1884, Comune di Girifalco -

Finanze e Pellegrini (*Racc.* XXXVI, I, 1, 554; *Gazz. Procur.* XIX, 223; *Filangieri*, IX, 396)

539. Il fondo patrimoniale è quello, del quale il Comune ha l'assoluta proprietà, in guisa da poterlo vendere, alienare, ecc., ma il fondo demaniale, che un Comune possegga, è sempre soggetto agli usi essenziali dei cittadini; l'ente Comune non ne ha che la semplice tutela come amministratore della cosa comune. — Ivi.

540. Il demanio comunale è sottratto al commercio e non soggiace alle regole di diritto privato relative alla prescrizione acquisitiva od estintiva, finchè la natura demaniale non sia perduta per mutata destinazione, o dalla pubblica autorità non sia dimesso il divieto dell'alienazione e della prescrizione. — Cass. Roma, 19 luglio 1887, Morelli e l altri - Comune di S. Mauro, Marchesato e Finanze (*Legge*, XXVII, 2, 673).

541. È criterio incensurabile in cassazione il ritenere, che non è punto chiarito dai documenti che il canone si riferisse proprio al terreno di natura demaniale, oggetto dell'azione promossa. — Ivi.

542. Tanto è affermata l'esistenza degli usi civici, quanto la esistenza del demanio. — Ivi.

543. Il fondo demaniale non si può perdere dal Comune, nè da altri si può acquistare per contratto o per prescrizione. — Ivi.

544. I cittadini *uti singuli* esercitano gli usi civici sul demanio, e perciò non è lecito al Comune che li rappresenta di alienare codesto demanio. — Ivi.

545. È giudizio incensurabile in cassazione il ritenere che nè l'autorità tutoria, nè il decreto regio siano intervenuti a supplire al difetto di potestà del Consiglio comunale che vendè il fondo demaniale. — Ivi.

546. Gli usi civici non sono capaci di essere surrogati dal canone. — Ivi.

547. La sentenza che assume l'inefficacia della inversione degli usi civici nel canone non ha obbligo di rispondere all'obbiezione, che il canone non era stato affrancato e che il Comune aveva aderito all'affrancazione. — Ivi.

548. La Corte di merito, col ritenere il fondo demaniale, non contraddice alla Corte di cassazione, la quale si era limitata a dichiarare l'incompetenza del prefetto stante il dubbio intorno alla qualità della terra che era il soggetto dell'azione di reintegranda sperimentata in via amministrativa. — Ivi.

549. Circa il giorno dal quale comincia l'obbligo della restituzione dei frutti, non può dirsi nulla la sentenza per omessa motivazione, se esclude la buona fede degli acquirenti. — Ivi.

550. In caso di evizione, la responsabilità del Demanio è limitata alla sola restituzione del prezzo e alle spese del contratto; quindi i soccombenti devono pagare le spese giudiziali e non hanno diritto agli interessi sul prezzo da essi sborsato — Ivi.

551. I demani comunali sono inalienabili senza la proposta dei Consigli comunali come rappresentanti l'universalità dei cittadini, e senza un esplicito sovrano decreto d'autorizzazione. — Cons. di Stato, 18 giugno 1886, Cons. comunale di Limina, ric. (*Legge*, XXVII, 1, 431).

552. La censuazione libera dei demani comunali costituisce un vero atto d'alienazione; mentre i Consigli comunali non possono altrimenti disporre di tali terre se non con le norme ed allo scopo di che è cenno nelle leggi demaniali (art. 16 della legge sul contenzioso 20 marzo 1865), cioè con sorteggio e colla preferenza dei proletari sui possidenti. — Ivi.

553. Gli articoli 175 e 177 della legge 12 dicembre 1816, i decreti 8 giugno 1807, 3 dicembre 1808, e il decreto luogotenenziale 1° gennaio 1861, chiamano i soli prefetti a provvedere in ordine alla divisione dei demani. — Ivi.

554. Le deliberazioni dei Consigli comunali in siffatte materie sono soggette a un doppio esame, cioè dei prefetti pel visto e annullamento a forma della legge comunale, e degli stessi, nella qualità di commissari ripartitori, per l'approvazione ed esecuzione. — Ivi.

555. A nulla rileva che le deliberazioni del Consiglio comunale su tali materie siano divenute esecutorie, quanto alla forma, per decorrenza di termine, agli effetti della legge comunale, perchè il commissario ripartitore non è impedito di procedere alla divisione in quote colle norme legali, essendo gli atti stessi di loro natura soggetti all'approvazione d'una speciale autorità, cioè del delegato della potestà regia, non della Deputazione provinciale. — Ivi.

556. Il diritto dei cittadini sui beni e sulle cose di pubblico demanio comunale è vero diritto patrimoniale dei singoli, in quanto si determina nell'uso e nel godimento, e ad essi si appartiene l'esercizio individuale delle azioni intese a garantirne l'esercizio, massime quando il Comune, che pure ne avrebbe la missione ed il potere, non ne prenda la difesa. — Cass. Roma, 1° marzo 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 326).

557. Ai cittadini, quindi, *uti singuli*, compete l'azione possessoria di manutenzione pel turbato possesso della servitù di pascolo su terre demaniali comunali. — Ivi.

558. Il termine annale per l'esperimento dell'azione possessoria di manutenzione, ove più siano state le molestie, va misurato

in relazione di quella speciale turbativa per la quale si è intentata l'azione e da essa comincia a decorrere — Ivi.

559. Le ordinanze emesse dal Consiglio d'intendenza a termini dell'articolo 25 della legge 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, non erano già semplici pareri, che abbisognassero per produrre effetti legali della sovrana sanzione, ma costituivano vere e proprie decisioni soggette all'appello devolutivo alla gran Corte dei conti. – Cons. di Stato, 4 marzo 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 428).

560. Perciò se un'ordinanza di riparto del demanio comunale fra due Comuni venne per cura d'uno di questi intimata all'altro, senza che questo abbia prodotto appello, l'ordinanza passò in cosa giudicata. — Ivi.

561. Quando il Comune abbia esercitato pienamente la sua azione sul territorio assegnatogli sebbene sia stata emessa la voltura catastale dei fondi, quest'atto non è che l'ultima necessaria conseguenza del riparto ordinato dal Consiglio d'intendenza, nè può essere ammessa l'opposizione di uno dei Comuni interessati non trattandosi nel caso di distacco di una frazione, e quindi dell'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1865, alleg. *A*, e delle formalità nel medesimo contemplate, ma unicamente di conformare anche rispetto al catasto il fatto al diritto nei rapporti dei due anzidetti Comuni. — Ivi

562. Il procedimento eccezionale di reintegra amministrativa dei demani comunali, mentre è subordinato per il suo esercizio al possesso annale, ed alle forme del rito ordinario, richiede però come condizione essenziale che non sia negata la qualità demaniale del fondo, ma che sia invece accertata con titoli non soggetti a vera controversia. — Cass Roma. 17 marzo 1888, Comune di Peschici - Martucci (*Legge*, XXVIII, 2, 617).

563. Negata quindi la demanialità della terra sulla quale sia stato violentemente impedito l'esercizio degli usi civici, non si versa nell'ipotesi della reintegra demaniale, che sull'istanza del Comune si svolge innanzi al prefetto, e spetta quindi al pretore il conoscere delle relative azioni possessorie. — Ivi.

564. Nelle quistioni di scioglimento di promiscuità o di reintegra dei demani da subìte usurpazioni è competente il prefetto. — Cass Roma, 7 dicembre 1886, Comune di Cava dei Tirreni - Comuni di Nocera Superiore ed Inferiore (*Legge*, XXVII, 1, 363).

565. Tale competenza speciale viene però meno quante volte si faccia controversia sulla demanialità dei fondi, essendo la competenza a conoscere della natura demaniale o meno dei fondi dell'autorità giudiziaria. — Ivi.

566. In tema di usi civici, l'uso pubblico si traduce sempre

in ragione demaniale, sia che esso derivi da concessione del feudatario, sia che metta capo nei diritti naturali di condominio spettanti agli antichi abitatori del suolo. — Ivi.

567. La lite quindi promossa dal sindaco quale rappresentante dell'universalità, per essere questa reintegrata nell'esercizio e nel godimento degli usi civici sulle zone usurpate, ha tratto a materia che rientra nella giurisdizione prefettizia. — Ivi.

568. Rientra nella competenza del commissario ripartitore l'azione diretta alla pura e precisa terminazione, o meglio *ad conservationem antiquorum terminorum*, a compimento effettivo e pratico delle operazioni demaniali. — Cass. Roma, 5 marzo 1887, Comune di S. Biase - Intendenza di Finanze di Catanzaro e Mensa arcivescovile di Nicastro (*Legge*, XXVII, 2, 222).

569. Dedotta l'inefficacia dell'ordinanza del commissario ripartitore per mancata notificazione a norma del decreto 20 gennaio 1814, il magistrato di merito è tenuto a discutere tale questione, nè può dispensarsi dall'esaminarla sul motivo che l'efficacia dell'ordinanza stessa sia stata precedentemente riconosciuta nel definirsi la questione di competenza. — Cass. Napoli, 28 aprile 1887, Giuranno - Comune di Pallagorio (*Legge*, XXVIII, 1, 269).

570. In tema di reintegra di beni demaniali, ove il prefetto nella qualità di commissario ripartitore siasi con ordinanza dichiarato incompetente rinviando le parti all'autorità giudiziaria, non può più, dopo trascorso il termine per impugnare la detta ordinanza, sollevarsi l'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 6 giugno 1888, Frazione di Poggio-Cancelli - Frazione di Mascioni (*Legge*, XXVIII, 2, 361).

571. In tema di reintegra demaniale, sollevata l'eccezione di incompetenza della Corte di cassazione territoriale per la competenza speciale della Corte di cassazione di Roma a giudicare sulla questione se sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa, non può più rinunciarsi alla dedotta eccezione e chiedersi che la causa faccia ritorno alla Corte di cassazione territoriale per la pronuncia sul ricorso in merito. — Cass. Roma, 17 maggio 1888, Comune di Alliste e Felline - Finanze, Cataldi ed altri (*Legge*, XXVIII, 2, 362).

572. Il giudizio o procedimento di reintegra demaniale, eccezionalmente mantenuto per virtù dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, è per sè stesso un procedimento d'indole amministrativa, dovendosi istituire e svolgere davanti l'autorità amministrativa. — Ivi.

573. Onde vi sia giudicato sulla competenza bisogna che la questione sia stata effettivamente proposta e decisa, che cioè siasi dal giudice statuito di proposito sulla questione medesima. — Ivi.

574 Tre sono gli estremi perchè possa aversi il giudizio di reintegra per l'occupazione o illegittima alienazione dei demani comunali: 1° che esista un demanio, una zona cioè più o meno vasta di terreno incolto ed aperto di proprietà comunale lasciato pei prodotti naturali ed altre comodità del suolo al libero esercizio degli usi civici nel limite del bisogno personale di ciascuno; 2° che sia dato di rilevare il perimetro o consistenza del demanio stesso; 3° che non insorgano serie contestazioni di privata proprietà ed attinenti al petitorio in ordine alle singole cose reclamate. — Ivi.

575. Sebbene quindi sia certa l'esistenza in genere d'un dato demanio, se non sia del pari certa la posizione e circoscrizione sua, la demanialità essendo oppugnabile in un elemento essenziale, non può procedersi colle forme semplici e spedite della reintegra amministrativa, ma deve promuoversi un giudizio plenario in petitorio con tutte le giuridiche garanzie così dei Comuni, come dei possessori delle terre. — Ivi.

576. La cessazione degli *usi civici*, rispetto ai Comuni, non si opera *ope legis*, ma mediante un compenso *in natura;* e però gli usi suddetti durano, finchè questo non sia determinato e rilasciato. — Cass. Roma, 10 aprile 1885, Castiglione - Leonetti (*Ann.* XIX, I, 1, 591).

577. Per diritto feudale, *gli usi civici*, segnando una delle antiche forme per cui è passata la proprietà, non costituiscono una servitù reale ma personale, che si traduce in un modo o stato di possedere da potersi provare con testimoni. — Ivi.

578. Riconoscere in fatto se il pascolo comunale sia reciproco, per gli effetti della facoltà del recesso di cui all'art. 682 del Cod civile, e se la reciprocanza sia stata stabilita dai seguìti esami testimoniali, è giudizio di fatto e di apprezzamento di prove incensurabile in cassazione. — Cass. Torino, 31 dicembre 1885, Delfante - Comune di Carlazzo (*Giurisp. T.* XXIII, 184).

579. Il diritto di recesso dalla comunione del pascolo non spetta a coloro che, non appartenendo al Comune, e possedendo tuttavia nel Comune, hanno bensì i loro beni soggetti al pascolo a favore dei comunisti, ma non hanno essi stessi, perchè non comunisti, lo stesso diritto sugli altri beni vincolati al pascolo. — Ivi.

580. Sebbene il diritto di pascolo reclamato dai terrieri su boschi di proprietà del Comune sia in opposizione col diritto di proprietà del Comune stesso, tuttavia ciò non osta a che il Comune difenda nello stesso giudizio contro terzi il diritto dei terrieri e rivendichi per sè la proprietà dei boschi. — Cass. Torino, 10 giugno 1885, Bonetto - Comune di Tina e Aimonino (*Giurisp. T.* XXII, 751, 752; *Cons. Amm.* XXVII, 19).

581. L'omessa pronuncia intorno al diritto di pascolo dei terrieri. quando la sentenza abbia dichiarato spettare al Comune la proprietà dei boschi, non è motivo di nullità che si possa invocare dal terzo contro cui la detta proprietà erasi reclamata. — Ivi.

582. Il possesso esercitato da tempo immemoriale dai terrieri mediante pascolo ed altri atti possessori può essere invocato dal Comune per rivendicare la proprietà patrimoniale del bosco. — Ivi.

583. I consiglieri comunali non possono sentirsi come testimoni nelle cause in cui si tratta dei diritti patrimoniali del Comune (art. 236 Cod. proc. civile). — Ivi.

584 Gli abitanti del Comune possono, quali testi necessari, sebbene sospetti, sentirsi come testimoni, trattandosi di stabilire il pascolo sempre esercitato dai terrieri e la proprietà comunale dei terreni, salvo l'estimare, come di ragione, le loro deposizioni. — Ivi.

585. Niente osta a che la proprietà del terreno appartenga ad uno, e quella delle piante in esso esistenti ad altri : e quindi non pecca di contraddizione la sentenza che, ritenendo giustificata col possesso prescrittivo la proprietà del terreno, e non quella delle piante, dichiarò spettare al rivendicante la sola proprietà del terreno, riservando al convenuto quella delle piante. — Ivi.

586. La cessazione del sindaco avvenuta nell'ultimo periodo della causa non fa cessare la legittima rappresentanza del Comune nel giudizio, nè il mandato del procuratore costituito. — Ivi.

587. Il corrispettivo determinato da un Comune per l'uso del diritto di pascolo sui propri beni non può considerarsi come una tassa, a stabilire la quale il Comune non ha dalla legge alcuna facoltà, ma ha invece la sua base legale nell'art. 87, n. 6, della legge 20 marzo 1865, alleg. *A*. — Cons. di Stato, 6 apr. 1888, (*Legge*, XXVIII, 2, 611 ; *Foro It.* XIII, 3, 126).

588. Quindi non può il Comune comprendere nei ruoli della riscossione il proprietario che sebbene tenga degli animali pure non faccia uso dei pascoli comunali. — Ivi.

589. Secondo l'art. 112 della legge comunale, nei casi in cui lo richieda, la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento. — Cons. di Stato, 23 genn. 1885 (*Legge*, XXV, 2, 248).

590. Da questa disposizione scaturiscono accertati due punti fondamentali, cioè: 1° che si tratta di continuare il godimento dei beni in natura e quindi di conservare lo stato di diritto che preesisteva alla pubblicazione della legge; 2° di riservare agli *abitanti* il godimento dei beni comunali. — Ivi.

591 Quanto al primo punto è evidente la volontà del legislatore di nulla immutare circa il carattere, circa l'estensione e l'applicazione dei diritti degli abitanti sui beni comunali. — Ivi.

592. Quanto al secondo punto la parola *abitanti* ha un significato chiaro e preciso che si deduce non solo dalla etimologia, ma dalla pratica della giurisprudenza vigente nelle provincie napoletane sulla materia. — Ivi.

593. Dalla disposizione dell'art. 112 della legge comunale e provinciale deriva che i beni comunali possono esser lasciati al godimento in natura della generalità degli abitanti, quando tale godimento preesista alla legge stessa. — Consiglio di Stato, 23 gennaio 1885, Comume di Amendolara (*Riv. Amm.* XXXVI, 628).

594. Per *abitanti* si devono intendere i soli comunisti residenti nel Comune, e non ancora i proprietari di beni siti nel Comune, che hanno altrove il loro domicilio e residenza. — Ivi.

595. Il godimento in natura dei beni comunali spetta solo a chi è abitante del Comune, e non a chiunque, senz'essere abitante, vi possegga soltanto dei beni. — Torino, 22 febb. 1886, Vettero-Ciomè - Com. di Traves (*Giurisp. T.* XXIII, 312; *Ann.* XX, 3, 272; *Cons. Amm.* XXVII, 178; *Riv. Amm.* XXVII, 432).

596. Non basterebbe all'uopo la residenza tenuta nel Comune solo per alcuni mesi dell'anno. — Ivi.

597. Il Comune può fare regolamenti per l'uso e godimento dei beni comunali spettanti ai comunisti, e questi regolamenti, non impugnati nelle vie amministrative, divengono obbligatorii per tutti i comunisti, che tacitamente l'accettano col fatto dell'uso e godimento di quei beni. — Cass. Torino, 13 settembre 1884, Valloire - Comune Lanslebourg (*Giurisp. T.* XXI, 710).

598. A soddisfare alla prescrizione dell'art. 90 della legge comunale, non può bastare la pubblicazione della deliberazione consigliare che approvò il regolamento per l'uso e godimento dei beni comunali, ma anche questo deve essere pubblicato, essendo oggetto e parte integrante della deliberazione medesima. — Cons. di Stato, 3 luglio 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 172).

599 La facoltà data al Consiglio comunale di fare regolamenti sui modi di usare i beni comunali, non può intendersi comprensiva anche della facoltà di estendere il godimento a coloro che non l'avevano a danno di quelli che da secoli ne sono in possesso e vantano titoli di proprietà. — Ivi.

600. La legge sottopone all'esame del Consiglio comunale le amministrazioni delle proprietà ed attività patrimoniali delle frazioni, ma non ne spoglia queste a vantaggio dell'intero Comune, tanto vero che determina il modo pel quale le frazioni abbiano

a difendere i loro interessi quando avvenga che si trovino in opposizione con quelli del Comune. — Ivi.

601. I Comuni nel concedere ai privati l'uso e il godimento in natura dei beni comunali possono loro imporre il pagamento di un corrispettivo, che impropriamente si direbbe *tassa* od *imposta* (art. 112 legge comun. e provinciale). — Cass. Torino, 18 luglio 1888, Vercellone - Comune di Sordevolo (*Giurisp. T.* XXV, 626).

602. In ispecie concedendo l'acqua ad usi industriali possono imporre una prestazione sopra le ruote degli opifici messe in moto dall'acqua comunale. — Ivi.

603. Il corrispettivo dovuto dai comunisti al Comune per l'uso delle acque scorrenti nel territorio del Comune stesso non riveste il carattere d'imposta o di tassa; e però all'opposizione non osta il *solve et repete*. — Torino, 12 maggio 1884 (*Giurisp. T.* XXI, 511; *Racc.* XXXVI, 2, 587; *Legge*, XXIV, 2, 340; *Monit. M.* XXV, 1031; *Boll. Giud.* XII, 441; *Riv. Amm.* XXV, 600); Cass. Torino, 10 settembre 1885, Comune di Fontanetto - Sella (*Legge*, XXVI, 1, 369; *Giurisp. T.* XXII, 741; *Ann.* XX, I, 1, 119; *Foro It.* X, 1, 1182).

604. Spetta all'Amministrazione comunale la direzione e l'amministrazione dei diritti spettanti alla generalità degli abitanti del Comune, in ispecie, dei diritti d'uso d'acqua stato concesso agli abitanti. — Torino, 31 dic. 1888, Calandra - Manno (*Giurisp. T.* XXVI, 232).

605. Il privato utente che si creda leso nei suoi diritti di comunista per trattative e convenzioni conchiuse dal Comune o per autorizzazioni da questo concesse, deve rivolgere la sua azione contro il Comune e non contro il privato che ha operato in dipendenza di quelle convenzioni e concessioni. — Ivi.

606. L'azione diretta contro il privato gli spetterebbe solo quando questi avesse nelle operate novità ecceduto il limite dell'avuta autorizzazione. — Ivi.

607. Spetta all'autorità amministrativa, non alla giudiziaria, il pronunciare sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio comunale intese a regolare l'uso dei beni comunali. — Cons. di Stato, 7 marzo 1885, Camodeca, ricorr. (*Racc.* XXXVII, 3, 82; *Foro It.* X, 3, 106).

608. Non sono atti sovrani emanati *jure imperii*, ma atti di autorità tutoria, le patenti reali, colle quali, secondo l'antico ordinamento subalpino, si approvano le deliberazioni più importanti dei Comuni. — Cass. Torino, 1° luglio 1886, Dellepiane - Comune di Genova (*Giurisp. T.* XXIII, 430; *Legge*, XXVI, 2, 267).

609. Quindi da ciò che il regolamento di un acquedotto pos-

7

seduto dal Comune e canone da pagarsi dagli utenti siano stati sanzionati con patenti regie, non può inferirsene che l'acquedotto fosse dello Stato. anzichè del Comune. — Ivi.

610. Non ha carattere d'imposta, che non si possa dal Comune stabilire a carico degli *utenti* di un'acqua comunale appartenente ed altri Comuni, un semplice canone di acquarezzo che il Comune può imporre in rimborso delle spese di manutenzione e sorveglianza dell'acquedotto, massime se si tratta di riscossione fondata sulla lunga osservanza che ne fa presumere la legittima determinazione mediante l'accordo e il consenso degli utenti. — Ivi.

611. Dato anche che si tratti di atti di possesso compiuti da singoli cittadini, essi profittano sempre al Comune, il quale può acquistare il possesso col mezzo non solo dei suoi rappresentanti, ma anche dei suoi abitanti. — Milano, 1° dicembre 1885, Mancini - Com. Senna Lodigiana (*Monit. M.* XXVII, 47).

612. Non si possono, di regola, risguardare come destinati ad uso pubblico un tempio od un oratorio, soltanto perchè vi si compiono funzioni religiose col concorso del pubblico. — Ivi.

613. Devesi però ravvisare il detto uso quando le funzioni, che vi si compiono, sieno necessarie all'esercizio della giurisdizione spirituale, e d'indole essenzialmente parrocchiale, quale, ad esempio, la somministrazione di alcuni sacramenti; tanto più se dagli atti della causa risulti che fino *ab antiquo* l'oratorio fu sempre aperto al pubblico, che vi si celebrò sempre una messa festiva e più tardi una seconda per comodo degli abitanti distanti dalla parrocchia; che i restauri, adattamenti e simili furono sempre fatti dietro concessione del vescovo, e che gli abitanti del Comune come *universi* provvidero sempre alla nomina ed al pagamento del cappellano. — Ivi.

614 Ritenuta la destinazione ad uso pubblico, e risultando dagli atti che per pratica costante le riparazioni all'oratorio furono eseguite dai proprietari della possessione di cui l'oratorio stesso fa parte, devesi pur ammettere che gli abitanti del relativo Comune o frazione e per essi i legittimi loro rappresentanti hanno veste ed azione giuridica per esigere che l'uso ad essi spettante dell'oratorio non venga turbato od impedito, e quindi che sieno compiute le opere necessarie all'uso stesso, e rimossi gli ostacoli che eventualmente vi si frappongono. — Ivi.

615. Non sono beni di pubblico demanio comunale, ma beni patrimoniali dei Comuni, e quindi alienabili ed espropriabili nelle forme di legge, quelli che sono stati assegnati ai Comuni, in corrispettivo degli aboliti usi civici sulle terre ex feudali. — Cass. Palermo, 5 dic. 1885, Nicosia - Sindaco di Sperlinga (*Legge*, XXVI, 2, 639; *Foro It.* XI, 1, 735).

616. Il Comune, a favore della cui popolazione è stato lasciato un legato, ha interesse a che venga questo dall'erede adempiuto. — Roma, 21 aprile 1885, Comune di Pietra dei Fusi - Pascucci; Finanze - Fondo culto (*Temi R* v, 327).

617. Questo interesse non conferisce al Comune il diritto di surrogarsi di suo arbitrio nelle ragioni dell'erede, ma unicamente quello di costringere quest'ultimo all'adempimento del legato mediante un'azione meramente personale. — Ivi.

618. Il diritto di vigilanza e di costringimento, che può competere contro un erede od un legatario oscitante al Comune interessato all'adempimento di un legato, si esercita mediante giudiciale domanda diretta ad ottenere la condanna dell'erede o del legatario all'adempimento dell'obbligo ingiunto dal testatore entro un termine da assegnarglisi, sotto comminazione di decadenza dall'eredità o dal legato. — Ivi.

619 In difetto di ciò e delle relative pronuncie giuridiche, nè la creazione di un'Opera pia per parte del Comune, nè il decreto chele dia nome e vita civile, sono sufficienti a spogliare l'erede o il legatario dei diritti di proprietà trasmessigli dal testatore. — Ivi.

620. Un Comune, il quale promuova un'azione di divisione di eredità spettante ad un suo debitore per liquidare la porzione a questo dovuta e soddisfarsi del suo credito, fa un atto di pura amministrazione, e perciò non ha bisogno d'autorizzazione della Deputazione provinciale. – Cass. Napoli, 1° apr. 1886, Del Vasto ed altri - Municipio di Gildone (*Ann.* XX, I, 1, 369).

621. La decisione del Consiglio di prefettura, che riesaminando i conti di un tesoriere comunale lo dichiara debitore verso il Comune, semprechè non sia impugnata avanti alla Corte dei conti, costituisce per il Comune un titolo abile ad esercitare l'azione di divisione tra il debitore ed i suoi coeredi. — Ivi.

622. L'assegnazione fatta dal Comune a titolo corrispettivo di uno spazio dell'area del camposanto per essere destinato a sepoltura privata, attribuisce all'assegnatario una specie di gius reale in confronto di tutti d'occupare l'area assegnata alla sua sepoltura. — Cass. Firenze, 6 marzo 1884, Comune di Pisa - Viti-Tassi (*Legge*, XXIV, 2, 514).

623. Poichè nelle affrancazioni di censi, canoni e livelli a favore dei Comuni, non esiste tuttora una norma fissa stabilita concordemente dalle varie cassazioni del Regno, le quali hanno seguìto diverse sentenze relativamente alla questione sulla tassa di ricchezza mobile, se debba cioè essa porsi o no a carico dell'affrancante, così è prudente che abbiasi riguardo nei singoli casi alla giurisprudenza di quella Corte di cassazione da cui dipende

quel Comune in cui i canoni vogliônsi affrancare. — Cons. di Stato, 8 maggio 1885, Giovanelli, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 52).

624 È implicata l'azione di rivendicazione nella domanda del Comune contro un privato perchè sia dichiarato tenuto a distruggere opere da lui costrutte su suolo che esso Comune afferma di proprietà comunale. — Torino, 26 novembre 1888, Comune di Ponti - Delpiazzo (*Giurisp. T.* XXVI, 42).

625. Epperciò, quantunque non abbia formalmente conchiuso che fosse dichiarata la proprietà comunale di quel luogo, non può accogliersi la detta sua domanda, se dell'asserita proprietà non fornisce la prova. — Ivi.

626. Le deliberazioni del Consiglio comunale non possono invocarsi dal Comune come documenti a prova della proprietà a suo favore. — Ivi.

627. La prova della proprietà del Comune non può desumersi da deposizioni di testimoni che dicono soltanto tale essere la loro opinione senz'addurre veruna causa di scienza o fatto specifico. — Ivi.

628. Le enfiteusi e le locazioni a lungo tempo dei beni comunali, fatte in forza dei *motu propri* pontifici per sopperire ai bisogni dei Comuni, sono rette da discipline eccezionali, costituenti un vero gius singolare. — Roma, 23 luglio 1887, Mininni - Comune di Acquasparta (*Temi R.* VII, 526).

629. Fra le disposizioni pontificie per sopperire alle necessità finanziarie dei Comuni vi fu quella della vendita coattiva dei dominii diretti delle enfiteusi e dei canoni delle locazioni a lungo tempo, col compenso ai Comuui, in tal guisa espropriati, di succedere, al finire delle enfituesi o delle locazioni, nei diritti rispettivi degli enfiteuti e degli affittuari. — Ivi.

630. I Comuni perciò dell'ex Stato pontificio hanno diritto di opporsi all'affrancazione del dominio utile che fosse stata concordata fra l'affittuario *ad longum tempus* e il direttario, nè un tale diritto può dirsi abrogato in virtù del decreto Pepoli pubblicato nella provincia dell'Umbria nel 1860, o della legge del 24 gennaio 1864. — Ivi.

631. È conveniente l'acquisto per parte del Comune di un fondo nel quale esistono sorgenti d'acqua potabile, quando con ciò non solo si assicuri in perpetuo alla popolazione l'acqua indispensabile agli usi della vita, ma si eviti pure il pericolo d'una lite dispendiosa e di esito incerto col proprietario del fondo stesso. — Cons. di Stato, 3 dicembre 1886 (*Legge*, XXVII, 2, 216).

632. Nel caso di acquisto di stabili da espropriare per esecuzione di opere non rese obbligatorie per legge, l'autorizzazione sovrana dev'essere richiesta. — Cons .di Stato, 3 novembre 1885, Ministero dell'interno (*Racc.* XXXVIII, 3, 38; *Legge*, XXVI, 1, 30).

633 L'autorizzazione prescritta dalla legge 5 giugno 1850 per gli acquisti dei Comuni ed altri corpi morali è pur necessaria quando si tratti di acquisti necessari per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, semprechè l'opera stessa non sia obbligatoria per legge. — Cass Torino, 4 giugno 1886, Craveri - Comune di Saluzzo (*Giurisp. T.* XXIII, 484).

634. Pertanto, fuori di caso d'esecuzione di opera comunale obbligatoria per legge, il decreto dichiarativo della pubblica utilità non dispensa il Comune dal riportare l'altro decreto d'autorizzazione per l'acquisto dei terreni la cui occupazione è necessaria all'esecuzione dell'opera. — Ivi.

635. Ciò è vero anche quando il decreto dichiarativo della pubblica utilità sia emanato non sopra un semplice progetto di massima, ma sopra un piano particolareggiato d'esecuzione comprendente specificatamente i terreni da occuparsi. — Ivi.

636. La deliberazione del Consiglio comunale relativa all'acquisto di un terreno per la costruzione di un edificio scolastico può essere revocata, purchè la revoca sia antecedente al regio decreto, che autorizza l'acquisto medesimo. — Cons. di Stato, 8 giugno 1888, Comune di Amorosi - Maturi (*Foro It.* XIII, 3, 98).

637. Pervenuto in seguito il decreto per l'acquisto del terreno e stipulatosi il relativo contratto senza tener conto della seconda deliberazione, il Comune ha diritto d'intentare lite per la nullità del contratto e per la rifusione dei danni da parte del sindaco. — Ivi.

638. Per l'art. 20 della legge 7 luglio 1866 i fabbricati dei soppressi conventi essendo concessi ai Comuni per usi d'istruzione, di beneficenza o di pubblica utilità, la deliberazione di un Consiglio comunale con cui accorda alle ex religiose sopravvissute dopo la soppressione di continuare a convivere nei rispettivi monasteri, contraddice evidentemente alle parole e alle intenzioni della precitata legge, non perchè tenda a mantenere le disciolte corporazioni religiose, ma perchè dà agli ex conventi una destinazione diversa da quella voluta dalla legge e che nè direttamente, nè indirettamente corrisponde agli scopi da quella prefiniti. — Cons. di Stato, 23 luglio 1884 (*Legge*, XXV, 2, 324).

639. A nulla suffraga la circostanza che le ex religiose conviventi nei detti monasteri avessero diritto di essere ricoverate in altri monasteri, poichè quando il legislatore ha costituito questo diritto ha pure determinato il modo di soddisfare l'obbligo corrispondente, ed il Consiglio comunale non può di sua autorità sostituire un modo diverso. — Ivi.

640. Per l'affitto delle parti redditizie annesse ai soppressi

monasteri non può esservi dubbio che sia in facoltà del Comune di subaffittarle come ogni altro stabile da esso posseduto, osservato il disposto dell'art. 128 della legge comunale, e che nessuna legge gli vieta di subaffittarle alle superiore delle ex religiose sempre che queste stipulino e si obblighino in nome proprio e non in rappresentanza delle altre seco loro conviventi, a meno che non abbiano avuto da ciascuna di esse regolare procura. — Ivi.

641. Gli edifizi dei soppressi monasteri ceduti ai Comuni entrano nella proprietà di questi come qualunque altro stabile patrimoniale, col solo vincolo dell'uso al quale devono essere destinati e tutto quanto si riferisce alla loro amministrazione rientra nelle competenze dell'autorità tutoria ordinaria, alla quale spetta invigilare che quegli edifizi non siano distratti dagli usi dalla legge prefiniti. — Ivi.

642. Passati gli ex monasteri nella proprietà del Comune cessa sui medesimi ogni ingerenza dell'Amministrazione del Fondo pel culto e del Ministero di grazia e giustizia, e subentra quella del Ministero dell'interno. — Ivi.

643. Una volta eseguita a pro dei Comuni la cessione dei locali appartenenti alle soppresse corporazioni religiose, l'Amministrazione del Fondo pel culto non ha più azione a richiedere la restituzione dei locali medesimi, sia che si adempiano, sia che non si adempiano, dai Comuni le condizioni per le quali la cessione fu fatta. — Cass. Roma, 28 giugno 1884, Comune di Pergola - Fondo pel culto (*Ann.* XXVIII, 2, 173).

644. L'incarico di provvedere all'adempimento delle dette condizioni spetta alla Deputazione provinciale, come autorità tutoria dei Comuni. — Ivi.

645. Il Fondo pel culto non ha diritto a pretendere la decadenza dei Comuni dall'ottenuta cessione dei fabbricati dei conventi soppressi per inadempimento agli obblighi assunti nell'atto della consegna. — Aquila, 6 luglio 1886. — Cass. Roma, 26 aprile 1887, Fondo pel culto - Comune di Guardiagrele (*Ann.* XXI, 2, 71; *Foro It.* XI, 1, 1261).

646. Il patto risolutivo della cessione per causa di detto inadempimento, inserito nel verbale di consegna, non ha alcuna efficacia perchè contrario alla legge. — Ivi.

647. Il Fondo pel culto, quanto all'esecuzione dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, non ebbe altra ingerenza che di verificare se la concessione chiesta dai Comuni e dalle provincie era fondata in diritto, ossia se ricorrevano gli estremi voluti dalla legge, il bisogno e l'uso dei fabbricati dei conventi soppressi per opere di beneficenza e di pubblica utilità, e di procedere, rico-

nosciuto il concorso di queste condizioni, alla consegna dei fabbricati medesimi. — Cass. Roma, 13 maggio 1887, Fondo pel culto - Comune di Guardiagrele (*Legge*, XXVII, 2, 366).

648. Eseguita quindi tale consegna a nome e per conto dello Stato, il còmpito assegnato al Fondo pel culto finì; per guisa che non può spettargli il diritto di domandare, contro i Municipi inadempienti agli obblighi derivanti dalla concessione, la restituzione dei locali loro conceduti, senza eccedere il mandato ricevuto dalla legge; e ciò ancorchè nel verbale di consegna sia stata apposta la condizione del ritorno dei fabbricati al Fondo pel culto nel caso d'inadempienza agli obblighi suddetti. — Ivi.

649. Spetta solo all'autorità tutoria cioè alla Deputazione provinciale di vigilare e richiamare i Comuni all'osservanza delle obbligazioni che hanno per legge, epperò anche di quelle assunte in dipendenza delle concessioni fatte a norma dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866. — Ivi.

650. In ogni caso l'azione vindicatoria per decadenza non potrebbe spettare che al Demanio, non al Fondo pel culto. — Ivi.

651. Se il territorio è la base fondamentale del Comune, la determinazione del territorio comunale risulta però unicamente dal fatto che su di esso il Comune esercita la sua autorità. — Cass. Roma, 17 ottobre 1888, Ministero dell'interno e finanze - Comune di Mestre (*Legge*, XXVIII, 2, 757).

652. Questo fatto sta a sè, indipendentemente dalle indicazioni ad esso non corrispondenti che possano essere incorse nel catasto, il quale per indole sua deve uniformarsi alla realtà delle cose, non può crearle nè mutarle, e la cura della sua regolarità è per legge rimessa alla competenza dell'autorità amministrativa. — Ivi.

653. In conseguenza, il provvedimento governativo della rettificazione catastale essendo la necessaria conseguenza esercitata dal Comune sulla relativa parte di territorio, non può dare motivo al Comune contermine di querelarsene col pretendere che tale giurisdizione sia ad esso attribuita, e tale pretesa, come esorbita dalle attribuzioni del potere esecutivo, così esorbita dalla competenza dell'autorità giudiziaria, essendo, a termini dello Statuto fondamentale del Regno, le circoscrizioni dei Comuni regolate dalla legge. — Ivi.

654. Il prefetto che, giusta l'invito fattogli per atto di deferenza da due Comuni, nomina un arbitro perito pel regolamento dei confini fra gli stessi Comuni in un bosco di loro proprietà patrimoniale, non esercita con ciò atto amministrativo che in qualsiasi modo attenga alle sue funzioni proprie o delegate. — Cass. Roma, 23 luglio 1885, Com. Pescosansonesco - Comune Corvara (*Corte Supr.* X, 454; *Legge*, XXV, 2, 434).

655. L'autorità giudiziaria, non l'amministrativa, è competente a pronunciarsi sulla limitazione del confine fra terre non demaniali di due Comuni. — Ivi.

656. La separazione di territori di due Comuni appartiene alle attribuzioni della potestà amministrativa, ma le questioni giuridiche sulle conseguenze derivanti dalla divisione dei beni sono di competenza dell'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 18 aprile 1887, Comune di Dragoni - Comune di Alvignano (*Ann.* XXI, 2, 158; *Legge*, XXVII, 2, 403; *Cons. Amm.* XXVIII, 370).

657. La cognizione delle controversie insorte fra due Comuni sulla delimitazione della rispettiva circoscrizione territoriale e giurisdizionale non appartiene all'autorità giudiziaria. — Genova, 23 dicembre 1886, Comune di Cipressa - Comune di Costarainera (*Ann.* XXI, 3, 71; *Eco Giurisp.* XI, I, 33); Cass. Roma, 26 marzo 1887, Comune di Lucco - Finanze (*Ann.* XXI, 2, 105).

658. L'autorità giudiziaria è incompetente a risolvere controversie tra Comuni intorno alla rispettiva circoscrizione territoriale e giurisdizionale, tranne che in queste controversie siano interessate le loro proprietà patrimoniali, od altro loro diritto civile. — Torino, 18 luglio 1885, Comune di Sant'Ambrogio - Comune di Chiusa San Michele (*Ann.* XIX, 3, 452; *Foro It.* X, 1, 1151); Cass. Roma, 6 febb. 1888, Comune di Costarainera - Comune di Cipressa (*Foro It.* XIII, 1, 1261).

659. Le questioni di confinazione territoriale o giurisdizionale tra Comuni limitrofi, perchè attinenti ad interessi generali e politici e non a rapporti patrimoniali o di diritto meramente privato, vanno devolute alla cognizione esclusiva dell'autorità amministrativa. — Cass. Roma, 26 aprile 1887, Com. Luco nei Marzi - Comune di Avezzano (*Legge*, XXVII, 1, 798; *Riv. Amm.* XXXVIII, 444; *Giurisp. T.* XXIV, 424; *Racc.* XXXIX, I, 3, 118; *Monit. M.* XXVIII, 720; *Cons. Amm.* XXVII, 282; *Ann.* XXI, 2, 106; *Corte Supr.* XII, 281).

660. Riconosciuta in sentenza la legittimità di una decisione ministeriale del Regno italico Napoleonico, portante delimitazione di confini tra due Comuni limitrofi, non può negarsele efficacia solo perchè le variazioni da essa disposte non siansi eseguite nei registri del censo e nelle mappe. — Cass. Torino, 23 settembre 1886, Comune di Calozio - Comune di Olginate (*Giurisp. T.* XXIII, 747).

661. Il regio editto 21 maggio 1821 nell'abolire le leggi e gli ordinamenti della cessata dominazione francese e nel richiamare le leggi e sistemi politici ed amministrativi anteriori alla detta dominazione, non ha con ciò abrogato gli atti di pura amministrazione locale e speciale, e non aventi nulla di contrario

all'ordinamento che con quell'editto si volle ristorare. — Cass. Torino, 31 dicembre 1885, Comune di Breme - Comune di Valmacca (*Giurisp. T.* XXIII, 100).

662. In ispecie: le porzioni di territorio che il Comune di Breme possedeva alla destra del Po prima dell'occupazione francese, e che per essere poi quel Comune stato aggregato al Regno italico vennero incorporate al Comune di Valmacca rimasto all'Impero francese (dipartimento di Marengo), non ritornarono al Comune di Breme per effetto dell'editto del 1814, quando i due Comuni ripresero entrambi a far parte del Regno sardo: nè si potrebbe oggidì interpretare altrimenti quell'editto, ordinando, dopo oltre settanta anni di osservanza contraria, il ritorno di quelle porzioni di territorio al Comune di Breme. — Ivi.

663. Epperciò i beni di quel territorio che furono compresi nel cadastro di Valmacca, formato durante la dominazione francese, devono continuare a rimanervi, nè può pretendersi che si abbiano a comprendere nei registri di Breme. — Ivi.

2° *Contratti dei Comuni. — Pubblici incanti. — Schede segrete. — Trattative private. — Formalità. — Nullità degli atti. — Reclami.*

664. Il contratto del Comune non è perfetto colla sola deliberazione del Consiglio comunale, ma è necessario che questa venga posta ad esecuzione da parte del sindaco (art. 87 e 102, n. 4, legge com. e prov.). — Cass. Torino, 14 maggio 1884, Rossi - Comune di Alice Castello (*Giurisp. T.* XXI, 503; *Mass.* XXII, 549; *Legge*, XXIV, 2, 334; *Man.* XXIII, 264; *Riv. Amm.* XXXV, 588).

665. Fino a che la deliberazione del Consiglio non è eseguita per opera del sindaco, non è che un atto interno di amministrazione che non produce vincolo ed è sempre rivocabile. — Ivi.

666. In ispecie: la deliberazione del Consiglio con cui si conferma in carica il medico condotto per un solo anno, mentre, a termini della capitolazione, in difetto di tempestiva licenza, dovrebbe il contratto essere continuativo per un triennio, non può dirsi che siasi tacitamente accettata dal medico nel continuare il servizio, se questa deliberazione non gli è stata ad istanza del sindaco notificata, non bastando all'uopo la notizia altrimenti avutane. — Ivi.

667. La deliberazione approvata dalla Deputazione provinciale con la quale un Consiglio comunale accetta la proposta di un cittadino per l'acquisto di un'area di proprietà del Comune, non è che un atto preliminare a quello di compra e vendita da sti-

pularsi. — Cons. di Stato, 10 giugno 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 646).

668. Quindi a norma dell'art. 1314 del Codice civile quella deliberazione non potendo produrre in favore dell'interessato la trasmissione della proprietà di quell'immobile, il Consiglio comunale era sempre in facoltà di revocarla. — Ivi.

669. Quando pure fosse a ritenersi acquistato da quel cittadino un diritto in virtù della prima deliberazione, tale diritto non potrebbe essere che personale, e l'inadempimento della corrispondente obbligazione che fosse stata contratta dall'Amministrazione comunale non potrebbe dar luogo che ad un risarcimento di danni, cioè ad un credito, la cui esistenza e l'ammontare non potrebbero essere discussi che davanti l'autorità giudiziaria competente. — Ivi.

670. Di fronte all'appaltatore non ha efficacia il diniego del Consiglio comunale ad approvare il contratto d'appalto conchiuso in via d'urgenza dal regio delegato, approvato dal prefetto e comunicato al Consiglio comunale dal regio delegato stesso, ancorchè l'aggiudicazione definitiva sia stata fatta per un'offerta di ribasso inferiore a quella richiesta dagli editti, ed il regio delegato procedendo all'appalto non abbia indicati i mezzi di sopperire alla spesa a norma dell'art. 4 della legge 14 giugno 1874. — Cass. di Roma, 16 settembre 1884, Comune di Campagnano - Lancia (*Legge*, XXV, 1, 5; *Corte Supr.* IX, 702; *Riv. Amm.* XXXV, 824: *Temi R.* IV, 624; *Racc.* XXXVI, 2, 27).

671. L'assessore comunale, sebbene non abbia la capacità di contrattare in nome del Comune, ha facoltà tuttavia di promettere verso un terzo il di lui fatto sotto la condizione sospensiva dell'autorizzazione del Consiglio. — Trib. Roma, 22 maggio 1884, Comune di Roma - Finanze (*Temi R.* IV, 430).

672. Qualora questo contratto sia stato presentato per l'opportuna registrazione soltanto dopo l'avveramento della condizione, il ricevitore del registro, oltre la tassa proporzionale, ha diritto di percepire la sopratassa per ritardata registrazione. — Ivi.

673. La deliberazione consiliare, che riguarda terze persone in speciali rapporti giuridici, vincola il Comune, obbliga la Giunta ed il sindaco a darle esecuzione e dà al terzo azione per costringere il Comune allo adempimento delle obbligazioni assunte. — Ivi.

674. Spetta al Consiglio comunale deliberare i contratti d'affitto dei beni comunali, ed alla Giunta di conchiuderli in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. — Consiglio di Stato, 19 aprile 1884, Comune di Casoria (*Riv. Amm.* XXXVI, 70; *Foro It.* X, 3, 1).

675. Conseguentemente la Giunta non è competente a deliberare tali affitti, salvo che in via d'urgenza, e se li avesse deliberati il suo operato sarebbe nullo di pien diritto; e quand'anche la deliberazione relativa fosse stata munita del visto del prefetto, sarebbe pur sempre annullabile dal Governo del re a termini dell'art. 227 della legge comunale e provinciale, e 107 del regolamento 8 giugno 1865. — Ivi.

676. Non si scioglie il contratto di costruzione del cimitero, quando il Comune ha mutato il locale destinato per ordine dell'autorità superiore e per ragioni di salute pubblica. — Palermo, 23 feb. 1885, Cuccia - Com. di Mezzoiuso (*Circ. Giur.* XVI, 179).

677. La clausola compromissoria aggiunta ad una convenzione stipulata da un Comune non ha bisogno d'approvazione della Deputazione provinciale, se la convenzione a cui fu aggiunta non è del novero di quelle per cui la detta approvazione è prescritta dall'art. 137 legge comunale e provinciale. — Torino, 2 novembre 1888, Comune di Aosta - Borgetti (*Giurisp. T.* XXVI, 110).

678. In un contratto d'appalto comunale con stipulazione di clausola compromissoria è valida la nomina dell'arbitro genericamente fatta in capo dell'ingegnere capo della provincia che si trovasse in ufficio al tempo in cui fossero per sorgere le controversie. — Ivi.

679. In siffatta ipotesi la questione s'intende sorta quando le parti ricorrono all'arbitro per la decisione, ed è quindi arbitro colui che allora riveste la detta carica, quantunque già prima, essendo in carica altra persona, la questione si fosse recata avanti l'autorità giudiziaria, la quale si disse incompetente in vista della clausola compromissoria. — Ivi.

680. La competenza degli arbitri nel caso di clausola compromissoria stipulata amplissimamente, si estende non solo alle questioni di interpretazione e di vera esecuzione del contratto, ma anche a quelle della sua risoluzione e delle decadenze a motivo d'inadempimento dal canto dell'una o dell'altra parte. — Ivi.

681. Non può l'arbitro tassare da sè stesso nel lodo i propri onorari. — Ivi.

682. Ma la nullità della tassazione che egli avesse fatta non importerebbe la nullità del lodo intiero. — Ivi.

683. Non è ammissibile che un Comune metta all'asta pubblica un'area già venduta, senza prima riaverla nei modi legali, non essendo a ciò sufficiente l'affermazione che l'acquirente è impossibilitato a pagarne il prezzo e che il medesimo ha verbalmente dichiarato di retrocederla. — Cons. di Stato, 17 settembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 646).

684. Quindi la relativa deliberazione deve essere annullata. — Ivi.

685. Non trova fondamento in alcuna disposizione di legge, nè può ritenersi come un accordo di più Comuni per provvedere a interessi determinati, un consorzio fra più Comuni per vendita di legnami, incaricando della vendita una speciale Commissione. — Cons. di Stato, 30 maggio 1884, Comune di Auronzo ed altri (*Riv. Amm* xxxv, 918; *Legge*, xxiv, 2, 829; *Foro It.* ix, 3, 119).

686. In questo caso non sarebbe applicabile l'art. 228 legge comunale e provinciale, il quale riguarda la facoltà dei Consigli di affidare mandati determinati per certi affari od atti in esecuzione di determinate deliberazioni. — Ivi.

687. Non può un Comune impugnare per mancanza di titolo la permuta di alcuni suoli pubblici consentita da deliberazione approvata dalla Deputazione provinciale e da decreto reale, e messa in esecuzione. — Cass. Napoli, 28 febbraio 1887, Municipio di Alberobello - Acquaviva (*Legge*, xxviii, 1, 117; *Diritto e Giurisp.* ii, 403; *Riv. T.* xii, 381; *Riv. Amm.* xxxviii, 523; *Racc.* xxxix, i, 1, 549; *Gazz. Proc.* xxii, 77; *Cons. Amm.* xxviii, 412).

688. La Giunta comunale, prendendo atto della rinunzia emessa da un enfiteuta del Comune al contratto di enfiteusi, non può dirsi che abbia accettato implicitamente la risoluzione del contratto stesso. — Roma, 10 marzo 1887, Zaccheo - Comune di Sezze (*Legge*, xxviii, 1. 457).

689. Distaccata in pro dei Comuni vicini parte di alcuni fondi ex feudali, che trovansi dati in locazione, i fittuari possono pretendere un escomputo, nonostante la loro rinunzia ai casi fortuiti, ma non già i danni che possono ad essi esserne derivati. — Napoli, 2 dicembre 1887, Campofredo - Avalos (*Legge*, xxviii, 1, 529).

690. L'azione riflettente il pagamento di lavori di una strada obbligatoria comunale deve essere dall'appaltatore instruita contro il sindaco del Comune e non contro il prefetto, quantunque questo, nella negligenza del Comune stesso, abbia proceduto d'ufficio all'appalto della strada. — Roma, 26 luglio 1887, Salvadori - Prefetto di Roma - Com. Torrice (*Temi R.* vii, 536).

691. L'appaltatore non può promuovere azione pel pagamento dei lavori o altra indennità, qualora l'opera non sia per anco compiuta e non abbia fatto precedere in via amministrativa il collaudo della medesima. — Ivi.

692. L'offerta più vantaggiosa fatta da un appaltatore dopo che il contratto era già stato regolarmente stipulato dal Comune

con altra Ditta, non può evidentemente diventare titolo di annullamento, altrimenti nessun contratto colle pubbliche Amministrazioni acquisterebbe mai carattere definitivo. — Cons. di Stato, 11 agosto 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 753).

693. Non può andare soggetta ad annullamento la concessione in affitto di una cava appartenente al Comune se essa è di gran vantaggio pel Comune stesso in quanto esime dal gravare con imposta la popolazione, e permette anche agli abitanti, in certa misura, e sotto determinate condizioni, di servirsi della cava. — Consiglio di Stato, 21 dicembre 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 422).

694. La costituzione d'una società per concorrere ai pubblici incanti non offende per sè medesima alcuna disposizione di legge. — Cons di Stato, 21 gennaio 1887, Moroni Nicola - Confidati - Michele e Garofali Romolo (*Legge*, XXVIII, 1, 673).

695. È bensì vero che per l'art. 120 del regolamento 4 maggio 1885 per l'esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, il Ministero ed il prefetto può astenersi dal rendere eseguibili i contratti, quantunque riconosciuti regolari, ma l'esercizio di questa facoltà è limitata a quei soli casi i quali siano di tale gravità che ne resti seriamente compromesso l'interesse pubblico. — Ivi.

696. È di per sè manifesta l'illegalità di una deliberazione colla quale un Comune, dopo avere appaltati determinati lavori e dopo che furono resi esecutori gli atti di incanto, modifica a tutto vantaggio dell'appaltatore le condizioni del capitolato. — Cons. di Stato, 27 giugno 1884 (*Man. degli Amm.* 1884, 317; *Legge*, XXIV, 2, 827).

697. È regola ormai assodata di giurisprudenza che l'obbligo pei concorrenti ad un'asta di produrre un dato certificato per comprovare la loro idoneità è stabilito a beneficio dell'Amministrazione, la quale ha il diritto di assicurarsi che chi aspira ad incaricarsi di lavori pubblici è in grado di eseguire gli impegni assunti. — Consiglio di Stato, sezioni riunite, 9 febbraio 1884 (*Man. degli Amm.* 1884, 199; *Legge*, XXIV, 2, 428).

698. Perciò quando l'Amministrazione abbia motivo di ritenere che un concorrente possiede i requisiti che occorrono per adire ad un incanto, essa è in diritto di riceverne l'offerta. — Ivi.

699. L'esercizio di poteri discrezionali conferiti ad un sindaco nel presiedere all'asta pubblica non può mai comprendere la facoltà di *derogare* all'adempimento delle *forme* stabilite dalla legge. — Catania, 16 aprile 1884, Sindaco d'Augusta - Calamara (*Giurisp. C.* XIV, 74; *Riv. Amm.* XXXV, 341).

700. Se colui che presiede all'asta riconosce non accettabile

un'offerta perchè non corrispondente a tutte le condizioni del capitolato, non può dichiarare aggiudicatario chi si trova aver fatta precedentemente un'offerta minore, ma fa d'uopo ricorrere ad un nuovo esperimento d'asta. — Ivi.

701. È dovuto il ristoro del danno patito all'offerente che per la illegale omissione del rinnovamento dell'incanto non potette reiterarne l'offerta accompagnata dalle condizioni di cui si ritenne sfornita, e così porsi in grado di riuscire vincitore nel nuovo esperimento. — Ivi.

702. Ove alla regolarità degli atti d'incanto potesse ostare il fatto di essere stati indetti dal sindaco senza una preventiva deliberazione del Consiglio comunale per autorizzare l'abbreviazione dei termini, potrebbesi sollevare tale eccezione soltanto d'ufficio quando l'interesse del Comune lo consigliasse, ma non ha alcun diritto di farlo chi è rimasto soccombente nella gara per l'appalto. — Cons. di Stato, 16 aprile 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 207).

703. Avvenuta la fissazione dell'ora in cui deve tenersi un incanto, essa può differirsi, ma non anticiparsi per evitare sorprese a danno di coloro che intendono concorrervi. — Cons. di Stato, 18 giugno 1886, Costa ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 18).

704. Finchè la superiore autorità non abbia approvate le operazioni dell'incanto e la seguìta aggiudicazione, l'appaltatore non può vantare diritti quesiti. — Ivi.

705. Se in un pubblico incanto siansi commesse delle irregolarità, quando i diritti dei terzi non siano stati lesi, e risulti evidente l'interesse dell'Amministrazione pubblica, il Governo del re può, ciò non ostante, mantenere un atto di aggiudicazione sanando le nullità incorse. — Ivi.

706. Respinta, perchè condizionata, l'offerta pel miglioramento del ventesimo, chi l'aveva fatta non ha alcun interesse diretto ed alcun diritto di ricorrere contro gli atti d'asta. — Cons. di Stato, 9 agosto 1884 (*Legge*, XXV, 1, 393).

707. Sebbene sussistano in questi alcune irregolarità, il Governo può non annullare d'ufficio gli atti quando appariscano di incontrastata utilità pel Comune. — Ivi.

708. L'inosservanza dei termini prescritti dall'art. 76 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato per la pubblicazione degli avvisi d'asta avrebbe costituito un titolo legittimo di annullamento qualora fosse stata denunciata a tempo debito; ma invece non è il caso che il Governo eserciti questa sua facoltà dopo che il contratto da oltre un anno e mezzo è in corso di esecuzione senza che nei termini prescritti sia stato presentato regolare ricorso. — Cons. di Stato, 11 agosto 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 789).

709. Non sono sufficienti a rilevare il Comune dalle conseguenze cui potrebbe andare incontro per l'annullamento del contratto, le dichiarazioni fatte dai reclamanti di rendersi garanti di qualsiasi danno che al Comune potesse derivare in seguito all'adozione di quel provvedimento — Ivi.

710. Nelle operazioni relative agli incanti col metodo delle candele, per l'art. 84 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, deve procedersi all'accensione di tre candele, e quando durante l'ardere di una di esse siavi stata offerta, se ne devono accendere delle altre fino a che si abbiano offerte nuove. — Cons. di Stato, 2 gennaio 1885 (*Legge*, XXV, 1, 648).

711 La circostanza dell'accensione della quarta candela deve risultare espressamente dal verbale delle operazioni medesime, non essendo sufficiente la dichiarazione inserta nel verbale (d'essersi proceduto alla accensione delle candele), poichè l'osservanza delle disposizioni regolamentari deve essere tassativamente accertata trattandosi di guarentigie stabilite così nell'interesse dell'Amministrazione come dei terzi. — Ivi.

712. Mancando la certezza dell'esatta osservanza del regolamento, opera saviamente il prefetto procedendo all'annullamento degli atti d'asta — Ivi.

713. Provvede arbitrariamente il sindaco che ordina si proceda alla sistemazione di un tratto di strada comunale affidandone l'esecuzione a cottimo ad un appaltatore senza averne ottenuta prima l'autorizzazione del Consiglio comunale; e quindi devesi annullare la deliberazione del Consiglio predetto con la quale approvava gli atti compiuti dal sindaco. — Cons. di Stato, 17 febbraio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 680).

714. Se per il ritardo nel provvedere ai lavori medesimi il sindaco temeva potesse venirne danno alla pubblica salute, doveva riunire d'urgenza la Giunta municipale invitandola a deliberare a termini dell'art. 94 della legge comunale, ma non poteva esso arrogarsene le attribuzioni, invocando l'art. 104 della legge medesima senza che ragioni di igiene e di sicurezza pubblica concorressero a legittimare l'ordine della esecuzione immediata dei lavori. — Ivi.

715. Sebbene la spesa non abbia superate le lire 500 è evidente la violazione dell'art. 128 della legge comunale, quando dall'esame dei precedenti risulti chiaro che il lavoro si è diviso in lotti inferiori a quella somma, appunto per sottrarsi all'obbligo degli incanti e al sindacato dell'autorità superiore. — Ivi.

716. Quando in un incanto comunale, da farsi per schede segrete, siavi stata un'offerta redatta su carta con bollo insufficiente, l'offerta stessa conserva ciò non ostante tutta la sua effi-

cacia, ma induce l'obbligo in chi presiede l'asta di denunciare il contravventore all'ufficio del bollo e registro per l'incorsa contravvenzione. — Cons. di Stato, 16 ottobre 1885, Comune di Sondrio ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 50; *Legge*, XXVI, 1, 286).

717. Apertosi l'incanto a schede segrete per una determinata fornitura di oggetti, se l'asta sia andata deserta oppure non siansi raggiunte offerte al limite minimo fissato, può il prefetto, in forza del potere discrezionale concessogli, concedere che i contratti seguano a licitazione o a trattativa privata fra determinate persone senza che gli estranei a detta licitazione possano reclamare, poichè all'infuori dei chiamati a detta licitazione privata nessun altro può proporre ricorso contro il seguìto deliberamento. — Cons. di Stato, 28 maggio 1886, Francesconi Antonio ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 21).

718. La pubblicazione degli avvisi per gli incanti non genera diritti nei terzi nè vincolo per l'amministrazione comunale, che può perciò sempre revocarli prima del giorno indetto per l'esperimento. — Cons. di Stato, 17 aprile 1885 (*Legge*, XXV, 2, 539; *Riv. Amm.* XXXVI, 740).

719. Revocati quegli avvisi, adottato il sistema della trattativa, ottenuta l'autorizzazione prefettizia e concesso l'appalto, nessuna veste per ricorrere contro tale concessione ha chi aveva intenzione di concorrere agli appalti pubblici. — Ivi.

720. Qualunque offerta presentata dopo la concessione non può essere che tardiva. — Ivi.

721. Quando il Comune ha con duplice esperimento tentata la vendita di alcuni lotti di piante spettanti al Comune ai pubblici incanti, e siano questi andati deserti, è abilitato dalla legge sulla contabilità generale dello Stato (art. 4, n. 6) di procedere a trattativa privata, senza che con questo metodo possa dirsi violato l'articolo 128 della legge comunale, il quale esige il permesso del prefetto allora soltanto che in via eccezionale vuole provvedersi a trattativa privata, prescindendo dalle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato. — Cons di Stato, 29 febbraio 1884 (*Man. degli Amm.* 1884, p. 221; *Legge*, XXIV, 2, 242).

722. Procede irregolarmente il Comune quando dopo la diserzione dei primi incanti, e di una nuova asta a prezzo più vantaggioso pei concorrenti, fece senz'altro procedere alla licitazione privata omettendo l'esperimento di un secondo incanto; però non può valersi di tale irregolarità per ricorrere chi col fatto vi ha rinunziato essendosi presentato fra i concorrenti alla licitazione privata. — Cons. di Stato, 15 febbraio 1884 (*Legge*, XXIV, 2, 314).

723. Non ha fondamento l'eccezione con cui il ricorrente eccepisca di non essersi tenuto conto dal Comune dell'aumento del ventesimo da lui offerto dopo la licitazione medesima, giacchè il regolamento sulla contabilità generale dello Stato all'art. 102 chiaramente esclude tali aumenti nelle licitazioni, prescrivendo che l'aggiudicazione viene fatta seduta stante, salvo il caso che altrimenti si sia dichiarato negli avvisi, caso che non si verifica nella fattispecie, essendo stato avvertito nell' avviso che l'incanto verrebbe aggiudicato seduta stante al migliore offerente. — Ivi.

724. Secondo la massima stabilita dalla giurisprudenza, il Governo del re ha una facoltà discrezionale in materia di denuncia, e può astenersi, se la convenienza amministrativa lo richiede, di applicare l'art. 227 della legge comunale. — Ivi.

725. Quindi se il Comune dalla seguìta vendita per licitazione privata ha ricavato un considerevole vantaggio, tutto consiglia a non procedere all'annullamento dell'aggiudicazione. — Ivi.

726. Usa delle sue facoltà il Consiglio comunale che revoca una deliberazione presa dal regio delegato straordinario per l'appalto a trattativa privata e per un triennio di un tronco di strada comunale, senza che fosse intervenuta in proposito quella deliberazione di massima del Consiglio stesso che a termini dell'art. 93, n. 4, della legge comunale sarebbe stata necessaria a legittimare l'operato del regio delegato. — Cons. di Stato, 29 aprile 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 67).

727. Viola apertamente l'art. 128 della legge predetta il regio delegato che conchiude un appalto a trattativa privata, mentre il valore complessivo del medesimo supera le L. 500 senza averne ottenuto prima il permesso dal prefetto. — Ivi.

728. Deve essere annullata quella deliberazione relativa a vendita di un fondo superiore di valore alle L. 500, fatta a trattativa privata, per un prezzo inferiore a quello di acquisto, e non in proporzione della rendita che produce, specialmente se il Comune alienante abbia ecceduto il limite della sovrimposta, e la deliberazione sia presa a bilancio già definito, perchè detta alienazione fatta alle condizioni sovraesposte nasconde una liberalità vietata ai Comuni. — Cons. di Stato, 13 giugno 1884, Comune di Rose (*Racc.* XXXVII, 3, 6; *Foro It.* IX, 3, 159).

729. È nulla la locazione di beni comunali fatta a trattative private senza l'autorizzazione del prefetto, quando il suo valore eccede le L. 500 (art. 128 legge com. e prov.). — Cass. Torino, 23 maggio 1884 (*Giurisp. T.* XXI, 570); 9 novembre 1885, Tron - Comune di Roure (*Giurisp. T.* XXII, 737; *Ann.* XIX, I, 1, 629; *Foro It.* X, 1, 1180)

730. L'autorizzazione a dispensa degli incanti non può darsi dal prefetto se non in modo espresso e per decreto. — Ivi.

731. E così non può essere indetta come tacitamente concessa, da che la locazione sia stata autorizzata con decreto della Deputazione provinciale presieduta dal prefetto, e questi abbia poi rimandato al Comune il relativo verbale del Consiglio comunale, munito di detto decreto della Deputazione. — Ivi.

732 Essendo nullo il contratto così stipulato dal Comune, non può produrre nessun effetto giuridico, e così neppure l'obbligo nel Comune di risarcire il danno al conduttore. — Ivi.

733. È sostanzialmente difettosa e lesiva degli interessi comunali la procedura seguìta per un affitto di beni se nel capitolato di onere mancava la clausola più importante, quella cioè che obbliga i concorrenti a prestare una cauzione conveniente. — Cons di Stato, 16 ottobre 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 387).

734. Un contratto stipulato a trattativa privata (per un valore superiore alle L. 500) è nullo se non fu richiesta ed ottenuta prima la dispensa dall'asta pubblica a termini dell'art. 128 della legge 20 marzo 1865. — Ivi.

735. Il termine di trenta giorni assegnati dall'art. 136 della legge comunale e provinciale al prefetto per pronunciare decreto di annullamento si applica agli annullamenti di atti di aggiudicazione. — Cons. di Stato, 10 ottobre 1884, Congregazione di carità di Spoleto e Proietti (*Racc.* XXXVII, 3, 22).

736 È nullo il deliberamento se l'aggiudicazione siasi fatta a favore di chi ha dato l'offerta minore, per il motivo che il maggiore offerente si è ritenuto non solvibile. — Ivi.

737. Quando l'asta è andata deserta e la Deputazione provinciale ha autorizzato le trattative private, queste debbono aver luogo sulla base delle condizioni inserite nei capitolati, le quali non possono modificarsi a favore dell'aggiudicatario senza l'approvazione della Deputazione provinciale. — Ivi.

738. Se la Giunta comunale abbia ricevuto incarico dal Consiglio di procedere ad un appalto mediante trattative private, ed essa invece vi procede mediante licitazione privata, deve annullarsi la deliberazione d'appalto che ne è seguìta, nè alcun diritto si è acquisito da chi in detta licitazione ha fatto l'offerta migliore. — Cons. di Stato, 29 maggio 1886, Bava ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 163).

739. Esercita un potere discrezionale il prefetto nell'autorizzare un Comune a procedere ad un appalto a trattativa privata, a termini dell'art. 128 della legge comunale, ed il suo provvedimento non potrebbe essere censurato che in caso di manifesto abuso. — Cons. di Stato, 30 marzo 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 571).

740. Il prefetto usa strettamente della sua facoltà di non autorizzare la privata trattativa quando vi siano offerte migliori. — Cons di Stato, 13 novembre 1885, Giunta mun. di Rocchetta Nervina ric. (*Legge*, XXVI, 1, 609; *Foro It.* XI, 3, 150).

741. Alla Giunta comunale spetta di ricorrere solo in caso di urgenza e nei modi e termini di legge. — Ivi.

742. Non è d'uopo che il Consiglio comunale, il quale vuole procedere con dispensa dai pubblici incanti all'appalto di un'opera o di una fornitura per un valore eccedente le L. 500, si munisca anticipatamente dello assenso prefettizio, ma è necessario soltanto che prima di procedere alla concessione dell'appalto abbia ottenuta siffatta facoltà. — Cons. di Stato, 18 aprile 1884 (*Man. degli Amm.* 1884, p. 317; *Legge*, XXIV, 2, 827).

743. L'asserta lesione degli interessi comunali se avrebbe potuto dare modo alla Deputazione di non approvare la deliberazione, ed al prefetto di non accordare l'autorizzazione domandatagli, non può dar luogo ad annullamento che allora solo potrebbe pronunziarsi quando non fossero state osservate le forme stabilite a pena di nullità, o fosse stata violata la legge. — Ivi.

744. Nel concedere l'autorizzazione della dispensa dai pubblici incanti è al prefetto affidata dall'art. 128 della legge comunale una facoltà discretiva. — Ivi

745. Per l'art. 128 della legge comunale il valore dei contratti deve misurarsi dalla loro somma complessiva, e se questa supera le L. 500 occorre l'autorizzazione del prefetto per prescindere dai pubblici incanti. — Cons. di Stato, 20 marzo 1885 (*Legge*, XXV, 2, 324).

746. Di tale autorizzazione non può fare le veci il visto apposto al capitolato dal sotto-prefetto, perchè l'art. 128 riserba al prefetto l'impartirla, e neppure quello appostovi dal prefetto, perchè l'autorizzazione vuole essere espressa. — Ivi.

747. Riuscito deserto un primo incanto, se poi viene cambiato il prezzo di base dell'appalto, il nuovo incanto che si tiene in questo non è *secondo* esperimento d'asta, bensì nuovo esperimento che per la prima volta si fa su tale prezzo cambiato; quindi l'esperimento riuscirebbe deserto se non vi fossero almeno due concorrenti. — Ivi.

748. Viola gli art. 76 e 95 del regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato il Comune che omette di fare inserire nel bollettino ufficiale della Provincia un contratto di appalto, ritenendo erroneamente che dovesse aversi riguardo al prezzo d'appalto per ciascun anno, non al complesso del quadriennio. — Cons. di Stato, 7 gennaio 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 351).

749. Perciò non può accogliersi il ricorso presentato dal Comune contro il decreto del prefetto che ha annullati gli atti d'asta relativi, nè possono fare accogliere il ricorso motivi di convenienza e di opportunità nell'interesse del Comune. — Ivi.

750. Sono nulli gli atti d'incanto per l'effetto di beni comunali quando sia stato constatato con sentenza del tribunale che per opera dell'aggiudicatario alcuni oblatori furono dolosamente allontanati dalla gara. — Cons. di Stato, 4 marzo 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 791).

751. Sono nulli gli atti d'incanto se l'avviso d'asta stabiliva pei fatali un termine inferiore al minimo prescritto dalla legge senza nemmeno che il Consiglio comunale avesse deliberato in precedenza l'abbreviazione del termine, il quale in ogni caso non avrebbe potuto essere minore di giorni cinque. — Cons. di Stato, 25 luglio 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 138).

752. Sono pure nulli i predetti atti se l'appalto provvisorio venne aggiudicato ad un concorrente appena spenta la terza candela senza accendere la quarta, con aperta violazione dell'art. 94 del cessato regolamento di contabilità (art. 89 del presente). — Ivi.

753. La nullità di questi atti importa quella dei successivi anche prescindendo dal vizio intrinseco di alcuni di essi. — Ivi.

754. Sono causa di nullità degli incanti l'essere state le condizioni d'appalto deliberate non dal Consiglio ma dalla Giunta senza che la deliberazione fosse presa in via d'urgenza. — Cons. di Stato, 19 settembre 1884, Giunta comunale di Massa e Cozzile (*Riv. Amm.* XXXVI, 387; *Racc.* XXXVII, 3, 78; *Legge*, XXV, 1, 715).

755. Il non essere state quelle condizioni approvate dalla Deputazione, mentre la durata dell'appalto (nella specie per la concessione dell'illuminazione) era di oltre cinque anni. — Ivi.

756. L'essersi omesso l'esperimento del ventesimo. — Ivi.

757. È nullo l'incanto per l'appalto della illuminazione fatta per un sessennio, quando le condizioni siano state deliberate dalla Giunta, senza che risulti della deliberazione presa d'urgenza e dell'approvazione della Deputazione provinciale. — Ivi.

758. Il valore dell'appalto inferiore alle L. 6000 non autorizza ad omettere l'esperimento del ventesimo, ma solo dispensa dalla pubblicazione del secondo avviso. — Ivi.

759. Sono nulli gli atti d'incanto se venne accettata un'offerta per l'aumento del vigesimo dopo che era passata l'ora precisa indicata nell'avviso, e se al deposito prescritto da farsi presso il tesoriere comunale venne irregolarmente sostituito un certificato di deposito fatto presso l'economo comunale, non avendo questi

facoltà di riceverlo e di ritenerlo agli effetti della garanzia all'uopo richiesta. — Cons. di Stato, 5 dicembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 536).

760. Annullato un contratto di mutuo fatto con un Comune per difetto di superiore approvazione, e ritenute dovute le somme versate ad esso ed invertite nella soddisfazione di valida obbligazione, sono dovuti dal Comune gli interessi dal giorno del pagamento delle dette somme. — Cass. Napoli, 14 gennaio 1887, Banca di Rionero - Comune di Forenza (*Legge*, XXVII, 2, 12)

761. Non essendo controverso il fatto dell'esecuzione di un lavoro edilizio e della sua utilità pel Comune, la mancanza dell'asta e dell'autorizzazione del prefetto non può portare la conseguenza di togliere a colui che vi spese i propri capitali il diritto di chiederne al Comune il rimborso. — Cass. Roma, 29 novembre 1884, Com. di Orosei - Mazzini (*Legge*, XXV, 1, 366; *Temi R*. IV, 632).

762 Posto il fatto dell'esecuzione dei lavori, sciente e non dissenziente il Comune, ed ammessa la prova testimoniale, benchè in caso di convenzione superiore a lire 500, questa può valere come semi-prova per legittimare il deferimento del giuramento suppletorio — Ivi.

763. Se un Comune è devenuto ad un contratto di appalto senza osservare le forme volute dalla legge, e l'appaltatore abbia compiuta l'opera e consegnatala al Comune che nulla ha trovato a ridire, compete a costui l'azione *de in rem verso* per conseguire il prezzo dell'opera. e nella medesima è competente a giudicare l'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 23 maggio 1886, Comune di Napoli - Grimaldi (*Racc*. XXXVIII, I, 3, 148).

764. Il ricorso di un privato per l'annullamento di una deliberazione comunale, che ha respinto i suoi reclami in merito delle condizioni apposte al capitolato di affitto di beni comunali, non è irricevibile per decorrenza di termini, quantunque dalla deliberazione impugnata siano trascorsi più mesi, se non consta della data precisa della stipulazione dell'atto di affitto. — Cons. di Stato, 23 gennaio 1885, Comune di Amendolara (*Riv. Amm*. XXXVI, 628).

765. Lo stesso ricorso è ammessibile in sede amministrativa, salvi sempre i diritti che gl'interessati possono far valere innanzi all'autorità giudiziaria. — Ivi.

3° *Bilanci comunali.*

766. È verità universale che i bilanci comunali sieno atti di interna amministrazione e sempre emendabili nelle partite er-

rate. — Napoli, 6 aprile 1886, Comune di Forenza - Banca popolare di Rionero in Volture (*Gazz. Procur.* XXI, 477).

767. I terzi non possono esserne lesi, ma non possono giovarsene. — Ivi.

768. La cifra dei residui attivi applicabile all'art. 1, categoria 1ª, parte attiva del bilancio pel 1885 di un Comune, non può essere che quella portata dal decreto del Consiglio di prefettura che stabilisce le risultanze finali del conto 1883, salvo, se ne è il caso, le deduzioni e compensi delle partite attive e passive, non esigibili e non pagabili nel corso dell'esercizio 1885. — Cons. di Stato, 29 marzo e 26 settembre 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 69).

769. Quindi se la cifra inscritta al suddetto articolo è minore di quella risultante dal decreto del Consiglio di prefettura dev'essere corretta, e per l'aumento che ne deriva alla parte attiva del bilancio, spetta al Consiglio comunale deliberare se debba andare a diminuzione della sovraimposta, ovvero essere applicata a qualche articolo della parte passiva per non alterare il pareggio del bilancio. — Ivi.

770. La Deputazione provinciale nel riscontrare gli stanziamenti delle spese e ridurre quelli che ritiene eccessivi, emette un giudizio discrezionale che non può essere censurato, meno il caso di manifesta esorbitanza od errore di fatto. — Ivi.

771. La eliminazione degli stanziamenti per spese facoltative non dipendenti da impegni anteriori alla pubblicazione della legge 14 giugno 1874, come quelle per associazioni a giornali e per concorso nelle spese dei pubblici trattenimenti, è pienamente conforme alle disposizioni della precitata legge. — Ivi.

772. Non è ammessibile perchè illegale il sistema tenuto dalla Giunta di emettere nel corso dell'esercizio dei mandati provvisori per convertirli poi con un'unica deliberazione in un mandato definitivo, ponendoli intanto a carico del fondo stanziato per le spese impreviste. — Cons. di Stato, 24 agosto 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 815).

773. Se un Comune che eccede il limite legale della sovraimposta ha stanziato nel proprio bilancio una somma che riteneva a lui dovuta dalla Provincia a titolo di concorso di questa per una strada comunale obbligatoria, ed il Consiglio provinciale contesta il credito medesimo, esso non può dirsi liquido ed esigibile, e quindi dev'essere cancellato dalla parte attiva del bilancio. — Cons. di Stato, 21 marzo 1884 (*Man. degli Amm.* 1884, p. 266; *Legge*, XXIV, 2, 501).

774. Stante poi il conflitto d'interessi fra il Comune e la provincia, la cancellazione dal bilancio della somma controversa dev'essere fatta con decreto reale. — Ivi.

775. Un Comune che costruisce una fontana per uso degli abitanti di una frazione deve caricare sul suo bilancio la relativa spesa, nè può ripartirla tra i singoli abitanti della frazione. — Torino, 2 luglio 1888, Com. di Donnaz - Perron ed altri (*Racc.* XL, 2, 562).

776. Ove il riparto siasi fatto, i singoli abitanti hanno il diritto di opporvisi innanzi al magistrato, benchè il riparto sia stato deliberato dal Consiglio ed approvato dall'autorità tutoria. — Ivi.

777. Se l'esattore, per esigere le quote di siffatto riparto, abbia proceduto colle norme stabilite dalla legge sulla esazione delle imposte, è responsabile dei danni derivatine, essendo il procedimento coattivo stabilito da detta legge applicabile soltanto al debito d'imposte. — Ivi.

778. Le somme che i parrocchiani si sono *spontaneamente* obbligati di pagare al parroco od ai cappellani per concorrere alle spese di culto, non possono essere inscritte nel bilancio comunale fra le partite di giro, nè possono essere riscosse dall'esattore colla procedura stabilita per le imposte comunali, anche se i parrocchiani abbiano dichiarato di acconsentirvi e dato facoltà al Comune di formare i ruoli e di ripartire la spesa in proporzione alla rendita sui terreni e fabbricati. — Cons. di Stato, 25 maggio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 498).

779. Deve quindi essere cancellato dal bilancio il fondo stanziato tanto in entrata quanto in uscita, ed il prefetto opera rettamente negando l'esecutorietà dei ruoli preparati dal Comune, trattandosi d'un contributo e di procedura completamente estranei all'Amministrazione comunale. — Ivi.

780. Trattandosi di pagamenti fatti (dal Comune) sopra mandati, non ha luogo la regola d'imputazione stabilita dall'art. 1258 del Codice civile, e ciò che si esige sopra un mandato di un anno non può imputarsi ad un altro anno. — Casale, 9 aprile 1884, Comune di Moncalieri - Fondo pel culto (*Giurisp. Casal.* IV, 225).

§ VIII.

Entrate comunali.

1° *Tasse comunali.*

a) Generalità.

781. Un'imposta, sotto l'aspetto economico, è una parte di privata ricchezza prelevata a scopo di pubblica utilità e invertita in soddisfazione di un bisogno collettivo; e, sotto l'aspetto giuridico, sussiste per un *jus imperii*, a condizione, cioè, che sia sancita da chi ne abbia la legittima potestà, e che questa ne so-

pravvegli la riscossione, l'uso, la destinazione. — Cass. Roma, 9 giugno 1885, Pref. Caltanissetta - Pignatelli (*Ann.* XX, 3, 119).

782. Fra l'ente che impone e il contribuente non è possibile un tacito contratto che possa dar luogo ad applicare la massima *causa data, causa non sequuta*, relativamente all'impiego di una imposta. — Ivi.

783. Del modo come si usò di un'imposta, rispetto al fine per cui fu decretata, non conosce l'autorità giudiziaria, ma invece l'amministrativa. — Ivi

784. Ai termini dell'art. 139 della legge comunale e provinciale modificato dall'art. 6 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, serie 2ª, i contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette al Comune hanno bensì il diritto di presentare reclamo alla Deputazione provinciale contro le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino le imposte, ma una volta che questa, facendo uso del potere discrezionale ond'è investita, siasi pronunciata, come essi, in difetto di una disposizione di legge che loro ne attribuisca la facoltà, non possono impugnare i provvedimenti, così, e per la ragione medesima, non hanno veste per interporre ricorso contro le decisioni governative emesse in relazione ai medesimi. — Cons. di Stato, 12 novembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 137).

785. Tanto meno poi può riconoscersi nei contribuenti siffatta facoltà nel caso in cui la deliberazione comunale contro cui si reclama non porta già un aumento d'imposta, ma ha semplicemente per effetto di continuare una spesa da qualche anno già regolarmente stabilita ed approvata. — Ivi.

786. Dato che in forza di antico istromento gli abitanti di un Comune siano tenuti a pagare al parroco determinate decime, parte in danaro e parte in natura, esorbita dalla propria competenza e viola la legge il Consiglio comunale che commuta quelle decime tutte in prestazione pecuniaria, le addossa a coloro sol che pagano l'imposta fondiaria, le fa versare al Comune, e ne dispone la riscossione coi privilegi dei tributi pubblici. — Cons. di Stato, 18 agosto 1885, Comune di Cervarolo - Prefetto di Novara (*Legge*, XXVI, 1, 466).

787. Contro le decisioni delle Deputazioni provinciali regolatrici del ruolo definitivo dei contribuenti, e perciò irretrattabili in via amministrativa, può solo farsi ricorso ai tribunali ordinari. — Trib. Macerata, 25 giugno 1887, Gallo - Comune di Ficano e Comune di San Severino (*Legge*, XXVII, 2, 707).

788. Il diritto d'imporre tasse, spettante ai Comuni, regolato dalla legge 26 luglio 1868, essendo incommerciabile di sua natura, non può formare oggetto di convenzioni. — Ivi.

b) Tassa sul bestiame.

789. Il bestiame che stanzia in un Comune e depasce ad intervalli in un territorio di altro Comune per tempo minore di dieci giorni, non dà diritto a questo d'imporre la tassa, la quale non è dovuta in ragione del tempo del pascolo, ma in ragione della dimora eccedente dieci giorni. — Trib. Macerata, 25 giugno 1887, Gallo - Comune di Ficano e Com. di S. Severino (*Legge*, XXVII, 2, 707).

790. La tassa è dovuta intiera al proprio Comune da cui il bestiame ha servizi di protezione e di tutela, ed ove crescendo e fruttificando produce la ricchezza e la rendita in che sta la ragione d'imporre la tassa. — Ivi.

c) Tassa di famiglia e fuocatico.

791. La tassa così detta del fuocatico colpisce tutti coloro che hanno nel Comune non già domicilio civile, ma residenza o dimora abituale. — Palermo, 28 agosto 1885, Comune di Corleone - Cammarata (*Circ. Giurid.* XVII, 309).

792. La residenza di una persona è unica, sì come unico è il suo domicilio civile. — Bologna, 26 maggio 1885, Municipio di Bologna - Revedini (*Racc.* XXXVII, 2, 325; *Ann.* XIX, 3, 310; *Riv. Amm.* XXXVI, 687).

793. La tassa di famiglia o di fuocatico è basata sulla residenza, e può essere imposta soltanto dal Comune ove tiene la propria il capo della famiglia che si vuol imporre, ad esclusione di quel Comune in cui abbiano una dimora anche abituale gli altri individui della famiglia stessa. — Ivi.

794. La tassa di fuocatico o di famiglia è personale, e si paga nel luogo del domicilio o della dimora abituale, non del luogo ove si possiede. — Genova, 9 giugno 1884, Comune di Bardino-Vecchio - Carzoglio (*Eco Giurisp.* IX, 1, 251).

795. Ove si tratti di tassa di fuocatico, non si guarda al domicilio civile o alla residenza nel senso giuridico, che all'uno e all'altra è attribuito dall'art. 16 del Codice; si guarda invece al solo fatto della dimora per determinare il Comune, e quindi il luogo del pagamento della tassa. — Cass. Roma, 10 novembre 1887, Piattelli - Municipio di Ascoli (*Legge*, XXVIII, 1, 655; *Ann.* XXII, I, 1, 115).

796. Allora soltanto il Comune, pel pagamento della tassa medesima, è determinato dal domicilio civile o dalla residenza a tenore del Codice, quando si sconosca la dimora per la maggior parte dell'anno. — Ivi.

797. L'imposta di fuocatico stabilita dal regolamento locale

tanto a carico delle famiglie che hanno stabile domicilio nel Comune, quanto di quelle che ivi risiedono la maggior parte dell'anno, colpisce le famiglie che hanno nel Comune domicilio stabile, quantunque la maggior parte dell'anno risiedano altrove. — Cass. Torino, 17 giugno 1886, Moreschi - Comune di Mantova (*Giurisp. T.* XXIII, 482).

798. L'aver possidenza, casa, servi ed uffici pubblici in un paese, non è prova di effettiva residenza e non importa quindi l'onere del pagamento della tassa. — Trib. Ancona, 15 luglio 1887, Com. di Ancona - Rocchi (*Giorn. Giur.* 1887, II, 59).

799. Il fatto di essere taluno obbligato a disimpegnare le sue funzioni di fattore od agente di campagna in una tenuta posta in un determinato Comune non è sufficiente per tenerlo obbligato a pagar la tassa fuocatico nel Comune medesimo e tenerlo iscritto nei ruoli, non ostante che egli abbia pagate le tasse di bestiame, vetture, ecc. quando sia in contrario provato che egli risiede colla propria famiglia in altro Comune. — Bologna, 5 maggio 1884, Comune di Medicina - Rossi (*Riv. B.* XII, 271; *Riv. Amm.* XXXV, 156).

800. La tassa fuocatico colpisce le famiglie che da oltre sei mesi risiedono nel Comune che la impone; e per residenza si deve intendere quella che è indicata dall'art. 16 Cod. civ. — Ivi.

801. L'essersi obbligato di risiedere in un determinato luogo è cosa diversa da quella di risiedervi effettivamente; e può bensì indurre una presunzione per l'applicazione della tassa fuocatico; ma questa cede di fronte a prove contrarie. — Ivi.

802. Entra nella competenza giudiziaria l'esaminare e il decidere se taluni individui, per gli effetti della tassa fuocatico, debbano o meno ritenersi dimoranti in un determinato Comune, anche dopo che la questione sia stata presa in esame dall'autorità amministrativa. — Roma, 17 febbraio 1886, Comune di Pofi - Comune di Arnara (*Temi R.* VI, 633).

803. Il Comune che ha interesse di sostenere l'affermativa, non è tenuto a promuovere tanti giudizi per quante sono le persone opponenti; ma può bene chiamar tutti nello stesso giudizio e chiamarvi anche il Municipio come rappresentante di tutti. — Ivi.

804. La tassa di famiglia, come lo indica lo stesso suo nome, grava la famiglia, la quale è legalmente esistente sempre quando vi ha una persona *sui juris* avente famiglia e rendite proprie, comunque conviva con altri. — Cass. Napoli, 3 agosto 1886, Mongiò Vincenzo e Francesco - Comune di Galatina (*Legge*, XXVII, 1, 596; *Ann.* XXI, I, 1, 87).

805. Epperò, nel caso in cui due fratelli, avendo famiglie e

rendite proprie, convivano ciò non pertanto con la loro genitrice, non può ritenersi sia dovuta un'unica tassa di famiglia, quella, cioè, accertata per la loro genitrice. — Ivi.

806. Quando più persone aventi patrimonio distinto e rendite distinte convivono insieme, non è dovuta una sola tassa di famiglia; ma ciascuna di esse vi è soggetta in proporzione dei suoi averi. — Cass. Napoli, 3 agosto 1886, Mongiò - Comune di Galatina (*Racc.* XXXXIX, I, 1, 103; *Gazz. Proc.* XXI, 270; *Riv. Amm.* XXXVIII, 251; *Diritto e Giurisp.* II, 271; *Cons. Amm.* XXVIII, 5; *Ann.* XXI, I, 1, 87; *Legge*, XXVII, 1, 596).

807. Per l'art. 7 del regolamento sulla tassa di famiglia o fuocatico nella provincia di Bologna, approvato con regio decreto 9 settembre 1869, sono inscritti nei ruoli pel relativo pagamento coloro che rappresentano e reggono la famiglia. La donna quindi non separata dal marito non può essere iscritta nei ruoli del luogo in cui risiede, se diverso anche da quello del marito, nel quale esso attenda alle proprie industrie, agli affari ed all'amministrazione dei beni della famiglia. — Trib. Bologna, 28 settembre 1884, Zelini - Municipio di Bologna (*Riv. B.* XII, 315).

808. A termini dell'art. 3 del citato regolamento anche l'unione di più individui i quali vivano alla stessa mensa, tengano in comune i beni, esercitino insieme un'industria, o si diano insieme al lavoro, possono costituire la famiglia; ma queste sono condizioni essenziali per l'applicazione della tassa. — Ivi.

809. L'accordo fra due Comuni, mediante cui ad un contribuente, il quale abbia residenza divisa in entrambi, sia imposta in ciascuno la metà della tassa di famiglia, può ritenersi virtualmente eseguito se nel ruolo per la detta tassa formato in ognuno dei detti Comuni il contribuente sia stato collocato nella classe portante una tassa eguale alla metà dovuta. — Cass. Roma, 19 giugno 1888, Comune di Civitanova - Comune di Fabriano e Sabatucci (*Legge*, XXVIII, 2, 506).

810. Essendo la formazione del ruolo per la detta tassa per speciale regolamento commessa alla Giunta, resta esclusa la necessità di una deliberazione del Consiglio comunale intorno all'accordo attinente all'esecuzione della tassa stessa. — Ivi.

811. Se il regolare fra Comune e Comune e fra Comune e contribuente le modalità relative all'esecuzione d'una legge d'imposta non può essere materia di contratto, non può certamente considerarsi come contratto l'accordo intervenuto fra i due Comuni, i quali possono perciò variare la classe ed aumentare la tassa al predetto contribuente. — Ivi.

812. Agisce rettamente il Consiglio comunale, che, convocato per deliberare sopra reclamo di un sacerdote contro l'im-

posizione della tassa di famiglia, lo respinge perchè redatto su carta libera, e delibera pure di porgere querela per i termini ingiuriosi all'Amministrazione municipale con cui era redatto il reclamo stesso. — Cons. di Stato, 23 giugno 1888 (*Foro It.* XIII, 3, 64).

813. Agisce rettamente la Deputazione provinciale che avendo accolto un ricorso presentato da un contribuente per diminuzione della tassa di famiglia impostagli, spedisce a carico del Comune riluttante un mandato d'ufficio per rimborso al contribuente della maggior somma pagata. — Cons. di Stato, 15 luglio 1886, Comune di Petritoli (*Man. Amm.* XXVI, 57).

814. Le decisioni emesse dalla Deputazione provinciale a norma del regolamento vigente per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia sono definitive ed inappellabili — Ivi.

815. Non ha alcun valore l'eccezione del Comune d'avere cioè deliberato di ricorrere all'autorità giudiziaria, giacchè siffatto giudizio ove anche fosse stato iniziato non avrebbe potuto sospendere l'esecutorietà delle decisioni amministrative. — Ivi.

d) Tassa sulle vetture e domestici.

816. Le vetture private non fregiate di stemmi gentilizi, ma delle iniziali o sigle, del nome dei proprietari, non vanno soggette alla tassa raddoppiata, conforme dispone l'art. 24 del regolamento generale 24 dic. 1870. — Cons. di Stato, 30 luglio 1886, Comune di Mozzecane, ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 32; *Foro It.* XI, 3, 121; *Man. Amm.* XXV, 332).

817. Le decisioni della Deputazione provinciale, emesse in virtù di speciali facoltà contenziose ad essa delegate per legge, sono inappellabili; però l'annullamento dell'operato del Comune in quanto fosse contrario alla legge può essere conseguito mediante l'applicazione dell'art. 227 legge comun. e prov. — Ivi.

818. Non può esser fatto lecito ai Comuni di applicare tasse sopra oggetti non espressamente designati dalla legge, e ciò facendo le relative deliberazioni sono viziate di nullità giusta il disposto dell'articolo succitato. — Ivi.

819. Quand'anche a termini dell'art. 7 della legge 11 agosto 1870, alleg. *O*, sia da riguardarsi come irricevibile quale ricorso vero e proprio, quello proposto da un Consiglio comunale contro la decisione della Deputazione provinciale con cui ha stabilito che il pagamento della tassa vettura sull'*omnibus* che fa servizio fra due Comuni sia dovuto ad uno piuttosto che all'altro: tuttavia nulla impedisce che il ricorso stesso possa essere esaminato come denunzia quando la predetta decisione non venga

impugnata nei suoi apprezzamenti di merito relativi all'applicazione della tassa, ma solo perchè in base ai fatti da essa ritenuti sarebbe stata violata la legge. — Cons. di Stato, 17 febbraio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 350; *Racc.* XL, 3, 117).

820. Trattandosi d'una vettura *omnibus*, destinata al servizio dei viaggiatori che arrivano alla stazione d'una città o ne ripartono, ed attivata da un imprenditore che risiede ed ha il centro dei suoi affari nella città medesima, è evidente che in essa deve ritenersi stabilita la *sede principale del servizio*, e dovuta quindi la tassa, a senso degli articoli 9 del decreto 28 giugno 1866, n. 3022, 16 del relativo regolamento 3 febbraio 1867, n. 3612, e 6 della legge 11 agosto 1870, all. *O*. — Ivi.

821. Il partire quella vettura quotidianamente da un altro Comune nel mattino per ritornarvi la sera, e la pernottazione del medesimo conduttore e dei cavalli, sono circostanze accidentali dipendenti dal bisogno di coordinare i viaggi alle coincidenze dei treni secondo l'orario ora in vigore, che potrebbe essere mutato, ma non costituiscono perciò in quest'ultimo Comune la sede principale del servizio. — Ivi.

822. Ad ogni modo, quand'anche potesse esservi dubbio circa il luogo dove esiste la sede principale del servizio di vettura, tale dubbio dev'essere risolto a favore del Comune più popoloso, a senso dell'art. 6, § 2 della legge 11 agosto 1870. — Ivi.

823. Devesi perciò revocare l'impugnato provvedimento della Deputazione provinciale, dichiarando che la tassa in parola spetta al primo dei detti Comuni. — Ivi.

e) Tassa sul valore locativo.

824. L'art. 25 del regio decreto 31 gennaio 1867, emesso per la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 16 del decreto legislativo 28 giugno 1866 sui redditi di ricchezza mobile e che espressamente dichiara l'inammissibilità dei richiami in via giudiziaria rispetto alle determinazioni dei valori locativi, è costituzionale. — Cass. Roma, 11 marzo 1885, Vicendomi - Comune di Napoli (*Legge*, XXV, 2, 654; *Foro It.* X, 1, 519).

825. Sfugge perciò alla giurisdizione ordinaria la domanda di esenzione d'imposta quando questa dipende da fissare il *minimum* del valore locativo. — Ivi.

f) Tassa di occupazione di suolo pubblico.

826. Al Comune compete il diritto d'imporre una tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche. — Cass. Firenze, 5 giugno 1884, Com. di Albano - Bazzarin (*Legge*, XXIV, 2, 223).

827. La tassa comunale per l'occupazione di suolo pubblico

non è come un fitto per detta occupazione, ma una vera contribuzione (art. 118, n. 3 legge comun. e provinciale). — Cass. Torino, 12 dic. 1884, Com. di Oleggio - Holzer (*Giurisp. T.* XXII, 71; *Foro It.* X, 1, 49; *Ann.* XIX, I, 1, 65; *Monit. M.* XXVI, 17; *Legge*, XXV, 1, 481; *Filangieri*, X, 5).

828. Essa può quindi colpire l'occupazione non solo del suolo di proprietà comunale, ma di quello che sia di proprietà dell'occupante stesso, ma vincolato all'uso e godimento pubblico. — Ivi.

829. Applicazione al caso di chi espone in vendita le sue merci e derrate sotto un portico di sua proprietà, ma vincolato all'uso e godimento del pubblico. — Ivi.

830. Il Municipio può istituire una tassa per la occupazione di spazi, di aree pubbliche, e soggette a servitù pubblica, e stabilire che le contestazioni insorgenti non sospendano l'esazione della medesima, salvo la definizione in via sommaria della Giunta. — Cass. Torino, 3 aprile 1886, Versino (*Giurisp. Pen. Tor.* VI, 191; *Riv. Amm.* XXXVII, 362).

831. La sanzione penale pei trasgressori dei regolamenti municipali si rinviene nell'art. 146 della legge comunale e provinciale. — Ivi

832. Stabilitosi, nei regolamenti municipali, che il pagamento della tassa di posteggio, si debba esigere in attualità, non ostante le contestazioni che possano insorgere, chi si rifiuta di pagarla col pretesto che il suolo da lui occupato sia di proprietà privata, cade in contravvenzione. — Ivi

833. Il rifiuto di pagare il dovuto diritto di piazza costituisce una frode, in senso lato, del diritto stesso, soggetta alle pene stabilite dai relativi regolamenti. — Cass. Torino, 8 ottobre 1886, Ivaldi (*Giurisp. Pen. Tor.* XXIII, 498).

834. Le modificazioni ad un capitolato di appalto per la riscossione delle tasse d'occupazione di suolo pubblico, debitamente approvate dalla Deputazione provinciale, non sono impugnabili dai privati, che possono occupare o no il detto suolo. — Cass. Torino, 1° luglio 1886, Piccardi (*Giurisp. Pen. Tor.* VI, 313; *Filangieri*, XI, 459; *Riv. Amm.* XXXVII, 601).

835. È costituzionale la tassa d'occupazione di suolo pubblico comunale, stabilita per qualunque occupante, sia che questi lo occupi con merce da lui ivi introdotta, sia che lo occupi con merce comprata sul luogo, e che a vece di asportarla come gli corre l'obbligo, la ripone in vendita nel luogo stesso. — Ivi.

836. Tale tassa, stabilita pel secondo ed ulteriore occupante colla stessa merce comprata sul luogo, non perde la natura di tassa d'occupazione di suolo pubblico, per prendere quella di tassa sugli affari. — Ivi.

837. L'occupante il suolo pubblico, che si rifiuta di pagare la tassa stabilita, commette una contravvenzione, che trova la sanzione penale nell'art. 146 della legge comunale. — Ivi.

838. I regolamenti sulla tassa comunale per occupazione di suolo pubblico possono stabilire la tassa anche a carico di colui che occupi il suolo pubblico con merce comprata sul luogo e rimessa in vendita nel posto stesso per il quale era stata pagata la tassa dal primo occupante. — Cons. di Stato, 13 maggio 1887, Ministero d'agric., industria e commercio (*Foro It.* XII, 3, 77).

839. Secondo il regolamento e capitolato 5 gennaio 1882 delle tasse di mercato delle frutta nella città di Torino, l'espositore che ha pagato la tassa della giornata può trasportare da uno in altro posto della piazza i suoi canestri e cesti senza pagare altra tassa: la nuova tassa sarebbe dovuta solo quando, fatta o abbandonata da lui la vendita dei suoi canestri e cesti, li sostituisce con altri canestri e cesti. — Cass. Torino, 12 aprile 1887, Marrocco - Masserano (*Giurisp. T.* 1887, 266).

840. E così l'acquisitore può, senza pagare altra tassa, tenere in vendita per proprio conto gli stessi canestri, anche trasferendoli in altro posto della stessa piazza. — Ivi.

g) **Tasse di esercizi e rivendite.**

841. La tassa d'esercizio, a differenza di quella di *rivendita*, è *soggettiva*, e non *oggettiva*, e colpisce il cittadino che esercita una professione od industria, indipendentemente dal numero dei locali in cui l'eserciti nell'ambito dello stesso Comune. — Cass. Torino, 3 marzo 1884, Binelli - Comune di Carrara (*Giurisp. T.* XXI, 212 e 282; *Ann.* XVIII, I, 1, 205; *Foro It.* IX, 1, 955; *Legge*, XXIV, 2, 766).

842. Esercitando più professioni o industrie sarà colpito da distinte tasse per ognuna di esse: ma esercitando una sola professione od industria, quantunque in più distinti locali dello stesso Comune, non può essere assoggettato che ad una sola tassa di esercizio. — Ivi.

843. In ispecie: l'escavatore di marmi va soggetto per questa sua industria ad una sola tassa d'esercizio, quantunque tenga e coltivi più cave nel territorio del Comune. — Ivi.

844. La deliberazione colla quale un Consiglio comunale stanzia in bilancio una somma determinata, quale provento minimo della tassa di esercizio e rivendita imposta colla deliberazione stessa, dando facoltà alla Giunta municipale di regolare, nell'applicazione della tassa predetta, la quota ed il numero delle categorie dei contribuenti, in modo che nella tassa comunale abbia ad entrare una somma non inferiore a quella preventivata,

implica la facoltà alla Giunta di variare il numero e la quota delle categorie, salva l'approvazione della Deputazione provinciale, e quando questa viene accordata, i provvedimenti della Giunta sono ineccepibili. — Cons. di Stato, 23 agosto 1884, Comune di Rezzato (*Riv. Amm.* XXXVI, 180; *Man.* XXIV, 23; *Legge*, XXV, 1, 251).

845. Se l'allegazione che una proposta su cui il Consiglio comunale doveva deliberare non sia stata depositata 24 ore prima della discussione nella sala delle adunanze, non risulta giustificata, deve ritenersi che le formalità prescritte dalla legge siano state osservate. — Ivi.

846. La locuzione usata nell'ordine del giorno, esame dei reclami sulla tassa di esercizio o rinvendita ed approvazione del ruolo relativo comprende anche le proposte della Giunta sul ruolo di detta tassa. — Ivi.

847. La decisione con cui la Deputazione cancella dai ruoli della tassa esercizi e rivendite gli avvocati, non è provvedimento amministrativo, ma un atto di giurisdizione contenziosa non soggetto al disposto dell'art. 143 della legge comunale. — Cons. di Stato, 12 aprile 1885 (*Legge*, XXV, 2, 432; *Foro It.* X, 3, 104).

848. L'autorità giudiziaria è competente a giudicare sulla legalità dell'imposizione e misura della tassa di esercizio e rivendita. — Genova, 9 marzo 1888, Comune di Camogli - Lavarello (*Foro It* XIII, 1, 503; *Boll. Giur. Amm.* 1888, 113).

849. Il difetto dell'appello alla Deputazione provinciale, di cui all'art. 11 del regolamento 24 dicembre 1870, fa diventare esecutivo il ruolo, ma non preclude l'adito al reclamo presso l'autorità giudiziaria. — Ivi.

850. L'azione giudiziale non si può intentare dopo sei mesi dalla pubblicazione del ruolo. — Ivi.

h) **Tasse ed entrate diverse. — Eccedenza della sovraimposta. — Deputazione provinciale. — Privative. — Dazio di consumo.**

851. La tassa speciale sui principali utenti stabilita dalla lett. *b* dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868 sulle strade obbligatorie, che per l'art. 3 della legge stessa deve imporsi sovra i proprietari di terre in una zona adiacente alla strada, che si costruisce, di larghezza di un chilometro per parte, non può colpire quei proprietari i cui terreni sono situati fuori del territorio del Comune che costruisce la strada, sebbene si trovino entro la zona di un chilometro dalla strada stessa. — Pret. Minervino Murge, 6 luglio 1885, Tedeschi - Comune di Minervino Murge (*Monit. Pret.* XV, 319).

852 Il proprietario di una vasta tenuta non può dirsi *prin-*

cipale utente se la strada si avvicina ad una piccola parte della tenuta; ma occorre invece che la strada si avvicini al centro o ad una rilevante parte della tenuta medesima. — Ivi

853. È una pubblica imposta la tassa radiale concepita e attuata in Sicilia per la costruzione di strade interprovinciali. — Cass. Roma, 23 luglio 1885, Deputazione provinciale di Caltanissetta - Calcagno per l'eredità Aragona Pignattelli Cortes (*Corte Supr.* X, 636; *Legge*, XXV, 2, 686; *Circ. Giurid.* XVI, 330).

854. Spetta all'autorità amministrativa, non alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, il decidere se competa al contribuente della tassa radiale azione per la restituzione delle somme pagate, se non sia stata costruita la strada a causa della quale la tassa fu stabilita. — Ivi

855. Se siavi stata un'interruzione nei bilanci del triennio precedente, coi quali un Comune od una provincia abbia sorpassato i cento centesimi addizionali per ogni lira d'imposta, può lo stesso ente, nei bilanci successivi alla proclamazione della legge 1° marzo 1886, superare il predetto limite mediante decreto reale, senza bisogno di ricorrere ad una legge speciale, purchè non si ecceda, nel sovraimporre la media del detto triennio precedente. — Cons. di Stato, 3 dicembre 1887, Deputazione provinciale di Ancona, ric. (*Racc.* XL, 3, 39; *Legge*, XXVIII, 1, 132).

856. I Comuni, la cui sovrimposta aggiunta colla sovraimposta provinciale non raggiunge il limite consentito dalla legge, non ostante il disposto dell'art. 1 della legge 18 luglio 1877, hanno diritto di valersi della parte dei centesimi addizionali ancora disponibile, quantunque le provincie abbiano diritto ad essere preferite nella libera disposizione dei centesimi che restano, detratta la loro media e quella dei Comuni. — Cons. di Stato, 22 ottobre 1887, Provincia di Catania, ric. (*Racc.* XL, 3, 26; *Foro It.* XII, 3, 104; *Legge*, XXVIII, 1, 28).

857. Per le combinate disposizioni delle leggi 20 marzo 1865, alleg. *A*, 28 giugno 1866, 26 luglio 1868, 11 agosto 1870, all. *O*, e 14 giugno 1874, quando un Comune ha ottenuto l'autorizzazione di eccedere il limite legale della sovraimposta previa l'applicazione in bilancio delle tasse prescritte, non può più prescindere dalla esazione delle tasse stesse senza violare la legge, e quindi è pienamente legale il decreto del prefetto che ha annullate le deliberazioni con le quali il Consiglio comunale per gravi calamità sopraggiunte aveva disposto che le predette tasse non venissero più riscosse. — Cons. di Stato, 27 marzo 1885 (*Legge*, XXV, 2, 684).

857 *bis*. Invece, essendo accertate le gravi circostanze di fatto

addotte dal Comune, e trattandosi in sostanza della rinuncia d'un suo credito, la quale importa un'alienazione di una attività spettante all'azienda comunale, è necessario che la relativa deliberazione sia sottoposta all'approvazione della Deputazione provinciale a termini dell'art. 137 n. 1 della legge comunale 20 marzo 1865, alleg. *A*, senza di che la deliberazione medesima non può avere alcuna efficacia. — Ivi.

858. Il Comune che non eccede la sovrimposta può, dopo imposta una tassa la cui esazione si venga a ravvisare eccedente i bisogni del Comune, abolirla per gli anni ulteriori. — Cons. di Stato, 4 luglio 1884, Comune di Fossacesia (*Riv. Amm.* XXXV, 731; *Legge*, XXIV, 2, 677; *Foro It.* IX, 3, 113).

859. Se è comprovato che in un Comune non esistono carrozze e veicoli sui quali possa imporsi la tassa sulle vetture, ed è pure giustificato che dalla tassa sul bestiame non potrebbesi ricavare un prodotto maggiore di quello stanziato dal Consiglio comunale nel bilancio, devesi revocare il provvedimento della Deputazione con cui nell'autorizzare il Comune ad eccedere la sovrimposta ha stanziato d'ufficio la prima delle predette tasse, e triplicato lo stanziamento fatto per la seconda. — Cons. di Stato, 4 aprile 1884 (*Man. Amm.* 1884, p. 266; *Legge*, XXIV, 2, 466).

860. Invece è legittimo lo stanziamento da essa ordinato della somma dovuta dall'ex tesoriere comunale debitamente accertata dal Consiglio di prefettura, poichè detta somma costituisce un credito liquido, senza che a toglierle tale carattere valga la pendenza del giudizio per rivocazione del decreto del Consiglio di prefettura che allo stato attuale riveste l'autorità della cosa giudicata. — Ivi.

861. Risultando dai bilanci d'un Comune che una determinata tassa ha dati proventi inferiori a quelli previsti durante vari anni d'esercizio, deve revocarsi il provvedimento della Deputazione provinciale che stabilì in una somma determinata nel bilancio del Comune il provento della tassa medesima, ove tale stanziamento risulti superiore ai proventi dati dalla cennata tassa negli anni antecedenti; quando peraltro in seguito a deliberazione della Deputazione provinciale sia stata ridotta la tassa fondiaria in una somma prestabilita, ed il Comune si rifiuta di provvedere con altra tassa, è obbligo della Deputazione provinciale di procedervi d'ufficio. — Cons. di Stato, 12 settembre 1885, Comune di Bregnano, ricorr. (*Racc.* XXXVIII, 3, 77; *Riv. Amm.* XXXVII, 166).

862. È competente il potere giudiziario a conoscre di una domanda diretta da un Comune contro un altro per conseguire

restituzione di somme esatte a titolo di sovraimposte su terreni e fabbricati. — Napoli, 21 novembre 1884, Comune di Pimonte - Comune di Gragnano (*Filangieri*, x, 117).

863. Anche i Comuni esercitano un potere legiferante ogni qualvolta deliberano intorno ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi, e intorno ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione. — Cass. Roma, 28 novembre 1887, Appaltatore del dazio consumo di Cagliari - Società del gas di Cagliari (*Legge*, XXVIII, 1, 256).

864. Sicchè l'interpretazione d'una tariffa comunale non è interpretazione di fatto, ma di diritto, e perciò il giudizio del magistrato di merito non vincola quello della Corte di cassazione. — Ivi

865. La tassa addizionale che i Comuni chiusi possono imporre sulla birra e acque gazose fabbricate entro il recinto daziario e destinate al consumo locale, può essere imposta nella stessa misura di quella che sulla birra e acque gazose si percepisce all'introduzione nel recinto daziario. — Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Comune di Genova e Carbone - Rattazzi (*Giurisp. T.* XXII, 150).

866. In conseguenza non può pretendersi che per determinare il valore tassabile delle acque gazose si abbia a detrarre il valore dello zucchero, dei sciroppi che con dette acque si mescolano, sol perchè dette sostanze già abbiano pagato il dazio alla loro introduzione nella cinta daziaria. — Ivi.

867. Sono esenti dalla tassa di minuta vendita le società cooperative a scopo di beneficenza, pei generi che distribuiscono tra i soci per consumarsi alle case loro, purchè la distribuzione sia fatta senza lucro e così al solo prezzo di costo col semplice aumento delle spese d'amministrazione (art. 5 legge 11 agosto 1870). — Cass. Torino, 21 luglio 1887, Società cooperativa dell'Alta Italia - Società anon. degli esercenti di Torino (*Giurisp. T.* XXIV, 596); 21 gennaio 1888 (*Giurisp. T.* XXV, 91).

868. Non vien meno l'eccezione per ciò che si ammettano a far parte della società anche persone agiate. — Ivi.

869. Stanziata nell'attivo del bilancio di un Comune una somma quale provento del dazio consumo governativo assunto in riscossione dal Comune, ed egual somma nel passivo sotto la denominazione generica « subappalto del dazio consumo governativo » non può il Comune senza violare la legge che vieta di dare una diversa destinazione alle somme stanziate in bilancio e senza favorire ingiustamente alcuni consumatori a danno della generalità degli abitanti, servirsi di quella somma per darla al subappaltatore del dazio in compenso della rinunzia che questo faccia

al diritto di riscuotere dagli esercenti la tassa in base alla tariffa di legge. — Cons. di Stato, 4 giugno 1886, Comune di Ciorlano (*Riv. Amm.* XXXVII, 929).

870. La variazione della cinta daziaria è di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa. — Torino, 26 gennaio 1884, Mucci - Comune di Siena (*Ann.* XXVIII, 2, 73).

871. In tal caso l'autorità giudiziaria non può conoscere che dell'azione dei danni che sieno derivati da quel fatto. — Ivi

872. Per la semplice modificazione della linea daziaria, non è necessario il decreto reale preceduto dal parere del Consiglio di Stato, ma basta il decreto ministeriale. — Ivi.

873 Il concedere ad alcuno la privativa della vendita del pane al minuto contro un corrispettivo da pagarsi al Comune, si risolverebbe in una tassa sulla vendita del pane imposta sotto forma non consentita dalla legge, e non è quindi in facoltà della Giunta di deliberarla nè di applicarla. — Cons. di Stato, 1° aprile 1885 (*Legge*, XXV, 2, 432; *Foro It.* X, 3, 104).

874. Colui che per mercede misuri o pesi con misure e pesi propri i prodotti altrui, commette contravvenzione alla privativa, quando sia concessa, di cui è paròla nell'art. 118 della legge comunale e provinciale con cui si dà facoltà ai Comuni di concedere in appalto l'esercizio con privativa del diritto di misura e peso pubblico del vino e cereali, *purchè tal diritto non rivesta carattere coattivo* — Cass. Torino, 30 luglio 1884, Ferraris (*Racc.* XXXVI, I, 2, 322; *Legge*, XXV, 1, 103; *Giurisp. Pen. Tor.* IV, 434; *Foro It.* X, 2, 61).

875. Le contravvenzioni alla privativa del peso pubblico non cessano d'esistere solo perchè il peso fu appaltato a trattative private e non col mezzo dell'asta pubblica. — Cass. Torino, 23 gennaio 1884, Pagani (*Giurisp. Pen. Tor.* XXI, 68).

876 La tassa di mattazione costituisce una semplice retribuzione del servizio reso dal pubblico mattatoio apprestando il locale e gli attrezzi per la macellazione. — Cass. Roma, 7 marzo 1884, P. M. e Amministrazione daziaria - Ciufoli (*Corte Supr.* IX, 206; *Giurisp. Pen. Tor.* IV, 262; *Boll. Daz.* V, 115; *Riv. Amm.* XXXV, 366; *Legge*, XXV, I, 569).

877. Non essendovi divieto di macellare le bestie in Comune diverso da quello in cui se ne introducono a vendere le carni già mattate, non si può essere obbligati a pagare in questo secondo Comune un'altra tassa di mattazione, ma solo al pagamento dell'ordinario dazio consumo. — Ivi.

878. I proventi dello stato civile riservati ai Comuni dall'art. 149 del regio decreto 15 novembre 1861 non si possono confondere con i diritti di segreteria ; ed è illegale la cessione

che di quelli si faccia ai segretari comunali. — Cons. di Stato, 16 maggio 1884, Comune di Rossano (*Legge*, XXIV, 2, 177; *Foro It* IX, 3, 63).

878 *bis*. È illegale l'imposizione d'un contributo ai contraenti matrimonio che si presentino all'ufficio di stato civile in ore di sera. — Cons. di Stato, 22 luglio 1886, Giunta municipale di Monte S. Savino (*Legge*, XXVII, 1, 103; *Foro It.* XII, 3, 2; *Racc.* XXIX, 3, 83).

879. Benchè abolite, non possono ripetersi dallo Stato, e però neppure dal Comune, a titolo di restituzione e d'indebito, le tasse ed imposte pagate pel tempo in cui i legittimi poteri le lasciarono sussistere. — Napoli, 12 apr. 1886, Ercole - Comune di Napoli (*Legge*, XXVI, 1, 746).

880. E così per l'abolizione del *testatico*, che si pagava dai beccai al Comune di Napoli, non possono questi farsi a pretendere la restituzione del pagato per detto titolo anteriormente all'abolizione, sotto il pretesto che fu illegittimamente riscosso. — Ivi.

881. Di fronte allo Statuto fondamentale del Regno ed alle vigenti leggi tributarie non è più ammissibile l'affrancazione o esenzione di determinati beni dal pagamento delle imposte comunali. — Ancona, 2 dic. 1885, Manciforte - Comune di Osimo (*Foro It.* X, 1, 1120).

882. Stipulata *ab antiquo*, per convenzione a titolo oneroso, l'esenzione di determinati fondi dal pagamento delle imposte comunali, e questa venuta meno perchè incompatibile con le nuove leggi, non è dovuta al proprietario di quei beni, o suoi aventi causa, alcuna indennità per l'obbligo, cui deve soggiacere, del pagamento delle tasse, limitandosi ogni suo diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato per la detta esenzione. — Cass. Roma, 13 novembre 1886, Vittuà Manciforte - Comune d'Osimo (*Foro It.* XII, 1, 129).

883. L'obbligo del pagamento delle imposte essendo sorto con la pubblicazione delle nuove leggi, sono dovuti anche gli arretrati, salvo gli effetti della prescrizione quinquennale. — Ivi.

884. Spetta all'autorità giudiziaria decidere se una esenzione da imposte, statuita da una legislazione precedente, continui a sussistere sotto l'impero della legge attuale. — Cassazione di Roma, 26 luglio 1884, Longo - Comune di Roma (*Foro It.* IX, 8).

885. Colla promulgazione dello Statuto fondamentale del regno hanno perduto ogni vigore le anteriori leggi che nel già Stato pontificio accordavano esenzione dalle imposte comunali ai padri di dodici figli. — Ivi.

2° *Riscossione delle tasse e delle entrate patrimoniali.*

a) **Entrate patrimoniali. — Ruoli**

886. I Comuni del Napoletano, per quanto riguarda l'esazione delle rendite comunali, non possono oggi far ricorso alla legge 12 dicembre 1816 essendo stata la stessa abrogata in tutto quello che fosse contrario alle posteriori leggi. — Cass. Roma, 27 aprile 1886. — Comune di Palombaro - Menna (*Corte Supr.* XI, 357).

887. Abrogata la legge del 1816, colla opposizione alla coazione amministrativa s'impegna un giudizio di cognizione per impugnare il credito preteso dal Comune, e perciò il termine ad appellare è l'ordinario, non l'abbreviato, proprio dei giudizi di mera esecuzione. — Ivi.

888. La sola pubblicazione dei ruoli non basta a costituire il contribuente in obbligo di pagare l'imposta, ma è ancora necessaria la notificazione della cartella indicativa del montare di ciascuna imposta e di ciascuna rata. — Torino, 1° giugno 1885, Piatti-Rosazza - Regis (*Giurisp. T.* XXII, 485).

889. È nulla la notificazione di questa cartella fatta mediante pubblicazione alla casa comunale invece che mediante rimessione alla persona o al domicilio, residenza o dimora conosciute del contribuente nel Comune. — Ivi.

890. L'avviso ai contribuenti morosi si deve notificare per mezzo del messo esattoriale, e non basta la sola pubblicazione dei nomi dei morosi alla casa comunale se non quando questi non siansi trovati alla residenza, domicilio o dimora. — Ivi.

891. In difetto di valida notificazione della cartella e dell'avviso sono nulli gli atti esecutivi compiuti dall'esattore e questi è contabile dei danni. — Ivi.

892. Spetta esclusivamente al prefetto, non già al sottoprefetto, rendere esecutivi i ruoli delle imposte comunali. — Cons. di Stato, 17 aprile 1886, Min. delle Finanze (*Racc.* XXXVIII, 3, 147; *Foro It.* XI, 3, 82).

893. Dopo eseguita la compilazione dei ruoli suppletivi della sovraimposta, ancorchè non possa trovare applicazione l'art. 5 della legge 14 giugno 1874, se l'eccedenza della sovraimposta sia stata concessa dopo il 1° novembre per gli effetti dell'art. 3 della legge succitata, è necessario compilare un ruolo separato a tutte spese del Comune. — Cons. di Stato, 19 febbraio 1887, Comune di Rovaglio, ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 133; *Legge*, XXVII, 1, 287).

894. Il visto del prefetto o sottoprefetto in materie nelle quali non è richiesta l'approvazione della Deputazione provinciale, come

nella statuizione dei ruoli delle entrate comunali, altro non importa se non il riconoscimento che l'atto, quanto alla forma, viene riconosciuto regolare. — Cass. Napoli, 26 febbraio 1887, Municipio di Colletorto - Carnevale (*Legge*, XXVIII, 1, 160).

895. Ma quanto al vedere se bene o non sia denotata un'entrata, questa non può ritenersi legittima solo perchè le dette autorità hanno apposto il visto. — Ivi.

896 Questo rende esecutivo il ruolo, ma non forma giuridicamente l'obbligo del debitore, il quale ha il diritto di opporsi innanzi all'autorità giudiziaria, nè può ostare il difetto di opposizione o reclamo innanzi all'autorità amministrativa. — Ivi.

897. La regola *solve et repete* è di rigore anche quando si eccepisce l'inefficacia dell'ingiunzione per mancanza dell'approvazione dell'intendente di finanza. — Torino, 3 dicembre 1884, Beccuti - Cantalupo (*Giurisp. T.* XXII, 75).

898. La stessa regola procede anche a favore dell'appaltatore che riscuote per suo conto. — Ivi.

899. L'opposizione all'ingiunzione per tasse non è vincolata alla regola *solve et repete* allorquando l'ingiunzione non è appoggiata a ruoli regolarmente formati, pubblicati e resi esecutorii, o, trattandosi di imposte non suscettibili di previa compilazione di ruoli, non venne il debito della tassa regolarmente accertato nei modi di legge. — Torino, 31 marzo 1885, Ballarino - Appaltatore del dazio di consumo (*Giurisp. T.* XXII, 312).

900. Se il credito non è liquido, i Comuni dell'ex Stato pontificio non possono procedere alla sua esazione col mezzo della manoregia, epperò la relativa eccezione d'illiquidità può essere dedotta nel giudizio di opposizione. — Roma, 20 nov. 1884, Comune di Vallepietra - Comune di Ienne (*Temi R.* IV, 736).

901. In difetto del consenso delle parti per fare la liquidazione di un credito per asserto rimborso di spese giudiziali ed indennizzo di danni, fa d'uopo di una sentenza della competente autorità; nè vale che il Comune l'abbia iscritto nel bilancio preventivo e questo abbia riportato il visto della prefettura. — Ivi.

902. Per l'esazione delle rendite dei Comuni e delle Opere pie sono in vigore in Sicilia come nelle altre regioni d'Italia i privilegi di cui gode lo Stato o il fisco, quali erano determinati dalle antiche leggi regionali. — Cass. Roma, 10 dicembre 1887, Finanze - Opera pia Navarra (*Ann.* XXII, 2, 17).

903. Laonde sono nulli i mandati di coazione trasmessi al Demanio pel pagamento di annualità dovute da soppressi enti ecclesiastici di Sicilia, per essere stati intimati da un messo comunale, anzichè da un usciere giudiziario, e per mancarvi l'indicazione dei titoli di credito. — Ivi.

904 La locuzione *entrate comunali*, adoperata dal legislatore nell'art. 123 della legge comunale e provinciale, equivale rigorosamente a quella di *rendite comunali* — Pret. Bolotana, 1° apr. 1887, Ortu - Com. di Bolotana (*Monit. Pret.* XVII, 159).

905. I privilegi fiscali quindi, ivi accennati, per la riscossione di tali entrate, e determinati dalla legge 28 gennaio 1859, non debbono estendersi ai capitali, la riscossione dei quali è regolata dalla procedura ordinaria — Ivi.

906. Gli atti di esecuzione privilegiata pertanto ai quali un Comune avesse fatto procedere per la riscossione di capitali, sarebbero radicalmente nulli. — Ivi.

907. La legge 20 aprile 1871 non è applicabile alla riscossione delle entrate comunali, le quali si debbono invece riscuotere coi privilegi fiscali che prima del 20 marzo 1865 erano in vigore nelle singole parti del Regno e che non vennero abrogate colla citata legge del 1871 la quale riguarda e regola unicamente la riscossione delle imposte. — Cons. di Stato, 30 maggio 1884 (*Legge*, XXV, 1, 360).

908. Per la riscossione delle entrate comunali nelle provincie di Lombardia vigono tuttavia e sono applicabili i regi decreti del 28 gennaio e 19 luglio 1859 che regolano appunto siffatta materia. — Ivi.

909. I privilegi fiscali accordati con la legge 20 aprile 1871 per la esazione delle imposte erariali, ed estesi tassativamente alla esazione delle sovraimposte ed altre tasse delle provincie, Comuni ed altri corpi morali, non sono estensibili alla esazione di rendite di diversa natura, siano esse erariali, provinciali, comunali, od appartenenti ad altri corpi morali. — Cons. di Stato, 17 luglio 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 499).

910. Quindi il credito di un Comune verso gli eredi di un individuo per le spedalità rimborsate dal Comune stesso allo spedale del luogo per la cura dell'individuo medesimo, è certamente di diritto privato, e per l'esazione dello stesso il Comune deve provvedere coi mezzi ordinari a senso dell'ordinanza imperiale 9 gennaio 1802. — Ivi.

911. L'autorità giudiziaria è competente a dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione intrapresa coi mezzi fiscali dall'esattore comunale fuori dei casi in cui il procedimento privilegiato è consentito dalla legge. — Torino, 4 giugno 1886, Comune di Ceppo-Morelli - Minetti (*Giurisp. T.* XXIII, 585).

912. Non competono i privilegi fiscali per la riscossione di crediti patrimoniali del Comune: il regio decreto legislativo del 28 genn. 1859 non ha più vigore dopo la legge 20 aprile 1871. — Ivi.

913. Il Comune non è responsabile dei danni per l'esecuzione fiscale illegittimamente intrapresa dall'esattore. — Ivi.

914. Neppure è responsabile l'esattore, la cui colpa sia esclusa dall'esecutorietà ordinata dal sotto-prefetto del ruolo nel quale venne iscritto il credito pel quale si è proceduto, e dalla difformità della giurisprudenza intorno alla spettanza dei privilegi fiscali per la riscossione di crediti patrimoniali dei Comuni. — Ivi.

b) **Esattori e tesorieri comunali.**

915. Le ingiunzioni di un esattore non vidimate dal pretore, se mancano di efficacia esecutiva, riescono però valide per interrompere il corso della prescrizione. — Palermo, 18 marzo 1887, Finanze - Lombardo (*Ann.* XXI, 3, 376).

916. In mancanza di un patto esplicito, l'esattore non ha diritto ad aggio sul versamento delle rate fatto dall'appaltatore del dazio consumo nella cassa comunale. — Cons. di Stato, 21 febbraio 1888, Franceschini - Comune di Campiglia Marittima (*Foro It.* XIII, 3, 60).

917. L'unione di più Comuni in consorzio per il servizio di esattoria e di cassa non costituisce per sè sola il consorzio in persona morale distinta da quella di ciascun Comune consorziato. — Cass. Roma, 7 luglio 1888, Bonamartini - Comune di Bomarzo (*Giurisp. T.* XXVI, 35).

918. Ciascuno di questi Comuni, conservando la propria personalità, ha azione propria per chiedere giudizialmente l'esecuzione delle obbligazioni a suo vantaggio stipulate nel contratto. — Ivi.

919. È valido il patto col quale tra il Consorzio e l'esattore si stabilisce che questi debba tenere nei vari Comuni consorziati un suo rappresentante per le esazioni e i pagamenti a comodo della popolazione. — Ivi.

920. L'esattore, per le imposte dovute dal fallito, non è tenuto a far verificare il suo credito per ottenerne il pagamento, ed ha diritto di procedere colle norme stabilite dalla legge sulla esazione delle imposte, non ostante l'avvenuta dichiarazione di fallimento. — Roma, 28 luglio 1887, Fallimento De Zorzi - Esattoria di Roma (*Ann.* XXI, 3, 421).

921. Il prefetto può ordinare la vendita della cauzione per debiti esattorali anche quando l'appalto per la riscossione sia giunto al suo termine, e quantunque l'esattore non abbia debito verso lo Stato e la provincia, ma sia debitore verso i Comuni od i Consorzi. — Cass. Roma, 12 agosto 1886, Messina ed altri - Prefetto di Catania (*Ann.* XXI, 2, 17).

922. Il procedimento tenuto dal prefetto non è illegale, se il

prezzo d'incanto sia misurato non sul valore degli immobili riconosciuto nell'atto di cauzione, ma secondo la norma del multiplo stabilita dall'art. 663 del Cod. di proc. civile. — Ivi.

923. I fideiussori di un esattore sono tenuti a garantire tutti gli obblighi originari della esattoria. — Ivi.

924. L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della nullità del procedimento del prefetto per la vendita della cauzione dell'esattore. — Cass. Roma, 12 agosto 1886, Messina ed altri - Prefetto di Catania (*Ann.* XXI, 2, 11).

925. Il Municipio ha diritto di presentarsi nel giudizio di fallimento per insinuarvi il suo credito contro l'esattore fallito, e procedere ad un tempo alla esecuzione fiscale per la riscossione del credito stesso. — Cass. Roma, 8 giugno 1887, Fallimento Turi - Comune di Alberobello (*Ann.* XXI, 2, 164).

926. Al Municipio basta, per potere agire contro l'esattore colla coazione fiscale, il vuoto legalmente constatato nelle verificazioni di cassa, che il sindaco ha diritto e dovere d'eseguire. — Ivi.

927. L'art. 97 della legge 20 aprile 1871 è applicabile tanto all'esattore comunale, come al tesoriere. — Ivi.

928. Il verbale di cassa sulla consistenza del debito dell'esattore deve compilarsi con l'esattore fallito, e non col curatore del fallimento e parimente contro l'esattore fallito deve dirigersi il procedimento esecutivo, salvo al curatore del fallimento di provvedere a suo tempo come per legge, ove lo creda nell'interesse del fallimento stesso. — Ivi.

929. Non può essere ricusato il discarico di somme pagate dal tesoriere per opere pubbliche, se al conto non si trovino uniti i mandati relativi, sulla cui regolarità non è sorta contestazione, perchè essi nel momento si trovano nell' ufficio del genio civile per essere regolarizzati, mentre altrettanto non può dirsi dei mandati che mancano di quietanza, o almeno non hanno una quietanza separata, perchè mancando di quietanza, non debbono, nè possono essere discaricati. — Corte dei conti, 25 marzo 1884, Tomaselli (*Racc.* XXXVI, 3, 104; *Legge*, XXIV, 2, 103; *Foro It.* IX, 3, 139).

930. All'esattore tesoriere comunale non compete aggio sui sussidi provinciali e governativi e sulle somme riscosse per prestito, come neppure compete aggio sulle riscossioni fatte non da lui, ma dal sindaco direttamente. — Ivi.

931. Il tesoriere, rilasciando quietanze di somme pagate, non ha potere nè virtù d'interessare o pregiudicare i diritti del Comune. — Cass. Roma, 20 aprile 1887, Comune di Gioia Tauro - Meisano (*Corte Supr.* XII, 601).

932. Il tesoriere comunale può validamente pagare un mandato emesso per spese obbligatorie, quantunque in bilancio non sia stanziata alcuna somma. — Corte dei conti, 22 nov. 1887, Stari - Comune di Galatina (*Foro It.* XIII, 3, 20).

933. Il mandato legalmente rilasciato al creditore del Comune e debitamente quitanzato, non induce alcun ostacolo al pagamento da farsene dal tesoriere. — Cass. Napoli, 22 luglio 1884, Ajmone - Comune di Tricase (*Gazz. Procur.* XIX, 362).

934. Il mandato ottenuto dal creditore del Comune, girato da costui ad un terzo, e munito anche della quitanza del cessionario, dev'essere soddisfatto dal tesoriere. — Cass. Napoli, 22 luglio 1884, Ajmone - Comune di Tricase (*Riv. Amm.* XXXV, 887).

935. Incaricato il sindaco dal Consiglio di eseguire le opportune operazioni mediante una banca od Istituto di credito per impiegare il danaro comunale in acquisto di buoni del Tesoro, ed ottenuto a proprio favore per tal fine un mandato di pagamento, legalmente l'esattore si può rifiutare di pagarlo, spettando unicamente al tesoriere del Comune il maneggio del danaro comunale. — Cons. di Stato, 7 marzo 1885, Comune di Bagnasco (*Racc.* XXXVII, 3, 141; *Foro It.* X, 3, 121).

c) **Conti comunali. — Approvazione del Consiglio di prefettura. — Ricorsi alla Corte dei conti. — Responsabilità degli amministratori.**

936. I conti annuali delle amministrazioni comunali non sono documenti privati e d'interna amministrazione, ma sono veri e propri documenti pubblici, dei quali per ciò può essere ordinata dal magistrato la produzione in giudizio. — Cass. Firenze, 28 maggio 1888, Comune di Fregona - Comune di Cappella Maggiore (*Legge*, XXVIII, 2, 258).

937. I conti annuali dei Comuni, secondo gli art. 84 e 85 della legge com. e prov. 20 marzo 1865, sono distinti dal bilancio attivo e passivo: il bilancio è il *preventivo* dell'anno futuro, il conto è il *consuntivo* dell'annata decorsa. — Ivi.

938. Lo stesso conto che rende annualmente l'esattore costituisce il conto consuntivo del Comune, che viene approvato dal Consiglio comunale e dal Consiglio di prefettura, salvo il ricorso alla Corte dei conti in grado d'appello. — Ivi.

939. Trascurata la presentazione del conto di una gestione annuale da parte del contabile, non si può supplirvi dal Comune con un atto che difettando di tutti gli elementi costitutivi di un conto, presenti solo il carico del contabile, specialmente poi se in quell'atto vennero trascurate spese che necessariamente dovevano aver luogo. — Corte dei conti, 26 gennaio 1886 (*Racc.* XXXVIII, 3. 143).

940. Ottempera alla legge, al regolamento ed alle istruzioni ministeriali, il sindaco che pone a disposizione dei revisori del conto in una sala del Municipio gli atti e documenti relativi al conto stesso, rifiutando di consegnarli al loro domicilio. — Cons. di Stato, 17 ottobre 1884, P. A. M. (*Foro It.* x, 3, 41 ; *Racc.* xxxvii, 3, 76).

941. Se un revisore si rifiuta di adempiere l'ufficio assunto, rettamente e legalmente il Consiglio comunale provvede alla sua surrogazione. — Ivi.

942. Liquidato il fondo di cassa al termine della gestione di un esattore, e passato il medesimo ai residui attivi del conto dell'anno successivo acciò il nuovo esattore lo esiga dal precedente, la mancanza del verbale di consegna o del passaggio dei fondi dall'uno all'altro esattore non fa ritenere che il residuo sia effettivamente passato al nuovo esattore; ma spetta al precedente provare siffatto passaggio. — Corte dei conti, 27 giugno 1884, Sagliocco (*Racc.* xxxvii, 3, 28).

943 Non può ritenersi irregolare il procedimento del Consiglio di prefettura che approva un conto redatto d'ufficio, stante il difetto di presentazione del medesimo da parte degli eredi del defunto esattore, e dopo che il detto conto fu intimato alla parte interessata che non ebbe a fare alcuna osservazione. — Ivi.

944. Le decisioni del Consiglio di prefettura intorno al rendiconto fatto dall'esattore, debbono essere a costui notificate a cura del sindaco; ed ove questi si rifiuti di farlo, deve provvedervi il prefetto inviando un commissario a tal fine, per la cui indennità provvede d'ufficio la Deputazione provinciale in caso di rifiuto del Comune, previa iscrizione del fondo necessario nel bilancio, con indicazione dell'articolo di esso su cui la somma istessa deve prelevarsi. — Cons. di Stato, 19 settembre 1885, Comune di Dolceacqua, ric. (*Racc.* xxxviii, 3, 111 ; *Foro It.* xi, 3, 15).

945. Trattandosi di conti fra esattore e Comune il Consiglio di prefettura esercita una giurisdizione speciale ed ha una speciale competenza ad esclusione dell'autorità giudiziaria, e i suoi decreti sono atti pubblici, e facenti stato *quoad omnes.* — Genova, 3 giugno 1887, Comune di Uscio - Comune di Borzonasca (*Ann* xx, i, 3, 219).

946 La cauzione prestata dall'esattore, ai termini di che nelle leggi e regolamenti sulla riscossione delle imposte dirette, garantisce non solo le tasse che vengono a scadere nel tempo per cui fu assunto l'esercizio dell'esattoria, ma anche i residui attivi lasciati dal precedente esattore, la cui riscossione gli sia stata affidata. — Ivi.

947. Dopo che il Consiglio di prefettura ha approvato il conto e

l'operato della Giunta, siccome tale approvazione deve intendersi come concessa non solo al conto materiale del tesoriere, ma anche al conto morale della Giunta, non può questo formare oggetto di determinazione da parte del Cons. com. — Cons. di Stato, 15 luglio 1887, Comune di Gildone ric. (*Racc.* XL, 3, 92).

948. Il Consiglio comunale non può modificare il conto del Comune dopo che è stato esaminato e deciso dal Consiglio di prefettura. — Cons. di Stato, 5 agosto 1886, Comune di San Prospero. — Corte dei conti, 26 novembre 1886, Bisanti - Comune di Cariati (*Foro It.* XII, 3, 8).

949. L'art 327 Cod. proc. civile che esclude la revisione del conto approvato ammettendone solo la correzione in caso di errori od omissioni, suppone un conto approvato *causa cognita* nelle sue varie partite. — Cass. Torino, 31 gennaio 1887, Banco sconto - Cons. strada Chivasso-Ozegna (*Giurisp. T.* XXIV, 199).

950. I Consigli di prefettura nell'approvazione dei conti comunali esercitano una funzione tutoria, nè le risultanze dei conti da essi Consigli stabilite possono essere alterate o modificate dalle Amministrazioni e dai Consigli comunali. — Corte dei conti, 29 aprile 1884, Fiorentino (*Foro It.* IX, 3, 102; *Legge*, XXIV, 2, 278; *Riv. Amm.* XXXV, 665).

951. Se il contabile comunale, dopo avere impugnato col suo ricorso più partite del conto che il Consiglio di prefettura gli aggiunse al carico, o gli tolse dal discarico, successivamente dichiara di limitare il suo ricorso perchè alcune partite furono già ammesse a suo discarico dal Consiglio comunale, questa sua dichiarazione non importa alcun giudizio giuridico, dovendo egualmente la Corte dei conti pronunciare anche su quelle partite escluse nel falso supposto che le ammissioni del Consiglio comunale non fossero più discutibili. — Ivi.

952. In tale caso però è equo un provvedimento interlocutorio che ammetta il contabile a dedurre le sue ragioni su tutte le partite del suo ricorso. — Ivi.

953. Quando il contabile ricorrente ha precisato nel suo ricorso le partite del conto sulle quali porta reclamo, non può in seguito aggiungerne altre. — Ivi.

954. Il Consiglio di prefettura a buon diritto dichiara responsabili verso il Comune gli amministratori per le spese non autorizzate. — Cons. di Stato, 20 marzo 1886, Comune di Bitti (*Foro It.* XI, 3, 104).

955. I decreti dei Consigli di prefettura in materia di conti possono essere modificati solamente dalla Corte dei conti e non dal Consiglio comunale coll'accordare la sanatoria agli amministratori responsabili. — Ivi.

956. L'appello dai decreti del Consiglio di prefettura in materia di conti comunali dev'essere proposto entro trenta giorni alla Corte dei conti; detto termine però non decorre se l'appello sia proposto avanti il tribunale civile invece che alla Corte suddetta, in pendenza dell'appello stesso: riprende però il suo corso la perenzione del termine dalla notifica della sentenza del tribunale dichiarante la propria incompetenza, termine restato in sospeso per l'interposizione dell'appello. — Corte dei conti, 5 giugno 1884, Baracchi - Com. di Bomporto (*Racc.* XXXVII, 3, 8).

957. La Corte dei conti non può d'ufficio, in via di revocazione, correggere l'errore incorso nella deliberazione del Consiglio comunale e nel decreto del Consiglio di prefettura, approvanti il conto consuntivo del Comune. — Corte dei conti, 15 dicembre 1884, Comune di Capistrello - Esattore di Tagliacozzo (*Foro It.* X, 3, 30; *Legge*, XXV, 1, 574).

958. Non è dovuto aggio al tesoriere del Comune sulle somme delle quali egli non sia esattore *diretto*. — Ivi.

959. L'aggio non è dovuto in ragione del diritto potenziale del tesoriere ad operare la riscossione, ma solo in ragione dell'effettiva riscossione. — Ivi.

960. Sono dovuti al tesoriere del Comune gl'interessi convenzionali sulle anticipazioni da lui fatte nei diversi esercizi. — Ivi.

961. Quando il conto dell'esattore comunale è stato approvato dai Consigli amministrativi, e in ultimo dalla Corte dei conti, e solo si tratta di svincolare la cauzione in base alla deliberazione ottenuta, la competenza a giudicare delle relative contestazioni, e in ispecie se quella deliberazione sia definitiva o condizionale, spetta ai tribunali ordinari. — Cass. Torino, 30 luglio 1885, Barone - Comune di Oneglia (*Giurisp. T.* XXII, 717; *Riv Amm.* XXXVI, 902).

962. L'azione *de in rem verso* è proponibile contro il Comune per ricuperare le somme che in di lui vantaggio l'esattore ha mutuate con firma sua e del sindaco, comunque il Comune non fosse autorizzato al mutuo, e che l'esattore ha effettivamente impiegate nel provvedere ai bisogni urgenti del Comune. — Ivi.

963. Nelle chiese comunali se le spese occorrenti ai bisogni ed alle funzioni delle stesse sono fatte dal Comune, colui che ha l'incarico di eseguire la detta spesa è tenuto a rendere il conto al Comune senza poter fare distinzione se i sussidi siano obbligatori o semplicemente facoltativi. — Cass. Roma, 11 luglio 1887, Comune di Castelvecchio - D'Orazio (*Legge*, XXVII, 2, 795; *Riv. Amm.* XXXVIII, 938; *Corte Supr.* XII, 867).

964. I consiglieri comunali non possono essere dichiarati responsabili per le deliberazioni prese in Consiglio autorizzando

spese contro la legge o contro l'interesse del Comune. — Corte dei conti, 11 marzo 1887, Famiani - Comune di Longi (*Foro It.* XII, 3, 69).

965. Il sindaco e gli assessori non possono per gli atti di cattiva amministrazione essere sottoposti alla giurisdizione del Consiglio di prefettura se non vi è ingerenza illegittima o maneggio di danaro, sia diretto che indiretto. — Ivi.

966. Non è di competenza dell'autorità giudiziaria e spetta esclusivamente all'autorità amministrativa giudicante *pro tribunali*, il conoscere dell'azione del Comune contro il sindaco ed assessori responsabili d'illegittima ingerenza nel maneggio del danaro comunale per avere rispettivamente riscosso e lasciato riscuotere danaro del Comune. — Torino, 25 ottobre 1887, Comune di Piossasco - Ferrero (*Giurisp. T.* XXIV, 765; *Racc.* XL, 2, 125; *Riv. Amm.* XXXIX, 158).

967. La già seguita approvazione dei conti comunali da parte dell'autorità amministrativa, non importa esaurimento della competenza amministrativa intorno a detta azione; ed in ogni caso, dall'esaurimento della giurisdizione amministrativa in seguito all'approvazione del conto non potrebbe mai sorgere la competenza dell'autorità giudiziaria sullo stesso oggetto. — Ivi.

968. Gli amministratori comunali sono responsabili in proprio verso il Comune del pagamento indebito eseguitosi dalla cassa comunale in base ad un mandato da essi per errore colposo rilasciato per pagamento di somme già state in precedenza soddisfatte in base ad altro mandato da essi pure rilasciato. — Torino, 30 marzo 1886, Sacerdote - Risico, Comune di Palazzolo Vercellese (*Giurisp. T.* XXIII, 394; *Ann.* XX, 3, 285; *Riv. Amm.* XXXVII, 511; *Legge*, XXVII, 1, 44; *Filangieri*, XII, 34).

969. Per tale loro responsabilità non compete ad essi azione di rilievo verso l'esattore comunale che ha pagato entrambi i mandati, quando il suo conto esattoriale, colla sua conseguente deliberazione sia stato già approvato dal Consiglio comunale e dall'autorità superiore. — Ivi.

970. Il rilievo loro spetterebbe unicamente contro colui al quale fu fatto il duplicato e indebito pagamento, limitatamente però al capitale e quanto agli interessi i medesimi devono rivenderli al Comune, escluso il rimborso dei maggiori danni della lite. — Ivi.

971. Pel disposto dell'art. 127 della legge 20 marzo 1865 (art. 156 del testo unico approvato con R. decreto 10 febb. 1889) le somme delle quali gli amministratori sieno dichiarati responsabili si possono riscuotere in via privilegiata, al modo cioè delle altre entrate comunali, solo nel caso che la responsabilità sia im-

pegnata a termini dell'art. 126 della stessa legge (art. 155 testo unico), vale a dire quando gli amministratori siansi ingeriti, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei danari del Comune. — Cons di Stato, 27 luglio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 617).

972. Quando invece la responsabilità degli amministratori sia invocata dal Comune pel fatto di avere rilasciato mandati di pagamento ch'essi non avevano facoltà di emettere, in tal caso, siccome si tratterebbe di una semplice azione di responsabilità da esperirsi dinanzi alla giurisdizione ordinaria, così la procedura da seguirsi sarebbe pure l'ordinaria stabilita dal Codice di procedura civile, e non la eccezionale di cui nel citato art. 127. — Ivi.

973. Deve quindi essere annullata la deliberazione del Consiglio comunale colla quale si stabilì di far rimborsare al Comune dai membri scaduti della Giunta l'importo di alcuni mandati, annessi in esito nel conto finanziario a discarico dello esattore perchè forniti di tutti i documenti prescritti, ma riguardanti spese che, a giudizio del Consiglio, la Giunta cessata, della quale s'invoca la responsabilità, non avrebbe dovuto fare. — Ivi.

974. L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della domanda relativa alla gestione di un capitale comunale, erogato per causa di beneficenza, sulla quale domanda aveva avuto luogo il rendiconto in via amministrativa. — Cass. Roma, 17 dicembre 1886, Com. di Pieve Santo Stefano - Corazzini (*Corte Supr.* XI, 766).

§ IX.

Spese comunali.

1° *Spese obbligatorie.*

a) Generalità.

975. I fondi per le spese obbligatorie non sono da intendersi intangibili nel senso da impedire qualsiasi storno; poichè risultando che essi siano esuberanti, ovvero che possano passare tra le economie, possono farsi degli storni su di esse. — Cons. di Stato, 2 dicembre 1885, Comune di Castelnuovo in Val di Cecina, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 123; *Legge*, XXVI, 1, 782; *Foro It.* IX, 3, 74).

976. Presa una deliberazione d'urgenza dalla Giunta in luogo del Consiglio, ove avvenga che essa sia annullata dal prefetto, la facoltà di reclamare contro tale annullamento spetta al Consiglio, ed in via d'urgenza alla Giunta; mancando la deliberazione della Giunta di ricorrere, il reclamo di essa è irricevibile come

vero ricorso, e può valere tutto al più come semplice denuncia di un provvedimento lesivo delle facoltà accordate alle autorità comunali. — Ivi.

977. L'intangibilità dei fondi per le spese obbligatorie non va mai (eccettuati i fondi destinati alla costruzione di strade obbligatorie) intesa in senso così assoluto da escludere ogni storno quando nel caso dell'esercizio i fondi risultino esuberanti, o sieno per passare tra le economie. — Ivi.

978. Essendo prescritto dall'art. 4 della legge 14 giugno 1874 che ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti, il cui ammontare oltrepassi le L. 500, debba essere accompagnata dal progetto o perizia che fissi l'ammontare della spesa, e debba indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagamento, non si può riconoscere come progetto o perizia una relazione che descriva sommariamente i lavori creduti necessari e che indichi in blocco la spesa che si ritiene occorrente per i lavori medesimi. — Cons. di Stato, 28 marzo 1884 (*Man. Amm.* 1884, 215; *Legge*, XXIV, 2, 180).

979. Quindi sebbene si tratti di spesa obbligatoria (nel caso restauri alla casa canonica), fin che non sia redatto un regolare progetto, la Deputazione provinciale non è in facoltà d'inculcare al Comune di far redigere un regolare progetto, o di farlo compilare essa d'ufficio in caso di resistenza da parte del Comune. — Ivi.

b) Spese pei locali giudiziari.

980. Le spese per l'impianto di un Circolo di Corte delle assise, sia esso ordinario o straordinario, sono a carico dei Comuni che compongono il territorio del Circolo. — Cons. di Stato, 5 agosto 1886, Comune di Racconigi ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 60; *Foro It.* XII, 3, 14; *Legge*, XXVII, 1, 141).

981. Dopo che d'ufficio è stata stanziata nel bilancio una somma per una determinata spesa, tocca al Consiglio comunale deliberare sul modo e con quali mezzi far fronte alla nuova spesa, sia coll'aumento della sovrimposta mediante ruoli suppletivi e con economie e riduzioni sulle spese facoltative, o con altri mezzi consentiti dalla legge, salvi i provvedimenti d'ufficio, in caso di rifiuto, da parte della Deputazione provinciale. — Ivi.

982. La spesa per il primo stabilimento di una Corte d'assise, quantunque straordinaria, è a carico di tutti i Comuni componenti il territorio del Circolo, e non di quelli del solo circondario pel quale la Corte straordinaria fu istituita. — Cons. di Stato, 18 agosto 1886, Comune di Novi Ligure (*Foro It.* XI, 3, 107).

983. Debbono considerarsi spese necessarie pel primo stabilimento di una Corte d'assise, a sensi dell'art. 268 della legge sull'ordinamento giudiziario, quelle senza le quali l'edifizio destinato a sede non potrebbe prestarsi ai veri servigi indispensabili per le funzioni della Corte medesima. — Cons. di Stato, 11 novembre 1887, Comune di Camerino (*Foro It.* XIII, 3, 84).

984. È conseguentemente incontestabile doversi tali spese ripartire, a norma di legge, fra tutti i Comuni componenti il territorio del Circolo, in proporzione delle popolazioni rispettive. — Ivi.

985. La disposizione di detto articolo, che impone ai Comuni in cui ha sede la Corte, d'anticipare in caso di bisogno la spesa, gli impone anche l'onere delle cure necessarie per procacciarsi il danaro occorrente se non lo abbia disponibile in cassa, ma non quello di sopportare senza diritto a rimborso le perdite a tale scopo incontrate e gl'interessi delle somme mutuate. — Ivi.

986. Adibendo i Comuni per l'amministrazione della giustizia i fabbricati avuti in concessione ai termini dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, non per questo viene loro meno il diritto di esigere dagli altri Comuni del distretto giudiziario la loro parte di contributo a norma della legge 6 dicembre 1865. — Comune di Vallo della Lucania (*Legge*, XXIV, 1, 249; *Racc.* XXXVI, 3, 52; *Foro It.* IX, 3, 136).

987 Qualora il Comune capoluogo abbia provveduto alla sede della Corte d'assise o del tribunale destinandovi un edificio di sua proprietà, gli altri Comuni del Circolo hanno bensì, per espressa disposizione dell'art. 268 dell'ordinamento giudiziario, l'obbligo di retribuire, in debita proporzione, al Comune proprietario la pigione corrispondente, ma avvenendo la soppressione della Corte, cessa pure immediatamente tale obbligazione, di cui viene a mancare la causa. — Cons. di Stato, 2 dicembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 609; *Racc.* XL, 3, 95; *Foro It.* XIII, 3, 29).

988. Le spese di adattamento dei locali ad uso della Corte, qualora non abbiano prodotto nello stabile, appartenente in proprietà al Comune capoluogo, un aumento di valore che esista ancora al tempo della soppressione della Corte, non possono dar luogo a verun diritto di rimborso in favore degli altri Comuni, i quali, contribuendo a quelle spese, hanno soddisfatto ad un'altra obbligazione. — Ivi.

989. Ma se un reale aumento di valore esiste, dal quale perciò verrebbe ad arricchirsi il patrimonio del Comune capoluogo con diminuzione corrispondente dei patrimoni degli altri Comuni contribuenti, compete a questi fino a concorrenza di tale maggior valore, un risarcimento, sempre quando il Comune capoluogo

non preferisca di rimborsare nelle debite proporzioni l'ammontare effettivo delle spese state ripartite tra i Comuni del Circolo, analogamente al disposto dell'art. 450 del Codice civile. — Ivi.

990. Quando per assicurare il servizio della Corte il Comune capoluogo abbia dovuto pattuire una locazione durevole per un periodo nel corso del quale la Corte venga soppressa, non può tale fatto liberare gli altri Comuni dall'obbligo di contribuire al soddisfacimento della pigione convenuta, fino al termine del contratto, salvo ad approfittare essi pure, corrispondentemente, delle sublocazioni che il Comune capoluogo riuscisse a fare. — Ivi.

991. Nel caso di soppressione della Corte, effettuandosi la vendita dei mobili che servirono alla Corte soppressa, deve farsi luogo ad un reparto proporzionale fra tutti i Comuni che concorsero alle spese d'acquisto dei mobili stessi. — Ivi.

992. Per gli articoli combinati 116, n. 19, della legge comun. e 54 e 55 del reg. per l'applicazione della legge anzidetta i Comuni sono obbligati a provvedere allo stabilimento del carcere mandamentale in guisa che esso abbia, oltre i requisiti necessari di salubrità e di sicurezza, anche gli altri che corrispondono alle esigenze del servizio. — Cons. di Stato, 26 giugno 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 32).

993. Non avendo certamente questi requisiti un carcere mandamentale composto di una stanza mal sicura e malsana, provvede rettamente il Comune capoluogo trovando altro locale sufficiente ai bisogni e ripartendo tra gli altri Comuni non solo il prezzo d'affitto, ma anche le spese di riduzione. — Ivi.

994. Però l'obbligo di concorrere alle spese di stabilimento della carcere mandamentale deve limitarsi a quel che è strettamente necessario, e, se il Comune capoluogo senza sentire gli altri Comuni si impegna in nuove spese superflue, i Comuni stessi non sono obbligati a concorrere nella spesa. — Ivi.

995. Le disposizioni dell'art. 116, n. 19, L. 20 marzo 1865, alleg. *A*, e l'art. 55 regolam. relativo, provvedono per il riparto proporzionale delle spese dell'unico carcere mandamentale che serve ai diversi Comuni del mandamento, e quindi non possono dominare come regola assoluta la determinazione dei compensi che chiede un Comune capoluogo di mandamento. — Cass. Firenze, 5 aprile 1886, Comune di Monsummano - Com. di Borgo a Ruggiano (*Temi V.* XI, 376).

996. Il disposto del citato art. 55 non trova termini esatti di applicazione nel caso che il Comune mandamentale sia concorso nella spesa per l'adattamento del carcere di ragione dell'altro Comune mandamentale. — Ivi.

997. Nella costruzione od acquisto di nuovi edifizi per uso di

carceri, è applicabile il riparto delle spese anche per l'acquisto del carcere mandamentale, a senso dell'art. 55 del reg. per la esecuzione della legge com. e prov. — Cons. di Stato, 1° luglio 1884, Ministero dell'interno (*Racc.* XXXVI, 3, 114; *Foro It.* IX, 3, 145; *Legge*, XXIV, 2, 277).

998. Dimostrata la necessità della costruzione d'un nuovo carcere mandamentale, perchè quello esistente non è più atto ai bisogni del servizio, quando il nuovo edificio non sia eseguito al di là dello stretto necessario, la spesa occorrente deve gravare anche su tutti gli altri Comuni del mandamento, e non del capoluogo solamente, e tale obbligazione costituisce i detti Comuni in consorzio obbligatorio ordinato per legge come nelle altre spese obbligatorie da sostenersi in corsorzio e per contributo. — Cons. di Stato, 6 giugno 1885, Comune di Ripabottone e Morrone, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 11; *Legge*, XXV, 2, 754; *Foro It.* X, 3, 153).

999. A questo consorzio, in mancanza di speciali disposizioni, debbono applicarsi per analogia i principii che regolano i consorzi dei Comuni per altre spese obbligatorie da sostenersi collettivamente per contributo. — Ivi.

1000. Le norme regolatrici dei consorzi fra Comuni per le spese obbligatorie che debbono per contributo sostenere collettivamente, debbono essere applicate nel caso di nuova costruzione del carcere mandamentale, e ciò allo scopo di determinare la cifra del concorso cui debbono sottostare i Comuni facienti parte del consorzio stesso. — Cons. di Stato, 13 gennaio 1886, Comune di Fabbrica ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 98; *Legge*, XXVI, 1, 754; *Foro It.* XI, 3, 138).

1001. Quando dagli atti risulti accertata la necessità della costruzione di un nuovo carcere mandamentale nel capoluogo del mandamento e che il progetto compilato dall'Ufficio del genio civile è stato tenuto negli stretti limiti del necessario per soddisfare ai bisogni locali, desumendolo dai risultati dell'ultimo quinquennio; trattandosi di una spesa obbligatoria per legge, i Comuni componenti il mandamento non possono rifiutarsi di concorrervi; nè possono farvi ostacolo le condizioni finanziarie dei Comuni medesimi, nè le speranze di mutamenti futuri nella circoscrizione territoriale dei Comuni stessi. — Cons. di Stato, 18 marzo 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 643).

1002 Quando sia constatato che il nuovo carcere mandamentale che si vuole costruire eccede i bisogni della popolazione ed importa una spesa di gran lunga superiore a quella necessaria in casi analoghi; come pure che i Comuni chiamati a concorrere nelle spese col capoluogo versano in condizioni finanziarie de-

plorabili, devesi invitare il capoluogo a presentare un nuovo progetto di carcere tenuto nei limiti dello stretto bisogno, ed annullare contemporaneamente il provvedimento con cui la Deputazione provinciale aveva mandato a stanziare d'ufficio nei bilanci dei Comuni opponenti la quota ad essi assegnata — Cons. di Stato, 18 marzo 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 30).

1003. Il Comune capoluogo del mandamento, che cede per uso della pretura e del carcere mandamentale un locale concessogli per uso comunale, ha diritto verso gli altri Comuni al rimborso proporzionato della pigione. — Cass. Napoli, 20 febbraio 1888, Liquori - Finanze; 22 febbraio 1888, De Simone - Municipio di Bonefro (*Ann.* XXII, I, 1, 487; *Legge*, XXVIII, 2, 699).

1004. Le spese occorrenti per sopra-luoghi ordinati dalle Commissioni mandamentali, nelle quali sono comprese anche le indennità di viaggio spettanti ai periti e ai membri della Commissione recatasi in altri Comuni per la visita di edifizi, e che in forza dell'art. 72 del reg. sull'imposta dei fabbricati stanno a carico dei Comuni, devono anticiparsi dal Comune capoluogo, salvo il diritto di eseguirne poi il riparto tra tutti i Comuni del mandamento in analogia a quanto dispone l'art. 21 del regolamento 24 agosto 1877 sull'imposta di ricchezza mobile. — Nota del Ministero delle finanze, 13 apr. 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 61).

1005. Se i quadri annuali del reparto dei ratizzi circondariali furono debitamente vistati dal prefetto o sottoprefetto e furono comunicati al Municipio debitore, la omologazione loro data ha impresso ai medesimi la legittima qualità esecutiva e non reggerebbe l'eccezione di mancata liquidazione. — Cons. di Stato, 29 maggio 1885 (*Legge*, XXV, 2, 539).

1006. Non avrebbe del pari fondamento, per esimersi dal pagamento di quei ratizzi, l'eccezione desunta dalla prescrizione, non trattandosi di annualità e degli altri titoli menzionati nell'articolo 2144 del Codice civile. — Ivi.

1007. Accertato amministrativamente il debito, in caso di rifiuto del Comune di soddisfarlo, spetta alla Deputazione provinciale di provvedere a termini dell'art. 141 della legge trattandosi di spesa obbligatoria. — Ivi.

1008. L'editto Consalvi 30 settembre 1818, il quale imponeva l'obbligo ai Comuni di fornire gratuitamente i locali per uso delle carceri, cessò colla pubblicazione della legge comunale e provinciale vigente, la quale mette a carico dei medesimi le sole spese per sala d'arresto presso la pretura per la custodia dei detenuti. — Roma, 30 giugno 1886, Amministrazione carceraria dello Stato - Comune di Civitavecchia (*Temi R.* VI, 732; *Riv.* XXXVIII, 839).

1009. Il Comune, quindi, ha diritto di chiedere all'Amministrazione carceraria il fitto di un suo locale lungamente goduto per uso delle carceri. — Ivi.

1010. Dall'editto Consalvi 30 settembre 1818 non può dedursi la servitù passiva nei Comuni di prestare i locali per carcere. — Cass. Roma, 29 aprile 1887, Amministrazione carceraria dello Stato - Comune di Civitavecchia (*Corte Supr.* XII, 496).

1011. Le proposte fatte dal Municipio di rinunciare alla lite ed ai fitti pei locali del carcere, non passarono in vincolo d'obbligazione, se, allegate a condizioni, che lungi dall'essere accettate, furono invece dall'Amministrazione carceraria respinte, come ritenne la Corte di merito con giudizio di fatto incensurabile in cassazione. — Ivi.

1012. L'aumentare il salario al custode delle carceri non è nella competenza della Deputazione provinciale, spettando al solo Consiglio comunale lo stabilire la misura dei salari e regolare le condizioni coi propri impiegati e inservienti. — Cons. di Stato, 11 gennaio 1884 (*Man. Amm.* 1884, 169; *Legge*, XXIV, 2, 36; *Foro It.* IX, 3, 79).

c) Servizio sanitario e ostetrico. — Farmacie.

1013. Il servizio sanitario pei poveri è una spesa obbligatoria del Comune. — Cass. Torino, 13 ottobre 1885, Grillo - Com. di Mombaldone (*Giurisp. T.* XXII, 780; *Monit. M.* XXVI, 997; *Cons. Amm.* XXVI, 357; *Legge*, XXV, 2, 764; *Riv. Amm.* XXXVI, 719; *Ann.* XIX, I, 1, 515; *Racc.* XXXVIII, 96; *Filangieri*, X, 380).

1014. In difetto da parte del Comune d'avervi provveduto colla nomina di un medico condotto e coi relativi stanziamenti in bilancio, il medico-condotto libero esercente, che a richiesta del sindaco abbia prestato l'opera sua a favore di un povero, sopratutto in caso grave ed urgente, ha diritto d'essere pagato dal Comune stesso dei propri onorari e spese. — Ivi.

1015. L'estensione della condotta medica alla generalità degli abitanti può rivestire il carattere di spesa obbligatoria, quando si renda necessaria per meglio assicurare la cura gratuita dei malati poveri. — Cons. di Stato, 26 agosto 1884, Comune di Istrana (*Man. Amm.* XXIV, 5; *Riv. Amm.* XXXVI, 77; *Foro It.* X, 3, 9; *Racc.* XXXVII, 3, 39; *Legge*, XXV, 1, 136).

1016. Per la giurisprudenza ormai assodata basta a legittimare l'estensione della assistenza sanitaria a tutti gli abitanti del Comune il motivo di assicurarsi in tale modo un medico che risieda in Comune e che presti l'opera sua ai poveri, giusta l'ob-

bligo fatto dalla legge ai Comuni. — Cons. di Stato, 6 settembre e 17 ottobre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 648).

1017. Se dal verbale dell'adunanza del Consiglio comunale risulta che la deliberazione di aumentare lo stipendio del medico condotto con l'obbligo della cura gratuita a tutti gli abitanti venne presa per la considerazione che questo era il solo modo di avere una buona assistenza sanitaria, per l'assodata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la deliberazione fondata su tali motivi deve ritenersi conforme alla legge, e quindi devesi revocare il decreto della Deputazione che ha ricusato la sua approvazione. — Cons di Stato, 14 novembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 717).

1018. Se due Comuni consorziati per la spesa del medico condotto aumentano il suo stipendio coll'onere della cura alla generalità degli abitanti, quando risulti che tale deliberazione fu presa dai rispettivi Consigli comunali per assicurare ai due Comuni una buona assistenza sanitaria che non avrebbero potuto ottenere altrimenti, è sufficiente tale motivo a legittimare la spesa suddetta, alla quale rimane impresso il carattere di spesa obbligatoria. — Comuni di Boschi Sant'Anna e Bevilacqua (*Man. Amm.* XXIV, 6; *Legge*, XXV, 1, 215).

1019 Quindi, sebbene i Comuni eccedano il limite legale della sovraimposta, devesi revocare il decreto della Deputazione che ha rifiutato di approvare la spesa in questione. — Ivi.

1020. La spesa per la levatrice è obbligatoria, ed è necessario sia stanziato un fondo per tale servizio. — Cons. di Stato, 11 gennaio 1884 (*Man Amm.* 1884, 169; *Legge*, XXIV, 2, 36; *Foro It.* IX, 3, 79).

1021. È in facoltà della Deputazione provinciale di aumentare, quando lo creda insufficiente, lo stanziamento fatto sul bilancio da un Comune per il servizio ostetrico: salvo al Comune di provvedere egualmente a tale servizio colla erogazione di una somma minore, ove gli riesca possibile. — Cons. di Stato, 15 febbraio 1884, Comune di San Tommaso (*Riv. Amm.* XXXV, 470).

1022. Pel disposto delle leggi vigenti non può farsi luogo al concorso e consorzio obbligatorio dei Comuni per l'impianto e l'esercizio di farmacie. — Cons. di Stato, 21 ottobre 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 421).

d) **Mantenimento degli esposti. — Provincie venete.**

1023. Il servizio degli esposti è affidato alla provincia quantunque nulla si dica a tale riguardo dalla legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 23 maggio 1884, Comune di Massa Marittima (*Foro It.* X, 3, 3).

1024. Nell'obbligo imposto dalla legge comun. e prov ai Comuni ed alle provincie di mantenere gli esposti si comprende non solo il vitto ed il vestiario, ma anche i medicinali. — Cons. di Stato, 5 novembre 1887, Provincia di Girgenti (*Foro It.* XII, 3, 147).

1025. La designazione delle spese obbligatorie per i Comuni espresse nell'art. 116 della legge com. e prov. non è tassativa, e nelle provincie venete è tuttora in vigore la circolare governativa austriaca 17 febbraio 1842, sulla competenza delle spese di mantenimento degli esposti. — Cass. Firenze, 26 marzo 1888, Comune di Cavarzere - Pio Istituto esposti di Padova (*Legge*, XXVIII, 1, 764).

1026. Ritenuto che un ospedale per gli atti della sua fondazione debba principalmente occuparsi della cura degli infermi ed in via accessoria del mantenimento degli esposti, ed accertata dalla competente autorità amministrativa l'insufficienza delle rendite a provvedere anche a questi ultimi, il Comune che ha approfittato gratuitamente per lo passato di questo beneficio non può ricusare in seguito il sussidio che gli è richiesto dall'ospedale per il mantenimento degli esposti suddetti. — Roma, 16 dicembre 1884, Com. di Acuto - Ospedale di Santo Spirito (*Temi R.* IV, 738).

1027. A forma della circolare 27 gennaio 1863, n. 75-26, della cessata Congregazione lombardo-veneta, la quale chiarisce ed integra le disposizioni del decreto 17 febbraio 1842, e che è tuttora in vigore nel Veneto, i Comuni di quelle provincie sono tenuti alle spese di mantenimento dei fanciulli legittimi poveri accolti negli ospizi degli esposti solo nei casi seguenti: 1° finchè i detti bambini non abbiano oltrepassato il primo anno di età; 2° quando trattandosi di bambini che hanno oltrepassato il primo anno d'età, il Comune si sia previamente obbligato al rimborso della spesa. — Cons. di Stato, 16 gennaio 1885 (*Legge*, XXV, 1, 575).

1028. Però anche negli accennati casi i Comuni non sono sempre obbligati all'intiero rimborso, dappoichè se gli ospizi degli esposti, in virtù di fondazioni e di lasciti speciali, sono provveduti di mezzi per il mantenimento dei bambini poveri legittimi, essi ospizi devono concorrere alla rispettiva spesa. — Ivi.

1029. Sino alla promulgazione, non mai fatta nel Veneto, dell'art. 237 della legge comunale relativo al mantenimento degli esposti, le provincie venete debbono continuare a sostenere la spesa per gli esposti in osservanza della circolare della Luogotenenza di Venezia, 27 gennaio 1863. — Cons. di Stato, 20 novembre 1885, Provincia di Udine (*Legge*, XXVI, 1, 499; *Riv. Amm.* XXXVIII, 195).

1030. Posta quindi l'obbligatorietà per la Provincia di provvedere al mantenimento degli esposti, non è in facoltà del Consiglio provinciale di proporre riforme allo statuto organico degli esposti, tali da ridurre nella pluralità dei casi facoltativa la spesa medesima. — Ivi.

1031. Avendo la legge messo a carico della provincia e dei Comuni il mantenimento degli esposti e nulla avendo detto riguardo a quegli Istituti che erano destinati al medesimo scopo, la controversia sul se e come applicare le rendite di questi a detto pubblico servizio è di competenza dell'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 16 marzo 1887, Provincia Modena - Congreg. di carità di Mirandola (*Legge*, XXVII, 1, 685; *Riv. Amm.* XXXVIII, 362; *Riv. Leg.* XI, 109; *Ann.* XXI, 2, 59; *Racc.* XXXIX, I, 3, 127).

e) **Spese di spedalità. — Rimborsi. — Quistioni di domicilio. — Antichi Stati. — Competenza amministrativa e giudiziaria.**

1032. L'obbligo di provvedere alle spese di spedalità delle gravide e partorienti occulte povere spetta, non alle provincie, ma al Comune al quale esse appartengono, e che coi propri certificati le invia allo spedale. — Lucca, 16 febb. 1886, Comune di Pisa - Regi spedali riuniti di S. Chiara in Pisa (*Ann.* XXII, 3, 106).

1033. La competenza passiva della spedalità per le partorienti illegittime nelle provincie venete spetta ai Comuni cui esse partorienti appartengono. — Cons. di Stato, 11 agosto 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 568).

1034. Il certificato medico che afferma l'urgenza del ricovero e della cura di un infermo non può essere invalidato e distrutto dalle semplici affermazioni in contrario del Comune interessato. — Cons. di Stato, 29 gennaio 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 429).

1035. Non può contestarsi il diritto dell'amministrazione di uno spedale di determinare la diaria per la quale acconsenta ad accogliere gli ammalati che non è tenuta a curare gratuitamente. — Cons. di Stato, 15 gennaio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 30).

1036. Non si può riconoscere il diritto alla pia amministrazione di trattenere nello stabilimento, a spese dei Comuni e malgrado le proteste dei medesimi, infermi accolti in un periodo acuto di malattia a lunghissimo corso, anche dopo cessato quel periodo. — Ivi.

1037. Non esistendo un manicomio nella Provincia, il Comune adempie pienamente ai propri obblighi, nei termini dell'art. 116 n. 20 della legge comun. e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, col far tradurre a proprie spese, il mentecatto dal luogo in cui

fu colto da demenza allo spedale locale, e da quel momento subentra la competenza passiva della provincia, la quale deve, a mente dell'art. 176, n. 10, della detta legge, mettere a suo carico le ulteriori spese di trasporto, dato che il maniaco venga condotto successivamente dall'ospedale al manicomio. — Venezia, 31 luglio 1888, Comune di Adria - Provincia di Rovigo (*Legge*, XXVIII, 2, 635).

1038. L'azione esecutiva, concessa per legge al manicomio per il ricupero della retta di spedalità non può esercitarsi contro chi vi è tenuto sussidiariamente, se non esaurito l'ordine degli obbligati in precedenza. — Cass. Firenze, 13 febb. 1888, Munic. di Firenze - Matucci (*Ann.* XXII, I, 1, 100; *Racc.* XL, I, I, 172).

1039. L'obbligo sussidiario della prestazione degli ammalati, e del rimborso della retta di spedalità, non induce nell'obbligato sussidiariamente quello di anticipare le spese di esecuzione contro altro parente, tenuto prima di lui. — Ivi.

1040. La somministrazione degli *alimenti strettamente necessari* dovuti dai fratelli e dalle sorelle ai termini dell'art. 141 del Codice civile, comprende anche le spese di spedalità. — Pret. Marradi, 25 giugno 1886, Ospedale Marradi - Cioranfi (*Monit. Pret.* XVI, 352).

1041. Il minore esposto ha il suo domicilio nel Comune dove esiste l'ospizio che lo accolse appena nato; in conseguenza se dopo uscito dall'ospedale e prima di raggiungere la maggiore età viene ricoverato in un ospedale, l'onere della spedalità incombe al Comune in cui esiste l'ospizio. — Cons. di Stato, 26 aprile 1884, Comune di Vicenza (*Riv. Amm.* XXXV, 746).

1042. La moglie di chi è stato condannato ai lavori forzati a vita non conserva per tutta l'esistenza il domicilio del marito, ma ha piena capacità e facoltà di eleggere un domicilio proprio. — Cons. di Stato, 4 aprile 1884, Comune di Fontanella (*Foro It.* IX, 3, 71; *Racc.* XXXVI, 3, 92; *Riv. Amm.* XXXV, 482; *Legge*, XXIV, 2, 33).

1043. Le spese di spedalità quindi debbono essere sostenute da quel Comune in cui la moglie del condannato ha fissato il suo domicilio. — Ivi.

1044. Quando il domicilio non possa essere accertato con esattezza e sia conosciuto il Comune di nascita dell'indigente infermo, basta il fatto che questi vi sia ritornato da un anno, prima di essere ricoverato nell'ospedale, per ritenere che l'indigente abbia riacquistato il suo domicilio d'origine e che spetti a quel Comune di nascita l'onere di rimborsare l'ospedale della spesa relativa. — Cons. di Stato, 22 marzo 1884, Comune di Porzano (*Riv. Amm.* XXXV, 745; *Legge*, XXIV, 2, 678).

1045. Ciò però non impedisce al detto Comune di rivolgersi nei modi ordinari ad altro Comune che creda essere tenuto al pagamento della spedalità per avere il rimborso della somma pagata. — Ivi.

1046. Se una donna divenuta maggiorenne mentre trovavasi in carcere, e scontata la pena, invece di far ritorno nel Comune di origine, od in quello ove aveva esercitato il famulato, venne accolta, dietro sua domanda, nella casa di riabilitazione in Venezia, essa dimostra l'intenzione di stabilirsi ed occuparsi colà permanentemente, tanto più quando non abbia lasciato altrove alcun interesse, e perciò ove si ammali e venga accolta nell'ospedale, compete a quel Comune l'onere della spesa. — Cons. di Stato, 13 marzo 1884 (*Legge*, XXV, 1, 360).

1047. È incapace di trasferire il proprio domicilio civile l'idiota a termini dell'art. 17 del Codice civile, giacchè l'intenzione e la conseguente determinazione di trasferire la somma dei propri interessi in altro luogo presuppone una serie di riflessioni che sono inconcepibili in chi, come l'idiota, non ha il pieno esercizio delle facoltà intellettuali. — Cons. di Stato, 15 novembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 828).

1048. Essendo l'idiota incapace di acquistare un domicilio proprio, qualora manchi di tutore quando viene accolto nell'ospedale, esso conserva necessariamente il domicilio che aveva sotto la tutela della madre non potendo la sorella dell'idiota per il solo fatto di averlo ritirato in sua casa acquistare la facoltà ed i diritti che la sola tutela conferisce, tra cui quello di dare il proprio domicilio alla persona tutelata. — Ivi

1049. Quindi l'onere della spedalità incombe al Comune del domicilio della madre come luogo di ultimo domicilio accertato. — Ivi.

1050. Il mentecatto maggiore di età non può mutare il domicilio finchè dura lo stato di alienazione mentale, non avendo per mancanza di volontà la capacità di farlo; nè il fatto di trasferimento di residenza della famiglia può mutare la sua condizione. — Consiglio di Stato, 2 dicembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 571).

1051. La stabile dimora tenuta da una donna in un Comune per vari anni sia pure che essa vi eserciti il turpe mestiere di meretrice, basta a stabilirne il domicilio agli effetti amministrativi della competenza passiva della spedalità. — Cons. di Stato, 5 luglio 1884 (*Legge*, XXV, 2, 108).

1052. Una volta acquistato il domicilio in seguito alla doppia dichiarazione di cui all'art. 17 del Codice civile, nulla rileva agli effetti della competenza passiva di una spedalità, che esso fosse

acquistato da pochi giorni. — Cons. di Stato, 5 giugno 1885 (*Legge*, XXV, 2, 646).

1053. I malati maggiorenni, e perciò capaci di scegliersi un domicilio proprio al tempo del loro ingresso nello spedale, non lo possono mutare durante la permanenza nel pio luogo. — Cons. di Stato, 19 maggio 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 107).

1054. Per la precisa disposizione dell'art. 4 del Codice civile, i figli di genitori italiani, benchè nati all'estero, sono cittadini italiani, nè possono perdere la patria cittadinanza e il domicilio d'origine per effetto di una prolungata dimora all'estero, qualora non abbiano acquistato regolarmente un'altra cittadinanza. — Cons. di Stato, 24 agosto 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 719).

1055. In forza di ordinanza pontificia del 30 dicembre 1846, il mantenimento dei mentecatti, ai quali difettassero mezzi propri o non soccorressero congiunti tenuti a prestazione di alimenti, incombe principalmente alla provincia e sussidiariamente al Comune. — Cass Roma 26 gennaio 1884, Comune di Serrone - Deputazione provinciale di Roma (*Corte Supr.* IX, 89; *Legge*, XXIV, 1, 691 ; *Temi R.* IV, 66).

1056. Quindi non è lecito addebitare al Comune, anzichè alla provincia, il carico della escussione delle famiglie dei mentecatti e le conseguenze del non avervi atteso tempestivamente. — Ivi.

1057. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere l'assoluta miserabilità delle famiglie dei dementi. — Ivi.

1058. Per le richieste fatte dalle Giunte municipali, e più specialmente dai sindaci dei Comuni appartenenti agli ex Stati sardi per l'accettazione d'infermi nell'ospedale di S. Matteo di Pavia in esecuzione di obblighi preesistenti, rimangono i detti Comuni obbligati verso l'ospedale per le spese di cura dei cronici ammessi nell'ospedale stesso. — Cons. di Stato, 5 giugno 1885 (*Legge*, XXV, 2, 824).

1059. L'obbligo del rimborso sussiste anche quando nella richiesta sia indicato l'infermo come domiciliato nel Comune richiedente, e poi risulti appartenere ad altro Comune diverso, salvo in questo caso al Comune richiedente di rivalersi verso chi di ragione. — Ivi.

1060. Non è punto necessario che ogni richiesta sia preceduta da regolare deliberazione. — Ivi.

1061. La spesa della cura essendo obbligatoria, deve la Deputazione provinciale, in caso di rifiuto del Comune, provvedere d'ufficio. — Ivi.

1062. La richiesta e il fatto dell'invio dell'ammalato allo spedale, bastano a legittimare il provvedimento d'ufficio della Deputazione provinciale, nonostante la eccezione del Comune di non riconoscere l'operato della Giunta e del sindaco. — Ivi.

1063. L'autorità amministrativa è competente a risolvere la controversia tra Comuni ed ospedali. — Ivi.

1064. La massima introdotta in seguito al dispaccio 26 aprile 1852 dal Governo generale del Lombardo-veneto, sulla reciprocità tra ospedale ed ospedale della cura gratuita degli indigenti colpiti da malattia acuta, deve ritenersi sempre in vigore. — Cons. di Stato, 3 luglio 1886, Comune di Milano - Spedalità Guscetti (*Riv. Amm.* XXXVII, 642; *Cons. Amm.* XXVII, 314; *Racc.* XXXIX, 3, 13).

1065. Gli ospedali sono tenuti alla cura gratuita se e in quanto hanno fondi disponibili dopo adempiuti gli obblighi imposti dalle tavole di fondazione; e mancando tali fondi, la relativa spesa deve sostenersi dal Comune al quale appartiene l'indigente. — Ivi.

1066. Non sussiste più fra i Comuni lombardi e gli ospedali veneti, come fra i Comuni veneti e gli ospedali lombardi, l'obbligo del rimborso delle spese di cura degli indigenti poveri, qualunque sia la malattia da cui sono affetti, perchè in forza del trattato di pace del 10 dicembre 1859 e di successive pratiche diplomatiche, si convenne fra i detti Comuni ed ospedali la reciprocità della cura gratuita degl'indigenti poveri. — Cons. di Stato, 19 agosto 1886, Comune di Mornico al Serio ricorr. (*Racc.* XXXIX, 3, 27; *Foro It* XI, 3, 123; *Legge*, XXVI, 2, 787).

1067. Il dispaccio austriaco 26 aprile 1852 essendo tuttora in vigore, pei miserabili infermi colpiti da malattie acute vi è assoluta reciprocità di trattamento fra gli spedali veneti ed i lombardi. — Cass. Firenze, 20 febbraio 1888, Comune di Cremona - Ospedale civico di Udine (*Legge*, XXVIII, 1, 474).

1068. Per costante giurisprudenza, nelle provincie lombarde l'obbligo di sopperire alle spese di cura degli infermi poveri negli spedali è retto dai vicereali decreti 10 febb. 1836 e 20 ottobre 1844. — Milano, 27 febbraio 1884, Comune di Pieve S. Giacomo - Comune di Gere de' Caprioli e Comune di Gadesco (*Monit. M.* XXV, 305).

1069. Tale obbligo incombeva anzitutto al Comune in cui l'infermo povero aveva il suo legale domicilio. — Ivi.

1070. Il Codice civile austriaco definisce il domicilio legale soltanto ai riguardi della naturalizzazione di uno straniero (§ 29), ma non quello di un cittadino nell'uno e nell'altro Comune della monarchia; per lo che è necessario ricorrere all'uopo ai principii della ragione naturale, che si rivela nel diritto romano, ove si designa come domicilio legale il luogo in cui taluno costituisce la somma dei propri beni ed affari. — Ivi.

1071. Circostanze di fatto delle quali si è desunta la prova del domicilio legale. — Ivi.

1072. I Comuni nei quali non trovansi in vigore le normali austriache circa il ricovero e la cura dei malati poveri e che per mezzo del sindaco o della Giunta richiedono gli altri Comuni in cui vigono le dette normali perchè accolgano indigenti malati nei loro ospedali, sono tenuti alle spese di spedalità, ancorchè l'operato del sindaco o della Giunta non fosse approvato dal Consiglio od anche quando il malato povero fosse ritenuto per errore come residente nel Comune che ha fatto la richiesta, nel qual caso vi sarebbe luogo però al rimborso contro quel Comune in cui il ricoverato effettivamente trovasi domiciliato. Sulle questioni che nel caso possono insorgere è competente a decidere l'autorità amministrativa. — Cons. di Stato, 5 giugno 1885, Ministero dell'interno ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 25).

1073. Non si fa luogo all'eccezionale provvedimento amministrativo statuito dalle normali austriache quando un ospedale è stato già rimborsato delle spese da esso anticipate. — Cons. di Stato, 24 aprile 1885 (*Legge*, XXV, 2, 460).

1074. I Comuni non sono tenuti al pagamento di spedalità, salvo il caso in cui tale obbligo venga ai medesimi imposto da disposizioni speciali, quali sono per esempio le normali austriache tuttora in vigore nelle provincie venete. — Cons. di Stato, 27 febbraio 1885 (*Legge*, XXV, 2, 396).

1075. Nessuna di tali disposizioni è vigente nelle provincie liguri, nè a queste si possono estendere ed applicare le normali austriache il cui impero è limitato ai soli Comuni della Lombardia e della Venezia. — Ivi.

1076. Ciò stante non si può obbligare amministrativamente un Comune delle provincie liguri a rimborsare le spese di cura d'un indigente sostenute da un ospedale del Veneto. — Ivi.

1077. Secondo i decreti vicereali del 10 febbraio 1836, 29 ottobre 1844 e 15 giugno 1846, sempre vigenti nelle provincie lombarde, le spese pel ricovero e mantenimento degli ammalati poveri negli spedali sono a carico del Comune del domicilio legale; ed in difetto, a quello della dimora decennale; e in difetto anche di questo, al Comune di nascita dell'ammalato indigente. — Cass. Torino, 7 agosto 1885, Comune di Gere - Comune di Pieve (*Ann.* XIX, I, 1, 539).

1078. In virtù della legge 22 giugno 1874 (n. 1964, serie 2ª), che estese alle provincie della Venezia e di Mantova la legge 20 marzo 1865, alleg. *C*, rimasero abrogate le leggi e disposizioni che anteriormente vigevano in quelle provincie in materia di sanità pubblica, e quindi anche le disposizioni del dispaccio

aulico 1° agosto 1816, e le altre successive concernenti le spese di ricovero e cura dei sifilitici poveri. — Cons. di Stato, 19 agosto 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 63).

1079. Cessando perciò di essere in vigore i provvedimenti speciali e di eccezione stabiliti a guarentigia della salute pubblica circa le spese di ricovero e cura dei sifilitici indigenti, rimasero applicabili anche per questi le norme generali concernenti gli altri infermi di malattie comuni. — Ivi.

1080. Nelle provincie venete, dopo la pubblicazione della legge provinciale e comunale, cessarono di aver vigore i provvedimenti speciali e di eccezione circa le spese di ricovero e di cura per i sifilitici indigenti. — Cons. di Stato, 19 agosto 1886, Ospedali dell'impero austriaco - Comune della provincia di Udine (*Foro It.* XII, 3, 36).

1081. I Comuni di dette provincie debbono quindi rimborsare gli ospedali austro-ungarici delle spese sostenute per la cura dei malati. — Ivi.

1082. Per costante giurisprudenza, il procedimento amministrativo per la esazione dei crediti di spedalità secondo le normali austriache, non è applicabile quando gli ospedali sieno stati rimborsati della somma loro dovuta. — Cons. di Stato, 22 aprile 1887 (*Legge*, XXVII, 1, 720).

1083. Tale massima, quando l'ospedale sia stato rimborsato della maggior parte del suo credito, è applicabile anche per i residui della somma maggiore non rimborsati al pio istituto; e perciò non devesi prendere alcun provvedimento in via amministrativa sulla questione di competenza esistente fra due Comuni per controverso domicilio dell'ammalato. — Ivi.

1084. Le istruzioni tuttora in vigore nelle provincie toscane in materia di spedalità furono emanate nell'esclusivo interesse degli spedali o di altri luoghi pii allo scopo che questi potessero ottenere sollecitamente il rimborso delle spese da essi anticipate; quindi non può farsi luogo al procedimento eccezionale amministrativo derivante da quelle istruzioni quando gli spedali sono stati già rimborsati, e la questione per il rimborso si limiti soltanto fra i Comuni. — Cons. di Stato, 14 nov. 1884 (*Legge*, XXV, 1, 536).

1085. Nel conflitto fra il Comune e la provincia sulle condizioni mentali di un individuo, ritenuto dalla provincia solo come cretino, è competente a decidere il Consiglio superiore di sanità. — Cons. di Stato, 22 aprile 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 749).

1086. Quindi se quel Consesso ha constatata la pazzia e dichiarata indispensabile la sua reclusione in un manicomio o in altro stabilimento, deve provvedere al suo mantenimento la pro-

vincia, a termini dell'art. 174, num. 10, della legge comunale. — Ivi.

1087. La quistione insorta fra un Comune ed un ospedale pel pagamento d'interessi su una somma dovuta per spedalità e rimborsata con ritardo, è questione di diritto civile e non può essere risoluta in sede amministrativa. — Cons. di Stato, 20 novembre 1885 (*Legge*, XXVI, 2, 35).

f) Cimiteri.

1088. Pel disposto dell'art. 116, n. 11, della legge comunale la spesa dei cimiteri è obbligatoria pel bilancio dell'intero Comune, e sebbene per le antiche leggi o per le consuetudini poteva mandarsi a carico di determinate frazioni o parrocchie entro il perimetro delle quali si trovassero i cimiteri, tali leggi e consuetudini però furono abrogate dalla sopra citata legge 20 marzo 1865, alleg. *A*. — Cons. di Stato, 21 marzo 1884 (*Man. Amm.* 1884, 255; *Legge*, XXIV, 2, 501).

1089. La sola eccezione che potrebbe aver luogo contro il disposto del detto articolo è la separazione dei patrimoni fra le frazioni a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 13 di detta legge; e perciò quando non si verifica tale separazione non può aver luogo il ruolo speciale a carico dei frazionisti o parrocchiani delle spese per l'ampliamento del cimitero servente alla frazione medesima. — Ivi.

1090. Quindi devono annullarsi le deliberazioni del Consiglio comunale, ed i successivi provvedimenti coi quali fu compilato un ruolo speciale a carico degli abitanti d'una frazione per l'oggetto succitato. — Ivi.

1091. La tolleranza del sistema di tumulazione in un cimitero, ammesso per la presunta forza maggiore dell'inapplicabilità del sistema inumativo, viene a cessare coll'accertamento che nel territorio del Comune si trova un luogo in cui si può costruire un cimitero nuovo a sistema d'inumazione con le qualità richieste. — Cons. di Stato, 16 febbraio 1887 (*Legge*, XXVII, 1, 612).

1092. In ogni caso la conservazione di un cimitero vecchio ed irregolare non può essere giustificata dal risparmio di una spesa necessaria ed obbligatoria, massime se il cimitero stesso si trova ad una distanza illegale dall'abitato. — Ivi.

g) Opere pubbliche.

1093. La legge sui lavori pubblici là dove agli art. 41 e 42 pone a carico dei Comuni la manutenzione o sistemazione delle strade nazionali e provinciali che ne traversano l'abitato, e fissa le norme del contributo che per la manutenzione e sistemazione

dei tronchi e per la rinnovazione del pavimento debbono corrispondere lo Stato e la provincia, non prevede il caso che lungo la traversa si trovi un'opera d'arte importante; e mentre per la misura del contributo alla rinnovazione del pavimento tiene conto del numero della popolazione, nessuna distinzione fa per questo riguardo la manutenzione e sistemazione, che, salvo il contributo, è posta per intiero a carico dei Comuni. — Cons di Stato, 28 ottobre 1887, Comune di Canzo ric. (*Legge*, XXVIII, 1, 574; *Racc.* XL, 3, 58; *Foro It.* XIII, 3, 26).

1094. Trattandosi però di piccoli Comuni nel cui abitato sorga un'importante opera d'arte il cui restauro necessiti una spesa non proporzionata alle forze del Comune, quando tale carico riesca eccessivo devono in tal caso concorrere alla spesa lo Stato e la Provincia. — Ivi.

1095. La costruzione e la manutenzione dei canali immondi destinati a raccogliere le immondezze delle latrine ed acquai delle case, è di regola a carico del bilancio comunale: i proprietari delle case che hanno bocche d'immissione in detti canali non sono obbligati a concorrere a quelle spese se non quando ciò sia stabilito da speciali regolamenti comunali, o da legittima consuetudine (art. 116, n. 8 e 10, legge comun. e provinciale; art. 67 regolamento 8 giugno 1865). — Cass. Torino, 12 aprile 1888, Com. di Genova - Grondona ed altri (*Giurisp. T.* XXV, 380).

1096. L'istanza del Comune contro i proprietari per averne il concorso proporzionato nella spesa, è per sua natura indivisibile: e perciò l'assolutoria ottenuta in appello da alcuni di essi proprietari giova anche agli altri che sono stati contumaci (art. 471 Cod. proc. civile). — Ivi.

1097. La riparazione degli edifizi comunali destinati ad uso pubblico e la loro riedificazione, quando la riparazione sia impossibile o troppo costosa, costituiscono una spesa obbligatoria pel Comune. — Cons. di Stato, 2 luglio 1886, Comune di Antidona (*Riv. Amm.* XXXVII, 925).

1098. Anche quando un'opera pubblica non sia di assoluta necessità, e la relativa spesa possa quindi annoverarsi tra le facoltative, dev'essere permessa al Comune, se con precedenti provvedimenti della Deputazione provinciale fu autorizzato a sostenerla ed abbia al riguardo assunto impegni con terzi. — Ivi.

h) **Polizia locale. — Guardie municipali e campestri. — Concorso del Comune nella spesa per le guardie forestali provinciali.**

1099. Circa l'obbligo dei Comuni di fare sgombrare le nevi dalle strade comunali, dato che la consuetudine non lo escluda a senso dell'art. 116 della legge comunale, non si può stabilire

nessuna decisione di massima, essendo l'adempimento di tale obbligo subordinato all'apprezzamento, da farsi caso per caso, dell'importanza dello sgombero in relazione colle risorse del Comune, le condizioni della stagione, e tutte quelle altre circostanze che possono rendere più opportuno o inopportuno il provvedimento, che essenzialmente è eventuale e discrezionale. — Cons. di Stato, 12 maggio 1888, Comune di Macerata Feltria, ricorr. (*Legge*, XXIX, 1, 250).

1100. Fra le spese obbligatorie per i Comuni vi ha pure quella per la polizia locale (legge comunale, art. 116, n. 20) e conseguentemente il Comune che procede alla nomina di guardie municipali provvede ad un servizio obbligatorio. — Cons. di Stato, 4 apr. 1884 (*Man. degli Amm.* 1884, p. 266; *Legge*, XXIV, 2, 466).

1101. La Deputazione provinciale nell'esercizio della sua tutela, ha bensì il diritto (trattandosi di Comune che eccede il limite della sovraimposta) di esaminare se la spesa obbligatoria sia tenuta nei limiti del necessario e di restringerla ai suoi giusti confini, salvo a non concedere l'aumento qualora il Comune vi si rifiuti; ma non può impedire che il Comune stesso provveda ad un servizio che è fatto obbligatorio per legge. — Ivi.

1102. Quindi devesi revocare il decreto della Deputazione con cui ha rifiutato di approvare la deliberazione comunale che istituiva due guardie municipali, ritenendo eccessivo lo stipendio ad esse assegnato senza però darne alcuna dimostrazione, e ritenendo pure che alle stesse guardie si volevano attribuire alcuni servizi non confacenti alla istituzione delle medesime, giacchè tale giudizio non è nella competenza della Deputazione. — Ivi.

1103. Il prefetto è incompetente a recare cambiamento nei bilanci dei Comuni, sia cancellando che aumentando una spesa, rientrando ciò nelle attribuzioni della Deputazione provinciale. — Cons. di Stato, 1° agosto 1885, Comune di Santa Cristina e Bissone, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 65; *Legge*, XXVI, 1, 385; *Foro It.* XI, 3, 17).

1104. Risultando necessaria per la polizia locale l'istituzione delle guardie campestri, la spesa che a tal fine occorre deve dichiararsi spesa obbligatoria. — Ivi.

1105. La spesa delle guardie campestri non è obbligatoria pei Comuni in modo assoluto, ma solo in quanto risulti indispensabile al servizio della polizia locale. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1884, Comune di Bascapè (*Riv. Amm.* XXXVI, 393; *Legge*, XXV, 1, 648).

1106. Spetta ai Comuni, e in loro mancanza, all'autorità tutoria di riconoscere il bisogno di provvedere al servizio della polizia rurale col mantenimento delle guardie campestri. — Ivi.

1107. Se un Consiglio delibera la soppressione delle guardie campestri, il prefetto non è competente a giudicare se la ragione di abolirle sia abbastanza giustificata, e non interpreta rettamente la legge e la giurisprudenza, annullando come contraria a queste la relativa deliberazione. — Ivi.

1108. La obbligatorietà della spesa per le guardie campestri non può riconoscersi in modo assoluto, ma in quanto pel servizio della polizia locale risulti indispensabile il mantenimento delle medesime del qual bisogno dev'essere riservato l'apprezzamento ai singoli Comuni, molti dei quali infatti tengono in servizio guardie campestri, e molti altri no, sopperendo con mezzi diversi al servizio stesso. — Cons. di Stato, 1° agosto 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 172).

1109. Ai termini dell'art. 26 della legge forestale 20 giugno 1877 il solo criterio stabilito pel riparto fino a due terzi, fra i Comuni, delle spese del personale di custodia dei boschi, è l'*interesse* che ciascun Comune ha nel mantenimento dei vincoli forestali. — Cons. di Stato, 18 marzo 1887, Comune di Amorosi - S. Giorgio La Molara (*Foro It.* XII, 3, 67).

1110. Il Consiglio provinciale, giudice della misura di cotesto interesse, non può scegliere criteri diversi di riparto. — Ivi.

1111. Hanno attinenza e proporzione con l'interesse al mantenimento dei boschi i criteri desunti dalla popolazione e dalla estensione dei terreni vincolati, posti nel territorio comunale. — Ivi.

1112. Non sarebbe, invece, ammessibile il criterio desunto dalla imposta fondiaria pagata sui beni di proprietà del Comune, quand'anche si riferisse soltanto ai beni comunali colpiti da vincolo forestale. — Ivi.

1113. Di fronte alla intimazione fatta al Comune di pagare il contributo impostogli nel riparto della spesa delle guardie forestali non può contestarsi alla Giunta municipale la facoltà e l'urgenza di ricorrere in nome del Consiglio comunale per far valere le ragioni del Comune. — Cons. di Stato, 30 novembre 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 673).

1114. Non regge l'eccezione per l'inammissibilità del reclamo, che la Giunta non ha invocato nel suo ricorso l'articolo 94 della legge comunale 20 marzo 1865, poichè quando si presenta un ricorso da chi ha per legge autorità di presentarlo, non può ritenersi che esista obbligo a pena di nullità di citare la legge dalla quale l'autorità stessa deriva. — Ivi.

1115. È contrario alla legge il riparto stabilito in parti eguali fra tutti i Comuni dal Consiglio provinciale del persoaale di custodia dei boschi, mentre doveva invece prendere a base l'inte-

resse che ciascun Comune vi avesse; e quindi tale riparto deve annullarsi. — Ivi.

1116. Finchè non sia deciso sui ricorsi presentati da diversi Comuni della provincia contro il riparto stabilito dal Consiglio provinciale per la spesa delle guardie forestali, a ragione la Deputazione iscrive nel bilancio di un Comune la quota ad esso spettante in conformità al reparto medesimo, salvo però al Comune stesso, nel caso che avvenga una diminuzione di quota, il diritto al rimborso della maggiore spesa effettivamente sostenuta. — Cons. di Stato, 15 febbraio 1884 (*Man Amm.* 1884, 185: *Legge*, XXIV. 2, 105).

i) Spese di culto. — Congrue parrocchiali. — Restauro degli edifizi inservienti al culto.

1117. Sono obbligatorie le prestazioni di culto eseguite per oltre un trentennio non a favore del *parroco pro tempore*, ma della parrocchia. — Cons. di Stato, 5 maggio 1888, Comune di Castelnuovo ric. (*Legge*, XXIX, 1, 284).

1118. Così per le leggi canoniche, come per le leggi civili, il parroco ha la rappresentanza normale della parrocchia, anche dove esistono le fabbricerie, ed ha esso quindi diritto a ricorrere pel ripristino nel bilancio del Comune degli assegni a scopo di culto. — Ivi.

1119. La presunzione del giusto titolo come fondamento giuridico di una prestazione eseguita costantemente da tempo immemorabile o almeno per oltre un trentennio, assiste il creditore della prestazione, e fa cadere sul debitore l'onere di provare l'inesistenza della obbligazione che grava sopra di lui. — Cons. di Stato, 18 maggio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 647; *Foro It.* XIII, 3, 97).

1120. E quindi se un Comune da tempo immemorabile eseguisce prestazioni di culto verso la parrocchia, deve ritenersi che esso sia giuridicamente obbligato alla relativa spesa, salvo al Comune stesso il diritto alla prova contraria. — Ivi.

1121. Il Comune, che da tempo immemorabile ha sostenuto le spese pel predicatore e per alcune feste religiose, è obbligato a sostenerle anche ora, purchè non provi che quelle spese erano di pura liberalità. — Cons. di Stato, 18 maggio 1888, Comune di Demonte (*Foro It.* XIII, 3, 97).

1122. La spesa pel predicatore quaresimale deve ritenersi obbligatoria pel Comune quando si possa provare che tale spesa venne sopportata dal Comuue stesso per oltre un triennio. — Cons. di Stato, 6 luglio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 462).

1123. Se accertato in fatto che da oltre trent'anni venne stan-

ziata nel bilancio di un Comune una determinata somma pel predicatore quaresimalista, benchè non sia stato continuato lo stanziamento dopo il 1875, si hanno gli estremi di concorso, i quali, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, imprimono a questa spesa di culto carattere d'obbligatorietà. — Cons. di Stato, 4 maggio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 756).

1124. Prescindendo dal considerare, che la invocata sentenza della Cassazione di Torino non potrebbe, nel caso di un Comune che non appartenga a quella giurisdizione giudiziaria, farsi valere opportunamente neppure come autorità di giurisprudenza, giova rammentare che il Consiglio di Stato con numerosi pareri emessi in adunanza generale, ha mantenuta costante la massima sopra ricordata, dalla quale la Sezione dell'interno non ritiene di doversi scostare. — Ivi.

1125. Procedutosi ad opportune indagini per verificare in quale misura fossero state sostenute le spese di culto di un Comune nel trentennio precedente all'anno in cui il Comune non continuò nello stanziamento in bilancio delle somme medesime, e accertato che le spese predette hanno variato, l'assegno obbligatorio a carico del Comune deve essere determinato nella minore misura, come in questo senso è costante la giurisprudenza del Consiglio di Stato. — Cons. di Stato, 24 agosto 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 756).

1126. La disposizione dell'art. 237 della legge com. e prov. e il silenzio serbato sull'obbligo delle spese di culto nell'art. 116 della medesima non tolgono efficacia all'obbligazione che un Comune per scopo di culto assunse in forza di convenzione. — Bologna, 21 luglio 1884, Capitolo della Cattedrale di Cesena - Municipio di Cesena (*Riv. Amm.* XXXV, 874; *Riv. B.* XII, 245; *Racc.* XXXVI, 2, 411).

1127. La deliberazione del Consiglio comunale, che, in esecuzione di un arbitrato, autorizza il sindaco a stipulare col Capitolo un corrispettivo determinato in luogo della oblazione in cera, quale era stata in via conciliativa ridotta coll'arbitrato, implica l'accettazione dello stesso, e la convenzione relativa stipulata dal sindaco deve aversi per valida ed efficace. — Ivi.

1128. La disposizione di legge che non pone fra le spese obbligatorie pei Comuni quelle di culto, non toglie efficacia alle obbligazioni assunte a scopo di culto in forza di convenzione. — Ivi.

1129. Perchè una spesa di culto, sostenuta dal Comune da antichissimo tempo, possa essere divenuta obbligatoria ed il parroco locale abbia ragione a chiederne lo stanziamento in bilancio, è necessario che sempre sia stata sopportata dal Comune

senza interruzione. Se, quindi, la spesa medesima fu cancellata dai bilanci di alcuni anni senza reclamo del parroco, manca a questo il possesso all'appoggio del quale possa pretenderne il mantenimento in bilancio. — Cons. di Stato, 18 gennaio 1884, Comune di Mazanola (*Riv. Amm.* XXXVI, 471; *Legge*, XXIV, 2, 71; *Foro It.* IX, 3, 80).

1130. Le spese di culto, quando non si tratti di spese pel mantenimento degli edifizi servienti al culto, non sono obbligatorie pei Comuni se non derivano da patronato o da contratto bilaterale e non sono il corrispettivo di concessione, e non hanno carattere continuativo (art. 237, legge com. e prov.; 28, n. 5, legge 7 luglio 1866; 3, legge 14 luglio 1874). — Torino, 21 luglio 1885, Comune di Pecetto - Parrochia di Pecetto (*Legge*, XXVI, 1, 375; *Giurisp. T.* XXIII, 36 e 37; *Ann.* XX, 3, 158; *Cons. Amm.* XXVII, 30; *Monit. M.* XXVII, 124; *Riv. Amm.* XXXVII, 14).

1131. Il diritto attribuito dall'art. 83 della legge com. e prov. ai Comuni di esaminare i bilanci ed i conti dell'Amministrazione della chiesa parrocchiale, lo è nel solo caso che la chiesa sia sussidiata dal Comune. — Ivi.

1132. Un'antica deliberazione del Consiglio comunale portante che in via di transazione debba il Comune continuare a corrispondere al parroco le prestazioni di culto, e che questa transazione venga ridotta in atto pubblico, non è un titolo obbligatorio per il Comune, e non può riguardarsi che come un progetto di transazione, se manca la prova della sua redazione in atto pubblico, e d'altra parte non risulta neppure che il parroco abbia dal canto suo soddisfatto i corrispettivi di quella supposta transazione. — Ivi.

1133. La prestazione *ab immemorabili* dal Comune al parroco di annualità per spese di culto (olio alle lampade, cera, predicazione quaresimale) non vale a stabilire la prescrizione a favore della chiesa parrocchiale, qualora in qualsivoglia modo risulti che il Comune fu mosso a quelle prestazioni di mera liberalità. — Ivi.

1134. Ancor quando il Comune abbia la proprietà della chiesa porrocchiale, l'amministrazione e la direzione interna della medesima spetta esclusivamente al parroco, ove non esista fabbriceria, e il Comune non ha alcun diritto di ingerenza o vigilanza se non nel caso in cui egli sussidii la chiesa (art. 83 legge com.). — Ivi.

1135. Quindi, fuori di questo caso, il Comune non ha diritto di chiedere conto al parroco delle somme da questo ritratte dalla tassa da lui imposta per l'uso delle sedie nella chiesa. — Ivi.

1136. Se nel pagamento delle spese di culto vi fu interruzione dal 1875 al 1882 e non vi fu reclamo durante detto periodo, per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato è a ritenersi che gli interessati si siano acquietati alla cancellazione di quelle spese. — Cons. di Stato, 11 gennaio 1884 (*Man. Amm.* 1884, 169; *Legge*, XXIV, 2, 36; *Foro It.* IX, 3, 79).

1137. Contro il Comune che anche da lunghissimo tempo, ma per provvedimento suo puramente facoltativo ed amministrativo, fa le spese del predicatore quaresimale e di altri uffici religiosi, non corre prescrizione a favore della chiesa. — Cass. Torino, 12 ottobre 1887, Com. di Morano - Parrocchia di Morano (*Ann.* XXII, I, 1, 298; *Giurisp. T.* XXIV, 667; *Legge*, XXVII, 2, 801; *Cons. Amm.* XXVIII, 415; *Gazz. Pret.* X, 53).

1138. Quindi la sentenza che ammette la prescrizione senza esaminare se la quota fosse, o no, puramente facoltativa, secondo l'eccezione esplicitamente sollevata dal Comune, va annullata per difetto di motivazione. — Ivi

1139. Le prestazioni a scopo di culto, come di cera ed olio per lampade in chiesa, fatte da un Comune alla chiesa parrocchiale, quando non abbiano fondamento in un contratto, si presumono facoltative e precarie; e quindi, comunque continuate da tempo immemorabile, non possono diventare obbligatorie per effetto di prescrizione. - Cass. Torino, 7 giugno 1887, Comune di Baio - Parrocchia di Baio (*Ann.* XXI, I, 1, 477; *Giurisp. T.* XXIV, 594; *Riv. Amm.* XXXVIII, 720; *Cons. Amm* XXVIII, 355).

1140. Le prestazioni di cera od altre cose inservienti al culto da parte dei Comuni alla chiesa, anche continuate per tempo eccedente ogni memoria d'uomo, hanno connaturale il carattere di elargizioni spontanee, e sono quindi sempre rivocabili *ad nutum*. — Cass. Torino, 31 dicembre 1887, Comune di Pinerolo - Capitolo di Pinerolo (*Legge*, XXVIII, 2, 345; *Giurisp. T.* XXV, 350).

1141. Nè perdono questo loro carattere per ciò che in un atto antico siasi riconosciuto dal Comune l'obbligo di continuare a fare quelle prestazioni senza porsi in essere veruna causa o corrispettivo permanente a pro del Comune. — Ivi.

1142. La convenzione colla quale il Comune si obbliga di somministrare annualmente alla chiesa una quantità di cera a corrispettivo dell'obbligo da questa assunto di far celebrare determinate sacre funzioni, è bensì obbligatoria pel Comune finchè queste funzioni sono a sua richiesta celebrate; ma non vincola il Comune a farne continuare in perpetuo la celebrazione, e quindi quando egli abbia dichiarato alla chiesa la sua volontà contraria, cessa pure in lui l'obbligo della prestazione. — Ivi.

1143. Se il Comune eccede le sovrimposte non sono ammis-

sibili le spese di culto, sebbene risulti che il Comune le abbia sostenute per oltre un secolo, quando però la spesa non sia stata sempre uguale, e quando dopo che furono tolte dal bilancio del 1874, senza alcun reclamo, il Comune non le abbia più stanziate nei bilanci successivi. — Cons. di Stato, 22 febbraio 1884, Comune di Calvignano (*Foro It.* IX, 3, 64).

1144. Per le spese di culto sono applicabili le leggi vigenti precedentemente negli ex-Stati e provincie ora riuniti al Regno, in quanto non sono contrarie alla presente legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 22 dicembre 1885, Sindaco di Lucca ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 33; *Legge*, XXVI, 1, 66).

1145. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della sussistenza dell'obbligazione che dicesi assunta dal Comune di pagare le imposte per la chiesa parrocchiale. — Casale, 10 marzo 1884, Comune di San Michele - Parrocchia di San Michele (*Giurisp. Casal.* IV, 193).

1146. L'esenzione da ogni carico, stipulata in un atto di dotazione in beni stabili fatta dal Comune ad una chiesa per la sua erezione, non solo esime la chiesa dalle imposte comunali, ma importa anche l'obbligo nel Comune di pagare le imposte regie sui beni assegnati. — Ivi.

1147. Tale interpretazione è tanto meno impugnabile dal Comune che da più secoli ha effettivamente pagato per la chiesa le dette imposte. — Ivi.

1148. A tenore dei concordati seguìti colla Santa Sede i beni pervenuti alla chiesa posteriormente alla catastazione del 1620 negli Stati di Savoia non godevano della immunità delle imposte. — Ivi.

1149. Il pagamento fatto dal Comune delle imposte in discarico della chiesa, non solo pei beni da questa assegnati, ma anche per quelli donati da altri alla chiesa stessa, ove siasi fatto da tempo centenario e antichissimo, costituisce un titolo a favore della chiesa, per il quale questa può esigere dal Comune la continuazione del pagamento. — Ivi.

1150. Le parrocchie non sono di fondazione governativa, ma sono erette e mantenute dalla Chiesa, comunione dei fedeli. — Cass. Roma, 16 luglio 1887, Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze - Comune di Livorno (*Legge*, XXVIII, 1, 39; *Ann.* XXI, 2, 145; *Corte Supr.* XII, 456; *Racc.* XL, I, 3, 74).

1151. Il Comune ha diritto a farsi rimborsare dallo Stato le somme da esso erogate in assegni ai parroci e cappellani della città, e nel mantenimento dei sacri edifizi, e nelle altre spese di culto, quando in seguito di mutamento nella forma di Governo sia rimasta abolita una tassa speciale sui generi di consumo che

si introducevano nello stesso Comune, e dalla quale esso doveva, giusta le precedenti disposizioni sovrane, ricavare i mezzi per provvedere ai detti pagamenti. — Ivi.

1152. La percezione del dazio di consumo locale, ceduta ai Comuni dal decreto 18 marzo 1860, non può allegarsi per accollare loro le spese di culto, a cui fossero stati precedentemente incaricati di provvedere coi proventi di una tassa speciale già imposta per l'introduzione dei generi di commercio in città. — Ivi.

1153. La vigente legge comunale e provinciale non ha esonerato i Comuni del Napoletano dal pagamento della congrua ai parroci. — Cass Napoli, 17 giugno 1884, Comune di Castellamare - Tropeano (*Foro It.* IX, 1, 788; *Ann.* XVIII, I, 1, 514; *Diritto e Giurisp.* I, 16).

1154. La congrua dovuta ai parroci nelle provincie meridionali in commutazione delle decime abolite, continua ad essere oggi dovuta dai Comuni sia che le Università vi si fossero obbligate per atto scritto, sia che in altro modo abbiano assunto l'obbligo di pagare la congrua ed abbiano continuato a pagarla cessando dalla corresponsione delle decime. — Cass. Napoli, 7 giugno 1884, Comune di Castellamare - Parroco di Mezzapietra (*Legge*, XXIV, 2, 738).

1155. Il decreto 7 gennaio 1861 proibendo ogni riscossione delle decime sacramentali che le parrocchie, le quali si trovavano per la mancanza delle decime sacramentali non del tutto dotate della congrua stabilita dall'art. 7 del concordato dovevano avere assegnata in surrogazione una rendita corrispondente, mercè assegno sui benefizi semplici di regia nomina, si riportò e richiamò in vigore i dispacci del 20 gennaio 1759, 20 luglio e 19 settembre 1772, pei quali si prescriveva che la Università in luogo delle solite decime pagate dai cittadini dovevano corrispondere un supplemento alla congrua conciliare, lasciandosi alle Università la libertà o di continuare il pagamento delle decime o di costituire la congrua. — Cass Roma, 23 febbraio 1886, Comune di Corleto Perticara - Fondo pel culto (*Legge*, XXVI, 1, 470).

1156. Il decreto 2 dicembre 1813 relativo alle diverse norme per l'assegno della congrua a spese di culto ai parroci a carico dei Comuni debbe ritenersi non eseguito ed abrogato poi senza meno dalla legge sull'amministrazione civile del 1816 e dal decreto del 17 febbraio 1861. — Cass. Napoli, 18 giugno 1884, Schettini - Comune di Serino (*Gazz. Procur.* XIX, 243; *Legge*, XXIV, 2, 413; *Giurista*, II, 142).

1157. Invece dovendosi rispettare il diritto alla congrua per i dispacci non solo del 1772 ma ancora per l'altro del 1787, la

stessa, compresa ogni altra spesa, va determinata nel minimo ad annue lire 800. — Ivi.

1158. I debiti dei Comuni di Sicilia verso le corporazioni soppresse, che pel decreto 15 settembre 1860 erano stati accollati allo Stato, per la legge 7 luglio 1866, art. 36, furono dichiarati esistenti, e quindi non ha azione l'Amministrazione del Fondo pel culto a pretenderne dai Comuni il pagamento. — Catania, 25 agosto 1884, Finanze - Mussolini (*Giurisp. Cat.* XIV, 165).

1159. Per l'art. 237 della legge comunale le spese pel culto sono obbligatorie pei Comuni quando si riferiscano alla conservazione degli edifizi serventi al culto pubblico, e nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi. — Cons. di Stato, 24 ottobre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 828).

1160. Le spese invece riguardanti il pagamento per supplemento della congrua parrocchiale costituiscono un mero onere patrimoniale, che per sua propria natura non è suscettibile di essere obbligatoriamente aumentato e l'aumento assume perciò il carattere di spesa facoltativa inammessibile quando il Comune eccede il limite legale della sovraimposta. — Ivi.

1161. Se un contratto seguìto tra il parroco ed il Comune a scopo d'affrancazione di decime convertendole in annualità a carico del Comune, fu subordinato alla condizione che il Comune ottenesse la voluta autorizzazione, pagandosi intanto da lui l'annualità a titolo di affittamento od appalto del diritto di decima, non può sostenersi che, non essendosi dopo lungo trascorso di tempo (80 anni) ottenuto dal Comune le autorizzazioni, debba il contratto valere senz'altro come affrancamento di canone anzichè come affittamento. — Cass. Torino, 1° dicembre 1887, Parroco di Chiavazza - Com. di Chiavazza (*Giur. T.* XXV, 3 e 4).

1162. E neppure può pretendersi che il Comune debba continuare il pagamento dell'annualità a titolo di affittamento per ciò solo che esso abbia lasciato perdere la cosa locata, ossia estinguere il diritto di decima verso i particolari; ciò potrebbe solo obbligare il Comune a rappresentare il valore della cosa locata, senza togliergli il diritto di disdire la locazione e di cessare dal corrispondere l'annualità. — Ivi.

1163. Dev'essere respinta la domanda del parroco diretta ad ottenere lo stanziamento nel bilancio comunale della congrua parrocchiale, quando esso non abbia dimostrato in alcun modo di averne diritto, e stia costante il fatto in favore del Comune di non avere in passato mai stanziata nei propri bilanci una somma a titolo di congrua, e dimostri che la parrocchia ha redditi eccedenti le lire 800. — Cons. di Stato, 16 gennaio 1885 (*Legge*, 2, 539).

1164. Se è stata ammessa dalla Deputazione provinciale l'obbligatorietà pel Comune della spesa necessaria per la ricostruzione della chiesa parrocchiale per renderla atta al servizio del culto e si affermi necessaria una ulteriore spesa per l'estinzione di un debito incontrato allo scopo suddetto; il portare giudizio sull'ammissibilità o meno della spesa stessa, vale a dire, sull'obbligo del Comune a sostenerla in dipendenza specialmente della deliberazione dell'autorità tutoria che in massima lo aveva già ritenuto, non è nella competenza del prefetto ma bensì della Deputazione, tanto più se contro la spesa in questione hanno reclamato alcuni contribuenti. — Cons. di Stato, 19 dicembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 504).

1165. Quindi deve essere revocato il decreto del prefetto con cui annullava la deliberazione comunale che assumevasi il debito ripartendone il carico nei bilanci futuri. — Ivi.

1166. A termini delle regie patenti 6 gennaio 1824 vigenti nelle antiche provincie, l'obbligo del Comune di concorrere nelle spese occorse per restauri alla casa parrocchiale è subordinato alla insufficienza di altri mezzi; quindi se il parroco ha ottenuto dal regio Economato l'autorizzazione di vendere alcuni pezzi di terreno ed un gran numero di piante appartenenti al beneficio parrocchiale, allo scopo di procedere con la somma ricavata alle riparazioni più urgenti alla canonica, esso non ha poi alcun diritto di pretendere dal Comune il rimborso della spesa; e perciò deve essere respinto il ricorso presentato dal parroco stesso contro il rifiuto del Consiglio comunale di soddisfare la somma richiestagli. — Cons. di Stato, 24 febbraio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 504).

1167. L'art 237 della legge comunale e provinciale ha mantenuto in vigore le leggi speciali delle diverse provincie del Regno sul restauro delle chiese e delle case parrocchiali, e così per le provincie del Piemonte le regie patenti del 6 gennaio 1824. — Cons. di Stato, 18 giugno 1888, Arciprete Giovanni Battista Cristore, ric. (*Legge*, XXVIII, 2, 171).

1168. Coll'art. 237 della legge 20 marzo 1865, alleg. *A*, non avendo cessato di avere vigore le leggi speciali anteriori sulle spese per gli edifici servienti al culto pubblico, negli antichi Stati pontifici sono rimaste in vigore le leggi canoniche che regolavano sotto il cessato Governo le materie del restauro degli edifici destinati al culto pubblico. — Cons. di Stato, 27 ottobre 1888, Parrocchiani di San Sisto in Castellina in Comune di Macerata Feltria, ric. (*Legge*, XXIX, 1, 497).

1169. In virtù di tali leggi, e in specie per la decretale di Gregorio III (*De ecclesiis aedificandis, vel reparandis*, 48),

nonchè per le prescrizioni del Concilio tridentino, estese alle case canoniche o parrocchiali, l'onere delle spese di restauro delle chiese parrocchiali deve sostenersi anzitutto colle rendite della parrocchia sovrabbondanti al bisogno di essa, e, ove queste non bastino, provvedono i patroni e coloro che ritraggono qualche reddito proveniente dalla parrocchia, quindi i parrocchiani; e quando sia provata l'impossibilità per i parrocchiani di farvi fronte, in tutto o in parte, spetta al Comune di contribuirvi. — Ivi.

1170. Se nel promulgare la legge comunale nelle provincie del Veneto fu escluso l'art. 237 che regola le spese afferenti i Comuni per gli edifici inservienti al culto, fu però mantenuto l'articolo 252 (259 sulla legge del Veneto) che dice: « continueranno ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle Amministrazioni provinciali e comunali in quanto non siano contrarie alla presente legge ». — Cons. di Stato, 9 agosto 1884 (*Legge*, XXV, 1, 321).

1171. Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato sono tuttavia in vigore nelle provincie venete i reali decreti italici del 7 agosto 1807 e 5 gennaio 1808, pei quali in mancanza di mezzi da parte della parrocchia e del beneficiato, di un patrono, di elemosine dei fedeli, la spesa grava i Comuni. — Ivi.

1172. Le circolari del 1829 e 1830 non modificarono le disposizioni di quei decreti, giacchè non fecero che regolarne l'attuazione, essendo poi certo che il Comune rappresenta i parrocchiani qualora per difetto di altri mezzi a loro convenga ricorrere. — Ivi.

1173. In mancanza di speciali disposizioni che regolino le adunanze che i parrocchiani tengono per provvedere al riparto delle spese di restauri alla chiesa parrocchiale, sono da applicarsi le norme che reggono la convocazione dei Consigli comunali per le quali quando è riuscita nulla la prima convocazione per mancanza del numero legale, è valida la seconda qualunque sia il numero dei presenti. — Cons. di Stato, 25 maggio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 785).

1174. Negli ex Stati pontifici tutto ciò che si riferisce alle spese per la riparazione delle chiese è regolato dalle leggi canoniche, le quali, giusta la giurisprudenza ormai assodata, conservano tuttora la loro efficacia in forza dell'art. 237 della legge comunale 20 marzo 1865. — Ivi.

1175. Se una chiesa è di patronato regio, il Comune non può essere obbligato a concorrere alla spesa di restauro. — Cons. di Stato, 23 maggio 1884, Comune di Talla (*Foro It.* IX, 3, 135; *Racc.* XXXVII, 3, 11; *Legge*, XXV, 1, 29).

k) **Istruzione pubblica.**

1176. Anche quando si tratti di popolazione di oltre 500 abitanti discosti di tre chilometri dal capoluogo del Comune, non agglomerata ma sparsa in frazioni vicine, è obbligatoria l'istituzione di una scuola elementare. — Cons. di Stato, 16 maggio 1888, Comune di Sant'Angelo di Brolo (*Racc.* XL, 3, 135).

1177. I Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 500 abitanti e che si trovano in misere condizioni economiche non sono dispensati dal provvedere all'istruzione elementare obbligatoria. — Cons. di Stato, 23 agosto 1884, Com. di Emarese (*Foro It.* X, 3, 29; *Legge*, XXV, 1, 359; *Racc.* XXXVII, 3, 64).

1178. Quando un Comune non provvede o ricusa di provvedere all'apertura o mantenimento d'una scuola elementare mista, allegando il suo stato miserabilissimo, spetta all'Autorità scolastica ed alla Deputazione provinciale di stanziare d'ufficio la somma occorrente, poichè la legge non ha lasciato all'arbitrio dei Comuni il decidere sulla convenienza di mantenere o no una scuola comunale, e d'altronde lo stato di miserabilità dei Comuni non basta ad esimerli da detto obbligo, potendo solo influire nel senso di procurare loro sussidi dalla provincia e dallo Stato. — Ivi.

1179. Per le scuole rurali inferiori di 3ª classe lo stipendio minimo legale per le maestre dev'essere di lire 500, senza distinzione se queste siano addette a scuola femminile od a scuole miste. — Cons. di Stato, 18 maggio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 820).

1180. Nominato un maestro d'ufficio e respinto il ricorso del Comune contro tale nomina, rimanendo ferma la nomina stessa, ne è una conseguenza legittima l'obbligatorietà dello stanziamento del relativo stipendio nel bilancio comunale. — Cons. di Stato, 4 luglio 1884 (*Man. Amm.* 1884, 330; *Legge*, XXIV, 2, 789).

1181. L'obbligo di un Comune di corrispondere il maggiore stipendio dovuto al maestro per il passaggio del Comune medesimo dalla quarta classe rurale alla terza, incombe soltanto per l'anno in cui si è verificato il passaggio di classe e non per gli anni precedenti; e perciò dev'essere respinto il ricorso del maestro che pretendeva lo stipendio di lire 500 assegnato alla quarta classe. — Cons. di Stato, 27 aprile 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 251).

1182. Finchè non sia cambiata la classificazione delle scuole comunali nelle forme di legge, il Consiglio provinciale scolastico è nel suo diritto di nominare d'ufficio i maestri se il Comune si rifiuta di farlo; nè ad esonerarlo da siffatto dovere

basta l'allegare la ristrettezza delle finanze comunali. — Cons. di Stato, 28 luglio 1885, Comune di Caiazzo, ricorr. (*Racc.* XXXVIII, 3, 15).

1183. Comunque per antiche provvidenze sovrane e per convenzione siasi stabilito un concorso del Comune in una determinata somma a favore del Seminario per lo stabilimento delle pubbliche scuole secondo le leggi del tempo, ciò non toglie che, sorvenuta la legge Casati, possa il Seminario, all'effetto di rendere legalmente efficaci gli studi, riordinarli secondo il sistema governativo e introdurre i maggiori insegnamenti da questo richiesti. — Cass. Torino, 24 settembre 1885, Comune di Pontremoli - Seminario di Pontremoli (*Giurisp. T.* XXII, 586, 587).

1184. Ed il Comune che pretende che questi maggiori insegnamenti siano estesi a comodo e profitto di tutti i giovani del Comune e non limitati ai soli allievi interni del Seminario, non può esimersi dal concorrere in una quota proporzionale delle maggiori spese oltre la somma antecedentemente posta a suo carico dalle provvidenze sovrane e dal contratto. — Ivi.

l) Spese obbligatorie diverse.

1185. A termini dell'art. 116, n. 1, le spese per l'ordinamento dell'archivio e dell'ufficio comunale essendo obbligatorie, il conoscere e pronunziare su di esse spetta alla Deputazione provinciale per l'art. 3 della legge 14 giugno 1874, e non al prefetto. — Cons. di Stato, 22 maggio 1885, Marliani - Pref. di Lucca (*Legge*, XXV, 2, 459; *Foro It.* X, 3, 130; *Racc.* XXXVII, 3, 116).

1186. La spesa del bollo da centesimi 60, alla quale sono soggetti i mandati che si commettono dalle Amministrazioni comunali, va a carico del Comune e non del creditore. — Cons. di Stato, 19 settembre 1884, Com. di Palma Campania (*Foro It.* X, 3, 20).

1187. Di fronte alle disposizioni della legge 14 giugno 1874, secondo la quale i bilanci comunali non possono essere esecutorii che venti giorni dopo la loro presentazione, e a quelle della legge 23 giugno 1873, che pone a carico dei Comuni la spesa necessaria per la compilazione dei ruoli suppletivi in caso di ritardata comunicazione dell'aliquota oltre il 1° novembre, non può un Comune rifiutarsi a sostenere detta spesa adducendo che la Prefettura aveva fissato per la presentazione dei bilanci un limite che non lasciava libero, per giungere al 1° novembre, un termine di venti giorni. — Cons. di Stato, 19 febbraio 1887, Comune di Provaglio Sotto (*Foro It.* XII, 3, 92).

1888. Domandata alla Deputazione provinciale l'autorizzazione

di eccedere il limite legale della sovraimposta, se, per un ritardo ad essa non imputabile, venga detta autorizzazione ritardata, per modo che sia necessaria la compilazione di un ruolo suppletivo, la spesa che occorre incombe al Comune specialmente se sia dimostrato che, quand'anche la facoltà dimandata fosse stata concessa appena scorso il ventesimo giorno dalla presentazione del bilancio pure non si sarebbe potuto profittare del ruolo principale, essendo il termine di legge già trascorso. — Cons. di Stato, 22 luglio 1886, Consiglio comunale di Rovaglia, ricorr. (*Racc.* XXXIX, 3, 56; *Legge*, XXVII, 1, 206).

1189. Il decidere in qual Comune debbano accantonarsi le truppe per motivi d'ordine pubblico spetta al sovrano ed incensurabile apprezzamento dell'autorità politica, ed il Comune nel quale sono accantonate è tenuto agli obblighi che le leggi prescrivono senza che gli sia dato discutere i provvedimenti dell'autorità competente e senza diritto di rivalsa verso altri Comuni. — Cons. di Stato, 1° luglio 1887, Com. di Mosso S. Maria, ric. (*Legge*, XXVIII, 1, 204).

1190. Gli art. 2 e 3 della legge 14 giugno 1874 non solo non sono violati, ma sono esattamente applicati quando il Comune stanzia nel proprio bilancio spese che abbiano carattere continuativo perchè riguardanti istituzioni stabilite molto innanzi la pubblicazione di detta legge. — Cons. di Stato, 13 luglio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 785).

2° *Debiti comunali.*

1191. Per debito esigibile, di cui al n. 7 dell'art. 116 della legge comunale vigente, si deve intendere quello derivante da titolo irrefragabile e scaduto, per cui si può attualmente esercitare l'azione di pagamento senza attendere verun termine o l'evento di qualsiasi condizione. — Trib. Teramo, 12 marzo 1886, Spinozzi - Comune di Castellalto (*Foro Abruz.* 1887, 25; *Legge*, XXVI, 1, 777).

1192. Se un Comune è stato condannato in solido, con altri, per un'intera somma liquida ed esigibile, non si può disconoscere che l'intera somma può essere iscritta a suo carico. — Cons. di Stato, 21 marzo 1884 (*Man. Amm.* 1885, 215; *Legge*, XXIV, 2, 357).

1193. Se invece la Deputazione iscrive a suo carico una quota proporzionale, contro la quale il Comune può far valere le sue ragioni in via giudiziaria, nell'ordine amministrativo nulla si ha ad eccepire contro il provvedimento della Deputazione. — Ivi.

1194. I creditori d'un Comune non possono pignorare i suoi redditi consistenti nell'esazione di imposte. — Cass. Roma,

9 genn. 1886, Ceccurioni - Com. di Serrone (*Racc.* XXXVIII, I, 1, 238; *Ann.* XX, 2, 53).

1195. Possono però pignorare i redditi provenienti dai suoi beni patrimoniali — Ivi.

1196. Per regola normale l'Amministrazione comunale soddisfa ai pagamenti col mezzo dei mandati, ossiano ordini di pagamento, al suo cassiere o esattore. — Roma, 16 febb. 1888, Lattanzi - Comune di Gallese (*Legge*, XX, 1, 561).

1197. Il solo rifiuto di ricevere il regolare mandato di pagamento, nella supposizione di non essere effettivamente pagato o di esserlo con ritardo, non pone il creditore nella condizione di poter continuare gli atti di espropriazione contro il Comune, ma a tale scopo egli deve constatare il fatto che alla presentazione del mandato il cassiere o pagatore non lo abbia soddisfatto. — Ivi.

1198. La legge 1° giugno 1882 che abolì i rattizzi imposti ad alcuni Comuni delle provincie meridionali a favore di collegi e licei, non ha potuto nè voluto cancellare i debiti che i Comuni avevano per rattizzi arretrati, e quindi sul rifiuto del Comune di corrispondere le somme dovute per tale oggetto, è legittimo lo stanziamento in bilancio ordinato d'ufficio dalla Deputazione provinciale. — Cons. di Stato, 4 apr. 1884 (*Man. Amm.* 1884, 281; *Legge*, XXIV, 2, 677; *Foro It.* IX, 3, 104).

1199. Quando un Consiglio comunale abbia regolarmente deliberata la contrattazione di un debito, con provvedimento approvato dalla Deputazione provinciale, e gli assessori municipali abbiano riscossa la somma relativa contro rilascio di effetti cambiari corrispondenti, impiegando effettivamente in pro del Comune la somma medesima, non si può opporre che manchi la prova della regolare stipulazione del prestito, giacchè la forma sotto la quale fu contratto esclude la necessità di altre stipulazioni ed omologazioni. — Cons. di Stato, 3 febb 1888 (*Legge*, XXVIII, I, 726).

1200. La Commissione creata col regio decreto 19 aprile 1863 per l'accollo dei debiti dei Comuni allo Stato fu solo incaricata di procedere alla correlativa liquidazione in via amministrativa, ma non ebbe attribuiti poteri giurisdizionali speciali. — Catania, 13 marzo 1885, Finanze - Sindaco di Caltagirone (*Giurisp. Cat.* XV, 36; *Foro Cat.* V, 131).

1201. La mancanza di presentazione in tempo utile delle dimande e degli analoghi documenti giustificativi avanti la Commissione amministrativa non importa decadenza nei Comuni a far valere in linea contenziosa i propri diritti avanti i magistrati ordinari. — Ivi.

1202 Non forma ostacolo di giudicato la deliberazione della Commissione amministrativa con la quale fu dichiarata inammessibile la dimanda del Comune perchè prodotta fuori termine. — Ivi.

1203 Pel decreto del 17 ottobre 1860 furono accollati allo Stato i soli debiti dei Comuni di Sicilia ai quali non risponda un utile qualsiasi a pro di essi Comuni — Ivi.

1204. Non sono quindi compresi nel decreto anzidetto i canoni enfiteutici aventi corrispettivo di proprietà, le rendite assegnate per la erezione e mantenimento di un Capitolo cattedrale, col corrispettivo del diritto di patronato e del servizio religioso in vantaggio degli abitanti. — Ivi.

1205. Finchè non si avvera l'accollo allo Stato non cessa l'obbligo nei Comuni di corrispondere direttamente le rendite dovute, ed il diritto di rivalsa contro lo Stato rimonta al 1860 in poi. — Ivi.

1206. Contro il diritto di rivalsa per le somme indebitamente già pagate dai Comuni non è luogo ad eccezione di prescrizione quinquennale. — Ivi.

1207. Il decreto del prodittatore di Sicilia 14 ottobre 1860, con cui dichiarò debiti dello Stato i debiti certi e liquidi dei Comuni, conteneva implicita riserva all'autorità governativa per l'esame dei titoli e delle ragioni da ciascuno di essi dedotte, prima del quale esame non può dirsi che fosse acquistato dai Comuni un vero diritto civile con azione giudiziaria. — Cass. Roma, 27 marzo 1886, Finanze - Comune di Caltagirone (*Corte Supr.* XI, 207; *Legge*, XXVI, 2, 254; *Circ. Giurid.* XVII, 236; *Foro Cat.* VI, 197).

1208. Quindi non può più ottenere lo sgravio dei propri debiti il Comune siciliano che non li sottopose in tempo utile alla Commissione istituita in Palermo per la verificazione e liquidazione dei medesimi; ed è incompetente a provvedere in proposito l'autorità giudiziaria. — Ivi.

1209. Il decreto prodittatoriale del 1860, che accollò allo Stato i debiti dei Comuni di Sicilia, riguardò i debiti che dai caduti Governi erano stati imposti senza una corrispettiva utilità pei Comuni stessi, e non già i debiti che questi avessero contratto volontariamente e per provvedere al loro decoro ed utilità. — Palermo, 26 febbraio 1886, Comune Terranova - Finanze (*Circ. Giurid.* XVII, 155; *Riv. Amm.* XXXVII, 506).

1210. Il decreto prodittatoriale 14 ottobre 1860 accollò allo Stato i debiti che dai caduti Governi erano stati imposti senza una corrispettiva utilità pei Comuni, e non quelli riguardanti oneri gravanti i beni patrimoniali dei Comuni stessi. — Palermo,

28 marzo 1887, Finanze - Comune di Corleone (*Circ. Giurid.* XVIII, 255).

1211. Riservatosi lo Stato l'esame dei titoli e delle ragioni addotte dal creditore, non può il Comune eccepire che il debito suo sia rimasto a peso dello Stato, se non quando sia stata fatta la verificazione ai termini del decreto 29 aprile 1863. — Ivi.

1212. Il *motu proprio* del 17 marzo 1801, per cui si trasportarono a carico dello Stato pontificio le passività delle singole Comunità dello Stato stesso, assoggettò pure ad incamerazione i beni delle medesime facendone proprietario lo Stato. — Cass. Roma, 29 gennaio 1884, Comune di Visso - Comune di Sellano (*Legge*, XXV, 1, 191; *Temi R.* IV, 392).

1213. Il creditore di un Comune sotto il regime austriaco per opere tecniche commessegli ed eseguite, non poteva agire per la consecuzione delle sue competenze finchè l'autorità amministrativa superiore, previo il voto dei competenti uffici tecnici, non avesse approvata l'opera e liquidato l'onorario dovuto: e quindi fino a questo punto non poteva cominciare a decorrere contro di lui la prescrizione estintiva del credito. — Cass Torino, 13 dicembre 1884, Comune di Schignano - Vanossi (*Giurisp. T.* XXII, 344).

3° *Spese facoltative. — Utilità generale. — Eccedenza della sovraimposta. — Competenza del prefetto e della Deputazione provinciale.*

1214. Quando un Comune che eccede il limite legale della sovraimposta deliberi nel corso dell'esercizio qualche spesa facoltativa da prelevarsi dalle casuali, il prefetto non solo ha la facoltà, ma l'obbligo di annullarla pel combinato disposto degli art. 3, 131, 227 della legge comunale, e 3 della legge 14 giugno 1874. — Consiglio di Stato, 24 agosto 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 392).

1215. Quando il Comune non eccede il limite legale della sovraimposta, il prefetto non può invocare, a sostegno del suo decreto con cui annullava spese facoltative deliberate dal Comune, l'art. 3 della legge 14 giugno 1874. — Cons. di Stato, 17 settembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 69).

1216. Senza dubbio l'art. 2 della legge predetta vieta ai Comuni qualsiasi spesa che non abbia per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa; ma quando i bilanci non eccedono il limite legale della sovraimposta, la legge lascia ai Comuni l'apprezzamento della necessità ed anche della opportunità delle spese destinate a detti servizi ed uffici. — Ivi.

1217. Quindi se anche fosse dimostrato che un Comune abbia provveduto in modo troppo largo al servizio sanitario, tuttavia non avendo esso con ciò violata alcuna disposizione di legge, non potrebbero le sue deliberazioni cadere sotto la sanzione di nullità da pronunciarsi dal prefetto a sensi dell'art. 131 della legge comunale. — Ivi.

1218. Se il Comune non eccede la sovraimposta, non può dirsi che sia contrario alla legge 14 giugno 1874 nè fuori delle attribuzioni del Consiglio comunale il compenso deliberato a favore del parroco per servizi ed uffizi spirituali resi alla popolazione del Comune. — Cons. di Stato, 16 marzo 1888, Comune di Tortorello (*Legge*, XXVIII, 2, 31; *Foro It.* XIII, 3, 51).

1219. Fra le spese facoltative che possono essere deliberate da un Comune va compresa quella occorrente per un coadiutore al parroco, essendo quello del culto un servizio di pubblica utilità. — Cons. di Stato, 7 agosto 1887, Comune di Branzi, ric. (*Racc.* XL, 3, 88).

1220. Pel combinato disposto degli art. 2 e 3 della legge del 14 giugno 1874 sono vietate ai Comuni le spese facoltative solo quando i centesimi addizionali sull'imposta fondiaria eccedono il limite massimo fissato dalla legge, *ovvero non abbiano per oggetto servizi od uffici di utilità pubblica.* — Cons. di Stato, 13 luglio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 533).

1221. Sebbene un Comune abbia già provveduto al servizio sanitario in modo da soddisfare all'obbligo della legge, non si può mettere in dubbio che lo stabilimento di una seconda condotta medica, *quand'anche non necessaria*, *non sia per tornare di comodo ed utile alla generalità degli abitanti*, per cui, quando il Comune non ecceda nella sovraimposta il limite legale, può nominare un altro medico in aggiunta a quello già in funzione; e il prefetto, a termini della citata legge 14 giugno 1874, non ha facoltà di annullare la relativa deliberazione del Consiglio. — Ivi.

1222. Quando un Comune, in cui siasi ecceduto il limite legale della sovraimposta, abbia istituita una scuola elementare superiore di terza e quarta, pur non essendovi tenuto per legge a farlo, non è il caso di approvare la soppressione della scuola stessa, quando risulti che la scuola fu fondata non solo coll'approvazione del Consiglio provinciale scolastico e della Deputazione provinciale, ma col concorso altresì del Governo che contribuì largamente nella spesa per la costruzione del locale ed arredamento di esso, e che il Comune aveva spesa a tal fine una somma ragguardevole. — Cons. di Stato, 20 maggio 1887, Comune di Bovolenta ric. (*Racc.* XL, 3, 24).

1223. Quando una spesa, sebbene fatta irregolarmente perchè mancante delle volute formalità ed approvazioni, risulti tuttavia essersi compiuta nell'interesse comunale, per esempio l'impianto di un peso pubblico, essa può essere mantenuta, sanandosi così le irregolarità commesse. — Cons. di Stato, 11 giugno 1886, Comune di Commessaggio ric. (*Racc.* xxxix, 3, 29; *Man.* xxv, 346; *Legge*, xxvi, 2, 788; *Cons. Amm.* xxvii, 395).

1224. Nella interpretazione dell'art 2 della legge 14 giugno 1874 deve portarsi quel prudente apprezzamento di fatti e di circostanze cui ebbe in vista il legislatore quando volle porre un ragionevole freno all'abuso delle spese fatte dai Comuni per cause non giustificate, senza vantaggio morale o materiale delle rispettive popolazioni. — Cons. di Stato, 29 settembre 1887, Comune di Lipari ric (*Legge*, xxviii, 1, 788; *Foro It.* xiii, 3, 45).

1225. Non può mettersi in dubbio la legittimità di spese fatte da Comuni e da provincie per manifestazione di gratitudine e di onoranze a benemeriti cittadini; e solo viene rimesso al criterio e al giudizio della superiore autorità amministrativa l'apprezzare caso per caso così la convenienza e la giustizia della spesa, come la misura di essa, avuto altresì riguardo alla condizione finanziaria del Comune e della provincia che l'ha deliberata. — Ivi.

1226. Il Comune che non eccede il limite legale della sovraimposta può deliberare una spesa per i funerali ed onoranze funebri ad un cittadino benemerito. — Ivi.

1227. La disposizione dell'art. 2 della legge 14 giugno 1874 è precettiva tanto pei Comuni che oltrepassano il limite massimo della sovraimposta, quanto per quelli che non l'oltrepassano. — Cons. di Stato, 17 aprile 1885 (*Legge*, xxv, 2, 539).

1228. Un sussidio mensile per proseguire gli studi nell'arte della scoltura è indubbiamente spesa facoltativa, ed è manifesto che non ha per oggetto servizi di pubblica utilità; la sua concessione costituisce quindi una violazione della precitata disposizione di legge. — Ivi.

1229. La circostanza che il sussidio fu già concesso per alcuni anni non può essere ragione concludente per continuare a violare la legge. — Ivi.

1230. È quindi incensurabile il decreto del prefetto che annullò la relativa deliberazione. — Ivi.

1231. Di fronte al disposto dell'articolo 19 del regolamento 8 giugno 1865 per la esecuzione della legge comunale, il compenso accordato da un Comune ai suoi impiegati per lavori straordinari, senza specificare quali, deve ritenersi facoltativo e non obbligatorio, e perciò inammissibile quando il Comune eccede il

limite legale della sovraimposta — Cons. di Stato, 6 maggio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 67).

1232. È nulla la deliberazione del Consiglio comunale con cui concede una gratificazione al segretario senza determinare il fondo da cui la spesa debba essere prelevata, dovendo i Municipi per buona regola di amministrazione ad ogni spesa che deliberino indicare l'articolo del bilancio nel quale deve essere imputata. — Cons. di Stato, 5 dicembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 504).

1233. Anche ove volessero considerarsi straordinari i lavori eseguiti dal segretario e meritevoli di compenso, potrà il Comune stanziarlo nella formazione del bilancio, e sarà allora còmpito della Deputazione provinciale di esaminare e decidere sull'ammissibilità della spesa — Ivi.

1234. Qualunque sia la denominazione con cui un Comune fa un assegno ad un proprio impiegato per lavori straordinari che egli asserisca di aver fatti, basta il fatto che il Comune poteva legalmente respingere la domanda per classificare la spesa tra le facoltative. — Cons. di Stato, 24 agosto 1886 (*Legge*, XXVI, 1, 392).

1235. Se la nomina del segretario comunale non è stata fatta a tempo indeterminato, la deliberazione consigliare che gli assegnava la continuazione dello stipendio per tutta la durata del procedimento penale non è basata su precedenti diritti, non essendovi alcun vincolo fra il Comune e l'impiegato stesso, per cui l'assegno fattogli costituisce una vera e propria liberalità non ammissibile legalmente, tanto meno in un Comune che eccede il limite massimo della sovraimposta. — Cons. di Stato, 17 luglio 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 32).

1236. Spetta al prefetto di conoscere delle deliberazioni per le quali, dopo l'approvazione del bilancio e nel corso di esercizio, i Comuni stanziano nuove spese facoltative senza che in bilancio vi sieno i fondi corrispondenti. — Ivi.

1237. È inammissibile e deve quindi essere annullata, a senso della legge 14 giugno 1874, la deliberazione colla quale il Consiglio d'un Comune, il cui bilancio eccede la sovraimposta, concede al segretario, dopo accettatane la rinunzia, una gratificazione per aver egli prestato utili servizi e lavori straordinari; le osservazioni generiche sono insufficienti a dare alla liberalità il carattere di una rimunerazione assegnata per servizi e lavori determinati non contemplati nei doveri inerenti all'ufficio di segretario. — Cons. di Stato, 9 agosto 1884, Comune di S. Stino di Livenza (*Riv. Amm.* XXXV, 908).

1238. I Comuni ed altre pubbliche amministrazioni di corpi morali non possono fare atti di liberalità se non nei casi e nei

modi ammessi dalle leggi o da speciali disposizioni. — Cons. di Stato, 9 aprile 1884, B. V. (*Foro It.* IX, 3, 85; *Racc.* XXXVI, 3, 124; *Legge*, XXIV, 2, 394).

1239. La pensione concessa a semplice titolo di sussidio al segretario comunale è una spesa non destinata a servizi od uffici di pubblica utilità e quindi non è ammissibile a termini dell'art. 2 della legge 14 giugno 1874. — Ivi.

1240. Deve considerarsi come una liberalità non consentita dalla legge ad un Comune, che eccede il limite massimo della sovraimposta, la pensione concessa al proprio medico condotto, quando nessuna legge, nessun regolamento proprio del Comune o speciale capitolato, obbligava l'Amministrazione comunale alla concessione medesima; non potendosi ammettere che ragioni di equità e di riconoscenza possano legittimare la violazione della legge. — Consiglio di Stato, 28 luglio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 611).

1241. Se pel capitolato del servizio sanitario i medici del Comune possono ottenere in caso di bisogno un congedo, coll'obbligo però di provvedere alla sostituzione, ove il Comune ecceda la sovraimposta non può concedere una gratificazione al medico che ha sostituito il medico condotto assente pel congedo ottenuto a norma del capitolato, e quindi a termini e per effetti degli art. 3 della legge 14 giugno 1874 e 227 della legge comunale la relativa deliberazione dev'essere annullata. — Cons. di Stato, 13 marzo 1884 (*Man. Amm* 1884, 216; *Legge*, XXIV, 2, 279).

1242. Deve annullarsi la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha stornato dal bilancio che eccede la sovraimposta alcune somme prelevandole dal fondo stanziato per le strade obbligatorie con lo scopo di compensare la maestra elementare per servizi straordinari. — Cons. di Stato, 3 ottobre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 717).

1243. Infatti è palese la nullità di tale deliberazione sia perchè dopo ottenuta l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta nessuna ulteriore spesa, specie per servizi facoltativi, poteva essere deliberata dal Consiglio comunale senza urtare contro le esplicite disposizioni della legge 14 giugno 1874; sia perchè il fondo per le strade comunali obbligatorie è intangibile, nulla valendo l'affermare, come nel caso ha fatto il Comune, che i lavori di costruzione della strada obbligatoria non sono ancora iniziati. — Ivi.

1244. Dopo che la Deputazione provinciale ha approvato il bilancio che eccedeva il limite legale della sovraimposta, non è più lecito al Comune incontrare una spesa facoltativa come sa-

rebbe una gratificazione ai maestri, senza rendere illusorio il sindacato che l'autorità tutoria deve esercitare in ordine agli stanziamenti per spese di simile natura. — Cons. di Stato, 3 ottobre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 828).

1245. Nè giova il dire che tale spesa si fa cadere sul fondo delle casuali, giacchè tale fondo deve riservarsi per far fronte ad urgenze impreviste, e tale non può dirsi il pagamento di una gratificazione per un servizio ordinario. — Ivi.

1246. Sebbene il Consiglio comunale abbia stanziata nel bilancio fra le spese facoltative una somma a titolo di prestito gratuito a favore d'un cittadino per la istruzione magistrale della figlia, pure tale concessione si risolve in sostanza in un vero atto di liberalità quando nessuna garanzia sia stata chiesta, e non sia stato stabilito alcun termine per la restituzione. — Cons. di Stato, 24 febbraio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 504).

1247. Quindi se il Comune eccede il limite legale della sovraimposta tale stanziamento dev'essere annullato a termine della legge 14 giugno 1874 e deve pure revocarsi l'approvazione concessa dalla Deputazione provinciale. — Ivi.

1248. Sebbene un Comune che eccede ora il limite legale della sovraimposta abbia antecedentemente deliberata la costruzione di un teatro in una data località, tale spesa non può ritenersi che costituisca un impegno precedente alla pubblicazione della legge 14 giugno 1874, e quindi se ora determina di variare il posto dove doveva fabbricarsi il teatro stesso e stanzia in bilancio un primo fondo a tale scopo senza però che sia determinato l'ammontare dell'intera spesa con regolare progetto o perizia, viola gli art. 3 e 4 della legge succitata, per cui la relativa deliberazione dev'essere annullata — Cons. di Stato, 28 aprile 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 207).

1249. Il Municipio succeduto per disposizione sovrana alla cessata direzione di un teatro, con tutte le attribuzioni e funzioni già prima a questa spettanti, non rimane con ciò vincolato dalle obbligazioni da questa assunte di dare spettacoli in determinate stagioni, se non nei limiti dei proventi propri del teatro, e della dote in origine costituita, e non già nel senso di dovervi all'uopo supplire coll'erario comunale. — Cass. Torino, 17 maggio 1887, Gambra ed altri palchettisti del teatro Carlo Felice in Genova - Comune di Genova (*Giurisp. T.* XXIV, 506).

1250. L'obbligazione del Municipio oltre i detti limiti non può essere indotta dall'avere il medesimo per lunga serie di anni sovvenuto il teatro coll'erario municipale per darvi spettacoli, sia che ciò egli facesse spontaneamente, sia che lo facesse nell'erronea credenza di esservi obbligato. — Ivi.

1251. Non è ammissibile la proposta di un Comune di addossarsi mediante abbuonamento il pedaggio pagato dagli utenti di un ponte, rilevandosi poi dalla spesa mediante un aumento della tassa fuocatico. — Cons. di Stato, 15 luglio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 468; *Foro It.* XII, 3, 40).

1252. Non può il Consiglio comunale condonare all'affittuario di beni comunali il residuale suo debito. — Cons. di Stato, 26 febbraio 1886, Comune di Monteroduni (*Foro It.* XI, 3, 120).

1253. Il decreto che il prefetto, sulle istanze del Comune, ha pronunciato pel riparto delle spese dal Comune stesso anticipate per la verifica e le conciliazioni di quote demaniali, ha il carattere di un giudicato divenuto irretrattabile quando non sia stato impugnato in tempo utile da alcuno degli aventi interesse. — Cons. di Stato, 1° giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 462).

1254. Il Comune non può successivamente deliberare di sottostare ad una parte di dette spese per non esporsi a litigi coi singoli concessionari che dovrebbero rimborsarle, senza violare l'autorità della cosa giudicata e fare una liberalità non permessa all'Amministrazione comunale. — Ivi.

1255. Il concorso dei Comuni nella spesa per la costruzione di una strada provinciale forma soggetto d'una spesa facoltativa, ed è quindi inammissibile quando i Comuni stessi eccedono il limite massimo della sovraimposta. — Cons. di Stato, 10 aprile 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 534).

1256. Costituisce una vera e propria liberalità, non consentita alle Amministrazioni comunali, la restituzione d'una multa legalmente inflitta e già pagata dall'appaltatore del dazio consumo per ritardo nei versamenti dovuti. — Cons. di Stato, 7 gennaio 1888, Comune di Franco Nevano (*Foro It.* XIII, 3, 112).

1257. È contraria all'art. 2 della legge 14 giugno 1874, e deve perciò essere annullata la deliberazione con cui il Consiglio comunale dava incarico al sindaco ed al segretario di recarsi in Roma per la contrattazione d'un mutuo, disponendo di prelevare dalle casuali la spesa per la indennità di viaggio e di permanenza di detti funzionari. — Cons. di Stato, 30 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 568).

1258. Trattandosi di spesa facoltativa deliberata dal Comune fuori del bilancio comunale, è massima assodata che non alla Deputazione provinciale, ma al prefetto spetti l'esame dell'atto consigliare; ed egli adempie alla legge, quando, eccedendo il Comune il limite legale della sovraimposta, annullò l'atto come contrario all'art. 2 della legge 14 giugno 1874. — Cons. di Stato, 5 dic. 1884 (*Legge*, XXV, 1, 504); 23 dicembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 648).

1259. Per quanto utili possano essere le società operaie, è indubitabile che il beneficio loro non è generale, e che perciò nel sussidio ad esse accordato non ricorre il carattere di spesa ad oggetto di utilità pubblica nel senso voluto dalla legge 14 giugno 1874. — Consiglio di Stato, 26 giugno 1885 (*Legge*. XXVI, 1, 107).

1260. Ha poco valore il fatto che il sussidio sia stato concesso per più anni anteriormente alla pubblicazione della detta legge, e che anche dopo la Deputazione provinciale non lo abbia radiato dal bilancio, sebbene vi fosse eccedenza alla sovraimposta oltre il limite legale; giacchè essendo annuale la concessione del sussidio non impegnava il Comune per gli anni successivi, e la tolleranza della Deputazione non poteva costituire pel Comune un diritto a continuare lo stanziamento del sussidio, ed un dovere per la Deputazione stessa di ammetterlo anche malgrado la eccedenza della sovraimposta. — Ivi.

1261. Devesi quindi respingere il ricorso presentato dal Comune contro la decisione della Deputazione che radiò dal bilancio la somma iscritta per sussidio a società operaie locali. — Ivi.

1262. Il sussidio accordato da un Comune non costantemente e nella stessa misura ad una società filarmonica, non può considerarsi come spesa avente quel carattere di obbligatorietà per impegni precedenti alla legge 14 giugno 1874, n. 1961, prescritto dall'art. 3 della medesima. — Cons. di Stato, 2 aprile 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 207).

1263. Conseguentemente opera legalmente la Deputazione provinciale che si rifiuta ad ammetterne lo stanziamento nel bilancio di un Comune che eccede il limite legale della sovraimposta. — Ivi.

1264. Nessuna disposizione di legge impone ai Comuni la pubblicazione per la stampa dei loro atti; come fa l'art. 200 della legge comunale per gli atti dei Consigli provinciali. — Cons. di Stato, 29 febbraio 1884 (*Man. Amm.* 1884, 199; *Legge*, XXIV, 2, 314).

1265. È quindi puramente facoltativa la spesa deliberata da un Consiglio per la stampa in bollettino quindicinale degli atti suoi e della Giunta. — Ivi.

1266. Come facoltativa quindi tale spesa è inammissibile in caso di eccedenza della sovraimposta, anche prescindendo dal considerare se la stampa possa disporsi per gli atti della Giunta, dei quali i contribuenti non hanno diritto di avere copia. — Ivi.

1267. Se il Comune eccede la sovraimposta non è ammessibile la spesa fatta per funerali al sindaco deceduto, trattandosi

di spesa facoltativa, e quindi dev'essere respinto il ricorso presentato contro il decreto del prefetto che ha annullato la corrispondente deliberazione. — Cons. di Stato, 25 apr. 1884 (*Man. Amm.* 1884, 249; *Legge*, XXIV, 2, 428).

1268. La spesa fatta da un Comune che eccede il limite massimo della sovraimposta, per festeggiare l'arrivo del vescovo, è meramente facoltativa, e non avendo per oggetto servizi di utilità pubblica, non è tra quelle che per l'articolo 3 della legge 14 giugno 1874 possano essere consentite. — Cons. di Stato, 3 ottobre 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 468).

1269. A ragione quindi il prefetto ha annullata la relativa deliberazione, l'illegalità della quale non può essere sanata dalla modicità della spesa stessa invocata dal Comune ricorrente. — Ivi.

1270. La spesa pel santo patrono deve ritenersi facoltativa quando non sia in alcuna guisa giustificata l'allegata oltre centenaria consuetudine; e quindi opera legittimamente la Deputazione provinciale che la cancella dal bilancio che eccede il limite della sovraimposta. — Cons. di Stato, 16 apr. 1884 (*Legge*, XXV, 1, 286).

1271. Se il Consiglio comunale per ottenere l'autorizzazione di eccedere il limite della sovraimposta, uniformandosi agli ordini della Deputazione, ha eliminato talune spese di culto, e poscia con altra deliberazione determinava di soddisfare le spese medesime mediante storni nel bilancio, è pienamente legale il decreto del prefetto che annulla tale deliberazione non potendo ammettersi pagamenti di spese escluse dal bilancio comunale. — Cons di Stato, 18 aprile 1884 (*Man. Amm.* 1884, 330).

1272. Il sindaco ed i consiglieri in nome proprio non hanno alcun interesse a ricorrere contro le decisioni della Deputazione provinciale che ordina l'eliminazione di una spesa di culto dal bilancio, e quindi il loro ricorso deve essere dichiarato irricevibile. — Ivi.

1273. Una volta che il Consiglio ha, per invito dell'autorità tutoria, radiata dal bilancio la spesa pel predicatore quaresimale, esso non può più in corso di esercizio deliberarla nuovamente. — Cons. di Stato, 9 maggio 1884 (*Legge*, XXV, 1, 30).

1274 La spesa per provvista di arredi sacri ad una chiesa, che non è di patronato comunale, è facoltativa, e non può dirsi destinata a scopo di generale pubblica utilità, per cui è vietata dall'art. 2 della legge 14 giugno 1874 ai Comuni che eccedono il limite legale della sovraimposta fondiaria. — Cons. di Stato, 12 novembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 642).

1275. Se il Comune ha deliberato di prelevare la somma necessaria alla spesa anzidetta dal bilancio del corrente esercizio

(e propriamente dalla categoria 2ª, art. 4, parte 1ª entrata, caricando in più sul ruolo di tassa degli animali che si andrà a fare) contravviene alle regole più elementari della contabilità amministrativa, facendo gravare una spesa sopra un capitolo dell'entrata del bilancio e sopra un introito futuro, mentre gli esiti del bilancio debbono essere iscritti, se preveduti, nei capitoli appositi, e se impreveduti nel fondo causale, ma sempre nella parte 2ª o passiva del bilancio. — Ivi.

1276 Secondo la legge sull'amministrazione civile delle provincie dell'ex Reame di Napoli, 12 dicembre 1816, le spese dei Comuni erano divise in ordinarie e straordinarie ed imprevedute nel solo scopo di classificarle a norma della categoria a cui appartenevano ed in ragione dei loro bisogni e risorse in modo che si bilanciassero colle rendite. — Trib. Teramo, 12 marzo 1886, Spinozzi - Com. di Castellalto (*Foro Abruzz.* 1887, 25; *Legge*, XXVI, 1, 777).

1277. Ripugnava all'indole accentratrice ed autoritaria della legge indicata la distinzione tra spese obbligatorie e facoltative onde erano tutte semplicemente permesse: quelle per le feste religiose erano poi concedute a solo titolo di oblazione ed elemosina, e sebbene annoverate fra le ordinarie non erano obbligatorie malgrado lo spirito religioso che ispirava il Governo di quel tempo. — Ivi

1278. Le disposizioni sulle spese per feste religiose non furono abrogate dalla legge comunale 23 ottobre 1859 pubblicata nelle provincie meridionali il 2 gennaio 1861. — Ivi.

1279. Le spese di culto furono eliminate dal novero delle obbligatorie colla legge comunale 20 marzo 1865 che ha abrogato le leggi anteriori, meno però quelle a cui i Comuni fossero soggetti da singolari disposizioni, come quelle di congrua, da legittime convenzioni, o fossero state acquisite da prescrizione immemorabile. — Ivi.

1280. Le spese per feste religiose, se provvedono al decoro ed alla pietà dei fedeli non si può sostenere che abbiano per oggetto servigi od uffici di pubblica utilità. — Ivi.

1281. Per sopperire coll'aumento dei centesimi addizionali alle spese facoltative bisogna che derivino da impegni precedenti ed abbiano carattere continuativo. — Ivi.

1282. Tali caratteri non si ravvisano in una convenzione del 1778 includente una transazione tra il parroco ed il Comune in cui non si allude menomamente all'obbligazione del Comune di pagare una data somma per feste religiose, nè in certificati attestanti che dal 1832 al 1874 quella somma fu sempre collocata in bilancio e pagata, dovendosi ritenere soddisfatta a titolo di

semplice elargizione per non esservi stata inversione di titolo. — Ivi.

1283. Quantunque il parroco abbia esatta una data somma per feste religiose dal Comune pel corso di oltre trent'anni, il suo possesso di esigerle fondandosi sull'offerta spontanea del Comune stesso, non può riguardarsi a titolo di proprietà ma semplicemente precario e quindi non atto a dar luogo alla prescrizione trentennaria. — Ivi.

1284. Tali pagamenti non si possono nemmeno ritenere eseguiti per obbligazione naturale, la quale suppone necessariamente un vincolo, mentre nella specie si debbono attribuire ad atti di mera largizione. — Ivi.

1285. Costituisce una vera e propria liberalità non consentita dalle leggi vigenti alle Amministrazioni comunali la deliberazione con cui un Consiglio accorda all'ex sindaco una somma a titolo di compenso per le spese da lui sostenute in un processo avuto non nella qualità di sindaco, nè per ragioni dipendenti dall'amministrazione comunale, bensì per imputazione di un reato comune che importa una responsabilità esclusivamente personale. — Cons. di Stato, 1° agosto 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 252).

1285 *bis*. Quindi se il prefetto ha lasciato decorrere i termini senza annullare la deliberazione anzidetta, essa dev'essere annullata dal Governo in conformità di quanto dispone l'art. 227 della legge comunale. — Ivi.

1286. Non è obbligato il Comune per spese fatte e somministranze ordinate dai suoi amministratori, anche nei limiti delle somme stanziate per spese impreviste, se tali spese ed ordinazioni non risultino da deliberazioni del Consiglio o della Giunta prese nelle forme di legge (art. 90, 93, 94, 95 e 103 legge comun. e provinciale). — Cass. Torino, 2 settembre 1886, Degiovanni - Comune di Pallanza (*Giurisp. T.* XXIII, 739; *Cons. Amm.* XXVIII, 13; *Riv. Amm.* XXXVIII).

1287. La Deputazione ha un potere di apprezzamento discrezionale sugli stanziamenti che non può essere disconosciuto in caso di eccedenza, e quindi può ridurre, ad es., quelli per la festa dello Statuto, per il fondo delle causali e per il corpo di musica. — Cons. di Stato, 11 genn. 1884 (*Man. Amm.* 1884, 169; *Legge*, XXIV, 2, 36; *Foro It.* IX, 3, 79).

1288. Se però il Comune ricevette il bilancio modificato ad esercizio inoltrato, se le spese erano già fatte o se erano già impiegate le somme, è da tener conto delle circostanze di fatto che possono giustificare il ricorso contro le riduzioni predette. — Ivi.

1289. La Deputazione provinciale nell'ammettere e respingere una spesa facoltativa, non resa obbligatoria da precedenti impegni, che un Consiglio comunale, che eccede il limite normale della sovraimposta, iscrive nel proprio bilancio, non fa un giudizio discretivo lasciato al suo prudente arbitrio dalla legge, ma deve applicare questa rigorosamente e non può ammettere, senza violarla, una spesa che non sia strettamente obbligatoria quantunque non iscritta la prima volta in bilancio. — Cons. di Stato, 7 novembre 1884, Com. di Foggia (*Riv Amm.* XXXVI, 566).

1290 Ai ricorsi dei contribuenti contro l'aumento dell'imposta è applicabile l'art. 4 della legge 14 giugno 1874, non già l'articolo 231 della legge comunale e provinciale. — Ivi.

1291. Giustamente e facendo retto uso delle attribuzioni che la legge le ha conferito la Deputazione riduce o cancella le somme stanziate in un bilancio, che presenti eccedenza di sovraimposta per assegno al sindaco per spese di rappresentanza, per concorso nelle feste del patrono, per stipendio al maestro e salario al bidello del concerto musicale, non essendo tali spese obbligatorie, nè essendosi dimostrato che rientrino in una di quelle categorie di spese facoltative che sono contemplate dalla legge 14 agosto 1884. — Cons. di Stato, 18 agosto 1884 (*Legge*, XXV, 1, 393).

1292 La spesa per indennità al sindaco è indubbiamente facoltativa e come tale dev'essere cancellata dal bilancio che eccede il limite legale della sovraimposta. — Cons. di Stato, 2 luglio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 540).

1293. Usa rettamente delle sue facoltà la Deputazione provinciale che rifiuta di approvare l'aumento dello stipendio ai medici deliberato da un Consiglio comunale il cui bilancio eccede il limite legale della sovraimposta, quando sia dimostrato che lo stipendio già assegnato ai medici medesimi è in proporzione ai bisogni ed alla popolazione del Comune. — Cons. di Stato, 18 aprile 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 498).

1294. L'utilità della spesa per l'insegnamento del canto corale, non toglie che essa non rimanga sempre una spesa meramente facoltativa, che non ha potuto mutare carattere per essere stata approvata in anteriori bilanci, e quindi è evidente che essa non può sfuggire agli effetti della legge 14 giugno 1874, per cui dev'essere cancellata dal bilancio che eccede il limite suddetto. — Ivi.

1295. Se la Deputazione provinciale nell'autorizzare un Comune ad eccedere il limite massimo della sovraimposta non elimina la spesa stanziata nel bilancio per gratificazione al direttore delle scuole elementari e riduce ad un terzo il sussidio accordato alla società filarmonica, la sua deliberazione dev'essere revocata,

dovendosi eliminare invece le predette somme dal bilancio. — Cons. di Stato, 12 giugno 1885 (*Legge*, XXV, 2, 720).

1296. Sebbene la spesa stanziata in bilancio per il progetto di un canale d'irrigazione abbia carattere facoltativo, quando però sieno indicate le ragioni per le quali la detta spesa è di evidente utilità generale, e si tratta d'altronde di fatto compiuto, non pare che per ragione di convenienza amministrativa sia il caso di un provvedimento d'ufficio. — Ivi.

1297. Allorchè un Comune eccede il limite legale della sovraimposta, l'autorità tutoria opera legittimamente niegando l'approvazione di aumento nella spesa per la banda musicale, come spesa puramente facoltativa, e nella spesa pel culto, se non se ne legittima il vincolo obbligatorio, nascente da consuetudine immemorabile comprovata con validi argomenti o con documenti giustificativi. — Cons di Stato, 12 giugno 1885 (*Legge*, XXV, 2, 539).

1298. La spesa riguardante l'aumento del personale per la banda musicale riveste il carattere di spesa facoltativa non dipendente da impegni precedenti la pubblicazione della legge del 14 giugno 1874 ed aventi un carattere continuativo; quindi la Deputazione provinciale coll'ordinare che tale spesa fosse radiata dal bilancio del Comune che oltrepassa il limite legale della sovraimposta, non solo esercitava il proprio diritto, ma compiva al dovere impostole dall'art. 3 della summentovata legge. — Cons. di Stato, 28 novembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 828)

1299. È inammissibile un ricorso esposto contro l'eccedenza della sovrimposta, se i ricorrenti si sono limitati a deplorare la soverchia eccedenza, senza però indicare specialmente le spese di carattere facoltativo stanziate nel bilancio in contravvenzione alla legge. — Cons. di Stato, 13 giugno 1884, Comune di Alcamo (*Riv. Amm.* XXXV, 908; *Legge*, XXIV, 2, 751).

1300 Non è ammissibile il ricorso presentato da un Comune che eccede la sovraimposta, contro il rifiuto della Deputazione provinciale di approvare l'aumento di stipendio al tesoriere, avendo essa con quel rifiuto fatto uso regolare delle facoltà di apprezzamento che le sono conferite dall'art. 3 della legge 14 giugno 1874. — Cons. di Stato, 4 dic. 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 756).

1301. Nel caso in cui la Deputazione provinciale abbia radiata dal bilancio d'un Comune una spesa facoltativa, e la deliberazione sia stata poi annullata con decreto reale, avendo essa pronunciato come propria autorità in base all'art. 3 della legge del 14 giugno 1874, ha esaurito con ciò la sua giurisdizione, e quindi non può ricorrere contro *il reale decreto* che revocò il suo provvedimento. — Cons. di Stato, 14 nov. 1885, Com. di Mordinove ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 104; *Legge*. XXVI, 1, 612; *Riv. Amm.* XXVII, 299).

§ X.

Impiegati e salariati comunali.

1° *Impiegati in genere.*

a) **Concorsi. — Nomina. — Durata in carica. — Conferma. — Indole del contratto.**

1302. Non si può legalmente escludere dai concorsi per un impiego comunale una persona determinata, giacchè tutti hanno il diritto di concorrervi quando dimostrino di avere i requisiti prescritti, salvo poi al Consiglio comunale di procedere alla nomina secondo gli apprezzamenti che sono in sua facoltà nella scelta dei concorrenti. — Cons. di Stato, 2 aprile 1886 (*Legge*, XXVI. 2, 827).

1303. È nulla per violazione degli art. 223 e 224 della legge comunale la deliberazione con cui il Consiglio determinando le condizioni di un concorso per un impiego del Comune, escluse dal concorso stesso una determinata persona senza manifestare le ragioni di tale esclusione e senza una regolare votazione in proposito. — Ivi.

1304. Se un Comune ha bandito un concorso per la condotta medico-chirurgico-ostetrica mettendo per condizione che tra gli atti a corredo delle domande i concorrenti debbano presentare il diploma di medicina, chirurgia ed ostetricia riportato in una delle Università del Regno, adempie a quella condizione l'aspirante che ha presentato il diploma universitario di medicina e chirurgia benchè non abbia prodotto alcun documento speciale che lo abilitasse all'esercizio dell'ostetricia — Cons. di Stato, 8 gennaio 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 324).

1305. Se quindi il Consiglio comunale ritenendo il concorrente sfornito di uno dei requisiti prescritti non mise in discussione il suo nome, viola ad un tempo la legge del concorso ed il regio decreto 11 ottobre 1875, n. 2752, e quindi giustamente il prefetto annulla la relativa deliberazione. — Ivi.

1306. Il Consiglio comunale conserva la libertà di eleggere quello fra i concorrenti che ha presentato i documenti richiesti come indispensabili, quantunque nell'avviso di concorso abbia dato facoltà ai concorrenti medesimi di unire qualsiasi altro documento comprovante la loro maggiore idoneità, e vi siano stati di quelli che li hanno veramente presentati. — Cons. di Stato, 15 febb. 1884, Comune di Terranuova - Bracciolini (*Foro It.*

3, 41 ; *Legge*, XXIV, 1, 753 ; *Racc.* XXXVI, 9, 97 : *Riv. Amm.* XXXV, 383).

1307. Stabilitosi dal Consiglio comunale che la nomina degli impiegati del Comune debba farsi per titoli e per esame, demandando alla Giunta di pubblicare l'avviso di concorso e la scelta della Commissione esaminatrice, con espressa riserva però che il Consiglio non intende per tal modo vincolare la sua scelta alle proposte della Commissione, il Consiglio stesso resta libero di scegliere tra i proposti dalla Commissione esaminatrice quello che più gli aggrada ed anche di non scegliere alcuno, ancorchè di tale riserva non siasi fatta menzione nell'avviso di concorso. — Cons. di Stato, 10 novembre 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 283).

1308. Gli uffici comunali non si possono affidare ai migliori offerenti, ma bensì a coloro che a giudizio del Consiglio comunale presentano le più sicure guarentigie di moralità e di attitudine a bene disimpegnarli. — Cons. di Stato, 16 nov. 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 423).

1309. Non merita quindi di essere accolto il ricorso di un concorrente pel motivo di non essere stato preferito malgrado che esso si fosse offerto di prestare l'opera sua senza retribuzione. — Ivi.

1310. Nè sarebbe da accogliersi l'altro motivo che non siasi tenuto conto della domanda presentata dal ricorrente perchè esisteva un precedente accordo tra i consiglieri, quando dal verbale dell'adunanza, nella quale fu presa la deliberazione impugnata, risulti che prima di mettere in votazione la nomina, il presidente fece dare lettura di tutte le istanze ; la votazione poi essendo stata segreta non può sorgere dubbio che ciascuno sia stato pienamente libero di dare il proprio voto a chi ne reputava meritevole, e conseguentemente, il risultato deve essere considerato come il portato di una determinazione libera e non l'effetto di coercizioni asserite, ma per nulla provate. — Ivi.

1311. Miglior fondamento non avrebbe l'eccezione desunta dalla pretesa mancanza del numero legale degli intervenuti, in quanto che per la legalità delle adunanze di prima convocazione, la legge non richiede la presenza della metà più uno dei consiglieri ; ma semplicemente la metà ; e poichè alla deliberazione dei venti consiglieri assegnati al Comune presero parte dieci, uno essendosi astenuto, è evidente come neppure da questo lato possa contestarsene la regolarità. — Ivi.

1312. Quando si tratti della nomina di impiegati comunali da eleggersi da un Consorzio di più Comuni, è ai Consigli comunali, considerati nel loro complesso e nella loro unità, e non alla

somma dei singoli consiglieri che presero parte e votarono nelle distinte assemblee, che devesi aver riguardo per giudicare del risultato della elezione. — Cons. di Stato, 6 settembre 1884, confermato in adunanza generale, 27 giugno 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 32).

1313. Nella nomina d'impiegati, quando si procede separatamente e successivamente alla votazione, i congiunti di alcuni fra i candidati devono astenersi dal votare non solo ove si tratti del loro congiunto, ma anche in tutte le votazioni per gli altri candidati. — Cons. di Stato, 12 dicembre 1884, Comune di Scilla (*Foro It.* X, 3, 80)

1314. È nulla la deliberazione di un Consorzio, come di un Consiglio comunale, con la quale a voti palesi e per acclamazione si nomina un impiegato. — Torino, 8 maggio 1884, Perron - Consorzio della Dora in Donnaz (*Ann.* XVIII, 3, 353; *Giurisp. T.* XXI, 479; *Riv. Amm* XXV, 599).

1315 Siffatta nullità non rimane sanata dal visto del sottoprefetto con cui la deliberazione siasi resa esecutoria. — Ivi.

1316 L'impiegato nominato non può quindi invocare la detta deliberazione per chiedere il pagamento dello stipendio in essa stabilito, e solo ha diritto ad un compenso in ragione del lavoro fatto. — Ivi.

1317. Nelle deliberazioni aventi per oggetto la nomina degli impiegati comunali, in caso di parità di voti riportati da due concorrenti, non è il credito della maggiore età desunto dall'articolo 206 legge comunale e provinciale che deve determinare la scelta di uno di essi, essendo invece necessaria a questo scopo la maggioranza assoluta dei votanti. — Cons. di Stato, 9 aprile 1884, Comune di Pescolanciano (*Riv. Amm* XXXV, 713; *Foro It.* IX, 3, 128).

1318. Stabilito che il Consiglio comunale debba in tal caso procedere al ballottaggio tra i due candidati, la convocazione del Consiglio a quest'oggetto non può essere fissata dal solo sindaco, ma invece dev'essere stabilita dalla Giunta. In difetto la deliberazione consigliare è viziata di nullità, che non può essere sanata da una postuma dichiarazione della Giunta con cui si afferma che la seduta era stata da essa precedentemente fissata, senza però redigere speciale verbale. — Ivi.

1319. È parimenti viziata di nullità la deliberazione stessa se alla medesima hanno preso parte due consiglieri parenti del candidato eletto nei gradi previsti dalla legge. — Ivi.

1320. Se nella nomina ad un impiego si procede con votazione simultanea ed i candidati ottengono parità di voti, si deve ritenere che non vi fu deliberazione, e non che i concorrenti

furono respinti. — Cons. di Stato, 22 maggio 1885, Mazzucotelli (*Foro It.* x, 3, 129).

1321. Il Consiglio può quindi rinviare la trattazione dell'affare ad altra seduta, per la quale, quantunque straordinaria, non occorre nuova autorizzazione. — Ivi.

1322. È nulla la nomina di un minorenne a tesoriere comunale. — Cons. di Stato, 5 agosto 1886, Com. S. Prospero (*Foro It.* xii, 3, 7).

1323. Se un impiegato comunale, mentre entra o si trova in carica, manifesta il desiderio di avere qualche nuova favorevole concessione, non si può dire che, esprimendo tale desiderio, imponga nuove condizioni al Comune, per modo che questo sia libero di respingerle, e, respingendole, di ritenere come non avvenuta la nomina dell'impiegato stesso. — Cons. di Stato, 16 aprile 1886, Comune di Celle Enomondo ric. (*Racc.* xxxix, 3, 37; *Riv. Amm.* xxxviii, 180).

1324. La nomina di un impiegato comunale senza determinazione di tempo, s'intende fatta ad anno ed è continuativa di anno in anno quando non venga a tempo debito disdetta. — Consiglio di Stato, 24 novembre 1887 (*Legge*, xxviii, 1, 320; *Foro It.* xiii, 3, 8); 25 novembre 1887 (*Legge*, xxviii, 2, 282).

1325. È illegale il provvedimento del prefetto, che vistando la deliberazione, limitò la durata della nomina ad un anno, perchè in tal guisa ha falsato il concetto e ristretta la portata della deliberazione consigliare. — Ivi.

1326. Se un impiegato comunale è stato nominato senza determinazione di durata, la sua nomina scadeva di anno in anno, e quindi se il Consiglio comunale gli ha intimata la disdetta con decorrenza dal prossimo anno, non si tratta di vero licenziamento ma di disdetta per decorrenza di termine, perchè nessun vincolo ultraannuale esisteva fra il Comune e l'impiegato; e perciò il prefetto rigettava a buon diritto il ricorso dell'interessato contro la relativa deliberazione. — Cons. di Stato, 5 febbraio 1886 (*Legge*, xxvi, 1, 756); 16 settembre 1886, Comune di Fogliazzo (*Riv. Amm.* xxxviii, 300; *Legge*, xxvii, 1, 468).

1327. Quando non sia intervenuta fra il Comune e l'impiegato alcuna convenzione che stabilisca a più anni la durata dell'ufficio a questo conferito, e lo stipendio sia annuale, deve pure ritenersi annuale anche l'incarico; però il licenziamento deve avvenire prima del compimento dell'anno dalla nomina, perchè in caso contrario quell'impiegato deve intendersi tacitamente riconfermato in ufficio per un altro anno, salvo i motivi di licenziamento imputabili all'impiegato medesimo. — Cons. di Stato,

29 aprile 1887, Com. Guagnano (*Legge*, XXVIII, 1, 178; *Racc.* XL, 3, 64; *Riv. Amm.* XXXVIII, 950).

1328. Se due impiegati comunali vennero nominati lo stesso giorno, ma però uno in una prima votazione con 17 voti, l'altro in un terza votazione con 13 voti, erroneamente il Consiglio comunale dovendo procedere alla promozione di uno di essi ritiene che si trovino in pari condizioni di anzianità; mentre il primo era manifestamente più anziano così in ordine al tempo (sia pure di pochi minuti) come anche pel numero di voti. — Cons. di Stato, 6 febbraio 1885 (*Legge*, XXV, 2, 354).

1329. Tali criteri per determinare l'anzianità hanno la loro sanzione nell'art. 206 della legge comunale, il quale dev'essere applicato per evidente analogia al caso in esame. — Ivi.

1330. Non si può opporre che un articolo del regolamento organico degl'impiegati vigente in quel Comune statuisca che la regola dell'anzianità « non obbliga il Consiglio comunale quando speciali ragioni vi si oppongono » se dal verbale dell'adunanza risulta non essersi parlato affatto di motivi speciali che abbiano impedita la nomina del più anziano, e che il Consiglio erroneamente, come si è detto, ritenne soltanto pari l'anzianità dei due concorrenti per essere stati nominati lo stesso giorno. — Ivi.

1331. Quindi la predetta deliberazione dev'essere annullata. — Ivi.

1332. Quando un Consiglio comunale ha vincolato la propria azione determinando con regolamento speciale norme chiare e nette alle quali debbono essere subordinati tutti gli atti relativi al personale in servizio del Comune, vengono con ciò ristretti i poteri discrezionali tanto del Consiglio, quanto della Giunta, nel conferimento d'impieghi e di promozioni. — Cons. di Stato, 6 giugno 1884, Pecci (*Foro It.* IX, 3, 66; *Racc.* XXXVI, 3, 110; *Legge*, XXIV, 2, 311).

1333. Quindi se col regolamento si è stabilito che le promozioni debbono aver luogo ordine per ordine, separatamente per grado ed a parità di grado per anzianità, non potrebbesi far luogo alla promozione di colui fra due impiegati o salariati che è classificato il secondo nella stessa classe. — Ivi.

1334 Nè a giustificare tale preferenza varrebbe la circostanza che l'impiegato posposto, durante il servizio avesse riportato alcune leggere punizioni, quando nel regolamento non vi è alcuna disposizione che privi gl'impiegati o salariati della promozione alla quale hanno diritto in virtù del regolamento medesimo. — Ivi.

1335. Per ottenere una promozione nell'impiego, anche gli impiegati che dal servizio del Governo passano a quello di un Comune abbonato, devono essere sottoposti agli esami, quando

sia così disposto nel regolamento comunale, e non possono pretendere, una promozione per solo titolo d'anzianità, poichè per effetto del loro passaggio al servizio del Comune diventano impiegati comunali e sono quindi soggetti ai regolamenti speciali. — Trib. Roma, 24 genn. 1887, Petraglia Fraschetti - Comune di Roma (*Boll. Daz.* VIII, 103).

1336. Non possono per regola i Consigli comunali confermare i propri impiegati prima che sia finita la convenzione con essi in corso. — Cons. di Stato, 9 luglio 1887, Miele ric. (*Legge*, XXVII, 2, 392; *Racc.* XL, 3, 17; *Foro It.* XII, 3, 106).

1337. Quando un impiegato sia in ufficio e manchi qualche anno al compimento della capitolazione in corso (nel caso due anni), non può il Consiglio procedere alla sua riconferma o proroga da decorrere dal giorno in cui sarà scaduto il termine del periodo in corso, giacchè con tale conferma rimarrebbe vincolata anticipatamente la libertà delle future rappresentanze comunali. — Cons. di Stato, 11 gennaio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 360).

1338. Tale massima poi deve valere tanto più se non vi sono gravi e speciali considerazioni che diano ragione della presa deliberazione. — Ivi.

1339. Se nella deliberazione di nomina di un impiegato comunale fu stabilita la ferma di dieci anni, il primo dei quali a titolo di esperimento, il Consiglio comunale con questa clausola si riservava bensì la facoltà di poterlo licenziare entro il primo anno di prova, ma non rendeva necessaria una conferma espressa e tanto meno escludeva che questa potesse pronunciarsi prima che l'anno di esperimento fosse finito. — Cons. di Stato, 1° giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 423).

1340. Perciò è legale la deliberazione con cui il Consiglio ha confermato in carica quell'impiegato per un decennio, prima ancora che scadesse l'intero anno di prova, e deve revocarsi invece il decreto del prefetto che l'ha annullata. — Ivi.

1341. Se di regola non si può ammettere nei Consigli comunali la facoltà di rinnovare le capitolazioni coi propri impiegati molto tempo innanzi che vengano a scadere; a tale regola però vuolsi fare eccezione quando risulti che un impiegato aveva concorso ad un posto in altro Comune, con molta probabilità di esito favorevole, e che si è ritirato dal medesimo soltanto in seguito alla promessa fattagli che gli sarebbe stata in compenso migliorata la posizione; per cui la deliberazione di conferma, per un altro quinquennio, presa innanzi tempo, può per eccezione ritenersi legale. — Cons. di Stato, 7 genn. 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 323).

1342. I rapporti che passano tra il Comune e i suoi impiegati non possono parificarsi con quelli che derivano dal contratto di locazione d'opera fra privati contraenti. — Cass. Roma, 16 aprile 1884, Com. di Vasto - Di Rosso (*Legge*, XXIV, 2, 549).

1343. La nomina ad un impiego comunale non dà vita ad un contratto di locazione d'opere regolato dal Codice civile, ma è atto di autorità; quindi tuttociò che si attiene alla nomina, alla sospensione od al licenziamento dagli impieghi comunali è regolato da leggi speciali che cotesti provvedimenti rilasciano alla discretezza del Consiglio comunale, e sfugge perciò alla competenza dell'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 16 aprile 1884, Comune di Vasto - Di Rosso (*Racc.* XXXVI, 3, 205); 8 luglio 1884, Sagrazzini - Comune di Artegna (*Legge*, XXIV, 2, 541).

b) **Cumulo d'impieghi. — Incompatibilità.**

1344. Se non vi è incompatibilità legale tra le funzioni di maestro e quelle di vice-segretario comunale, quando però sia riconosciuto in fatto, che il cumulo delle due funzioni nella stessa persona importa danno o al servizio comunale od alla scuola, ha ben diritto l'autorità competente di dichiarare incompatibile l'esercizio simultaneo delle funzioni medesime. — Cons. di Stato, 5 febbraio 1886, Magnante ric. (*Legge*, XXVI, 2, 143; *Foro It.* XI, 3, 88).

1345. Nessuna disposizione di legge stabilisce una incompatibilità fra le funzioni di maestro e quelle di segretario comunale, ma devesi ricercare caso per caso se tale incompatibilità esista di fatto. — Cons. di Stato, 11 febbraio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 316).

1346. Non è per legge incompatibile l'ufficio di tesoriere con quello di maestro comunale. — Cons. di Stato, 15 aprile 1887, Comune di Licignano (*Foro It.* XII, 3, 80).

1347. Nulla osta quindi che una stessa persona copra i due uffizi, quando, per speciali circostanze di fatto, il contemporaneo esercizio dei medesimi sia possibile. — Ivi.

1348. L'ufficio di parroco, o ministro del culto avente cura d'anime, non è incompatibile con quello di maestro comunale elementare. — Cons. di Stato, 26 marzo 1887, N. N. (*Foro It.* XII, 3, 103).

1349. Tale incompatibilità non può dichiararsi se non che caso per caso, allorquando cioè si verifichi in fatto che il parroco non possa, per la molteplicità e gravità delle sue attribuzioni ecclesiastiche, adempiere anche gli obblighi dell'insegnante. — Ivi.

1350. La parentela in terzo grado col segretario comunale non è causa d'incompatibilità all'ufficio di tesoriere. — Cons.

di Stato, 21 novembre 1884, Bramanti (*Legge*, xxv, 1, 573; *Racc.* xxxvii, 3, 140; *Foro It.* x, 3, 64).

1351. L'intervento nella deliberazione comunale di un consigliere cancellato dalle liste per difetto di censo, e quello di consiglieri cessanti per scaduto quinquennio, non viziano la deliberazione, perchè il primo fino a che non sia dichiarato decaduto, ed i secondi fino all'insediamento dei loro successori conservano la qualità di consiglieri e possono legittimamente prendere parte alle deliberazioni del Consiglio. — Ivi.

1352. Nè la legge comunale e provinciale, nè la legge del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte impongono che il tesoriere sia nominato per asta pubblica, nè vietano che lo sia per nomina diretta. — Ivi.

c) **Sospensione. — Licenziamento. — Ricorsi. — Termini per ricorrere. — Competenza speciale del prefetto. — Danni. — Competenza amministrativa e giudiziaria.**

1353. Sebbene a termini dell'art. 102 n. 11 della legge comunale, il diritto di sospendere gl'impiegati sia riservato al sindaco, e non possa un regolamento municipale derogare a questa regola di competenza; pure se la sospensione venne inflitta dalla Giunta in tempo di epidemia colerica, è il caso per il Governo di far uso delle facoltà discretive derivantigli dall'art. 227 della legge succitata, non facendo luogo all'annullamento di ufficio della impugnata deliberazione, in vista delle condizioni di fatto che motivarono il provvedimento disciplinare. — Cons. di Stato, 22 aprile 1887 (*Legge*, xxvii, 2, 681).

1354. Pel disposto dell'art. 102 n. 11 della legge comunale avendo il sindaco l'obbligo di riferire al Consiglio nella prima adunanza le sospensioni inflitte agli impiegati, una volta che il Consiglio stesso sia stato regolarmente investito dell'affare mediante iscrizione del medesimo nell'ordine del giorno, non esorbita punto dalle sue facoltà deliberando di mutare la sospensione di un impiegato in destituzione definitiva, quando tale provvedimento sia giustificato da gravi motivi di disciplina. — Cons. di Stato, 18 aprile 1888 (*Legge*, xxix, 1, 61).

1355. Sebbene la legge comunale ammetta la facoltà del Consiglio comunale di sospendere e licenziare gli impiegati, non si può però da ciò dedurre che rimanga esclusa l'applicazione delle minori pene disciplinari, come l'ammonizione; e perciò manca il motivo per poter annullare la relativa deliberazione consigliare. — Cons. di Stato, 10 febbraio 1888 (*Legge*, xxviii, 2, 323).

1356. Il Comune che ha un regolamento organico debita-

mente approvato, in cui sono stabilite le norme relative alla nomina, alle promozioni, alle pensioni, ai provvedimenti disciplinari ed al licenziamento degl'impiegati municipali, deve rispettarlo fino a che non sia stato espressamente revocato. — Cons. di Stato, 6 febb. 1885, Com. di Butera (*Foro It.* x, 3, 49).

1357. Quindi licenziato un impiegato senza essersi osservate le norme stabilite in detto regolamento, il prefetto fa buon uso delle facoltà attribuitegli dalla legge, annullando la deliberazione comunale e richiamando il Comune all'osservanza dei regolamenti in vigore. — Ivi.

1358. Dev'essere annullata la deliberazione comunale di licenziamento d'impiegati quando sia stata presa in violazione dei patti contenuti nel capitolato e nel regolamento per la pianta organica degli impiegati stessi, e senza l'osservanza delle formalità stabilite per l'adozione di simile provvedimento nelle stesse disposizioni regolamentari. — Cons. di Stato, 28 luglio 1885, Comune di Caraglio (*Foro It.* XI, 3, 56).

1359. Ammesso anche il contegno poco rispettoso di un impiegato contro il sindaco ed i consiglieri comunali, tale motivo non può giustificare il suo licenziamento quando egli in precedenza non sia mai stato sottoposto a misure disciplinari; e l'essersi incominciato coll'applicargli la più grave per un fatto che sarebbe stato adeguatamente punito colla sospensione già inflittagli dal sindaco, non può non apparire eccessiva. — Cons. di Stato, 27 aprile 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 285).

1360. Non è motivo legittimo di licenziamento di un impiegato il ritenerlo autore di un cartello affisso alla porta del Municipio portante scritte parole ingiuriose all'indirizzo del sindaco, quando manca la prova che egli veramente sia colpevole di tale fatto. — Ivi.

1361. Qualora i fatti addebitati ad un impiegato siano stati compiuti in difesa dell'Amministrazione al servizio della quale si trovava, e forse per ispirazione dei suoi superiori, non possono in alcuna maniera considerarsi quale titolo sufficiente per legittimare il licenziamento inflittogli dall'Amministrazione che l'ha sostituito. — Cons. di Stato, 4 novembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 215).

1362. Non si può riconoscere alcun carattere di legalità alla inchiesta fatta da una Commissione sul conto di quell'impiegato, quando le dichiarazioni ivi raccolte non sono state sottoscritte dalle persone che si afferma essere state chiamate a deporre, ed anzi risulti alla prefettura che qualcuna delle persone interrogate ha esplicitamente affermato di non avere espressi i giudizi in quella registrati. — Ivi.

1363. Per quanto sia desiderabile che anche dopo i provvedimenti severi adottati dal Consiglio comunale verso un impiegato, esso nel far valere le sue ragioni contro al medesimo osservi quella forma rispettosa che non cessa di essere un dovere verso l'autorità superiore, anche qnando si creda non abbia agito correttamente, non si può peraltro, senza peccare di *eccessivo rigore*, ascrivergli tali espressioni come una colpa sufficiente a giustificare la conferma dell'ingiusto licenziamento inflittogli in antecedenza. — Ivi.

1364. L'avere rilasciato una copia di deliberazione difforme dal suo originale quando non sia effetto di dolo, ma di un semplice errore, non può giustificare il licenziamento di un impiegato; tanto più se il Comune non ne ha fatto rapporto al procuratore del Re come è obbligato dall'articolo 101 del Codice di procedura penale, ciò che dimostra che anche a giudizio del Comune il fatto stesso non aveva la gravità che poscia si voleva far credere. — Ivi.

1365. Per massima assodata di giurisprudenza la deliberazione consigliare con cui è nominato un impiegato comunale, eseguita in buona fede da ambe le parti, costituisce un vincolo giuridico che non può essere sciolto senza uno dei motivi per i quali le Amministrazioni comunali hanno diritto di licenziare i loro impiegati. — Cons. di Stato, 20 marzo 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 503).

1366. Se quindi non è scorso il termine per cui un Comune è impegnato con uno dei suoi impiegati, non può licenziarlo adducendo ragioni di economia. — Ivi.

1367. L'appaltatore dei dazi di consumo non ha facoltà di licenziare liberamente gli impiegati comunali addetti alla gestione dei dazi stessi, in ispecie poi quando abbia esso assunto col Comune di mantenere nella detta gestione gli impiegati che già erano addetti a tale uffizio, senza che nel contratto gli si fosse data la facoltà di licenziarli. — Cass. Roma, 26 giugno 1886, Fabbri - Facchinetti (*Legge*, XXVI, 2, 577; *Boll. Daz.* VII, 322; *Ann.* XX, 2, 175; *Racc.* XXXVIII, I, 3, 210).

1368. Se ai termini di precedente cosa giudicata l'impiegato comunale non fu licenziato con le debite forme, ne segue che egli ha diritto di percepire lo stipendio finchè non abbia ricevuto una licenza efficace. — Cass. Roma, 8 gennaio 1884, Comune di Arcevia - Carletti (*Corte Supr.* IX, 514; *Man.* XXIII, 360).

1369. Se il prefetto ha annullato la deliberazione comunale con cui licenziavasi un impiegato ritenendo che i motivi di servizio e di disciplina su cui fondavasi la deliberazione medesima non fossero tali da portare all'estrema e radicale misura di li-

cenziamento, e che se pure quell'impiegato si rese passibile di un provvedimento disciplinare lo ha subito *restando in fatto parecchi mesi sospeso dal suo ufficio;* il Consiglio comunale non può prendere argomento da quest'ultima considerazione per negare all'impiegato medesimo gli stipendi dovuti pel tempo durante il quale non potè esercitare il suo ufficio in forza di quella deliberazione. — Cons. di Stato, 18 apr. 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 32).

1370. Infatti l'annullamento pronunciato dal prefetto dovendo far considerare la deliberazione predetta come non mai avvenuta, è impossibile ammettere che ne sia derivato un effetto qualunque, sia pur quello della semplice privazione temporanea dello stipendio, giacchè il prefetto non avrebbe avuto competenza per infliggergli questa nuova punizione disciplinare. — Ivi.

1371. Alla sospensione dell'ufficio non va necessariamente connessa quella ancora della privazione dello stipendio. — Ivi.

1372. Non osta al licenziamento di un impiegato comunale resosi colpevole di trascuratezza nell'adempimento dei suoi doveri, provata questa da fatti che il prefetto riconobbe sussistenti e che non vengono smentiti dai documenti dall'impiegato stesso prodotti, la condizione posta nel contratto ed avveratasi, che in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza della nomina s'intendesse l'impiegato riconfermato in carica per un quinquennio. — Cons di Stato, 12 marzo 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 612).

1373. Il fatto che un impiegato comunale abbia emesso fischi in teatro mentre si suonava la marcia reale, è sufficiente a giustificare pienamente la destituzione di lui dall'impiego, perchè i pubblici funzionari debbono anche fuori d'ufficio rispettare le istituzioni nazionali, e non commettere atti irriverenti verso il capo dello Stato. — Cons. di Stato, 13 novembre 1885, Comune di Vittoria ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 100; *Legge*, XXVI, 1, 684; *Riv. Amm.* XXXVII, 290).

1374. È giustificato il licenziamento di un impiegato se risulta dagli atti ed è ammesso dal medesimo, che egli trascese a pronunciare delle parole di spregio contro tutto il Consiglio, non potendo sconoscersi in questo il diritto di provvedere per mantenere il rispetto dovutogli, e perchè non può riconoscersi da parte degli impiegati del Comune il diritto di critica e, nel caso, di dispregio verso gli amministratori, ciò che sarebbe incompatibile colle esigenze del servizio e della disciplina. — Cons. di Stato, 13 gennaio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 350).

1375 Sebbene il procedimento giudiziario contro di un impiegato siasi chiuso con una sentenza del pretore che lo assolse dalle imputazioni di concussione e di appropriazione indebita, la

sentenza stessa non esclude però la sussistenza dei fatti delittuosi ma semplicemente li dichiara non abbastanza provati. — Cons. di Stato, 18 aprile 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 61).

1376. A torto quindi l'impiegato invoca l'esito di questo giudizio per dichiarare insussistenti e calunniosi i motivi addotti dal Consiglio comunale per giustificare il suo licenziamento, giacchè se il procedimento penale non ha confermato nella parte più grave le accuse che muovevano contro il di lui operato, non lo purga però in modo assoluto dalle medesime, e lascia poi sussistere tutte le irregolarità di servizio più che a sufficienza comprovate, le quali costituiscono mancanze tali da legittimare pienamente la grave misura disciplinare presa dal Comune a suo carico. — Ivi.

1377. Se dal complesso degli atti emerge chiaramente che il Consiglio comunale provvedendo alla nomina del suo ingegnere intese stabilire la durata della convenzione per un triennio, previo però un anno di esperimento, ed il Consiglio stesso essendosi convinto durante l'anno di prova che l'ingegnere, sia per ragioni di salute, sia per non sufficiente attitudine o poco zelo nel disimpegno dei suoi doveri, non era idoneo all'ufficio cui era stato chiamato, era in diritto di licenziarlo, senza che per parte dell'ingegnere potesse muoversi lagnanza, trattandosi d'una condizione contenuta nel capitolato di cui ebbe cognizione. — Cons. di Stato, 16 genn. 1885 (*Legge*, XXV, 2, 108).

1378. Pertanto, a prescindere dalla considerazione che i Comuni sono liberi di licenziare i propri impiegati in qualunque epoca, salvo i diritti che possono ad essi competere, il ricorso prodotto dall'interessato si presenta destituito di fondamento, e deve essere respinto. — Ivi.

1379. L'art. 87 della legge com. e provinciale non prescrivendo che le deliberazioni relative al licenziamento degl'impiegati debbano essere motivate, esclude che dalla semplice mancanza di espressa motivazione possa argomentarsi che il licenziamento sia stato decretato con abuso di potere. — Cass. Roma, 10 luglio 1884, Sandulli - Com. di Palmi (*Legge*, XXIV, 2, 580; *Corte Supr.* IX, 529; *Gazz. Proc.* XIX, 415; *Man.* XXIII, 25).

1380 L'incompetenza dell'autorità giudiziaria a discutere della giustizia o ingiustizia del licenziamento dato per ragione di servizio, trae seco l'incompetenza a conoscere della domanda dei danni, subordinata a quella indagine e da essa dipendente. — Ivi.

1381. Colla cessazione della qualità d'impiegato, a seguito del licenziamento, cessa pure come conseguenza lo stipendio — Ivi.

1382. Deliberato il licenziamento d'un impiegato comunale e

fino a tanto che l'autorità competente non abbia infirmato quella deliberazione, cessa di essere obbligatorio per il Comune il pagamento del relativo stipendio; e la Deputazione provinciale non può d'ufficio stanziarne i fondi in bilancio. — Cons. di Stato, 25 aprile 1884, Comune di Terranuova di Sicilia (*Foro It.* IX, 3, 109; *Racc.* XXXVII, 3, 16; *Legge*, XXIV, 2, 750).

1383. Può però la Deputazione provinciale riconoscere neces saria al Comune l'opera di quegli impiegati, che il Consiglio ha riconosciuta superflua, e dichiarare quindi obbligatoria la corrispondente spesa. — Ivi.

1384. È ammissibile un ricorso in cui si contengano argomenti non discussi e non valutati dalla decisione impugnata. — Ivi.

1385. I Comuni sono nella piena libertà così di nominare, come di licenziare i propri impiegati; e adoperando sì l'uno che l'altro di tali atti, compiono una attribuzione ampia, assoluta ed incondizionata ad essi attribuita dalla legge. — Ivi.

1386. La pubblica amministrazione che abbia denunziato come sospetto di mancanza nell'ufficio, e quindi esposto a procedimento criminale un impiegato, non può essere tenuta a rispondere dei danni, ed è incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione che siasi a tale effetto proposta. - Cass. Roma, 12 giugno 1888, Finanze - Fanizzi (*Ann.* XXII, 2, 121).

1387. Il previo avviso della Commissione designata dall'articolo 32 della legge del 14 aprile 1864 è necessario per la legalità della destituzione di un impiegato, soltanto quando alla destituzione vada unita la perdita della pensione. — Ivi.

1388. Il prefetto fa uso legittimo del suo potere rendendo esecutiva una deliberazione comunale con cui licenziavasi un impiegato del Comune quando la riconobbe regolare nella forma nè contraria alla legge, ritenendo che il Consiglio comunale ebbe giuste ragioni per determinarsi ad un provvedimento consigliato dai precedenti dell'impiegato stesso. — Cons. di Stato, 12 giugno 1885 (*Legge*, XXV, 2, 720).

1389. Il Consiglio di Stato è incompetente a pronunziare sui motivi che determinarono il Consiglio comunale a licenziare un suo impiegato quando anche questi potesse dimostrare che erano infondati. — Cons. di Stato, 23 agosto 1884, Com. di Fontana Liri (*Foro It.* X, 3, 8).

1390. È impiegato comunale il maestro di musica nominato dal Comune se anche lo stipendio, la durata dell'ufficio, e le obbligazioni impostegli risultino da contratto, anzichè da speciale regolamento. — Cass. Roma, 10 novembre 1888, Comune di Finalborgo - Lucarini (*Legge*, XXIX, 1, 145; *Ann.* XXII, 2, 151).

1391. Quindi per mancanza di ufficio e per ragioni di disciplina può il maestro essere licenziato dal Consiglio comunale prima del termine fissato per la durata dell'impiego. — Ivi.

1392. E l'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della giustizia o ingiustizia di tale licenziamento. — Ivi.

1393. Il potere che hanno i Comuni di procedere con deliberazioni rimesse alla loro estimazione e sottratte a qualsiasi sindacato dell'autorità giudiziaria, al licenziamento degli impiegati ed altri incaricati di un pubblico servizio indicati nell'art. 87 n. 2 della legge comunale e provinciale, costituisce un atto di governo e di disciplina per assicurare il regolare andamento degli uffici e funzioni ad essi affidati pei bisogni della pubblica amministrazione, e non può estendersi ad altre persone. — Cass. Roma, 1° luglio 1886, Comune di Campodimele - Canale-Parola (*Ann.* XXI, 2, 27; *Racc.* XXXVIII, I, 3, 207; *Corte Supr.* XI, 599; *Legge*, XXVI, 2, 796; *Riv. Amm.* XXXVII, 923).

1394. Non può a questi effetti considerarsi come impiegato del Comune, nè porsi tra *gli addetti al servizio sanitario* un farmacista avente il solo obbligo di tenere aperta la farmacia nel Comune, col diritto ad un annuo sussidio del nolo dei locali ad uso della farmacia e della abitazione. — Ivi.

1395. Laonde, se esso sia licenziato senza congrue ragioni, può promuovere giudizio d'indennità avanti l'autorità giudiziaria. — Ivi.

1396. I Comuni hanno libera facoltà di licenziare i loro impiegati, e non possono essere sindacati dall'autorità giudiziaria i motivi del licenziamento. — Cass. Firenze, 2 marzo 1885, Comune di Pitoglio - Migliorini (*Legge*, XXV, 2, 40; *Ann.* XIX, I, 1, 254; *Temi V.* X, 234; *Filangieri*, X, 490).

1397. Però, trattandosi di vero e proprio impiegato comunale vincolato verso il Comune da contratto di locazione di opera con correspettivo determinato e calcolato ad anno, il licenziamento non può darsi in tronco senza rispettare il termine della regolare disdetta. — Ivi

1398. In questo caso all'impiegato licenziato fuori di tempo, e non osservate le condizioni del contratto, compete verso il Comune il diritto al rifacimento dei danni. — Ivi.

1399. La sola enunciazione contenuta nell'avviso di concorso per la nomina di un impiegato comunale che allo stipendio era annesso il diritto di accrescimento quinquennale, non può portare per conseguenza che soltanto alla fine di ciascun quinquennio fosse in facoltà del Comune di procedere al licenziamento dell'impiegato medesimo. — Cons. di Stato, 21 maggio 1886 (*Legge*, XXXVII, 1, 174).

1400. Un impiegato comunale nominato senza determinazione di tempo, può essere dispensato dall'impiego senza bisogno che il Consiglio alleghi alcuno speciale motivo. — Cons. di Stato, 3 giugno 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 575)

1401 Quando però la deliberazione sia fondata sulla allegazione di motivi personali che possano pregiudicare moralmente o materialmente l'impiegato, questi ha interesse legittimo e *diretto* d'impugnare sotto tale aspetto la deliberazione. — Ivi.

1402. La competenza a pronunziare su tale impugnazione spetta al prefetto. — Ivi.

1403. All'ammissibilità del ricorso proposto in tempo debito non osta la circostanza che la deliberazione è già divenuta esecutoria. — Ivi.

1404. Se un impiegato, dopo essere stato legalmente nominato e prima che incominci ad esercitare l'ufficio affidatogli, venga licenziato, senza che nella deliberazione del licenziamento siasi fatto alcun cenno dei motivi che lo cagionarono, il licenziato può a norma di legge ricorrere al prefetto il quale è competente a decidere sulla controversia riferibile all'annullamento della presa deliberazione. — Cons. di Stato, 27 marzo 1886, Rivalta ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 8; *Legge*, XXVI, 2, 681; *Foro It.* XI, 3, 113).

1405. L'impiegato licenziato amministrativamente senza motivi, può o reclamare all'autorità prefettizia, per le revoca della deliberazione presa a suo carico, oppure citare pel risarcimento dei danni; nè all'ammissibilità del ricorso in via amministrativa pregiudica l'azione per l'indennizzo che gli compete, perchè l'una riguarda la deliberazione in sè, e l'altra si riferisce agli effetti. — Ivi.

1406. Il provvedere sui reclami degli impiegati comunali contro il loro licenziamento dipendente da motivi di servizio o di disciplina spetta al prefetto — Cons. di Stato, 16 maggio 1885, Dini ric. (*Legge*, XXV, 2, 58; *Foro It.* X, 3, 108); 5 maggio 1888, Trepiccioni, ric. (*Legge*, XXVIII, 2, 321).

1407. Il prefetto deve annullare quelle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali che, non appoggiate a giusti motivi, ledano gli interessi legittimi degl'impiegati. — Ivi.

1408. Rimane sempre salvo il disposto dell'art. 227 pei provvedimenti d'uffizio se il prefetto non abbia provveduto nel termine perentorio di trenta giorni, ed è pure salvo al Comune ed agl'interessati il ricorso contro la decisione del prefetto, a termini degli art. 231 e 251 della legge comunale e provinciale. — Ivi.

1409. In questioni relative al licenziamento degl'impiegati, il prefetto ha giurisdizione per conoscere dei motivi di servizio e

di disciplina in base ai quali un impiegato comunale sia stato licenziato. — Cons. di Stato, 22 aprile 1887, Comune di Conzano ric. (*Racc.* XL, 3, 28; *Riv. Amm* XXXVIII, 954).

1410. Secondo i pareri espressi in diverse circostanze dal Consiglio di Stato, e le circolari ministeriali emanate conformemente ai pareri stessi, è di competenza dei prefetti di pronunciare sui ricorsi proposti da impiegati comunali licenziati, intorno alla verità e sufficiente gravità dei motivi di servizio o di disciplina che abbiano dato luogo al licenziamento, e di procedere alle indagini ed istruzioni necessarie per formarsi concetti precisi ed accurati intorno ai fatti su cui debbono fondare la loro pronunzia. — Cons. di Stato, 7 gennaio 1887, Comune di Campofiorito (*Racc.* XXXIX, 3, 127).

1411. La circolare ministeriale 8 giugno 1885 secondo cui il prefetto deve provvedere sui reclami degl'impiegati comunali contro il licenziamento avvenuto per ragioni di servizio o di disciplina, è applicabile anche al caso in cui gl'impiegati stessi ricorrano per la sospensione dello stipendio ad essi inflitta. — Cons. di Stato, 4 dicembre 1885, Vanazzi ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 35 e 36; *Legge*, XXVI, 1, 29; *Foro It.* XI, 3, 92).

1412. Il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 251 della legge comunale e provinciale per ricorrere all'autorità superiore contro le deliberazioni delle autorità inferiori, non decorre per chi trovasi nella impossibilità di agire, come nel caso che un impiegato dopo avere ricorso all'autorità amministrativa si veda rinviato all'autorità giudiziaria, e questa dichiari poi la propria incompetenza. — Ivi.

1413. Nella competenza riconosciuta dalla giurisprudenza ai prefetti di conoscere dei motivi di servizio e di disciplina sui quali si fonda il licenziamento non può farsi distinzione fra impiegati comunali e salariati; tra quelli che hanno incombenze negli uffizi interni dell'Amministrazione municipale o che le esercitano in uffizi esterni; tra quelli che sono retribuiti con somme fisse a carico del bilancio comunale o che lo sono con altri mezzi, come per i messi del conciliatore che possono percepire solo i diritti determinati dalla tariffa per gli atti giudiziari. — Cons. di Stato, 22 aprile 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 285).

1414. Pertanto è competente il prefetto a giudicare dei motivi per i quali la Giunta municipale ha proceduto al licenziamento del messo del conciliatore. — Ivi.

1415. Non è di competenza della Giunta municipale il deliberare il licenziamento del messo presso l'esattore, ma solo può, a senso dell'art. 35 del regolamento 14 maggio 1882 n. 738, revocare l'approvazione da essa data a quella nomina. — Ivi.

1416. Ad ogni modo pel secondo paragrafo dell'articolo citato anche contro la revocazione dell'autorizzazione pronunciata dalla Giunta, tanto il messo quanto l'esattore possono reclamare, e la competenza a decidere sul ricorso spetta al prefetto. — Ivi

1417. Quando contro la deliberazione di licenziamento di vari salariati abbia presentato ricorso un solo interessato, il prefetto se non pronuncia di ufficio, deve limitare il suo esame a quanto riflette il solo interesse del ricorrente. — Ivi.

1418. Quando si è ricorso al prefetto a termini dell'art. 251 della legge comunale contro il licenziamento di un impiegato del Comune, esso è competente a pronunziare senza limite di tempo su tutte le questioni che si sollevano col ricorso medesimo e che a questo necessariamente si connettono. — Cons. di Stato, 17 febbraio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 611).

1419. Il prefetto non può esimersi dal pronunciare in merito ai ricorsi adducendo di non avere dati categorici valevoli per emettere la sua decisione; giacchè quando col ricorso la sua giurisdizione è regolarmente eccitata, deve esaminarla previo richiamo di nuovi documenti, se quelli prodotti non gli somministrino elementi sufficienti per un giudizio definitivo, ovvero fondandosi su quelle eccezioni di forma che ritenga pregiudicievoli al merito. — Ivi.

1420. La giurisprudenza stabilita col parere 16 maggio 1885, e con la circolare del Ministero 8 giugno 1885, che riconosceva la competenza del prefetto a provvedere sui ricorsi relativi al licenziamento degl'impiegati comunali, ammettendo ad usufruire di tale interpretazione gl'impiegati che licenziati avevano iniziato e compiuto un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria che aveva dichiarata la propria incompetenza in proposito, non è più applicabile quando si tratti d'impiegati licenziati dopo l'emanazione di quel parere e della circolare successiva, quando cioè sapevano di avere a loro disposizione il rimedio in via amministrativa, alla sola condizione di esperimentarlo nei termini di legge. — Cons. di Stato, 17 agosto 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 815).

1421. Perciò sebbene un impiegato licenziato siasi rivolto all'autorità giudiziaria, non può poi in seguito alla dichiarazione d'incompetenza della medesima, esperimentare il ricorso in via amministrativa quando sia scorso il termine indicato dall'art. 251 della legge. — Ivi.

1422. Le forme meramente estrinseche e regolamentari, che sieno stabilite per i procedimenti disciplinari contro gl'impiegati delle pubbliche amministrazioni, essendo garanzia di semplici interessi, e non di veri diritti, la loro inosservanza può dar luogo a reclamo in via amministrativa, non mai ad azione giudiziaria.

— Cass. Roma, 19 maggio 1886, Spedali civili di Brescia - Perolio (*Monit. M.* XXVII, 677; *Ann.* XX, 2, 69; *Racc.* XXXVIII, I, 3, 158; *Corte Supr.* XI, 629).

1423. Il prefetto è competente a conoscere della giustizia o meno dei motivi che indussero un Comune al licenziamento di un impiegato anche dopo che la delibera consigliare fu munita del visto prefettizio. — Cons. di Stato, 30 genn 1886, Licitra (*Foro It.* XI, 3, 9).

1424. L'apposizione del *visto* per parte del prefetto o del sotto-prefetto alle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte, a senso degli art. 130 e seg., legge 20 marzo 1865 alleg. *A*, ha per oggetto l'esercizio della vigilanza che compete al Governo del Re sull'amministrazione comunale nel solo interesse generale, dovendosi dal prefetto solamente verificare se la deliberazione è regolare nelle forme e se non è contraria alla legge. — Cons. di Stato, 30 genn. 1886, Pref. Siracusa (*Legge*, XXVI, 1, 251; *Man.* XXV, 74; *Riv. Amm.* XXXVII, 283).

1425. I provvedimenti che il prefetto emana in caso di ricorso a lui presentato a sensi dell'art. 251 della legge predetta, appartengono all'esercizio della facoltà che gli compete di pronunciare in via gerarchica nell'interesse esclusivo dei terzi che ricorrano contro le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte. — Ivi.

1426. Epperciò anche dopo che il prefetto abbia munito del *visto* la deliberazione di un Consiglio o di una Giunta, se un impiegato comunale licenziato ricorra contro tale deliberazione al prefetto stesso, questi è tenuto ad esaminare in merito il ricorso ed a pronunciare secondo legge e giustizia, senza che la già seguìta apposizione del *visto* sia di ostacolo all'esercizio della sua giurisdizione. — Ivi.

1427. La decorrenza dei termini prescritti dagli art. 134 e 136 per l'apposizione del *visto* prefettizio alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte non è opponibile ai terzi che intendano impugnarle, avendo essi per ricorrere, giusta l'art. 251, il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui essi abbiano ricevuto regolare notificazione della deliberazione contro la quale sia diretto il ricorso. — Ivi.

1428 Il *visto* apposto dal prefetto ad una deliberazione consigliare relativa a licenziamento d'un impiegato comunale non lo assolve dall'obbligo di pronunciarsi dopo, a sensi dell'art. 251 della legge comunale e provinciale, sui ricorsi presentati dai terzi nei termini prescritti. — Cons. di Stato, 22 luglio 1886, Comune di Rogiano Gravina ric. (*Legge*, XXVII, 1, 64; *Foro it.* XI, 3, 153).

1429. Non trattandosi di mancanza a precisi doveri d'ufficio, ma semplicemente di un contegno non abbastanza rispettoso verso i superiori, non può decretarsi il licenziamento dell'impiegato, ma è punizione adeguata alla mancanza la sospensione. — Ivi.

1430. Il giudicare della legittimità dei licenziamenti degl'impiegati comunali determinati da motivi di servizio o di disciplina spetta esclusivamente ai prefetti ed al Governo del Re. — Ivi.

1431. Se la deliberazione comunale che licenzia un impiegato è appoggiata a specifiche e determinate imputazioni, e l'impiegato impugnandola ricorre al prefetto per l'annullamento della deliberazione medesima, il prefetto non può senza prendere ad esame nè le imputazioni fatte dal Consiglio all'impiegato, nè la discolpa del medesimo, respingere il ricorso, ritenendo giustificato il licenziamento in base ad altri fatti non addotti nella relativa deliberazione, e sui quali l'impiegato non potè far valere la sua eccezione. — Cons di Stato, 27 gennaio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 459).

1432. Non merita di essere accolto il ricorso presentato da un impiegato contro il suo licenziamento, motivato sulla violazione del capitolato il quale accordava due mesi nel caso di disdetta, quando l'impiegato stesso da più mesi e più volte ebbe a conoscere questo intendimento di licenziarlo, mediante deliberazioni del Consiglio comunale, sebbene non approvate dalla Deputazione provinciale, contro le quali ha presentato ricorso; e quando gli sia stato pagato lo stipendio assegnatogli anche nei due mesi successivi al licenziamento — Cons. di Stato, 14 apr. 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 285).

1433. Se il prefetto ha annullata una deliberazione con cui licenziavasi un impiegato perchè non era stato addotto alcun motivo di servizio o di disciplina che legittimasse il provvedimento, ed il Consiglio comunale invece che ricorrere al Re ha nominata una Commissione d'inchiesta ed in seguito alle sue conclusioni lo ha nuovamente licenziato adducendo i motivi che consigliavano tale deliberazione, non può il ricorrente sostenere che il Comune non poteva far rivivere con una seconda deliberazione un atto già annullato, non trattandosi nel caso della conferma del medesimo, ma di una nuova deliberazione. — Cons. di Stato, 12 novembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 282).

1434. Avvenuto il licenziamento di un impiegato comunale, può il prefetto provvedere sul ricorso di esso, allorchè il licenziamento avvenne per ragioni di servizio o di disciplina annullando quelle deliberazioni che non siano appoggiate a giusti motivi, salva rimanendo nel caso la disposizione dell'art. 227 della

legge comunale e provinciale relativa ai termini di trenta giorni al prefetto per deliberare, e salva pure la facoltà al Comune ed agli interessati di ricorrere contro la decisione del prefetto a senso degli art. 231 e 251 della legge suddetta. — Cons. di Stato, 15 maggio 1885, Dini - Comune di Cardegna (*Racc.* XXXVII, 3, 105).

1435. Ai ricorsi avanzati dagl'impiegati comunali contro le deliberazioni di sospensione e di licenziamento è applicabile l'articolo 251 della legge comunale. — Cons. di Stato, 22 aprile 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 681).

1436. Quindi se tali ricorsi sono prodotti in termine il prefetto è tenuto a pronunciarsi sui medesimi giusta la sua competenza, senza che possa essere obbligato a farlo entro i trenta giorni, di cui all'art. 136 della legge stessa. — Ivi.

1437. Se il Comune condannato dalla Corte d'appello in una causa vertente per il licenziamento dato ad un impiegato, ha deliberato di ricorrere in cassazione, è irricevibile il ricorso presentato dall'interessato contro tale deliberazione oltre i 30 giorni stabiliti dall'art. 251 della legge comunale. — Cons. di Stato, 13 marzo 1885 (*Legge*, XXV, 2, 175).

1438. Nemmeno può essere preso in esame il ricorso come semplice denuncia, giacchè qualora fosse respinto in merito dall'autorità amministrativa, l'interessato non mancherebbe di sostenere le proprie eccezioni avanti la suprema autorità giudiziaria; mentre il Comune, se la deliberazione venisse annullata dal Governo, sarebbe in condizione troppo diversa, per un'influenza estranea al corso normale del giudizio. — Ivi.

1439. Deve revocarsi il regio decreto con cui è stato provveduto sul ricorso presentato contro il licenziamento di un impiegato, quando risulta che il ricorso stesso era stato presentato fuori dei termini prescritti dall'art. 251 della legge comunale, e quindi irricevibile. — Cons. di Stato, 2 giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 574).

1440. Il Comune che ricorre contro un decreto prefettizio, col quale venne annullata una sua deliberazione relativa a licenziamento d'impiegati, deve farlo dentro trenta giorni a norma dell'articolo 251 della legge comunale. — Cons. di Stato, 5 maggio 1888, Trepiccioni - Comune di Andria (*Foro It.* XIII, 3, 93).

1441. Non basta che nel detto termine il ricorso sia deliberato dal Consiglio comunale; è necessario che sia anche trasmesso all'autorità superiore. — Ivi.

1442. Allorchè un Municipio licenzia per motivi di servizio e di disciplina un suo impiegato, non esegue un contratto, ma esplica una funzione amministrativa, che non può essere da vin-

colo contrattuale ristretta, e non è sindacabile dall'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 10 gennaio 1888, Vida - Comune di Buonconvento (*Legge*, XXVIII, 2, 674).

1443. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che il licenziamento di un impiegato comunale sia stato pronunciato nelle forme sostanziali alla sua validità. — Ivi.

1444. Non è competente l'autorità giudiziaria, ma quella amministrativa, ad esaminare se un impiegato sia stato congedato per giusti motivi. — Casale, 16 marzo 1885, Comune d'Asti - Negro (*Giurisp. Casal.* V, 208).

1445. Quando un impiegato comunale sia stato licenziato dal servizio, perchè creduto incapace di continuare nelle funzioni affidategli, il vedere se conservi o no idoneità al disimpegno del proprio ufficio è questione d'indole puramente amministrativa su cui non può interloquire affatto l'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 6 marzo 1885, Com. di Poli - Petrucci Lucchetti (*Racc.* XXXVII, I, 3, 251; *Legge*, XXV, 2, 475; *Corte Supr.* X, 293; *Ann.* XIX, 2, 46; *Riv. Amm.* XXXVI, 537).

1446. L'autorità giudiziaria è incompetente a giudicare della pretesa ingiustizia del licenziamento d'impiegati comunali, o sia stato motivato da demeriti veri e propri, o da avanzata età o deperita salute, o da altre ragioni personali. — Cass. Roma, 3 febbraio 1885, Comune di Poli - Petrucci vedova Lucchetti (*Ann.* XIX, 2, 46).

1447. Per le leggi che vigevano sotto il cessato regime pontificio, gl'impiegati comunali, nonostante le due conferme biennali, non acquistavano il diritto all'inamovibilità. — Ivi.

1448. Il Consiglio comunale può destituire un impiegato ancorchè nominato con talune speciali condizioni. — Palermo, 13 aprile 1885, Com. di Palermo - Latizio (*Legge*, XXV, 1, 739).

1449. L'autorità giudiziaria non è competente per esame di merito o di giustizia dei motivi della deliberazione di destituzione. — Ivi.

1450. È competente pel caso di lesione del diritto privato se la deliberazione fu fatta senza le forme legali e contro la legge. — Ivi.

1451. L'art. 32 legge 14 aprile 1864 per la Commissione con magistrati inamovibili non si applica per destituzioni d'impiegati comunali. — Ivi.

1452. Un *impiegato comunale*, ancorchè siavi tra lui e il Comune un *contratto* che ne determini lo stipendio, la durata in ufficio e le obbligazioni, può esser sempre licenziato dal Consiglio comunale per mancanze in ufficio e per ragioni di disciplina. — Cass. Roma, 10 novembre 1888, Comune di Finalborgo - Lucarini (*Giurisp. T.* XXVI, 164).

1453. E l'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della giustizia o ingiustizia del licenziamento deliberato per tali cause. — Ivi.

1454. È sottratto alla competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della esistenza e gravità dei motivi d'incapacità e negligenza del servizio, addotti a fondamento della deliberazione amministrativa con cui l'impiegato comunale sia stato licenziato dal suo ufficio, anche allo scopo di stabilire se dal licenziamento possa essere derivata lesione a diritti dipendenti da rapporti contrattuali fra l'impiegato licenziato ed il Comune. — Cass. Roma, 3 febbraio 1888, Comune di Butera - Zacco (*Legge*, XXVIII, 1, 721; *Racc.* XL, I, 3, 113; *Foro It.* XIII, 1, 1259).

1455. L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere della giustizia o ingiustizia del licenziamento dato da un Comune a un suo impiegato, ancorchè munito di capitolazione a tempo determinato. — Casale, 4 novembre 1887, Comune d'Albiano - Ferraris (*Giurisp. Casal.* VII, 321).

1456. Nè quindi l'impiegato licenziato ha ragione esperibile avanti i tribunali per risarcimento di danni derivanti da licenza intempestiva, quando questa sia stata data con deliberazione regolare e per motivi riguardanti la disciplina e la condotta dell'impiegato nell'esercizio del suo ufficio. — Ivi.

1457. L'incompetenza può essere pronunciata d'ufficio e per la prima volta dalla Corte di rinvio. — Ivi.

1458. L'atto amministrativo nella sua sostanza sfugge all'esame ed alla competenza dell'autorità giudiziaria, anche se la censura del medesimo sia proposta sotto la forma di una domanda di danni. La giurisdizione dei tribunali ordinari si limita a vedere se tale atto abbia o no gli elementi formali della sua costituzione, al solo effetto di negarne l'applicazione nel caso negativo. — Genova, 27 febbraio 1885, Trombini - Comune di Camogli (*Eco Giurisp.* IX, 1, 149; *Cons. Amm.* XXVII, 33).

1459. In ispecie non può l'autorità giudiziaria sindacare il licenziamento di un impiegato comunale neppure all'effetto dei danni, quando esso fu deliberato dall'autorità amministrativa in forma regolare. — Ivi.

1460. Non è concessa azione giuridica per insorgere contro le deliberazioni che per ragioni di disciplina o di servizio licenziano gl'impiegati. — Cass. Roma, 8 luglio 1884, Sagrazzini - Comune di Artegna (*Legge*, XXIV, 2, 541).

1461. All'impiegato comunale licenziato dall'impiego, non per effetto di mero capriccio, ma per ragioni di economie apportate nel bilancio comunale, non compete azione giudiziaria per danno *non jure datum*. — Cass. Roma, 5 gennaio 1885, Comune di

Foggia - De Chiara (*Legge*, XXV, 1, 59; *Corte Supr.* X, 11; *Riv. Amm.* XXXVI, 368).

1462. L'impiegato comunale destituito non ha azione giudiziaria nemmeno per costringere il Comune a pagargli lo stipendio, o a risarcirgli il danno risentito per la destituzione decretata per apprezzamenti relativi all'opera da esso prestata. — Cass. Roma, 20 aprile 1884, Comune di Roggiano Gravina - Leonetti (*Legge*, XXV, 1, 527).

1463. L'impiegato comunale stato licenziato intempestivamente non può pretendere assolutamente a titolo d'indennità lo intiero stipendio che avrebbe percepito per la rinnovata locazione d'opera, potendo invece l'autorità giudiziaria moderare l'indennità stessa quando le circostanze la dimostrino eccessiva, avuto riguardo alla facilità nell'impiegato di utilizzare diversamente l'opera propria. — Cass. Torino, 8 maggio 1885, Tarigo - Comune di Stella (*Legge*, XXV, 2 749; *Foro It.* X, 1, 549).

1464. Non ha azione giudiziaria l'impiegato che viene licenziato prima del tempo stabilito dal contratto col Comune, sebbene il Comune, a termine del contratto stesso, non abbia provato le gravi mancanze dell'impiegato e i giusti motivi del licenziamento, ciò che era stato convenuto sotto pena di corrispondere lo stipendio e tutti i diritti inerenti alla carica fino all'epoca prefissa. — Cass. Roma, 20 agosto 1884, Comune di Roggiano Gravina - Leonetti (*Corte Supr.* IX, 852; *Legge*, XXV, 1, 327).

1465. *Contra.* L'impiegato comunale intempestivamente licenziato dal Comune ed in violazione dei patti contrattuali, ha azione esperibile avanti l'autorità giudiziaria limitatamente però ad ottenere il risarcimento del danno. — Torino, 26 luglio 1886, Zopegni - Com di Barbaresco (*Giurisp. T.* XXIII, 574; *Riv. Amm.* XXXVII, 596; *Racc.* XXXVIII, 2, 709).

1466. All'impiegato comunale, fornito di capitolazione scritta, licenziato intempestivamente e senza giusta causa, compete azione d'indennità contro il Comune. — Cass. Torino, 4 marzo 1884, Com. di Taggia - Lotti (*Ann.* XVIII, I, 1, 270; *Giurispr. T.* XXI, 353; *Riv. Amm.* XXXV, 427; *Legge*, XXIV, 2, 410).

1467. L'approvazione della Deputazione provinciale per le spese vincolanti il bilancio comunale oltre il quinquennio è necessaria non solo per le spese facoltative, ma anche per le obbligatorie. — Ivi.

1468. La mancata approvazione della Deputazione provinciale rende nulla fino dalla sua origine la capitolazione, e non può pretendersene l'esecuzione solo perchè al suo compimento manchi un termine minore di cinque anni. — Ivi.

1469. Non è fondata l'eccezione d'*incompetenza assoluta* dell'autorità giudiziaria a giudicare della validità e giustizia del licenziamento di un impiegato da parte dell'appaltatore comunale del dazio consumo che lo aveva assunto al proprio servizio, trattandosi puramente di una controversia fra privati, non di un provvedimento dell'autorità amministrativa. — Bologna, 29 dicembre 1885, Fabbri - Cantoni (*Riv. B.* XIV, 54).

1470. Gl'impiegati del Comune, che, per virtù di un appalto passino al servizio dell'appaltatore, non cessano di essere impiegati del Comune; e per l'art. 87 della legge comunale non possono essere licenziati dal Consiglio comunale. — Ivi.

1471. L'appaltatore comunale a servizio del quale sieno passati gl'impiegati già addetti alla gestione del dazio consumo, col patto stabilito fra lui e il Comune che egli avrebbe esercitato verso i medesimi i diritti e adempiuto i doveri stabiliti dalle legislative disposizioni vigenti, non può rimuovere dal suo ufficio un impiegato, senza dipendere dall'autorità comunale. — Ivi.

1472. Secondo l'art. 128 Cod. civile, potendo ognuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò avvenga nell'interesse dello stipulante e formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso, di maniera che la stipulazione diviene irrevocabile se il terzo l'abbia accettata, il contratto stabilitosi fra un Comune e l'appaltatore del dazio consumo, in quanto concerne il trattamento degl'impiegati passati al costui servizio, può essere efficacemente invocato dall'impiegato che abbia effettivamente prestato l'opera propria per l'appaltatore. — Ivi

1473. All'appaltatore comunale del dazio consumo, non al Comune, spetta, d'indennizzare l'impiegato ingiustamente rimosso da quel primo, ove consti che il Comune non concorse alla rimozione, nè la poteva impedire. — Ivi.

1474. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda di danni proposta da un impiegato licenziato prima del tempo stabilito nell a convenzione, non per fatti ad esso imputabili, ma per soppressione d'ufficio. — Cass. Roma, 15 aprile 1885, Com. di Teano - Ugolini (*Legge*, XXV, 2, 472; *Corte Supr.* X, 467).

1475. Il potere giudiziario è competente a conoscere dell'azione per danni derivati dall'ingiusto licenziamento e fuori tempo degl'impiegati comunali. La disposizione che regola la materia è l'art. 4 legge sul contenzioso amministrativo. L'articolo 87 legge comunale e provinciale non può esercitare sulla medesima influenza di sorta. — Trib. S. M. di Capua Vetere, 24 marzo 1885, Sciorio - Com. Cancello (*Gazz. Proc.* XIX, 606).

1476. Simigliante azione è fondata in diritto, perchè il Co-

mune, anche agendo nel fine di pubblico interesse, non può di propria autorità lacerare i contratti legalmente stipulati con i suoi impiegati circa la durata dell'impiego e l'ammontare dello stipendio. — Ivi.

1477. Sono competenti i tribunali a giudicare sulla domanda per risarcimento di danni dipendenti da licenziamento dato da un Comune ad uno dei suoi impiegati prima del tempo convenuto per la durata dell'impiego, senzachè legalmente consti essere stato deliberato per ragioni di disciplina. — Cass Roma, 9 giugno 1888, Comune di Piòvera - Ragni (*Ann.* XXII, 2, 67).

1478. Questa prova, che deve risultare dalla deliberazione di licenziamento, non potrebbe concludersi col mezzo di testimoni. — Ivi.

1479. È anche questione giudiziaria quella consistente nel vedere se la convenzione sulla durata dell'impiego sia per circostanze speciali di fatto viziata di nullità. — Ivi.

1480. Quando il licenziamento dell'impiegato comunale sia stato deliberato non per ragioni disciplinari, ma per soppressione dell'impiego, la domanda che egli faccia per essere risarcito del danno sofferto è di cognizione dei tribunali ordinari ove apparisca fondato nel patto, o in disposizioni del regolamento concernenti la durata del servizio. — Cass. Roma, 14 dic. 1886, Comune di Trapani - De Nobili (*Legge*, XXVII, 1, 543; *Ann.* XXI, 2, 7).

1481. L'obbligo, sia pure assunto da un Comune per contratto, di mantenere agl'impiegati lo stipendio a vita anche nel caso di soppressione dell'impiego, non può avere legale efficacia, siccome quello che avversa la libertà che le pubbliche Amministrazioni devono avere amplissima di fare tutte quelle riforme che stimano utili e necessarie al migliore andamento del pubblico servizio. — Ivi.

1482. Però all'impiegato comunale nominato a vita in conformità di speciale disposizione regolamentare, ove venga esso improvvisamente congedato per soppressione di posto, compete una indennità. — Ivi.

1483. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda di danni promossa dal direttore di scuole comunali, che, dopo essere stato nominato a vita, venga improvvisamente congedato pel solo motivo che il suo posto è stato soppresso. — Cass. Roma, 12 genn. 1887, De Nobili - Comune Trapani (*Riv. Amm.* XXXVIII, 360).

1484. È competente il potere giudiziario ad esaminare e decidere la questione d'indennità per dedotta lesione di diritti nascenti dal patto, in quanto hanno per oggetto lo stipendio e la

durata del servizio. — Cass. Roma, 21 giugno 1886, Avolio - Comune di Siracusa (*Corte Supr.* XI, 604; *Ann.* XX, 2, 97; *Legge*, XXVI, 2, 434; *Racc.* XXXVIII, I, 3, 233).

1485. Quindi l'autorità giudiziaria potrà vedere se e come spetti ad un impiegato comunale una indennità in forza di convenzione, al seguito del suo collocamento in disponibilità, deliberato, non per misura disciplinare, ma per esclusivo interesse del Comune. — Ivi.

1486. L'autorità giudiziaria non ha competenza a conoscere se vi fosse urgenza nelle deliberazioni prese dal delegato straordinario per l'amministrazione del Comune; se queste recassero danno o vantaggio al Comune stesso; se bene o male la Deputazione provinciale prima negasse e poi concedesse la sua approvazione; e se nel licenziamento d'impiegati occasionato da riforme organiche non siasi tenuto conto dei titoli di preferenza da essi allegati. — Cass. Roma, 5 giugno 1886, Comune di Siracusa - Avolio (*Ann.* XX, 2, 97).

1487. È però competente a giudicare se il collocamento in disponibilità d'un impiegato, o la sua licenza dal servizio decretata non per ragioni di disciplina, ma per vedute d'interesse economico del Comune, avanti il tempo convenuto per la durata dell'impiego possa ai termini del patto dar diritto al medesimo ad una indennità. — Ivi.

1488. All'autorità giudiziaria è consentito di esaminare se una deliberazione consigliare contenga, o no, la revoca del provvedimento di sospensione, di esaminare cioè la portata e gli effetti della deliberazione relativamente al diritto che ha l'impiegato di ottenere lo stipendio finchè non è sospeso o licenziato regolarmente. — Cass. Roma, 21 giugno 1886, Comune di Napoli - Incoronato e Salvatore (*Corte Supr.* XI, 632; *Legge*, XXVI, 2, 398).

1489. È competente l'autorità giudiziaria ad esaminare e decidere se una deliberazione consigliare contenga la revoca della sospensione inflitta ad un impiegato comunale, anche agli effetti del pagamento dello stipendio pel tempo in cui rimase sospeso. — Cass. Roma, 20 maggio 1886, Comune di Napoli - Incoronato (*Ann.* XX, 2, 95).

1490. L'impresa assunta da un maestro direttore coi componenti la banda musicale verso il Comune per un tempo determinato e per uno speciale corrispettivo, nient'altro è che un appalto per la sostanza e per la forma, per modo che non può attribuirsi ai componenti la banda, ed in specie al suo direttore, la qualità di funzionari ed impiegati del Comune. — Cass. Roma, 27 novembre 1886, Comune di Mesagne - Carone (*Legge*, XXVII, 1, 546; *Ann.* XXI, 2, 4; *Corte Supr.* XI, 915).

1491. In conseguenza le questioni insorte per inadempimento degli obblighi contrattuali fra il maestro ed il Comune sono di cognizione dei tribunali ordinari. — Ivi.

1492. L'azione proposta dal Comune e dagli impiegati daziari municipali pel licenziamento di questi contro una ditta commerciale assuntrice della riscossione dei dazi di consumo, appartiene alla giurisdizione civile. — Cass. Napoli, 25 febbraio 1885, Barducci - Comune di Napoli (*Gazz. Procur.* XIX, 535; *Boll. Daz.* VI, 142).

1493. Il decidere se sia legale o meno il licenziamento d'un impiegato comunale per difetto di patente, o per età avanzata e deperita salute, spetta all'autorità giudiziaria. — Roma, 1° maggio 1884, Comune di Poli - Lucchetti (*Temi R.* IV, 329).

1494. Sotto la legislazione pontificia gl'impiegati comunali, ottenute due biennali conferme divenivano inamovibili, tranne demeriti da valutarsi dalla superiore autorità amministrativa. — Ivi.

1495. Nei Governi assoluti il fatto del ministro è il fatto del Governo, e le risoluzioni ministeriali emanate in nome e per l'autorità del sommo imperante, hanno la stessa forza ed efficacia di una legge. — Ivi.

1496. La lesione d'un diritto quesito, mentre rientra sempre per la sua cognizione nella competenza dell'autorità giudiziaria, si risolve in una azione civile per risarcimento di danni. — Ivi.

1497. L'impiegato comunale licenziato per soppressione dell'impiego, che reclama una indennità per licenza intempestiva, propone una domanda di competenza dell'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 24 marzo 1885, Comune di Teano - Ugolini (*Ann.* XIX, 2, 48).

1498. Il patto di non licenziare l'impiegato prima d'un tempo determinato è valido. — Ivi.

1499. Sarebbe nullo se il Comune si privasse della facoltà di rimuoverlo, ancorchè inosservante dei suoi doveri, o rimettesse ad altri, fosse pure l'autorità giudiziaria, il giudizio sulla di lui personale condotta. — Ivi.

d) Stipendi. — Sussidi. — Pensioni. — Regolamenti. — Competenza dell'autorità giudiziaria.

1500. Per l'ammissibilità del ricorso contro il decreto del prefetto che aveva respinto il ricorso di un impiegato contro una deliberazione del Consiglio comunale che lo obbligava di soddisfare la tassa di ricchezza mobile sullo stipendio, il termine decorre dalla data della notificazione del decreto medesimo; e l'avere il ricorrente impugnati altri provvedimenti successivi accessori di esecuzione di quella deliberazione, non può impe-

dire la decorrenza del termine entro il quale egli doveva ricorrere contro il decreto prefettizio relativo all'atto fondamentale impugnato. — Cons. di Stato, 10 nov. 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 647).

1501. Rettamente perciò venne respinto il ricorso presentato al Governo del Re dall'interessato, ritenendolo irricevibile per decorrenza di termini. — Ivi.

1502. Erroneamente il ricorrente sostiene che anco in caso di irricevibilità del ricorso, doveva il Consiglio di Stato esaminarlo come denuncia, pel motivo che a suo avviso si trattava di questione involgente principio d'ordine e d'interesse pubblico; giacchè nella suesposta questione l'inapplicabilità dell'art. 227 della legge del 1865 (art. 255 testo unico) si rileva manifesta dal fatto non contraddetto, che non venne presa in adunanza illegale, nè sopra oggetto estraneo alle attribuzioni del Consiglio, nè che sia stata in modo alcuno violata nessuna disposizione di legge. — Ivi.

1503. Sottoponendo i suoi impiegati alla tassa di ricchezza mobile, il Consiglio comunale esercita una facoltà che gli compete, poichè la legge nel colpire i Comuni con la detta tassa pei loro impiegati, concedette ai medesimi il diritto di rivalersi verso gl'impiegati stessi, mediante analoga ritenuta sui loro stipendi (art. 15 legge 24 agosto 1877). — Ivi.

1504. Se l'interessato sostiene che l'atto consigliare con cui si assoggetta a ritenuta per la tassa di ricchezza mobile violi i patti contrattuali, trattasi di questione d'interpretazione di contratto che è di cognizione dell'autorità giudiziaria, e quindi non è il caso di alcun provvedimento sul ricorso dal medesimo presentato, ritenuto come denuncia. — Ivi.

1505. I custodi degli archivi comunali non hanno diritto ad uno stipendio fissato colla norma dettata dalla legge sul notariato del 1879 per gli archivi distrettuali e mandamentali, ma invece i Comuni ne debbono continuare a sostenere le spese. — Cass. Roma, 5 febbraio 1886, Comune di Petritoli - Maricotti (*Legge*, XXVI, 1, 577).

1506. In conseguenza, il custode tuttochè nominato con decreto del Ministero di grazia e giustizia, non è che un impiegato comunale, e quindi lo stipendio è determinato dallo stesso Comune, senza che sia dato ad esso custode d'insorgere contro l'assegnato stipendio, e pretendere che l'autorità giudiziaria ne fissi e determini altro. — Ivi.

1507. Anche non volendo considerare quali impiegati del Comune i custodi degli archivi comunali, la misura del compenso sarebbe sempre determinata solo dal libero accordo delle parti contraenti. — Ivi.

1508. Il ricorso al magistrato potrebbe solo aver luogo quando non vi fosse più libertà circa la determinazione del detto compenso, ciò che si verificherebbe nell'ipotesi in cui fosse stata eseguita l'opera e prestato il lavoro senza che in antecedenza se ne fosse determinato il compenso. — Ivi.

1509. All'ingegnere di un'opera comunale compete compenso non solo per la costruzione della strada, ma anche per l'espropriazione delle zone da occuparsi — Napoli, 12 marzo 1884, Astarita e Vitolo - Com. di Palomonte (*Riv. Amm.* xxxv, 433).

1510. Il compenso dev'essere identico tanto per l'una quanto per l'altra partita ed è quello determinato dalla consuetudine locale. — Ivi.

1511. Quando sianvi motivi per ritenere che l'impiegato comunale sia stato assunto all'impiego non solo per attendere alle ordinarie incombenze d'ufficio, ma anche per riparare, con lavoro straordinario, alle irregolarità del precedente titolare, non si può ammettere a favore di quell'impiegato il diritto ad un compenso straordinario, ove non risulti che gli fu espressamente promesso. — Bologna, 1° apr. 1887, Spadoni - Municipio di Riolo (*Legge*, xxvii, 1, 814; *Riv. B.* xv, 124; *Riv. Amm.* xxxviii, 426).

1512. Mancando la promessa di un compenso straordinario, l'impiegato che abbia lavorato anche in ore fuori d'ufficio per provvedere a irregolarità d'ufficio non create da lui, non ha azione civile per chiedere un determinato compenso, ma può solo invocare una gratificazione che dipende dall'apprezzamento e dal libero arbitrio della superiorità. — Ivi

1513. Quand'anche all'impiegato venga negata l'azione civile per un compenso straordinario, le spese del giudizio, ove questionavasi della competenza di tale azione, possono essere compensate in suo favore, se risulti che la premura, la diligenza e la straordinarietà dei lavori dell'impiegato stesso, furono tali da renderlo meritevole di una gratificazione più adeguata di quella che gli fu assegnata. — Ivi.

1514. Se nel regolamento per gl'impiegati comunali approvato prima della legge del 14 giugno 1874 è stabilito che, nel caso fosse colpita da qualche disastro la famiglia di un funzionario, sia in facoltà del Consiglio comunale di sovvenirla con quel sussidio che a seconda del caso riputerà opportuno, questa disposizione forma una parte delle condizioni sotto l'impero delle quali gl'impiegati municipali sono entrati al servizio del Comune, e quindi essi hanno diritto di fare assegnamento sul beneficio eventuale della disposizione medesima. — Cons. di Stato, 14 giugno 1884 (*Legge*, xxv, 2, 432).

1515. Ad ogni modo non può considerarsi come una vera li-

beralità la somma accordata ad un impiegato comunale per risarcimento di danni cagionatigli dall'incendio della sua abitazione, quando il Consiglio stesso abbia dichiarato che quell'impiegato è un ottimo funzionario il quale ha reso e rende ottimi servizi, che è degno di tutta la benevolenza del Comune, e che versa in poverissima condizione, per cui il sussidio assume in parte il carattere di una rimunerazione anzichè quella di elargizione. — Ivi.

1516. Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato nel concorso di circostanze analoghe alla presente non è il caso di una rigorosa e stretta applicazione dell'art. 3 della legge del 14 giugno 1874. — Ivi.

1517. Non vi è legge che a favore degl'impiegati comunali stabilisca il diritto a pensione. — Cass. Roma, 3 febbraio 1885, Comune di Poli - Petrucci vedova Lucchetti (*Ann.* XIX, 2, 46).

1518. Anche a favore degl'impiegati comunali entrati in servizio anteriormente al 1860 sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1816 di cui essi possono quindi invocare i benefizi agli effetti della pensione anche dopo l'attivazione delle leggi nuove, purchè si trovino nelle condizioni ed abbiano adempiti gli obblighi stabiliti dalle leggi anteriori. — Cons. di Stato, 29 dicembre 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 818).

1519. Quando il Consiglio comunale abbia riconosciuto spettare per legge il diritto a pensione ad un suo impiegato, ciò trae seco per necessaria conseguenza un simile diritto a favore della moglie di lui pel caso che essa sopravvivesse al marito, essendo codesti diritti collegati l'uno all'altro, e dipendenti dalle medesime disposizioni di legge. — Ivi

1520. La legge 14 aprile 1864 regola la materia delle pensioni degli impiegati civili nominati dal Governo e retribuiti con uno stipendio fisso a carico del bilancio generale dello Stato, e non può invocarsi per ritenere con essa abrogate le disposizioni legislative riferibili alle pensioni degl'impiegati comunali, che la detta legge non contempla. — Cons. di Stato, 12 settembre 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 252).

1521. Quando sotto l'impero della legge del 1816 sia stato riconosciuto il diritto del padre a conseguire la pensione, e questa dopo la sua morte sia stata concessa alla sua vedova, il Consiglio comunale dopo la morte di quest'ultima non può rifiutarsi di concedere la pensione anche alle orfane di detto impiegato a termini della legge succitata. — Ivi.

1522. Diviso in due un antico Comune, se gl'impiegati di questo continuano a prestare servizio in uno dei nuovi Comuni ed hanno acquistato diritto a pensione, la pensione stessa va

proporzionatamente ripartita fra gli attuali Comuni in ragione del servizio rispettivamente prestato, degli stipendi goduti e delle ritenute rilasciate in quote disuguali state divise fra gli stessi Comuni. — Cons. di Stato, 9 febbraio 1884, Comune di Ragusa (*Foro It.* IX, 3, 69; *Racc.* XXXVI, 3, 106; *Legge*, XXIV, 2, 33).

1523. Se la pensione viene accordata all'impiegato non a titolo di diritto o per servizi precedenti, ma come spontanea liberalità o atto gratuito e per compassione verso di lui attesa la sua misera condizione, la concessione della pensione non può approvarsi — Cons. di Stato, 9 apr. 1884 (*Legge*, XXV, 1, 67).

1524. Tale pensione è infatti una spesa non destinata a servizi ed uffici di pubblica utilità, ed è quindi contraria all'art. 2 della legge 14 giugno 1874, ed alla massima inconcussa di diritto assodata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che i Comuni ed altre pubbliche amministrazioni di corpi morali non possano fare atti di liberalità se non nei casi e nei modi ammessi dalla legge o da speciali disposizioni. — Ivi.

1525. Tanto meno può approvarsi la concessione della pensione in quanto che non si tratta di una somma data sia pure meno legalmente ma a semplice titolo di sussidio, sibbene di una pensione vitalizia non giustificata nè dai regolamenti del Comune nè dalle leggi amministrative. — Ivi.

1526. Se l'infelice condizione dell'impiegato, può senza dubbio spiegare, se non giustificare, qualche atto di riguardo pietoso verso di lui, non può far arrivare sino alla concessione di una pensione vitalizia. — Ivi.

1527. Quando per le disposizioni di un regolamento speciale debitamente approvato sia accordato il diritto alla pensione straordinaria all'impiegato o salariato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, qualora fosse dispensato dall'impiego per soppressione o riforma dell'ufficio, e questa disposizione non contenga alcuna limitazione di tempo nè di persone, deve intendersi fatta a beneficio generale degl'impiegati municipali, e può essere invocata da tutti coloro che sotto l'impero di essa vengono dispensati dal servizio nei casi e pei motivi nella medesima contemplati, anche se nominati prima della disposizione stessa. — Cons. di Stato, 24 febbraio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 611; *Foro It.* XIII, 3, 41).

1528. Compete all'autorità amministrativa superiore il diritto di annullare le deliberazioni ed atti che sieno contrari alle prescrizioni e regolamenti municipali approvati a norma della legge in vigore, essendo l'osservanza dei regolamenti stessi posta sotto la vigilanza e tutela del Governo del Re. — Ivi.

1529. Deve perciò essere annullata la deliberazione del Con-

siglio comunale che si è rifiutato di accordare la pensione straordinaria ad un impiegato municipale licenziato per soppressione di posto, col pretesto che la sua nomina era anteriore all'approvazione del regolamento succitato. — Ivi.

1530. I provvedimenti sovrani coi quali si annulli o si revochi una deliberazione e un atto amministrativo che apparisce in contraddizione colle leggi e coi regolamenti, non precludono agl'interessati, quando lo ritengano conveniente, l'esercizio della facoltà di adire l'autorità giudiziaria, nei casi in cui questa facoltà è consentita dalla legge. — Ivi.

1531. Qualora in un regolamento per le pensioni di riposo agl'impiegati comunali si trovino le parole : « la pensione cui ha diritto l'impiegato messo a riposo è regolata sulla media dello stipendio ad esso retribuito durante l'ultimo triennio di servizio » deve tenersi conto per la liquidazione della pensione anche della indennità di alloggio, la quale consistendo in una somma determinata ed in misura fissa e costante, si risolve in una integrazione di stipendio. — Cons. di Stato, 1° giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 423).

1532. Nessun argomento può desumersi in contrario dall'ultimo capoverso dell'art. 14 legge 15 aprile 1864 sulle pensioni degl'impiegati dello Stato, poichè se il legislatore per escludere l'indennità d'alloggio dal computo della pensione ha creduto necessaria una espressa disposizione, non si può non intendere che in difetto di essa, l'indennità stessa debba essere regolata come parte dello stipendio. — Ivi.

1533. Se il regolamento comunale dichiara obbligatorio per tutti gl'impiegati municipali il contribuire alla formazione del fondo per la Cassa delle pensioni mediante una ritenuta sugli stipendi, non ha alcuna disposizione che dichiari e supponga a favore degl'impiegati il diritto a ripetere le fatte ritenute : le quote rilasciate a questo scopo devono ritenersi acquisite irrevocabilmente a favore della Cassa stessa. — Cons. di Stato, 24 febbraio 1887, Comune di Bagnacavallo (*Legge*, XXVII, 2, 316; *Riv. Amm.* XXXVIII, 625).

1534. Non compete quindi a termini del citato regolamento alcun diritto alla restituzione della somma rilasciata all'impiegato che abbia rinunciato all'ufficio prima di compiere il tempo utile per la pensione. — Ivi.

1535. Quando in un Comune non esiste un regolamento il quale stabilisca le norme in forza di cui gl'impiegati comunali possano conseguire la pensione dopo un servizio durato per un determinato lasso di tempo, le somme che a tal fine vengono stabilite nel bilancio debbono essere cancellate, perchè ritenute

come liberalità dalla legge proibite, specialmente se il Comune abbia ecceduto il limite della sovraimposta. — Cons. di Stato, 24 aprile 1885, Cavicchini ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 17; *Legge*, XXV, 2, 281; *Foro It.* X, 3, 91).

1536. Il *regolamento organico disciplinare* del 1870 per Palermo non attribuisce al Consiglio il diritto di aggiungere alla destituzione dell'impiegato la perdita del diritto alla pensione. — Palermo, 13 aprile 1885, Comune di Palermo - Labrisio (*Legge*, XXV, 1, 739).

1537. Da ciò che il principe assoluto dell'ex ducato parmense riservò a sè la nomina degl'impiegati municipali, e assegnò ad essi una pensione di riposo da essere pagata dal Tesoro pubblico, non può indursi che l'Amministrazione dei Comuni fosse immedesimata con quella del ducato. — Parma, 3 marzo 1885, Comuni dell'ex ducato parmense - Finanze (*Monit. M.* XXVI, 265).

1538. Per avere le leggi comunali del Regno data autonomia ai Comuni lasciando ad essi la nomina degli impiegati e il concedere ai medesimi la pensione di riposo, non può ritenersi che, abrogata circa a questa materia la legge comunale parmense, le pensioni dovute a termini della medesima agl'impiegati municipali costituissero un debito dell'ex ducato caduto sopra il Regno italiano. — Ivi.

1539. Ad una tale conseguenza osta il fatto di avere il principe parmense ordinato che i Comuni dovessero in quote proporzionali rimborsare annualmente il Tesoro delle somme pagate per le pensioni degl'impiegati municipali. — Ivi.

1540. A sorreggere il contrario assunto non può valere la circostanza che la legge comunale italiana non impone ai Comuni d'iscrivere nel loro bilancio la spesa occorrente pel pagamento delle pensioni degl'impiegati municipali. — Ivi.

1541. Pel disposto degli art. 1 e 15 del decreto 2 luglio 1822 tuttora vigente nella provincia di Parma, tanto la concessione di una pensione quanto l'assegno di gratificazione o di sussidio, sono subordinati alla condizione che l'impiegato si trovi in istato di fisica invalidità debitamente comprovata, ed abbia cessato dal servizio per riduzioni amministrative, ovvero abbia servito non meno di quarant'anni interi. — Cons. di Stato, 13 maggio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 251).

1542. Quindi non ha alcun diritto a pensione l'impiegato licenziato dal Comune per ripetute insubordinazioni. — Ivi.

1543. Il decreto parmense 24 dicembre 1825, pel quale lo Stato assegnava e pagava le pensioni agl'impiegati comunali mediante rimborso dai Comuni rispettivi, non fu abrogato dai nuovi ordini politici ed amministrativi; e così il Governo italiano che

paga le pensioni già assegnate o da assegnarsi ad impiegati che che vi hanno acquistato diritto sotto l'impero di quel decreto, ha diritto d'esserne rimborsato dai Comuni. — Cass. Torino, 5 luglio 1887, Comune di Agazzano, Albureto Borceto ed altri - Finanze (*Giurisp T.* xxiv, 682; *Monit. M.* xxviii, 630).

1544. È di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria il decidere se il Governo attuale, succeduto agli ex ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, abbia il diritto di rifarsi contro i Comuni delle pensioni per essi pagate a quegli impiegati comunali, salvo di esaminare se l'art. 1145 Cod. civile debba avere applicazione al caso concreto. — Cass. Roma, 23 febbraio 1887, Comune d'Agazzano - Finanze (*Corte Supr.* xii, 232; *Riv. Amm.* xxxviii, 614).

1545. Il riparto poi della somma tra i Comuni che debbono eseguire il rimborso in favore dello Stato diventa una necessità di mezzo per attuare il criterio di diritto rispetto al rimborso, di guisa che la Corte di merito non può rifiutarsi di risolvere anche la questione del riparto medesimo, sebbene manchi una legge transitoria — Ivi.

1546. L'autorità giudiziaria è competente a giudicare del diritto a pensione di un impiegato comunale. — Trib. Nicosia, 25 aprile 1887, Calcina - Com. di Gagliano Monferrato (*Circ. Giurid.* xviii, 225).

1547. Gl'impiegati comunali, eletti sotto l'impero delle abrogate leggi amministrative, che davano ai Comuni l'obbligo della pensione, aveano un diritto acquisito. — Ivi.

2° *Segretari e vice-segretari comunali. — Stipulazione d'atti pubblici. — Nomina. — Patenti d'idoneità. — Condannati. — Diritti e doveri. — Conferma. — Diritti di segreteria. — Licenziamento. — Ricorsi. — Competenza. — Collocamento a riposo.*

1548. Il segretario comunale è ufficiale pubblico non solo agli effetti amministrativi, ma anche a tutti gli effetti legali per determinati negozi. — Roma, 22 gennaio 1884, Riva - Comune di Frosinone (*Temi R.* iv, 111; *Man.* xxiii, 312; *Riv. Amm.* xxxv, 692).

1549. L'atto di appalto per il dazio di consumo, che il segretario comunale distende, può contenere una contrattuale stipulazione non solo rapporto all'obbligazione principale, ma anche all'accessoria ipotecaria. — Ivi.

1550. L'atto separato con cui il segretario comunale riceve l'obbligazione accessoria ipotecaria in conseguenza dell'atto prin-

cipale di appalto, è atto autentico e produttivo di effetti legali. — Ivi.

1551. Il segretario comunale è pubblico ufficiale negli atti di sua competenza; e gli atti di cui all'art. 128 legge comunale ricevuti dal segretario comunale coll'intervento del sindaco e colla osservanza delle solennità prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, hanno il carattere di atti pubblici e ne producono tutti gli effetti. — Cass. Torino, 15 marzo 1886, Boscherino - Asinari (*Giurisp. T.* XXIII, 320; *Riv. Amm.* XXXVII, 430; *Cons. Amm.* XXVI, 205).

1552. Ma fuori di questi casi non è dato al segretario comunale di ricevere contratti comunali con effetto di atti notarili, e tanto meno convenzioni tra particolari senza cenno veruno di un interesse che il Comune possa avere nelle medesime. — Ivi.

1553. Il segretario comunale non ha facoltà d'autenticare copie di atti estranei al suo ufficio. — Palermo, 17 dicembre 1886, Frizzino - Deputazione provinciale di Girgenti (*Ann.* XXI, 3, 364; *Circ. Giur.* XVIII, 245; *Riv. Amm* XXXVIII, 817).

1554. Ove il vice-segretario comunale sia munito di patente, e sia autorizzato dal Consiglio a surrogare il segretario, la sua idoneità a far le veci del segretario negli incanti, e rogare, come pubblico ufficiale, gli atti relativi, non può essere controversa. — Cons. di Stato, 2 dicembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 205).

1555. Alle nomine degli impiegati municipali non è applicabile il disposto dell'art. 206 della legge comunale, il quale si riferisce soltanto alle elezioni dei consiglieri comunali e provinciali. — Cons. di Stato, 30 aprile 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 320).

1556. Rimanendo ferme le disposizioni dell'art. 223 può, secondo la costante giurisprudenza, applicarsi a titolo di eccezione e per analogia, il disposto dell'art. 47 del regolamento 8 giugno 1865 a tutte le nomine fatte obbligatorie per legge o che non potrebbero differirsi senza danno della cosa pubblica. — Ivi.

1557. Deve quindi essere revocato il decreto prefettizio che annulla una deliberazione consigliare riguardante la nomina del segretario comunale, perchè avendo nella prima votazione di ballottaggio i due candidati riportato un eguale numero di voti, il Consiglio procedette ad una seconda votazione di ballottaggio anzichè dichiarare eletto il più anziano dei due. — Ivi.

1558. Sebbene i Comuni possano stabilire per la nomina dei loro segretari altre condizioni oltre quelle tassativamente prescritte dal regolamento 8 giugno 1865 per la esecuzione della legge comunale, tuttavia questa facoltà non può essere esercitata in modo contrario alla legge. — Cons. di Stato, 26 febbraio 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 390).

1559. Tale deve ritenersi la disposizione per cui a parità di voti fra i concorrenti la scelta dovrebbe cadere su quello che avrà prodotto maggiori titoli comprovanti studi fatti e servizi resi in qualità di segretario; giacchè con questa disposizione si rende illusoria la legge del concorso nel caso di parità di voti tra i concorrenti e si violano le prescrizioni della legge. — Ivi.

1560. Invece si può stabilire, che in caso di parità di voti si proceda ad una nuova votazione escludendo il criterio dell'anzianità, ma non già sostituire un apprezzamento arbitrario per il quale si dovrebbe necessariamente derogare alla votazione segreta che l'art. 212 della legge comunale impone tassativamente quando si tratta di persone. — Ivi.

1561. Quando per la nomina del segretario comunale siasi proceduto a votazione simultanea di due candidati, e questi ottennero parità di voti, non debbono intendersi respinti tutti i concorrenti, ma solo che non si prese sul concorso alcuna deliberazione; in tal caso il Consiglio può rinviare ad altra seduta l'esaurimento dell'affare, e trattandosi di seduta straordinaria non vi è bisogno di nuova autorizzazione, perchè non fu esaurito nella prima adunanza l'oggetto per cui ebbe luogo la convocazione straordinaria del Consiglio. — Cons. di Stato, 30 gennaio 1885, Mazzucchelli ed altri (*Racc.* XXXVIII, 3, 22).

1562. È nulla la nomina a vita del segretario comunale perchè non consentita dalle nostre leggi amministrative e violerebbe la legge la Deputazione che l'approvasse. — Cons. di Stato, 6 settembre 1884, Comune di Sant'Onofrio (*Legge*, XXV, 1, 717; *Foro It.* X, 3, 80).

1563. La mancata approvazione della Deputazione provinciale alla deliberazione consigliare di nomina per un decennio del segretario comunale impedisce sì bene che essa abbia effetto per vincolare il bilancio oltre i cinque anni, ma non rende assolutamente inefficace la deliberazione stessa nei limiti del quinquennio, entro il qual termine di tempo la deliberazione consigliare non va soggetta ad approvazione dell'autorità tutoria. — Cons. di Stato, 18 maggio 1888, Giovanni Frisoni ric. (*Legge*, XXIX, 1, 358; *Foro It.* XIII, 3, 115).

1564. I patti contenuti nella deliberazione di nomina del segretario comunale divengono obbligatori per l'accettazione del segretario risultante dal fatto di avere egli effettivamente assunto l'ufficio cui sotto quei patti è stato nominato, e la riserva contenuta nella deliberazione stessa di procedere più tardi alla formale stipulazione di un capitolato non può per sè stessa avere effetto sospensivo della nomina, specialmente quando trovasi

dichiarato che il capitolato sarebbesi stipulato qualora il segretario l'avesse richiesto. — Ivi.

1565. È contrario alla legge e alla costante giurisprudenza, e deve quindi essere annullata dall'autorità competente la deliberazione con cui il Consiglio comunale ne abbia revocata un'altra precedente relativa alla nomina del segretario per mantenere in carica altro segretario stato nominato dopo il primo. — Cons. di Stato, 29 febbraio 1884, Com. di Levignano di Palmia (*Riv. Amm.* XXXV, 838; *Racc.* XXXVII, 3, 18).

1566. È poi di competenza dell'autorità giudiziaria il giudicare quale dei due segretari abbia diritto a conseguire l'ufficio. — Ivi.

1567. Se il R. delegato straordinario con deliberazione d'urgenza ha chiamato all'ufficio vacante di segretario comunale il vice-segretario, e poscia con altra deliberazione di urgenza lo ha licenziato per gravi sospetti a suo carico, nominando a quel posto un altro impiegato, il Consiglio comunale a cui sieno state sottoposte tali deliberazioni non può mantenere la prima deliberazione che più non esiste, essendo stata distrutta da quella stessa autorità, da cui era stata emanata. — Cons. di Stato, 16 novembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 138).

1568. Invece se il Consiglio stesso non vuole riconoscere la nomina fatta dal R. delegato e vuole richiamare in servizio il segretario licenziato, deve revocare espressamente la nomina fatta colla seconda deliberazione e procedere ad una nuova nomina del vice-segretario al posto vacante di segretario. — Ivi.

1569. L'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge com. e provinciale impone in modo assoluto, che nessuno possa essere nominato segretario comunale se non sia fornito della patente d'idoneità da conseguirsi dal prefetto in seguito ad esame subito dinanzi ad apposita Commissione istituita nel modo determinato dallo stesso articolo. — Cons. di Stato, 4 marzo 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 748).

1570. In conseguenza i professori di diritto nelle Università per ottenere la patente d'idoneità debbono sottostare all'esame richiesto dal citato art. 18 del regolamento. — Ivi.

1571. La patente d'idoneità al posto di segretario comunale è condizione richiesta per chi assume per la prima volta, o riassume dopo una interruzione di servizio quella carica, non per chi, essendo entrato in ufficio sotto l'impero di leggi che non prescrivevano quella condizione, vi abbia continuato, per una conferma ottenuta dopo che andò in vigore la legge 20 marzo 1865, alleg. *A*. — Cons. di Stato, 2 aprile 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 827).

1572. Non si può eccepire la mancanza di contratto con un impiegato che si vuole licenziare prima del termine convenuto, solo perchè non ne fu celebrato atto formale; giacchè il contratto si forma per consenso delle parti, il quale risulta dall'atto di nomina o di conferma deliberato dalla rappresentanza comunale e dall'accettazione dell'impiegato, accettazione che è incontestabile dal momento che l'impiegato ha esercitato l'uffizio affidatogli. — Ivi.

1573. La non retroattività della disposizione dell'art. 18 n. 3 del regol. 8 giugno 1865 in esecuzione della legge comunale relativa alla patente d'idoneità, è applicabile soltanto a coloro che si trovano già investiti della carica di segretario comunale allorchè entrarono in vigore la legge comunale ed il regolamento succitato, e che in quell'ufficio hanno continuato senza interruzione; ma non è applicabile a coloro invece che in quel tempo avevano un semplice incarico di esercitare le funzioni di segretario. — Cons. di Stato, 4 agosto 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 539).

1574. Il lungo tempo durante cui si sono protratte per tacito consenso dell'autorità municipale quelle funzioni interinali, non può avere efficacia di convertirle nel conferimento definitivo della carica di segretario, e perciò dev'essere annullata la deliberazione con cui il Consiglio comunale confermava in quella carica un impiegato sprovvisto della patente prescritta. — Ivi.

1575. I funzionari addetti alle cancellerie od uffici del censo nelle provincie toscane possono essere assunti a segretari comunali anche se sprovvisti della relativa patente d'idoneità. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1887, Comune di Brientina ric. (*Legge*, XXVIII, 2, 281).

1576. Non possono essere nominati ad esercitare l'ufficio di segretario comunale i condannati a pene criminali ed i condannati per furto, frode ed attentato ai buoni costumi, ancorchè riabilitati. — Cons. di Stato, 23 gennaio 1885, Minist. dell'interno - Comune di Santa Lucia di Piave (*Racc.* XXXVII, 3, 75; *Legge*, XXV, 1, 752; *Foro It.* X, 3, 58); 6 giugno 1885, Antonio M. ric. (*Racc.* XXXVII, 3, 114; *Foro It.* X, 3, 77); 5 maggio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 214).

1577. La disposizione del n. 2 dell'art. 18 del regol. 8 giugno 1865 parlando di attentato ai costumi si riferisce evidentemente ai reati contro il buon costume previsti nel tit. VIII del libro 2° del Cod. penale, tra i quali è compreso anche l'oltraggio al pudore seguìto in privato. — Cons. di Stato, 22 dicembre 1885 (*Legge*, XXVI, 2, 33).

1578. Le condanne per tali reati, come producono incapacità a conseguire la nomina di segretario comunale, così per parità

di motivo debbono essere considerate come cause di decadenza necessaria da tale ufficio qualora sopravvengano o siano riconosciute dopo il conferimento dell'impiego — Ivi.

1579. Un individuo che sia stato condannato da un tribunale militare per reato di falso non può essere nominato a segretario comunale, ed ove tal nomina sia avvenuta, dev'essere dichiarata nulla. — Cons. di Stato, 18 marzo 1887, Comune di Trani ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 80; *Foro It.* XII, 3, 64).

1580. Non può essere ammesso all'esame per conseguire la patente di segretario comunale chi fu condannato a pena criminale, quand'anche la condanna sia stata riportata in età minore. — Cons. di Stato, 30 gennaio 1885, B R. (*Foro It.* X, 3, 64).

1581. Il Consiglio comunale non può concedere ad un privato la custodia del catasto comunale e dei pretesi diritti di visura, e quindi ove nel caso sia stata delegata la Giunta a stipulare il contratto, come è affetta di nullità la deliberazione consigliare, così è nullo egualmente il contratto concluso dalla Giunta. — Cons. di Stato, 13 giugno 1884, Comune di Ferrandina (*Racc.* XXXVII, 3, 5; *Legge*, XXIV, 2, 825; *Foro It.* IX, 3, 116).

1582. Negli obblighi imposti al segretario comunale si comprende quello di custodire i libri e atti relativi al censo o catasto, semprechè per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi non siavi uno speciale impiegato, siccome dispone l'articolo 21 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale — Ivi.

1583. Può però il Consiglio comunale incaricare, invece del segretario, un impiegato speciale di custodire la copia dei catasti e di rilasciarne gli estratti e certificati colle opportune garanzie e colla necessaria vigilanza; ma è nulla la deliberazione, colla quale siasi la custodia affidata ad un estraneo coi relativi diritti di visione, delegandosi inoltre alla Giunta la facoltà di stipulare le condizioni. — Ivi.

1584. In tal caso rimane colpito di nullità anche l'atto stipulato dalla Giunta. — Ivi.

1585. Il segretario e gli altri impiegati ordinari comunali non sono assunti per compiere un'opera a ragione di una prestabilita quantità di lavoro quotidiano, ma per compiere i lavori inerenti al rispettivo loro ufficio, e non hanno diritto a compenso se talvolta accade di protrarre il lavoro oltre l'orario ordinario, non per servizi straordinari, ma per servizi normali dell'amministrazione. — Cons. di Stato, 19 settembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 504).

1586. Se un Consiglio crede che il segretario non possa da solo bastare al disbrigo del lavoro ordinario, può e deve provvedere e stanziare la relativa somma in bilancio, perchè la Depu-

tazione, prima di concedere la eccedenza della sovraimposta, possa giudicare se la spesa abbia carattere di obbligatorietà, e sia tenuta nei limiti del necessario. — Ivi.

1587. Per le spese non previste in bilancio, quando siavi eccedenza di sovraimposta, il prefetto deve giudicare della loro necessità, ed, ove questa non risulti, annullare la relativa deliberazione. — Ivi.

1588. Se nel progetto di riparto delle spese mandamentali fra i Comuni interessati erano comprese quelle di indennità al segretario del capoluogo per la tenuta dell'amministrazione e contabilità relative al carcere mandamentale, quelle per provvista di stampati ed altre, ed il prefetto le ha cancellate ritenendo vadano a carico del Comune capoluogo che gode i maggiori vantaggi inerenti a tale qualità, e perchè d'altra parte il segretario non ha diritto a retribuzione speciale per questi lavori inerenti all'ufficio suo: tale provvedimento prefettizio riguarda i rapporti tra il Comune capoluogo e gli altri Comuni del mandamento, e quindi il ricorso proposto dal segretario stesso è irricevibile, non avendo i Comuni verso di lui rapporto alcuno di obbligazione. — Cons. di Stato, 15 aprile 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 791; *Riv. Amm.* XXXVIII, 948; *Racc.* XL, 3, 29).

1589. Se poi pel capitolato intervenuto tra il segretario ed il Comune gli fu espressamente riservato il diritto a speciali compensi, pei lavori a carico dei Comuni del mandamento e dei consorzi, le ragioni ad esso derivabili da tale capitolato sono esperibili verso il Comune che lo ha nominato, e non verso gli altri componenti il mandamento — Ivi.

1590. Il segretario provvisorio di un Comune non ha diritto verso il medesimo che alla rimunerazione meritata per i servizi effettivamente prestati, e perciò se gli impiegati comunali, per le lunghe assenze del segretario, hanno dovuto raddoppiare il lavoro, fa uso di una facoltà che non può essergli contestata il Consiglio comunale che ripartisce fra i medesimi l'assegno al quale il segretario non aveva acquistato alcun diritto. — Cons. di Stato, 16 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 675).

1591. Un Comune non può destinare al pagamento di un onorario fisso, per stipendio ad un impiegato, la somma del fondo delle spese impreviste, potendo avvenire che con tale provvedimento non si possa far fronte a nuove e maggiori spese obbligatorie che emergano durante l'esercizio. — Cons. di Stato, 3 luglio 1885 (*Legge*, XXV, 2, 827).

1592. Qualora la malattia del vice-segretario, allegata dal Comune, richieda l'aiuto straordinario d'un diurnista, a ciò devesi provvedere con assumere un diurnista pel tempo in cui dura la

malattia, non mai col nominare in modo permanente un nuovo impiegato comunale. — Ivi.

1593. È inammissibile l'azione del segretario comunale con cui, dopo essersi dimesso e dopo che il Consiglio comunale, senza tener conto delle dimissioni, ha revocato la nomina, recedendo dalle dimissioni stesse chiede il pagamento dello stipendio per lui allegato in bilancio. — Cass. Palermo, 29 gennaio 1885, Iacuzzi - Sindaco di Gratteri (*Legge*, XXV, 2, 772; *Circ. Giur.* XVI, 237; *Riv. Amm.* XXXVI, 906; *Foro Cat.* V, 223).

1594. Se il segretario comunale scade d'ufficio alla fine dell'anno, non si può per questo motivo impugnare la deliberazione presa nella sessione di primavera, colla quale veniva confermato in carica per altri cinque anni, adducendo che tale facoltà spettava al Consiglio dopo la rinnovazione del quinto; giacchè tale obbiezione non ha fondamento in alcuna disposizione di legge; ed anzi il restringere la facoltà del Consiglio in proposito in molti casi non sarebbe equo, perchè avrebbe per effetto di rendere troppo breve l'intervallo di tempo per la disdetta da darsi al segretario e la sua uscita dall'ufficio, non lasciandogli così il tempo sufficiente di procurarsi un'altra occupazione. — Cons. di Stato, 27 luglio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 647).

1595. La conferma in carica per un decennio del segretario comunale, non tanto per compensarlo delle sue benemerenze verso il Comune (riconosciute pure dalla Deputazione provinciale), quanto, per provvedere all'interesse bene inteso del servizio, non è vietata da veruna disposizione di legge. — Cons. di Stato, 25 giugno 1886, Comune di Buttrio (*Foro It.* XI, 3, 152).

1596. Quando non trattasi di licenziamento intempestivo del segretario, in corso di capitolato, per ragioni più o meno fondate, ma di rifiuto di conferma dopo decorrenza di termine, il Comune è nel suo pieno diritto di ricusarla senza dare motivi, essendo applicabile alle nomine degli impiegati fatte a tempo la regola sancita dall'art 1591 del Cod. civile. — Cons. di Stato, 16 ottobre 1885, Invernizzi Giuseppe ric. (*Legge*, XXVI, 1, 498; *Foro It.* XI, 3, 33).

1597. La decorrenza dei termini per l'annullamento delle deliberazioni di nomina, o di conferma, dei segretari comunali, non comincia se non dal giorno in cui pervennero alla Prefettura o Sottoprefettura tutti i documenti comprovanti il concorso nel nominato dei requisiti voluti dal regolamento. — Cons. di Stato, 22 dicembre 1885, Celestino (*Foro It.* XI, 3, 53).

1598. Le tasse ed emolumenti per la spedizione dei vari atti dell'Amministrazione comunale, comprese anche le copie delle deliberazioni consigliari, vanno esatte nell'interesse dell'Ammi-

nistrazione stessa e non nel proprio e particolare interesse del segretario comunale. — Cons. di Stato, 27 ottobre 1888, Baseggio ric. (*Legge*, XXIX, 1, 203).

1599. I segretari comunali per gli atti a cui essi procedono e per il relativo emolumento, non possono dipartirsi dalle norme stabilite dalla tabella annessa al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 11 luglio 1884, Sorgi (*Racc.* XXXVII, 3, 1 ; *Legge*, XXV, 1, 29).

1600. Nella esazione dei diritti di segreteria non è lecito tenere un sistema diverso da quello espressamente determinato dalla tabella n. 3, annessa al reg. 8 giugno 1865; ed in questa essendo stabilito che l'emolumento dovuto al segretario comunale è quello di lire 3 per ogni deliberamento, il di cui oggetto supera le lire 500, ma non raggiunge le lire 2000, ne segue che nel caso di un appalto, il cui ammontare superi le lire 500 e non raggiunga le lire 2000, l'emolumento dovuto al segretario è di lire 3. — Cons. di Stato, 21 luglio 1884, Comune di Campli (*Riv. Amm.* XXXV, 922).

1601. Colla disposizione dell'art. 2 del R. decreto 25 ottobre 1881 si vollero far salvi i diritti già acquistati anteriormente da quei segretari comunali, ai quali per convenzioni speciali o per consuetudine fosse stata rilasciata dai Consigli comunali l'esigenza per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa. — Cons. di Stato, 9 aprile 1886, Di Gennaro ric. (*Legge*, XXVI, 2, 251 ; *Foro It.* XI, 3, 137).

1602. In conseguenza, se hanno diritto a continuare a percepire a proprio vantaggio e fino al tempo prefisso alla durata del loro ufficio i diritti di segreteria, i segretari che all'epoca del citato decreto avevano col Comune una convenzione che loro li accordava, non lo hanno quei segretari la cui convenzione col Comune sia stata rinnovata con deliberazione consigliare posteriore alla data del detto decreto. — Ivi.

1603. Annullata con R. decreto la deliberazione con cui un Consiglio comunale attribuiva al proprio segretario i diritti di segreteria, per violazione del R. decreto 25 ottobre 1881, la restituzione dei diritti riscossi dev'essere fatta al Comune, e non alle parti interessate. — Cons. di Stato, 8 luglio 1887 (*Legge*, XXIX, 1, 673).

1604. Se il Consiglio comunale ha prima sospeso e poi licenziato il segretario del Comune, pel motivo ch'era stato denunziato all'autorità giudiziaria per concussione sui diritti di segreteria e per appropriazione indebita, ed ha nominato anche il suo successore; quando dall'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale correzionale risulti non solo la insussistenza delle

fatte accuse, ma che quell'impiegato è incapace di approfittare di nulla, che esercitò le sue funzioni con decoro ed onestamente, e che le denunzie fatte appaiano figlie di gara e di intrighi municipali, manca il solo motivo sul quale il Consiglio si era fondato per deliberare il licenziamento; e la relativa deliberazione dev'essere annullata. — Cons. di Stato, 28 gennaio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 360).

1605 La sentenza in sede di appello che assolve un impiegato dalla condanna che gli era stata inflitta con sentenza del tribunale correzionale, lo libera bensì da una causa d'incapacità legale ad esercitare le funzioni di segretario comunale, ma non esclude che i fatti i quali avevano formato oggetto del giudizio penale potessero essere riguardati amministrativamente come sufficienti a giustificare il suo licenziamento, tanto più quando si avevano due sentenze pronunciate in senso diverso, e quando anche l'ultima, favorevole all'incolpato, ritenne a carico di lui la esistenza della perpetrazione materiale del falso in un atto d'ufficio, e solo lo assolse per insufficienza di prove circa il dolo con cui avesse operato. — Cons. di Stato, 15 gennaio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 63).

1606. Tanto meno poi può farsi luogo alla domanda per annullamento della deliberazione di licenziamento quando risulta dagli atti che la condotta di quell'impiegato nell'esercizio delle sue funzioni non è stata immune da altre censure, e tra le altre quella di avere abitualmente rilasciate attestazioni d'ufficio, senza avere premesse le necessarie indagini per accertare la verità dei fatti che affermava; e di avere apposto ad atti d'ufficio la firma del sindaco prendendo a pretesto la difficoltà di trovarlo in ufficio. — Ivi.

1607 Usa legittimamente del suo diritto il Consiglio comunale, che senza addurre alcun motivo licenzia, allo scadere del contratto, il proprio segretario. — Cons. di Stato, 16 aprile 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 827).

1608. Quando v'è un contratto tra il Comune ed il suo segretario, non si può più invocare il diritto illimitato che la legge comunale e provinciale, con l'art. 87, concede al Consiglio di provvedere in ogni anno alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati. — Cass. Napoli, 18 luglio 1884, Cerqua - Municipio di Roccarainola (*Gazz. Procur.* XIX, 330; *Riv. Amm.* XXXV, 801).

1609. È conforme alla legge il patto che per deliberare sulla destituzione del segretario, la cui opera s'informava in un contratto speciale, avesse dovuto concorrere il voto di due terze parti del Collegio comunale. — Ivi.

1610. Se nella deliberazione del Consiglio comunale la causa del licenziamento del segretario è enunciata unicamente con le parole *per motivi noti al Consiglio*, questa vaga enunciazione non può ritenersi sufficiente a giustificare la rescissione della capitolazione stipulata col ricorrente, e perciò la deliberazione stessa dev'essere annullata. — Cons. di Stato 3 luglio 1885, Comune di Landiona (*Legge*, XXV, 2, 827; *Foro It.* X, 3, 152).

1611. Esclusa ogni controversia sulla dedotta ingiustizia del licenziamento del segretario comunale, non può farsi più luogo all'esame della eccezione d'incompetenza, se resta solo a vedersi se il segretario aveva o no diritto al corrispettivo dell'opera pel tempo in cui la prestò, indagine di competenza dell'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 16 dicembre 1885, Comune di Tusa - Abate (*Corte Supr.* X, 570; *Ann.* XX, 2, 6; *Cons. Amm.* XXVII, 65; *Legge*, XXVI, 1, 153; *Circ. Giurid.* XVII, 100).

1612. Spetta al prefetto di provvedere sui ricorsi degli impiegati comunali, salvo agli interessati di poter ricorrere contro la decisione del prefetto a termini degli art. 231 e 251 della legge comunale e provinciale. — Cons di Stato, 28 luglio 1885, Comune di Petescia ric. (*Legge*, XXVI, 1, 207; *Racc.* XXXVIII, 3, 61; *Foro It* X, 3, 145)

1613. L'essere diretta l'istanza al prefetto, anche nella qualità di presidente della Deputazione provinciale, acciocchè potesse, occorrendo, provvedersi anche con una deliberazione di questa, non autorizza a dire che il decreto emanato dal prefetto nella qualità di funzionario del Governo, non fosse fondato sopra apposita istanza della parte interessata; quando questa aveva invocato in genere dal prefetto medesimo quei mezzi di provvedimento che ravvisasse più opportuni. — Ivi.

1614. Se l'accettazione della rinuncia del segretario comunale sia stata subordinata alla condizione espressa che il rinunciante rimanesse in ufficio fino al compimento dell'anno in corso del suo servizio, tale condizione, trasformata così in patto obbligatorio, costituisce un diritto acquisito a favore del rinunciante per quanto concerne lo stipendio riferibile al tempo della convenuta permanenza di lui nello impiego. — Ivi.

1615. Il Consiglio comunale è arbitro di licenziare il segretario del Comune, e la deliberazione di licenziamento non dà luogo ad azione civile e solo potrebbe essere oggetto di reclamo in via gerarchica amministrativa. — Torino, 14 maggio 1884, Comune di Landiona - Bassi (*Giurisp. T.* XXI, 479; *Monit. M.* XXV, 1181).

1616. L'autorità giudiziaria è anche incompetente a pronun-

ciare sulla domanda d'indennità proposta dal segretario licenziato. — Ivi.

1617. È incompetente l'autorità giudiziaria a pronunziare sulla domanda di danni promossa dal segretario comunale a seguito di licenziamento avvenuto per motivi di servizio. — Cass. Roma, 7 aprile 1885, Com. di Boara Pisani - Antonietti (*Legge*, XXV, 2, 474; *Corte Supr.* X, 472; *Temi R* V, 453; *Racc.* XXXVII, I, 3, 250)

Contra. 1618. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione di risarcimento di danni promossa da un segretario comunale contro il Comune per licenziamento dall'impiego. — Casale, 26 maggio 1886, Comune di Piovera - Ragni (*Giurisp. Casal.* VI, 165).

1619. Essa è anche competente a giudicare della validità del contratto intervenuto tra il segretario ed il Comune, e della legittimità dei motivi di licenziamento. — Ivi.

1620. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda in risarcimento di danni proposta contro il Comune dal segretario comunale illegittimamente licenziato dall'impiego; nonchè della legalità di tale licenziamento, sempre agli effetti della proposta indennità. — Casale, 13 aprile 1885, Comune di Montemagno - Ferrero (*Giurisp. Casal.* V, 178; *Riv. Amm.* XXXVI, 698).

1621. Motivi che, nella specie, furono ritenuti idonei a legittimare il licenziamento. — Ivi.

1622 È più che sufficiente per legittimare il collocamento a riposo di un segretario comunale che ha prestato l'opera sua al Comune per più di 50 anni, il fatto accertato che per l'età avanzata non era più in grado di portare nel disimpegno della sua carica tutta la energia necessaria per mantenere la disciplina nel numeroso personale da esso dipendente, e per ottenere da tutti gli impiegati l'esatto adempimento del loro dovere. — Cons di Stato, 27 maggio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 205).

1623. Devesi perciò respingere il ricorso presentato dall'interessato contro il rifiuto opposto dal prefetto di annullare la deliberazione consigliare relativa. — Ivi.

1624. Non è in arbitrio del Consiglio comunale di prescindere dalle precise disposizioni della legge da esso applicata nel collocare a riposo il segretario del Comune, e quindi viola l'art. 3 del R. decreto 3 maggio 1816 se gli accorda la pensione equivalente a metà dello stipendio, mentre non aveva ancora compiuti i 25 anni di servizio voluti dal R. decreto succitato — Cons. di Stato, 3 ottobre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 717).

1625. Il R decreto 27 novembre 1870, n. 6059, riguarda i

soli impiegati governativi, ed, ove anche potesse estendersi nei suoi benefizi a favore degli impiegati comunali, ammette soltanto la reintegrazione del grado per gli effetti della pensione, ma non dispensa dalla necessità di quei requisiti che le leggi sopravvenute nel frattempo impongono per potere esercitare l'ufficio, com'è pei segretari comunali la patente richiesta dall'articolo 18, n. 3, del reg. 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 19 agosto 1886, Cerini ric. (*Legge*, XXVII, 1, 318; *Foro It.* XIII, 3, 28).

1626. Per il disposto dell'art. 3 del R. decreto 3 maggio 1816, tuttora applicabile agli impiegati comunali dell'ex-reame di Napoli entrati in funzione prima della Costituzione del Regno italiano, dopo 40 anni ed un giorno i funzionari hanno diritto a conseguire una pensione eguale alla totalità dell'ultimo stipendio. — Cons. di Stato, 22 ottobre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 675).

1627-1628. Se un segretario comunale dopo avere compiuto il succitato periodo è stato collocato a riposo, ma ha continuato il servizio prelevando dal suo stipendio una data somma per stipendiare un altro impiegato nominato in suo aiuto, quando egli cessi effettivamente dal servizio ha diritto di percepire l'intero stipendio prima goduto. — Ivi.

3° *Medici condotti. — Nomina. — Sospensione. — Dimissioni. — Licenziamento. — Ricorsi. — Termini per ricorrere. — Danni. — Competenza amministrativa e giudiziaria. — Pensione. — Veterinario comunale.*

1629. Pel disposto degli articoli 94 del regolamento sanitario 6 settembre 1874, e 17 della legge sulla sanità pubblica, nessuno può esercitare la medicina o la chirurgia se non abbia ottenuto il relativo diploma. — Cons. di Stato, 11 agosto 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 683).

1630. Quindi se è stato nominato medico chirurgo di un Comune un cittadino sfornito della prescritta laurea, la relativa deliberazione dev'essere annullata. — Ivi.

1631. È nulla la deliberazione con la quale il Consiglio comunale, dopo aver deliberato di aprire un concorso in seguito a rinunzia del medico condotto, nomina il dimissionario aumentandogli lo stipendio. — Cons. di Stato, 16 gennaio 1885, Comune di San Vito Romano (*Foro It.* X, 3, 120).

1632. Non può essere revocata dal Consiglio comunale, dopo che già ne aveva preso atto, una deliberazione d'urgenza che aveva riammesso in servizio il medico prima licenziato, venendosi così a pregiudicare i diritti quesiti del medico stesso. —

Cons. di Stato, 4 dicembre 1885, Comune di Romagnano al Monte (*Legge*, XXVI, 2, 144; *Riv. Amm.* XXXVII, 544).

1633. Se il Comune vuole provvedere in ordine al proprio medico condotto deve farlo mediante revoca della deliberazione di riammissione al servizio. — Ivi.

1634. Il medico condotto è un impiegato comunale, e quindi il sindaco ha facoltà di sospenderlo. — Cass. Roma, 17 dicembre 1887, Mucci - Comune di Velletri (*Ann.* XXII, 2, 29; *Racc.* XL, I, 3, 71; *Foro It.* XIII, 1, 134).

1635 Questa sospensione, se motivata da mancanze in uffizio, non è sindacabile dall'autorità giudiziaria. – Ivi.

1636. I regolamenti disciplinari, che abbia fatto un Comune per gli addetti al servizio sanitario, non possono derogare alla legge comunale e provinciale là dove concede facoltà al sindaco e al Consiglio di sospendere tutti gli impiegati comunali. — Ivi.

1637. Le forme di procedimento disciplinare stabilite in detti regolamenti garantiscono semplici interessi, e non diritti degli impiegati. — Ivi.

1638. Quindi la loro inosservanza non può dar luogo ad azione giudiziaria. — Ivi.

1639. È giusta la pena della sospensione inflitta dal Consiglio comunale al medico condotto per avere questi chiesto il pagamento delle visite fatte ad un comunista povero, a cui doveva farle gratuitamente; e per avere scritto al sindaco lettere sconvenienti. — Cons. di Stato, 3 febbraio 1888, Comune di Greve - Grossi (*Foro It.* XIII, 3, 104; *Legge*, XXVIII, 2, 680).

1640. Deve respingersi il ricorso del Comune contro il decreto del prefetto che ha annullata la deliberazione del Consiglio comunale che confermava la sospensione inflitta dal sindaco al medico condotto per motivi di servizio e di disciplina, quando non si ebbe alcuna prova che valga a dimostrare la sussistenza delle colpe apposte a quell'impiegato e quando abbia ottenuta pochi giorni prima la riconferma nel posto, ciò che induce una presunzione tutta a favore del medico e fa ritenere che la deliberazione sia stata presa più per rappresaglia che per motivi seri e provati. — Cons. di Stato, 18 maggio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 103).

1641. Non si può sostenere la nullità del provvedimento prefettizio adducendo che si tratta di un parere del Consiglio di Prefettura e non di un decreto del prefetto, solo perchè oltre la firma di quest'ultimo porta anche quella dei consiglieri di Prefettura. — Ivi.

1642. Quando nel capitolato per la nomina di un impiegato è stabilito ch'essa debba durare 5 anni, salva però la facoltà del

Comune di licenziarlo dopo il primo anno di esperimento dandogliene avviso un mese prima, come è in facoltà del Comune stesso di licenziarlo entro questo termine, così è in diritto di porre nuove condizioni alla rinnovazione del contratto, e se l'impiegato non le accetta il Consiglio comunale può sciogliere il contratto. — Ivi.

1643. Quand'anche si ammetta che il mandato conferito dal Consiglio comunale alla Giunta di offrire al medico, il cui contratto scadeva, la continuazione del servizio sanitario per altri due anni, costituisce una obbligazione a carico dell'offerente, è fuori di dubbio che questa non poteva essere che condizionale e che rimase risoluta col rifiuto del medico di accettare l'offerta; nè può avere virtù di fare rivivere a carico del Comune un'obbligazione ormai risoluta una successiva lettera del medico stesso con cui abbia inteso di revocare il dato rifiuto e di accettare la offerta. — Consiglio di Stato, 20 marzo 1885 (*Legge*, XXV, 2, 63).

1644. Quando la dimissione del medico condotto sia stata accettata con deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta municipale, non può più essa essere revocata per la mutata volontà del dimissionario. — Cons. di Stato, 29 maggio 1885, Galasso ric. (*Legge*, XXV, 2, 571; *Foro It* X, 3, 128).

1645. Ha carattere di questione civile, e non amministrativa, quella che consiste nel vedere se il medico, dopo avere intempestivamente rinunziato alla condotta, possa validamente ritirare la data dimissione per non esporsi all'obbligo di rifondere al Comune i danni che dalla medesima avrebbe risentito. — Cass. Roma, 17 dicembre 1887, Comune di Campagnatico - Saviozzi (*Ann.* XII, 2, 4).

1646. Il Consiglio comunale, riunito per deliberare sull'accettazione o meno delle dimissioni presentate dal medico condotto, non può prendere al riguardo alcuna deliberazione se allo aprirsi della seduta gli viene comunicata una lettera del medico condotto, con la quale questi dichiarò di ritirare le date dimissioni; imperocchè, essendo il medico, col ritiro delle dimissioni, rientrato nella pienezza dei suoi diritti, viene a mancare al Consiglio la base di qualsiasi deliberazione. — Cons. di Stato, 23 maggio 1884, Comune di Offanengo (*Riv. Amm.* XXXV, 913; *Racc.* XXXVII, 3, 11).

1647. La deliberazione pertanto, colla quale, malgrado questo stato di cose siansi accettate le dimissioni del medico condotto, è illegale e dev'essere revocata; e nemmeno potrebbe essere giustificata dal riflesso che il Consiglio abbia il diritto di licenziare i suoi impiegati, perchè l'oggetto a trattarsi non era quello

del licenziamento ma dell'accettazione di una rinuncia di poi revocata. Ivi.

1648. Quando sia cessato il sussidio governativo sul quale veniva prelevato lo stipendio a favore del medico condotto di un Comune e che era perciò nominato con decreto ministeriale, cessa conseguentemente ogni rapporto tra il Ministero e il medico, ancorchè il Ministero stesso non abbia espressamente dichiarato il congedo — Cons. di Stato, 4 maggio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 103).

1649. Dovendo quindi il Comune provvedere a proprie spese a stipendiare il sanitario dal giorno in cui è cessato il sussidio governativo, è in libera facoltà del Consiglio comunale di scegliersi un medico condotto di suo gradimento, lasciando quello ch'era in carica per nomina governativa — Ivi.

1650. Pertanto non è il caso questo di dover pronunciare sui motivi di servizio e di disciplina che abbiano dato luogo al licenziamento medesimo, quantunque il Consiglio comunale abbia superfluamente accennato anche a simili motivi nella sua deliberazione. — Ivi.

1651. Non vi è luogo a eccepire contro il licenziamento dato al medico dal Consiglio comunale, quando sia dimostrata l'impotenza del medesimo per ragioni di età di tenere la condotta in quel Comune, per cui il licenziamento devesi ritenere imposto dalla necessità di assicurare in altro modo un servizio normale e sicuro. — Cons. di Stato, 10 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 432).

1652. Il Municipio nel licenziare il medico condotto per la sua tarda età avendogli assegnato un trattamento di favore a condizione che fosse accettato senza restrizioni e riserve, ed avendolo il medico accettato senza emettere alcuna riserva, s'intende abbia rinunciato a qualunque pretesa verso il Municipio anche fondata sulla legge 14 giugno 1859. — Bologna, 27 maggio 1884, Mugnanelli - Municipio di Porretta (*Legge*, XXIV, 2, 418).

1653. Quando un Comune senza ledere i diritti acquisiti d'un impiegato, ed osservando le forme dalla legge prescritte, nonchè i patti stabiliti in apposito capitolato, licenzia un suo impiegato, ad esempio, un medico condotto, la relativa deliberazione non può essere censurata, ancorchè altre ragioni non gravi di servizio abbiano influito a far deliberare il licenziamento. — Cons. di Stato, 16 ottobre 1885, Com. di Scansano ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 86; *Riv. Amm.* XXXVII, 153).

1654. Se un medico condotto fu licenziato prima che scadesse il termine del suo contratto per motivi determinati ed espressi nella deliberazione di licenziamento, ed il medico si limita a

dichiarare false e calunniose quelle asserzioni, ma non produce nessun documento o prova valevole ad infirmarle, il suo ricorso non può essere accolto. — Cons di Stato, 6 febbraio 1885 (*Legge*, xxv, 2, 108).

1655. Licenziato il medico condotto di un Comune, qualora egli ricorra contro l'illegittimo licenziamento, e per tale ricorso siansi dichiarate incompetenti le autorità amministrative, il ricorso del medico presentato all'autorità competente non può essere respinto pel motivo che sia stato presentato fuori di termine. — Cons. di Stato, 29 dic. 1885, Orazi e Leandri ric. (*Racc.* xxxviii, 3, 117; *Legge*, xxvi, 1, 782; *Foro It.* xi, 3, 45).

1656. Se il medico licenziato non ha impugnata la relativa deliberazione comunale nel termine prescritto nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria, è incorsa la decadenza dei termini, nè può impedirsi che produca i suoi effetti, e quindi deve respingersi il ricorso presentato dall'interessato. — Cons. di Stato, 8 gennaio 1886 (*Legge*, xxvi, 2, 72).

1657. Quando poi risulti dagli atti che il ricorrente impugna la deliberazione di licenziamento solo nel merito, cioè per i motivi che l'hanno determinata, non è neppure il caso di esaminare il ricorso come denuncia perchè non si tratta di violazione di legge ed il ricorso non si riferisce a materia che involga quistione d'ordine o di diritto pubblico interno, sibbene di controversia di ordine e d'interessi puramente privati. — Ivi.

1658. Non essendosi fatti conoscere dal sindaco i motivi del provvedimento del prefetto relativi ad una deliberazione comunale con cui sia stato licenziato un impiegato, è sempre in tempo l'interessato, in mancanza di notificazione legale, a ricorrere appena avuta notizia di detti motivi. — Cons. di Stato, 2 giugno 1888, Giorgi ric. (*Legge*, xxviii, 2, 385; *Foro It.* xiii, 3, 105).

1659. Gl'impiegati municipali delle provincie pontificie, tra cui il medico condotto, nominati sotto l'impero delle risoluzioni del cardinale Gamberini, che abbiano ottenuta una sola conferma vigenti quelle disposizioni, non possono avere acquistato diritto alla inamovibilità all'epoca della messa in vigore della legge comunale e provinciale nelle dette provincie, comunque sotto l'impero di questa legge abbiano poi ottenuta la conferma biennale. — Ivi.

1660. Per giudicare sull'attendibilità dei motivi addotti dal Comune per licenziare un proprio impiegato, l'autorità amministrativa può tener conto, nei suoi apprezzamenti e nelle sue risoluzioni, delle prove e degli elementi di fatto raccolti con una istruzione compiuta dall'autorità giudiziaria. — Cons. di Stato, 21 gennaio 1888 (*Legge*, xxviii, 2, 540).

1661. Le circolari pontificie 5 dicembre 1835 e 1° ag. 1840 che conferivano ai medici condotti il diritto alla inamovibilità dopo due biennali conferme, non sono state abrogate dalla legge comunale 20 marzo 1865, per cui la facoltà del Consiglio comunale di licenziare i propri medici assunti in servizio prima della pubblicazione della legge succitata, trova un limite nelle garanzie accordate ai medesimi con quelle circolari. — Ivi.

1662. Le deliberazioni dei Consigli comunali per sospensione e licenziamento dei medici condotti, motivate da colpe commesse come impiegati comunali, e non già nella semplice loro qualità di medici esercenti, non sono subordinate all'approvazione dei Consigli di sanità. — Cass. Roma, 29 gennaio 1885, Comune di San Bassano - Vanazzi (*Ann.* XIX, 2, 32; *Racc.* XXXVII, I, 3, 185; *Corte Supr.* X, 296; *Riv. Amm.* XXXVI, 533).

1663. Della pretesa ingiustizia di siffatte deliberazioni non è competente l'autorità giudiziaria. — Ivi.

1664. L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della giustizia o ingiustizia del licenziamento d'ufficio, dato da un Consiglio comunale al medico condotto, per avere questi mancato ai propri doveri allontanandosi frequentemente dal Comune, sebbene si fosse da questo dichiarato che la nomina fatta per un anno sarebbe duratura negli anni successivi se non seguisse diffidamento da una delle parti sei mesi prima della scadenza dell'anno. — Cass. Roma, 25 luglio 1885, Rapetti - Comune La Loggia (*Corte Supr.* X, 492; *Legge*, XXV, 2, 542).

1665. L'efficacia dei patti stipulati fra il Comune e il medico condotto relativamente alla durata del servizio e al diffidamento preventivo in caso di licenza è subordinata alle disposizioni di legge e regolamento che riguardano la disciplina degli impiegati comunali. — Cass. Roma, 2 luglio 1885, Rapetti - Comune La Loggia (*Ann.* XIX, 2, 96).

1666. Laonde il medico condotto, se viene dal Comune licenziato avanti tempo senza disdetta precedente per mancanze ai suoi doveri d'ufficio, non può far valere quelle convenzioni avanti l'autorità giudiziaria incompetente a giudicare della giustizia o ingiustizia di tali licenziamenti. — Ivi.

1667. Il Comune, che anzi tempo tronca una convenzione fatta col medico per un quinquennio allo scopo di dare una diversa organizzazione al servizio sanitario, e ad ogni modo senza accennare alcun motivo riguardante la condotta personale del medico, si espone all'obbligo di risarcire il danno per lesione di diritti a lui derivanti dal patto, lesione della quale è senza dubbio competente a conoscere l'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 25 novembre 1885, Comune di Strongoli (*Corte Supr.* X, 845;

Ann. XX, 2, 3; *Cons. Amm.* XXVII, 69; *Gazz. Procur.* XX, 402; *Riv. Amm.* XXXVII, 140; *Racc.* XXXVIII, I, 3, 58; *Legge*, XXVI, 1, 654).

1668. Non può il Comune essere ammesso a provare con testimoni che il medico fu licenziato per colpe ad esso imputabili. — Ivi.

1669. Conferita la condotta medica e chirurgica colla forma di un contratto durevole e con certe condizioni a garanzia degli obblighi e diritti rispettivi, se non sia stato dall'autorità tutoria autorizzato il vincolo del bilancio oltre i cinque anni, il contratto non può dirsi legalmente obbligatorio fuorchè per un quinquennio. — Cons. di Stato, 29 maggio 1885, Dini ric. (*Legge*, XXVI, 1, 66; *Man.* XXIV, 359; *Cons. Amm.* XXVII, 41; *Riv. Amm.* XXXVII, 15).

1670. Il Comune ha facoltà di licenziare il medico condotto anche nel corso del quinquennio, ma se non siano fondati e giusti i motivi del licenziamento, è il Comune obbligato a corrispondere il relativo stipendio provvedendosi, in caso di rifiuto, dalla Deputazione provinciale colle facoltà attribuite e colle forme prescritte dalla legge per le spese obbligatorie. — Ivi.

1671. Per qualunque altra pretesa alla emenda dei danni materiali e morali, essendo dichiarata la ingiustizia o nullità del licenziamento, deve il medico-condotto adire l'autorità giudiziaria. — Ivi.

1672. All'impiegato comunale, nella specie, medico-condotto licenziato dal servizio, è dato diritto di adire l'autorità giudiziaria coll'azione per rinfranco dei danni solo nel caso in cui deduca come causa della sua domanda l'illegalità della deliberazione di licenziamento, non già quando basi la sua richiesta sulla ingiustizia dei motivi che determinarono la deliberazione. — Cass. Roma, 3 giugno 1884, Comune di Vinci e Prefetto di Firenze - Ciompi (*Racc.* XXXVI, 3, 175; *Legge*, XXIV, 2, 145; *Corte Supr.* IX, 343).

1673. L'autorità municipale non incorre in alcuna responsabilità civile pei provvedimenti disciplinari presi, in forza delle facoltà concesse dalla legge, contro i propri impiegati. — Ivi.

1674. La deliberazione consigliare, con la quale, dopo essersi stabilita l'apertura di concorso, si provvede al sanitario che trovasi in condotta, dicendo « che gli verrà assegnata una pensione nella misura da concordarsi con lui, o diversamente si farà che il medesimo continui a prestare servizio sino al compimento del tempo per avere la pensione, il tutto da stabilirsi in altra adunanza », non pone in essere nessun vincolo giuridico. — Roma, 10 febbr. 1885, Fanti - Com. di Rocca di Papa (*Temi R.* V, 166).

1675. Epperò se in seguito sia stato licenziato e gli sia stato negato qualsiasi compenso o pensione, egli non ha verun titolo per domandare che gli venga assegnata. — Ivi.

1676. Gli stipendiati comunali, tra i quali comprendesi il medico-condotto, che per le precedenti leggi abbiano acquistato il diritto alla pensione di ritiro, non possono esserne privati pel sopravvenire delle leggi nuove, che hanno dichiarato amovibili gli impiegati medesimi. — Palermo, 5 settembre 1884, Comune di Bagheria - Mancuso (*Ann.* XIX, 3, 13; *Legge*, XXV, 2, 492).

1677. Nella liquidazione della pensione ai detti impiegati spettante debbono computarsi anco gli anni di utile servizio compiuti sotto l'impero delle leggi sopravvenute, quando dai bilanci risulti, che fu rilasciata e ricevuta *la ritenuta*, e tuttochè il Municipio non abbia compilato alcuni regolamenti sulle pensioni. — Ivi.

1678. La convenzione colla quale un Comune siasi obbligato di somministrare alla moglie del medico-condotto, qualora divenga vedova, una rendita vitalizia mediante ritenuta consentita dal marito sulla pensione assegnatagli dopo il collocamento a riposo, costituisce un'assicurazione di sopravvivenza, per modo che la premorienza della moglie beneficiata al marito assicurato fa venir meno in questo l'obbligo a sottostare al premio o alla ritenuta. — Cass. Roma, 23 marzo 1888, Comune di Città di Castello - Cardinali (*Legge*, XXVIII, 2, 219).

1679. A rendere punibile l'omissione del chirurgo di denunziare all'autorità i ferimenti per cui abbia prestato il soccorso dell'arte, non occorre il dolo. — Cass. Torino, 17 dicembre 1887, Giordano (*Foro It.* XIII, 2, 56).

1680. Quantunque il sanitario potesse presumere che l'autorità avesse notizia di un ferimento, e di questo avesse occasionalmente parlato coi carabinieri, non è dispensato dal farne la dichiarazione prescritta dalla legge. — Ivi.

1681. La circolare pontificia 6 dicembre 1861, che attribuiva ai professori sanitari il diritto di agire direttamente contro gli autori del ferimento per essere compensati della cura prestata ai feriti, è rimasta abrogata in virtù dell'art. 5 delle disposizioni transitorie 30 novembre 1865. — Cass. Roma, 14 genn. 1885, Meucci - De Luca (*Temi R.* V, 261; *Legge*, XXV, 2, 620).

1682. Il contratto che intercede fra un Comune e il medico-condotto è *sui generis*, disciplinato dai patti convenuti fra le parti e dalla legge. — Venezia, 8 maggio 1888, De Gloria - Comune di Tolmezzo (*Legge*, XXVIII, 2, 245).

1683. Per lo statuto arciducale 31 dicembre 1858 vigente nel Veneto, un medico-condotto anche confermato può essere licenziato. — Ivi.

1684. A maggior ragione lo può se si tratta di un medico non confermato, ma mantenuto in carica di anno in anno per condizione espressa o per proroga tacita. — Ivi.

1685. Non può essere nominato veterinario di un Comune chi è sfornito di patente d'idoneità ed è munito soltanto di un decreto prefettizio che lo autorizza all'esercizio della professione. — Cons di Stato, 23 dicembre 1887, Prefetto di Novara (*Foro It.* XIII, 3, 14).

4° *Maestri comunali. — Durata della nomina — Conferma sessennale. — Stipendi. — Licenziamento. — Reclami. — Competenza*

1686. Nominato taluno ad un uffizio, non si presume che esso vi venga destinato in qualità di supplente ; e perciò la prova della qualità di supplente nella persona nominata dev'essere fatta da chi l'allega e vi fonda le proprie eccezioni. — Roma, 31 dicembre 1885, Comune di Roma - Duni (*Legge*, XXVI, 1, 554).

1687. Sebbene sia vero che la nomina dei maestri, alla pari degli altri impiegati del Comune, spetti al Consiglio comunale, tuttavia se fatta dalla Giunta pel primo biennio di prova deve presumersi fatta per delegazione del Consiglio, ed equivale a quella fatta dal Consiglio stesso. — Ivi.

1688. Per l'art. 3 della legge 9 luglio 1876 i maestri comunali nominati per la prima volta durano in uffizio due anni, e nelle successive nomine non meno di sei. — Ivi.

1689. Colla nomina, quindi, seguente al primo biennio acquistano i maestri il diritto a rimanere in uffizio per un intero sessennio ; e non è in facoltà dei Comuni di limitare il tempo stabilito dalla legge, se non nel caso in cui fra le parti sia pattuita convenzione in contrario. — Ivi.

1690. Adempie a quanto dispone l'art. 132 R. decreto de 15 settembre 1860 il Comune che dopo aver riconosciuto l'impedimento del maestro a proseguire almeno per allora nell'insegnamento, e nella supposizione che esso non potesse riassumere il servizio fino al prossimo anno scolastico, gli nomina un surrogante, cui assegna la retribuzione di lire 550 per la durata dell'anno scolastico in corso. — Cons. di Stato, 24 aprile 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 425); 4 agosto 1885, Comune Calvello - Deputazione provinciale di Potenza (*Man.* XXV, 44).

1691. Il Consiglio provinciale scolastico che ha approvato tale deliberazione non può poi, invece di riconoscere nella persona nominata un maestro surrogante straordinariamente retribuito, dichiararne effettiva la nomina per un biennio con diritto allo stipendio legale, essendo ciò manifestamente contrario

alla legge e lesivo del diritto del Comune e del maestro impedito. — Ivi.

1692. Sebbene il Comune non abbia ricorso contro tale deliberazione, ove in seguito della medesima la Deputazione abbia emesso un mandato d'ufficio a carico del Comune stesso, il Governo non può esimersi dall'esaminare l'atto che formò il sostrato del provvedimento dell'autorità tutoria. — Ivi.

1693. Nominato un maestro elementare in corso d'anno scolastico, i trienni e sessenni successivi del suo ufficio si devono computare dal cominciamento dell'anno successivo. — Genova, 1° giugno 1886, Geddo - Comune di Ortovero (*Eco Giurisp.* x, 1, 205; *Cons. Amm.* xxvii, 243; *Riv. Amm.* xxxvii, 594).

1694. Alla regolarità del licenziamento dei maestri basta che il diffidamento sia dato sei mesi prima del 15 ottobre, epoca della chiusura dell'anno scolastico. — Ivi.

1695. La legge 9 luglio 1876 che fissava un *minimum* degli stipendi dei maestri elementari, non ha effetto retroattivo sul tempo precorso e sulle convenzioni preesistenti. — Ivi.

1696. Quando il Consiglio provinciale scolastico abbia proceduto d'ufficio alla nomina di una maestra comunale, il ricorso che contro detta nomina può proporre il Comune non sospende gli effetti del provvedimento preso, perchè non vi è disposizione di legge che attribuisce effetto sospensivo al ricorso del Comune. — Cons. di Stato, 29 maggio 1886, Comune di Dolceacqua ric. (*Racc.* xxxix, 3, 89; *Man.* xxv, 318; *Filangieri*, xi, 686; *Legge*, xxvi, 2, 644; *Riv. Amm.* xxxvii, 87).

1697. Nel computare il triennio o il sessennio di conferma pei maestri comunali non si tien conto della nomina che si fa d'ufficio dal Consiglio provinciale scolastico, quando i Comuni non li abbiano nominati un mese prima che cominci l'anno scolastico, perchè detta nomina è provvisoria, e non ha effetto che per quel solo anno in cui il Comune trascurò di farla. — Cass. Roma, 10 marzo 1885, Comune di Toscanella - Guelfi Desideri (*Ann.* xix, 2, 51).

1698. È competente l'autorità giudiziaria a giudicare sulla domanda per pagamento di stipendio o d'indennità proposta da un maestro comunale licenziato prima del tempo fissato dalla legge per ragioni non attinenti alla disciplina o alla sua personale condotta. — Ivi.

1699. È in facoltà dei maestri di rinunziare al diritto di ottenere la conferma sessennale dopo il biennio di prova, limitando invece la durata della conferma ad un altro biennio; quindi non può essere ritenuta contraria alla legge la deliberazione del Consiglio comunale che dietro domanda del maestro lo

manteneva in carica per un nuovo biennio, mentre il medesimo aveva già compito in quell'anno il biennio di prova prestato presso quel Comune. — Cons. di Stato .... aprile 1887 (*Legge*, XXVII, 2. 393).

1700. La disposizione della legge 19 aprile 1885, che conferisce ai maestri elementari il diritto della nomina a vita dopo un lodevole esercizio magistrale di otto anni, si applica anche a quei maestri che hanno prestato servizio anteriormente alla legge stessa, ove il termine di otto anni venga a scadere dopo la sua attuazione; e ciò sebbene la licenza siasi data al maestro prima che la legge stessa venisse attuata — Decreto del Ministero dell'istruzione pubblica 5 giugno 1886, De Caro e Angiulli ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 15; *Legge*, XXVI, 2, 322).

1701 Nè può il Comune rifiutarsi di confermare a vita i maestri sol perchè il licenziamento fu deliberato e la disdetta notificata diversi mesi prima che fosse approvata la citata legge 1° marzo 1885 quando l'uno e l'altra sono riferibili ad una convenzione venuta a scadere sotto l'impero della legge nuova portante innovazione nella materia — Ivi.

1702. L'autorità giudiziaria è competente a pronunciare sugli effetti giuridici derivanti da un certificato di lodevole servizio rilasciato dal Consiglio provinciale scolastico ad un maestro elementare comunale — Torino, 27 marzo 1888, Comune di Dronero - Lorda e Girardi (*Ann.* XXII, 3, 312; *Racc.* XL, 2, 275).

1703. È valido il certificato di lodevole servizio rilasciato al maestro elementare dal Consiglio provinciale scolastico, anche nel caso in cui l'autorità comunale interpellata siasi mostrata di contrario avviso. — Ivi.

1704. È nulla la convenzione conchiusa tra il maestro ed il Comune, con la quale il maestro abbia rinunziato al diritto della nomina a vita. — Ivi.

1705. L'autorità giudiziaria è sola competente a conoscere degli effetti del decreto ministeriale, che, su reclamo d'un maestro comunale, lo riconfermava in ufficio. — Trib. Roma, 5 settembre 1885, Duni - Comune di Roma (*Riv. T.* XI, 428).

1706. L'atto confermativo della nomina di un maestro comunale, allora solo può derogare all'art. 2, legge 9 luglio 1876, quando siavi stata esplicita convenzione bilaterale circa la durata dell'ufficio. — Ivi.

1707. Il maestro licenziato per decorrenza di termine, qualunque sia stata la durata del suo insegnamento, ma senza avere conseguito il certificato di lodevole servizio, qualora venga rinominato nello stesso Comune, la durata della nuova sua nomina

dev'essere biennale. — Cons. di Stato, 10 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 2, 393).

1708. Il diritto accordato dalla legge 9 luglio 1876 di continuare a fare scuola per un sessennio dopo la conferma del primo biennio non riguarda solamente i maestri delle scuole elementari obbligatorie, ma anche quelli delle scuole facoltative. — Cagliari, 3 luglio 1886, Amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò - Lai (*Legge*, XXVII, 2, 92).

1709. La legge 9 luglio 1876. quanto al termine delle nomine e al periodo delle conferme dei maestri, non innovò all'articolo 333 della legge 13 novembre 1859. — Ivi.

1710. Le licenze da dare ai maestri sono di esclusiva competenza dei Consigli comunali, ed allora solo interviene il Consiglio scolastico, quando si tratti di licenziare i maestri fuori del tempo stabilito. — Ivi.

1711. La legge 11 aprile 1886 nell'assegnare coll'art. 1 ai Comuni come termine massimo un triennio per elevare gli stipendi dei maestri al limite legale, ha prescritto bensì che non si dovesse differire l'aumento oltre il termine predetto, ma non ha vietato ai Comuni di decretare l'aumento anche nel primo anno successivo alla pubblicazione della legge. — Cons. di Stato, 20 luglio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 647).

1712. Quindi se nel bilancio del 1887 preparato dal regio delegato straordinario, stanziato dal Consiglio comunale, vistato dal prefetto ed approvato dalla Deputazione provinciale agli effetti dell'eccedenza della sovraimposta, era stato aumentato lo stipendio dei maestri nel limite assegnato dalla succitata legge, non era lecito al Consiglio comunale di ridurlo nell'anno successivo alla misura anteriore. — Ivi.

1713. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della controversia fra un Comune e il maestro comunale, avente per oggetto la misura della rimunerazione da quest'ultimo pretesa in base alla legge, ed il rimborso della differenza fra lo stipendio minimo dalla legge stessa fissato e quello realmente pagatogli dal Comune, quantunque sia intervenuta in argomento una deliberazione del Consiglio scolastico provinciale. — Milano, 10 marzo 1885, Com. di Appiano - Colombo (*Monit. M.* XXXVI, 373; *Riv. Amm.* XXXVI, 349).

1714. In base alle vigenti leggi scolastiche, in ispecie a quella del 9 luglio 1876, è nulla ed inefficace così ogni convenzione che venga stipulata fra maestro e Comune per la riduzione del minimo stipendio legale, come altresì la rinuncia a questo minimo fatta dal maestro prima della realizzazione del relativo diritto. — Ivi.

1715. Per lo contrario nulla impedisce che il maestro possa validamente rinunciare, in favore del Comune, ai maggiori arretrati del suo stipendio con atti posteriori all'acquisto di detto diritto, quali sarebbero le quietanze di saldo senza alcuna riserva. — Ivi.

1716. Per l'art. 10 del R. decreto 19 aprile 1885 emanato in virtù della legge 1° marzo dello stesso anno, e quindi pienamente costituzionale, nel caso di soppressione della scuola non obbligatoria, sia per mancanza di scolari, sia per ristrettezze finanziarie del Comune, cessa nel maestro qualunque diritto a stipendio. — Roma, 8 giugno 1886, Comune di Gallese - Zagaglia (*Legge*, XXVII, 1, 91; *Temi R.* VI, 508; *Monit. M.* XXVIII, 43; *Riv. Amm.* XXXVIII, 12).

1717. Tale disposizione non è *innovativa*, sibbene semplicemente *dichiarativa* delle leggi precedenti; e perciò applicabile anche quando trattasi di obbligazioni nate all'ombra delle leggi medesime. — Ivi.

1718. È obbligatoria pei Comuni e non contraddice all'articolo 341 della legge Casati 13 novembre 1859 l'art. 62 del regolamento 15 settembre 1860 il quale facoltizzando i Comuni a destinare delle maestre alle scuole elementari maschili inferiori dispone che in tal caso lo stipendio delle maestre sia uguale a quello dei maestri. — Cass. Torino, 14 maggio 1887, Castagneri - Comune di San Secondo (*Giurisp. T.* XXIV, 589; *Ann.* XXI, I, 1, 446).

1719. L'art. 341 della legge Casati secondo il quale lo stipendio delle maestre è ragguagliato a quello dei maestri colla riduzione del terzo, è riferibile soltanto alle maestre che sono destinate alle scuole femminili. — Ivi.

1720. Approvata la nomina di un maestro dal Consiglio scolastico, gli effetti di questa retroagiscono fino al giorno in cui la nomina è stata fatta ed ha effetto per tutto l'anno scolastico. — Cons. di Stato, 22 settembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 31).

1721. È infondata la pretesa del Comune che gli stipendi dei maestri siano computati e ripartiti non per dodicesimi ma per decimi con detrazione dei due mesi durante i quali le scuole sono chiuse, perchè avendo la legge stabilito sulla base annuale la tabella degli stipendi, questi debbono essere pagati ai maestri ogni anno nella loro integrità — Ivi.

1722. Lo stipendio annuo assegnato ai maestri è loro dovuto intieramente pel servizio cui sono addetti durante l'anno scolastico, nonostante che per gli effetti dei pagamenti lo stipendio medesimo sia diviso in rate mensili, quand'anche l'insegnamento non sia stato di fatto esercitato durante una parte del-

l'anno per cause indipendenti da colpa dei maestri. — Cons. di Stato, 24 febbraio 1887, Comune d'Alzara (*Legge*, XXVII, 1, 640; *Foro It.* XII, 3, 39).

1723. Però la decorrenza dello stipendio non può incominciare dall'anno scolastico, quando la nomina sia avvenuta durante il corso di esso, nè le autorità scolastiche possono rendere retroattivi a carico del Comune gli effetti delle nomine fatte d'ufficio dalle autorità medesime. — Ivi.

1724. Alla maestra nominata in via provvisoria, perchè sfornita di patente, che abbandona la scuola, non spettano che tanti dodicesimi dello stipendio, quanti sono i mesi in cui ha prestato l'opera sua. — Cons. di Stato, 12 giugno 1884 (*Legge*, XXIV, 2, 678; *Man.* XXIII, 228).

1725. Infatti (art. 130 e 131 del regio decreto 15 settembre 1860 che approva il regolamento sull'istruzione elementare), sebbene gli stipendi degl'insegnanti elementari siano assegnati in compenso dell'opera che essi prestano nei dieci mesi costituenti l'anno scolastico, sono tuttavia pagati in rate mensili, e l'insegnante che per propria volontà e senza legittima causa abbandona la scuola ha solo diritto allo stipendio sino al giorno in cui ha esercitato l'ufficio suo. — Ivi.

1726. Quindi se dopo che il Comune ha soddisfatto le rate dovute, la Deputazione ha spedito un mandato d'ufficio a complemento dell'intera somma stanziata in bilancio per lo stipendio della maestra, il suo provvedimento dev'essere revocato, come pure dev'essere annullato il decreto del prefetto con cui s'inviava un commissario sul luogo per costringere il Comune riluttante al pagamento del mandato d'ufficio. — Ivi.

1727. Il maestro elementare sfornito di patente, e nominato in linea provvisoria con approvazione del Consiglio scolastico, il quale abbia percepito per patto uno stipendio inferiore al minimo della legge, non può, dimesso l'ufficio, pretendere più di quanto il patto gli attribuiva. — Cass. Roma, 30 maggio 1885, Santoro - Comune di Cepagatti (*Legge*, XXV, 2, 613; *Temi R.* V, 284; *Corte Supr.* X, 623; *Riv. Amm.* XXXVI, 836).

1728. È competente l'autorità giudiziaria a ritenere che la Giunta municipale, coll'interdire ad un professore del liceo comunale l'accesso agli stabilimenti scolastici, non intendesse sospendergli lo stipendio. — Cass. Roma, 10 maggio 1886, Comune d'Alba - Poppi (*Corte Supr.* XI, 419; *Legge*, XXVI, 2, 435).

1729 Per l'art. 3 della legge 9 luglio 1876 ha diritto alla nomina biennale solo quel maestro elementare che dopo aver insegnato in un Comune per un intero anno scolastico ottiene

riconferma per altri due anni successivi. — Trib. Bologna, 16 aprile 1885, Magelli Rossi - Com. Grezzana (*Riv. B.* XIII, 140).

1730. La legge 9 luglio 1876 non ebbe per iscopo di riordinare l'intero insegnamento elementare, ma solo di migliorare la condizione economica dei maestri; quindi in materia di licenziamento valgono le leggi e gli ordinamenti anteriori. — Ivi.

1731. Per l'art. 75 del regolam. 15 settembre 1860 il maestro nominato provvisoriamente per un anno non può essere licenziato se non con atto da notificarglisi almeno prima del mese di luglio. — Ivi.

1732. Il maestro intempestivamente licenziato ha diritto di percepire lo stipendio per tutto quel tempo pel quale aveva acquisito il diritto di continuare nell'insegnamento dovendo accettare l'allontanamento dalla scuola, perchè questo atto dell'autorità amministrativa non può essere disconosciuto da altra autorità. — Ivi.

1733. Gl'insegnanti delle scuole secondarie municipali si possono sospendere e licenziare dai Municipi, senza ingerenza del Ministero della pubblica istruzione. — Cass. Torino, 16 marzo 1887, Comune di Alba - Poppi (*Ann.* XXI, I, 1, 366).

1734. Le disposizioni di cui negli art. 216 e 217 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione relative alla sospensione o rimozione dei professori dei licei o ginnasi non sono applicabili agl'insegnanti di tali istituti non governativi, ma specialmente comunali. — Cass. Torino, 16 marzo 1887, Comune di Alba - Poppi (*Racc.* XXXIX, I, 1, 213; *Giurisp. T.* XXIV, 410).

1735. Il Municipio non può neanco in caso d'urgenza, per motivi di scandalo e disordini, sospendere o rimuovere un professore d'istituto scolastico municipale: la sospensione e la rimozione non possono pronunciarsi che dal ministro; il Municipio può soltanto interdire al professore l'accesso agl'istituti scolastici. — Torino, 21 novembre 1884, Comune di Alba - Poppi (*Giurisp. T.* XXII, 49; *Riv. Amm.* XXXVI, 148).

1736. Tale provvedimento di competenza del Municipio nei casi d'urgenza non produce gli effetti della sospensione, e molto meno quelli della rimozione, e quindi non toglie al professore il diritto allo stipendio finchè il Ministero non ha pronunciato la sospensione o la rimozione. — Ivi.

1737. La gravità delle cause di detto provvedimento non può dal Municipio invocarsi avanti i tribunali per dare a quello gli effetti d'una sospensione o rimozione finchè sulle medesime non è intervenuta la pronuncia del Ministero. — Ivi.

1738. La legge sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859 è applicabile anche ai professori delle scuole secondarie munici-

pali (licei, ginnasi, scuole tecniche), semprechè la loro nomina siasi fatta sopra concorso colla esplicita dichiarazione di uniformarsi alle vigenti leggi e regolamenti sulla pubblica istruzione. — Ivi.

1739. Il professore a cui il Municipio abbia interdetto d'urgenza l'accesso alle scuole non ha ragione di chiedere in giudizio il risarcimento dei danni morali, finchè sopra detto provvedimento non ha definitivamente pronunciato il Ministero; ma ha diritto al rimborso dei danni materiali prodotti dal negato o ritardato pagamento dello stipendio. — Ivi.

1740. Quando dal verbale della deliberazione, colla quale un Comune procede al licenziamento d'un maestro comunale per fine di ferma, appare che la deliberazione fu preceduta da discussione sulle qualità personali del licenziando, dalla quale fu determinato il voto, questo dev'essere espresso a suffragi segreti, ed è nulla la deliberazione se presa a suffragi palesi. — Cons. di Stato, 25 luglio 1885, Com. Qualtieri Sicamino (*Riv. Amm.* XXXVII, 74).

1741. Non entra nelle facoltà del sindaco, e non è perciò produttivo di effetti, il licenziamento dato ad un maestro. — Cons. di Stato, 11 agosto 1885, Com. di S. Vincenzo Valle Roveto ric. (*Racc.* XXXVII, 3, 92; *Legge*, XXVI, 1, 445).

1742. Anche deliberato il detto licenziamento dal Consiglio comunale, fino a che non venga esso approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il maestro deve ritenersi legalmente investito dell'ufficio. — Ivi.

1743. Nessuna disposizione di legge o di regolamento prescrive che, quando un Comune denuncia per mancanze commesse un maestro, lo stipendio di questo debba essere sospeso fino a totale esaurimento della vertenza. — Ivi.

1744. Per la legge 9 luglio 1876 le locazioni d'opera dei maestri elementari, anche fatte a tempo determinato, s'intendono tacitamente rinnovate per sei anni ove sei mesi prima che spiri la convenzione il maestro non sia stato licenziato. — Cass. Torino, 7 marzo 1884, Comune di Cigliano - Carando ed altri (*Giurisp. T.* XXI, 358; *Legge*, XXIV, 2, 409; *Riv. Amm.* XXXV, 451).

1745. Il licenziamento del maestro, anche al solo scopo d'impedire la detta tacita rinnovazione del contratto, non può darsi dalla sola Giunta municipale, ma dev'essere deliberato dal Consiglio comunale (art. 87, n. 2, legge comun. e prov.). — Ivi.

1746. La Giunta potrebbe dare il congedo quando il Consiglio comunale nell'atto di nominare il maestro a tempo determinato avesse formalmente deliberato che al finir di questo tempo il contratto dovesse senz'altro cessare. — Ivi.

1747. Ma il giudizio con cui il magistrato di merito apprezzando i verbali del Consiglio esclude che sia stata sua intenzione di prendere siffatta deliberazione, è incensurabile in cassazione. — Ivi.

1748. È pure incensurabile il giudizio con cui il magistrato di merito ritiene che il Consiglio comunale indicendo il concorso ai posti vacanti, senz'aver notizia della licenza data dalla Giunta e del rifiuto di essa da parte dei maestri, non avesse intenzione di ratificare l'operato della Giunta. — Ivi.

1749. È di per sè manifesta l'urgenza d'una deliberazione presa a termini dell'art. 94 della legge comunale dalla Giunta in principio di aprile per licenziare un insegnante di cui alla fine dell'anno scolastico scadeva il biennio. — Cons. di Stato, 17 aprile 1885 (*Legge*, XXV, 2, 396).

1750. Quando il Consiglio abbia omologata tale deliberazione, il prefetto non può annullarla perchè non ricorresse un caso di urgenza. — Ivi.

1751. Il licenziamento dell'insegnante deve riferirsi non alla deliberazione del Consiglio ma a quella della Giunta presa in tempo utile. — Ivi.

1752. Quando il licenziamento di un maestro comunale, motivato dalla sua incapacità didattica e dalla sua scorretta condotta, venne approvato dalle autorità competenti, nulla in diritto può opporsi al decreto del prefetto che ha annullata la deliberazione del Consiglio comunale che accordava in via di transazione una somma al maestro stesso durante la pendenza d'una lite da esso tentata contro il Comune, risolvendosi la concessione stessa, nelle condizioni suaccennate, in una liberalità vietata ai Comuni dalla legge 14 giugno 1874. — Cons. di Stato, 4 novembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 251).

1753. Giusta gli art. 32 e 33, regolamento 3 novembre 1877, spetta al Consiglio scolastico di giudicare incensurabilmente dei motivi di servizio o di moralità pei quali l'autorità comunale licenzia un insegnante prima della scadenza, ma quando trattasi di licenziamento ordinario per scadenza della convenzione, compete anche all'autorità giudiziaria il conoscere della legittimità e validità della disdetta. — Genova, 22 giugno 1886, Com. di Carrara - Picciati e Poggi (*Riv. Amm.* XXXVII, 709).

1754. La convenzione tra Comune e maestro che limita la durata dell'ufficio a due anni senza previa disdetta, è valida ed operativa nel senso di dispensare il Comune dall'obbligo della licenza di sei mesi prima. — Ivi.

1755. Tanto più quando il maestro ha non solo accettato la nomina con quella condizione, ma dopo ricevuta l'intimazione di

una licenza datagli ad abbondanza, fece istanza al Comune di essere confermato in carica nelle nuove nomine. — Ivi.

1756. Il Consiglio provinciale scolastico, e non l'autorità giudiziaria, ha competenza a giudicare del licenziamento dato fuori del tempo ai maestri elementari per motivi ad essi personali. — Cass Roma, 2 luglio 1885, Comune di Girifalco - Lichtemberg-Varano (*Ann.* XIX, 2, 94; *Foro It.* X, 1, 705).

1757. Questa competenza si esercita direttamente, e in seguito al licenziamento deliberato dal Consiglio comunale. — Ivi.

1758. Contro il licenziamento, dato fuori di tempo ai maestri elementari dal Comune per mancanza ai loro doveri ed anche per poca abilità, non è ammesso altro ricorso che al Consiglio provinciale scolastico, sola ed unica autorità competente in tale materia. — Cass. Roma, 25 luglio 1885, Comune di Girifalco - Lichtemberg-Varano (*Legge*, XXV, 2, 543).

1759. La competenza del Consiglio provinciale scolastico si esercita sia licenziando direttamente i maestri, sia approvando la licenza data loro dal Comune. — Ivi.

1760. L'autorità giudiziaria è incompetente a rivocare o modificare gli atti dell'autorità amministrativa. — Torino, 1° ottobre 1884, Comune di Mondovì - Barucco (*Giurisp. T.* XXI, 809; *Riv. Amm.* XXXV, 37).

1761. È però competente ad esaminare gli effetti in relazione ai danni che le parti in essi interessate allegano esserne loro derivati per violazione dei diritti ad esse attribuiti dal contratto e dalla legge. — Ivi.

1762. Così, sebbene l'autorità amministrativa (Consiglio scolastico provinciale, e Ministero della pubblica istruzione) abbia disapprovato il licenziamento dato da un Comune al maestro comunale, è tuttavia competente l'autorità giudiziaria a conoscere e decidere se siano state dal maestro violate le condizioni del contratto, e se questo sussista ancora, massime se il maestro stesso reclama i danni contro il Comune. — Ivi.

1763. Il licenziamento è nullo e inefficace se dato non dal Consiglio comunale, ma soltanto dalla Giunta, senza che risulti che questa deliberazione sia stata presa in via di urgenza, nè che la medesima sia stata riferita al Consiglio nella sua prima adunanza, a termini dell'articolo 94 delle legge comunale. — Ivi.

1764. Per la legge 13 novembre 1859 il maestro comunale eletto a tempo indeterminato intendevasi nominato pel triennio, ed in difetto di legittimo licenziamento, aveva luogo la tacita rinnovazione di triennio in triennio. — Ivi.

1765. In difetto poi di congedo regolare nel triennio in cui

fu promulgata la legge 9 luglio 1876, il maestro ha diritto alla tacita rinnovazione per un sessennio a termini di questa legge. — Ivi

1766. La deliberazione del Consiglio comunale di licenziamento immediato del maestro per alcuna delle cause contemplate negli art. 78 e 79 del regolamento 15 settembre 1880, non è valida se non con l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale, salva poi la competenza dell'autorità giudiziaria ad esaminare la legalità dei motivi cui sia stato appoggiato il licenziamento, all'uopo soltanto di definire la questione dei danni proposti dalla parte reclamante. — Ivi.

1767. I maestri comunali licenziati per fatti compromettenti la loro moralità e reputazione non hanno azione giudiziaria per reclamare contro il licenziamento. — Cass. Roma, 17 dicembre 1887, Nicoli-Cristiani - Comune di Castrezzato (*Legge*, XXVIII, 1, 581; *Ann.* XXII, 2, 25).

1768. Potrebbero averla nel caso d'irregolarità incorsa nel procedimento ultimato col decreto di licenza. — Ivi.

1769. Non possono i tribunali conoscere dei licenziamenti dei maestri elementari, già nominati in via provvisoria perchè sforniti della patente d'idoneità; e devesi quindi dichiarare l'incompetenza del potere giudiziario a giudicare della domanda per risarcimento di danni derivante dal licenziamento e per una gratificazione. — Cass. Roma, 27 marzo 1886, Combosu - Comune Oliena (*Corte Supr.* XI, 404).

1770. Fattasi per un anno la nomina in via provvisoria d'un maestro elementare, e mancatane la espressa rinnovazione, invano egli si duole che al licenziamento non abbia preceduto la disdetta. – Ivi.

1771. Non disputandosi della giustizia ed ingiustizia del licenziamento, ma soltanto se il Comune sia obbligato a compensare l'opera prestata dal maestro comunale, non arbitrariamente, ma in esecuzione di decreto del Consiglio provinciale scolastico, il conoscere del diritto alla mercede spettante al detto maestro rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 20 aprile 1886, Com. di Orsara Dauno Irpina - Laurino (*Legge*, XXVI, 2, 473; *Corte Supr.* XI, 471).

1772. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere se sia tempestivo e valido il licenziamento dato dai Comuni ai maestri per iscadenza di convenzione. — Torino, 2 ottobre 1888, Mazza ed altri - Comune di Biella (*Giurisp. T.* XXVI, 47).

1773. La deliberazione del licenziamento di tutti i maestri in genere è pur sempre deliberazione *concernente persone*, e quindi rettamente si prende *a suffragi segreti*. — Ivi.

1774. L'anno scolastico non ha termine col terminare delle lezioni, ma col 14 ottobre, e quindi i *sei mesi* di cui all'art. 333 della legge sulla pubblica istruzione per il licenziamento dei maestri si computano rimontando dal 14 ottobre; e così è valido il licenziamento notificato il 10 aprile per il terminare dell'anno scolastico. — Ivi.

1775. Avvenuto il licenziamento dei maestri comunali prima del tempo fissato dalla legge, per motivi non riferibili alla loro condotta personale o disciplina, è competente l'autorità giudiziaria a decidere se essi abbiano o no diritto allo stipendio loro assegnato per tutto il tempo che in forza della legge ancora rimaneva loro a stare in carica. — Cass. Roma, 10 aprile 1885, Comune di Toscanella - Guelfi-Desideri (*Racc.* XXXVII, I, 3, 207; *Legge*, XXV, 2, 473; *Ann.* XIX, 2, 50; *Riv. Amm.* XXXVI, 538; *Diritto e Giurisp.* I, 129).

1776. Rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria, a senso dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, la domanda promossa dal rettore d'un ginnasio-convitto comunale contro il Comune per risarcimento del danno risentito pel licenziamento anzi tempo a causa della soppressione del ginnasio. — Cass. Roma, 15 aprile 1885, Comune di Teano - Ceraldi (*Legge*, XXV, 2, 546; *Corte Supr.* X, 481; *Gazz. Proc.* XX, 131; *Ann.* XIX, 2, 48).

1777. Nelle relazioni tra gl'impiegati e i Comuni, che sono essenzialmente amministrative, si trova pure una mistura giuridica, in specie per ciò che attiene allo stipendio, alla pensione ed alla durata dell'ufficio, comunque i diritti ed obblighi rispettivi che ne derivano sieno sempre subordinati alle disposizioni legislative regolamenti riguardanti l'andamento regolare del servizio. — Ivi.

1778. Il conoscere d'una domanda di mercedi proposta contro un Comune da una maestra per opere non fatte e volute fare appartiene esclusivamente all'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 8 gennaio 1884, Naso - Comune di Drapia (*Corte Supr.* IX, 82; *Legge*, XXIV, 1, 693).

1779. Una maestra comunale, di cui nello stesso decreto borbonico di nomina fu dichiarata l'incapacità per analfabetismo, essendole stato messo a fianco un sacerdote, che desse in luogo e vece di lei l'istruzione, manca di azione a chiedere lo stipendio per opera che essa non era idonea a prestare. — Ivi.

1780. Per l'art. 23 della legge 16 dicembre 1878 l'accettazione non è obbligatoria per quei Comuni dove già esistono regolamenti per assegnazione di pensioni agl'insegnanti elementari e finchè quei regolamenti resteranno in vigore. — Cons. di Stato, 14 maggio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 496).

1781. Se il regolamento sulle pensioni (anteriore a quella data) di un Comune pei propri impiegati lascia in facoltà di questi di accettare o no il regolamento medesimo, e solo prescrive che debbano dichiarare per iscritto se vi rinunciano, manca la condizione prevista dall'art. 23 della legge, pel quale l'esenzione dell'obbligo del contributo al Monte delle pensioni viene solamente concessa a quei Comuni, nei quali, al momento in cui la legge andò in vigore, già era provveduto con regolamento alla pensione per tutti i maestri elementari. — Ivi.

1782. A nulla rileva che il Consiglio comunale abbia deliberato successivamente di rendere obbligatorio per tutti gl'impiegati il rilascio sugli stipendi pel conseguimento del diritto alla pensione, non potendosi per la predetta considerazione dare effetto retroattivo a tale disposizione. — Ivi.

5° *Salariati municipali. — Nomina. — Licenziamento.*

1783. Per il disposto degli art. 95 e 222 della legge comunale è nulla la nomina di un inserviente, se alla relativa deliberazione della Giunta cui intervennero tre assessori, uno di essi era affine dell'interessato. — Cons. di Stato, 3 luglio 1885 (*Legge*, XXV, 2, 720).

1784. Il cursore comunale è un salariato del Comune e la nomina ne spetta alla Giunta a termini dell'art. 93, n. 2, legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 26 luglio 1884, Comune di Vicenza (*Riv. Amm.* XXXV, 745).

1785. Quindi è nulla la deliberazione del Consiglio comunale colla quale abbia proceduto a tale nomina. — Ivi.

1786. Lo stipendio dell'impiegato comunale, ed in ispecie quello di una guardia campestre, per quanto rappresenti il necessario pel sostentamento, non può ritenersi come assegno per alimenti esente da sequestro. — Cass. Napoli, 19 luglio 1884, Marrazzi - Piccinni (*Legge*, XXV, 1, 303).

1787. Le guardie municipali o campestri sono considerate ufficiali pubblici per gli abusi che commettono nell'esercizio del loro ufficio. — Cass. Torino, 5 aprile 1887, Ferrarini - Gritti (*Ann* XXI, I, 2, 125).

1788. Ai termini dell'art. 123 del regio decreto 6 dicembre 1865 presso i conciliatori fanno l'ufficio di usciere gl'inservienti comunali, e quindi la qualità di usciere suppone quella d'inserviente comunale, e non trattandosi d'un impiegato del ramo giudiziario il suo licenziamento è di competenza della Giunta municipale. — Cons. di Stato, 29 maggio 1885 (*Legge*, XXV, 2, 611; *Foro It.* X, 4, 136).

1789. Opera legittimamente la Giunta municipale che licenzia l'inserviente del Comune per biasimevole condotta dal medesimo tenuta nella qualità di messo dell'ufficio di conciliazione; e perciò deve revocarsi il decreto del prefetto che dichiarava di niun effetto la deliberazione presa in rapporto al ricorrente, per la parte che riguardava la sua destituzione dal posto d'inserviente comunale. — Cons. di Stato, 24 febb. 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 458).

1790. Non può certamente bastare per legittimare il licenziamento di un salariato l'essersi esso mantenuto in buona relazione col sindaco scaduto e l'aver preso parte alle elezioni in favore del medesimo; quindi egli non può esser licenziato, previa diffida in tempo utile, che collo scadere del tempo pel quale fu nominato. — Cons. di Stato, 6 aprile 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 423).

1791. Il servente comunale che fu licenziato può proporre avanti il magistrato ordinario la sua domanda per retribuzione di mercede a causa di opera prestata; ma il magistrato ordinario devesi dichiarare incompetente a conoscere della domanda per danni patiti a seguito dell'intempestivo licenziamento dal servizio. — Cass. Roma, 3 marzo 1884, Comune di San Sebastiano Po - Viano e Cena (*Corte Supr.* IX, 148; *Legge*, XXIV, 1, 650).

1792. Gli atti dell'autorità amministrativa in ordine al licenziamento d'impiegati non possono dar luogo a controversia giudiziaria sulla loro convenienza ed opportunità. — Venezia, 23 giugno 1885, Alcuini e Beggio - Comune di Venezia (*Legge*, XXV, 2, 555; *Temi V.* X, 387).

1793. Soltanto rispetto a coloro, che, in virtù di speciali disposizioni di legge o per contratto, hanno una capitolazione, l'autorità giudiziaria può conoscere della legalità dell'atto onde aprire alla parte lesa la via alla riparazione dei danni. — Ivi.

1794. Non sono fra questi gl'inservienti comunali che fanno l'ufficio di uscieri presso i conciliatori. — Ivi.

1795. È vano parlare di nullità del lodo, col quale si dichiari illegale il licenziamento di un agente comunale di polizia urbana, se il lodo è passato in giudicato per non essersene dedotta l'illegalità ed efficacia nel giudizio arbitramentale; molto più se il lodo servì di titolo e sentenza di primo grado, che ritenne il Comune obbligato al risarcimento dei danni materiali, sentenza che non fu appellata dal Comune. — Cass. Roma, 26 maggio 1884, Comune di Arcevia - Carletti (*Corte Supr.* IX, 519).

1796. È incensurabile il giudizio della Corte d'appello, la quale ritenne che gli arbitri avevano giudicato intrinsecamente ingiusto, oltrechè irregolare nella forma, il licenziamento deliberato dal Comune. — Ivi.

1797. La Corte di merito non si contraddice desumendo l'ob-

bligo del Comune al risarcimento dei danni morali, più da un fatto contrattuale, che dalle disposizioni di legge, che pure invoca a sostegno della sentenza. — Ivi.

1798. È giudizio di fatto, non soggetto a censura in cassazione, il dichiarare che gli arbitri esclusero i capi d'imputazione che attaccavano l'onorabilità e la moralità dell'impiegato, e rimase perciò il Municipio smentito nei carichi che contenevano veramente ingiuria. — Ivi.

1799. Ai salariati dei Comuni nelle provincie parmensi compete la pensione di riposo pei depositi comunitativi, secondo le norme e le particolari disposizioni del sovrano decreto 22 luglio 1822, tuttora in vigore in quelle provincie. I detti salariati hanno quindi diritto alla pensione di riposo dal giorno del loro licenziamento dal servizio regolarmente deliberato dalla Giunta municipale, nè possono essere loro attribuiti altri speciali e diversi compensi. — Cons. di Stato, 12 genn. 1884, Rapetti - Comune di Compiano (*Riv. Amm.* XXXV, 620).

§ XI.

Liti comunali.

1° *Generalità. — Quando il Comune abbia interesse a promuovere liti. — Competenza dell'autorità giudiziaria.*

1800. Il Comune ha veste legittima per difendere in giudizio gli interessi dei parrocchiani, in ispecie in un onere di celebrazione di messe, ordinato a vantaggio della generalità degli abitanti. — Cass. Torino, 10 marzo 1885, Cicognini - Comune di Pontevico (*Giurisp. T.* XXII, 226; *Ann.* XIX, I, 1, 202).

1801. Trattandosi di un onere, anche di culto, stabilito in pro della generalità degli abitanti, non è applicabile l'art. 82, legge comunale, nella parte in cui dispone che il Comune rappresenta gli interessi dei parrocchiani solo quando questi ne sostengono qualche spesa. — Ivi.

1802. Il giudizio con cui il magistrato di merito ritiene accertato che un onere di messe fu stabilito in vantaggio della generalità degli abitanti è incensurabile in cassazione. — Ivi.

1803. Il Comune ha la rappresentanza legale degli abitanti e la tutela dei diritti che interessano o possono all'evenienza interessare i comunisti *uti universi*. — Torino, 8 marzo 1887, De Andreis - Comune di Castelmagno (*Legge*, XXVII, 2, 57; *Giurisp. T.* XXIV, 304).

1804. Stabilito che l'universalità degli abitanti di un Comune

ha il diritto di pascolare il bestiame nel territorio di altro Comune, il fatto che quest'altro Comune prende a colpire di tassa quegli abitanti non può dirsi che interessi questi ultimi *uti singuli*, ma li interessa *uti universi;* e quindi il loro Comune ha azione in giudizio per reclamare contro l'imposizione di quella tassa e chiederne l'esenzione. — Ivi.

1805. Soltanto il diritto di ripetizione della tassa pagata e riconosciuta indebita spetterebbe agli abitanti *uti singuli*, e non potrebbe quindi per loro esercitarsi dal Comune. — Ivi.

1806. Il Comune, abilitato ad intraprendere la lite con deliberazione del Consiglio comunale ed autorizzazione della Deputazione provinciale, non ha bisogno d'altra autorizzazione per interporre appello. — Ivi.

1807. Il Comune ha azione in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni che per l'inadempimento di contratti stipulati nell'interesse della generalità degli abitanti colpiscono in generale la popolazione. — Cass. Torino, 23 novembre 1887, Comune di Cavaglietto - Arese (*Giurisp. T.* XXIV, 719).

1808. A tale scopo ha diritto di ottenere una declaratoria generica utile a tutti coloro che potessero essere danneggiati; ma non può chiedere ed esigere esso stesso in luogo dei singoli danneggiati le indennità a ciascuno singolarmente competenti: spetta per questo a ciascuno di essi l'azione individuale in ragione del danno da ognuno individualmente sofferto. — Ivi.

1809. Le azioni che il Comune può esercitare in proprio nome ad esclusione dei singoli comunisti sono soltanto quelle che si riferiscono alla tutela dei beni comunali, tanto d'uso pubblico, quanto patrimoniali, ma non quelle che riguardano ragioni spettanti ai comunisti *uti singuli*. — Torino, 6 aprile 1886, Arese - Comune di Cavaglietta (*Giurisp. T.* XXIII, 442; *Cons. Amm.* XXVII, 244; *Racc.* XXXVIII, 2, 276).

1810. Così, se il Comune nel vendere un molino ha imposto al compratore di non esigere dai terrieri se non un limitato diritto di molenda, egli ha azione per chiedere l'esecuzione di questo patto e il risarcimento dei danni che l'inesecuzione reca ai comunisti *uti universi*, ottenendo così, quanto ai danni, una declaratoria che possa giovare all'uopo a tutti i terrieri danneggiati. — Ivi.

1811. Ma non avrebbe azione il Comune per chiedere e ripetere a titolo di danni ciò che ciascun singolo comunista abbia dovuto pagare in più oltre il prestabilito limitato diritto di molenda, per l'inosservanza del patto da parte del compratore: per questi danni specifici ed individuali l'azione spetta ai comunisti interessati *uti singuli*. — Ivi.

1812. Il Comune rappresenta i comunisti in quanto sono membri dell'ente collettivo *uti universi*, ma non ha alcuna veste per rappresentarli *uti singuli*. — Cass. Torino, 15 luglio 1888, Comune di Cuveglio - Daverio (*Legge*, XXVIII, 2, 332; *Giurisp. T.* XXV, 458; *Ann.* XXII, I, 1, 328).

1813. Quindi il Comune, e per esso il sindaco, manca di qualità per difendere in giudizio un preteso diritto di passaggio, che spetta a taluni comunisti, non come tali, ma come singoli proprietari di fondi. — Ivi.

1814. L'azione del privato che reclama un diritto proprio invocando il possesso proprio non può essere eliminato dall'eccezione del convenuto che il diritto stesso possa spettare a tutti gli abitanti della borgata *uti universi*, e che quindi l'azione giudiziaria non possa essere esercitata se non dal Comune (art. 82, legge com. e provinciale). — Cass. Torino, 5 maggio 1887, Giumelli - Rossatti (*Giurisp. T.* XXIV, 506).

1815. Quando il diritto appartiene agli abitanti di un Comune, non ha ciascun abitante, *uti singulus*, *azione in giudizio per farlo valere*. — Torino, 2 giugno 1886, Jous - Vierin (*Racc.* XXXVIII, 2, 626).

1816. È inammissibile la eccezione di carenza di azione nel Municipio, quando si tratti di contratto conchiuso nell'interesse generale dei cittadini, dei quali esso è legittimo rappresentante. — Trib. Napoli, 28 marzo 1885, Comune di Napoli - Compagnia Water Works (*Filangieri*, X, 380).

1817. Per l'art. 9 dello strumento 8 gennaio 1874, la deliberazione del Consiglio comunale di Napoli del 26 novembre e 3 dicembre, § 7, e l'articolo 10 dell'istromento 3 aprile 1878, la Compagnia Naples Water Works deve costruire e mantenere a sue spese la tubulatura necessaria per portare l'acqua nell'interno delle abitazioni; e per gli art. 10, 17 e 18 del citato istromento 3 aprile 1878 e per gli art. 15 e 16 del reg. 1884 deve sostenere altresì la spesa dei *contatori* e non solo dei *rubinetti idrometrici*. — Ivi.

1818. Pel contratto tra la Società dell'acqua e il Municipio di Napoli, sono a carico della Società le spese per la tubulatura orizzontale di innesto a quella della strada, e per la tubulatura verticale, con tutti i lavori necessari a portar l'acqua nelle case, rimanendo a carico dei privati solo quelle spese necessarie per le tubulature di distribuzione nell'interno degli appartamenti. — Napoli, 10 agosto 1885, Comune di Napoli - Società delle acque (*Gazz. Procur.* XX, 345; *Filangieri*, X, 845).

1819. Non è ammissibile l'azione possessoria e di reintegra promossa dal privato contro il provvedimento del sindaco per

restituire al pubblico transito una via vicinale. — Cass. Napoli, 9 dicembre 1885, Martucci - Comune di Peschino (*Gazz. Procur.* XX, 496; *Legge*, XXVI, 1, 667; *Gazz. Pret.* VIII, 107; *Racc.* XXXVIII, I, 1, 419).

1820. Se il Comune si nega o ritarda di assegnare la linea ed il livello al privato che vuole far delle costruzioni sul proprio suolo esistente nel perimetro della città, è passibile di danni ed interessi. — Catania, 6 agosto 1886, Com. di Catania - Senso Costarelli (*Giurisp. Cat.* XVI, 146; *Cons. Amm.* XXVII, 316; *Foro Cat.* VI, 220).

1821. Il magistrato può accordare al Comune un termine congruo e prudenziale, a seconda delle circostanze, per adempiere all'obbligo dell'assegno della linea. — Ivi.

1822. La personalità giuridica di un Consorzio, legalmente costituito, non si deve confondere con la personalità giuridica dei singoli consorziati. — Cass. Napoli, 23 novembre 1886, Comune di Cicereale - Ruggero (*Ann.* XXI, I, 1, 451).

1823. Quindi la condanna ottenuta contro un consorzio di Comuni non include implicita condanna dei Comuni consorziati, nè contro di essi, quali debitori diretti, è eseguibile la relativa sentenza. — Ivi

1824. Il consigliere comunale non può essere sentito come testimonio nell'interesse del Comune, quand'anche non rivestisse ancora tale qualità al tempo in cui la lite fu deliberata, nè avesse preso parte ad alcun'altra deliberazione riguardante la medesima, bastando che abbia la qualità di consigliere al tempo in cui viene presentato come testimonio. — Torino, 14 maggio 1884, Comune di Groscavallo - Rapetti (*Giurisp. T.* XXI, 463); Cass. Torino, 5 maggio 1884, Vaglio - Comune di Verrone (*Giurisp. T.* XXI, 483; *Ann.* XVIII, I, 359).

1825. Se la qualità di consigliere è cessata al tempo della presentazione del testimonio, cessa la sua incapacità a deporre, e solo potrebbe essere oggettato per motivo di sospicione a senso dell'articolo 237 Cod. proc. civile. — Ivi.

1826. Se un sacerdote pretende di essere creditore del Comune per messe festive che asserisce di aver celebrate per incarico dello stesso Comune, e questo alla sua volta nega il debito, e sostiene anzi di aver pagato più del dovuto, tale controversia involve una questione contenziosa e d'indole giuridica che non potrebbe risolversi con provvedimenti amministrativi; ma spetta la decisione all'autorità giudiziaria verso cui il predetto sacerdote può, ove il creda, esercitare il suo preteso diritto. — Cons. di Stato, 4 aprile 1884 (*Man. degli Amm.*, 1884, p. 267).

1827. È costitutivo di un obbiettivo di lite di competenza del-

l'autorità giudiziaria, il fatto del sindaco che ha proceduto, per sole vie di fatto, mediante persone inservienti il Comune, a fare sgombrare quanto si trovava nello spazio di un terreno che un privato assume d'avere posseduto, senza redigere opportuno verbale da cui risultasse la natura del terreno suddetto siccome appartenente al Comune. — Cass. Roma, 16 dicembre 1885, Comune di Marzio - Busti (*Corte Supr.* x, 907; *Legge*, xxvii, 2, 44; *Gazz. Pret.* viii, 232; *Gazz. Procur.* xxi, 345).

1828. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione spiegata dai Comuni di una provincia in confronto dello Stato per ottenere la rifusione delle spese incontrate allo scopo di formare il catasto, spese che i Comuni affermano di aver sostenuto con mezzi propri ed in via di anticipazione allo Stato. — Venezia, 16 giugno 1885, Finanze - Casilini (*Temi V.* x, 410).

1829. Non mancano di azione giuridica i Comuni, i quali avendo sostenuto con danari propri una spesa necessaria incombente per legge allo Stato, ne ripetono da questo la proporzionata rifusione. — Ivi.

1830. Se però risulta dai provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo emanati, che per far fronte alle spese del catasto si era formato un fondo sociale da ripartirsi col mezzo di un'apposita sovrimposta sull'estimo di tutti indistintamente i Comuni delle provincie censite, non possono i Comuni di una provincia rivolgersi contro lo Stato per ottenere la rifusione di quanto la sovrimposta da essi versata abbia servito per far fronte alle spese di catasto di altri Comuni o di altre provincie. — Ivi.

2° *Rappresentanza del Comune in giudizio.*

1831. La rappresentanza del Comune spetta esclusivamente al sindaco, e in sua mancanza all'assessore anziano, nè può assumersi da altro assessore per ciò che l'anziano non abbia voluto accettare quelle funzioni, e finchè non abbia regolarmente rinunciato alla carica di assessore. — Torino, 12 settembre 1887, Comune di Caraglio - Molinengo (*Giurisp. T.* xxiv, 662; *Ann.* xxi, 3, 389).

1832. È quindi nullo l'appello introdotto per il Comune, in mancanza di sindaco, da un assessore qualunque, se non risulta di impedimento dell'assessore anziano o di sua regolare rinuncia alle funzioni sindacali. — Ivi.

1833. Il giudizio non si convalida per la successiva costituzione in causa del legittimo rappresentante del Comune, avvenuto dopo già trascorso il termine ad appellare, od acquisito già alla controparte il diritto alla dichiarazione d'irricevibilità. — Ivi.

1834. L'avere il sindaco e gli altri componenti la Giunta stipulato e firmato il contratto della cui validità o nullità si disputa nella causa promossa contro il Comune, non impedisce al sindaco stesso di assumere la rappresentanza del Comune in tale giudizio a senso dell'articolo 102, num. 9, della legge comunale, essendo principio noto, che chi abbia la rappresentanza legale d'altri, può esercitarla anche nelle cause relative ad atti a cui egli stesso abbia preso parte personalmente, nonostante qualsiasi responsabilità che possa incombergli pel fatto proprio verso l'altro contraente. — Cons. di Stato, 25 nov. 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 323).

1835. Quindi non può esservi ragione alcuna per privare il sindaco della rappresentanza del Comune nella causa anzidetta, affidandola ad altri; tanto più che in caso d'impedimento del sindaco quella rappresentanza sarebbe devoluta per l'art. 108 della legge succitata all'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori al consigliere anziano. — Ivi.

1836. L'incarico dato dal Consiglio comunale ad una speciale commissione di curare l'andamento della pratica litigiosa, non contraddice alla legge, essendo ammissibile che altri consiglieri siano aggiunti a quello cui per legge spetta tale diritto, affine di assisterlo, di vigilare sull'andamento della causa, e presentare al Consiglio le relazioni e proposte di cui si presentasse l'opportunità. — Ivi.

1837. L'incarico invece dato ad un assessore di assistere il Comune nella causa con facoltà di passar procura, dimostra di aver voluto attribuire a quell'assessore la rappresentanza del Comune in giudizio, ciò che è contrario agli art. 102 e 108 della legge predetta. — Ivi.

1838. È nullo l'appello interposto dall'assessore anziano, quantunque con deliberazione della Giunta approvata dal Consiglio comunale, se dagli atti non consta il vero motivo per cui l'assessore ha assunto le veci di sindaco, ed in ispecie se nella deliberazione della Giunta e nell'atto d'appello è dichiarato che l'ufficio di sindaco era vacante, mentre tale non era: in tal caso l'appello non può sostenersi adducendo che il sindaco era assente o momentaneamente impedito, se questi fatti non risultino dagli atti (art. 102 e 108, legge comun. e prov.). — Cass. Torino, 30 aprile 1888, Comune di Rivalta Bormida - Borelli (*Giurisp. T.* XXV, 675).

1839. Tutto ciò che i sindaci come rappresentanti dei Comuni avessero potuto dire nel corso del giudizio, non può impegnare il Comune. — Cass. Napoli, 30 maggio 1884, Calcaterra - Municipio di San Giorgio (*Gazz. Procur.* XIX, 209; *Legge*, XXIV, 2, 335).

1840. L'errore materiale nel nome del sindaco d'un Comune non rende inammissibile il ricorso, quando è accertato che questo muove da chi veramente rappresenta il Comune all'epoca del ricorso. — Cass. Palermo, 3 giugno 1884, Sindaco di Barcellona - Papa (*Circ. Giurid.* xv, 323; *Legge*, xxv, 1, 16).

1841. Non è nulla la citazione fatta al sindaco d'un Comune, se sia notificata nella casa di sua abitazione, anzichè nella residenza municipale. — Catania, 16 agosto 1888, Sindaco di Racusa - Veninata e Carentino (*Ann.* xxii, 3, 308).

1842. E quando pure la citazione potesse dirsi nulla, la comparizione del citato sanerebbe la nullità; salvo i diritti anteriormente quesiti. — Ivi.

1843. La citazione, nell'assenza precaria del sindaco, è legalmente notificata nella sede dell'Amministrazione comunale. — Cass. Roma, 4 settembre 1885, Intendente di finanza - Comune di Borgocollefegato (*Ann.* xx, 2, 56).

3° *Autorizzazione del sindaco a stare in giudizio.*

1844. Per autorizzare il sindaco a proporre ricorso in cassazione nell'interesse del Comune basta una deliberazione presa d'urgenza dalla Giunta municipale a senso dell'art. 94 della legge comunale e provinciale; e tale autorizzazione è valida ed efficace indipendentemente dalla partecipazione, che la Giunta ne deve dare al prefetto ed al Consiglio comunale. — Cass. Palermo, 13 novembre 1888, Sindaco di Caltanissetta - Cosentino (*Legge*, xxix, 1, 267; *Giurisp. T.* xxvi, 272).

1845. Come nello Stato, così anche nel Comune, è da distinguersi la duplice personalità di ente politico e di soggetto giuridico con diritti e obbligazioni personali. — Ivi.

1846. La piena facoltà che hanno le Amministrazioni comunali di licenziare e rimuovere i propri impiegati è da intendersi solo agli effetti amministrativi, e non già quanto all'osservanza delle obbligazioni contrattuali tra il Comune e l'impiegato, le quali prendono norma dal diritto civile. — Ivi.

1847. Quindi il licenziamento intempestivo di un impiegato, non già per motivo di qualche mancanza relativa al pubblico servizio, ma specialmente per l'inadempimento di un obbligo contrattuale, deve, quanto al risarcimento dei danni, regolarsi secondo il diritto civile. — Ivi.

1848. Non può il Comune al proprio impiegato licenziato, che agisce pel risarcimento dei danni, opporre la mancanza dell'istrumento contrattuale, mentre esiste la deliberazione consigliare di nomina, e dopo che le parti hanno dato volontariamente esecuzione al contratto. — Ivi.

1849. Il sindaco non ha bisogno di una nuova autorizzazione per poter chiedere la risoluzione delle competenze d'un giudizio, a sostenere il quale era stato già autorizzato. — Corte dei conti, 2 gennaio 1885, Comune di Paganica - Mariani (*Racc.* XXXVII, 3, 55).

1850. Il sindaco, stato autorizzato dal Consiglio comunale a sostenere pel Comune convenuto il giudizio di primo grado, non ha bisogno di nuova autorizzazione per appellare. — Cass. Torino, 11 luglio 1887, Com. Milano - Palchisti (*Giurisp. T.* XXIV, 604).

1851. Il sindaco, autorizzato dal Consiglio comunale a sostenere la lite senza limitazione al primo grado, non ha bisogno di nuova deliberazione per sostenere il giudizio d'appello. — Cass. Torino, 22 dicembre 1888, Marchisio - Com. di Montiglio (*Legge,* XXIX, I, 625; *Giurisp. T.* XXVI, 198).

1852. In ogni caso l'appello interposto dal sindaco rimane convalidato dalla ratifica da parte del Consiglio comunale in pendenza del giudizio. — Ivi.

1853. Il giudizio del magistrato di merito che, apprezzate le risultanze della causa, esclude siavi stata tacita riconduzione dell'opera, è incensurabile in cassazione. — Ivi

1854. Il medico-condotto, che terminato il tempo della sua convenzione col Comune, e senza che vi sia nè espressa nè tacita riconduzione d'opera continua, pur nondimeno a prestare la sua opera gratuita ai poveri del paese, non può di tale ulteriore opera pretendere alcun compenso dal Comune, nè coll'azione *negotiorum gestorum*, nè con quella *de in rem verso*, salvo che sia provato che l'opera del medico sia effettivamente in vantaggio del Comune. — Ivi.

1855. La deliberazione del Consiglio comunale, o della Giunta, necessaria al sindaco per potere stare in giudizio nell'interesse del Comune, costituisce un elemento essenziale alla costituzione del giudizio, la cui omissione devesi rilevare d'ufficio e rende il giudizio stesso radicalmente nullo ed inesistente (art. 87, n. 5; 92, n. 12 e 102, legge com. e prov.). — Cass. Torino, 13 agosto 1885, Saracineschi - Com. di Antegnate (*Giurisp. T.* XXII, 723; *Ann.* XIX, I, 1, 614).

1856. La ratifica data dal Consiglio comunale al fatto del sindaco di aver istituito il giudizio senza la detta deliberazione, non ha per effetto di convalidare il giudizio di primo grado, e non può farsi valere in appello per ottenere la riforma della sentenza che per quella mancanza avesse assolto l'avversario del Comune dall'osservanza del giudizio. — Ivi.

1857. È nullo il giudizio sostenuto pel Comune dal sindaco senza autorizzazione del Consiglio comunale e, in via d'urgenza,

dalla Giunta municipale: e la nullità è d'ordine pubblico, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta in sede di cassazione (art. 87, n. 5, 92 e 94, legge com. e prov.). — Cass. Torino, 6 dicembre 1887, Comune di Corio - Macchiorlatti (*Giurisp. T.* XXV, 36).

1858. Non è ammissibile il ricorso in cassazione presentato dal sindaco, sebbene a ciò autorizzato in via d'urgenza dalla Giunta comunale, se di tale autorizzazione non venne fatta relazione al Consiglio a forma di legge. — Cass. Roma, 16 marzo 1886, Comune di Alanno - D'Amario (*Ann.* XX, I, 1, 210).

1859. Non sarebbe attendibile un'autorizzazione a ricorrere in cassazione, ancorchè data dal Consiglio comunale, pel caso in cui fosse contraria al Comune la risoluzione d'una lite pendente. — Ivi.

4° *Autorizzazione della Deputazione provinciale.*

1860. È inammissibile il ricorso per cassazione prodotto dal sindaco per il Comune, se, trattandosi di azione sopra beni stabili, la deliberazione del Consiglio comunale che lo autorizza a ricorrere non è stata sottoposta all'approvazione della Deputazione provinciale (art. 144, legge com. e prov.). — Cass. Torino, 17 aprile 1884, Comune di Corte - Bonanomi (*Giurisp. T.* XXI, 425).

1861. L'approvazione per parte dell'autorità tutoria della deliberazione di un Comune relativa ad una lite è solo necessaria nel caso di contestazione di diritto su beni stabili, e la sua mancanza in tale evenienza non ha altra conseguenza che quella di far ricadere sugli amministratori del Comune, nel caso di soccombenza di questo, le spese di lite e i danni. — Casale, 7 marzo 1884, Comune di Rovegno - Finanze (*Giurisp. Casal.* IV, 78).

1862. Allorchè trattasi di concessione di autorizzazione per stare in giudizio, da darsi dalla Deputazione provinciale, non è in obbligo questa di far conoscere ai Consigli comunali i motivi pei quali si ricusa o si sospende l'approvazione di una loro deliberazione in proposito. — Cons. di Stato, 12 febbraio 1886, Comune di Anticoli Corrado ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 136).

1863. La Deputazione provinciale, allora solo rettamente ricusa ad un Comune l'autorizzazione a stare in giudizio, quando si tratti di lite temeraria, o se il giudizio presenti probabilità evidente di soccombenza, oppure, quand'anche in caso di vittoria non ne derivi vantaggio alcuno all'azienda comunale — Ivi.

1864. La Deputazione provinciale non ha il potere di sostituirsi all'autorità comunale deliberando d'introdurre liti e appelli

nell'interesse del Comune, allora particolarmente che non si tratta di diritti immobiliari (art. 87, 142, 144, legge com. e prov.). — Torino, 20 marzo 1886, Comune di Coazze - Morello (*Giurisp. T.* XXIII, 345).

1865. La reiezione dell'appello introdotto dalla Deputazione provinciale in nome del Comune non è motivo sufficiente per condannare in proprio la Deputazione nelle spese (V. *contra* 1868). — Ivi.

1866. Commette un eccesso di potere la Deputazione provinciale che pretende obbligare un Comune, malgrado le sue contrarie deliberazioni, a sostenere una lite, e in ispecie a ricorrere in cassazione, comunque la lite cada sopra beni stabili; e tanto più quando si sostituisce al Comune stesso introducendo e sostenendo il giudizio e producendo il ricorso in nome di esso. — Cass. Torino, 11 luglio 1887, Comune di Piana Crisia - Incisa di Camerano (*Giurisp. T.* XXIV, 635; *Racc.* XXIX, I, 1, 601).

1867. Rigettandosi per tale causa il ricorso proposto per il Comune dalla Deputazione provinciale, si provvede per le spese a norma dell'art. 372 Cod. proc. civile. — Ivi.

1868. Ove la Deputazione provinciale, quale autorità tutoria, intenti giudizi nell'interesse d'un Comune che vi si rifiuti, e come soccombente sia condannata nelle spese, la condanna riguarda la Provincia non già il Comune. — Cass. Torino, 26 marzo 1886, Prov. di Genova - Debernardi (*Racc.* XXXVIII, I, 1, 284; *Legge*, XXVI, I, 803; *Giurisp. T.* XXIII, 432).

1869. Il Comune non è responsabile delle spese e dei danni dei giudizi d'appello e di cassazione, quando non esso interpone l'appello e il ricorso, ma bensì la Deputazione provinciale in suo nome contro l'espresso volere e contro il fatto del Comune; massime se le sentenze che respinsero l'appello e il ricorso dichiararono già la responsabilità incombere alla Deputazione provinciale condannandola in proprio alle spese giudiziali. — Cass. Torino, 31 dicembre 1887, Debernardi - Comune di Santa Margherita (*Legge*, XXVIII, 1, 698; *Giurisp. T.* XXV, 109).

1870. La sentenza con cui, dichiarandosi un dato suolo appartenere non al Comune ma ad un privato, si annulla la ingiunzione del Comune a questo indebitamente intimata di non fabbricarvi, perchè suolo comunale, non produce nel Comune soccombente alcun obbligo di rivocare la sua inibizione con espresso avviso al proprietario vittorioso invitandolo a continuare i lavori; nè quindi per la mancanza di tale avviso il Comune può essere tenuto a rispondere d'ulteriori danni. — Ivi.

1871. L'autorizzazione della Deputazione provinciale nel caso di cui all'art. 144, legge com. e provinciale, è richiesta soltanto

perchè il Comune possa intentare come attore una lite sopra beni stabili, non già per potersi difendere contro tali domande in primo grado e in appello. — Cass. Torino, 31 luglio 1885, Comune di Mezzenile - Com. di Ceres (*Giurisp. T.* XXII, 682; *Ann.* XIX, I, 1, 579).

1872. Il sindaco autorizzato dal Consiglio comunale a sostenere il giudizio di primo grado, non ha bisogno d'altra autorizzazione per appellare. — Ivi.

1873. Ad un Comune che abbia intrapreso giudizio relativo a beni stabili non può opporsi in grado d'appello il difetto di autorizzazione della Deputazione provinciale. — Cass. Napoli, 29 maggio 1884, Municipio di Montecorvino - Le Frazioni di Santa Tecla e Castel Pagano (*Gazz. Procur.* XIX, 304).

1874. Le frazioni di un Comune conservano la proprietà dei beni loro assegnati ad occasione della ripartizione dei demani, allorchè sono aggregate ad altro Comune. — Ivi.

1875. Il Comune che amministrò i beni delle frazioni non può mai prescriverne la proprietà. — Ivi.

1876. Convenuto in giudizio un Comune non ha bisogno di domandare autorizzazione dalla Deputazione provinciale per difendersi, essendo soltanto necessaria la detta autorizzazione per le liti che promuove il Comune da attore. La negata autorizzazione poi ad iniziare una lite non è di ostacolo al Comune di spiegare le sue difese contro chi lo ha convenuto in giudizio per lo stesso obbietto, per il quale non ha avuta esso autorizzazione a promuovere istanza da attore. — Catania, 27 novembre 1884, Comune di Assoro - Vita e Scavo (*Foro Cat.* IV, 278).

1877. La Commissione dei presidenti, istituita con R. decreto del 20 agosto 1861, era competente ad esaminare le vertenze pendenti fra Comuni e privati in materia di scioglimento di diritti promiscui. — Ivi.

1878. Il detto decreto non potrebbe impugnarsi d'incostituzionalità innanzi all'autorità giudiziaria; non può dirsi poi essere stato tale decreto incostituzionalmente emanato. — Ivi.

1879. Non può impugnarsi d'incostituzionalità innanzi alla autorità giudiziaria un regio decreto che in materia di scioglimento di diritti promiscui dopo esame della Corte dei conti abolita la Consulta di Sicilia, ha approvato l'avviso dato in proposito dalla Commissione dei presidenti. — Ivi.

1880. Nelle materie di contenzioso amministrativo per lo scioglimento di diritti promiscui il decreto regio, che pone fine alla vertenza, dà luogo a cosa giudicata procedendo il principe in tale congettura come supremo magistrato amministrativo. — Ivi.

§ XII.

Ingerenza governativa e dell'autorità tutoria nell'amministrazione comunale. — Deliberazioni soggette all'approvazione.

1° *Atti soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale — Alienazione d'immobili. — Mutui. — Vincoli del bilancio. — Strade. — Alienazione di rendita. — Eccedenza della sovraimposta. — Elezioni. — Stanziamenti e mandati d'ufficio. — Provvedimenti d'ufficio. — Diniego dell'approvazione. — Obbligo di sentire le deduzioni dei Comuni. — Nullità delle deliberazioni.*

1881. A termini dell'art. 400 del Codice civile sono immobili per loro natura i terreni, le fabbriche, i molini, ed altri edifizi fissi sui pilastri formanti parte di una fabbrica; quindi non è dubbio che i baracconi, sebbene di legno, eretti ad uso di caserme militari, fissi necessariamente al suolo, debbano ritenersi beni immobili. — Cons. di Stato, 26 luglio 1884 (*Legge*, XXV, 1, 30).

1882. Perciò la compera e la vendita dei baracconi medesimi è soggetta all'approvazione della Deputazione provinciale. — Ivi.

1883. Costituendo i baracconi fabbricati in legno, infissi al suolo in modo stabile e permanente, un bene immobile, la deliberazione ed il relativo capitolato di vendita devono riportare l'approvazione della Deputazione provinciale. — Cons. di Stato, 27 dicembre 1884, Comune di Empoli (*Foro It.* X, 3, 36; *Riv. Amm.* XXVI, 562).

1884. Non vi è contratto perfetto, e quindi produttivo di effetti giuridici verso i terzi, quando manca l'approvazione della Deputazione provinciale, nei casi richiesti dalla legge. — Ivi.

1885. La concessione fatta dal Comune dell'uso delle vie sopra e sotto il suolo, per collocamento degli apparecchi e fili occorrenti per la illuminazione elettrica, non costituisce servitù prediale, e non va perciò soggetta all'approvazione dell'autorità tutoria. — Cons. di Stato, 30 nov. 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 671).

1886. Quando ai frazionisti d'un Comune sono stati concessi da tempo remoto determinati fondi, non *uti singuli*, ma *uti universi*, è necessaria l'approvazione dell'autorità tutoria per alienarli, ed i frazionisti non possono disporre a piacimento del provento dei fondi stessi. — Cons. di Stato, 12 dicembre 1884, Villalta (Comune di Jugagna) (*Riv. Amm.* XXXVI, 54; *Racc.* XXXVII, 3, 134; *Legge*, XXV, 2, 499; *Man.* XXIV, 266).

1887. Finchè un regolamento comunale non sia stato modificato con la procedura stabilita dalla legge per la sua formazione, le disposizioni del medesimo sono obbligatorie per tutti, e non è lecito al Comune di sottrarvisi con particolari deliberazioni prese in opposizione alle prescrizioni in esso contenute. — Cons. di Stato, 27 gennaio 1888 (*Legge*, XXVIII, 1, 683).

1888. Quindi a ragione la Deputazione provinciale non approvò la deliberazione con cui un Consiglio comunale concedette un'area del cimitero ad un prezzo inferiore a quello prescritto dal regolamento, con l'obbligo però all'acquirente di adornare la tomba con un monumento artistico di pregevole fattura per maggior decoro di quel camposanto. — Ivi.

1889. I Comuni possono liberamente disporre dei beni pervenuti ad essi in forza delle leggi di soppressione quante volte il prezzo ritrattone sia erogato per gli scopi dal'e stesse leggi stabiliti. Laonde la Deputazione provinciale, nell'autorizzare l'atto di alienazione, non può imporre condizioni, tra le quali quella che il locale venduto non potrà essere adibìto dall'acquirente per ricovero od abitazione di ex frati o di ex monache. — Cons. di Stato, 12 marzo 1886, Comune di Fratta Todina, ricorr. (*Racc.* XXXVIII, 3, 115; *Legge*, XXVI, 2, 142; *Foro It.* XI, 3, 81).

1890. L'atterramento o la vendita di piante di alto fusto appartenenti a Comuni debbono essere autorizzati dalla Deputazione provinciale. — Cons. di Stato, 30 gennaio 1884, Comune di Ferrara - Erbognone (*Foro It.* IX, 3, 127).

1891. La Deputazione provinciale, e non il prefetto, ha facoltà di ordinare la vendita delle piante di alto fusto da recidersi nei boschi di proprietà comunale; quindi il provvedimento dato in proposito dal prefetto, ancorchè giustificato dalla necessità di curare il miglioramento dei boschi, è illegale; poichè anche data tale necessità, deve solo la Deputazione provinciale provvedere in proposito, a senso dell'art. 142 della legge comunale e provinciale. — Cons. di Stato, 12 settembre 1885, Comune di Corvara, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 103; *Riv. Amm.* XXXVII, 296).

1892. La Deputazione provinciale nell'autorizzare un Comune alla vendita di una quantità di piante dei boschi comunali ha tanto facoltà di non approvare il prezzo proposto, quanto quella di condizionare la concessione ad una base di prezzo più proficuo. — Cons. di Stato, 13 novembre 1885, Giunta municipale di Rocchetta Nervina, ric. (*Legge*, XXVI, 1, 609; *Foro It.* XI, 3, 150).

1893. Appartiene alla Deputazione provinciale il giudizio sulla convenienza di declinare dalla regola generale stabilita dall'articolo 112 della legge comunale e provinciale secondo cui i beni

comunali debbono darsi in affitto; e quando essa non riconosca tale convenienza, l'osservanza della regola diviene pel Comune obbligatoria. — Cons. di Stato, 16 maggio 1884, Comune di Canicatti - Deputazione provinciale di Girgenti (*Foro It.* IX, 3, 111; *Legge*, XXIV, 2, 499; *Racc.* XXXVI, 3, 138).

1894. Tale giudizio dipende dal potere discrezionale deferito dalla legge all'autorità tutoria, e non può essere sindacato dal Governo senza prove manifeste che lo dimostrino arbitrario. — Ivi.

1895. Per l'art. 137 della legge comunale spetta alla Deputazione provinciale di approvare la contrattazione di prestiti e l'alienazione di beni immobili, e la facoltà di concedere inchiude quella di negare in tutto od in parte, e di sottoporre ad opportune norme e riserve la chiesta approvazione. — Cons. di Stato, 6 settembre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 360).

1896. Quindi usa rettamente delle proprie facoltà a tutela dell'interesse comunale la Deputazione che autorizza la contrattazione di un prestito e l'alienazione di beni del Comune, colla condizione che il prezzo dei beni fosse poi erogato a sconto parziale di detta somma, quando nessun impegno diverso era stato preso regolarmente per vincolare il prezzo dei beni medesimi. — Ivi.

1897. In fatto di prestiti dei Comuni, la Deputazione provinciale esercita una facoltà discretiva di tutela ad essa esclusivamente attribuita dalla legge comunale. — Cons. di Stato, 16 agosto 1884, Comune di Monteroni (*Foro It.* IX, 3, 160).

1898. La responsabilità giuridica dei Comuni per gli affari designati negli art. 137 e seg. della legge comunale non è gran fatto diversa da quella dei minori e di altre persone incapaci, le obbligazioni delle quali, per essere perfette, hanno bisogno dell'omologazione del tribunale. — Roma, 30 maggio 1888, Heront-Comune di Cisterna (*Legge*, XXVIII, 2, 779).

1899. Quindi la deliberazione municipale che approva un compromesso stipulato dalla Giunta per contrarre un debito, non lega l'Amministrazione, finchè non sia venuta l'autorizzazione dell'autorità tutoria, la quale non è una condizione, ma un requisito essenziale per l'esistenza dell'obbligazione. — Ivi.

1900. Il commissario od assuntore del prestito per conto di un Comune ha però sempre diritto ad un compenso per l'opera da lui prestata, quando l'operazione, per fatto non suo, non sia stata compiuta. — Ivi.

1901. Secondo la legge comunale austriaca, la Congregazione municipale non aveva altra facoltà che quella di eseguire le decisioni del Consiglio comunale, e questo non poteva contrarre

obbligazione veruna a carico del Comune senza la previa autorizzazione e la successiva approvazione dell'autorità superiore. — Cass. Firenze, 27 novembre 1885, Com. Verona - Neville (*Temi V.* XI, 27).

1902. Le deliberazioni con cui un Consiglio comunale ha nominato il proprio segretario per un tempo eccedente il quinquennio rimangono senza efficacia se non hanno ottenuto l'approvazione della Deputazione provinciale. — Cons. di Stato, 16 aprile 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 827).

1903. Le determinazioni che la Deputazione provinciale deve prendere a senso dell'art. 138 della legge 20 marzo 1865, all. *A*, sulle deliberazioni comunali sottoposte alla sua approvazione, non sono vincolate al termine prefisso al prefetto dall'art. 136 della stessa legge. — Cons. di Stato, 20 gennaio 1888 (*Legge*, XXVIII. 2, 540).

1904. A termini del succitato articolo compete alla Deputazione provinciale un potere discretivo di approvare o no le spese che vincolino il bilancio per più di cinque anni. — Ivi.

1905. Non si può negare al Consiglio comunale la facoltà di nominare un impiegato comunale per un periodo eccedente i cinque anni, e ciò allo scopo di non vincolare l'azione dei futuri amministratori, giacchè questo concetto porterebbe alla esclusione assoluta d'ogni spesa che contenesse un vincolo a bilancio oltre il quinquennio. — Ivi.

1906. Però la Deputazione provinciale può fondare il suo rifiuto di approvare la nomina per più di cinque anni di un impiegato, per la suespressa considerazione, quando si tratti di un Comune che ecceda colla sovraimposta il limite legale, perchè in questo caso lo scopo di non vincolare le future amministrazioni ha una semplice importanza, ed è sufficiente a legittimare il procedimento della Deputazione. — Ivi.

1907. Se, a termini della convenzione stabilita col segretario comunale, la nomina di questi s'intendeva fatta per un decennio, *da rendersi definitiva dopo un biennio*, tale disposizione deve interpretarsi nel senso che non occorresse una conferma espressa per rendere decennale la carica, poichè tale era considerata fin dal momento in cui veniva conferita; ma che la decorrenza d'un biennio, senza che il segretario fosse licenziato, bastasse per farlo considerare come mantenuto in ufficio pel periodo di dieci anni. — Cons. di Stato, 4 marzo 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 822).

1908. Quindi entro il biennio era in piena e libera facoltà del Consiglio di licenziare quell'impiegato in virtù del contratto, e senza bisogno di allegare a tal uopo alcuno speciale motivo di servizio o di disciplina. — Ivi.

1909. Scorso invece il biennio la nomina diveniva definitiva. — Ivi.

1910. Però eccedendo la convenzione il periodo dei cinque anni, quando non sia stata approvata dalla Deputazione provinciale, essa dà diritto acquisito al segretario di rimanere in ufficio solo per quel periodo, a meno che non si verifichino motivi di servizio o di disciplina giustificanti il licenziamento dato al segretario prima della fine dei cinque anni. — Ivi.

1911. Per stabilire se la conferma di un impiegato ecceda il periodo dei cinque anni ed occorra quindi l'approvazione della Deputazione, non devesi calcolare soltanto il tempo pel quale è stato confermato, ma anche quello pel quale deve rimanere in carica a termini del contratto vigente. — Cons. di Stato, 25 agosto 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 31).

1912. Giustamente usa dei propri poteri la Deputazione provinciale che rifiuta di approvare la deliberazione con cui un Consiglio comunale senza alcun giustificato motivo aveva stabilito la conferma di un impiegato in un ufficio il cui servizio era in corso e la scadenza assai lontana, pregiudicando con ciò alla libertà che dev'essere lasciata alla futura rappresentanza comunale per le determinazioni da prendersi a tempo debito. — Ivi.

1913. Spetta alla Deputazione provinciale e non al prefetto di approvare il capitolato d'appalto per la manutenzione delle strade comunali. — Cons. di Stato, 16 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 174).

1914. La legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie, nell'accordare al prefetto poteri speciali, non ha escluso gli ordinarii poteri spettanti anche in quella materia alla Deputazione provinciale. — Cass. Torino, 31 gennaio 1887, Banco sconto - Consorz. strada Chiavazza-Ozegna (*Giur. T.* XXIV, 199).

1915. E quindi se il prefetto invece di far uso dei poteri propri ha preferito di lasciar operare la Deputazione provinciale da lui presieduta, non può dubitarsi della validità delle deliberazioni con cui la Deputazione stessa provvide alla esecuzione d'ufficio dei lavori trascurati dal Comune o dal Consorzio e al modo di sostenerne la spesa mediante mutui da essa contratti in nome e nell'interesse del Comnne e del Consorzio. — Ivi.

1916. La Deputazione provinciale nell'esercizio dell'autorità tutoria, in ispecie dei poteri a lei spettanti in tema di strade obbligatorie dei Comuni, non è punto il rappresentante della provincia, e quindi dei suoi atti non può essere chiamata a rispondere la provincia. — Ivi.

1917. Non è produttiva di effetti giuridici la sola deliberazione del Consiglio comunale, mancante pure dell'autorizzazione

della Deputazione provinciale con la quale, rivocandosi uno dei patti del precedente contratto di appalto legalmente formato, il Comune, rinunziando ad un diritto possibile consentito in suo favore dall'appaltatore, si obbliga invece al pagamento eventuale di una somma indeterminata verso l'appaltatore medesimo. — Cass. Napoli, 9 dicembre 1886, D'Ambrosi - Com. S. Gennaro di Palma Campania (*Gazz. Procur.* XXI, 382).

1918. Interpreta rettamente la legge ed applica la pratica giurisprudenza la Deputazione provinciale che nega l'autorizzazione chiesta da un Comune di alienare la rendita pubblica di sua proprietà al fine di diminuire ai contribuenti la sovraimposta comunale. — Consiglio di Stato, 1° agosto 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 534).

1919. Se un Comune avendo nel suo bilancio un disavanzo di lire 3000, tenute presenti le condizioni infelici nelle quali trovavansi gli abitanti a causa della distruzione dell'uva cagionata dalla grandine, delibera di far fronte a quel disavanzo alienando una somma eguale di buoni del tesoro, frutto di economie degli anni precedenti, viola le norme stabilite nell'interpretazione dell'articolo 114 della legge comunale. — Cons. di Stato, 19 giugno 1885 (*Legge*, XXV, 2, 720).

1920. Provvede quindi giustamente la Deputazione provinciale opponendosi all'alienazione dei buoni e disponendo invece che fosse iscritta nella parte attiva del bilancio una quota di sovraimposta equivalente alla deficienza del bilancio stesso, e che il Comune applicasse le tasse comunali prescritte dalla legge in misura superiore a quella stanziata. — Ivi.

1921. Eccedendo il bilancio comunale il limite legale della sovraimposta, la Deputazione si uniforma alle prescrizioni della legge 14 giugno 1874 col cancellare la somma stanziata per gratificazione al medico condotto la quale costituisce una spesa meramente facoltativa. — Ivi.

1922. Prima di autorizzare la eccedenza al limite legale della sovraimposta fondiaria le Deputazioni devono non solo esaminare se siano state osservate le norme e stabilite le tasse prescritte dalle leggi 28 agosto 1866, 26 luglio 1868, e 11 agosto 1870, alleg. *O*, ma debbono altresì ricercare in quale misura sia da concedersi l'aumento, onde determinare il rapporto fra il prodotto di esse tasse, e la eccedenza da autorizzarsi al limite legale della sovraimposta predetta. — Cons. di Stato, 4 aprile 1884 (*Man. Amm.* 1884, 266; *Legge*, XXIV, 2, 612).

1923. Quindi non offre materia a censura il provvedimento con cui la Deputazione, esaminate le condizioni economiche della popolazione di un Comune ed in base alle risultanze di detto

esame, nell'accordare l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta sul rifiuto del Comune elevava essa d'ufficio la somma stanziata nel bilancio come provento della tassa fuocatico. — Ivi.

1924. Quando il Comune che eccede la sovraimposta non abbia dimostrato che il dazio sui generi non colpiti dal dazio governativo sia inattuabile, ma siasi limitato ad esprimere che non possa essere attuato con vantaggio, provvede rettamente la Deputazione procedendo al relativo stanziamento in bilancio. — Cons. di Stato, 22 ottobre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 612).

1925. Egualmente è incensurabile il provvedimento della Deputazione provinciale che ha aumentato la tassa di famiglia stanziata nel bilancio in proporzione dell'agiatezza presunta dei comunisti. — Ivi.

1926. Non è obbligatoria la spesa per l'assegno all'assistente telegrafico quando risulti che non si tratta d'impegni legalmente assunti con la Direzione compartimentale telegrafica, e quindi la Deputazione ne ordina legalmente la cancellazione dal bilancio. — Ivi.

1927. Qualora il bilancio comunale ecceda il limite massimo della sovraimposta, ai termini del disposto degli articoli 15 della legge 11 agosto 1870, alleg. *O*, e 3 della legge 14 giugno 1874, la Deputazione provinciale non solo è competente, ma ha obbligo di stanziare le tasse in quelle leggi indicate ove il Comune non le abbia stanziate, o le abbia stanziate in misura inadeguata, lo che torna lo stesso. — Cons. di Stato, 26 giugno 1885 (*Legge*, XXV, 2, 790).

1928. La Deputazione provinciale, per autorizzare l'eccedenza della sovraimposta entro la media del triennio, non può prescindere dall'esigere l'osservanza delle prescrizioni attinenti alle spese facoltative ed alle spese obbligatorie nel limite del necessario, ed all'applicazione delle tasse locali in conformità della legge 11 agosto 1870 e 14 giugno 1874. — Cons. di Stato, 27 aprile 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 61).

1929. L'osservanza poi di dette disposizioni è necessaria anche nel caso in cui il Comune voglia invocare una legge speciale per eccedere la media del triennio agli effetti della legge 1° marzo 1886 sull'ordinamento dell'imposta fondiaria. — Ivi.

1930. Se la Deputazione provinciale coll'autorizzare un Comune ad eccedere la sovraimposta con giusto apprezzamento restrinse talune spese obbligatorie nei dovuti limiti, eliminò spese facoltative ed altre non giustificate, e provvide ad un tempo ad alcuni stanziamenti in attivo che riconobbe necessari e conformi alle risultanze contabili di detto Comune, avendo essa

rettamente e giustamente fatto uso delle facoltà attribuitele dalla legge 14 luglio 1874, il suo giudizio non dà luogo a censura ed il suo giudicato deve essere mantenuto. — Cons. di Stato, 12 settembre 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 468).

1931. La Deputazione provinciale, dopo udito il Consiglio comunale, in omaggio all'art. 140 della legge 20 marzo 1865, ha facoltà di modificare le risultanze del bilancio col quale si eccede il limite normale della sovraimposta, e nell'esame degli impegni del Comune essa fa uso di un criterio discretivo. — Cons. di Stato, 13 luglio 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 574).

1932. La misura dei decimi addizionali sull'imposta erariale principale essendo in tutto subordinata alla differenza tra le spese e le entrate che sia per risultare a bilancio sistemato, diviene oziosa ogni questione sull'ammontare della sovraimposta del Comune quando è evidente che per coprire il disavanzo risultato in seguito di una razionale revisione delle entrate e delle spese, basta la cifra designata dall'autorità tutoria, e quindi è inutile esaminare i motivi del ricorso del Comune diretto ad ottenere il mantenimento della somma prima stanziata in eccedenza al limite legale, e solo si può esaminare se le restrizioni alle spese ordinate dalla Deputazione provinciale siano legali. — Cons. di Stato, 2 marzo 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 680).

1933. Non vi può essere dubbio sulla legalità delle riduzioni ordinate dalla Deputazione provinciale negli articoli *spese d'ufficio* e *casuali*, non potendovi essere su queste partite alcun impegno che vincoli il Comune. — Ivi.

1934. Sebbene il Governo non abbia competenza per stabilire la misura delle spese necessarie ad un Comune per gli anzidetti articoli, pure la riduzione ordinata dalla Deputazione apparisce opportuna quando la somma rimasta a disposizione del Comune sia proporzionata a quella che stanziano nei proprii bilanci i Comuni che si trovano nelle stesse condizioni di importanza e di popolazione. — Ivi.

1935. Rettamente la Deputazione non approva l'aumento di stipendio al segretario comunale deliberato da un Comune che eccede del triplo il limite legale della sovraimposta, quando lo stipendio stesso superi già la media degli assegni stanziati dai Comuni di eguale importanza per i propri segretari. — Cons. di Stato, 24 febbraio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 504).

1936. Esercita il potere discrezionale che le affida l'art. 3 della legge 14 giugno 1874 la Deputazione provinciale che rifiuta di autorizzare l'aumento di stipendio, deliberato da un Comune che eccede il limite legale della sovraimposta, al proprio medico condotto. — Cons. di Stato, 17 febb. 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 680).

1937. Non ha alcun fondamento il timore del Comune che pel rifiuto opposto dalla Deputazione provinciale di approvare l'aumento di stipendio, il medico possa ottenere dinanzi all'autorità giudiziaria refazione dei danni subìti per avere in seguito all'aumento stesso rinunciato ad una nomina più vantaggiosa in altro Comune, perchè non sono produttive di giuridici effetti le deliberazioni che hanno bisogno della sanzione della Deputazione provinciale, finchè questa non sia intervenuta. — Ivi.

1938. Sebbene si tratti di Comune che eccede nella sovraimposta il limite legale, la legge però non pone ostacolo assoluto al maggiore assegnamento deliberato sopra lo stipendio del medico condotto, essendo il servizio sanitario a favore dei poveri fra le spese obbligatorie del Comune, il cui quantitativo dipende dalle circostanze, le quali ne dimostrino la necessità secondo la disposizione dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, serie 2ª. — Cons. di Stato, 27 aprile 1888, Comune di Pederobba, ric. (*Legge*, XXIX, 1, 249).

1939. Nel giudicare se il maggiore assegnamento deliberato dal Comune a favore del medico condotto sia o no entro i limiti del necessario, compete alla Deputazione provinciale un potere discretivo; ma non può la Deputazione rifiutare di approvare il detto aumento, quando sia dimostrato che il concorso aperto con stipendio minore rimase deserto; che solo coll'aumento dello stipendio potè provvedersi al servizio sanitario in tempo di grave pericolo per la salute pubblica; che la cifra assegnata è eguale a quella accordata al cessato medico, e che infine il nuovo medico cesserebbe dall'ufficio quando non venisse approvato il detto aumento. — Ivi.

1940. Non nasce alcun obbligo contrattuale pel Comune dalla deliberazione con cui abbia stabilito di esonerare dal pagamento della tassa di ricchezza mobile i propri impiegati, quando la deliberazione stessa non sia stata approvata dalla Deputazione provinciale a termini dell'art. 138, n. 1, della legge comunale. — Cons. di Stato, 7 ottobre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 540).

1941. Se quindi la Deputazione provinciale ha cancellato dal bilancio che eccedeva la sovraimposta la somma corrispondente, ed il Comune per indennizzare i propri impiegati ha aumentato ad essi lo stipendio, esercita un potere incensurabile la Deputazione che si rifiuta di approvare la relativa deliberazione. — Ivi.

1942. Non essendo pel Comune obbligatoria l'istituzione ed il mantenimento dell'Asilo infantile, ove il bilancio ecceda la sovraimposta, la Deputazione provinciale è nel diritto di limitare la spesa all'uopo stanziata dal Comune nel bilancio medesimo. — Cons. di Stato, 11 novembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 251).

1943. Quando sia dimostrato che un Comune che eccede il limite massimo della sovraimposta non ha vincoli continuativi verso la banda musicale e che perciò la spesa stanziata in bilancio non rappresenta un obbligo continuativo, provvede rettamente la Deputazione provinciale a termini dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874 ordinandone la cancellazione. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1886 (*Legge*, XXVII, 2, 288).

1944. La spesa per il maestro di musica, per quanto si voglia ritenere utile sotto il rapporto educativo e morale della popolazione, non cessa di essere una spesa meramente facoltativa, e perciò vietata dalla legge quando col bilancio si eccede il limite legale della sovraimposta, e quando non deriva da impegno precedente alla legge 14 giugno 1874 — Cons. di Stato, 29 luglio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 392; *Foro It.* XII, 3, 24).

1945. Quindi fa una retta applicazione della legge succitata la Deputazione che ordina l'eliminazione dal bilancio comunale della spesa predetta. — Ivi.

1946. È incensurabile la decisione della Deputazione provinciale con cui ha cancellato dal bilancio di un Comune, che eccedeva il limite legale della sovraimposta, l'assegno fatto alla società filarmonica, trattandosi indubbiamente di una spesa facoltativa non permessa dalla legge 14 giugno 1874 ai Comuni che si trovano in quelle condizioni. — Cons. di Stato, 29 aprile 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 643)

1947. Altrettanto però non può dirsi dell'assegno annuo deliberato a favore del Comune capoluogo di circondario per la scuola tecnica, ed approvato già dalla Deputazione negli anni precedenti; giacchè questa spesa ha la sua base in un vincolo contrattuale che non può essere sciolto finchè il Comune, ove ha sede la scuola, non venga meno ai suoi impegni; quindi per questa parte il provvedimento della Deputazione provinciale deve essere revocato, salvo al Comune di provvedere a questo titolo di spesa sul fondo delle impreviste del corrente esercizio, onde non sorga la necessità di provocare provvedimenti legislativi, non variandosi il limite fissato per la sovraimposta. — Ivi.

1948. La Deputazione provinciale è nel suo diritto, e fa anzi atto di savia amministrazione negando l'approvazione ad una deliberazione con cui un Comune stabiliva di costruire un fabbricato da destinarsi ad alloggio della levatrice, mentre eccedeva il limite massimo della sovraimposta ed aveva dei debiti da soddisfare. — Cons. di Stato, 3 ottobre 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 756).

1949. Il Comune che cede gratuitamente per uso di caffè un proprio locale viola l'art. 112 della legge comunale, il quale vuole che i beni comunali sieno dati in affitto, ed in pari tempo trat-

tandosi di una vera e propria liberalità viola pure apertamente le disposizioni della legge 14 giugno 1874. — Cons. di Stato, 26 marzo 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 755).

1950. Quindi la Deputazione provinciale chiamata ad autorizzare l'eccedenza della sovraimposta ha fatto uso non retto delle sue facoltà non disapprovando il relativo deliberato. — Ivi.

1951. Trattandosi di un Comune che eccede il limite massimo della sovraimposta, la Deputazione provinciale ha bensì il diritto ed il dovere di restringere le spese obbligatorie nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni di legge, ma ha d'uopo dimostri che anche restringendole quel determinato servizio obbligatorio possa essere convenientemente adempiuto. — Cons. di Stato, 26 giugno 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 69).

1952. Se quindi il Comune ritiene necessario che per disimpegnare il servizio medico sia aumentato da due a tre il numero dei medici, diminuendone il relativo stipendio, e la Deputazione invece ordina che sia aumentato lo stipendio ai due medici attuali, il suo provvedimento deve essere revocato. — Ivi.

1953. Non è conforme ai fini imposti dalla legge la decisione con cui la Deputazione provinciale ha ordinata la eliminazione dal bilancio di un Comune che eccedeva il limite legale della sovraimposta della spesa stanziata per i maestri di 3ª e 4ª elementare, quando sia dimostrato che la scuola fu fondata non solo con l'approvazione del Consiglio scolastico e della Deputazione provinciale, ma col concorso del Governo per la costruzione dell'edificio scolastico destinato ad accogliere le scuole elementari e per l'arredamento del medesimo. — Cons di Stato, 6 maggio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 67).

1954. Interpreta erroneamente l'art. 2 della legge 14 giugno 1874 la Deputazione provinciale che restringe l'ammessibilità delle spese facoltative dei Comuni ai soli servizi ed uffici di utilità pubblica amministrativa, mentre quell'articolo parla in generale dei servizi ed uffici di utilità pubblica, solo aggiungendo che tali servizi ed uffici debbano verificarsi entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa. — Consiglio di Stato, 28 luglio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 826).

1955. Quantunque trattandosi di vincolo che volevasi imporre al bilancio per un tempo indeterminato spettasse alla Deputazione provinciale di apprezzare la convenienza di concedere o negare l'approvazione di tale vincolo, se la Deputazione ha fondato il suo decreto principalmente sopra un errore di diritto nell'interpretare il citato art. 2, devesi revocare il provvedimento della Deputazione medesima, e concedere l'esecutorietà alla deliberazione quando non vi ostino motivi di convenienza. — Ivi.

1956. Le Deputazioni provinciali non possono emanare provvedimenti di massima pei casi nei quali è ad esse attribuita l'applicazione delle leggi e regolamenti, poichè la loro azione di autorità tutoria circoscritta dalla legge si applica in determinate circostanze e dà luogo ad apprezzamenti di fatti e di condizioni multiformi per loro natura, che non possono essere previsti sotto i diversi loro aspetti. — Cons. di Stato, 8 febbraio 1884, Deputazione prov. di Cagliari (*Man.* XXIII, 140 ; *Legge*, XXIV, 1, 753).

1957. Tanto meno sarebbero ammessibili tali provvedimenti di massima quando questi fossero intesi a stabilire eccezioni all'applicazione delle leggi, le quali potrebbero anco reputarsi contrarie alle leggi stesse. — Ivi.

1958. Perciò è da revocarsi la deliberazione colla quale una Deputazione provinciale abbia stabilito la massima di mantenere nei bilanci comunali che le saranno sottoposti per l'autorizzazione ad eccedere il limite legale della sovraimposta, gli stanziamenti delle indennità di rappresentanza ai sindaci per rimborsi di spese che sono costretti a sostenere in dipendenza della carica. — Ivi.

1959. Quando si tratta di annullare la proclamazione di un consigliere comunale fatta dall'ufficio, per difetto di identità di persona, e non per mancanza di capacità giuridica nel proclamato, la competenza appartiene alla Deputazione provinciale, e non all'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 23 marzo 1888, Ferrari - Battiglia (*Ann.* XXII, 2, 78).

1960. Se per guasti verificatisi nella conduttura di un acquedotto è divenuta insalubre l'acqua potabile usata dai comunisti, i quali sono perciò costretti ad attingerla in luoghi lontani e nell'inverno inaccessibili, rettamente la Deputazione provinciale ordina al Comune riluttante di fare eseguire in un termine perentorio il progetto dei lavori necessari, riservandosi, occorrendo, di procedere d'ufficio. — Cons. di Stato, 16 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 540).

1961. È obbligatoria per un Comune la spesa occorrente al ristauro della conduttura d'acqua ad una fontana pubblica sita in una frazione del Comune stesso, quando gli abitanti della frazione non abbiano nel luogo altra acqua potabile, e non possano provvedersene altrimenti, se non con grande incomodo, in località distante dall'abitato e di difficile od impossibile accesso nella stagione invernale. — Cons. di Stato, 16 settembre 1886, Comune di S. Felice a Scovolo (*Foro It.* XII, 3, 64).

1962. Rettamente in questo caso, riluttante il Comune, la Deputazione provinciale ordina l'esecuzione del progetto dei la-

vori necessari, riservandosi di provvedere, occorrendo, d'ufficio. — Ivi.

1963. Se una frazione del Comune disti di molto dal capoluogo, per modo che agli abitanti riesca incomodo e pericoloso per l'igiene il trasportare i cadaveri all'unico cimitero esistente nel Comune, ha diritto di esigerne un altro per soddisfare alle sue necessità; ove il Comune si rifiuti, ben può la sua costruzione essere ordinata d'ufficio dalla Deputazione provinciale. — Cons. di Stato, 26 agosto 1886, Comune di Atella, ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 23; *Legge*, XXVII, 1, 172; *Foro It.* XII, 3, 14).

1964. Il provvedere al servizio sanitario per i poveri è tra gli obblighi imposti dalla legge ai Comuni; perciò ove sia dimostrato che non si può provvedervi efficacemente se non costituendo fra questi un reciproco accordo, agisce rettamente la Deputazione provinciale, che, in seguito a parere del Consiglio sanitario provinciale, decreta la costituzione coattiva del consorzio, fissa lo stipendio del medico, e ripartisce la somma dovuta fra i Comuni componenti il consorzio in ragione di popolazione. — Consiglio di Stato, 11 dicembre 1886, Comune di Bugiallo (*Foro It.* XII, 3, 88).

1965. Non vi è alcun ostacolo nella legge per provvedere, anche in caso di esercizio, e dopo che il bilancio è stato munito di visto, agli stanziamenti d'ufficio omessi dal Comune per le spese obbligatorie. — Cons. di Stato, 28 luglio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 646).

1966. È regolare il provvedimento della Deputazione provinciale limitato allo stanziamento della spesa nella parte passiva del bilancio, lasciando libertà al Consiglio comunale di provvedere esso entro un determinato termine al corrispondente stanziamento nella parte attiva in quel modo che reputasse migliore sia mediante un mutuo o con altro mezzo. — Ivi.

1967. Quando la somma preventivata dal Comune pel servizio ostetrico non è sufficiente allo scopo, provvede rettamente la Deputazione provinciale aumentando il relativo stanziamento in bilancio; ben inteso però che con ciò il Comune non ha obbligo di erogare tutta la somma iscritta in bilancio se gli avvenga di trovare una levatrice con minore spesa. — Cons. di Stato, 15 febbraio 1884 (*Man. Amm* 1884, 184; *Legge*, XXIV, 2, 209).

1968. Perchè si faccia luogo a stanziamento d'ufficio occorre che il debito del Comune sia liquido ed esigibile. — Cons. di Stato, 16 marzo 1884, Comune di Montù Beccaria (*Foro It.* IX, 3, 30).

1969. Tali estremi non si verificano nella corrisposta di un sussidio vincolato alla condizione del bilancio da parte del sussi-

diando, quando il Comune siasi rifiutato alla continuazione per sostenuto avveramento della condizione risolutiva dell'assegno. — Ivi.

1970. In simili circostanze, anche ammettendo che non spetti al Comune di decidere inappellabilmente sull'avveramento della condizione, non spetta nemmeno alla Deputazione provinciale di erigersi a giudice essa stessa, stanziando d'ufficio la somma controversa. — Ivi.

1971. Se il Comune ha accordato un assegno alla vedova di un suo impiegato con la condizione di continuarlo fino a che essa passasse a seconde nozze, o le sue condizioni finanziarie fossero migliorate; ove il Comune ritenga verificata questa seconda condizione, e si rifiuti di corrispondere più oltre l'assegno stabilito, il debito addiviene soggetto di contestazione civile. — Cons. di Stato, 29 febbr. 1884 (*Man. Amm.* 1884, 215; *Legge*, XXIV, 2, 180).

1972. Quindi la Deputazione provinciale non potendo apprezzare se erasi verificata o meno la condizione risolutiva dell'obbligo assunto verso la vedova dal Municipio, ed avendo l'insorta divergenza tolta dalla natura di quel debito il carattere di esigibile, non può la Deputazione medesima procedere allo stanziamento d'ufficio in bilancio della somma controversa; salvo il diritto alla vedova di esperimentare le sue ragioni in competente sede di giudizio civile. — Ivi.

1973. Quando non si tratta di debito liquido ed esigibile a carico di un Comune, e neppure di somma da stanziarsi nel bilancio del Comune stesso in caso di lite, a senso dell'art. 116, n. 6, della legge comunale, è evidentemente contraria alla legge la deliberazione con cui la Deputazione ritenne di avere diritto di stanziare in bilancio una somma al medico, salvo liquidazione da farsi da essa d'ufficio, qualora non provveda il Consiglio comunale nel termine assegnatogli. — Cons. di Stato, 4 agosto 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 468).

1974. Se fra le condizioni della condotta medica evvi l'obbligo della vaccinazione a carico del medico condotto, non può la Deputazione provinciale stanziare d'ufficio nel bilancio una somma per tale servizio. — Cons. di Stato, 11 gennaio 1884, Comune di Spezzano Albanese (*Foro It.* IX, 3, 79).

1975. Sebbene a forma delle leggi napoletane, richiamate in vigore col regio decreto abolitivo del Concordato, spetti ai Comuni il carico della congrua al parroco nella somma di 100 ducati, pari a lire 425, in luogo delle decime sacramentali, nessuna legge però impedisce al parroco di convenire col Comune e di contentarsi di un'annua somma inferiore. — Cons. di Stato, 4 marzo 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 606).

1976. Non può quindi il parroco richiedere, insieme con l'aumento della congrua al limite stabilito, anche il pagamento degli arretrati dell'ultimo quinquennio a cui aveva espressamente rinunciato; e se la Deputazione provinciale ritenendo litigioso il credito riferibile a detti arretrati ha mandato a stanziare la somma corrispondente nel bilancio del Comune fino alla definizione della lite, il suo provvedimento deve essere rivocato trattandosi di questione che deve essere risoluta in via amministrativa a favore del Comune. — Ivi.

1977. Se nell'erroneo supposto che un Comune non avesse soddisfatto ad una spesa obbligatoria la Deputazione provinciale procedeva alla iscrizione d'ufficio della medesima nel bilancio del Comune, e per evitare che con questo nuovo stanziamento venisse ecceduto il limite massimo della sovraimposta, diminuiva di altrettanta somma alcune spese facoltative, quando il Comune dimostri l'errore incorso dalla Deputazione, il suo provvedimento deve essere revocato. — Cons. di Stato, 23 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 540).

1978. Se il Comune si ostina a non volere nominare un segretario patentato, tenendo solo un commesso, provvede rettamente la Deputazione provinciale nominando essa a quell'ufficio una persona che ne abbia i requisiti. — Cons. di Stato, 21 marzo 1884 (*Man. Amm.* 1884, 214; *Legge*, XXIV, 2, 279).

1979. Ove poi il Comune tenga in ufficio anche il commesso non può pretendere di dividere fra il segretario nominato d'ufficio ed il commesso lo stipendio assegnato solo per quest'ultimo in bilancio, e quindi a ragione la Deputazione provvede d'ufficio anche per l'aumento dello stipendio al segretario. — Ivi.

1980. Se il Comune poi licenzia il segretario e procede alla nomina regolare a quell'ufficio di altra persona, non si avrebbe motivo ad eccepire contro tale provvedimento, salvo le ragioni che il segretario licenziato credesse di far valere avanti ai tribunali; come pure non vi è da eccepire contro la Deputazione che avesse sul rifiuto del Comune provveduto con mandato d'ufficio al pagamento dello stipendio spettante al segretario fino al giorno in cui ha cessato dalle sue funzioni. — Ivi.

1981. Prima di ordinare la spedizione di un mandato d'ufficio la Deputazione provinciale deve provvedere alla iscrizione della relativa spesa in bilancio, sotto pena di nullità dei provvedimenti emessi tanto dalla Deputazione medesima, quanto dall'autorità governativa per l'estinzione del mandato. — Cons. di Stato, 13 marzo 1885 (*Legge*, XXV, 2, 324).

1982. Erroneamente il Comune pretende che un credito non fosse nè liquido nè esigibile, mentre era stato amministrativa-

mente riconosciuto tale dall'autorità competente, nè pendeva giudizio per impugnarlo; perciò provvede rettamente la Deputazione provinciale che emette un mandato d'ufficio a carico del Comune riluttante. — Cons. di Stato, 22 settembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 31).

1983. Non viola la legge la Deputazione provinciale che emette mandato d'ufficio e manda prelevare dal fondo casuali, se ne offre capienza, la somma occorrente pel pagamento di un debito che un terzo vanta contro un Comune in forza di sentenza munita di clausola provvisionale. — Cons. di Stato, 13 novembre 1885, Comune di Pieve San Stefano (*Foro It.* XI, 3, 47).

1984. Essendo permesso ai Comuni concedere ai maestri uno stipendio maggiore di quello loro assegnato colle leggi 1° marzo e 1° aprile 1885, ove un Consiglio comunale abbia concesso ad un maestro uno stipendio superiore al minimo legale, non può, fino a che non abbia revocata la relativa deliberazione, rifiutarsi di pagare la maggior somma dovuta, ed ove si rifiuti a farlo, provvede rettamente la Deputazione provinciale, emettendo un mandato d'ufficio a carico del Comune. — Cons. di Stato, 7 dicembre 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 673).

1985. Se un Comune è stato condannato dall'autorità giudiziaria a pagare lo stipendio di un anno al segretario comunale licenziato, ove il Comune non provveda, agisce rettamente la Deputazione provinciale ed in ossequio alla cosa giudicata ordinando d'ufficio lo stanziamento dovuto. — Consiglio di Stato, 26 aprile 1884 (*Man. Amm.* 1884, 282; *Legge*, XXIV, 2, 677).

1986. Invece essa eccede le proprie attribuzioni se ha pure ordinato il pagamento delle somme richieste dal segretario licenziato anche per i due anni successivi, senza che in proposito sia intervenuta una sentenza di condanna del Comune, giacchè in questo caso la Deputazione deve limitarsi a far stanziare nel bilancio le somme in questione fino alla decisione della causa. — Ivi.

1987. Se una frazione per contrasto d'interessi col Comune ha proceduto alla nomina di tre commissari a norma dell'art. 82 della legge comunale, e questi hanno ottenuto l'autorizzazione della Deputazione provinciale per promuovere la lite a termini dell'art. 144 della legge predetta, le spese della lite debbono essere a carico del Comune, come sono a carico quelle che sosterrà la frazione capoluogo convenuta in giudizio come contradditrice. — Cons. di Stato, 7 gennaio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 351).

1988. Quindi se il Consiglio comunale si rifiuta di soddisfare la somma necessaria, la Deputazione provvederà rettamente or-

dinando che dalla somma già stanziata nel bilancio in corso, per spese di liti, sia prelevato quanto occorre a favore della frazione onde sostenere la lite promossa. — Ivi.

1989. La circostanza che il Comune abbia altre liti in corso, alle quali intendeva destinare le somme stanziate, non vale ad invalidare l'atto della Deputazione provinciale, anche a sensi dell'art. 116, n. 7, della legge comunale. — Ivi.

1990 Non approvata dal Consiglio provinciale scolastico la deliberazione del Consiglio comunale con cui sia stato licenziato un maestro, rifiutandosi il Comune al pagamento dello stipendio, rettamente provvede la Deputazione provinciale ordinando il prelevamento della somma corrispondente sul fondo casuali. — Cons. di Stato, 29 settembre 1887, Comune di Ragusa, ric. (*Legge*, XXVIII, 2, 69).

1991. L'obbligo fatto dall'art. 141 della legge com. e prov. di sentirsi il Consiglio comunale prima di negare o sospendere le approvazioni richieste dagli articoli precedenti, e prima di operare stanziamenti d'ufficio, non riflette la facoltà concessa dall'art. 142 della stessa legge di spedire mandati d'ufficio quando il Comune ricusa, malgrado gli inviti e gli eccitamenti, di provvedere al pagamento di spese liquide e obbligatorie. — Ivi.

1992. Agisce rettamente la Deputazione provinciale che avendo accolto un ricorso presentato da un contribuente per diminuzione di tassa di famiglia impostagli, spedisce a carico del Comune riluttante un mandato d'ufficio per rimborso al contribuente della maggior somma pagata. — Cons. di Stato, 13 luglio 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 432).

1993. Le decisioni emesse dalla Deputazione provinciale a norma del regolamento vigente per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia sono definitive ed inappellabili. — Ivi.

1994. Non ha alcun valore l'eccezione del Comune di avere cioè deliberato di ricorrere all'autorità giudiziaria, giacchè siffatto giudizio, ove anche fosse stato iniziato, non avrebbe potuto sospendere l'esecutorietà delle decisioni amministrative. — Ivi.

1995. Sebbene a termini dell'art. 156 delle Regie patenti del 9 aprile 1836, sempre in vigore nell'ex-Stato di Sardegna, le comunità non abbiano altro obbligo che di somministrare alle truppe in distaccamento l'alloggio senz'altro fornimento fuorchè quello del *nudo coperto*, tuttavia pel disposto dell'art. 46 del regolamento per i Comuni, annesso alle patenti medesime, le Comunità sono sempre tenute a fornire alle truppe, per i primi tre giorni, le somministranze di cui all'art. 156, senza alcuna bonificazione, siano esse di passaggio o mandate in accantona-

mento. — Cons. di Stato, 16 dicembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 539).

1996. Quindi se l'Amministrazione militare ha invece anche per questo periodo provveduto l'occorrente materiale in letti, alla sola condizione di essere rimborsata delle spese di trasporto, provvede rettamente la Deputazione che spedisce un mandato d'ufficio a carico del Comune cbe rifiuta il rimborso. — Ivi.

1997. Quando il debito di un Comune, già stanziato d'ufficio dalla Deputazione provinciale nel bilancio medesimo, a termini dell'art. 116, n. 7, della legge comunale, non sia nè liquido nè esigibile, perchè contestato dal Comune, agisce rettamente la Deputazione stessa rifiutandosi di spedire il mandato d'ufficio, rinviando invece le parti interessate a far valere le loro ragioni davanti all'autorità giudiziaria, la quale, sull'istanza della parte più diligente, risolverà la controversia. — Consiglio di Stato, 27 aprile 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 285).

1998. Se pel concorso regionale agrario il Comune e la provincia si obbligarono in una quota determinata, che poi non risultò sufficiente al pagamento delle spese, la Deputazione provinciale non può spedire un mandato d'ufficio a carico del Comune per obbligarlo a pagare la differenza in più della somma che la provincia pretende esserle dovuta, e della quale invece il Comune sostiene non essere in debito: giacchè si verifica quel contrasto d'interessi e quella opposizione che per la eccezione contenuta nell'art. 142 della legge comunale rende in modo assoluto incompetente la Deputazione provinciale ad emanare il provvedimento di cui al detto articolo di legge. — Cons. di Stato, 16 maggio 1884 (*Man. Amm.* 1884, 332; *Legge*, XXIV, 2, 751).

1999. Il decidere poi se il Comune sia o no obbligato a rifondere la provincia delle spese maggiori occorse, implicando l'esame ed il giudizio su di una questione intorno alla quale non è competente a pronunciarsi l'autorità amministrativa, deve essere interamente abbandonato alla competente autorità giudiziaria, qualora le parti intendano di adirla. — Ivi.

2000. Se venne assunta dal Comune una maestra sprovvista di patente, come insegnante elementare ed in tale qualità rimase per quattro anni, e sebbene nel bilancio fosse stanziata la somma di L. 500 quale stipendio della maestra elementare, pure il Comune sostenga di avere convenuto con la detta maestra il minore stipendio di L. 250, in tal caso la differenza in meno percepita dalla maestra anzichè essere dipendente da titolo accertato e liquido forma tuttavia argomento di contestazione tra le parti. — Cons. di Stato, 30 maggio 1884 (*Man. Amm.* 1884, 249; *Legge*, XXIV, 2, 501).

2001. Non trattandosi adunque del pagamento di una spesa obbligatoria per cui potesse aver luogo l'applicazione dell'art. 142 della legge comunale, la Deputazione provinciale che, ciò non ostante, ha rilasciato il mandato d'ufficio, ha oltrepassato i confini delle proprie attribuzioni. — Ivi.

2002. Perciò senza entrare nel merito della controversia, che allo stato degli atti sfugge alla competenza del potere amministrativo, la deliberazione della Deputazione deve essere revocata — Ivi.

2003. Viola palesemente gli art. 139 e 140 della legge com. e prov. il decreto della Deputazione provinciale, col quale, autorizzando un Comune ad eccedere il limite legale della sovraimposta fondiaria, alliga tale autorizzazione alla cancellazione dal bilancio comunale di determinata spesa, se prima non ha fatto conoscere al Comune le ragioni di tale cancellazione e non ne ha previamente sentite le osservazioni. — Cons. di Stato, 4 luglio 1884, Comune di Strevi (*Riv. Amm.* XXXVI, 184; *Racc.* XXVIII, 3, 59; *Legge*, XXV, 1, 501; *Foro It.* X, 3, 72).

2004. Per decidere se veramente la Deputazione provinciale abbia contravvenuto al disposto dell'art. 140 della legge com. e prov. si deve prendere per base il bilancio nello stato in cui fu prodotto la prima volta, non potendo l'autorità tutoria tenere conto degli aumenti successivamente introdotti dal Consiglio contro le sue osservazioni ed i suggerimenti dati. — Cons. di Stato, 13 maggio 1887, Comune di Montevago, ric. (*Legge*, XXVII, 2, 641; *Cons. Amm.* XXVIII, 398; *Man.* XXVI, 316; *Diritto e Giur.* III, 246; *Racc.* XI).

2005. Contravviene al disposto dell'art. 140 della legge com. e prov. la Deputazione provinciale che nell'approvazione del bilancio comunale riduce una somma senza prima sentire le osservazioni del Consiglio comunale. — Ivi.

2006. Se dagli atti risulta che la Deputazione provinciale ha ridotta la somma stanziata in un bilancio comunale a favore del medico per stipendio del medesimo, senza prima far conoscere al Comune i motivi della riduzione, il suo provvedimento è contrario al disposto dell'art. 140 della legge 20 marzo 1865, all. *A*, e perciò la relativa deliberazione deve essere revocata, siccome eccedente il potere dell'autorità tutoria. — Consiglio di Stato, 4 maggio 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 756).

2007. Se la Deputazione modifica d'ufficio un bilancio comunale senza sentire prima il Consiglio, i suoi provvedimenti devono revocarsi per violazione dell'art. 141 della legge comunale. — Cons. di Stato, 13 marzo 1884 (*Man. Amm.* 1884, 185; *Legge*, XXIV, 2, 144).

2008. Revocato il decreto della Deputazione, può il Governo provvedere ad un tempo anche sul merito del bilancio. — Ivi.

2009. È nulla la deliberazione con cui la Deputazione provinciale annulla le elezioni amministrative di un Comune senza dirne i motivi. — Cons. di Stato, 20 marzo 1886, Comune di Melito (*Foro It.* XI, 3, 72).

2010. La detta deliberazione è parimenti nulla se il relativo verbale non contiene il numero dei voti che concorsero a costituire la maggioranza. — Ivi.

2011. La Deputazione provinciale non può autorizzare la Prefettura a fare le opportune osservazioni ai bilanci e comunicarle direttamente alle amministrazioni comunali cui si riferiscono, imperocchè le attribuzioni che dalla legge sono attribuite al corpo collegiale che ha la tutela dei Comuni non possono essere delegate ad altre autorità. — Cons. di Stato, 10 ottobre 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 784).

2012. Deve essere quindi revocato lo stanziamento d'ufficio di una spesa nel bilancio comunale ordinato dalla Deputazione senza avere prima sentito direttamente le deduzioni del Comune. — Ivi.

2013. La Deputazione provinciale non può revocare l'approvazione da essa precedentemente data senza alcuna condizione o limite alla delibera comunale concernente la concessione della pensione ad un impiegato comunale. — Cons. di Stato, 9 aprile 1884, B. V. (*Foro It.* IX, 3, 85; *Racc.* XXXVI, 3, 124; *Legge*, XXIV, 2, 394).

2014. La Deputazione provinciale non può fare apprezzamenti circa il valore morale degli impiegati, essendo questi apprezzamenti di sola competenza del Consiglio comunale. — Ivi.

2015. Sono di competenza amministrativa, e non giudiziaria, le indagini relative alla constatazione dell'urgenza delle deliberazioni prese dalla Giunta comunale o dal regio delegato straordinario; quelle che riguardano il vantaggio o il danno economico che abbia risentito il Comune da riforme della sua amministrazione; e le altre concernenti la scelta o nomina degli impiegati e il rimpiazzo di posti con preferenza di uno piuttostochè di altro degli impiegati medesimi. — Cass. Roma, 21 giugno 1886, Avolio - Comune di Siracusa (*Corte Supr.* XI, 604).

2016. Alla Deputazione provinciale è vietato di tornar sopra alle sue deliberazioni e di correggerle o cambiarle dopo un più maturo esame. — Ivi.

2017. Di queste correzioni o cambiamenti d'interesse esclusivamente amministrativo non potrebbe mai occuparsi l'autorità giudiziaria. — Ivi.

2° Prefetti e sottoprefetti. — Loro attribuzioni sull'amministrazione comunale. — Annullamento di atti.

2018. La facoltà che hanno i prefetti d'inviare commissari per la spedizione sollecita di affari trascurati dai Comuni, costituendo una misura eccezionale ed onerosa, non può adoperarsi se non quando è accertata realmente la trascuraggine nella trattazione degli affari medesimi, mirandosi con essa alla repressione della negligenza verificata negli affari comunali. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1886, Comune di Pacognaga ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 35; *Legge*, XXVII, 1, 318; *Man.* XXVI, 55; *Cons. Amm.* XXVIII, 122).

2019. La pertinacia di un Comune nel rifiutarsi da più anni a compilare e ordinare il bilancio nei modi e tempi voluti dalla legge, non solo giustifica il provvedimento del prefetto che lo ha fatto preparare d'ufficio, e quello della Deputazione provinciale che lo ha approvato agli effetti della eccedenza al limite massimo della sovraimposta, ma anzi deve ritenersi tale provvedimento come il solo mezzo per ricondurre il Comune all'osservanza della legge. — Cons. di Stato, 30 marzo 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 680).

2020. Sebbene nessuna disposizione di legge stabilisca norme precise per le inchieste amministrative, vi sono però regole desunte dai principii generali di diritto alle quali non è lecito derogare. — Cons. di Stato, 21 gennaio 1887, Moroni - Confidati e Garofali (*Legge*, XXVII, 1, 673).

2021. Fra queste primeggia la regola che, interrogati i testimoni d'una parte, debbono sentirsi quelli dell'altra; che si debbono cercare le prove tanto a carico che a discarico (Cod. proc. civile, art. 229; Cod. proc. pen., art. 161). — Ivi.

2022. Il maggior vantaggio assicurato da offerte tardive, non è motivo bastante per sè stesso a legittimare il rifiuto per parte dell'autorità competente di approvare l'aggiudicazione definitiva di un appalto. — Cons. di Stato, 3 febbraio 1888 (*Legge*, XXVIII, 1, 718; *Racc.* XL, 3, 67).

2023. L'ingerenza del prefetto non si estende sino a farsi giudice della maggiore o minore convenienza dei contratti; ma deve limitarsi a verificare se siano state osservate le forme e se non si sia contravvenuto a qualche disposizione di legge. — Ivi.

2024. Le alienazioni, gli acquisti e le locazioni, di che nell'articolo 137 della legge comun. e provinciale, debbono, sotto pena di nullità, essere approvate dalla Deputazione provinciale. — Torino, 23 maggio 1884, Tron - Comune di Roure (*Ann.* XVIII, 3, 420; *Riv. Amm.* XXXV, 667; *Giurisp. T.* XXI, 570).

2025. Dove però si voglia prescindere dalla forma dell'asta pubblica e procedere alla stipulazione dei surriferiti atti a licitazione e trattativa privata, oltre all'approvazione della Deputazione provinciale, occorre l'autorizzazione del prefetto, ai termini dell'articolo 128 della menzionata legge. — Ivi.

2026. L'approvazione, di che nell'art. 137, e l'autorizzazione di che nell'art. 128 della legge com. e provinciale, sono due cose distinte, aventi fine diverso, e quindi la prima non può, nemmeno implicitamente, comprendere la seconda. — Ivi.

2027. I Comuni, pei quali si stipula un contratto nullo per difetto di capacità giuridica, non sono tenuti ad alcuna indennità verso l'altro contraente. — Ivi.

2028. Ove nel contratto pel servizio della tesoreria comunale siasi stabilito che il tesoriere resti sottoposto a tutti gli obblighi portati dalla legge 20 aprile 1871, modificata colle leggi successive, e dai regolamenti e capitoli normali, dandosi solo al prefetto la facoltà di risolvere in via amministrativa le possibili controversie tra il Comune e il tesoriere, la competenza del prefetto è limitata alla risoluzione delle sole controversie inerenti al contratto stesso messo in rapporto colle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le esattorie. — Cons. di Stato, 3 dicembre 1887, Ditta Lubelli e Compagnia, ric. (*Legge*, XXVIII, 2, 281).

2029. In conseguenza, se egli, invece di provvedere sulle controversie insorte in base al contratto ed alle leggi e regolamenti succitati, le risolve in base alla legge comunale riferendosi a disposizioni di tutela sui Comuni di competenza della Deputazione provinciale, eccede i limiti delle sue attribuzioni, ed il suo provvedimento dev'essere revocato. — Ivi.

2030. Esce dai limiti della competenza dell'autorità amministrativa la domanda d'una frazione diretta ad ottenere la rivendicazione ed il godimento esclusivo di alcuni beni che arbitrariamente sarebbero rimasti confusi col patrimonio del Comune, il quale dovrebbe non solo restituire i beni stessi, ma rendere conto e rimborsare alla frazione le rendite indebitamente appropriate. — Cons. di Stato, 23 giugno 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 606).

2031. Nel conflitto fra la frazione ed il Comune per interessi di proprietà ed attività patrimoniali, compete al prefetto di provvedere a termini dell'art. 82 della legge comunale salvo il ricorso in via gerarchica. — Ivi.

2032. Nel caso che taluni contribuenti abbiano reclamato al prefetto contro delle varianti fatte dal Consiglio comunale al tracciato d'una strada, ed il prefetto spedito il relativo reclamo al

sindaco, autorizzando una seduta straordinaria del Consiglio medesimo, allo scopo di provvedere sul ricorso trasmesso, non si può dire perciò che con tale atto siano state invase le attribuzioni della Deputazione provinciale, nè che siano stati violati l'articolo 38 della legge com. e provinciale e 62 del regolamento relativo. — Cons. di Stato, 12 settembre 1885, Com. d'Alassio ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 67; *Foro It.* XI, 3, 37).

2033. Avvenendo contestazione sui provvedimenti presi dai prefetti e Deputazioni provinciali relativamente alle deliberazioni pronunciate dalle Amministrazioni comunali circa i fabbricati ad esse ceduti in forza dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, la competenza a provvedere su di esse è del Ministero dell'interno. — Cons. di Stato, 19 settembre 1884, Comune di Cingoli ric. (*Racc.* XXXVII, 3, 129; *Foro It.* X, 3, 82; *Legge*, XXV, 2, 323).

2034. Se il Comune non ha sovrimposta non è nella competenza della Deputazione provinciale il provvedere sulla deliberazione comunale che assume a carico del Comune la spesa di ricostruzione della stalla e fienili di pertinenza della casa canonica, stati distrutti da incendio accidentale, ma spetta al prefetto di risolvere su detta deliberazione e sui ricorsi presentati contro la medesima. — Cons. di Stato, 13 settembre 1884, Comune di Carlino (*Riv. Amm.* XXXVI, 486).

2035. Se la chiesa e la canonica non sono di patronato comunale, ma il beneficio spetta invece ai capi di famiglia del Comune per le disposizioni del decreto italico 15 maggio 1804, art. 11, e per l'art. 2 della legge 14 giugno 1874, la spesa predetta non potrebbe gravare il Comune se non in sussidio degli altri enti ai quali preventivamente, secondo quelle disposizioni, incombe l'obbligo in questione. — Ivi.

2036. Quando il bilancio di un Comune non ecceda il limite legale della sovrimposta, non deve la Deputazione provinciale pronunciarsi sul medesimo, essendo validamente reso esecutorio mediante il visto appostovi dalla Sottoprefettura. — Cons. di Stato, 7 gennaio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 360).

2037. Qualora le deliberazioni del Consiglio comunale con le quali si apportava qualche modificazione al bilancio medesimo, contengano violazioni di legge, spetta al prefetto di annullarle e la Deputazione provinciale non vi ha ingerenza. — Ivi.

2038. Perciò la decisione emessa in proposito dalla Deputazione deve riguardarsi come nulla di pieno diritto a senso dell'articolo 227 della legge comunale. — Ivi.

2039. Il prefetto, dopo che ha munito del visto una deliberazione comunale, o lo abbia ricusato, ha esaurito il còmpito che la legge gli ha affidato, e non può più ritornare sul suo operato,

sia che abbia proceduto per propria iniziativa, sia in seguito a ricorso d'interessati; nel caso però che voglia annullare la deliberazione, deve sentire il Consiglio di prefettura, ed allora il suo còmpito si esaurisce col decreto di annullamento, o col decorso di 30 giorni quando l'annullamento non sia pronunciato. — Cons. di Stato, 20 marzo 1885, Simonelli ric. (*Racc.* XXXVII, 3, 123).

2040. Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, quando il sottoprefetto ha munita di visto una deliberazione, questa non può più essere annullata dal prefetto, il quale, se la riconosca viziata di qualche violazione di legge può solo denunciarla al Governo del Re, a sensi e per gli effetti dell'art. 227 della legge comunale. — Cons. di Stato, 16 settembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 675).

2041. Per principio oramai assodato dalla giurisprudenza, il diritto del prefetto di annullare una deliberazione di un Consiglio comunale qualora si riscontri o irregolare nella forma, o contraria alla legge non viene menomato dal fatto che il sottoprefetto non siasi servito del diritto che gli compete di sospenderla entro i 15 giorni a termini della legge. — Cons. di Stato, 3 ottobre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 828).

2042. Il termine entro cui può il prefetto annullare una deliberazione del Consiglio è di 30 giorni anche quando l'esecuzione della deliberazione medesima non fu sospesa dal sottoprefetto. — Cons. di Stato, 23 dicembre 1884, Com. di Sellano (*Foro It.* X, 3, 57).

2043. Il prefetto può annullare una deliberazione comunale contraria alle leggi nei 30 giorni successivi al ricevimento, non solo quando ne abbia sospesa prima l'esecuzione nel termine di cui all'art. 134, ma anche quando la delibera medesima sia divenuta esecutiva per essere mancato il decreto di sospensione. — Cons. di Stato, 3 giugno 1887, Com. di Abrusco - Prefett. di Brescia (*Legge*, XXVII, 2, 28; *Riv. Amm.* XXXVIII, 560; *Diritto e Giurisp.* III, 120; *Racc.* XXXIX, 3, 102).

2044. Il termine concesso al prefetto per annullare, sentito il Consiglio di prefettura, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, perchè contrarie alla legge, è di giorni trenta, decorribili dalla data della ricevuta rilasciata a norma dell'art. 130 della legge com. e provinciale, senza distinguere se in precedenza sia stata o no sospesa l'esecuzione delle deliberazioni medesime, potendosi tale sospensione, a senso dell'art. 132 della legge, pronunziare o no, secondo l'opportunità lo esige. — Cons. di Stato, 22 luglio 1886, Giunta municipale di Monte S. Savino (*Racc.* XXXIX, 3, 83; *Legge*, XXVII, 1, 102; *Foro It.* XII, 3, 2).

2045. Perchè decorrano i termini entro i quali debbono essere emanati i decreti con cui si sospende l'esecuzione di deliberazioni dei Consigli comunali, o queste vengano annullate dal prefetto, è necessario che sia rilasciata ricevuta della trascrizione regolarmente fatta col corredo dei documenti necessari per constatare, se siano o no contrarie alle leggi. — Cons. di Stato, 22 dicembre 1887, Min. dell'interno ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 131).

2046. I decreti prefettizi di annullamento di deliberazioni comunali, emessi fuori dei termini stabiliti dall'art. 134 della legge comunale, sono nulli. — Cons. di Stato, 18 giugno 1886, Consiglio comunale di Limina ric. (*Legge*, XXVII, 1, 431; *Man.* XXVI, 78; *Riv. Amm.* XXXVIII, 481).

2047. Pel combinato disposto dell'art. 134 della legge comunale e art. 1123 del Codice civile spetta al prefetto di annullare le deliberazioni dei Consigli comunali che contravvengono ad un contratto stabilito tra il Comune ed uno stipendiato comunale. — Cons. di Stato, 16 marzo 1886 (*Legge*, XXVI, 2, 390).

2048. Le deliberazioni del Consiglio comunale relative a quistioni elettorali debbono essere prese a suffragi palesi sotto pena di nullità. — Cons. di Stato, 5 marzo 1886, Comune di Rocco Gaudio (*Foro It.* XI, 3, 160).

2049. Il prefetto è competente ad annullare le dette deliberazioni per violazione dell'art. 212 della legge comunale, ma non può interloquire sulla validità o meno delle operazioni elettorali. — Ivi.

2050. Il prefetto può e deve sempre annullare le deliberazioni dei Consigli comunali nei casi contemplati dall'art. 136 della legge com. e provinciale, anche quando tali deliberazioni si riferiscono a materie elettorali. — Cons. di Stato, 4 febb. 1887, Putro e Pallinendu Cugni ricorr. (*Racc.* XL, 3, 10; *Foro It.* XII, 3, 80).

2051. Il prefetto, dopo concessa l'autorizzazione per una convocazione straordinaria del Consiglio, può sempre revocarla, quando ciò per ragioni di opportunità o di convenienza sia necessario, ed il provvedimento non può essere in simile caso censurato, se non in caso di manifesta violazione di legge. — Ivi.

2052. Fa una retta applicazione della legge il prefetto che annulla la deliberazione con cui il Consiglio comunale stabiliva di sospendere la tassa imposta sui cani, il cui provento era stato stanziato nel bilancio già approvato dalla Deputazione agli effetti dell'eccedenza al limite massimo della sovrimposta. — Cons. di Stato, 22 settembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 646).

2053. È contraria alla legge e deve perciò essere annullata la deliberazione con cui il Consiglio comunale, senza neppure attendere l'esito delle pubblicazioni di cui all'art. 717 Cod. civile, ordini la devoluzione al Comune e la vendita in massa a suo profitto degli oggetti rinvenuti sotto le rovine prodotte da un terremoto. — Cons. di Stato, 17 dicembre 1886, Comune di Casamicciola (*Foro It.* XII, 3, 54).

2054. La deliberazione della Giunta, che dispose l'esecuzione della precedente deliberazione consigliare, non ha bisogno, per avere efficacia giuridica, dell'approvazione del prefetto. — Cass. Roma, 1° luglio 1886, Natale - Masella (*Corte Supr.* XI, 737).

3° *Ricorsi contro provvedimenti del prefetto e della Deputazione provinciale. — Annullamento di atti della Deputazione provinciale.*

2055. Il ricorso al Governo del Re contro i provvedimenti delle autorità amministrative non ha effetto sospensivo. — Cons. di Stato, 11 agosto 1885, Comune di San Vincenzo Valle Roveto ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 92; *Legge*, XXVI, 1, 645).

2056. Il prefetto non è giudice della legalità dei ricorsi al Governo del Re, quindi non può respingerli dichiarandoli illegali. — Ivi.

2057. Se il prefetto può inviare un commissario allo scopo di verificare la cassa comunale ed eseguire il pagamento di un mandato rilasciato dalla Deputazione provinciale, ove il Comune si ricusi di eseguirlo, non può però mantenere indefinitamente detto commissario come mezzo di coercizione nel caso non si trovino in cassa somme sufficienti per pagare il mandato. — Ivi.

2058. Stanziatasi nel bilancio di un Comune che eccede la sovraimposta una somma per la costruzione del mercato, non può il Consiglio comunale ordinare su quel fondo il pagamento d'un premio ai concorrenti alle fiere ed ai mercati, poichè allora si tratta di una nuova spesa facoltativa non contemplata nel bilancio, e quindi rettamente il prefetto annulla la relativa deliberazione. — Cons. di Stato, 2 aprile 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 247).

2059. Non è ricevibile il ricorso presentato dal Comune contro il decreto del prefetto oltre il termine stabilito dall'art. 251 della legge comunale. — Ivi.

2060. Nessuna disposizione di legge vieta al prefetto di ordinare la convocazione straordinaria del Consiglio comunale per deliberare sui reclami sporti contro le operazioni elettorali, mentre era prossima l'apertura della sessione ordinaria di autunno; e quindi deve respingersi il ricorso presentato contro il

succitato provvedimento prefettizio. — Cons di Stato, 16 febbraio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 504).

2061. Se il Consiglio comunale ha aumentato lo stipendio al segretario e vice-segretario accordando a ciascuno di essi una retribuzione annua eguale alla metà del prodotto che daranno i diritti di segreteria, certificati del sindaco, diritto di stato civile ed altro liquidabili in ogni fine del mese, è evidente lo scopo avuto dal Consiglio comunale di voler dare ai suoi impiegati, a titolo di rimunerazione, quei proventi che furono loro tolti col R. decreto del 25 ottobre 1881. — Cons. di Stato, 4 ag. 1885, (*Legge*, XXVI, 1, 252).

2062. Deve perciò respingersi il ricorso presentato contro il decreto del prefetto che aveva annullata la relativa deliberazione comunale. — Ivi.

2063. Quando il tesoriere, per le condizioni stabilite dal capitolato d'appalto, siasi obbligato al servizio di cassa per tutti gli introiti del Comune senza alcuna riserva, non ha diritto ad alcun compenso speciale pel maneggio del fondo per la viabilità obbligatoria, non essendo questo che un semplice servizio di cassa. — Cons. di Stato, 6 maggio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 103).

2064. Perciò, essendo il compenso accordato dal Comune al tesoriere, per tale servizio, un atto di liberalità privo di titolo, eccedente la facoltà dei Comuni e lesivo degli interessi dei contribuenti, deve respingersi il ricorso presentato contro il decreto del prefetto che ha annullata la relativa deliberazione. — Ivi.

2065. La condanna per falso certificato è compresa fra i reati di frode contemplati dall'art. 18, n. 2, del reg. 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale, nè la amnistia posteriormente concessa ha potuto restituire al segretario comunale la capacità all'ufficio predetto perduta in conseguenza della condanna. — Cons. di Stato, 22 aprile 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 103).

2066. Rettamente perciò il prefetto ordina al Comune di pronunciare la decadenza di quel segretario dal suo ufficio, e quindi deve respingersi il ricorso presentato dal Comune contro tale provvedimento. — Ivi.

2067. Nelle provincie napoletane e siciliane compete al prefetto come commissario ripartitore di esaminare le note e specifiche degli agenti demaniali e degli agenti inferiori, e di stabilire le indennità loro dovute per le variazioni, e ciò per gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 15 marzo 1869, emanato in base al R. decreto 26 agosto 1862. — Cons. di Stato, 16 maggio 1884 (*Man. degli Amm.* 1884, p. 220; *Legge*, XXIV, 2, 242).

2068. Se il Comune lascia trascorrere il tempo utile per ricorrere alla Corte d'appello contro l'ordinanza prefettizia e poi

si rifiuta d'uniformarvisi, provvede legalmente la Deputazione provinciale allo stanziamento d'ufficio delle indennità dovute agli agenti demaniali ed è da respingersi il reclamo prodotto contro lo stanziamento. — Ivi.

2069. I Comuni hanno sempre il diritto di ricorrere al Governo del Re quando ritengano che l'Amministrazione provinciale non adempia a loro riguardo, e nell'occasione di obblighi comuni, i doveri che le leggi prescrivono.» — Cons. di Stato, 5 novembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 396).

2070. Contro i provvedimenti emessi dalla Deputazione provinciale, ai termini degli art. 141 e 142 della legge comun. e provinciale, non è ammessa opposizione dinanzi l'autorità giudiziaria, e devono essi avere il loro effetto finchè non siano revocati dalla superiore autorità amministrativa. — Cons. di Stato, 11 febbraio 1887, Comune di Ajello ric. (*Legge*, XXVII, 2, 215).

2071. Deve considerarsi intempestivo un ricorso sporto da un Consiglio comunale contro una deliberazione della Deputazione provinciale, se non sia fatto nel termine stabilito dall'articolo 251 della legge comun. e provinciale. — Cons. di Stato, 2 aprile 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 207).

2072. Pei ricorsi proposti a senso dell'articolo 143 della legge comunale contro i provvedimenti d'ufficio della Deputazione provinciale, non è prefisso alcun termine, e perciò non si possono dichiarare inammissibili per tardività i ricorsi medesimi. — Cons. di Stato, 30 marzo 1888 (*Legge*, XXVIII, 2, 756).

2073. Viola la legge la Deputazione provinciale che, sul rifiuto del Comune, stanzia d'ufficio nel bilancio del medesimo una somma di cui è creditrice la Provincia. — Ivi.

2074. È irricevibile il ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali contro il decreto della Deputazione provinciale, la quale, riuscite vane le pratiche e gli eccitamenti fatti al Comune, ordinò l'esecuzione d'ufficio di una fontana in una frazione del Comune, previo esperimento di asta pubblica. — Cons. di Stato, 14 novembre 1884, Comune di Veleso (*Riv. Amm.* XXXVI, 395).

2075. Non è ammissibile il ricorso presentato da un contribuente contro il decreto della Deputazione provinciale, che approvava l'eccedenza al limite massimo di un bilancio comunale, quando sia dimostrato che il reclamo venne presentato dopo che la deliberazione comunale, che determinava l'ammontare della sovraimposta, era divenuta esecutoria, che il ricorrente stesso non pagava il 20° delle contribuzioni imposte al Comune, e che infine la sovraimposta era tenuta nel limite prescritto dalla legge 1° marzo 1886. — Cons. di Stato, 20 maggio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 133).

2076. Se il nuovo Consiglio comunale ricostituito dopo lo scioglimento della precedente Amministrazione si è rifiutato di deliberare sugli oggetti fatti obbligatorii dalla legge, per evitare così la rinnovazione del quinto del Consiglio comunale, rettamente la Deputazione provinciale provvede d'ufficio a tali oggetti e si deve respingere il ricorso presentato dal Comune contro l'autorità tutoria. — Cons. di Stato, 22 ottobre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 468).

2077. Il pagamento di lire 200 per lo stipendio ai segrestani della chiesa parrocchiale, eseguito dal 1846 al 1888, salvo una interruzione per il solo anno 1866, non dà di per sè diritto al Comune di ingerirsi nella scelta dei sagrestani, ai quali tale assegno è destinato. — Cons. di Stato, 28 dicembre 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 815).

2078. Opera rettamente la Deputazione provinciale, la quale, in seguito al rifiuto della Giunta di spedire i mandati a favore del parroco, pel motivo che questa aveva scelti a sagrestani due ragazzi, l'uno di 12 e l'altro di 14 anni, vi provvede d'ufficio. — Ivi.

2079 Quindi non merita d'essere accolto il ricorso presentato dal Consiglio comunale contro tale provvedimento quando nella deliberazione non s'impugni la legittimità della spesa, nè si adduca alcun motivo a documento per giustificare l'invocato ingerimento. - Ivi.

2080 La spedizione del mandato d'ufficio dev'essere preceduta dall'iscrizione della somma in bilancio a termini degli articoli 141 e 142 della legge comunale. — Cons. di Stato, 17 ottobre 1884 (*Legge*, XXV, 1, 828).

2081. Il ricorso sporto a sensi dell'art. 143, della legge contro i provvedimenti della Deputazione non è vincolato all'osservanza del termine stabilito dal successivo art. 251. — Ivi.

2082. Se un Comune ha ricorso contro il R. decreto che revocava la deliberazione della Deputazione provinciale con cui questa rifiutavasi di provvedere d'ufficio a carico del Comune stesso per il pagamento di spese fatte per la pretura ed il carcere mandamentale, tale ricorso non è ammissibile e si deve respingere, quando risulti che il Comune non fece opposizione al decreto del prefetto che rese esecutivo il ruolo di riparto fra i Comuni del mandamento. — Cons di Stato, 15 gennaio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 36).

2083 Non merita accoglimento il ricorso d'un Comune contro il decreto della Deputazione provinciale che rifiutò d'approvare la deliberazione comunale con la quale avrebbe ridotte le attuali due condotte mediche pei poveri, ad una sola gratuita estesa alla

generalità degli abitanti. — Cons. di Stato, 25 aprile 1884 (*Man. degli Amm.*, 1884, p. 330; *Legge*, XXIV, 2, 751).

2084. Se il Comune aumenta lo stipendio del medico condotto estendendo la cura gratuita a tutti gli abitanti, esercita legittimamente le facoltà che le conferisce l'alinea dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, la Deputazione provinciale che si rifiuta di approvare la corrispondente deliberazione comunale, quando il suo rifiuto sia fondato non solo sulla mancanza di prove della necessità di estendere la cura gratuita alla generalità degli abitanti, ma anche sull'aumento eccessivo dello stipendio del medico. — Cons. di Stato, 7 marzo 1884 (*Man. degli Amm.*, 1884, p. 249; *Legge*, XXIV, 2, 428).

2085. Quindi devesi respingere il ricorso presentato contro il succitato provvedimento. — Ivi.

2086. Quando un Comune eccede il limite legale della sovraimposta, non può anche nelle spese per servizi obbligatorii aggravare il bilancio oltre quanto quei servizi richiedano. — Cons. di Stato, 17 settembre 1887 (*Legge*, XXVIII, 2, 108).

2087. La Deputazione provinciale ha dall'art. 3 della legge 14 giugno 1874 un potere di apprezzamento discretivo per giudicare se in tali spese vi sia eccesso. — Ivi.

2088. Non merita quindi accoglimento il ricorso del Comune contro il rifiuto della Deputazione di approvare l'aumento dello stipendio al medico-condotto, motivato dal confronto della condizione di quel sanitario con quella dei medici-condotti di altri Comuni contermini. — Ivi.

2089. Non è il caso d'invocare in proposito i pareri del Consiglio di Stato emessi in senso contrario al presente, giacchè allora trattavasi di Comuni costretti all'aumento dello stipendio dalla necessità di conservare un valente sanitario che aveva risoluto di abbandonare la condotta per insufficienza di compenso. — Ivi.

2090. Deve revocarsi il decreto della Deputazione provinciale che ha rifiutato di approvare la spesa per la costruzione di un campanile fatta da un Comune delle provincie venete, quando sia dimostrato che non vi è patrono tenuto alla spesa, che non vi è alcun obbligato per contratto o per consuetudine alle spese medesime, che le rendite del beneficio non sono sufficienti ai bisogni dell'investito, che le rendite della fabbriceria si chiudono ogni anno con un *deficit*, che la questua fra i parrocchiani venne esperita e che non ha dato risultati che bastino alla spesa. — Cons. di Stato, 1° giugno 1888 (*Legge*, XXIX, 1, 206).

2091. Nè vale l'opporre che l'opera siasi eseguita senza l'osservanza voluta dalla legge, quando la stessa Deputazione pro-

vinciale abbia approvato gli stanziamenti fatti nei bilanci precedenti di alcune somme allo scopo anzidetto, e l'Ufficio del genio civile abbia espresso l'avviso di accordare sanatoria per l'ammissione degli incanti ed approvare il collaudo nella somma proposta, avvertendo anzi che la spesa sarebbe stata indubbiamente doppiata ove si fosse proceduto al lavoro col mezzo ordinario degli appalti. — Ivi.

§ XIII.

Regolamenti municipali.

1° *Massime generali. — Approvazione dei regolamenti.*

2092. Fino a prova contraria i regolamenti municipali si presumono fatti con l'osservanza delle forme stabilite dalla legge, e quindi obbligatorii per i cittadini. — Cass. Firenze, 5 marzo 1884, Suncin (*Ann.* XVIII, 1, 2, 62; *Temi V.* IX, 259).

2093. I regolamenti perfetti nella loro forma si presumono costituzionali, e quindi il giudice, se non vengono fatte osservazioni in contrario, può applicarli senza ragionare d'ufficio sulla loro costituzionalità. — Cass. Torino, 22 luglio 1886, De Michelis (*Giurisp. Pen Tor.* VI, 425; *Ann.* XX, I, 1, 202; *Riv. Amm.* XXXVII, 833).

2094. Non pecca d'incostituzionalità il regolamento municipale, che, senza proibire l'assoluta introduzione nel Comune di carni macellate altrove, vi prescriva alcune condizioni a tutela dell'igiene. — Ivi.

2095. Non pecca d'incostituzionalità il regolamento municipale che stabilisce due ammende, per es., una estensibile da lire 20 a 50, e l'altra fissa di lire 20 per coloro che usurpino un'acqua comunale, ed inoltre un'indennità, per es., di lire 5 per ogni ettaro di terreno indebitamente irrigato con tale acqua. — Cass. Torino, 4 febbraio 1885, Deponti (*Giurisp. Pen. Tor.* V, 155).

2096. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della costituzionalità o meno dei regolamenti municipali. — Cass. Torino, 4 giugno 1886, Darioli (*Giurisp. Pen. Tor.* VI, 333).

2097. Il giudice deve occuparsi della eccezione d'incostituzionalità del regolamento municipale che si pretende violato. — Ivi.

2098. I regolamenti comunali, dopo essere stati approvati dal Consiglio, si pubblicano nel modo stabilito per le deliberazioni dall'art. 90 della legge comunale 20 marzo 1865; e dopo essere stati approvati dalla Deputazione provinciale si pubblicano di

nuovo per mettersi in esecuzione. — Cass. Firenze, 17 gennaio 1885, Guani - D'Arte (*Ann.* XIX, I, 1, 36).

2099. L'approvazione data al regolamento dalla Deputazione provinciale fa presumere avvenuta la prima pubblicazione, e la osservanza del regolamento fa presumere avvenuta la seconda pubblicazione; e chi asserisce il contrario ha l'onere di farne la prova. — Ivi.

2100. L'art. 857 del Cod. di proc. civile come legge generale non derogò alle disposizioni speciali precedenti sull'accertamento delle contravvenzioni ai regolamenti municipali; ed in ispecie a quelle degli art. 147, 148 e 149 della legge comunale 20 marzo 1865; coi quali era stato in questa materia speciale modificato l'art. 19 del regolamento generale di polizia punitiva toscana del 1855 — Ivi.

2101. Non è incostituzionale un regolamento municipale sui pubblici macelli, che obbliga ad eseguire la macellazione in locale appositamente costruito dal Comune, e impone una tassa in contanti, e l'obbligo di non disperdere nelle fogne il sangue, ma di raccoglierlo in appositi recipienti e darlo a chi ha assunto la impresa di quello stabilimento. — Ivi.

2102. Per l'esecutorietà dei regolamenti comunali di polizia basta l'approvazione della Deputazione provinciale e la prova del loro totale o parziale annullamento sta a carico di chi l'impugna. — Cass. Torino, 6 febbraio 1886, Aluffi - Bruno (*Legge*, XXVI, 1, 766; *Giurisp. T.* XXIII, 225; *Racc.* XXXVIII, I, 1, 159; *Riv. Amm.* XXXVII, 258; *Diritto e Giurisp* II, 68).

2103. Il silenzio del Ministero alla modificazione di un regolamento, deliberata dal Consiglio comunale ed approvata dalla Deputazione provinciale, s'interpreta come tacita approvazione anche da parte della suprema autorità amministrativa del Regno. — Cass. Torino, 1° luglio 1886, Piccardi (*Giurisp. Pen. Tor.* VI, 313; *Filangieri*, XI, 459; *Riv. Amm.* XXXVII, 601).

2104. La proibizione fatta ai venditori dei giornali di pubblicare fatti e notizie di qualunque specie coll'ingiunzione di dire con voce moderata il solo nome dei giornali che vendono, rientra nei poteri dell'autorità comunale e provinciale, e non è contraria alla libertà del commercio, nè alla legge di pubblica sicurezza. — Cass. Firenze, 11 giugno 1884, P. M. - Ghiselli (*Ann.* XVIII, 1 2, 178; *Temi V.* IX, 612; *Riv. Pen.* XV, 205).

2105. Sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto non potersi, in via di massima, ammettere nei regolamenti comunali prescrizioni che assoggettino la determinazione dell'epoca della vendemmia all'autorità municipale, pur tuttavia può il sindaco in casi contingibili ed urgenti stabilire il tempo

in cui debba incominciare. — Cass. Torino, 14 maggio 1884, Comune di Pecetto Torinese (*Boll. Amm.* IV, 241).

2106. Sono illegali e inefficaci le norme stabilite dalla Giunta municipale per l'esecuzione di regolamenti comunali debitamente approvati, se contenendo esse delle disposizioni modificatrici di quelle dei detti regolamenti, non sono state anche esse sottoposte alle deliberazioni del Consiglio comunale ed all'approvazione della Deputazione provinciale e del Ministero dell'interno (art. 138 citata legge). — Cass. Torino, 14 luglio 1888, Caprotti - Pressenda (*Giurisp. T.* XXV, 694).

2107. È libero ai proprietari di nominarsi un camparo privato o guardiano ai loro fondi, come pure è libero a chicchessia di accettare un tale incarico privato, senz'obbligo negli uni e nell'altro di uniformarsi ai regolamenti municipali, che prescrivono alcune formalità pei campari nominati dai Consorzi in aggiunta ai campari comunali. — Cass Torino, 9 aprile 1885, Vecchio (*Giurisp. Pen. Tor.* V, 198).

2108. Per le acque correnti nel territorio di due Comuni, il regolamento pubblicato da uno di essi, ancorchè approvato dall'autorità provinciale sulla base di una progettata ripartizione in massa fra i due Comuni, non è affatto legale a riguardo dell'altro Comune. — Cass. Napoli, 1° febbraio 1886, Ramires - Soprano (*Diritto e Giurisp.* II, 30).

2° *Regolamenti per le sedute consigliari, per gl'impiegati comunali e per conferimento di sussidi scolastici.*

2109. È contraria alla giurisprudenza la disposizione di un regolamento per le sedute del Consiglio comunale con cui si prescriva che le schede bianche debbano equivalere all'astensione. — Cons. di Stato, 12 febb. 1886, Comune Limana - Pref. Belluno (*Man.* XXV, 283; *Legge*, XXVI, 2, 500; *Cons. Amm.* XXVII, 365; *Diritto e Giurisp.* II, 180; *Racc.* XXXVIII, 3, 178).

2110. Non è ammessibile la disposizione con la quale, per la nomina degl'impiegati, si richiegga la maggioranza assoluta dei voti a primo scrutinio. — Ivi.

2111. Neppure si può disporre che nel caso di ballottaggio e di parità di voti, la nomina venga conferita al più anziano. — Ivi.

2112. Contraddice alla legge la disposizione che ammette una nuova votazione quando la proposta votata abbia ottenuto la parità dei voti. — Ivi.

2113. Può stabilirsi in detto regolamento che il presidente, ove occorra, possa richiamare alla questione chi parla, e dopo due volte negargli di continuare, e se abbia a consultare in pro-

posito il Consiglio, questo deliberi per alzata e seduta senza discutere. — Ivi.

2114. Può disporsi pure che il presidente, quando creda esaurito l'argomento, chiuda la discussione, e che la chiusura possa anche essere deliberata dal Consiglio per alzata e seduta su proposta di tre consiglieri. — Ivi.

2115. Il regolamento speciale per gl'impiegati del Comune, deliberato dal Consiglio comunale, non ha alcuna efficacia se non è stato approvato dalla Deputazione provinciale; epperò, in tal caso, la posizione degl'impiegati dev'essere regolata dal rispettivo atto di nomina. — Cons. di Stato, 6 aprile 1888, Comune di Termini (*Foro It.* XIII, 3, 63).

2116. Per annullare per intiero un regolamento municipale occorre o che esso si riferisca a materia non contemplata per legge fra quelle cui i Comuni possono provvedere con disposizioni regolamentari, o che ogni disposizione di esso sia contraria alla legge, e che nel suo complesso sia tale che non potendosi conservare le disposizioni principali perchè illegali, cadono necessariamente le disposizioni secondarie. — Cons. di Stato, 7 gennaio 1887 (*Legge*, XXVII, 2, 428).

2117. Quando nessuno di tali estremi si verifichi in un regolamento, devesi limitare l'annullamento ai soli articoli contrari alla legge. — Ivi.

2118. Tali sono quelli nei quali (trattandosi di un regolamento per gl'impiegati comunali) sono modificate le rispettive competenze del Consiglio comunale, della Giunta e del sindaco. — Ivi.

2119. Sebbene nel citato regolamento vi sieno prescrizioni non necessarie, e tali anche da portare qualche incaglio al libero andamento dell'Amministrazione comunale, non ne consegue che debbano annullarsi, essendo in piena facoltà del Comune di regolare, nel modo che ritiene più efficace, i rapporti disciplinari coi suoi impiegati nei limiti consentiti dalla legge. — Ivi.

2120. Se nel regolamento per gl'impiegati di un Comune è stabilito che gli alunni succedono di diritto verificandosi qualche vacanza nei posti superiori, tenuto conto del merito maggiore, ed in caso di meriti eguali, dell'anzianità di servizio, viola tali norme il Consiglio comunale che procede alla nomina di un alunno anteponendolo a quello che aveva i requisiti prescritti. Però la relativa deliberazione consigliare dev'essere annullata. — Cons. di Stato, 31 dicembre 1886 (*Legge*, XXVII, 1, 713).

2121. Quando con uno speciale regolamento il Consiglio comunale abbia stabilito le condizioni necessarie per ottenere un sussidio per posti di studio, le condizioni stesse non possono es-

sere variate o modificate senza ledere il diritto dei concorrenti. — Cons. di Stato, 9 aprile 1884 (*Man. Amm.*, 1884, 255; *Legge*, XXIV, 2, 537).

2122. Perciò se pel regolamento suddetto il Consiglio aveva la facoltà a condizioni pari di punti d'esame di tener calcolo delle condizioni economiche dei concorrenti, esso non può far uso di questo criterio discretivo quando i punti ottenuti dai candidati sieno ineguali, ed in questo caso la preferenza spetta solo a coloro che ebbero i maggiori punti. — Ivi.

3° *Regolamenti edilizi.*

2123 I regolamenti edilizi di una città possono sottoporre il privato che voglia fabbricare all'obbligo di domandare il permesso all'effetto di porre in grado il Comune di fare quelle modificazioni al progetto che sono richieste dalla pubblica utilità e dall'ornato, ma non possono impedire col diniego del permesso l'esercizio del diritto di proprietà. — Roma, 21 maggio 1887, Beni e Rinaldi - Comune di Roma (*Legge*, XXVIII, 1, 17; *Foro It.* XII, 1, 1095).

2124. L'esercizio del diritto di proprietà in fatto di mutazione, demolizioni, e restauri di fabbricati e costruzioni murali in confine colle piazze o strade pubbliche, è subordinato al permesso dell'autorità municipale, da richiedersi con istanza firmata dal proprietario, accompagnata dai relativi progetti e disegni. — Roma, 23 luglio 1884, Sciarra Barberini - Comune di Roma (*Temi R.* IV, 742; *Legge*, XXV, 1, 17).

2125. Non può equivalere a detta istanza una nota scritta al sindaco, in cui si partecipa di aver ultimato i lavori coi quali l'antico muro di facciata di un fabbricato era stato demolito e ricostruito più indietro, si esterna l'intenzione di evitare le aree rimaste sgombre e si rammentano i verbali accordi tra l'istante e il sindaco per la cessione di dette aree. — Ivi.

2126. Colui il quale costruisce fabbricati non sul confine di strade pubbliche, ma nella cerchia di altre costruzioni, non soggette a servitù di ragione pubblica, nè ad espropriazione, non fa che usare di un legittimo ed incondizionato diritto. — Ivi.

2127. Non si fa quindi luogo a danni per mancato o ritardato permesso da parte del Comune all'erezione del nuovo fabbricato. — Ivi.

2128. Senza dubbio i vigenti regolamenti municipali edilizi impongono ai proprietari, che intendono edificare e costruire nuove fabbriche sopra i suoli loro appartenenti, l'obbligo di chiedere il preventivo permesso all'autorità municipale. — Napoli, 16 giugno 1886, Ausiello - Comune di Napoli (*Gazz. Proc.* XXI, 153; *Ann.* XX, 3, 342; *Riv. Amm.* XXXVII, 832).

2129. Però il diritto dell'autorità municipale di rifiutare il permesso non è punto assoluto, illimitato e rimesso al mero arbitrio o beneplacito del potere amministrativo; ma invece, essendo il diritto stesso dettato allo scopo d'impedire che le nuove edificazioni possano in modo alcuno recar pregiudizio alla sicurezza pubblica sia alla igiene, sia alla euritmia dei fabbricati ed all'ordine e decoro edilizio della città, l'autorità municipale non può negare il permesso che le si chiede per l'edificazione, se non quando l'edificazione progettata possa effettivamente produrre alcuno dei danni ed inconvenienti summentovati. — Ivi.

2130. Malgrado quindi le opposizioni del Municipio di Napoli a che un proprietario prosegua nelle opere di superedificazione in un suo fabbricato che farebbe parte del piano del risanamento, il proprietario ha diritto di essere autorizzato dal potere giudiziario a proseguirle, perchè l'art. 13, legge 15 gennaio 1885, non impedisce la detta superedificazione. — Ivi.

2131. Corre obbligo al proprietario, sia che volontariamente, sia che per effetto di sentenza di magistrato deve far eseguire dei lavori in un fabbricato, non al capo-mastro all'uopo incaricato, di provvedersi dell'apposita licenza municipale per l'ingombro del suolo pubblico. — Cass. Palermo, 11 luglio 1884, Lima (*Circ. Giurid.* XV, 158; *Ann.* XVIII, 266; *Riv Amm.* XXXV, 888; *Gazz. Pret.* VII, 30).

2132. Sebbene giusta il regolamento locale il permesso di fabbricare debba concedersi dalla Giunta, tuttavia è in regola il cittadino che riporti il permesso dall'ufficio di edilità, dovendosi presumere che quest'ultimo l'abbia concertato colla Giunta. — Cass. Roma, 27 aprile 1886, Com. di Roma - Lardi (*Riv. Amm.* XXXVII, 515; *Corte Supr.* XI, 451; *Ann.* XX, 2, 198; *Legge*, XXVI, 2, 471; *Racc.* XXXVIII, 1, 3, 236).

2133. Quindi il cittadino non è in colpa intraprendendo la fabbricazione perchè obbedisce agli ordini apparentemente legittimi della pubblica autorità. — Ivi.

2134. È dalle circostanze speciali del caso che si può rilevare se il permesso di fabbricare dato dall'uffizio comunale preposto all'edilità, anzichè dalla Giunta che in ordine ai regolamenti avrebbe dovuto concederlo, sia stato con questa concertato, e se abbia perciò a ritenersi come dato da lei. — Cassazione di Roma, 22 marzo 1886, Comune di Roma - Lardi (*Ann.* XX, I, 1, 198).

2135. Il Comune che *rifiuta o ritarda* di concedere la licenza a fabbricare per motivi estranei alle prescrizioni imposte dal regolamento edilizio, è responsabile dei danni derivati al privato dal rifiutato o tardato permesso. — Cass. Roma, 25 gennaio 1888,

Municipio di Roma - Boni e Rinaldi (*Legge*, XXVIII, 1, 255; *Ann.* XXII, I, 1, 132; *Foro It.* XIII, 1, 133).

2136. Il cittadino che vuole ampliare, o sopraelevare in una casa vecchia, è tenuto ad uniformarsi, in ordine all'ampiezza dei cortili, a quanto dispongono sul proposito i regolamenti edilizi; e non ha perciò diritto di dolersi dell'atto amministrativo, col quale gli fu ingiunta la sospensione dei lavori, nè di denunziare come atto arbitrario la collocazione sul posto di una guardia all'effetto d'impedire la prosecuzione dei lavori suddetti. — Roma, 4 apr. 1885, Giorgini - Com. di Roma (*Temi R.* V, 608).

2137. L'autorità amministrativa può revocare la concessa regolare licenza, quando dalla ricostruzione e sopraelevazione di una casa sia per derivarne un cortile di dimensioni vietate dai regolamenti, e tutto ciò siasi tenuto celato dal richiedente. — Ivi.

2138. È giudizio di fatto quello con cui si ritiene che un'opera, volontariamente eseguita da un proprietario di casa, è di natura tale da obbligare il proprietario stesso ad eseguirne un'altra accessoria prescritta dai regolamenti locali. — Cass. Torino, 30 marzo 1887, Servais (*Giurisp. Pen. Tor.* VII, 185).

2139. Per l'applicazione delle disposizioni dei regolamenti locali, che prescrivono certe determinate opere edilizie alle case prospicienti la piazza, si considera piazza la via esistente tra la piazza e la casa, la quale lascia tale nome allo sbocco sulla piazza, e, traversata questa, riprende nuovamente il nome di via. — Ivi.

2140. Sebbene le azioni popolari conosciute in diritto romano non siano più compatibili col moderno diritto pubblico, nondimeno l'infrazione dei regolamenti municipali sull'edilizia attribuisce azione in giudizio al privato, di cui coll'infrazione stessa si fosse violato qualche diritto particolare. — Genova, 14 ottobre 1887, Baretta, Pico e Sessa - Montano e Municipio di Genova (*Legge*, XXVIII, 1, 125; *Foro It.* XII, 1, 1104).

2141. I regolamenti e le disposizioni municipali riguardanti l'edilizia, in quanto vengono a limitare l'esercizio del diritto di proprietà, possono costituire materia all'esercizio di un'azione anche fra privati. — Cass. Roma, 20 maggio 1884, Opera pia Paggi - Centurione (*Foro It.* IX, 1, 919).

2142. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere delle controversie nascenti fra privati per violazione di siffatti regolamenti — Ivi.

2143. I regolamenti edilizi allorquando determinano, sia l'altezza sia la distanza degli edifizi, vengono di necessità a regolare e limitare l'esercizio del diritto di proprietà, creando così diritti ed obblighi anche nei rapporti dei singoli proprietari. — Roma,

20 maggio 1888, Innocenti - Corsi e Giannetta (*Legge*, XXVIII, 2, 814).

2144. Quindi colui il quale risente danno dalla violazione commessa dall'altro ai detti regolamenti, ha tutto il diritto di reclamarne la piena osservanza. — Ivi.

2145. Approvato il piano regolatore d'una città e stabilito nel medesimo che i proprietari dei fondi fronteggianti una data strada debbano o cedere i loro fondi al Municipio dietro pagamento del giusto prezzo o costruirvi edifizi con portici di libero uso del pubblico, ove il proprietario scelga di costruire, non ha ragione di chiedere alcuna indennità per lo spazio assegnato al porticato per uso del pubblico. — Cass. Torino, 29 gennaio 1884, Municipio di Spezia - Benevino (*Riv. Amm.* XXXV, 442).

2146. Il proprietario che elevando costruzioni nuove nel suo terreno compreso nel piano edilizio del Comune, si uniforma alle prescrizioni dello stesso piano edilizio, non ha ragione per questo a veruna indennità (art. 93, legge 25 giugno 1865). — Torino, 10 aprile 1885, Beverini - Com. di Spezia (*Giurisp. T.* XXII, 308).

2147. Così se il piano edilizio esige che le nuove fabbriche erigende siano munite di portici ad uso del pubblico, non è dovuta indennità al proprietario che ha costrutto la sua nuova fabbrica nella detta conformità. — Ivi.

2148. L'indennità sarebbe dovuta soltanto per le espropriazioni che fossero necessarie per l'esecuzione del piano, e per le modificazioni che in esso s'imponessero alle fabbriche già esistenti. — Ivi.

2149. L'approvazione data per regio decreto ad un piano regolatore edilizio non obbliga il Comune che l'ha ottenuta ad eseguire quel piano. — Cass. Torino, 14 ottobre 1886, Comune di Nervi - Cattaneo (*Ann.* XX, I, 1, 567).

2150. Laonde il Comune può rinunciarvi in tutto od in parte, e concedere ai privati, i cui terreni sono compresi nel piano, di fabbricarvi liberamente. — Ivi.

2151. I regolamenti locali, che mettono a carico dei proprietari delle case fronteggianti le vie e piazze interne della città la spesa per il collocamento e mantenimento dei marciapiedi esterni lungo le case stesse, conservano la loro efficacia anche sotto la vigente legislazione. — Cass. Torino, 7 febb. 1888, Engelfred - Com. di Torino (*Legge*, XXVIII, 1, 623; *Giurisp. T.* XXV, 123).

2152. Nè contro tali disposizioni dei regolamenti locali possono i proprietari onerati eccepire adducendo la consuetudine o la pratica contraria. — Ivi.

2153. L'antico regolamento edilizio continua ad aver vigore ed è fonte di diritti tra privato e privato quando quello posteriore

non lo abroghi espressamente, non si riscontri incompatibilità fra l'uno e l'altro, e le cose contemplate dall'uno non siano altresì contemplate dall'altro. — Roma, 20 febb. 1886, Silenzi - Fatti (*Temi V.* VI, 39).

2154. Allorquando i regolamenti edilizi e sanitari parlano di edificio nuovo e di case di nuova costruzione, deve attribuirsi a queste parole il loro significato grammaticale e più lato, e perciò anche la semplice sopraelevazione di un piano in una casa costituisce quella sostanziale mutazione di cui si parla nei medesimi. — Ivi.

2155. La proibizione fatta dal regolamento di costruire nei cortili della superficie minima di 25 metri e di un lato minimo di metri 4 per le case che non superino i metri 15 di altezza, abbraccia implicitamente il divieto di elevare per l'avvenire i muri attualmente esistenti in un cortile che non ha nè quella superficie, nè quel lato minimo. — Ivi.

2156. Le regie patenti 10 giugno 1843, ed il regolamento di ornato 18 giugno 1862 della città di Torino, importano l'obbligo nei proprietari di case, sieno o no munite di portici prospicenti sulle piazze, di rimborsare alla città la spesa di formazione dei marciapiedi. — Trib. Torino, 3 dicembre 1885, Engelfred - Municipio di Torino (*Giurisp. T.* XXIV, 51 ; *Riv. Amm.* XXVIII, 259).

2157. L'art. 116, n. 10, della legge comunale e provinciale mantenne in vigore tali disposizioni preesistenti. — Ivi.

2158. L'obbligo imposto da un regolamento edilizio (nella specie, della città di Casale) di chiedere l'autorizzazione del Municipio per le novità che vogliano praticarsi in un edifizio nella parte prospiciente verso la via pubblica, comprende non solo quelle che si fanno sulla facciata propriamente detta, ma anche quelle da farsi sui tetti (nella specie, impianto di un castello telefonico), purchè restino visibili dalla via pubblica. — Cass. Torino, 20 luglio 1887, Fornara (*Foro It.* XII, 2, 396).

2159. La persona, adibìta per l'esecuzione di qualche opera da chi all'uopo ha ottenuto un giudicato contro il sindaco, che deve pagarne le spese, al quale esso sia stato debitamente notificato, ed il quale sia stato avvertito a tempo opportuno e nei modi di legge del giorno, in cui detta opera sarà eseguita, ove egli, nel termine assegnatogli nella sentenza non l'avesse fatta eseguire, non è tenuta a munirsi di licenza per l'esecuzione dei lavori medesimi, e non incorre quindi nella possibile contravvenzione, prevista e punita dal regolamento di polizia urbana. — Cass. Palermo, 2 giugno 1884, Cannata (*Circ. Giurid.* XV, 129).

4° *Regolamenti d'igiene, di polizia urbana e polizia stradale.*

2160. I Municipi sono autorizzati in genere ad emanare regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale, purchè non siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali, nè la loro facoltà si limita a quegli oggetti speciali menzionati espressamente dalle leggi. — Cass. Firenze, 11 giugno 1884, Comune di Lucca - Fornari (*Ann.* XVIII, I, 2, 141; *Foro It.* IX, 1, 683; *Gazz. Procur.* XIX, 335; *Monit. M.* XXV, 1129; *Legge*, XXIV, 2, 764).

2161. La polizia delle strade e piazze urbane rientra nella cerchia della polizia locale municipale; e perciò non eccede i limiti dei suoi poteri il Municipio, che con un regolamento vieta nelle vie e piazze pubbliche le grida smodate ed inconvenienti dei venditori di merci, degli spazzaturai, cenciaiuoli e simili industrianti e dei rivenditori di giornali, e vieta pure a questi di pubblicare a voce fatti e notizie, oltre il titolo del giornale. — Ivi.

2162. I regolamenti comunali, d'igiene, edilità e polizia locale, hanno forza di legge quando siano legalmente formati. — Cass. Firenze, 21 maggio 1887, Fuga (*Temi V.* XII, 547; *Giurisp. Pen. Tor.* VII, 545).

2163. Conseguentemente, le prescrizioni relative ai traghetti del regolamento 28 aprile 1868 di polizia urbana del Comune di Murano, approvato dalla Deputazione provinciale e dal Ministero dell'interno, debbono essere osservate sotto le comminatorie penali ivi determinate. — Ivi.

2164. Contravvengono al detto regolamento, e cadono nelle penalità stabilite, i gondolieri di Murano che, destinati settimanalmente al traghetto notturno da Venezia a Murano, non si trovino colle loro gondole, nelle ore di notte fissate, allo Stato di San Cauciano a Venezia, pel trasporto dei passeggieri a Murano. — Ivi.

2165. La proibizione fatta da regolamenti ai proprietari di concedere, ad uso di abitazione, case, appartamenti o locali qualsiansi, che non siano nelle volute condizioni di perfetta salubrità e sicurezza, colpisce non solo i proprietari, ma eziandio coloro che ne fanno le veci, come l'usufruttuario ed ogni altro amministratore. — Cass. Torino, 16 aprite 1884, Levi (*Giurisp. Pen. Tor.* IX, 185).

2166. Data l'esistenza di un regolamento municipale debitamente autorizzato e pubblicato, che prescriva certe norme circa la località ove eseguire si debba la macellazione di qualsiasi animale e circa le condizioni che tale località deve avere, colui che contravviene a queste norme compie un atto arbitrario e illegale, e il vicino, per tutelare la sua proprietà, che da codesto atto ne

risenta un nocumento, ha diritto a reclamare che codeste norme regolamentari siano rispettate, per quanto i rappresentanti del Comune, che le dettarono, non siensi dati cura di farle osservare. — Lucca, 21 luglio 1887, Benetti - Macchi (*Racc.* XXXIX, 2, 487; *Riv. Amm.* XXXVIII, 832).

2167. L'autorità municipale, ogni qualvolta si trovi in un macello esposta in vendita carne non munita del bollo prescritto, il che costituisce la prova della salubrità della carne, ha diritto di sequestrare e distruggere la carne stessa, togliendola dal luogo di vendita. — Roma, 5 marzo 1887, Rapini - Comune di Roma (*Temi R.* VII, 83).

2168. Non vale al contravventore di asserire, epperò non potrebbe essere ammesso a provare con testimoni, che un quarto di bue trovato non bollato facesse parte dello stesso animale, del quale erano stati bollati gli altri tre quarti; nè che la mancanza del bollo prescritto dipendeva da colpa e disattenzione dell'impiegato municipale addetto all'ufficio di bollatore. — Ivi.

2169. Tanto la contravvenzione per macellazione clandestina, quanto quella per la mancanza del bollo, sono soggette alla stessa pena. — Ivi.

2170. In mancanza di un'obbligazione speciale di un macellaio verso il Municipio, di vendere una data specie di carne, egli non commette contravvenzione al regolamento speciale di polizia urbana del Comune, se lascia il suo negozio sprovvisto di quella specie di carne, ma lo tiene provvisto di un'altra, mercè l'adempimento delle condizioni, stabilite nel detto regolamento. — Cass. Palermo, 6 giugno 1884, Balistreri (*Circ. Giurid.* XV, 134; *Riv. Amm.* XXXV, 673).

2171. L'art. 107, lett. *c*, Regolamento di polizia toscano, che contempla la trasgressione di chi manda bestie da cavalcare, da tiro o da soma, più che di passo nelle strade anguste della città e luoghi abitati, deve intendersi abrogato dalle disposizioni del regolamento di polizia municipale locale, e dall'art. 47 del regolamento 10 marzo 1881, per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. — Cass. Firenze, 4 agosto 1886, Marconcini (*Ann.* XX, I, 1, 175).

2172. Rientra nel novero di quelle facoltà che la legge comunale attribuisce ai Municipi, e che sono contemplate nell'art. 87 della legge comunale e provinciale, la disposizione emanata dal Comune di Venezia, per cui l'industria del barcaiuolo o gondoliere è assoggettata alla previa licenza dell'autorità comunale. — Cass. Firenze, 29 ottobre 1885, Walter - Com. di Venezia (*Temi V.* X, 591; *Riv. Amm.* XXXVI, 822).

2173. Chi ritiene di non essere soggetto a tale disposizione

per non esercitare abitualmente e per iscopo di lucro l'industria del barcaiuolo (ad esempio un albergatore che tenga alcune gondole per l'uso esclusivo dei suoi clienti e senza pattuire un correspettivo per ogni gita), deve ricorrere all'autorità competente per legalizzare la propria condizione, ma non può sciogliere la controversia mettendosi ad esercitare il pubblico servizio senza aver riportato la previa licenza. — Ivi.

2174. Il lucro nell'esercizio dell'industria di barcaiuolo o gondoliere, contemplato nell'accennata disposizione, può essere rappresentato da qualunque vantaggio diretto od indiretto, e quindi anche dal profitto che può ricavare l'albergatore dal più facile e sicuro trasporto dei viaggiatori al proprio albergo, o dal figurare l'importo, se non specificatamente, sotto forma diversa. — Ivi.

2175. Comunque ogni filologica e giuridica disquisizione in proposito sarebbe preclusa dinanzi la Corte di cassazione. — Ivi.

2176. Il regolamento sulla polizia stradale, niun riguardo avuto alla proprietà dei terreni laterali alle strade, proibisce qualunque escavazione, anche lieve, nei terreni medesimi, che possa danneggiare la strada. — Trib. Asti, 21 marzo 1887, Camera di comm di Casasco (*Giurisp. Pen. T.* VII, 360).

2177. La prova che l'imputato abbia praticato o fatto praticare escavazioni nella scarpa di una strada può desumersi dalle pretese di proprietà avanzate dall'imputato stesso su detta scarpa. — Ivi.

2178. L'ingombro delle strade vicinali contro il divieto dei regolamenti locali, debitamente approvati, va soggetto alle pene di polizia in essi regolamenti sancite. — Cass. Torino, 9 luglio 1884, Colli e Sonomi (*Giurisp. Pen Tor.* IV, 358).

5° *Contravvenzioni ai regolamenti municipali. — Prova. — Responsabilità penale. — Conciliazione amministrativa. — Autorità giudiziaria.*

2179. Il reato d'imbrattamento degli edifizi prospicienti le pubbliche strade è d'azione pubblica; per cui si può procedere senza la querela del danneggiato. — Cass. Torino, 7 settembre 1886, Mazza (*Giurisp. Pen. Tor.* VII, 9)

2180. Le contravvenzioni ai regolamenti municipali sono reati di ordine pubblico. — Cass. Torino, 23 giugno 1886, Frassinelli (*Giurisp. Pen. Tor.* VI, 318; *Ann.* XX, I, 1, 147; *Diritto e Giurisp.* II, 203; *Gazz. Pret.* IX, 223).

2181. Epperciò non occorre alcuna speciale istanza del sindaco per procedere contro i contravventori ai regolamenti municipali. — Ivi.

2182. Il condannato in contumacia per contravvenzione ai

regolamenti municipali può far opposizione senza notificare al sindaco l'opposizione stessa. — Ivi.

2183. Le contravvenzioni alle leggi stradali sono di azione pubblica. — Cass. Torino, 5 aprile 1887, Calzolari (*Giurisp. Pen. Tor.* VII, 219; *Riv. Leg* XI. 158).

2184. Può il giudice assolvere l'imputato di contravvenzione stradale, sulla considerazione che il terreno dissodato non è compreso nell'elenco delle strade che ogni Comune deve fare ai termini della legge sui lavori pubblici. — Ivi.

2185. Commette contravvenzione chi vende pane che pesa meno di quanto dispone il regolamento comunale. — Cass. Roma, 11 giugno 1886, Rinaldi (*Giurisp. Pen. Tor.* VI, 505; *Corte Supr.* XI, 501; *Riv. Amm.* XXXVII, 696; *Gazz. Pret.* VIII, 526).

2186. In pendenza d'una contravvenzione ai regolamenti sulle vetture pubbliche agiscono nei limiti delle loro attribuzioni le guardie municipali procedendo al sequestro della vettura; ed agisce pure entro la sfera delle sue facoltà il sindaco tenendo fermo il sequestro durante il procedimento penale. — Cass. Roma, 14 dicembre 1886, Municipio di Torino - Tavella (*Legge*, XXVII, 1, 542; *Ann.* XXI, 2, 9); 7 genuaio 1887, Comune di Torino - Tavella (*Corte Supr.* XII, 223; *Legge*, XXVII, 1, 542; *Giurisp. T.* XXIV, 517; *Ann.* XXI, 2, 9; *Gazz. Pret.* X, 5; *Racc.* XXIX, I, 3, 54).

2187. Dichiarato dal pretore urbano non luogo a procedimento per inesistenza di contravvenzione, il vedere se dopo tale sentenza la non avvenuta restituzione della vettura fu atto legittimo del sindaco, o arbitrario ed esorbitante i suoi poteri, al solo effetto del risarcimento dei danni, rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria. — Ivi.

2188. Se il fatto costituente l'obbietto della contravvenzione non sia stato personalmente constatato dall'estensore del verbale, la prova della contravvenzione può però sempre trarsi dal verbale stesso, redatto ai sensi dell'art. 147 della legge comunale, che sia sorretto da altri elementi, come dall'esame dei testimoni. — Pret. Atessa, 30 ottobre 1885, Torrieri (*Monit. Pret.* XVI, 39).

2189. Per l'art. 147 della legge comunale e provinciale, bastando sino a prova contraria per accertamento della semplice contravvenzione la deposizione di uno degli agenti del Comune o di uno degli agenti della pubblica forza, deve ritenersi *a fortiori* sufficiente a tale scopo la dichiarazione del sindaco. — Cass. Roma, 28 marzo 1887, Armandi ric. (*Legge*, XXVII, 1, 669; *Giurisp. Pen. Tor.* VII, 379; *Gazz. Pret.* IX, 383).

2190. La responsabilità penale di qualunque fatto punibile è di regola limitata a chi ne fu l'autore o complice materiale o mo-

rale; e da tale regola non si può deflettere se non per espressa disposizione della legge. — Cass. Firenze, 28 settembre 1887, Finella (*Temi V.* XII, 563; *Giurisp. Pen. Tor.* VII, 547; *Filangieri*, XII, 191).

2191. Il regolamento del 12 ottobre 1884 del Municipio di Venezia per la navigazione dei vaporetti non contiene alcuna eccezione a detta regola. — Ivi.

2192. Conseguentemente, il rappresentante della società concessionaria di detta navigazione non può essere ritenuto responbile della contravvenzione di soverchia velocità commessa dal comandante il battello. — Ivi.

2193. Nelle contravvenzioni ai regolamenti municipali nelle quali manca la parte lesa, il sindaco non ha il dovere di tentare la conciliazione prima di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria, ma invece il contravventore ha l'obbligo di fare la sua offerta di pagamento della pena pecuniaria incorsa se vuole evitare il procedimento penale. — Cass. Firenze, 17 aprile 1886, Bon - Comune di Belluno (*Racc.* XXXIX, I, 2, 40; *Temi V.* XI, 223; *Filangieri*, XI, 322; *Ann.* XX, I, 1, 97; *Legge*, XXVI, 2, 713; *Gazz. Pret.* VIII, 556; *Diritto e Giurisp.* II, 286; *Cons. Amm.* XXVIII, 83).

2194. Allorchè in forza di regolamento comunale debitamente approvato, è stata data facoltà alla Giunta di poter imporre il calmiere sui generi di prima necessità, non è competente l'autorità giudiziaria a conoscere i motivi che determinarono la Giunta stessa a mettere in pratica il provvedimento. — Ivi.

2195. Deve respingersi l'eccezione d'incompetenza fondata sull'essersi omesso il tentativo di conciliazione amministrativa, di cui all'art. 148 della legge comunale e provinciale, quando trattasi di contravvenzione ai provvedimenti d'ordine generale presi per tutelare la pubblica igiene e incolumità, essendo il tentativo di conciliazione riservato alle sole contravvenzioni regolamentari di cui all'art. 147 della legge comunale e provinciale. — Pret. Gubbio, 10 ottobre 1884, Mavarelli (*Legge*, XXIV, 2, 570; *Riv. Amm.* XXXV, 807).

2196. Deve annullarsi senza rinvio una sentenza, la quale ritiene accertata una contravvenzione per getto d'acqua immonda in un pozzo, prevista e punita da apposito regolamento municipale (quello di Zicata), fondandosi sopra un verbale, che accertò l'umidità del suolo e, quel ch'è più, supponendo esauriti quegli atti preventivi che, a mente del regolamento medesimo, occorrevano per incitare i proprietari o gl'inquilini a provvedere. — Cassazione di Palermo, 30 genn. 1885, Moscato (*Circ. Giurid.* XVI, 61).

§ XIV.

Strade comunali.

1° *Strade comunali interne ed esterne. — Vie private. — Alienazione di aree e vie pubbliche. — Massime diverse.*

2197. I Comuni hanno l'obbligo assoluto di provvedere alla sistemazione e manutenzione delle strade comunali, nè per sottrarsi possono addurre fatti, circostanze e convenzioni concluse antecedentemente alle leggi vigenti. — Cons. di Stato, 20 maggio 1885, Comune di Arnesano, ric. (*Racc.* XXXVIII, 3, 21).

2198. La deliberazione presa dal Comune sull'invito del Governo di concorrere con uno stanziamento annuo alle spese della costruzione di una strada nazionale a condizione che tutti gli altri Comuni interessati concorrano anch'essi, non è obbligatoria per il Comune, se questa condizione non si è verificata. — Cass. Torino, 21 febbraio 1885, Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro - Com. di Rovegno (*Giurisp. T.* XXII, 276).

2199. Il Comune che in seguito ad invito del Governo deliberò un concorso per una strada alla condizione che tutti i Comuni interessati concorressero nella spesa, ha diritto al rimborso della somma pagata, se non si verificò la condizione. — Casale, 7 marzo 1884, Comune di Rovegno - Finanze (*Giurisp. Casal.* IV, 78).

2200. Per stabilire la competenza passiva di un ponte non si ha riguardo alla circostanza che esso esiste lungo una strada pubblica, ma bensì se il canale, su cui esiste il ponte sia artificiale o naturale. — Venezia, 16 novembre 1886, Finanze - Com. di Ponte nelle Alpi (*Temi V.* XI, 591).

2201. Se il canale è artificiale, la manutenzione del ponte è a carico, di regola, dei proprietari ed utenti del canale. — Ivi.

2202. Ove pertanto, allo stato degli atti, non sia escluso che il canale sia artificiale, e di proprietà dello Stato, è regolare la citazione del Demanio nel giudizio diretto a stabilire la competenza passiva per la manutenzione del ponte esistente sul canale. — Ivi.

2203. Invano si deduce dal Comune l'inesistenza legale del contratto relativo a lavori di costruzione di strada, per non essersi questo mai stipulato e per difetto di approvazione della Deputazione provinciale, se la Corte di merito ritenne in fatto che l'esecuzione dei lavori fu accettata dalla Giunta comunale, effettuata a norma del decreto prefettizio per mezzo del delegato stradale sotto la direzione del Genio civile in base dello schema

di contratto, se l'Amministrazione comunale era intesa del contratto d'appalto conchiuso a trattative private dal prefetto, e se trascurò di costruire la sua strada. — Cass. Roma, 21 luglio 1885, Comune di Alanno di Salvio - Prefetto di Teramo (*Corte Supr.* X, 722).

2204. Il Comune suddetto non potrebbe esimersi dall'obbligo di soddisfare il prezzo dei lavori eseguiti, sol perchè un contratto scritto realmente mancava, e quindi non fu registrato con tassa fissa. — Ivi.

2205. Invano si deduce dal Comune la mancanza di consegna della strada, se in tempo utile fu avvisato il sindaco che si sarebbe proceduto al collaudo e per conseguenza alla consegna della strada, sebbene il rappresentante del Comune non credesse di assistervi. — Ivi.

2206. La Corte d'appello deve respingere la domanda della multa per ogni giorno di ritardo della consegna della strada, se tale domanda non fu proposta in primo grado. — Ivi.

2207. Il diritto che pretende di sperimentare il Comune per questa multa non costituisce un credito liquido ed esigibile, e perciò non è lecito compensarlo col credito liquido ed esigibile dell'appaltatore. — Ivi.

2208. Il Comune deve rispondere dei danni cagionati dalla frana di strada comunale. — Casale, 29 settembre 1886, Comune di Cellamonte - Arditi (*Giurisp. Casal.* VI, 317).

2209. In conseguenza sono ammissibili la prova testimoniale e la perizia dedotte a sostegno della domanda. — Ivi.

2210. Il passaggio di una strada comunale nell'elenco delle provinciali non fa cessare i diritti di pedaggio già su di essa legittimamente istituiti dal Comune. — Cass. Torino, 10 agosto 1886, De Thierry - Raffo, Provincia di Genova, Ministero lavori pubblici (*Foro It.* XI, 1, 1229).

2211. La nuova legge del 23 luglio 1881 non interdice nè esplicitamente nè implicitamente i diritti di pedaggi sulle strade provinciali, ed in ogni caso non potrebbe avere effetto retroattivo sui pedaggi anteriormente stabiliti. — Ivi.

2212. La privativa dei pedaggi sopra ponti di chiatte nei fiumi, a l'annesso eventuale diritto nel concessionario di proibire ai privati entro una certa zona del fiume (zona giurisdizionale o di protezione) la traversata del fiume mediante qualunque mezzo di trasporto, non è inconciliabile nè col principio della demanialità nè con quello della libera navigazione dei fiumi. — Cass. Torino, 12 agosto 1887, Mazza - Belloni (*Monit. M.* XXVIII, 784; *Riv. Amm.* XXXVIII, 716; *Giurisp. T.* XXIV, 694; *Ann.* XXII, I, 1, 312).

2213. Detta privativa fa parte del regime delle strade pubbliche. — Ivi.

2214. Chi la viola deve pagare il pedaggio o la tassa di traversata, non altrimenti di chi passasse sul ponte di chiatte. — Ivi.

2215. Sotto la denominazione di strada comunale di cui all'articolo 82 della legge 20 marzo 1865 s'intende unicamente il suolo viabile della strada, non le parti sue accessorie laterali: e quindi sopra i muri di sostegno che la fiancheggiano è lecito ai proprietari dei terreni latistanti eseguire le costruzioni di muri di cinta o di fabbrica. — Cass. Torino, 10 maggio 1887, Comune di Orta Novarese - Riva (*Giurisp. T.* XXIV, 327; *Riv. Amm.* XXXVIII, 440; *Cons. Amm.* XXVIII, 218; *Ann.* XXI, I, 1, 249; *Gazz. Pret.* IX, 537).

2216. Il prospetto che per la naturale condizione delle cose e per la situazione dei luoghi hanno le strade all'aperta campagna sopra i fondi circostanti, anche per mezzo di un parapetto di cui sia munita la strada, non costituisce una servitù attiva a favore della strada, e non impedisce quindi ai proprietari dei terreni latistanti di fabbricare liberamente elevando il muro di sostegno e di parapetto a mura di cinta o di fabbrica. — Ivi.

2217. L'art. 55 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici non è d'ostacolo a che nel caso di pioggie straordinarie e di strada comunale in pessime condizioni, possa un privato, nell'urgenza di difendere la sua proprietà dalle acque, praticare provvisoriamente sul suolo stradale alcuni solchi, che, senza danno della strada ed anzi con suo vantaggio, impediscono che l'acqua piovana si trasformi in rio e precipiti nella proprietà di lui. — Cass. Torino, 29 settembre 1885, Comune di Mollierese - Tisserano (*Giurisp. T.* XXII, 708).

2218. Trattandosi di strada privata comune a diversi proprietari di beni fronteggianti, non gravata di servitù pubblica, i rapporti tra i diversi proprietari ed utenti sono regolati dalle leggi di diritto privato vigenti in ordine ai diritti di proprietà e di possesso, e non vi si può più applicare la legge 2, *Ne quid in loc. publ.*, nè le regie patenti 3 marzo 1838, nè il regio brevetto 26 ottobre 1839, salvo quanto in questi è disposto circa il concorso degli utenti nelle spese di manutenzione. — Cass. Torino, 20 febbraio 1884, Brunenghi - Chiazzari (*Giurisp. T.* XXI, 327).

2219. La comproprietà o il diritto d'uso di detta strada non può essere stabilito che mediante la prova di un possesso legittimo o mediante titolo, soprattutto se chi vi pretende non è proprietario di beni fronteggianti. — Ivi.

2220. Essendosi, coll'attuazione della legge 20 marzo 1865, all. *F*, sui lavori pubblici, abrogate tutte le leggi e regolamenti anteriori relativi alle materie per le quali essa provvede, è inutile il richiamo a leggi e regolamenti precedentemente in vigore, come non giova invocare contro l'applicazione di essa legge fatti che in opposizione alla medesima fossero per avventura avvenuti dopo il momento in cui fu attuata. — Venezia, 29 aprile 1887, Provincia di Venezia - Ministero dei lavori pubblici (*Temi V.* XII, 292; *Monit. M.* XXVIII, 699).

2221. Gli art. 32 e 34 della legge sui lavori pubblici contemplano le acque d'interesse privato, non quelle di utilità e d'interesse pubblico; epperò lo Stato non ha obbligo di sostenere le spese di rifacimento e manutenzione di un ponte, che è reso necessario dal passaggio di un'acqua pubblica, la quale non costituisce per esso nè una proprietà nè un uso patrimoniale. — Ivi.

2222. Il ponte appartiene all'opera stradale e non già all'opera idraulica. — Ivi.

2223. L'azione possessoria di manutenzione rispetto alle strade non compete ai privati, ma solo ai Comuni. — Cass. Torino, 23 settembre 1886, Debernardi - Lega (*Giurisp. T.* XXIII, 699).

2224. Il Comune che voglia piantare alberi lungo le strade comunali non è tenuto ad osservare nè la distanza stabilita dagli art. 80 e 81 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, nè quella fissata dall'art. 579 del Cod. civile, che riguarda unicamente l'ipotesi di due fondi di pertinenza privata. — Cass. Napoli, 16 maggio 1888, Natale - Municipio di Casamassima (*Legge*, XXVIII, 2, 735; *Foro It.* XIII, 1, 850).

2225. Chi ha il possesso d'un immobile sito in una via pubblica ha diritto a tutte le comodità, che per esso gli derivano dalla via pubblica, e quindi ha azione possessoria, sia proibitoria, sia restitutoria, contro il terzo, che tali comodità esclude, o diminuisce, mediante opere costruite sul suolo, o sulle aree pubbliche. — Cass. Palermo, 6 giugno 1884, Russitano - Ciofalo (*Circ. Giurid.* XV, 319; *Ann.* XVIII, 509; *Foro Cat.* V, 12; *Legge*, XXV, 1, 90; *Gazz. Pret.* VII, 6; *Foro Mess.* III, 203).

2226. I vicoli adiacenti a strade comunali non fanno parte delle strade stesse se non nell'interno della città e villaggi (articolo 22 alin. legge 20 marzo 1865). — Cass. Torino, 31 marzo 1886, Ghiliotti - Capurro (*Giurisp. T.* XXIII, 447).

2227. I tratti delle strade nazionali o provinciali che attraversano l'abitato di città e villaggi sono proprietà dei Comuni. — Cons. di Stato, 9 giugno 1886, Comune di Mercato Sanseverino (*Racc.* XXXVIII, 3, 150; *Foro It.* XI, 3, 99).

2228. Non è possibile l'ammettere che le vie dentro l'abitato d'un Comune possano ritenersi come vicinali. — Trani, 22 maggio 1886, Comune di Barletta, Monterosi e Piccolo (*Riv. T.* XI, 393; *Riv. Amm.* XXXVII, 705).

2229. È pubblica quella via o quel vicolo, nel quale esiste e pel quale si accede ad una chiesa pubblica, ed è pure pubblico quel vicolo che serve di libera e continua comunicazione fra due vie incontrastabilmente pubbliche. — Roma, 31 dicembre 1884, Sonnino de Tautphoeus, Banca di Lomellina e Werner De Merode - Commissione dell'Asse ecclesiastico in Roma (*Temi R.* IV, 719).

2230. Una via o un vicolo per la cessazione del suo fine e pel tacito abbandono della pubblica autorità, può venire a perdere la qualità di *pubblico*. — Ivi.

2231. I proprietari delle case e terreni che fronteggiano il detto vicolo non solo conservano *jure dominii*, gli uni rispetto agli altri, quei diritti inerenti alla loro proprietà che essi godevano in virtù della natura primitiva della strada, ma acquistano *jure accessionis* il dominio del vicolo pubblico abbandonato; il quale diviene perciò vicolo privato. — Ivi.

2232. Siffatto dominio si acquista ugualmente da quelli di sinistra e da quelli di destra; nè più dagli uni che dagli altri; quindi il vicolo dicesi consorziale e comune. — Ivi.

2233. Il dominio del vicolo privato o comune, ed anche semplicemente l'uso esclusivo del medesimo, possono formare oggetto di contrattazione o convenzione espressa o tacita fra i possessori frontisti condomini, e quindi anche di usucapioni. — Ivi.

2234. Il solo fatto continuato per molti anni del passaggio di un possessore frontista pel detto vicolo per accedere al proprio fondo, e la chiusura del vicolo stesso con cancello, non possono indurre per usucapione diritto maggiore di quello del passaggio pel vicolo medesimo in esclusione d'ogni altro condominio. — Ivi.

2235. L'usucapione del semplice diritto di passaggio esclusivo non assorbe nè distrugge a carico degli altri possessori frontisti i diritti anteriori inerenti al dominio delle case e terreni confinanti, e che sono affatto diversi e indipendenti da quello del puro passaggio pel vicolo. — Ivi.

2236. Le basole di selce, apposte a spese del privato nei marciapiedi adiacenti alla sua casa, cedono, per diritto di accessione, al Comune come proprietario del suolo pubblico. — Palermo, 16 aprile 1886, Canizzo - Comune di Partinico (*Circ. Giurid.* XVII, 301; *Riv. Amm.* XXXVII, 913; *Ann.* XXI, 3, 12).

2237. Onde il privato non può rivendicare le basole che il

Comune, nel sistemare le strade, sostituisce con altre, o pretendere il valore di esse. — Ivi.

2238. Il noto principio: *qui est dominus soli, dominus est usque ad sydera et ad inferos*, applicato anche alle strade demaniali o di uso pubblico nelle città, non è assoluto al punto da escludere sempre e senza alcuna distinzione nei proprietari fronteggianti le medesime qualsiasi diritto sui sotterranei manufatti sottostanti al piano stradale ed attigui alle loro case. — Bologna, 20 febb. 1886, Costetti Vaccari - Comune di Bologna (*Racc.* XXXVIII, 2, 196; *Riv. B.* XIV, 61; *Ann.* XX, 3, 259).

2239. Se il Municipio può sempre rivendicare e rioccupare la parte sottostante al piano stradale occupata dal frontista, e convertita ad uso di cantina per abuso e tolleranza, non può dirsi lo stesso quando di quella cantina murata da tempo immemorabile, e come parte annessa alla casa, si fece acquisto per pubblico istromento, e se ne tenne il più lungo e pacifico possesso. — Ivi.

2240. Non osta a tale distinzione il principio della *inalienabilità* e *imprescrittibilità* delle strade comunali di uso pubblico, dacchè anche questo non è così assoluto e rigido da non ammettere distinzione di sorta; la quale, in tutti i casi in cui non è ammessa nè espressamente vietata dalla legge, può e deve ammettersi, ove sia insita alla natura stessa del soggetto. — Ivi.

2241. Il principio dell'inalienabilità e imprescrittibilità delle strade pubbliche vige in tutto il suo rigore per tutto ciò che riguarda il loro piano e la superficie; e anche il di sopra e il di sotto, ma rispetto a questi ultimi vige solo in quanto siano necessari e utili alla loro destinazione, all'uso cioè più libero, comodo e sicuro. — Ivi.

2242. Quindi ogni qualvolta il sotterraneo sia conciliabile colla detta destinazione e pienezza d'uso della soprastante strada, e il legittimo e pacifico possesso centenario del medesimo è la più sicura riprova di siffatte conciliazioni, non è lecito disconoscere il diritto del proprietario di quel sotterraneo per negargli l'indennità dovutagli per la immissione in esso di un tubo conduttore di acqua in una nuova e grandiosa opera di acquedotto. — Ivi.

2243. Questa distinzione torna tanto più necessaria ogniqualvolta si tratti di sotterranei di città antiche, le quali dovettero procedere a successivi ampliamenti e rettificazioni delle loro strade, potendo essersi verificato che il sotterraneo sia stato fatto prima del nuovo o rettificato o ampliato piano stradale; e però di fronte a chi è fornito di un giusto titolo e di un lunghissimo e pacifico possesso, spetterebbe al Municipio riven-

dicante il provare la preesistenza della strada al sotterraneo. — Ivi.

2244. L'art. 18 della legge sui lavori pubblici non solo non crea a favore dei proprietari frontisti un diritto assoluto di acquisto dall'area delle strade comunali soppresso, ma dà facoltà al Consiglio comunale di deliberare se tali aree si debbano alienare ai proprietari frontisti od all'asta pubblica, cioè al migliore offerente, qualunque egli sia. — Cons. di Stato, 1° marzo 1884, Comune di Cazzano Tromigna (*Giurista*, II, 140; *Legge*, XXIV, 2, 537).

2245. Ad ogni modo, se anche il succitato articolo fosse altrimenti concepito e contenesse una disposizione eccezionale a favore esclusivo dei proprietari frontisti, non per questo ne verrebbe, ove un proprietario fosse nel tempo stesso consigliere comunale, che esso debba ritenersi sciolto dal divieto stabilito dall'art. 1457 del Codice civile, per cui non potrebbe acquistare l'area comunale senza l'autorizzazione prescritta dal citato articolo. — Ivi.

2246. Quindi deve respingersi il ricorso presentato dal Comune contro il rifiuto della Deputazione provinciale di approvare l'alienazione di aree di strade comunali abbandonate fatta ad un consigliere comunale, senza che questi ne avesse ottenuta l'autorizzazione. — Ivi.

2247. Gli art. 17 e 18 della legge sulle opere pubbliche attribuiscono alla rappresentanza comunale la iniziativa e le determinazioni sulle modificazioni dell'elenco delle strade comunali, ed alla rappresentanza medesima spetta ogni altra deliberazione di pubblico interesse, pel quale la legislazione vigente non dà azione ai privati. — Cons. di Stato, 15 aprile 1887, Com. di Roma, ric. (*Legge*, XXVIII, 1, 250; *Racc.* XL, 3, 109; *Foro It.* XIII, 310).

2248. L'autorità politica non può con provvedimento preso in via d'urgenza per motivi d'igiene e di moralità pubblica, sopprimere definitivamente una via o un vicolo comunale. — Cons. di Stato, 12 novembre 1887, Spernari Domenico, ric. (*Legge*, XXVIII, 1, 317; *Foro It.* XII, 3, 137).

2249. È tassativa la procedura da osservarsi per la soppressione delle piazze, vie e vicoli comunali ed è prescritta dagli articoli 17, 18 e 22 della legge 20 marzo 1865, all. *F*. — Ivi.

2250. Trattandosi di suolo che fa parte di piazze e vie pubbliche iscritte nell'elenco delle vie comunali, la vendita non può eseguirsi senza la osservanza delle formalità essenziali prescritte dall'art. 18 della legge sui lavori pubblici, e quindi è nulla la deliberazione con cui il Consiglio comunale abbia ceduto il ter-

reno sopraindicato. — Cons. di Stato, 28 luglio 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 499).

2251. Non valgono a sanare questa nullità le pratiche iniziate posteriormente presso la Prefettura per la cancellazione dall'elenco delle strade di quel suolo, nè una successiva deliberazione con cui sia stata espressamente confermata quella precedente, se il concessionario nell'intervallo fra le due deliberazioni fu eletto consigliere comunale, intervenne e votò nell'adunanza in cui si deliberò a suo favore la concessione del suolo pubblico, senza che avesse ottenuta l'autorizzazione preventiva voluta dall'art. 1457 del Codice civile. — Ivi.

2252. La concessione anche in enfiteusi di aree stradali o di piazze o spazi che ne fanno parte, è nulla se non è preceduta dalle formalità essenziali prescritte dall'articolo 17 della legge 20 marzo 1865, alleg. *F.* — Cons. di Stato, 27 giugno 1884 (*Legge*, XXV, 1, 429).

2253. Non è esatto dire che le vie private, di cui parla la legge sulle opere pubbliche, siano quelle indicate da Ulpiano nella Leg. 3, Dig. *De locis ed itiner. pub.* — Cass. Roma, 10 gennaio 1885, Ricci - De Petra (*Temi R.* V, 80; *Legge*, XXV, 2, 79; *Ann.* XIX, I, 1, 414).

2254. In ogni modo non può trarsene la conseguenza che il passaggio su quelle sia limitato ai soli latistanti. — Ivi.

2255. Le strade, pur vero che uno spazio conteso, un tempo fosse stato occupato dalla strada, quando si rendono inutili ad uso pubblico possono ben divenire obbietto di proprietà privata. — Cass. Napoli, 24 gennaio 1884, Pellegrini - Zappoli (*Gazz. Procur.* XIX, 6; *Legge*, XXIV, 1, 630; *Gazz. Pret.* VI, 389).

2° *Strade comunali obbligatorie. — Facoltà dei prefetti a provvedere d'ufficio alla loro costruzione.*

2256. La legge 30 agosto 1868 sulle strade obbligatorie anzichè una deroga alla legge comunale 20 marzo 1865, nella parte che la contempla, deve riguardarsi quale una aggiunta alla medesima. — Cass Torino, 31 gennaio 1887, Banco sconto - Consorzio strada Chiavazza-Ozegna e Provincia di Torino (*Legge*, XXVII, 1, 660; *Giurisp. T.* XXIV, 199; *Riv. Amm.* XXXVIII, 254; *Cons. Amm.* XXVIII, 131; *Ann.* XXI, I, 1, 169).

2257. *Contra.* La legge 30 agosto 1868, concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali, fu legge eccezionale, per cui fu dato diverso carattere alla tutela politica ed amministrativa dei Comuni in rapporto a tal ramo di servizio. — Palermo, 15 maggio 1886, Comune di Rocalmento - Sabini (*Ann.* XX, I, 1, 265; *Circ. Giurid.* XVII, 255).

2258. Il prefetto, chiamato da una parte a far atti di giurisdizione sua propria, e d'altra parte ad eseguire detta legge in luogo del Comune negligente, obbliga il Municipio, per cui conto e nel cui interesse agisce, senza ch'esso rimanga responsabile di fronte ai terzi, i quali solo contro il Municipio, e non contro il prefetto, possono esercitare le loro azioni. — Ivi.

2259. Il decreto di approvazione espressa del collaudo dei lavori è per legge richiesto solo quando sia il caso di modificare le risultanze del collaudo stesso. — Ivi.

2260. Le provincie non sono per legge obbligate a sussidiare i Comuni nella costruzione delle strade comunali obbligatorie. — Catania, 31 agosto 1885, Deputazione provinc. di Catania - Comune d'Agira (*Giurisp. Cat.* XV, 165; *Riv. Amm.* XXXVI, 828; *Foro Cat.* V, 285; *Cons. Amm.* XXVII, 10).

2261. Conseguentemente, se il Consiglio provinciale, con posteriore deliberazione, modifica la misura del sussidio accordato ai Comuni con precedente deliberazione, non possono costoro impugnarla perchè non vi riscontrano i caratteri della lesione di un diritto quesito. — Ivi.

2262. Il prodotto dei tre cespiti assegnati dalla legge del 30 agosto 1860 alla costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie deve integralmente essere a tale scopo impiegato. — Cons. di Stato, 5 giugno 1885 (*Legge*, XXVI, 1, 32).

2263. La pendenza di un ricorso presentato perchè il Comune sia esonerato dall'obbligo di rimborsare al Governo la spesa dei progetti delle strade obbligatorie non può essere d'ostacolo allo stanziamento coattivo di quella spesa, che è, e rimane obbligatoria fino a che intervenga una decisione superiore che dichiari la somma non dovuta. — Ivi.

2264. Il Comune che per ordine dell'autorità amministrativa ha costrutto una strada obbligatoria, non ha l'azione *negotiorum gestorum* per ottenere da un altro Comune il rimborso della spesa afferente ai tratti di strada attraversanti il territorio di lui. — Cass. Torino, 28 novembre 1887, Comune di Sori - Comune di Canepa (*Giurisp. T.* XXIV, 756).

2265. Nè può essere ammesso a provare in giudizio l'esistenza delle condizioni necessarie per la costituzione d'un Consorzio con quest'altro Comune, che quella strada d'altronde non ha deliberato, nè fu ingiunto dall'autorità amministrativa a costruirla, nè trovasi per essa unito in consorzio col Comune attore. — Ivi.

2266. Il prefetto, provvedendo in ordine alla esecuzione delle strade obbligatorie, agisce come autorità governativa, non come rappresentante della Provincia; quindi questa ha diritto d'essere

messa fuori di causa, qualora fosse stata chiamata in giudizio per la rifazione di danni arrecati con la costruzione di una strada. — Roma, 15 giugno 1885, Papitto, Comune di Alatri e Prov. di Roma (*Temi R.* v, 402; *Riv. Amm.* xxxvii, 46).

2267. Quando il prefetto provvede d'uffizio alla costruzione delle strade comunali obbligatorie a termini della legge 30 agosto 1868, procede *jure imperii*, nè può esser tratto in giudizio dai Comuni interessati, tanto meno per intervenire nelle cause vertenti tra essi Comuni e l'impresario dei lavori. — Genova, 31 maggio 1887, Comune di Ceriano - Cassiano e Prefetto di Porto Maurizio (*Eco Giurisp.* xi, 1, 198; *Riv. Amm.* xxxviii, 525; *Ann.* xxi, 3, 228).

2268. Tutto ciò che riguarda i conti correnti tra i Comuni e la Prefettura a proposito di dette strade è materia di natura puramente amministrativa, nè può dibattersi dinanzi ai tribunali, nè da questi decidersi senza eccesso di potere. — Ivi.

2269. La speranza di un sussidio della Provincia ed il sussidio governativo, non dispensano un Comune dall'obbligo di provvedere intanto, annualmente e con tutti i mezzi consentiti dalla legge mediante il fondo speciale, i capitali necessari alla costruzione ed al compimento di una strada obbligatoria. — Cons. di Stato, 30 giugno 1887 (*Legge*, xxviii, 1, 285).

2270. Quando il Comune vi si rifiuti, può il prefetto compiere gli atti necessari a fornire questi mezzi, e procedere quindi alla compilazione del ruolo delle prestazioni d'opera e delle altre tasse. — Ivi.

3° *Consorzi di Comuni e di utenti.*

2271. Un Consorzio di Comuni per la costruzione e sistemazione di strade comunali non ha personalità propria e distinta da quella dei singoli Comuni. — Cass. Torino, 2 settembre 1887, Comune di Pigna - Banca depositi di San Remo (*Giurisp. T.* xxiv, 709).

2272. Quindi il debitore d'uno dei Comuni consorziati può opporgli in compensazione il credito proprio verso il Consorzio limitatamente alla quota di contributo di quel Comune stata fissata nella costituzione del Consorzio, purchè, ben inteso, trattisi di credito liquido ed esigibile. — Ivi.

2273. La spesa necessaria per la conservazione dei tronchi di strade consortili costrutti prima della loro consegna ai Comuni obbligati per legge alla manutenzione, è a carico del Consorzio. — Cons. di Stato, 4 dicembre 1884, Deputazione consortile della strada detta *Cremera* in provincia di Alessandria (*Riv. Amm.* xxxvi, 85).

2274. L'Amministrazione consortile costituita per la costruzione di una strada ha non solo il diritto, ma l'obbligo di provvedere alla manutenzione della strada costrutta, finchè questa non sia stata data in consegna ai Comuni predetti, e soltanto eccederebbe alle sue facoltà quell'Amministrazione che in siffatta condizione volesse provvedere a somministrazioni d'opere che non riguardassero la semplice ordinaria conservazione delle strade. — Ivi.

2275. Condannato un Consorzio al risarcimento di danni per un fatto arbitrario del suo presidente verso un membro del medesimo, manca costui di azione per pretendere (e l'autorità giudiziaria di competenza per conoscerne) che venga imposto alla Congregazione consorziale pel pagamento dei danni a lui dovuto un modo di sovrimposte o di riparto fra tutti i soci, meno lui stesso. — Bologna, 6 settembre 1884, Garbogni - Congreg. del canale Vela (*Racc.* XXXVI, 535).

2276 Un socio consorziato può esimersi da ogni responsabilità verso i terzi danneggiati dal fatto illecito e illegale del presidente o amministratore, nel solo caso che siasi contro di lui ottenuta condanna personale e diretta. — Ivi.

4° *Strade vicinali.*

2277. Prima ed essenziale caratteristica della vicinalità d'una via è la formazione della stessa *ex collatione agrorum* dei privati frontisti a cui beneficio essa deve servire. — Genova, 5 luglio 1886, Costa - Perasso (*Eco Giurisp.* X, 1, 375).

2278. Carattere essenziale della *via vicinale* è che siasi formata sul suolo contribuito dai privati *ex collatione privatorum*, messo in comune a reciproco vantaggio. — Cass. Palermo, 1° luglio 1886, Mancuso - Valenza (*Circ. Giurid.* XVIII, 36; *Foro Cat.* VII, 50; *Gazz. Pret.* IX, 427; *Legge*, XXVII, 2, 809).

2279. È competente l'autorità giudiziaria a decidere le questioni sorte tra i condomini di una via vicinale, anche quando questa sia soggetta a servitù pubblica. — Ivi.

2280. Data l'incertezza dell'origine d'una strada, si considera vicinale e soggetta a servizio pubblico quella che, attraversando proprietà private, mette a casolari separati dal capoluogo, ad altre vie pubbliche, a chiese od a pubblici stabilimenti. — Torino, 31 gennaio 1884, Levis - Mosca (*Giurisp. T.* XXI, 191; *Riv. Amm.* XXXV, 355).

2281. Si presume allora che la strada sia stata costrutta mediante un consorzio o condominio di vari proprietari delle case e beni circostanti, sia col conferimento del terreno, sia con altro

contributo, da appartenere quindi la strada ai medesimi *jure condominii*. — Ivi.

2282. Se un riparto di spese tra i consortisti di un Consorzio per via vicinale viene attaccato da uno di essi come eccedente e violatore del proprio diritto, è competente a giudicarne il potere giudiziario. — Trani, 19 gennaio 1884, Consorzio della via vicinale Marsaglia - Pavata, Montorsi in Gioia dai Colle e Taranto (*Racc.* XXX, VI; *Riv. T.* IX, 689; *Riv. Amm.* XXXV, 809).

2283. Il suddetto riparto, per essere valido non ha bisogno dell'approvazione della Deputazione provinciale, perchè il n. 2 dell'art. 138 della legge com. e provinciale non riguarda le vie vicinali. — Ivi.

2284. Nel riparto di spese per un Consorzio di via vicinale possono pur comprendersi dei fondi, che, contigui a quella via, però stanno siti in un Comune diverso da quello ove il consorzio si forma. — Ivi.

2285. Le strade vicinali e i sentieri fatti per comodo ed accesso dei fondi privati non vanno compresi negli elenchi delle vie pubbliche. — Cass. Napoli, 31 gennaio 1884, Bertone - Licci (*Gazz. Pret.* VI, 118; *Filangieri*, IX, 202).

2286. Le vie vicinali non vanno classificate nell'elenco disposto dall'art. 17, legge 20 marzo 1865, siano di uso e destinazione privata, sieno gravate dalla servitù pubblica di passaggio. — Cass. Palermo, 10 agosto 1886, Rocazzella - La Motta (*Giurisp. Cat.* XVI, 189; *Cons. Amm.* XXVII, 388; *Circ. Giurid.* XVIII, 102; *Gazz. Pret.* IX, 214; *Riv. Amm.* XXXVIII, 527; *Ann.* XXI, I, 1, 360).

2287. E quindi può risultare provata la esistenza dalle perizie, da documenti e da prova testimoniale. — Ivi.

2288. Dato che l'elenco delle vie vicinali compilato dal Comune sia nel silenzio della legge da equipararsi, per ragione di analogia, all'elenco delle vie comunali, ne consegue doversi il medesimo assoggettare, perchè abbia virtù di prova della servitù pubblica insindacabile dai tribunali, alle forme prescritte per la regolare e valida compilazione dell'elenco delle vie comunali. — Cass. Roma, 19 febbraio 1884, Comune di Albissola Superiore - Tontarolo e Sauvaigue (*Ann.* XVIII, 2, 50).

2289. Quindi se non è omologato dal prefetto, non vale a togliere la competenza giudiziaria nella questione d'inesistenza della pretesa servitù. — Ivi.

2290. La questione, se una strada sia o no materialmente compresa nell'elenco delle vie vicinali soggette al transito pubblico, rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria. — Ivi.

2291. Una strada può essere vicinale tra vari utenti ancorchè

non sia necessaria a tutti loro per accedere ai rispettivi fondi; e non perde il detto carattere per ciò che si costruiscano altre strade accedenti a quei fondi. — Cass. Torino, 20 febbraio 1885, Scovazzi - Pernigotti (*Giurisp. T.* XXII, 258).

2292. Ciò nonostante, la non necessità della strada ad alcun pretendente può invocarsi come elemento ad escludere ch'egli avesse in antico concorso alla costruzione di essa strada mediante conferimento di porzione del suo terreno: ed il giudizio in proposito emesso dal magistrato di merito, per escludere, anche all'appoggio delle altre risultanze della causa, che la strada sia vicinale, è incensurabile in cassazione. — Ivi.

2293. Per diritto romano le vie vicinali non erano da confondersi con le agrarie, e le une come le altre potevano essere pubbliche e private. — Cass. Napoli, 28 novembre 1884, Santomauro - Danzi (*Foro It.* X, 1, 139).

2294. Anche secondo le leggi italiane le vie vicinali possono essere soggette alla servitù d'uso pubblico per parte di tutti gli utenti *uti cives*. — Ivi.

2295. Gli attentati contro di questa servitù dànno luogo alla reintegrazione nel pubblico interesse, ma non sempre ad una azione possessoria privata, per la quale si esige un privato possesso. — Ivi.

2296. Quindi, discutendosi sull'ammissibilità di un'azione possessoria per strada agraria o vicinale privata, il giudice è tenuto ad indagare non solo se essa sia pubblica o privata, ma ancora se sotto l'aspetto del fatto, in essa concorrano gli estremi per la protezione di un privato diritto. — Ivi.

2297. Le vie vicinali formate col contributo del suolo dei proprietari frontisti, siano pur soggette ad uso pubblico da tempo immemorabile, rimangono proprietà privata dei possessori frontisti. — Cass. Roma, 1° dicembre 1885, Com. di Crevalcore - Testi e Bruini (*Legge*, XXVI, 1, 435).

2298. La classificazione d'una strada tra le vie vicinali, fatta dal Comune in conformità della legge sui lavori pubblici, importa presunzione di proprietà della strada a favore dei frontisti. — Ivi.

2299. Il passaggio per una via vicinale, *ex collatis vicinorum agris facta*, si opera a titolo di condominio e non di servitù, e la proprietà del suolo della strada forma parte di patrimonio dei privati, che concorsero a costruirla, quand'anche un tratto di essa sia stato costruito per conto comune da un solo degli utenti. — Cass. Torino, 13 ott. 1887, Acuto - Tabacchi (*Legge*, XXVIII, 1, 373; *Giurisp. T.* XXIV, 665; *Ann.* XXII, I, 1, 24; *Gazz. Pret.* X, 132; *Circ. Giurid.* XIX, 106).

2300. Essendo tali strade comuni a tutti gli utenti *non jure servitutis* ma *jure proprietatis*, ciascuno di essi ha diritto di usarne senza limitazione anche per accedere a fondi suoi propri purchè non impacci l'uso degli altri comproprietari. — Ivi.

2301. L'azione per l'esercizio delle strade vicinali soggette a servitù pubblica, di cui all'art. 19, legge sui lavori pubblici, non è vietata ai privati. Strada vicinale, soggetta a pubblica servitù, è quella destinata a portare la vita nell'azienda agricola di estese parti d'un territorio. — Trani, 28 marzo 1885, Bello - Papuleo (*Riv. T.* x, 806).

2302. Una strada non avente i caratteri di cui all'art. 16 della legge sui lavori pubblici, sistemata alla meglio dai soli proprietari frontisti e frequentata dal pubblico, non può essere vicinale nel senso dell'art. 19 della citata legge. — Bologna, 11 dicembre 1884, Teste - Comune di Crevalcore (*Riv. B.* XIII, 56; *Riv. Amm.* XXXVI, 276; *Legge*, XXV, 2, 269).

2303. Data come vicinale una strada, la presunzione di proprietà sorge piuttosto per i privati fronteggianti ed utenti, che pel Comune. — Ivi.

2304. L'essere una strada segnata in un campione comunale, l'essere tratteggiata con tinte di un colore piuttosto che di un altro, non possono essere elementi di prova sufficienti ad addimostrare la proprietà del Comune, potendo il compilatore o disegnatore avere errato o inavvertitamente o per non giusta indicazione. — Ivi.

2305. Stabilita la proprietà originaria in favore dei privati frontisti d'una strada, il Comune non può reclamarne la proprietà se non producendo un atto d'acquisto o provando la prescrizione acquisitiva. — Ivi.

2306. Il Comune, e per esso il sindaco, trattandosi di strade vicinali gravate di servitù pubblica, è il mandatario legale degli utenti, nell'interesse dei quali provvede alla manutenzione delle strade stesse ed al riparto delle spese, sempreché detti utenti non siano riuniti in consorzio legalmente costituito. — Torino, 3 marzo 1885, Comune di Torino - Vernetti (*Giurisp. T.* XXII, 294; *Riv. Amm.* XXXVI, 433).

2307. Quindi la domanda dell'utente per essere dimesso da questa qualità e liberato dall'obbligo di concorrere nelle spese, rettamente si propone contro il Comune. — Ivi.

2308. Non può aversi per privata e parziale una perizia dell'ufficio tecnico della provincia, ordinata dalla Deputazione provinciale per decidere sopra un ricorso di utenti di strada vicinale reclamanti contro la iscrizione. — Ivi.

2309. Questa perizia può quindi essere prodotta in giudizio

nella lite fra gli stessi utenti ed il Comune che li rappresenta, ed essere tenuta in considerazione dal giudice. — Ivi.

2310. Quando una strada vicinale cessa di essere necessaria ed utile per certi determinati fondi, in ispecie per essersi sistemata ed attivata una strada carrozzabile per la quale quei fondi hanno più facile e comodo accesso, cessa nei proprietari degli stessi fondi l'obbligazione di concorrere nelle spese di manutenzione della strada vicinale, che per essi non presenta più nessuna utilità. — Ivi.

2311. Acciò un Comune possa costringersi a concorrere nelle spese per le strade vicinali, è necessario che queste facciano parte del territorio comunale. — Cons. di Stato, 17 nov. 1886, Com. di Genzano ric. (*Racc.* XXXIX, 3, 42; *Riv. Amm.* XXXVIII, 210; *Man.* XXVI, 109; *Legge*, XXVII, 1, 538).

2312. Avendo disposto la vigente legge sui lavori pubblici, da chi e come debbano conservarsi le strade vicinali, ha con ciò abrogate tutte le disposizioni anteriori e prescrizioni di autorità governative cessate su tale oggetto. — Ivi.

2313. La riserva di consuetudini e diritti speciali, di cui è parola nell'art. 51 della legge sui lavori pubblici, si riferisce a titolo di ragione civile od a fatti volontari o volontariamente accettati da tempo remoto, dai quali ne fossero derivati obblighi giuridici, non già alla osservanza diuturna e non interrotta di prescrizioni governative anteriori sull'oggetto. — Ivi.

2314. Per costituire legalmente un consorzio per strade vicinali è necessaria la deliberazione del Consiglio comunale, non bastando nè la dichiarazione degli interessati, nè una decisione in proposito della Giunta municipale. — Ivi.

2315. Due sono i modi con cui, secondo la legge vigente sui lavori pubblici, un Comune come tale, e non già come particolare possessore di beni, può essere costretto a concorrere nelle spese per le strade vicinali; quello dell'art. 51, nel quale può esservi astretto se si tratta di sole riparazioni di strade, delle più importanti, esistenti nel territorio suo, e quello dell'art. 54, quando esso abbia volontariamente assunto l'obbligo di concorrere alla conservazione della strada e costituito un consorzio permanente tra gli utenti; ma sì l'uno che l'altro caso suppongono sempre che le strade vicinali appartengono al territorio comunale. — Cons. di Stato, 17 novembre 1886, Com. di Genzano ric. (*Legge*, XXVII, 1, 538).

2316 I diritti speciali e le consuetudini, di cui si fa riserva nel citato art. 51 non possono mai riferirsi alla osservanza antica di prescrizioni governative diverse, sibbene a titoli di ragion civile, o a fatti volontari o volontariamente subìti *ab antiquo*,

d'onde sieno nati obblighi giuridici di terzi con gli utenti. — Ivi.

2317. Trattandosi di strada vicinale non consortile, il Comune che provvede alla sua manutenzione e al riparto delle spese, ne è il rappresentante legale in giudizio. — Cass. Torino, 31 agosto 1886, Città di Torino - Marietti, Perette (*Giurisp. T.* XXIII, 702; *Cons. Amm.* XXVII, 409; *Riv. Amm.* XXXVII, 901).

2318. Quindi rettamente si propone in contraddittorio del Comune, senza necessità di dare l'intervento degli altri utenti, la domanda di un utente per essere dimesso da questa qualità e liberato dall'obbligo di concorrere nelle spese. — Ivi.

2319. Quando per la costruzione d'una strada comunale viene meno per il servizio di determinati fondi la necessità e l'utilità di una strada vicinale, cessa nei loro proprietari l'obbligo di concorrere alla manutenzione di questa strada, e devono loro rimborsarsi le quote indebitamente pagate. — Ivi.

2320. Non hanno efficacia giuridica le deliberazioni prese dall'assemblea degli utenti d'una strada vicinale costituiti in Consorzio, quando questo non sia stato costituito a norma dell'articolo 54 della legge sui lavori pubblici con deliberazione del Consiglio comunale. — Cons. di Stato, 13 luglio 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 177).

2321. Ove un ruolo di riparto di spese tra gli utenti di una strada vicinale, riuniti in Consorzio temporaneo, per quanto reso definitivo ed esecutorio, risulti approvato dal solo Consiglio di amministrazione a ciò non delegato dalla competente assemblea generale degl'interessati, è legittimo il decreto del prefetto che lo dichiarò esecutorio e l'autorità superiore può in ogni modo pronunciare tale illegittimità revocando il decreto. — Cons. di Stato, 15 giugno 1887, Groppello (*Riv. Amm.* XXXVIII, 789; *Racc.* XL, 3, 15).

2322. Le opere di miglioramento generale di una strada vicinale, le quali abbiano richiesta una spesa di L. 9000 al chilom., quand'anche non si vogliano ritenere come opere di vera e propria sistemazione, si devono però sempre considerare come eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 51 della legge sui lavori pubblici agli obblighi degli utenti; non potendosi certo far rientrare le medesime nella categoria dei lavori di semplice riparazione e manutenzione, che sono i soli imposti dalla legge stessa agli utenti medesimi. — Cons. di Stato, 18 giugno 1887 (*Legge*, XXVIII, 1, 611).

2323. Trattandosi di semplice riunione temporanea di utenti di una strada vicinale a termini dell'art. 52, legge sulle opere pubbliche, la Deputazione provinciale può decidere soltanto nei

casi di reclami contro le deliberazioni del Consiglio comunale, a cui questo addivenga per gli effetti del citato articolo. — Cons. di Stato, 13 luglio 1887, Consorzio prov. della strada vicinale Picciona-Nicera-Pazzello-Montavite in Prov. di Siracusa (*Riv. Amm.* XXXVIII, 966; *Man.* XXVII, 28; *Legge*, XXVIII, 1, 177; *Diritto e Giurisp.* III, 360; *Racc.* XL, 46).

2324. Eccede pertanto i propri doveri la Deputazione che stabilisca sui reclami insorti contro le deliberazioni dell'assemblea degli utenti o del Consiglio d'amministrazione. — Ivi.

2325. Riuniti temporaneamente gli utenti per le opere di riparazioni necessarie ad una via vicinale, essi potranno con effetto, riguardo agli utenti che non abbiano consentito, provvedere alla riparazione ma non alla ricostruzione di qualche tronco della via od al complemento di essa. — Ivi.

2326. La riunione temporanea fatta per provvedere alle riparazioni della strada non può, per sola virtù di deliberazioni dell'assemblea trasformarsi in un Consorzio permanente degli utenti stessi per la conservazione della strada. — Ivi.

2327. Gli art. 52 e 54 della legge sui lav. pubblici, 20 marzo 1865, disponendo che la Deputaz. provinc. decide definitivamente sulle questioni relative a strade vicinali e riparto di spese per eseguite riparazioni, consegue che è evidentemente negato ogni appello o ricorso a qualsiasi autorità amministrativa, gerarchicamente superiore, contro le decisioni della Deputazione provinciale. — R. decr. e Cons. di Stato, 6 giugno 1884 (*Legge*, XXV, 1, 137).

2328. Il ricorso può tuttavia essere preso in esame come denuncia di un provvedimento contrario alla legge. — Ivi.

2329. La preclusione d'ogni ricorso in via gerarchica non impedisce però l'uso del rimedio straordinario ammesso generalmente dall'art. 9 della legge sul Consiglio di Stato contro la legittimità di qualunque provvedimento amministrativo non più impugnabile in via ordinaria — Ivi.

2330. La facoltà che la legge attribuisce alla Deputazione provinciale di decidere sui reclami mossi contro le deliberazioni del Consiglio comunale circa il riparto delle spese di riparazione delle strade vicinali, non implica menomamente il potere di costringere il Consiglio comunale a deliberare nuovamente sullo stesso argomento, e diversamente da quello che avesse già fatto: e la Deputazione deve invece risolvere da sè, dopo il modo di istruzione che le sembri migliore, le controversie nate dalle deliberazioni del Consiglio comunale, seguendo quei criteri che creda giusti e conformi alla legge, senza pretendere d'imporli al Consiglio stesso e di obbligarlo a ripetere un provvedimento da esso già compiuto. — Ivi.

2331. Quando un privato promuova azione per reintegrazione in possesso contro un Comune pel fatto che il sindaco ordinò e fece riporre in pristino una strada iscritta nell'elenco delle vie vicinali affette da servitù pubblica, l'autorità giudiziaria è incompetente a decidere in siffatta controversia, ed ai privati rimane solo di esperimentare le proprie ragioni, circa la proprietà della strada che dicesi indebitamente classificata fra le strade vicinali pubbliche, in sede petitoria dinanzi l'autorità competente. — Cass. Roma, 15 luglio 1887, Salvagnini e Rosso - Pref. di Padova, Comume di Bagnoli (*Racc.* XXXIX, I, 3, 81; *Temi V.* XII, 371).

2332. È ammissibile la prova orale quanto all'esistenza d'una via vicinale soggetta a servitù pubblica. — Trib. Avellino, 18 ottobre 1886, Aschettino e Lombardi - Longo (*Gazz. Procur.* XXI, 322; *Gazz. Pret.* IX, 91).

5° *Competenza dell'autorità giudiziaria ed amministrativa nelle quistioni relative alle strade.*

2333. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione spiegata da un privato per far dichiarare il suo diritto di proprietà sopra una data strada, che il Comune convenuto ebbe a comprendere nell'elenco delle strade comunali, pubblicato e reso esecutivo a termini dell'art. 20 della legge sulle opere pubbliche. — Trib. Parma, 9 aprile 1884, Carrega - Comune di Collecchio (*Monit. M.* XXV, 1061).

2334. Effetto proprio e diretto dell'approvazione dell'elenco delle strade comunali non è già di trasferire la proprietà del suolo stradale dal privato nell'ente amministrativo, nè di sottrarre la cognizione delle relative controversie ai tribunali ordinari, sibbene e soltanto d'indicare le strade comunali, da aversi per tali ad ogni effetto di ragione. — Ivi.

2335. È competente l'autorità giudiziaria a revocare l'atto del sindaco che atterrò violentemente un cancello senza alcun ordine preventivo proprio, nè della Giunta, nè del Consiglio comunale, e a dichiarare se una strada sia o no materialmente compresa tra quelle indicate nell'elenco delle strade vicinali soggette al passaggio del pubblico, molto più se questo elenco non sia stato omologato dal prefetto. — Cass. Roma, 21 marzo 1884, Comune di Albissola Superiore - Tortarolo e Sauvaigue (*Corte Supr.* IX, 140; *Legge*, XXIV, 1, 685; *Racc.* XXXVI, I, 3, 113).

2336. È competente l'autorità giudiziaria a decidere se il Comune sia tenuto al pagamento del prezzo di quella parte della breccia che d'ordine del sindaco era servita per l'ordinaria manutenzione della strada già compiuta, e per la quale era riser-

vata la competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici in forza del relativo contratto d'appalto. — Cass. Roma, 23 luglio 1887, Comune di Pergola - Ricciarini (*Corte Supr.* XII, 706).

2337. È competente l'autorità giudiziaria a decidere se *jure*, col consenso cioè dei condomini del fondo, furono dal sindaco fatti eseguire dei lavori a fine di regolarizzare la strada pubblica, ovvero *injuria*, non avendovi essi consentito. — Cass. Roma, 21 agosto 1885, Panizza - Panizza (*Corte Supr.* X, 662; *Legge*, XXVI, 1, 41; *Ann.* XX, 2, 13).

2338. È di competenza dei tribunali ordinari l'azione diretta da un Comune contro un terzo, alla base di analoga convenzione, onde ottenerlo condannato ad eseguire in di lui vece determinate opere di manutenzione di un tratto di strada, non ostante che sia stato decretato dalla Deputazione provinciale lo stanziamento d'ufficio della corrispondente somma nel bilancio del Comune medesimo. — Roma, 10 dicembre 1887, Com. di Cori - Principe Borghese (*Legge*, XXVIII, 1, 523; *Temi R.* VII, 517).

2339. Le leggi che modificano le circoscrizioni amministrative dei Comuni, quantunque d'interesse eminentemente pubblico, non possono a meno d'influire eziandio sui rapporti di ragione privata derivanti da convenzione, quando per effetto di esse la condizione giuridica delle parti contraenti viene ad essere radicalmente immutata. — Ivi.

2340. In ispecie: l'antico signore di una frazione separata (*appodiato*), il quale nella costituzione di un Consorzio stradale si era assunto personalmente l'obbligo di mantenere in perpetuo a proprie spese il tratto di strada che sarebbe a carico particolare di tale frazione, può disdire codesta obbligazione se, in conseguenza d'un nuovo assetto amministrativo, la frazione a cui egli si era volontariamente sostituito sia fusa con uno degli altri Comuni già componenti il detto Consorzio, ed i comunisti della antica frazione amministrativa vengono ad essere imposti per quei tronchi della strada consortile, i quali a norma dell'originaria convenzione avrebbero dovuto pesare esclusivamente sui detti altri Comuni consorziati, come erano a quei dì composti. — Ivi.

2341. È competente il pretore a giudicare di questioni relative alla proprietà d'una via vicinale comunale o alla servitù di pubblico passaggio sul fondo del privato. — Cass. Napoli, 19 novembre 1887, Comune di Salice Calabro - Marciano (*Diritto e Giurisp.* III, 258; *Gazz. Proc.* XXII, 221; *Legge*, XXVIII, 1, 702; *Ann.* XXII, I, 1, 228).

2342. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della causa promossa contro un'opera eseguita da un possessore limi-

trofo in un viottolo, che, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, sarebbe vicinale, opera da cui un altro vicino ha ragione di temere danno ad un suo immobile, senza che s'insorga contro atti dell'autorità amministrativa, nè si reclami contro lavori ordinati nel pubblico interesse. — Cass. Roma, 29 marzo 1886, Casula - Casu (*Corte Supr.* XI, 448; *Ann.* XX, 2, 199; *Gazz. Pret.* VIII, 376; *Legge*, XXVI, 2, 473).

2343. È competente l'autorità giudiziaria a statuire su dimanda di un frontista per l'abbattimento di alberi fiancheggianti una strada comunale. — Trani, 26 marzo 1887, Natale - Casamassima (*Riv. T.* XII, 386).

2344. Questo frontista non può pretendere un tale abbattimento per la ragione che gli alberi di alto fusto, piantati sul confine del suo fondo, ne danneggino o con l'ombra o con le radici la produzione, se detti alberi furono piantati da lungo tempo, e se scopo della loro piantagione fu la pubblica utilità. Può solo pretendere un indennizzo corrispondente al deprezzamento della sua proprietà. — Ivi.

2345. Sono di competenza dell'autorità giudiziaria le controversie che insorgono fra privati circa l'uso delle strade private non soggette a servitù pubblica — Casale, 21 marzo 1887, Deregibus - Marenco (*Giurisp. Casal.* VII, 131 ; *Gazz. Pret.* IX, 569).

2346. Le norme dettate dalla legge sulle opere pubbliche in merito agli elenchi delle strade non sono applicabili alle strade vicinali di privato dominio. — Ivi.

2347. In conseguenza, l'essere stata una strada privata inscritta nell'elenco delle vicinali senza che si sia dichiarato che è soggetta a servitù pubblica, non le può attribuire i caratteri di strada vicinale. — Ivi.

2348. La quistione insorta tra Comuni consorti circa il reparto della spesa e dei sussidi per la costruzione d'una strada per cui è stato costituito il consorzio, se cioè debba farsi colle norme fissate dalla Deputazione provinciale o con quelle stabilite dai delegati dei Comuni, rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 29 gennaio 1887, Comune di Ceres - Comuni di Ala di Stura, Mondrone e Balme (*Legge*, XXVII, 1, 325).

2349. Risoluta però la quistione sul modo come debbono essere ripartite le spese ed i sussidi, il conto deve farsi in via amministrativa salvo a ricorrere ai tribunali ordinari nel caso in cui nella complicazione del conto fossero violate le norme di reparto giudizialmente stabilite. — Ivi.

2350. Per le questioni di proprietà sopra una strada comu-

nale e di opere d'arte connesse alla medesima non regge il principio che per massima debba ricorrersi, per risolverle, ai principii generali del Cod. civile, e che la legge sui lavori pubblici non abbia altra portata che quella di regolarne gli effetti amministrativi. — Genova, 8 maggio 1884, Centurione - Comune di Chiavari (*Legge*, XXIV, 2, 561).

2351. La proprietà del muro di sostegno si presume di spettanza esclusiva del Comune o del privato, a seconda che serve unicamente a reggere la strada od il terreno privato; e si presume comune quando serve all'uno ed all'altro scopo, fatta ragione della proporzione della rispettiva interessenza. — Ivi.

2352. Tali presunzioni sono *juris tantum*, e contro di esse è ammessa la prova. — Ivi.

2353 Costruitosi un muro dal privato onde chiudere il suo fondo, se poscia diventa esso muro di sostegno della strada passa il medesimo in proprietà del Comune come per espropriazione, e deve indennizzarsi il privato. — Ivi.

2354. Insorta questione sulla proprietà del muro e del suolo su cui è fondato, l'autorità giudiziaria è competente a conoscerne allo scopo d'aggiudicare al privato il diritto alla detta indennità. — Ivi.

2355. Su d'una pubblica strada comunale il Comune non può accordare il privilegio del passaggio esclusivo dei carri ad un privato, dipendentemente dal fatto che questi abbia a proprie spese sistemato a carreggiabile la strada medesima dapprima semplicemente mulattiera, e devesi perciò annullare la deliberazione del Consiglio comunale che questo privilegio sancisce. — Cons. di Stato, 30 marzo 1887, Piatti - Com. di Pontremoli (*Riv. Amm.* XXXVIII, 656; *Man.* XXVI, 285; *Legge*, XXVII, 2, 503; *Cons. Amm.* XXVIII, 338; *Racc.* XXXIX, 119).

2356. Se in conseguenza dell'opera compiuta, il privato vanti diritto a rimborso di spese verso il Comune, è questa una questione di competenza dell'autorità giudiziaria. — Ivi.

2357. Nelle controversie dipendenti dalla costruzione e sistemazione delle pubbliche strade, la competenza dell'autorità giudiziaria è circoscritta a dichiarare la lesione del diritto privato e il relativo indennizzo, senzachè possa pronunciarsi sulla convenienza e sui modi di esecuzione, il che resta di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa. — Cass. Roma, 10 marzo 1884, Comune di Romano Canavese - Grossi (*Boll. Giurisp.* XI, 123; *Corte Supr.* IX, 223; *Legge*, XXIV, 1, 799; *Racc.* XXXVI, 123; *Ann.* XVIII, 2, 132).

2358. Sorpassa i limiti della propria competenza il magistrato che dispone aversi a rimettere nel pristino stato, secondo una

perizia giudiziaria, il fondo di un privato che pretende se ne sia aggravata la servitù di scolo delle acque piovane, pei lavori di sistemazione di una pubblica strada compiuta giusta i progetti amministrativi. — Ivi.

2359. La competenza dei tribunali ordinari dipende non tanto dall'oggetto dedotto in giudizio, quanto dalla ragione giuridica per cui viene domandata. — Genova, 16 marzo 1885, Comune di Sori - Comune di Canepa (*Legge*, XXV, 2, 777; *Eco Giurisp.* IX, 1, 222; *Monit. M.* XXVII, 479; *Riv. Amm.* XXXXVII, 246).

2360. È incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere se una strada pubblica giovi ad un dato Comune, il quale debba perciò sottostare alla spesa di costruzione, e contribuirvi in proporzione del vantaggio che ne ritrae. — Ivi.

2361. Esorbita la competenza dell'autorità giudiziaria la domanda diretta ad ottenere il passaggio a traverso di una strada nazionale percorsa dalla ferrovia, e l'esecuzione di lavori per rendere questo passaggio possibile e sicuro. — Venezia, 11 marzo 1886, Gambarotta, Prefetto di Treviso, Società veneta di costruzione (*Temi V.* XI, 292).

2362. Dopo che il magistrato d'appello, in seguito a relazione del perito, ha ritenuto che le due strade in controversia avevano carattere, l'una di strada pubblica comunale, l'altra di strada vicinale soggetta a servitù di uso pubblico, non può a meno di ammettere l'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria. — Cass. Roma, 30 marzo 1886, Bello - Papallo (*Corte Supr.* XI, 348).

2363. Quando le comunicazioni pubbliche sono state interrotte per lavori ferroviari, e poscia ristabilite, l'autorità giudiziaria è incompetente non solo a conoscere e giudicare se il ristabilimento delle medesime siasi, o no, effettuato nelle condizioni di comodità e di sicurezza volute dalla legge, ma eziandio a vedere e giudicare se al privato, che afferma non avere la nuova strada le condizioni di comodità per lui che aveva quella soppressa, competa, o no, una indennità. — Firenze, 5 apr. 1886, Ferrovie Alta Italia - Pratesi (*Ann.* XX, 3, 236).

2364. Tale ristabilimento è un provvedimento d'interesse pubblico ed una attribuzione dell'autorità amministrativa, che ne stabilisce le modalità. — Ivi.

2365. L'uso che si fa dai cittadini delle pubbliche strade, non è un diritto civile patrimoniale, ma un mero diritto civico, *jus civitatis*. — Ivi.

2366. È incompetente l'autorità giudiziaria a ordinare lavori che portino innovazione all'opera di costruzione stradale. — Cass. Roma, 19 giugno 1884, Galdieri - Provincia di Terra di Lavoro (*Ann.* XVIII, 2, 129; *Boll. Giurisp.* XI, 516).

2367. È incompetente l'autorità giudiziaria a decretare la sospensione delle opere intraprese per la costruzione di una strada obbligatoria, e a conoscere della dimanda per la distruzione delle opere compite. — Cass. Roma, 27 giugno 1887, Dorotea - Prefetto d'Aquila (*Corte Supr.* XII, 581; *Ann.* XXI, 2, 191; *Riv. Amm.* XXXIX, 41; *Racc.* XL, I, 3, 46).

2368. A rendere competente l'autorità giudiziaria non giova eccepire la circostanza delle forme e dei termini, onde le leggi del 25 giugno 1865 e del 30 agosto 1868 hanno disciplinato la dichiarazione delle opere di utilità e il decreto di espropriazione dei fondi privati. — Ivi.

2369. Spettando al prefetto l'esercizio della polizia stradale e il mantenimento e conservazione dello stato stradale, epperò di ordinare il ripristinamento di esso stato, quando alterato, anche d'ufficio ricorrendo l'urgenza, rientra nella competenza dell'autorità prefettizia il vedere se siavi in fatto alterazione dello stato stradale e se siavi la convenienza ed urgenza di ordinare, anche d'ufficio, il ripristinamento. — Cass. Roma, 9 novembre 1886, Prefetto di Reggio Calabria - Pellicano (*Legge*, XXVII, 1, 219; *Cons. Amm.* XXVIII, 115; *Corte Supr.* XI, 904; *Ann.* XXI, 2, 100).

2370. Con ciò però non resta pregiudicata l'azione giudiziaria per ottenere che sia dichiarato che ragioni di privato diritto contraddicono allo stato stradale, da doversene fare la modificazione e da doversene corrispondere la indennità. — Ivi.

2371. Le questioni relative alle strade comunali e provinciali non sono di competenza del Ministero dell'interno, ma devono essere deferite alla cognizione del Ministero dei lavori pubblici. — Cons. di Stato, 30 agosto 1884 (*Legge*, XXV, 1, 360).

2372. Le questioni che possono insorgere dopo la vendita fatta dal Comune di un tratto di strada abbandonata, non sono più di competenza del Ministero dei lavori pubblici. — Cons. di Stato, 12 novembre 1884, Comune di Sarcedo (*Foro It.* X, 3, 144).

2373. Non può essere oggetto di provvedimento in sede amministrativa qualsivoglia controversia sorta dall'alienazione regolarmente fatta per parte del Comune di un tratto di strada abbandonata. — Ivi.

INDICE ALFABETICO

Bergamo

Arezzo

Catania

Asti

Alba

Casale

IL COMUNE

RACCOLTA

DI

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

TRATTE

dalle Sentenze dell'Autorità giudiziaria, dai Pareri
del Consiglio di Stato, dei Consigli di Prefettura e dei Prefetti,
delle Deputazioni provinciali,
dalle Circolari e dalle Note Ministeriali, ecc.

Treviso

Venezia

VOLUME SECONDO

contenente le Massime sancite dal 1884 al 1888

compilato

DALL'AVV. SAMUELE COEN

e da altri distinti Giureconsulti

Napoli

Milano

Rimini

Orvieto

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

Via Carlo Alberto, 33.

NAPOLI — ROMA — MILANO

1891

Lodi

Como

Parma

Alessandria

Cagliari

Novara

Saluzzo

Macerata

Pavia-Vicenza

Prato

Susa

U[illegible]

Sondrio

Pesa[illegible]

Torino-Roma - UNIONE TIP.-EDITRICE - Napoli-Milano

La Nuova Legge SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e PROVINCIALE, commentata con la Dottrina, la Legislazione comparata e la Giurisprudenza, da **Giuseppe Saredo**, Consigliere di Stato.

La nostra Casa, sempre intenta a seguire con diligente sollecitudine lo svolgimento delle istituzioni giuridiche e amministrative del nostro paese, ha risoluto di dar opera alla pubblicazione di un largo e compiuto commento della nuova legge; chiese ed ottenne il concorso dell'egregio giureconsulto G. Saredo che, per i suoi studi, per i suoi lunghi insegnamenti, per la esperienza amministrativa acquistata nei molti anni di esercizio delle sue eminenti funzioni è in grado di dare le più ampie illustrazioni della legge, in relazione alla dottrina, alla legislazione comparata ed alla giurisprudenza.

Colla riforma da tanto tempo attesa, ed ora finalmente in via di attuazione, si può dire che comincia per le Amministrazioni comunali e provinciali un'êra nuova: esteso il suffragio: provveduto alla sincerità delle operazioni elettorali: reso elettivo il sindaco nei maggiori Comuni, e il presidente delle Deputazioni provinciali in tutte le Provincie: date salde guarentigie contro gli eccessi e le imprevidenze finanziarie dei Comuni e delle Provincie; istituita in ogni capoluogo di Provincia una Giunta composta di elementi governativi ed elettivi, e investita di giurisdizione per decidere sul luogo le controversie amministrative alle quali mancava finora il giudice: meglio assicurata la responsabilità degli amministratori locali..... Tali ed altre importanti innovazioni segnano in realtà un *novus ordo* che, senza scuotere l'edificio delle nostre istituzioni comunali e provinciali, lo migliora e lo perfeziona singolarmente per l'oggi, e prepara pel domani quei nuovi miglioramenti e perfezionamenti la cui necessità venga suggerita dalla esperienza.

In questo Commento si avrà cura di porre a confronto non solo il testo degli articoli abrogati, ma quello altresì delle varie proposte svolte nei precedenti disegni di legge: si raffronteranno nel tempo stesso le disposizioni della nostra legge con quelle della legislazione [illegible] Stati d'Europa, specialmente di quelli le cui istituzioni [illegible] alle nostre: e così si avrà un compiuto trattato dot[illegible] di amministrazione locale.

Noi confidiamo che a questa nuova pubblicazione non mancherà quel suffragio che ha costantemente ricompensato gli sforzi fatti dalla nostra Casa per rispondere degnamente alle esigenze della scienza e della pratica nei vari rami del diritto.

Saranno due grossi volumi pubblicati a dispense di 64 pag. Sono pubblicate 17 dispense a Lire UNA caduna.

Foligno

Capua

Livorno

Catanzaro

M[illegible]

Pisa

Piacenza

Porto Ferra[illegible]

Camerino

Foggia

Urbino

Carrara

Cosenza

Girgenti

Salerno

Mantova

Genova-Padova
Ivrea-Vercelli

Teramo

Verona

Capo d'Istria

Porto Maurizio

Reggio Calabria

Rieti

Avellino

Belluno

Caltanissetta

Trapani

Cremona

Ascoli

Spoleto

Modena

Ravenna

Messina

Ancona

Sassari

Guastalla

Cesena

Rovigo

Firenze

Benevento

Tortona

Terni

Imola

Noto

Forlì

Palermo

Pinerolo

Savona

Aosta

Acqui

Brescia

Massa Aquila

Bologna

Barletta

Perugia